



Università  
Ca'Foscari  
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in  
Economia e Gestione delle Arti e delle attività culturali

Tesi di Laurea

**Il caso degli Internati Militari Italiani.  
Una «storia delle esperienze» tra arte, memoria e  
diritti negati**

**Relatore**

Ch. mo Prof. Lauso Zagato

**Prima Correlatrice**

Ch. ma Prof.ssa Sara De Vido

**Secondo Correlatore**

Dott. Marco Borghi – Iveser

**Laureanda**

Angela Zavan

Matricola 808539

**Anno Accademico**

2019 / 2020



*Alle vittime di guerra di ieri e di oggi*

*e alla mia famiglia*



<b>INDICE</b>	p. 5
<i>Introduzione</i>	11
I. L'oggetto dell'analisi e l'idea all'origine della trattazione	11
II. Il metodo di ricerca adottato e i materiali utilizzati	12
III. Il piano di lavoro	13
<b>PARTE PRIMA: L'ORIZZONTE GIURIDICO DI RIFERIMENTO</b>	17
<b>CAPITOLO I: LE FONTI</b>	19
<b>I sezione: Fonti universali</b>	19
1.1.1 Le Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907	19
1.1.2 Le Convenzioni di Ginevra del 1929	27
1.1.3 Il Patto Roerich	28
1.1.4 Le Dichiarazioni congiunte degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale	29
1.1.5 I Trattati di Pace della Seconda Guerra Mondiale	33
1.1.6 La Carta delle Nazioni Unite	36
1.1.7 Le Convenzioni di Ginevra del 1949	36
1.1.8 I Protocolli aggiuntivi (I e II) del 1977	39
1.1.9 La Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato del 1954 e il I Protocollo aggiuntivo del 1954	41
1.1.10 Il Protocollo aggiuntivo (II) del 1999 alla Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato del 1954	42
<b>II sezione: Fonti regionali europee: Unione Europea e Consiglio d'Europa</b>	45
1.2.1 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea	45
1.2.2 Il Trattato Istitutivo del Consiglio d'Europa	46
1.2.3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	47
1.2.4 Convenzione Europea per la risoluzione pacifica delle controversie	48
1.2.5 Convenzione Europea sull'immunità degli Stati	

(e Protocollo Addizionale)	49
1.2.6 Convenzione Europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra	50
1.2.7 Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore del Patrimonio Culturale per la Società	51
<b>III sezione: Accordi Bilaterali</b>	52
1.3.1 L'Accordo Italo-Tedesco del 1961	52
<b>IV sezione: Fonti nazionali</b>	54
1.4.1 Legge italiana di guerra e di neutralità	54
1.4.2 Il Codice Penale Militare di Pace (CPMP) e il Codice Penale Militare di Guerra (CPMG)	55
1.4.3 Disegno di Legge 2 ottobre 2008, n. 1073	57
1.4.4 Norme di recepimento della normativa comunitaria	58
<b>CAPITOLO II: GLI STRUMENTI GIURIDICI DEL DIRITTO     INTERNAZIONALE UMANITARIO</b>	63
<b>I sezione: Le origini del diritto umanitario all'epoca della Seconda     Guerra Mondiale (nella prospettiva degli sviluppi successivi)</b>	63
2.1.1 La Condotta delle ostilità secondo il Diritto dell'Aja	63
2.1.2 Il progetto delle Convenzioni di Ginevra del 1929	67
2.1.3 Dalla Convenzione di Ginevra del 1929 alle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949	70
2.1.4 La Convenzione di Ginevra (III) del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977	75
2.1.5 Considerazioni	82
<b>II sezione: Opere d'arte «prigioniere» di guerra: protezione e restituzione del     patrimonio culturale durante i conflitti armati</b>	87
2.2.1 Saccheggio vs Protezione degli "edifici di culto, d'arte e di scienza" durante i conflitti armati nel corso della storia	87
2.2.2 I primi strumenti vincolanti in materia di protezione dei beni culturali in tempo di guerra tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo	93
2.2.3 Importanza e limiti del regime di protezione dell'Aja 1899-1907	98

2.2.4	La protezione del patrimonio culturale tra le due Guerre Mondiali	101
2.2.5	Uno strumento pionieristico in difesa del patrimonio culturale mondiale: il «Patto Roerich»	104
2.2.6	La difficile protezione dei beni culturali mobili e immobili dal saccheggio e dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale: alcuni episodi	112
2.2.7	La restituzione dei beni illecitamente trasferiti dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale	116
2.2.7.1	La Dichiarazione congiunta interalleata, 5 gennaio 1943	117
2.2.7.2	La Commissione Americana per la Protezione e il Salvataggio dei Monumenti Storici e Artistici nelle aree di guerra	119
2.2.7.3	I Trattati di Pace della Seconda Guerra Mondiale	120
2.2.8	Crimini di guerra e crimini contro l'umanità	123
2.2.9	La Convenzione dell'Aja del 1954 e il I Protocollo aggiuntivo	128
2.2.10	Il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione dell'Aja del 1954 (L'Aja, 1999)	136
2.2.11	Ulteriori sviluppi normativi	144
2.2.11.1	Le Convenzioni di Parigi del 1970 e del 1972	144
2.2.11.2	La Dichiarazione UNESCO riguardante la distruzione Intenzionale del patrimonio culturale (Parigi, 2003)	146
2.2.11.3	La giurisdizione internazionale in materia penalistica	147
 <b>PARTE SECONDA: IL CASO IMI: TRA STORIA, ARTE E DIRITTI NEGATI</b>		 151
 <b>CAPITOLO III: DALL'AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA ALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE</b>		 153
 <b>I sezione: L'affermazione dei totalitarismi dopo la Grande Guerra</b>		 153
3.1.1	L'ascesa del Fascismo in Italia e del Nazismo in Germania	153
3.1.2	Il Fascismo diventa "totalitario": la costruzione dell'Impero e l'alleanza con il Terzo Reich	160
 <b>II sezione: La Seconda Guerra Mondiale</b>		 166

3.2.1	L'entrata in guerra dell'Italia e i fronti bellici tra il 1940 e il 1942	166
3.2.2	Il 1943: la caduta del Fascismo, l'Armistizio e la Resistenza partigiana	173
3.2.3	La fine del conflitto e i suoi esiti	182
	<b>III sezione: La vicenda degli Internati Militari Italiani</b>	185
3.3.1	L'esercito italiano "prima" e "dopo" l'Armistizio	185
3.3.2	La vicenda degli Internati Militari Italiani	196
3.3.3	Un difficile rimpatrio	207
	 <b>CAPITOLO IV: IL CASO "IMI": UNA QUESTIONE GIURIDICA APERTA</b>	217
	 <b>I sezione: La categoria giuridica degli Internati Militari Italiani</b>	217
4.1.1	Definizione e ambiguità	217
4.1.2	La mancata applicazione della Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra	226
4.1.3	La mancata tutela del Comitato Internazionale della Croce Rossa e il sistema delle Potenze Protettrici per gli Internati Militari Italiani	239
	<b>II sezione: L'esclusione degli ex IMI dai risarcimenti per le vittime dei crimini nazisti</b>	242
4.2.1	Il blocco dei trasferimenti in Italia dei salari degli Internati Militari Italiani	243
4.2.2	Le condizioni del Trattato di Pace di Parigi per Italia e Germania tra Cobelligeranza ed esclusione	245
4.2.3	L'Accordo di Londra sui debiti di guerra, 27 febbraio 1953	253
4.2.4	L'Accordo Italo-Tedesco del 1961 e l'esclusione degli IMI dai risarcimenti	256
4.2.5	Tra punizione e oblio: i processi ai criminali di guerra nazisti e la «mancata Norimberga italiana»	262
4.2.6	Dalla ripresa dell'interesse sul tema dei risarcimenti negli anni Novanta all'istituzione della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro" nel 2000	265
4.2.7	Corsi e ricorsi davanti agli organi giurisdizionali	271
4.2.8	La Sentenza «Ferrini»	275



4.2.9 L'anno 2008: il ricorso della Germania alla Corte dell'Aja e l'istituzione della Commissione storica italo-tedesca	281
4.2.10 Il parere della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, 3 febbraio 2012	285
4.2.11 La sentenza della Corte Costituzionale, n. 238/2014	294
4.2.12 I più recenti risvolti: la sentenza della Corte di Cassazione, n. 20442/2020	303
4.2.13 Considerazioni a margine della sentenza sull'attuale situazione di stallo e le strade percorribili	307

## **CAPITOLO V: IL MONDO DELL'ARTE ALL'INTERNO DEI LAGER:**

### **LA RICERCA DI PAOLA CINTOLI E LA TESTIMONIANZA**

#### **DELL'UFFICIALE PITTORE ITALO GERLIN** 311

#### **I sezione: Le attività culturali all'interno degli Oflag –**

##### **una «scuola di democrazia»** 311

5.1.1 La “fame” di cultura: conferenze, biblioteche, giornali e racconti parlati	311
5.1.2 Rappresentazioni teatrali, musica, arte e fotografia: un laboratorio di creatività	314
5.1.3 I dibattiti politici: la nascita di una nuova coscienza democratica	318

#### **II sezione: *L'arte nei lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza.***

##### ***Pittori militari italiani internati in Germania 1943-1945.***

##### **L'intervista all'autrice, professoressa Paola Cintoli** 320

5.2.1 Un'antologia per immagini: indagare la storia attraverso l'arte	320
5.2.2 Memoria, Resistenza, Sopravvivenza	321
5.2.3 Una «storia delle esperienze»	322
5.2.4 L'arte come strumento di salvezza ed espressione di libertà	323
5.2.5 Memoria visiva e bellezza formale	325
5.2.6 Tematiche ricorrenti. Alcuni esempi	326
5.2.7 L'arte come «rottura» e «principio»	328
5.2.8 Una «sinfonia del dolore» nello sguardo dell'osservatore	329
5.2.9 Un libro come mappa di una «tragedia a più voci»	331

5.2.10 Memorie negate	331
5.2.11 Storia e storia dell'arte. Nuove prospettive per una «educazione civile alla memoria»	333
<b>III sezione: Italo Gerlin, un ufficiale pittore</b>	335
5.3.1 Italo, ufficiale del 55° Reggimento Fanteria ed ex IMI	335
5.3.2 Valdobbiadene, 16 gennaio 2020 – Italo Gerlin si racconta	337
5.3.3 L'arte di Italo Gerlin: tra pensiero ed emozione	344
<i>Conclusioni</i>	349
I. I principali risultati emersi dalla tesi	349
II. Le principali differenze riscontrate rispetto alle ipotesi di partenza	354
III. Le difficoltà incontrate	355
IV. Questioni aperte e prospettive future	357
<i>Appendice</i>	365
I. Intervista alla Prof.ssa Paola Cintoli, 7 gennaio 2020	365
II. Intervista all'Ufficiale pittore Italo Gerlin, Valdobbiadene, 16 gennaio 2020	393
III. Italo Gerlin: disegni dalla prigionia	415
<i>Bibliografia</i>	429
<i>Pubblicazioni online</i>	439
<i>Documentari</i>	449
<i>Sitografia</i>	451

## *Introduzione*

### **I. L'oggetto dell'analisi e l'idea all'origine della trattazione**

Il presente lavoro intende analizzare il caso dei militari del Regio Esercito italiano che, dopo l'annuncio dell'Armistizio, l'8 settembre 1943, furono catturati dai tedeschi e deportati nei campi di concentramento del Terzo Reich, a seguito del loro rifiuto di continuare a combattere. Qualificati con uno *status* giuridico particolare, quello di "internati", durante i mesi dell'internamento essi furono esclusi dagli aiuti della Croce Rossa Internazionale, in quanto non considerati prigionieri di guerra e, a partire dall'autunno del 1944, sfruttati come lavoratori coatti presso le aziende tedesche. Le vicende sono state trattate come caso di mancata applicazione delle norme di diritto umanitario, nello specifico quelle contenute nella Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, in vigore all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. Ho assunto, poi, un punto di vista particolare per presentare il caso in esame, che viene affrontato come "storia delle esperienze" lungo i percorsi della memoria, del diritto e dell'arte.

L'idea di fare una tesi su questo tema è nata durante l'attività di tirocinio che ho svolto tra novembre/dicembre del 2019 e l'inizio di febbraio del 2020, che prevedeva l'organizzazione della mostra dal titolo "*Stolen Memory*", allestita presso la sede di San Sebastiano dell'Università Ca' Foscari di Venezia dal 10 gennaio al 7 febbraio, nell'ambito delle attività promosse dalla stessa Università in collaborazione con gli Archivi Arolsen, in occasione della Giornata della Memoria. In quel periodo, ho avuto la possibilità di intervistare un ufficiale pittore, Italo Gerlin, ex internato militare e la professoressa Paola Cintoli, autrice del libro *L'Arte nei lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza. Pittori militari italiani internati in Germania, 1943-1945*, un'antologia unica e pressoché completa, arricchita con le illustrazioni dei disegni e dipinti di prigionia di oltre settanta Ufficiali. Partendo proprio dalle riflessioni che sono sorte in me, sia nella fase di preparazione delle due interviste, sia nella fase di rielaborazione successiva, ho scelto – accogliendo il suggerimento della professoressa Sara De Vido che si stava occupando del progetto della mostra – di studiare più approfonditamente il caso IMI. L'approccio storico-giuridico che ho adottato parte da una prospettiva di tipo generale, che ripercorre la storia del Diritto Umanitario; questo è stato fatto per più ragioni. Le vicende degli IMI costituiscono un caso specifico che si è

verificato in un anno cruciale della storia del Novecento, dal punto vista politico-sociale e militare – in questo senso, era possibile anche prendere in considerazione un punto di vista ristretto, limitandosi a quello specifico frangente storico; tuttavia, il trattamento riservato agli Internati Militari Italiani costituisce un crimine internazionale che si inserisce in un orizzonte temporale molto più vasto, che arriva fino ai giorni nostri e non è ancora risolto e interessa una disciplina la cui portata per le relazioni della comunità internazionale è enorme. Nonostante i primi riferimenti normativi in materia risalgano tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, il Diritto Umanitario fa parte da sempre della storia dell'uomo, con analogie e differenze tra le diverse epoche e le diverse culture, che ho voluto ricordare, soprattutto nel *focus* sulla protezione del patrimonio culturale. È, insomma, una disciplina sempre *in fieri* per definizione. L'altra ragione è più personale e ha a che fare con il mio interesse per la materia e l'entusiasmo che via via è andato crescendo studiando questi argomenti.

Devo aggiungere anche un'altra motivazione di non poco conto che ha inciso sulla scelta di trattare questo tema e, in particolare, il caso IMI: essa è maturata anche da un senso di amara sorpresa che ho provato nello scoprire che, durante il mio percorso scolastico, non avevo mai incontrato un accenno alle vicende dei militari italiani internati, se non legato solamente allo sbandamento dell'esercito italiano dopo il proclama dell'Armistizio. Stimolata da una certa curiosità e sensibilità su questi temi, ho sentito la necessità di recuperare questo vuoto di conoscenza della memoria storica che – mi rendevo conto – probabilmente non riguardava solo me, ma un'intera generazione di studenti che non hanno avuto accesso a scuola a questo aspetto della Memoria storica del nostro Paese.

## **II. Il metodo di ricerca adottato e i materiali utilizzati**

Il metodo che ho scelto per condurre le mie ricerche si ispira in parte a quello che la professoressa Cintoli ha utilizzato nel suo libro, che intende unire la scientificità della ricerca storico-giuridica con la valorizzazione delle storie dei singoli individui, che vengono riconosciute come esperienze fondamentali di conoscenza di un preciso evento o di un processo storico. È dunque un approccio che io considero di tipo “relazionale”, nel quale lo strumento dell'intervista è stato fondamentale.

Per questa ragione, i materiali che ho utilizzato sono molteplici ed eterogenei. Essi comprendono saggi, articoli su giornali o riviste specializzate, manuali di storia e diritto, ai quali va aggiunto lo studio dei testi delle Convenzioni e Trattati internazionali, nonché

quelli delle sentenze emesse dagli organi giurisprudenziali italiani ed internazionali. Oltre a questi strumenti, sono stati utili soprattutto per la seconda parte, i contributi della memorialistica – stralci di diari, foto, racconti – accompagnati dallo studio dei disegni e dipinti, in particolare quelli del maestro Gerlin. Nonostante una ricerca sul campo non sia stata possibile a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, sono riuscita a visitare, in realtà ancor prima di decidere l'argomento della tesi, il Museo dell'Internamento che ha sede a Terranegra di Padova, che è stato utile per poter vedere dal vivo il plastico che riproduce la disposizione delle baracche del lager di Sandbostel e la distribuzione dei prigionieri, ma anche oggetti di vario tipo: dalle scarpe, alle divise, alle gavette (o gamelle) incise dai militari, ma anche oggetti costruiti all'interno dei campi, come la famosa radio "Caterina" dal lager di Sandbostel e, ancora, disegni e dipinti di alcuni ufficiali pittori o stralci di diari e poesie originali scritte dagli stessi internati; è anche presente una piccola cappella commemorativa che accoglie piccole urne contenenti la terra di alcuni dei più atroci Campi di sterminio nazista: Bergen Belsen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen. All'esterno è presente anche un vagone originale di uno dei treni che trasportavano i deportati, sul quale sono potuta salire, rendendomi conto visivamente dello spazio ridottissimo in cui erano costretti. Anche questo ha costituito materiale di riferimento fondamentale, perché ha contribuito a creare tutto un immaginario di partenza in cui già convivevano le tre direttrici che poi ho individuato per approfondire il caso. I materiali usati, dunque, intendono dialogare tra la Storia/Memoria, i Diritti Negati e l'Arte.

### **III. Il piano di lavoro**

La tesi si compone di una prima parte generale e di una seconda parte sul caso specifico in esame, a loro volta strutturate in capitoli, costituiti da sezioni e paragrafi e, in alcuni casi, sottoparagrafi.

La Parte Prima presenta l'orizzonte giuridico di riferimento. Nel Capitolo I sono state selezionate le fonti utilizzate che vengono approfondite nel corso della trattazione e che comprendono strumenti di *hard law* e *soft law* universali e regionali, gli accordi bilaterali e le fonti nazionali. Il criterio scelto è quello cronologico, a partire dai primi strumenti adottati dalla Comunità Internazionale fino alle Convenzioni attualmente in vigore, mantenendo la distinzione tra diritto dei conflitti armati, cosiddetto "Diritto dell'Aja" e diritto umanitario in senso stretto, cosiddetto "Diritto di Ginevra", tenendo conto, tuttavia,

che dopo il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla liceità delle armi nucleari del 1996, la bipartizione tra Diritto dell’Aja e Diritto di Ginevra non ha più valore sostanziale, in quanto le norme che disciplinano la condotta delle ostilità sono profondamente connesse alle norme che intendono proteggere le parti deboli del conflitto, per cui oggi si parla di Diritto Umanitario in senso ampio. Vengono citate anche altre fonti, legate strettamente alla Seconda Guerra Mondiale, quali: le Dichiarazioni degli Alleati e i Trattati di Pace, con un particolare riferimento al Patto Roerich, quale strumento pionieristico sulla protezione dei beni culturali in tempo di pace come in tempo di guerra. Le fonti regionali comprendono gli strumenti dell’Unione Europea e del Consiglio d’Europa. Gli Accordi bilaterali considerati riguardano specificamente le relazioni instaurate tra Italia e Germania nel secondo dopoguerra, con particolare riferimento all’Accordo del 1961 e le fonti nazionali, che includono i Codici Penali Militari di Guerra e di Pace e le norme di recepimento della normativa comunitaria, riguardano esclusivamente l’Italia. Il Capitolo II approfondisce gli strumenti giuridici del Diritto Umanitario, considerando, nella prima sezione, gli aspetti positivi e i punti critici negli strumenti adottati a L’Aja e a Ginevra, a partire dalle Convenzioni dell’Aja del 1899 e 1907, fino ai Protocolli aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con uno specifico riferimento alle Convenzioni di Ginevra del 1929, in vigore durante la Seconda Guerra Mondiale e fondamentali ai fini del caso preso in esame successivamente. La seconda sezione intende assumere una prospettiva ampia sul diritto dei conflitti armati inerente alla protezione dei beni culturali, con un *focus* sugli episodi di saccheggio e mancata protezione dei beni culturali immobili, gli illeciti legati al furto e mancata restituzione dei beni culturali mobili durante la Seconda Guerra Mondiale, avendo cura di ricordare, per contro, i tentativi messi in campo dai singoli comandanti o da Commissioni specifiche, per proteggere i beni culturali dai bombardamenti. In questa sezione viene dato ampio spazio all’unico strumento pattizio sulla protezione dei beni culturali adottato durante la Seconda Guerra Mondiale, il Patto Roerich – ricordato poc’anzi – dato il suo carattere pionieristico – che dichiara la primaria importanza di proteggere i beni culturali, intesi come patrimonio dell’umanità, a prescindere da qualsivoglia necessità militare. I gravi illeciti commessi durante la Seconda Guerra Mondiale vengono considerati come crimini di guerra e crimini contro l’umanità, come sono stati definiti nella Carta di Londra del 1945, tra i quali rientrano anche i crimini commessi a danno del patrimonio culturale. Vengono infine presentati gli sviluppi

successivi, sottolineando i passi avanti che sono stati fatti e i fattori di criticità che pure permangono.

La Parte Seconda è interamente dedicata al caso IMI, come esempio di violazione delle norme di diritto umanitario durante la Seconda Guerra Mondiale. I capitoli seguono le direttrici scelte e, più precisamente, le vicende degli Internati Militari Italiani vengono affrontate da un punto di vista storico (nel capitolo III), da una prospettiva giuridica (nel capitolo IV), per concludere con il mondo dell'arte (nel capitolo V). Le tre sezioni che compongono il terzo capitolo introducono le vicende degli Internati Militari Italiani, inserendoli in un orizzonte storico ampio di riferimento, che considera l'affermazione dei regimi totalitari in Europa e lo sviluppo del Fascismo in Italia, come premessa e presagio dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, di cui si spiega lo svolgersi e i suoi esiti; una particolare attenzione è dedicata alla situazione italiana e al progressivo avvicinamento tra Hitler e Mussolini negli anni Trenta, fino all'Asse Roma-Berlino e il Patto d'Acciaio tra i due Paesi alla vigilia dello scoppio della guerra, un'alleanza crollata con la firma e l'annuncio dell'Armistizio dell'Italia con gli Alleati. Il 1943 costituisce uno spartiacque per la storia del nostro Paese e gli esiti del conflitto, per questo si è scelto come anno fondamentale anche per le sorti dell'esercito italiano. Nella terza sezione si indagano dunque le vicende degli Internati Militari Italiani, individuando un "prima" e un "dopo" l'Armistizio per l'esercito italiano, da cui inizia anche il dramma degli IMI. Il Capitolo IV approfondisce il caso dal punto di vista del diritto, dichiarando già nel titolo che si tratta di una questione giuridica aperta, irrisolta ancora oggi. La categoria giuridica di "Internati Militari Italiani" viene definita nella prima sezione, in cui ci si concentra sulla mancata applicazione della Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, con la conseguente esclusione dagli aiuti della Croce Rossa Internazionale e il fallimento del sistema delle Potenze Protettrici. Il tema dell'esclusione continua a pesare sugli ex internati militari anche nel dopoguerra. Nella seconda sezione, dunque, si cerca di delineare un panorama completo di una questione complessa, nella quale confluiscono molti aspetti, trattati uno alla volta nei diversi paragrafi: dal tema dei mancati trasferimenti dei salari degli ex IMI in Italia, argomento spesso tralasciato dalla storiografia, a una situazione di totale esclusione durata per decenni e basata principalmente sulle condizioni imposte dai vincitori della guerra all'Italia nel Trattato di Pace di Parigi del 1947 e ai criteri seguiti nell'Accordo bilaterale italo-tedesco del 1961; dal legame con i mancati processi ai criminali guerra nazisti in Italia, anche questo un punto cruciale della memoria storica nazionale spesso lasciato in ombra, fino alla ripresa

del tema tra la fine degli anni Novanta con la scoperta dell'“armadio della vergogna”. La questione dei risarcimenti vede un punto di svolta con la sentenza “Ferrini”, n. 5044 del 2004: gli ultimi paragrafi sono dunque dedicati all'analisi delle sentenze che si sono succedute nel corso degli ultimi anni, dalla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 fino alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2014. Il capitolo si conclude considerando l'orientamento che oggi hanno intrapreso le Corti italiane, con la recentissima sentenza della Cassazione n. 20442 del 2020, fermo restando che la partita dei risarcimenti agli ex IMI si gioca ancora su un piano simbolico, mentre sul piano giuridico la situazione è ancora in una posizione di stallo.

Si è scelto di dedicare l'ultimo capitolo al mondo culturale all'interno dei lager, considerandolo, nella prima sezione, come forma particolare di sopravvivenza e di resistenza al sistema concentrazionario nazista e come momento di nascita e maturazione della coscienza democratica del nostro Paese. Nella seconda e terza sezione vengono presentate le interviste alla professoressa Cintoli e all'ufficiale pittore Italo Gerlin, con il preciso intento di raccontare una “storia delle esperienze”, dal punto di vista della ricerca storico-artistica, commentando assieme all'autrice le pagine del suo libro dedicato all'arte degli ufficiali internati e ripercorrendo l'esperienza artistica e di internamento attraverso le parole di un ex internato e ufficiale pittore, uno degli ultimi IMI rimasti in vita.

La tesi si conclude con un'Appendice, nella quale si possono leggere le due interviste complete e si possono ammirare i disegni e dipinti del maestro Gerlin, i quali sono stati tratti dal libro della professoressa Cintoli, con il gentile consenso dello stesso autore.



**PARTE PRIMA:**  
**L'ORIZZONTE GIURIDICO DI RIFERIMENTO**



# CAPITOLO I

## LE FONTI

### I sezione: Fonti universali<sup>1</sup>

#### 1.1.1 Le Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907

Le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907<sup>2</sup> sono una serie di trattati internazionali che sono stati stipulati in occasione di due Conferenze internazionali per la pace, tenutesi all'Aja nel 1899 e nel 1907.<sup>3</sup> Si tratta dei primi trattati multilaterali che si sono occupati della condotta dei conflitti armati, aventi come oggetto: il disarmo (principale scopo della Conferenza sul quale, però, non si raggiunse un reale accordo), le leggi di guerra e i crimini di guerra. La prima Conferenza dell'Aja ebbe origine da una proposta dello zar Nicola II in data 24 agosto 1898, i negoziati iniziarono il 18 maggio sotto la presidenza del barone de Staal<sup>4</sup> e si conclusero il 29 luglio 1899, quando i 26 Stati partecipanti posero le loro firme. I trattati, le dichiarazioni e l'atto finale della Conferenza entrarono in vigore il 4 settembre 1900<sup>5</sup>. Il risultato della Conferenza furono tre Convenzioni principali e tre

---

<sup>1</sup> I testi delle Convenzioni che verranno prese in esame sono disponibili al sito ufficiale del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR): <<https://ihl-databases.icrc.org/ihl>>. Nel corso della trattazione si farà riferimento, tuttavia, anche ad altri siti, nei quali è possibile consultare i testi, anche in lingua italiana.

<sup>2</sup> Il cosiddetto "Diritto dell'Aja" disciplina diritti e doveri dei combattenti nella condotta delle ostilità, limitando mezzi e metodi di combattimento e trova la sua fonte principale nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907. Il cosiddetto "Diritto di Ginevra", relativo alla protezione delle vittime e delle parti deboli dei conflitti armati, nonché della popolazione civile, trova i suoi riferimenti principali nella Convenzione di Ginevra del 1864 e in quelle successive del 1906, 1929 e del 1949. La bipartizione tra Diritto dell'Aja e Diritto di Ginevra oggi non ha più valore sostanziale, soprattutto in seguito ai due Protocolli del 1977, addizionali alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949: il I Protocollo sulla Protezione delle vittime di conflitti armati internazionali, il II Protocollo sulla Protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali. Sul punto, v. *oltre*, par. 2.1.1 e 2.1.2.

<sup>3</sup> Sono conosciute infatti anche come "Conferenze dell'Aja per la pace".

<sup>4</sup> Il Barone Egor Egorovič Staal (Reval, 1822 – Parigi, 1907) è stato un diplomatico russo. Inviato a Costantinopoli in occasione della Guerra di Crimea, fu ministro plenipotenziario in diversi Stati tedeschi dal 1870 al 1880 e ambasciatore nel Regno Unito nel 1884. È conosciuto soprattutto per aver presieduto la prima Conferenza dell'Aja nel 1899.

<sup>5</sup> Nel testo dell'Atto finale della Conferenza si legge che le Convenzioni e le Dichiarazioni della Conferenza formeranno altrettanti atti separati, i quali porteranno la data del 29 luglio e potranno essere firmati fino al 31 dicembre 1899 dai plenipotenziari delle Potenze rappresentate alla Conferenza. Il testo verrà emesso in un solo esemplare che sarà depositato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi e di cui delle copie, certificate e conformi, saranno rilasciate a tutte le Potenze rappresentate alla Conferenza.

Dichiarazioni aggiuntive, con le quali le Parti contraenti si proponevano di mantenere una pace duratura, di ridurre l'uso degli armamenti e di regolare gli usi di guerra. Le Convenzioni prevedevano rispettivamente la risoluzione pacifica delle controversie internazionali e la regolamentazione della guerra terrestre e marittima. Al riguardo, i riferimenti principali furono la Dichiarazione di Parigi del 1856 sulla guerra marittima<sup>6</sup> e la Dichiarazione di Bruxelles del 1874 sulla guerra terrestre<sup>7</sup>.

Di seguito un breve riepilogo delle Convenzioni e delle Dichiarazioni prodotte<sup>8</sup>:

#### **a. Convenzione per la risoluzione pacifica dei conflitti armati (I)**

All'Art.1 si dichiara che «al fine di prevenire, per quanto possibile, che si debba ricorrere alla forza nelle relazioni fra gli Stati, le Potenze firmatarie convengono di fare ogni loro sforzo per assicurare il regolamento pacifico delle vertenze internazionali». A tale scopo fu creata la Corte Permanente dell'Arbitrato dell'Aja o Corte dell'Aja (Art.20), tuttora

---

Per il testo dell'Atto finale della Conferenza si veda: <[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/18/517\\_433\\_502/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/it)>.

<sup>6</sup> La Dichiarazione sul diritto marittimo europeo in tempo di guerra fu adottata il 30 marzo 1856 a Parigi ed entrò in vigore il 16 aprile dello stesso anno. Era un trattato multilaterale obbligatorio solo per gli Stati che aderirono e aperto alle Parti che eventualmente avrebbero aderito in seguito (si legge sul testo che: «I Governi dei sottoscritti Plenipotenziari s'impegnano a comunicare la presente dichiarazione agli Stati che non furono chiamati a partecipare al Congresso di Parigi, invitandoli ad accedervi»). È stata ratificata dalla maggior parte degli Stati Europei e fuori dall'Europa, tra i quali il Ducato di Modena, Parma e Toscana, il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie, per quanto riguarda l'Italia, che all'epoca della Dichiarazione non era ancora uno Stato unitario. Lo scopo della Dichiarazione riguardava la necessità di una disciplina sulla guerra marittima, in merito alla quale si decise di abolire la guerra di corsa (Art. 1).

<sup>7</sup> Il 27 luglio 1874 i delegati di 15 Stati Europei si incontrarono a Bruxelles, su iniziativa dello zar Alessandro II di Russia, per esaminare la bozza di un accordo internazionale concernente le leggi e gli usi di guerra proposto loro dal governo russo. La Conferenza, che ebbe luogo a Bruxelles il 27 agosto 1874, adottò tale progetto con qualche modifica. Tuttavia, dal momento che non tutti i governi avevano la volontà di accettare tale accordo come una convenzione vincolante, essa non fu mai ratificata dagli Stati parte. Ciò nonostante, costituì uno step importante nell'evoluzione della codificazione delle leggi di guerra. Nell'anno in cui venne adottata, l'Istituto del Diritto Internazionale della sessione di Ginevra designò una commissione che studiasse la Dichiarazione di Bruxelles e che sottoponesse all'Istituto la sua opinione sulle proposte fatte. Gli sforzi dell'Istituto portarono all'adozione del Manuale delle leggi e usi di guerra a Oxford nel 1880 che, assieme alla Dichiarazione di Bruxelles, costituisce la base delle due Convenzioni dell'Aja e dei Regolamenti annessi, adottate nel 1899 e nel 1907. Molte delle previsioni contenute nelle Convenzioni dell'Aja sono rintracciabili nel testo della Dichiarazione di Bruxelles e nel Manuale di Oxford.

Per consultare il testo completo della Dichiarazione (*Project of an International Declaration concerning the Laws and Customs of War*) e del Manuale (*The Laws of War on Land*), si rimanda rispettivamente al sito della Croce Rossa Internazionale e al sito del Centro Studi per la Pace, dove sono disponibili tutti i testi delle Convenzioni che verranno nominate in seguito:

<<https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/135>>;

<[https://www.studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=20041101105146](https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041101105146)>.

<sup>8</sup> Ai fini della presente trattazione, le Convenzioni più importanti sono la Convenzione rispetto alle leggi e gli usi di guerra terrestre (II) e il Regolamento allegato e la Convenzione per l'adeguamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (III).

esistente<sup>9</sup>. Tale sezione è stata ratificata da tutti gli Stati firmatari, tra i quali: Germania, Impero Austro-Ungarico, Belgio, Cina, Danimarca, Spagna, Stati Uniti, Messico, Francia, Gran Bretagna e Irlanda, Grecia, Italia<sup>10</sup>, Giappone, Lussemburgo, Montenegro, Paesi Bassi, Persia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Siam, Svezia e Norvegia, Svizzera, Turchia e Bulgaria<sup>11</sup>.

## **b. Convenzione rispetto alle leggi e gli usi della guerra terrestre (II) e Regolamento allegato**

Vi compaiono le leggi che devono essere utilizzate dai firmatari nella guerra terrestre. Viene definita la categoria di belligerante (Artt. 1-3), il trattamento dei prigionieri di guerra (Artt. 4-20), con riferimento alle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 1864 per il trattamento dei feriti (Art. 21). Vengono inoltre posti dei limiti in quanto alla scelta dei mezzi con cui nuocere al nemico (Art. 22), è vietato l'uso dei veleni (Art. 23b), l'uccisione di nemici combattenti che si sono arresi (Art. 23c), il saccheggio di una città o luogo indifeso e l'attacco o il bombardamento di città o abitazioni indifese (Art. 25). Si raccomanda che negli assedi e nei bombardamenti «si prendano tutte le misure necessarie al fine di risparmiare, per quanto è possibile, gli edifici dedicati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, gli ospedali e i luoghi di ricovero dei malati e feriti, a condizione che non siano adoperati in pari tempo a uno scopo militare. È dovere degli assediati indicare tali luoghi con segni visibilmente riconoscibili anticipatamente dall'assediate» (Art. 27). Si definiscono le condizioni in cui si può verificare un armistizio (Artt. 35-41). In merito ai territori occupati, si specifica inoltre che gli abitanti di territori occupati non possono essere costretti al servizio militare contro il proprio Paese (Art. 44) e si vieta la punizione collettiva (Art. 50). Anche questa sezione è stata ratificata da tutte e 26 le Potenze di cui sopra<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Il testo completo della Convenzione per il Regolamento pacifico dei conflitti internazionali del 1899 (*Pacific Settlement of International Disputes (Hague I)*) è disp. al sito: <[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/18/517\\_433\\_502/it#lv1\\_d993e84](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/18/517_433_502/it#lv1_d993e84)>.

<sup>10</sup> Il deposito dello strumento di ratifica presso l'Aja nei Paesi Bassi avvenne per l'Italia il 4 settembre 1900. Questa Convenzione è ancora in vigore per il nostro Paese.

<sup>11</sup> Per un elenco completo aggiornato degli Stati che hanno aderito successivamente alla Convenzione, si veda: <<http://itra.esteri.it/>> che contiene l'archivio aggiornato con le Convenzioni ratificate dall'Italia.

<sup>12</sup> Per il testo completo della Convenzione (*Laws and Customs of War on Land (Hague II)*) si rimanda a: e <[https://www.difesa.it/SMD/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso\\_Consigliere\\_Giuridico/Documents/81521\\_Aja1899.pdf](https://www.difesa.it/SMD/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/81521_Aja1899.pdf)> - con Regolamento allegato: <[https://www.studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=20041031201007](https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041031201007)>.

### **c. Convenzione per l'adeguamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 (III)<sup>13</sup>**

Nell'ottica di estendere alle guerre sul mare le norme vigenti sulla protezione dei feriti, è prevista la tutela delle navi ospedale contrassegnate (Artt. 1-3) e si impone di soccorrere i marinai feriti e i naufraghi di tutte le Parti belligeranti (Art. 4)<sup>14</sup>.

Le dichiarazioni prodotte durante la Conferenza dell'Aja riprendevano i principi espressi nella Dichiarazione di San Pietroburgo, firmata l'11 dicembre del 1868<sup>15</sup>, che aveva come oggetto il divieto dell'impiego di pallottole esplodenti con peso al di sotto dei 400 grammi, in quanto recanti inutili sofferenze a danno dei combattenti.

### **d. Dichiarazione relativa alla proibizione dello scarico di proiettili ed esplosivi da palloni aerostatici o da altri nuovi metodi analoghi (IV, 1)**

Questa dichiarazione prevede che per un periodo di cinque anni, le Potenze firmatarie che avessero dato inizio a un conflitto armato tra di loro, non avrebbero lanciato proiettili o

---

<sup>13</sup> La «Prima Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle condizioni dei feriti delle forze armate in campagna» venne firmata il 22 agosto 1864 dai governi di 12 Stati europei (Svizzera, Baden, Belgio, Danimarca, Spagna, Portogallo, Francia, Assia, Italia, Paesi Bassi, Prussia, Wuttemberg). Gli Stati Uniti procedettero con la ratifica solo il 1° marzo 1882. Il documento costituì la base del diritto internazionale umanitario, così come si sarebbe sviluppato con le Convenzioni di Ginevra degli anni successivi, in quanto stabilì regole universali di protezione delle vittime dei conflitti armati, l'obbligo di estendere le cure a tutti i malati e feriti di guerra senza discriminazione alcuna e il rispetto del personale e delle attrezzature mediche attraverso l'utilizzo dell'emblema della Croce Rossa, che era stata fondata un anno prima. Il testo della Convenzione è consultabile al sito del Comitato della Croce Rossa Internazionale: <<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=477CEA122D7B7B3DC12563CD002D6603&action=openDocument>>.

<sup>14</sup> Si rimanda a: <[https://avalon.law.yale.edu/19th\\_century/hague993.asp](https://avalon.law.yale.edu/19th_century/hague993.asp)> per la visione del testo completo della Convenzione (*Adaptation to Maritime Warfare of Principles of Geneva Convention of 1864 (Hague, III)* – versione in lingua inglese). Nello stesso sito, è possibile rintracciare il testo di tutte le altre Convenzioni ratificate dagli Stati Uniti.

<sup>15</sup> Su iniziativa dello zar Alessandro II, i rappresentanti di molti Paesi europei e non si riunirono ad un congresso a San Pietroburgo durante il quale molti di essi, tra i quali anche il Regno d'Italia, approvarono e firmarono la Dichiarazione l'11 dicembre 1868. Si tratta del primo strumento internazionale che poneva dei limiti contrattuali nella scelta dei mezzi per condurre una guerra. Era la prima volta, infatti, in cui veniva messo in luce il principio che il progredire della civiltà avrebbe dovuto attenuare le calamità della guerra – nei limiti del possibile – e che era necessario fissare «i limiti tecnici entro i quali la necessità bellica deve arrestarsi per tener conto delle esigenze dell'umanità». Cfr. Preambolo della Dichiarazione: «Considerando: - che i progressi della civiltà devono produrre l'effetto di attenuare, nei limiti del possibile, le calamità della guerra; - che il solo scopo legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è l'indebolire le forze militari del nemico; - che a tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il più gran numero possibile di nemici; - che si va al di là dello scopo anzidetto se si usano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile; - che l'uso di tali armi sarebbe pertanto contrario alle leggi dell'umanità.»

L'obbligo era vincolante per i soli Paesi che avevano firmato il Trattato (anche se era aperto all'adesione di altri Paesi non membri del Patto), mentre decadeva nel momento in cui, «nel corso di una guerra tra parti contraenti o aderenti, una parte non contraente o aderente si unisca ad uno dei belligeranti».

esplosivi, così come da palloni aerostatici o «altri nuovi metodi di natura simile». Tutte le maggiori Potenze di cui sopra hanno ratificato la dichiarazione, ad eccezione di Regno Unito e Stati Uniti.

**e. Dichiarazione concernente il divieto dell'uso di proiettili il cui scopo è quello di diffondere gas asfissianti (IV, 2)**

Le Potenze firmatarie si sarebbero astenute, in caso di guerra reciproca, dall'utilizzo di proiettili «il cui unico obiettivo è la diffusione di gas asfissianti o deleteri». Gli Stati Uniti sono l'unico Paese a non aver ratificato la Dichiarazione.

**f. Dichiarazione concernente il divieto di uso di proiettili che possono espandersi facilmente o cambiare la loro forma all'interno del corpo umano (IV, 3)**

Il riferimento va ai proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente nel corpo umano. Anche in questo caso, gli Stati Uniti non hanno proceduto con la ratifica del documento<sup>16</sup>.

Venendo alla Seconda Conferenza dell'Aja, è utile sottolineare che essa portò solo pochi progressi nelle Convenzioni che ha prodotto, rispetto a quelle del 1899; ha posto semmai un maggiore accento sulla guerra navale. Si svolse dal 15 giugno al 18 ottobre 1907, giorno in cui le Parti contraenti firmarono i trattati, le dichiarazioni e l'atto finale, che entrarono in vigore il 16 gennaio 1910. Delle tredici convenzioni prodotte nell'ambito della Conferenza, dodici sono state ratificate e sono entrate in vigore, mentre vi è una sola Dichiarazione. La presente Convenzione andò a sostituire quella del 29 luglio 1899 nei rapporti fra le Potenze contraenti, che invece sarebbe rimasta in vigore per le Potenze che non avessero sottoscritto e ratificato anche la presente Convenzione<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Le Dichiarazioni citate hanno meramente valore storico, visto che i loro intenti non sono stati rispettati nel corso delle guerre del Novecento, così come rimase lettera morta – almeno fino al 1907 – la III Convenzione sulla guerra marittima. Il 26 febbraio 1909 verrà firmata a Londra una Dichiarazione sulle leggi della guerra navale. Si tratta di un codice internazionale di diritto marittimo, con particolare riferimento alle attività in tempo di guerra, proposto nel 1909 alla Conferenza di Londra dalle principali Potenze navali europee, da Stati Uniti e Giappone, in seguito a una conferenza che si era svolta nello stesso luogo l'anno precedente. La dichiarazione ribadiva le leggi esistenti, lasciando dei punti controversi sui blocchi navali, il contrabbando e i premi ma, pur essendo stata firmata dalla maggior parte delle grandi Potenze dell'epoca (Impero Austro-Ungarico, Francia, Germania, Italia, Giappone, Russia, Regno Unito, Stati Uniti, a cui si aggiunsero Paesi Bassi e Spagna) non verrà mai ratificata dagli Stati firmatari, perciò di fatto non è mai entrata in vigore.

<sup>17</sup> Per una lista completa degli Stati parte delle due Convenzioni del 1899 e del 1907 si rimanda a: <[https://it.qaz.wiki/wiki/List\\_of\\_parties\\_to\\_the\\_Hague\\_Conventions\\_of\\_1899\\_and\\_1907](https://it.qaz.wiki/wiki/List_of_parties_to_the_Hague_Conventions_of_1899_and_1907)>. È importante

Di seguito, un elenco delle Convenzioni e la Dichiarazione prodotte<sup>18</sup>:

**I: Convenzione per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali<sup>19</sup>**

**II: Convenzione relativa alla limitazione dell'impiego della forza per il recupero dei debiti contratti**

**III: Convenzione relativa all'apertura dell'ostilità<sup>20</sup>**

**IV: Convenzione sul rispetto delle leggi e degli usi della guerra terrestre con il Regolamento allegato<sup>21</sup>**

Entrata in vigore il 26 gennaio 1910 con il deposito dell'ultimo strumento di ratifica presso l'Aja e tuttora in essere per gli Stati che l'hanno ratificata, essa ha come oggetto la regolamentazione della condotta fra i belligeranti<sup>22</sup>, nei loro rapporti fra essi e con le popolazioni, ispirata – come viene espresso nel Preambolo – dal desiderio di «diminuire i mali della guerra, per quanto permettano le necessità militari». Sempre nel Preambolo, le Alte Parti precisarono che i casi non compresi nelle disposizioni regolamentari, le popolazioni e i belligeranti sarebbero rimasti «sotto la tutela e sotto l'impero dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica.» Il Regolamento allegato dà delle

---

ricordare che per l'Italia è ancora in vigore la Convenzione dell'Aja del 1899 in quanto non ha mai ratificato quella del 1907.

<sup>18</sup> Si specifica che, tra queste, la Convenzione sul rispetto delle leggi e degli usi della guerra terrestre (IV) con il Regolamento allegato, la Convenzione relativa al bombardamento delle forze navali in tempo di guerra (IX) e la Convenzione per l'adeguamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906 (X) sono quelle che verranno tenute principalmente in considerazione nel corso della trattazione.

<sup>19</sup> Essa conferma la convenzione (I) del 1899 ed è in vigore per 101 Stati (situazione in data 9 aprile 2021). *Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (Hague I)*; testo in inglese al sito: <[https://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/pacific.asp](https://avalon.law.yale.edu/20th_century/pacific.asp)>.

<sup>20</sup> Questa convenzione (*Convention relative to the Opening of Hostilities (Hague II)*), testo in inglese al sito: <[https://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/hague03.asp](https://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague03.asp)>) stabilì la procedura che uno Stato poteva adottare per fare una dichiarazione di guerra.

<sup>21</sup> Il testo originale in singola copia è conservato presso gli Archivi del Governo dei Paesi Bassi e altre copie conformi e certificate sono state inviate a tutte le Potenze rappresentate alla Conferenza. La Convenzione è costituita da 9 articoli più 56 relativi al Regolamento aggiuntivo.

Per consultare il testo in lingua italiana dell'Atto finale e gli articoli della Convenzione e del Regolamento (*Convention respecting the Laws and Customs of War on Land, Hague IV*), si rimanda a: <[https://www.difesa.it/SMD/\\_CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso\\_Consigliere\\_Giuridico/Documents/65159\\_c\\_onvenzione4.pdf](https://www.difesa.it/SMD/_CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/65159_c_onvenzione4.pdf)>.

<sup>22</sup> Art. I: «Le Potenze contraenti daranno alle loro forze armate di terra delle istruzioni che saranno conformi al Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, allegato alla presente Convenzione.»



chiare disposizioni previste dalla Convenzione inerenti ai belligeranti, ai prigionieri di guerra<sup>23</sup>, i malati e i feriti<sup>24</sup>; la regolamentazione delle ostilità, con cui si intendono i mezzi per nuocere al nemico, quali bombardamenti, assedi, ma anche la definizione di spia, le capitolazioni e l'armistizio;<sup>25</sup> nonché l'occupazione militare sul territorio dello Stato nemico<sup>26</sup>.

**V: Convenzione relativa ai diritti e doveri delle Potenze neutrali e delle persone in caso di guerra terrestre**

**VI: Convenzione relativa alla posizione giuridica delle navi mercantili nemiche allo scoppio delle ostilità**

**VII: Convenzione relativa alla conversione di navi mercantili in navi da guerra**

**VIII: Convenzione relativa alla messa in posa di mine sottomarine a percussione automatica**

**IX: Convenzione relativa al bombardamento delle forze navali in tempo di guerra<sup>27</sup>**

Con tale Convenzione, conclusa all'Aja il 18 ottobre 1907 e approvata dall'Assemblea federale il 4 aprile 1910<sup>28</sup>, gli Stati parti, «animati dal desiderio di attuare il voto espresso dalla Prima Conferenza per la Pace, concernente il bombardamento, con forze navali, di porti, città e villaggi indifesi; considerando che importa sottomettere il bombardamento con forze navali a disposizioni generali che garantiscano i diritti degli abitanti e assicurino la conservazione dei principali edifici, estendendo a tale operazione di guerra, per quanto possibile, i principî del Regolamento del 1894 sulle leggi e gli usi della guerra per terra», si ispirarono al desiderio di «servire gli interessi dell'umanità e di diminuire i rigori e i disastri della guerra<sup>29</sup>». Il testo della Convenzione è relativamente breve, in quanto è

---

<sup>23</sup> Per quanto riguarda i prigionieri di guerra, alla nota 5 del Regolamento, si legge che «le Convenzioni di Ginevra del 27 lug. 1929 (RS 0.518.41 art. 89) e del 1949 (RS 0.518.42 art. 135) relative al trattamento dei prigionieri di guerra completano questo capitolo nei rapporti fra gli Stati contraenti.»

<sup>24</sup> Alla sezione I di detto Regolamento, rispettivamente i capitoli I, II, III.

<sup>25</sup> Alla sezione II, che conta cinque capitoli.

<sup>26</sup> Alla sezione III.

<sup>27</sup> *Convention concerning Bombardment by Naval Forces in Time of War (Hague IX)*, testo in inglese disponibile al sito: <[https://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/hague09.asp](https://avalon.law.yale.edu/20th_century/hague09.asp)>.

<sup>28</sup> L'atto finale di questa Conferenza è pubblicato in RS 0.193.212.

<sup>29</sup> Cfr. dai *Considerando* nel testo della Convenzione. Per consultare il testo completo della Convenzione, disponibile in pdf in lingua italiana, si rimanda a:

costituito da soli tre Capitoli, di cui il primo concerne il bombardamento dei porti, città, villaggi, abitazioni o edifici indifesi, il secondo dà disposizioni generali in merito a tali attacchi e il terzo dà le disposizioni finali sulla validità della presente Convenzione, i depositi delle ratifiche da parte delle Potenze contraenti<sup>30</sup> ed eventuali denunce alla Convenzione. Merita menzione l'Art. 5 del Capitolo II, che dà disposizioni concernenti gli edifici dedicati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza, i quali devono essere risparmiati, per quanto possibile, così come i monumenti storici, gli ospedali e i luoghi dove trovano ricovero ammalati e feriti, a condizione che non venga cambiato il loro uso a scopi militari. Essi devono essere resi riconoscibili dalla popolazione, con segni visibili<sup>31</sup>.

## **X: Convenzione per l'adeguamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 6 luglio 1906<sup>32 33</sup>**

---

<[https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/657\\_460\\_639/20151029/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-26-657\\_460\\_639-20151029-it-pdf-a.pdf](https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/26/657_460_639/20151029/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-26-657_460_639-20151029-it-pdf-a.pdf)>.

<sup>30</sup> Come si legge agli Artt. 8-11: «le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili che tra le Potenze contraenti e soltanto se i belligeranti fanno tutti parte della Convenzione» (Art.8); «la presente Convenzione sarà ratificata il più presto possibile. Le ratificazioni saranno depositate all'Aja» (Art.9); «le Potenze non firmatarie sono ammesse ad accedere alla presente Convenzione» (Art.10); «la presente Convenzione produrrà effetto per le Potenze che avranno partecipato al primo deposito di ratificazione, sessanta giorni dopo la data del processo verbale di questo deposito e, per le Potenze che ratificheranno più tardi o che accederanno, sessanta giorni dopo che la notificazione della loro ratificazione o della loro accessione sarà stata ricevuta dal Governo dei Paesi Bassi» (Art.11).

<sup>31</sup> Art. 5: «Nel caso di bombardamento con forze navali devono essere prese dal comandante tutte le misure necessarie per risparmiare, quanto è possibile, gli edificî consacrati ai culti, alle arti, alle scienze ed alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati e i feriti, a condizione però che non siano adoperati nello stesso tempo a scopo militare. Il dovere degli abitanti è di designare codesti monumenti, edificî o luoghi di riunione con segni visibili, che consisteranno in grandi drappelli rettangolari rigidi, divisi, secondo la diagonale, in due triangoli di colore nero in alto e bianco in basso».

<sup>32</sup> Il documento a cui si fa riferimento è la Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati negli eserciti di campagna, avente come oggetto soldati e simili, feriti o infermi, le forze armate di terra, il personale sanitario e religioso e firmata a Ginevra il 6 luglio 1906. Verrà sostituita successivamente dalla Seconda Convenzione di Ginevra del 1929 e dalle Convenzioni stipulate fra 71 Stati il 12 agosto 1949 sulle vittime di guerra.

<sup>33</sup> La Convenzione di Ginevra del 1906 (*Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field*) era entrata in vigore a livello internazionale il 26 gennaio 1910 ed era stata ratificata da tutti gli Stati parti, eccetto il Regno Unito. Per l'Italia entrò in vigore il 15 Aprile 1937 con Regio Decreto n. 2233 del 15 dicembre 1936 e fu ratificata il 15 Aprile 1936. Verrà abrogata dalla II Convenzione di Ginevra del 1949, perciò la Convenzione resta in vigore per l'Italia solo con quegli Stati che non sono divenuti parte della Convenzione sostituita del 12 agosto 1949. Il testo è disponibile al sito della ICRC, dove è possibile vedere l'elenco degli Stati contraenti: <<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=C64C3E521F5CC28FC12563CD002D6737&action=openDocument>>.

**XI: Convenzione relativa ad alcune restrizioni per quanto riguarda l'esercizio del diritto di cattura nella guerra navale**

**XII: Convenzione relativa alla creazione di una Corte Internazionale per la risoluzione delle rivendicazioni conflittuali in materia di navi catturate in tempo di guerra<sup>34</sup>**

**XIII: Convenzione sui diritti e doveri delle Potenze neutrali durante una guerra navale**

**XIV: Dichiarazione sul divieto di scarico dei proiettili ed esplosivi da palloni aerostatici<sup>35</sup>**

All'Atto finale della Conferenza venne steso un progetto di convenzione per una Corte di Giustizia Arbitrale (diversa dalla Corte Permanente di Arbitrato istituita nel 1899), sul quale però i partecipanti non si accordarono circa i metodi per la scelta dei giudici<sup>36</sup>.

Una terza conferenza, progettata per il 1915 sulla base delle raccomandazioni espresse dalla seconda, non poté essere riunita a causa del sopravvenuto scoppio della guerra mondiale.

### **1.1.2 Le Convenzioni di Ginevra del 1929**

Le due Convenzioni di Ginevra del 1929 svilupparono, sintetizzandole in un unico strumento giuridico, le norme relative alla protezione delle vittime della guerra dopo la Prima Guerra Mondiale<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> Non è mai entrata in vigore in quanto è stata ratificata solo dal Nicaragua.

<sup>35</sup> Questa dichiarazione ha esteso le disposizioni della Dichiarazione (IV,1) del 1899 fino alla fine della Terza Conferenza di Pace prevista ma che non ha mai avuto luogo. È stata ratificata solo da Cina, Regno Unito e Stati Uniti.

<sup>36</sup> Questo progetto contribuì nel 1920 alla nascita della Corte Permanente di Giustizia Internazionale che ebbe poi un seguito nella Corte Internazionale di Giustizia, fondata nel 1945 come organo dell'ONU.

<sup>37</sup> L'Atto finale della Conferenza è consultabile al sito del Comitato Internazionale della Croce Rossa: <<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=7C3142973A716180C12563CD00518A14>>.

- La **Convenzione per il miglioramento delle condizioni dei feriti e malati delle forze armate in campagna (I)**<sup>38</sup> fu adottata a Ginevra il 17 luglio 1929, come aggiornamento delle norme precedenti (Revisione e sviluppo della Convenzione di Ginevra del 1906).

- La **Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (II)**<sup>39</sup>, che venne adottata a Ginevra il 27 luglio 1929, ampliò e aggiornò in un documento a sé stante le norme contenute nel Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907. I lavori per la Convenzione ebbero luogo dal 1° luglio 1929 al 27 luglio 1929, in occasione di una Conferenza svoltasi su invito del Comitato della Croce Rossa Internazionale, che aveva espresso la necessità che gli Stati adottassero una convenzione specifica per il trattamento dei prigionieri di guerra. Entrata in vigore il 19 giugno del 1931<sup>40</sup>, oggi non è più valida in quanto è stata sostituita dalla III Convenzione di Ginevra del 1949. La II Convenzione è la più importante ai fini della presente trattazione, in quanto la maggior parte delle disposizioni previste per i prigionieri di guerra (su un totale di 97 articoli) vennero apertamente violate dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale, in occasione dell'arresto e detenzione dei militari dell'esercito italiano dopo l'8 settembre 1943, di cui si tratterà approfonditamente nei prossimi capitoli.

### 1.1.3 Il Patto Roerich

Il Patto per la protezione delle istituzioni artistiche e scientifiche e dei monumenti storici, cosiddetto "Patto Roerich", è un trattato interamericano firmato a Washington il 15 aprile

---

<sup>38</sup> *Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armies in the Field*, in: <<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=09DFB7A98E19533AC12563CD002D6997&action=openDocument>>.

<sup>39</sup> *Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*; il testo in inglese è disponibile al sito del Comitato della Croce Rossa Internazionale: <<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=0BDEDDD046FDEBA9C12563CD002D69B1&action=openDocument>>.

<sup>40</sup> Furono 53 gli Stati contraenti, che procedettero cioè alla ratifica della Convenzione. Furono solo Stati firmatari, tra gli altri, l'Unione Sovietica e il Giappone. Per l'Italia la ratifica alla Convenzione venne depositata tramite il Regio Decreto Legge 23 ottobre 1930, n. 161 ("Approvazione dei seguenti atti internazionali stipulati a Ginevra il 27 luglio 1929, fra l'Italia e altri Stati"), pub. GU n. 4 del 7 gennaio 1931. Tale decreto sarebbe stato poi modificato e integrato dalla Legge 27 ottobre 1951 n. 1739 ("Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949 [...]"), pub. GU Suppl. Ord. n. 53 del 1° marzo 1952.

1935 ed entrato in vigore il 26 agosto successivo<sup>41</sup>. Esso aveva lo scopo di adottare una bandiera universale, già designata e genericamente conosciuta, al fine di salvaguardare in ogni tempo di pericolo tutti i monumenti inamovibili di proprietà nazionale e privata che costituiscono il tesoro culturale dei popoli. Il Patto Roerich viene considerato il predecessore dello Statuto dell'Unesco e della Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale<sup>42</sup>, da cui dipende la WHL (*World Heritage List*), nella quale sono elencati i siti di rilievo riconosciuti e classificati come patrimonio mondiale dell'umanità. La bozza del progetto presentato da Roerich venne approvata nel 1935 con la firma del trattato, consistente in un patto firmato alla Casa Bianca da rappresentanti degli Stati Uniti e di altre ventuno nazioni dell'America Latina<sup>43</sup>.

Il patto stabiliva sostanzialmente che, sull'esempio della Croce Rossa, la Bandiera della Pace<sup>44</sup> venisse esposta nei monumenti storici, nei musei, nelle istituzioni educative, artistiche, religiose e scientifiche e in tutti i luoghi di rilevanza culturale, per dichiarare la necessaria inviolabilità dei luoghi di cultura, che dovevano essere considerati neutrali: essi vanno rispettati e protetti da tutte le nazioni sia in tempo di guerra che in tempo di pace.

#### **1.1.4 Le Dichiarazioni congiunte degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale**

##### **- La Dichiarazione congiunta interalleata (17 dicembre 1942)**

---

<sup>41</sup> Per questo è conosciuto anche come Trattato di Washington. Tit. orig. in ingl: *Treaty on the Protection of Artistic and Scientific Institutions and Historic Monuments (Roerich Pact)*, <<https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/325?OpenDocument>>.

<sup>42</sup> Cfr. Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale, adottata nel corso della 17° sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO, svoltasi a Parigi tra il 1 e il 21 novembre 1972 ed entrata in vigore a livello internazionale il 17 dicembre 1975 dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, è un accordo multilaterale tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, nel quale convergono due aspirazioni che erano emerse fin dal secondo dopoguerra: la tutela dei siti culturali da un lato e la salvaguardia della natura dall'altro. L'Italia aderì il 23 giugno 1978 (comunicato in GU n. 261 del 18 settembre 1978), previo Provvedimento Legislativo L.N.184 del 06 aprile 1977, pub. GU n. 129 del 13 maggio 1977.

<sup>43</sup> Solo due Paesi procedettero con la ratifica: il 2 luglio il Patto venne approvato dal Senato degli Stati Uniti e il 10 luglio il Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt procedette con la ratifica. Dopo la ratifica di Cuba, il Patto entrò in vigore il 26 agosto.

<sup>44</sup> La Bandiera della Pace di Roerich, così come viene descritta all'Art.3 del Patto, mostra tre sfere di colore magenta su sfondo bianco circondate da un cerchio del medesimo colore, simbolo antichissimo e trasversale che accomuna tutti i popoli senza distinzione alcuna. Questo simbolo rappresenta arte, scienza e spiritualità all'interno del cerchio della cultura.

Firmata il 17 dicembre 1942, la Dichiarazione congiunta interalleata, oltre ad essere la prima dichiarazione congiunta di Unione Sovietica, Stati Uniti e Gran Bretagna unite contro l'Asse, costituisce l'unica denuncia ufficiale dello sterminio ebraico operato dai nazisti, formulata dai governi alleati durante la guerra. Ad essa i governi dei Paesi alleati arrivarono dapprima tramite i rapporti della Resistenza polacca, noti anche al governo di Washington e di Londra, che spinsero il ministro degli esteri del governo polacco in esilio nella capitale inglese, Edward Raczynski, a riassumere la terrificante situazione nel suo Paese in un rapporto ufficiale di 16 pagine intitolato "Lo sterminio di massa degli ebrei nella Polonia occupata dai nazisti". Il cosiddetto "Rapporto Raczynski", che venne pubblicato il 10 dicembre 1942, portò infine alla dichiarazione congiunta delle "nazioni unite"<sup>45</sup> che fu resa nota il 17 dicembre 1942<sup>46</sup>.

#### **- La Conferenza di Casablanca (gennaio 1943)**

La Conferenza di Casablanca (nome in codice «*Symbol*»), si svolse in gran segreto all'Hotel Anfa a Casablanca dal 14 al 24 gennaio 1943, con lo scopo di pianificare la strategia europea degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli Stati parte presenti ai lavori furono gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito e la Francia. In rappresentanza di detti Paesi presiedettero ai lavori il Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt, il Primo Ministro inglese Winston Churchill e i generali francesi Henry Giraud e Charles De Gaulle<sup>47</sup>, i quali vennero raggiunti dal generale inglese Harold Alexander e da quello statunitense Dwight Eisenhower. L'oggetto della Conferenza fu la pianificazione della strategia europea degli Alleati durante la Seconda Guerra Mondiale,

---

<sup>45</sup> Risale a quello stesso anno 1942 il primo utilizzo ufficiale del termine "Nazioni Unite", ma il progetto di lavorare insieme contro le mire espansionistiche della Germania nazista si profilò fin dall'anno precedente. Il 12 giugno 1941 si tenne a Londra un incontro tra i leader dei Paesi oggetto delle mire espansionistiche di Hitler e i rappresentanti britannici e dei Paesi del Commonwealth, dove fu firmata una Dichiarazione interalleata nella quale i firmatari si impegnarono "a lavorare insieme, con gli altri popoli liberi, sia in tempo di guerra che di pace" e che per questo può essere considerata una prima tappa verso la costituzione delle Nazioni Unite. Il 14 agosto 1941 il Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt e il Primo Ministro britannico Winston Churchill firmarono la Carta Atlantica (*Inter-Allied Council Statement on the Principles of the Atlantic Charter*, testo in ingl. al sito: <<https://avalon.law.yale.edu/wwii/interall.asp>>), nella quale stabilirono un insieme di principi di collaborazione internazionale per il mantenimento della pace e della sicurezza. Il 1° gennaio 1942 i rappresentanti di ventisei nazioni (alle quali si aggregheranno in seguito altri ventuno Paesi) in guerra contro l'Asse proclamarono la loro adesione a quanto stabilito nella Carta Atlantica (Dichiarazione delle Nazioni Unite) e in quest'occasione il presidente Roosevelt suggerì di utilizzare il termine "Nazioni Unite".

<sup>46</sup> Cfr. KORKUĆ M., *La Polonia in lotta 1939-1945*, Istituto per la Memoria Nazionale e Commissione del perseguimento dei crimini contro la nazione polacca, 2019, p.92.

<sup>47</sup> Charles De Gaulle, inizialmente restò a partecipare alla Conferenza, raggiunse Casablanca solo il 22 gennaio.

in particolare riguardo all'Italia, per la quale si decise l'invasione e si pronunciò la cosiddetta «*unconditional surrender*», la resa incondizionata<sup>48</sup>.

### **- La Terza Conferenza di Mosca del 1943 (ottobre 1943)**

La Conferenza di Mosca dell'ottobre 1943 è la terza di quattro Conferenze che si svolsero nella capitale russa nel corso della Seconda Guerra Mondiale (più una quinta a guerra terminata)<sup>49</sup> e a cui parteciparono i capi di governo o i rappresentanti dei Paesi Alleati: Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica. Il Ministro degli Esteri inglese Anthony Eden, il Segretario di Stato del presidente americano Roosevelt Cordell Hull e Vjačeslav Michajlovič Molotov, Ministro degli Esteri sovietico, si incontrarono dal 18 ottobre all'11 novembre 1943 e in tale occasione sottoscrissero quattro Dichiarazioni, concernenti l'accelerazione della fine della guerra, la restaurazione della democrazia in Italia e l'indipendenza dell'Austria e sulla perseguibilità delle atrocità naziste nei territori occupati:

**a. Dichiarazione comune delle Quattro Nazioni<sup>50</sup>:** ai governi degli Stati Uniti d'America, Regno Unito, Unione Sovietica, si aggiunse la Cina, per dichiarare, in conformità con la Dichiarazione delle Nazioni Unite del gennaio 1942, una comunità

---

<sup>48</sup> Con «resa incondizionata» si intende un trattato secondo cui una parte accetta di arrendersi al nemico senza avanzare alcun tipo di pretesa, né territoriale, né politica, né economica o militare. Si legge nella Dichiarazione conclusiva del 12 febbraio 1943: «[...] noi diciamo con tutte le Nazioni Unite, che l'unica premessa con la quale noi discuteremo con i governi dell'Asse o di qualsiasi loro fazione sono i termini proclamati a Casablanca: "resa incondizionata". La posizione intransigente che abbiamo assunto non riguarda i popoli delle Nazioni dell'Asse a cui non faremo alcun male, ma soltanto ai loro colpevoli e barbari capi.» Cfr. <[https://www.cronologia.it/ugopersi/conferenze\\_inter/conferenza\\_casablanca.htm](https://www.cronologia.it/ugopersi/conferenze_inter/conferenza_casablanca.htm)>.

<sup>49</sup> La Prima Conferenza di Mosca si svolse dal 29 settembre al 1° ottobre 1941. L'incontro avvenne tra W. Averell Harriman in rappresentanza degli Stati Uniti, Lord Beavertook per il Regno Unito e Stalin, col fine di assicurare quest'ultimo su un aiuto comune contro la Germania nazista.

In occasione della Seconda Conferenza di Mosca, che ebbe luogo al 12 agosto al 17 agosto 1942, Winston Churchill, W. Averell Harriman e Stalin pianificarono la Campagna del Nord Africa e discussero il successivo sbarco per aprire un nuovo fronte nella Francia del Nord.

Il 9 ottobre 1944 l'incontro tra Stalin e Churchill diede avvio alla Quarta Conferenza, alla quale Roosevelt mandò in sua rappresentanza l'ambasciatore Harriman. L'accordo che risultò dalla Conferenza è noto come "Accordo Churchill-Stalin sui Balcani" o "Accordo delle percentuali", in quanto la spartizione dei Balcani venne stabilita in un foglietto di carta che Churchill passò a Stalin durante l'incontro, in cui erano scritte le percentuali di influenza sui territori spartiti tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Si decise inoltre, in tale occasione, il futuro conferimento della Polonia all'Urss.

Una Quinta Conferenza si tenne dal 16 dicembre al 26 dicembre 1945, a guerra terminata, tra i Ministri degli Esteri degli Stati Uniti (James Francis Byrnes), del Regno Unito (Ernest Bevin) e dell'Unione Sovietica (Vyacheslav Molotov) per discutere dell'occupazione delle forze alleate sui territori liberati.

<sup>50</sup> Le citazioni che seguono sono tratte dal sito: <[https://www.storiologia.it/ugopersi/conferenze\\_inter/conferenza\\_mosca.htm](https://www.storiologia.it/ugopersi/conferenze_inter/conferenza_mosca.htm)>. Il testo originale in lingua inglese della Dichiarazione (*Joint Four-Nation Declaration*) è consultabile in: <<https://avalon.law.yale.edu/wwii/moscow.asp>>.

d'intenti nel proseguire le ostilità contro le Potenze dell'Asse fino a una resa incondizionata di queste ultime, dall'altro nel perseguire una rapida fine della guerra per garantire la sicurezza internazionale e scongiurare un altro conflitto di tale portata<sup>51</sup>.

**b. Dichiarazione relativa all'Italia:** i Segretari degli Esteri degli Stati Uniti, del Regno Unito e l'Unione Sovietica dichiararono che la politica delle forze alleate in Italia – e che quindi l'azione dei loro governi sin dall'inizio dell'invasione del territorio italiano, nei limiti imposti dalle esigenze militari – «debba essere basata sul principio fondamentale che il fascismo e tutte le sue perverse influenze e organizzazioni debbano essere completamente distrutte e che al popolo italiano debba essere data ogni possibilità di stabilire altre istituzioni governative basate su principi democratici<sup>52</sup>». Si specificò, inoltre, che il popolo italiano ha il diritto di scegliersi autonomamente la forma di governo che desidera.

**c. Dichiarazione sull'Austria:** primo Paese a cadere vittima dell'aggressione hitleriana con l'*Anschluss* del 15 marzo 1938, doveva essere liberato dalla dominazione tedesca, anche se era necessario considerare la responsabilità alla quale l'Austria «non può sottrarsi», riguardo la sua partecipazione alla guerra a fianco del Terzo Reich, così pure era doveroso tener conto del contributo eventualmente dato dal popolo austriaco alla causa della liberazione.

**d. Dichiarazione sulle atrocità:** in merito agli atti di atrocità, massacri ed esecuzioni di cui i nazisti hanno dato prova in molti Paesi occupati, le tre Potenze Alleate dichiararono

---

<sup>51</sup> «Congiuntamente dichiarano: 1. Che la loro azione unitaria, con la quale si sono impegnati per la prosecuzione della guerra contro i loro nemici, sarà portata avanti per l'organizzazione e il mantenimento della pace e della sicurezza. 2. Quelli di loro che sono in guerra con un nemico comune agiranno insieme per portare alla resa e al disarmo tale nemico. 3. Essi prenderanno tutte le misure necessarie per evitare qualsiasi violazione dei termini di resa che saranno imposti al nemico. 4. Riconoscono la necessità di istituire al più presto possibile una organizzazione internazionale, sulla base del principio di uguaglianza sovrana di tutti gli Stati amanti della pace e aperta alla adesione di tutti questi Stati, grandi e piccoli, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. [...]»

<sup>52</sup> Le misure necessarie per perseguire tale obiettivo debbono essere: «1. È essenziale che il governo italiano sia reso più democratico mediante l'inserimento di rappresentanti di quelle parti del popolo italiano che si sono sempre opposte al fascismo. 2. La libertà di parola, di culto, di credo politico, di stampa e di associazione devono essere pienamente ripristinate, il popolo ha diritto di formare gruppi politici antifascisti. 3. Tutte le istituzioni e le organizzazioni create dal regime fascista saranno soppresse. 4 Tutti i fascisti o elementi a favore del fascismo devono essere rimossi dalle amministrazioni e dalle istituzioni e organizzazioni di carattere pubblico. 5. Tutti i prigionieri politici del regime fascista saranno rilasciati e gli sarà accordata piena amnistia. 6. Saranno creati organismi democratici di governo locale. 7. I capi fascisti e generali dell'esercito, noti o sospettati di essere criminali di guerra devono essere arrestati e consegnati alla giustizia».



che: «al momento della concessione di qualsiasi armistizio a qualsiasi governo, che può essere istituito in Germania, quegli ufficiali tedeschi e uomini e membri del partito nazista che sono stati responsabili o hanno preso parte a qualcuna delle suddette atrocità, massacri ed esecuzioni saranno rinviati nei Paesi dove i loro atti abominevoli sono accaduti in modo che possano essere giudicati e puniti secondo le leggi di questi Paesi liberati e dai governi liberi che saranno costituiti in essi<sup>53</sup>».

### **1.1.5 I Trattati di Pace della Seconda Guerra Mondiale**

Le conferenze che portarono a disegnare la nuova carta politica dell'Europa si svolsero tra il 1943 e il 1945.

#### **- Conferenza di Teheran, Persia, 28 novembre – 1° dicembre 1943**

Nel primo incontro tra Roosevelt, Churchill e Stalin si venne delineando il futuro dell'Europa post-bellica, che sarebbe rimasta divisa in «sfere di influenza»: per compensare la Polonia della perdita dei territori annessi dall'URSS nel 1939, i territori tedeschi dell'Oder-Neisse sarebbero stati annessi alla Repubblica polacca. Nell'ottobre 1944 a Mosca, Churchill e Stalin si accordarono sulla «spartizione» nei territori del Sud-Est europeo: Churchill riconobbe all'URSS mano libera sulla Romania e sulla Bulgaria, Stalin alla Gran Bretagna sulla Grecia, mentre Jugoslavia e Ungheria sarebbero rimaste aperte all'influenza sia di Mosca che di Londra. Le successive conferenze interalleate confermarono la tendenza ad operare secondo «zone di influenza<sup>54</sup>».

#### **- Conferenza di Jalta, Crimea, 4 -11 febbraio 1945**

Svoltasi durante l'offensiva sovietica in Germania, si stabilì la divisione della stessa in quattro zone di occupazione, assegnate agli USA, all'URSS, alla Gran Bretagna e alla Francia e si prevede la smilitarizzazione e la denazificazione del paese<sup>55</sup>.

---

<sup>53</sup> Il riferimento va in particolare a Paesi come la Polonia *in primis*, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Grecia, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo, Francia e, non ultimo, all'Italia.

<sup>54</sup> Il testo della Conferenza di Teheran è consultabile in lingua inglese al sito: <<https://avalon.law.yale.edu/wwii/tehran.asp>>.

<sup>55</sup> Il testo in italiano è disponibile al sito: <[https://www.cronologia.it/ugopersi/conferenze\\_inter/conferenza\\_yalta.htm](https://www.cronologia.it/ugopersi/conferenze_inter/conferenza_yalta.htm)>.

### **- Conferenza di Potsdam, Germania, 17 luglio – 2 agosto 1945**

I «tre grandi»<sup>56</sup> si incontrarono un'ultima volta a Potsdam, nei pressi di Berlino, dopo il crollo della Germania e nell'imminente resa nipponica. Nonostante il proposito fosse quello di seguire le linee già tracciate a Jalta, i contrasti tra i vincitori si fecero più acuti. In definitiva, dunque, la spartizione dell'Europa vide la Germania suddivisa in quattro zone d'influenza sulla base della dislocazione delle forze militari, quale era risultata al termine della guerra, venne inoltre disarmata e costretta a pagare i danni di guerra; a sua volta Berlino, che faceva parte territorialmente della zona assegnata ai Sovietici, restò divisa in due parti: la zona ovest sotto il controllo delle tre Potenze occidentali, la zona est sotto il controllo russo, mentre l'Austria venne separata dalla Germania e suddivisa in quattro zone d'influenza. La Polonia, ormai vassalla dell'URSS, dovette cedere a Stalin i territori occupati dall'Armata rossa, che procedette con l'annessione dei Paesi Baltici e vasti territori di confine (la Cecoslovacchia e tutta la penisola balcanica sino al confine greco, che rimaneva presidiato dalle truppe inglesi). Solo la Jugoslavia mantenne i suoi confini (richiedendo anche l'Istria), libera dalla «protezione» dell'Armata rossa. Si profilò dunque un'Europa divisa in due blocchi di Stati, attorno alle Potenze antagoniste, preludio della «guerra fredda»<sup>57</sup>.

### **- Trattati di Parigi, 10 febbraio 1947**

Le Potenze vincitrici della guerra adottarono a Parigi i Trattati di Pace, ai quali dovettero adeguarsi, procedendo con le firme, gli Stati che avevano partecipato al conflitto a fianco della Germania (Italia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Finlandia). I Trattati esponevano i contenuti definiti durante la Conferenza di pace svoltasi parimenti a Parigi tra il 29 luglio e il 15 ottobre 1946. Le Potenze definite come «alleate ed associate» firmatarie del trattato furono ventuno<sup>58</sup>. Nel caso specifico dell'Italia, il trattato venne approvato dall'Assemblea Costituente il 31 luglio 1947 e il Capo Provvisorio della stessa, Enrico De Nicola, firmò lo strumento di ratifica il 4 settembre dello stesso anno. Il trattato entrò formalmente in vigore il 15 settembre 1947, all'atto del deposito simultaneo

---

<sup>56</sup> In realtà, dei «tre grandi» era rimasto solo Stalin: al posto di Roosevelt, scomparso in quello stesso anno, c'era il nuovo presidente Truman e al posto di Churchill, clamorosamente battuto nelle elezioni del 1945, il leader laburista Clement Attlee.

<sup>57</sup> Il testo della Conferenza di Potsdam è disponibile in lingua inglese al sito: <[https://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/decade17.asp](https://avalon.law.yale.edu/20th_century/decade17.asp)>.

<sup>58</sup> Tra le quali: Unione Sovietica, Impero Britannico (comprendente, oltre al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, India, Australia, Canada, Nuova Zelanda, Unione del Sud Africa), Stati Uniti d'America, Cina, Francia, Belgio, Bielorussia, Brasile, Cecoslovacchia, Etiopia, Grecia, Paesi Bassi, Polonia Ucraina, Jugoslavia.

all'Organizzazione delle Nazioni Unite delle ratifiche dei «quattro grandi» e dell'Italia<sup>59</sup>. Il fulcro dei negoziati fu la questione italiana, per la quale si arrivò alle seguenti conclusioni: l'Italia dovette rinunciare a tutti i possedimenti coloniali in Albania, Libia, Eritrea e nel Dodecaneso, mantenendo soltanto l'amministrazione fiduciaria della Somalia per un decennio; Briga e Tenda passarono alla Francia e l'Istria alla Jugoslavia; Trieste divenne territorio libero (zona A) amministrato dal governo alleato fino al 1954<sup>60</sup>; la zona B (da Capodistria a Civitanova) venne attribuita provvisoriamente all'Italia<sup>61</sup>. In termini economici le riparazioni imposte all'Italia ammontarono ad un totale di 360 milioni di dollari, da ripartirsi tra i Paesi vincitori e le ex colonie italiane, mentre sul piano militare le forze dell'Esercito, dell'Aviazione e della Marina vennero ridotte a 300 mila unità, limitati a 350 gli aerei e drasticamente ridimensionato il tonnellaggio navale, a cui si aggiunse l'obbligo di mettere a disposizione delle nazioni vincitrici un ingente numero di unità navali da combattimento<sup>62</sup>. Due, in particolare, sono gli articoli di nostro interesse: l'Art. 71 e l'Art. 77. Alla Parte IV, sezione VIII, vengono nominati i Prigionieri di Guerra, per i quali venne stabilito che venissero rimpatriati al più presto, in conformità con gli accordi conclusi tra le Potenze detentrici e l'Italia (Art. 71, par. 1) e che tutte le spese per il loro mantenimento, che sarebbero state intraprese durante i trasferimenti dai centri di rimpatrio, sarebbero state a carico del governo italiano (Art. 71, par. 2). Vennero poi stabilite le norme di restituzione dei beni appartenenti al governo italiano che le forze germaniche avevano sottratto con la forza o la costrizione (Art. 77), ma nello stesso articolo si precisò anche che «l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945 [...]»<sup>63</sup> e tale rinuncia si applicò ai debiti nonché a «tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra»<sup>64</sup>.

---

<sup>59</sup> Il Trattato venne reso esecutivo con il D.L. Cps 28 novembre 1947 n. 1430, ratificato con la Legge 25 novembre 1952 n. 3054, pub. in GU Serie Generale n. 10 del 14 gennaio 1953. Cfr. <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1953/01/14/052U3054/sg>>.

<sup>60</sup> Il *Memorandum* di Londra del 1954 sancirà il definitivo passaggio della zona A di Trieste al governo italiano e della zona B a quello jugoslavo.

<sup>61</sup> Diventerà parte del territorio jugoslavo con il Trattato di Osimo del 1975.

<sup>62</sup> Con l'ingresso dell'Italia nella Nato, nel 1949, tali clausole vennero in parte attenuate.

<sup>63</sup> Art.77 par.4: «[...] salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra.» Il testo nelle lingue ufficiali francese e inglese è scaricabile dalla Serie di Trattati delle Nazioni Unite, Vol. 49, al sito: <<https://treaties.un.org/>>.

<sup>64</sup> *Ibidem*.

### 1.1.6 La Carta delle Nazioni Unite

Un momento fondamentale nella storia del diritto internazionale dei conflitti armati è la Carta delle Nazioni Unite<sup>65</sup>, che venne sottoscritta da 51 Paesi-membri originari<sup>66</sup>, fu adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945 ed entrò in vigore con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945<sup>67</sup>.

I 111 articoli di cui è composta esprimono i seguenti obiettivi:

«- salvare le future generazioni dal flagello della guerra che, per due volte nel corso del XX secolo ha portato indicibili afflizioni all'umanità;

- riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole;

- creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi, derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale, potevano essere mantenuti;

- promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà<sup>68</sup>».

### 1.1.7 Le Convenzioni di Ginevra del 1949

Le quattro Convenzioni per la protezione delle vittime della guerra, adottate a Ginevra il 12 agosto 1949, risposero alla necessità di salvaguardare i diritti umani, che si fece avanti con urgenza nella coscienza della comunità internazionale dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Entrate in vigore il 21 ottobre 1950, erano state ratificate da 61 Stati<sup>69</sup>,

---

<sup>65</sup> Per l'origine del termine "Nazioni Unite", v. *supra*, nota 44.

<sup>66</sup> Ad oggi, i Paesi membri delle Nazioni Unite sono 193. Per la lista dei Paesi membri attuali, aggiornata all'anno 2020, si rimanda al sito ufficiale dell'ONU: <<https://treaties.un.org/>>.

<sup>67</sup> La Carta delle Nazioni Unite venne ratificata dall'Italia (diventa membro dell'O.N.U. nel 1955) con legge 17 agosto 1957 n. 848 a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale.

<sup>68</sup> D'AURIA S., *Diritti dell'uomo, crimini contro l'umanità e tribunali internazionali*, «Rassegna Penitenziaria e Criminologica», n. 3, 2007, pp. 7-39, <<http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/6224.pdf>>, p. 14.

<sup>69</sup> Tra di essi va annoverata l'Italia, per la quale l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione vennero dati con Legge n. 173 del 27 ottobre 1951 (pub. in GU Suppl. Ord. n. 53 del 1° marzo 1952). La data della ratifica risale al 17 dicembre 1951 (pub. in GU n. 67 del 18 marzo 1952). Le Convenzioni entrarono in vigore nel nostro Paese, infine, il 17 giugno 1952. Attualmente gli Stati Parte alla Convenzione sono 196 (in data 9 aprile 2021).

favorendo così nel tempo la ratifica anche da parte di altri Stati e l'adesione di Stati non firmatari.

Di seguito una breve descrizione delle Convenzioni:

**- Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna (I)**, che costituì un ampio aggiornamento delle Convenzioni del 1864, 1906 e 1929<sup>70</sup> <sup>71</sup>.

**- Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare (II)**, che sostituì, come previsto all'Art. 58 della stessa, la X Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per l'adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra del 1906<sup>72</sup>.

Le prime due Convenzioni impegnano i belligeranti a proteggere i malati, i feriti, i dispersi, i naufraghi, il personale medico, le ambulanze e gli ospedali. La Parte belligerante nelle cui mani si trovino le persone oggetto della Convenzione, deve garantire loro cure e assistenza.

---

<sup>70</sup> Conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949 e approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1950, prevedeva (Art.57) il deposito degli strumenti di ratifica a Berna e l'entrata in vigore sei mesi dopo il deposito di almeno due strumenti di ratifica; parimenti, per le Parti contraenti sarebbe entrata in vigore sei mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica (Art.58). A partire dalla sua entrata in vigore, sarebbe stata aperta alle adesioni ad altri Stati non firmatari (Art.61). Le situazioni previste dagli articoli 2 («Oltre alle disposizioni che devono entrare in vigore in tempo di pace, la presente Convenzione si applica in caso di guerra dichiarata o di qualsiasi altro conflitto armato che scoppiasse tra due o più delle Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse. [...]») e 3 avrebbero avuto effetto immediato alle ratifiche depositate e alle adesioni notificate dalle Parti belligeranti prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione (Art.63). Si prevedeva, inoltre, la registrazione della Convenzione presso il Segretariato delle Nazioni Unite da parte del Consiglio federale svizzero, che avrebbe dovuto provvedere anche a informare lo stesso Segretariato di tutte le ratifiche, adesioni e denunce che sarebbero state notificate (Art.64).

<sup>71</sup> La copia originale della Convenzione è stata depositata nell'archivio della Confederazione Svizzera. Attualmente, il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Dipartimento Federale degli Affari Esteri (DFAE): <<https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/dfaepolitique-exterieure/droit-international-public/traites-internationaux/depositaire/protection-des-victimes-de-la-guerre.html>> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna. Per il testo in traduzione italiana si rimanda anche a: <[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/181\\_184\\_180/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/181_184_180/it)>. I testi delle Convenzioni di Ginevra sono naturalmente disponibili anche sul sito del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC): <<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp>>.

<sup>72</sup> Conclusa a Ginevra il 12 agosto 1949 e approvata dall'Assemblea federale il 17 marzo 1950, essa ricalca, nella struttura e nelle disposizioni previste, la I Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze armate in campagna. Il testo in italiano è disponibile al sito: <[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/181\\_184\\_180/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/181_184_180/it)>.

### **- Convenzione per il trattamento dei prigionieri di guerra (III)<sup>73</sup>**

La presente Convenzione riveste un particolare interesse ai fini della presente trattazione, in quanto essa costituì all'epoca un ampio aggiornamento della Convenzione del 27 luglio 1929 (come previsto all'Art. 134) sulle norme relative allo *status* dei prigionieri di guerra.<sup>74</sup> Si compone di 143 articoli, suddivisi in VI titoli, concernenti l'applicazione della Convenzione (Art. 2), la definizione di prigioniero di guerra e la sua protezione generale (Artt. 12-16), lo stato di cattività e lo stato di internamento a cui deve essere sottoposto (Artt.17-108) e durante il quale è previsto il rispetto della persona umana (Art. 13) in tutti i luoghi e tempi, della sua salute, personalità e onore (Art. 14); il che significa nondimeno il diritto al vitto, alloggio e vestiario (Artt. 25-28), il rispetto delle cure igieniche e sanitarie (Artt. 29-32), il diritto a praticare ognuno la propria religione, nonché le attività intellettuali, fisiche, ricreative e culturali (Artt. 34-38), come pure il dovere alla disciplina e al rispetto delle norme previste, con relative sanzioni o atti giudiziari (Artt. 82-104), il diritto al lavoro su compenso (Artt. 49-68), le relazioni con le autorità e con l'esterno (Artt. 69-78), nonché le norme relative a liberazione, rimpatrio, ospedalizzazione (Artt. 109-119) o alla eventuale morte (Artt. 120-121). A questi, si aggiungono V Allegati che dispongono in modo dettagliato le condizioni di rimpatrio, ospedalizzazione, i soccorsi collettivi ai prigionieri e la corrispondenza, nonché gli avvisi di morte e di rimpatrio<sup>75</sup>.

### **- Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra sul territorio del proprio Paese o di altro Paese, sia esso libero od occupato (IV)<sup>76</sup>**

---

<sup>73</sup> Per le disposizioni sul deposito degli strumenti di ratifica e l'entrata in vigore della Convenzione, si rimanda alle note 69-70, in quanto le quattro Convenzioni danno indicazioni analoghe.

<sup>74</sup> All'Art. 135 si precisa che: «Nei rapporti tra le Potenze legate dalla Convenzione dell'Aja concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, si tratti della Convenzione del 29 luglio 1899 o di quella del 18 ottobre 1907, e che partecipano alla presente Convenzione, questa completerà il capitolo II del Regolamento allegato alle suddette Convenzioni dell'Aja».

<sup>75</sup> Per il testo completo in traduzione italiana, si rimanda a: <[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/228\\_230\\_226/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1951/228_230_226/it)>.

<sup>76</sup> È importante ricordare che lo Stato d'Israele ha ratificato la IV Convenzione "con riserva", date le conseguenze che tale posizione comporta per la questione palestinese odierna. Il governo Israeliano, infatti, contesta l'applicabilità della IV Convenzione di Ginevra, «sottolineando che i territori palestinesi occupati non sono soggetti alla sovranità di alcuno Stato parte della Convenzione». Così, ANNONI A., *L'applicazione del regime giuridico dell'occupazione nei Territori palestinesi occupati*, «DEP – rivista telematica di studi sulla memoria femminile», n. 13-14 2010, pp. 164-178, <[https://www.unive.it/pag/fileadmin/user\\_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n13-14/11\\_Dep\\_13\\_14\\_2010Annoni.pdf](https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n13-14/11_Dep_13_14_2010Annoni.pdf),> p. 169. Sul tema, si veda anche: ID, *L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

Simile nella struttura alle altre Convenzioni, essa ha come oggetto le persone che, «in un momento o in un modo qualsiasi, si trovino, in caso di conflitto o di occupazione, in potere di una Parte belligerante o di una Potenza occupante, di cui esse non siano attinenti» (Art. 4)<sup>77</sup>. Sono quindi escluse dalla protezione della Convenzione le persone oggetto delle Convenzioni coeve alla presente (le forze armate in campagna e in mare e i prigionieri di guerra).

Gli unici precedenti in materia erano costituiti dalle norme contenute nel Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907.

Particolare importanza riveste l'Art. 3 comune alle Quattro Convenzioni, che recita:

«Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento da malattia, ferita, detenzione o qualsiasi altra causa, saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, al colore, alla religione o alla credenza, al sesso, alla nascita o al censo, o fondata su qualsiasi altro criterio analogo [...]»<sup>78</sup>.

Esso, infatti, pone doveri, diritti, limiti e garanzie, assicurando anche nei conflitti a carattere non internazionale, un minimo di protezione alle persone che non partecipano alle ostilità o che si trovano ad essere fuori combattimento, quindi prigionieri.

### **1.1.8 I Protocolli aggiuntivi (I e II) del 1977**

---

<sup>77</sup> Per consultare il testo completo della Convenzione si rimanda a: <[https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1951/300\\_302\\_297/20111102/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1951-300\\_302\\_297-20111102-it-pdf-a.pdf](https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1951/300_302_297/20111102/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1951-300_302_297-20111102-it-pdf-a.pdf)>.

<sup>78</sup> «[...] A questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo e luogo, nei confronti delle persone sopra indicate:

- a. le violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi;
  - b. la cattura di ostaggi;
  - c. gli oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti;
  - d. le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito, che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
2. I feriti e i malati saranno raccolti o curati.

Un ente umanitario imparziale, come il Comitato internazionale della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti belligeranti. Le Parti belligeranti si sforzeranno, d'altro lato, di mettere in vigore, mediante accordi speciali, tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione. L'applicazione delle disposizioni che precedono non avrà effetto sullo statuto giuridico delle Parti belligeranti».

L'8 giugno 1977 vennero adottati a Ginevra due Protocolli aggiuntivi<sup>79</sup> alle Convenzioni del 1949, dedicati rispettivamente ai conflitti armati internazionali (I Protocollo) e ai conflitti armati non internazionali (II Protocollo)<sup>80</sup>.

Sono particolarmente rilevanti le norme stabilite dal I Protocollo<sup>81</sup>, poiché hanno integrato e perfezionato le Quattro Convenzioni, avendo come oggetto lo statuto di combattente, la nozione di persona civile, la nozione di obiettivo militare, la protezione della popolazione civile in caso di attacchi militari. Il II Protocollo aggiuntivo ha completato l'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, l'unico articolo applicabile anche nei conflitti armati non internazionali<sup>82</sup>.

Nonostante le norme contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei due Protocolli del 1977 potrebbero essere considerate di natura consuetudinaria, data la quasi universalità delle ratifiche e adesioni, esiste un gruppo di Stati "*persistent objector*" i quali, pur accettando di buon grado il contenuto dei due Protocolli, non li hanno mai ratificati<sup>83</sup>.

---

<sup>79</sup> I due Protocolli furono il risultato del dibattito in seno alla Conferenza diplomatica sulla riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati, convocata dal Consiglio federale svizzero, in quattro sessioni svoltesi a Ginevra (dal 20 febbraio al 29 marzo 1974, dal 3 febbraio al 18 aprile 1975, dal 21 aprile all'11 giugno 1976 e dal 17 marzo al 10 giugno 1977).

L'Atto finale della Conferenza è consultabile online al sito: <[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=085U0762&art.dataPubblicazioneGazzetta=1985-12-27&art.idGruppo=30&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=5](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=085U0762&art.dataPubblicazioneGazzetta=1985-12-27&art.idGruppo=30&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=5)>.

<sup>80</sup> I due Protocolli sono stati ratificati dall'Italia con Legge 11 dicembre 1985, n. 762 (pub. GU, Suppl. Ord. n. 303 del 27 dicembre 1985), <<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/278287.pdf>>.

<sup>81</sup> Il testo originale – *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)* – è disponibile nel sito del CICR, <<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp>> e, in traduzione italiana, anche al sito del Centro Studi per la Pace: <[https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/20041031182655.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031182655.pdf)>.

<sup>82</sup> Come si legge all'Art.1 del II Protocollo: «Il presente Protocollo, che sviluppa e completa l'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 senza modificarne le condizioni attuali di applicazione, si applicherà a tutti i conflitti armati che non rientrano nell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (Protocollo I), e che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate e forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo». Il testo del II Protocollo è disponibile nel sito del Comitato Internazionale della Croce Rossa – *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)* – <<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreaties1949.xsp>> e, in traduzione italiana, al sito: <[https://files.studiperlapace.it/spp\\_zfiles/docs/20041031123632.pdf](https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031123632.pdf)>.

<sup>83</sup> Gli Stati *persistent objector* a cui facciamo riferimento sono Paesi di rilevanza mondiale, quali: Stati Uniti, Turchia, Israele, Pakistan, Iran. Sul punto, v. Cap. II, par. 2.1.5.



### **1.1.9 La Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato del 1954 e il I Protocollo aggiuntivo del 1954**

All'origine della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, vi era un progetto presentato proprio dall'Italia alla Conferenza generale dell'UNESCO svoltasi a Firenze nel 1950, a sua volta ispirata alla lontana ad un progetto di Convenzione multilaterale preparato dall'*Office international des musées* nel periodo tra le due guerre mondiali e presentato dall'Olanda alla Società delle Nazioni nel 1939<sup>84</sup>. La Convenzione venne adottata alla fine dei lavori svoltisi durante la Conferenza intergovernativa dell'Aja, tenutasi dal 21 aprile al 14 maggio 1954 ed entrò in vigore il 7 agosto 1956. Trentasette nazioni delle cinquantasei presenti sottoscrissero la Convenzione.<sup>85</sup> Conformemente all'Art. 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione è stata registrata presso il Segretario delle Nazioni Unite, dietro richiesta del Direttore Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura ed è stata firmata in un solo esemplare, che si trova depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e di cui le copie certificate conformi sono state inoltrate a tutti gli Stati e all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il contenuto della Convenzione prevede la definizione di bene culturale (Art. 1), la protezione generale di tutti i beni culturali mobili e immobili (Artt. 2-7), basata su un obbligo positivo di salvaguardia che le Parti contraenti devono adottare (senza obbligo di reciprocità) già in tempo di pace (Art.3) e uno negativo di rispetto che vieta l'utilizzo diretto di tali beni a scopi militari e l'assunzione di comportamenti che potrebbero esporli al fuoco nemico e arrecare loro danno (Art. 4); e la cosiddetta "protezione speciale" (agli Artt. 8-11), destinata solo ad un numero ristretto di «rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali».

---

<sup>84</sup> *Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*.

Il testo in italiano è disponibile al sito ufficiale dell'UNESCO Italia: <<https://www.unesco.beniculturali.it/pdf/Convenzionedell'Aja1954-ITA.pdf>>.

<sup>85</sup> L'autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione avvenne in Italia con Legge n. 279 del 7 febbraio 1958 (pub. in GU n. 87 del 11 aprile 1958). La data della ratifica risale al 09 maggio 1958 (pub. in GU n. 126 del 2 maggio 1958). La Convenzione entrò in vigore per l'Italia il 09 agosto 1958. Attualmente gli Stati Parte alla Convenzione dell'Aja del 1954 sono 133 (in data 22 settembre 2020).

Venendo al Protocollo (I)<sup>86</sup>, concluso all'Aja il 14 maggio 1954<sup>87</sup>, esso prevede un obbligo per ogni Parte contraente di: - «impedire che da un territorio da essa occupato durante un conflitto armato, siano esportati beni culturali, quali sono definiti nell'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954» (Art. 1); - «porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio o provenienti direttamente o indirettamente da qualsiasi territorio occupato» (Art. 2); - «consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora siano stati esportati in violazione del principio del paragrafo 1» (Art. 3). Si precisa inoltre, alla fine dello stesso articolo, ma in verità punto fondamentale dell'intero testo, che «in nessun caso tali beni possono essere tratti a titolo di riparazioni di guerra»; da ultimo, si prevede che «l'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo d'impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve risarcire i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.» (Art. 4). È previsto, infine, una volta terminate le ostilità, un obbligo di restituzione dei beni culturali provenienti da un'Altra Parte contraente che li abbia depositati nel territorio di un'Altra Parte contraente per proteggerli in caso di ostilità, al territorio di provenienza (Art. 5).

#### **1.1.10 Il Protocollo aggiuntivo (II) del 1999 alla Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato del 1954**

Il doppio regime previsto dalla Convenzione del 1954 venne modificato con il II Protocollo, che distingue tra protezione generale (Artt. 5 e 9) e protezione rafforzata (Artt. 10-14). Il II Protocollo, firmato all'Aja il 26 marzo 1999, a integrazione della

---

<sup>86</sup> “*Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict*”.

Per il testo completo in traduzione italiana, si rimanda a: <<http://lettere-old.uniroma2.it/sites/default/files/I%20Protocollo%201954.pdf>>.

<sup>87</sup> Si tratta di un Protocollo aperto alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza dell'Aja. Gli Stati firmatari hanno depositato le ratifiche presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura e, dal giorno della sua entrata in vigore, è aperto alla ratifica e adesione anche da parte degli Stati invitati ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura; tali Stati, al momento della firma, possono dichiarare che non saranno vincolati alle disposizioni della Parte I o II del Protocollo. Ad oggi, gli Stati parti del I Protocollo del 1954 sono 110 (in data 22 settembre 2020); tra gli Stati che non hanno firmato il I Protocollo, compaiono gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi.

Convenzione del 1954 (Art. 2), entrò in vigore il 9 marzo 2004 con il deposito dell'ultimo strumento di ratifica all'Aja ed è tuttora valido<sup>88</sup>. Le sue norme sono vincolanti per gli Stati parti nei loro rapporti reciproci e anche nelle loro relazioni con uno Stato parte che non è vincolato, se esso ne accetta le disposizioni e fintanto che le applica (Art. 3, par. 2). Ad oggi, gli Stati che hanno ratificato anche il II Protocollo sono 83<sup>89</sup>.

Composto da 47 articoli, suddivisi in 9 capitoli, il testo del II Protocollo presenta definizioni e norme di raccordo tra le disposizioni del 1954 e quelle attuali, che completano le norme precedenti, innovandole. Gli Artt. 1-4 prevedono l'applicabilità del Protocollo anche nel caso di conflitto armato non internazionale e la prevalenza delle disposizioni relative alla protezione rafforzata, laddove un bene culturale sia posto sia sotto protezione speciale sia sotto protezione rafforzata. Gli Artt. 5-9 riguardano norme generali sulla tutela dei beni culturali, quali: le misure preventive che ciascuna Parte deve attuare già in tempo di pace ai fini di una protezione adeguata in caso di conflitto armato, la tutela e il rispetto per tutta la durata delle ostilità, finanche le deroghe alle clausole di protezione del patrimonio culturale contenute nella Convenzione del 1954, che sono previste solo in caso di necessità militare imperativa; nel caso di occupazione militare di uno Stato, lo Stato occupante si impegna a non porre in essere attività come l'illecita esportazione di beni culturali o l'avvio di propria iniziativa di scavi e ricerche archeologiche, che possono essere effettuati solo come misura di salvaguardia del patrimonio culturale e in collaborazione con le autorità nazionali competenti.

Gli Artt. 10-14 individuano il principio della protezione rafforzata, stabilendo le tre condizioni da rispettare per la sua applicabilità: il carattere di massimo rilievo universale del bene culturale in questione, un livello di protezione normativa nazionale già elevato, la rinuncia alla sua utilizzazione a fini militari, con esplicita dichiarazione dello Stato parte interessato; se un bene è sottoposto a protezione rafforzata, gode dell'immunità durante un conflitto armato, che tuttavia può anche venir meno in determinati casi.

---

<sup>88</sup> Per quanto riguarda l'Italia: l'autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione, nonché norme di adeguamento interno sono stati dati con Legge 16 aprile 2009, n. 45 (pub. in GU n. 105 dell'8 maggio 2009). La data della ratifica risale al 10 luglio 2009 (pub. in GU n. 15 del 20 gennaio 2010). Per l'Italia il II Protocollo è entrato in vigore il 10 ottobre 2009, <<https://www.normattiva.it/uris/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009;45>>.

<sup>89</sup> Secondo la lista degli Stati parte stilata dal Comitato della Croce Rossa Internazionale aggiornato al 22 Settembre 2020, tra gli Stati non aderenti troviamo Paesi importanti come Cina, Iraq, India, Pakistan, Israele, la Russia, Tunisia, Turchia e Stati Uniti d'America. <[http://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/A545BF22D408F6C9C12584BF002F5A60/%24File/IHL\\_and\\_other\\_related\\_Treaties.pdf?Open](http://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/applic/ihl/ihl.nsf/A545BF22D408F6C9C12584BF002F5A60/%24File/IHL_and_other_related_Treaties.pdf?Open)> e <<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/vwTreatiesHistoricalByCountry.xsp>>.

Gli Artt. 15-21 individuano le responsabilità penali e le procedure giurisdizionali connesse a violazioni delle norme del Protocollo in esame; viene ivi introdotta la responsabilità individuale.

L'Art. 22 estende la protezione dei beni culturali prevista nel Protocollo in esame ai conflitti armati non internazionali, ponendo peraltro una serie di limitazioni a tale estensione.

Gli Artt. 23-29 individuano gli organi preposti all'applicazione del Protocollo e le relative funzioni<sup>90</sup>.

Infine<sup>91</sup>, vengono dettate delle disposizioni in merito alla diffusione delle informazioni del Protocollo stesso, nonché le forme di cooperazione internazionale in caso di gravi violazioni e di assistenza internazionale per una migliore attuazione del medesimo (l'assistenza può essere estesa anche a una Parte del conflitto che non abbia ratificato il Protocollo). È prevista una procedura di conciliazione tra le Parti in conflitto e l'obbligo di presentare un rapporto sull'adempimento degli obblighi previsti dal Protocollo al Comitato intergovernativo. Merita attenzione l'Art. 38 sulla responsabilità degli Stati, in base al quale «nessuna disposizione del presente Protocollo concernente la responsabilità penale individuale influisce sulla responsabilità degli Stati in materia di diritto internazionale, segnatamente in merito all'obbligo di riparazione.» Ciò significa che nessuna disposizione del Protocollo concernente la responsabilità penale individuale potrà essere invocata dagli Stati per esimersi dalle proprie responsabilità ai sensi del diritto internazionale.

---

<sup>90</sup> Si tratta della riunione delle Parti, che viene convocata contemporaneamente alla Conferenza generale dell'UNESCO e che ha la competenza di discutere qualsiasi problema sull'applicazione del Protocollo, nonché la facoltà di formulare raccomandazioni; ha inoltre il compito di eleggere i membri del Comitato intergovernativo *ad hoc*. Quest'ultimo è competente a redigere linee-guida per l'attuazione del Protocollo e le modalità di utilizzo del fondo di contribuzione volontario. Si riunirà annualmente in sessione ordinaria, con la possibilità di convocazioni straordinarie: sarà costituito da 12 Parti, scelte in modo da assicurare un'equa rappresentanza delle aree geografiche e culturali mondiali. I membri del Comitato verranno eletti per una durata di quattro anni, con una sola possibilità di rinnovo.

Il Comitato, che delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti, oltre al compito di accordare, sospendere o ritirare la protezione rafforzata a beni culturali, e stabilire, aggiornare e garantire la promozione dell'Elenco dei beni culturali sotto protezione rafforzata, è competente a redigere linee-guida per l'attuazione del Protocollo e a stabilire le modalità di utilizzo del fondo di contribuzione volontaria (Art.27).

<sup>91</sup> Le clausole finali prevedono, tra le altre cose, l'entrata in vigore accelerata in situazioni di conflitto armato (Art.44) e la facoltà di denunciare tale Protocollo (Art.45).

## II sezione: Fonti regionali europee: Unione Europea e Consiglio d'Europa<sup>92</sup>

### 1.2.1 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea<sup>93</sup>

Solennemente proclamata per la prima volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 settembre 2007 a Strasburgo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata firmata dai Presidenti del Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Consiglio al Consiglio europeo di Nizza<sup>94</sup>. La Carta modifica il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)<sup>95</sup>, risultato del Trattato di Lisbona, firmato dai 27 Paesi membri dell'Unione<sup>96</sup> il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009<sup>97</sup>. In particolare, all'Art. 6 del Trattato si prevede che la Carta fondamentale dei Diritti dell'Unione Europea abbia lo stesso valore giuridico dei trattati, avente valore vincolante per le istituzioni europee e gli Stati membri.

Essa enuncia i diritti e i principi che dovranno essere rispettati dall'Unione in sede di applicazione del diritto comunitario<sup>98</sup>. È composta da un Preambolo e da 54 articoli che

---

<sup>92</sup> I testi nelle lingue ufficiali delle Convenzioni di cui si parlerà di seguito sono consultabili al link: <[https://europa.eu/european-union/law/treaties\\_it](https://europa.eu/european-union/law/treaties_it) per l'Unione Europea> (ultima visita 22 marzo 2021) e <<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list> per il Consiglio d'Europa> (ultima visita 22 marzo 2021).

<sup>93</sup> *Charter of fundamental rights of the European Union*. Il testo in italiano è disponibile al link: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12007P/TXT>>.

<sup>94</sup> È stata firmata il 26 febbraio 2001 da 27 Stati, tra i quali: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria ed è entrata in vigore il 1° febbraio 2003. Il numero di ratifiche e adesioni attuale è di 27 Stati, membri dell'Unione Europea: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cechia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia. All'epoca della firma del Trattato, anche il Regno Unito era tra gli Stati firmatari, ma ad oggi non è più uno Stato membro in quanto è uscito dall'Unione Europea il 31 gennaio 2020.

<sup>95</sup> Vi si trova in allegato il testo della Carta. Per consultare il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, si veda: <<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12001C%2FTXT>>.

<sup>96</sup> La Croazia aderirà successivamente, essendo entrata nell'Unione Europea nel 2013.

<sup>97</sup> Il TFUE è uno dei due trattati fondamentali dell'Unione Europea, insieme al Trattato sull'Unione Europea (TUE). Esso forma la base dettagliata del diritto dell'Unione Europea. Definisce i principi e gli obiettivi dell'Unione e l'ambito di azione all'interno dei settori d'intervento, i dettagli organizzativi e di funzionamento delle istituzioni dell'Unione, con lo scopo, come si legge nel Preambolo, di «porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei».

<sup>98</sup> Sono previste applicazioni anche negli ordinamenti nazionali.

enunciano i valori fondamentali dell'Unione: Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia<sup>99</sup>.

### **1.2.2 Il Trattato Istitutivo del Consiglio d'Europa**

Il Consiglio d'Europa è stato creato dopo la Seconda Guerra Mondiale con lo scopo di consolidare l'unione tra i suoi membri, al fine di salvaguardare e promuovere gli ideali e i principi che sono il loro patrimonio comune e di favorire il loro progresso economico e sociale. Firmato il 5 maggio 1949 al St James Palace a Londra, da dieci Paesi<sup>100</sup>, è entrato in vigore il 3 agosto 1949 con il deposito di sette ratifiche.<sup>101</sup> L'adesione è aperta ad ogni Stato europeo che voglia farne parte, a patto che esso accetti i principi dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone che rientrano nella sua giurisdizione. Ad oggi, gli Stati che hanno ratificato o aderito al Trattato sono quarantasette<sup>102</sup>.

Nello Statuto sono stati istituiti anche i due organi del Consiglio: il Comitato dei Ministri<sup>103</sup> e l'Assemblea Parlamentare<sup>104</sup>.

Lo Statuto prevede inoltre il funzionamento del Consiglio, concede ai rappresentanti delle immunità e dei privilegi che sono necessari per l'espletamento delle loro funzioni; ha istituito la sede dell'organizzazione a Strasburgo e le lingue ufficiali del Consiglio d'Europa, che sono l'inglese e il francese.

---

<sup>99</sup> *Preambolo*: «I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia».

<sup>100</sup> I Paesi firmatari furono: Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia.

<sup>101</sup> Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia.

<sup>102</sup> Il riferimento alle ratifiche e/o adesioni attuali per il Trattato istitutivo e quelli successivi si riferiscono in data: 02 ottobre 2020.

<sup>103</sup> Il Comitato dei Ministri è l'organo che agisce per conto del Consiglio d'Europa e ha il compito di esaminare le azioni necessarie per promuovere l'obiettivo del Consiglio d'Europa, compresa la conclusione di convenzioni e accordi. Ciascun membro ha diritto a un rappresentante nel Comitato, nella persona del Ministro degli Affari Esteri o di un suo rappresentante.

<sup>104</sup> L'Assemblea Parlamentare è l'organo deliberante del Consiglio d'Europa. Essa discute le questioni di sua competenza, ai sensi dello Statuto e trasmette le sue conclusioni, sotto forma di raccomandazioni, al Comitato dei Ministri. Ogni Stato membro vi è rappresentato da una delegazione del suo Parlamento nazionale. L'Art.26 dello Statuto prevede il numero di posti assegnato ad ogni Stato membro.

### 1.2.3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>105</sup>

Firmata a Roma il 4 novembre 1950, è entrata in vigore il 3 settembre 1953 con il deposito di dieci strumenti di ratifica presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. È un trattato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e all'adesione dell'Unione Europea<sup>106</sup>.

La Convenzione Europea dei diritti dell'uomo contiene una serie di diritti e libertà fondamentali, quali: diritto alla vita (Art. 2), divieto di tortura (Art. 3), divieto della schiavitù e del lavoro forzato (Art. 4), diritto alla libertà e alla sicurezza (Art. 5), diritto a un processo equo (Art. 6), principi di legalità (Art. 7), diritto al rispetto della vita privata e familiare (Art. 8), libertà di pensiero, di coscienza e di religione (Art. 9), libertà d'espressione (Art. 10), libertà di riunione e di associazione (Art. 11), diritto al matrimonio (Art. 12), diritto ad un ricorso effettivo (Art. 13), divieto di discriminazione (Art. 14). Le Parti contraenti si impegnano a riconoscere tali diritti a tutte le persone che rientrano nella loro giurisdizione<sup>107 108</sup>.

La Convenzione prevede anche un meccanismo di controllo. A tale scopo all'Art. 19 è prevista l'istituzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, chiamata 'La Corte', che

---

<sup>105</sup> *Convention for the Protection of Human Rights and fundamental Freedoms* (STE No. 005, Rome, 04.XI.1950) meglio conosciuta come: Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (*European Convention on Human Rights*) (CEDU o C.E.D.U.), <<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680063777>>.

<sup>106</sup> Il numero di ratifiche e adesioni attuale è di 47 Stati (situazione in data 22 marzo 2021); l'Italia ha ratificato con Legge 4 agosto 1955 n. 848 (pub. GU Serie Generale n. 221 del 24 settembre 1955, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1955/09/24/221/sg/pdf>>) e la Convenzione è entrata in vigore per il nostro Paese lo stesso giorno.

<sup>107</sup> L'Art.15 prevede delle deroghe in tempo di guerra.

«In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any High Contracting Party may take measures derogating from its obligations under this Conventions to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law» (Art.15, par.1).

«No derogation from Article 2, except in respect of deaths resulting from lawful acts of war, or from Articles 3, 4 (paragraph 1) and 7 shall be made under this provision» (Art.15, par.2).

<sup>108</sup> Ulteriori diritti sono previsti dai Protocolli aggiuntivi alla Convenzione (in particolare dai Protocolli n. 1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 15 e 16). Il testo integrale della Convenzione e dei Protocolli è consultabile e scaricabile nelle lingue ufficiali inglese e francese e in alcune lingue non ufficiali, tra cui in italiano, al sito: <<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005>> e sul sito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo: <<https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts&c=>>>.

verrà effettivamente istituita nel 1959<sup>109</sup>, con il compito di «assicurare il rispetto degli impegni derivanti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli» (Art. 19)<sup>110</sup>.

### 1.2.4 Convenzione Europea per la risoluzione pacifica delle controversie<sup>111</sup>

Scopo degli Stati parti alla Convenzione<sup>112</sup> è quello di raggiungere una più forte unità tra i membri del Consiglio d'Europa, coesione che auspica una pace duratura basata sulla

---

<sup>109</sup> Il sistema di controllo previsto dalla Convenzione era inizialmente basato su due organi: la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte, ai quali si affiancava il Comitato dei ministri. La Corte si occupava solo di questioni giudiziarie inter-statali, riguardanti gli Stati contraenti (per i quali peraltro era prevista un'apposita dichiarazione di accettazione di competenza della Corte); un individuo, dunque, non poteva fare appello alla Corte, ma solo alla Commissione che agiva in qualità di organo di natura non giurisdizionale e «solo se lo Stato in causa aveva reso una dichiarazione con la quale riconosceva la competenza della Commissione a ricevere ricorsi individuali. La Commissione era chiamata a decidere sulla ricevibilità e, accertata quest'ultima, sul merito, qualora non fosse stata raggiunta una soluzione amichevole. Tuttavia, il procedimento dinanzi alla Commissione si chiudeva con una relazione sui fatti e un parere circa la sussistenza della violazione che, però, era privo di efficacia obbligatoria».

Sul funzionamento del sistema come originariamente previsto nella Convenzione si veda STARACE V., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, Levante Editori, Bari, 1992. Con il Protocollo n. 11 dell'11 maggio 1994, in vigore dall'11 novembre 1998 (ratificato dall'Italia con Legge 28 agosto 1997 n. 296), il sistema di controllo previsto dalla Convenzione viene snellito e razionalizzato, mediante la costituzione di una Corte unica ed eliminando la Commissione. «Grazie a tali modifiche, oggi un individuo può rivolgersi direttamente alla Corte per ottenere la tutela sul piano internazionale dei diritti convenzionali, anche contro il proprio Stato, senza necessità della preliminare dichiarazione di accettazione di competenza da parte dello Stato in causa».

Così, CASTELLANETA M. (a cura di), *I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: diritti azionabili e modalità di presentazione*, «Studi sull'integrazione europea», Suppl. al n. 1/2019, Cacucci Editori, Bari, 2018, <<https://www.studisullintegrazioneeuropea.eu/Scarico/Rivista%20Studi%200119Supp.pdf>>, pp. 12-13.

<sup>110</sup> La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (in ingl: *European Court of Human Rights*; in fr.: *Cour Européenne des droits de l'homme*), con sede a Strasburgo, è una corte internazionale istituita nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al fine di assicurarne l'applicazione e il rispetto. Essa delibera su ricorsi individuali o fra Stati, può dare pareri consultivi circa l'interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli e può dare l'interpretazione di una sentenza, qualora il Comitato dei Ministri lo richieda. È diventata una Corte permanente nel 1998, le cui sentenze sono vincolanti per gli Stati membri che devono prendere tutte le misure necessarie per conformarsi alle stesse.

<sup>111</sup> *European Convention for the Peaceful Settlement of Disputes* (ETS No. 023, Strasbourg, 29.IV.1957, <<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/023>>).

<sup>112</sup> Firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957 ed entrata in vigore il 30 aprile 1958 con il deposito di due strumenti di ratifica presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, è un Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all'adesione degli Stati non membri del Consiglio d'Europa. Ad oggi, gli Stati che hanno ratificato o aderito sono 14, mentre 6 è attualmente (in data 22 marzo 2021) il numero di firme non seguite da ratifiche (Francia, Grecia, Irlanda Islanda, Lituania, Turchia). Ratifica ed esecuzione della Convenzione da parte dell'Italia con Legge 23 marzo 1958 n.411, pub. GU Serie Generale n.103 del 29 aprile 1958, con la seguente Dichiarazione: «Il governo italiano ha dichiarato che intende avvalersi della opzione contenuta nell'Art.34, par.1b della Convenzione e che la presente ratifica non sarà applicata ai Capitoli II e III relativi alla conciliazione e all'arbitrato», <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1958/04/29/103/sg/pdf>>.



giustizia come vitale per la conservazione di una società umana e civile. Il Consiglio d'Europa è dunque risoluto, come si evince nel Preambolo del testo, a risolvere con mezzi pacifici le controversie che possono venire in essere tra gli Stati membri. A tal uopo, la Convenzione prevede tre diverse procedure di risoluzione pacifica delle controversie: le soluzioni giudiziarie (al Capitolo I, Artt. 1-3)<sup>113</sup>, la conciliazione (Capitolo II, Artt. 4-18)<sup>114</sup> e l'arbitrato (Capitolo III, Artt. 19-26)<sup>115</sup>. Se una delle Parti non rispetta l'obbligo cui è tenuta in seguito a una sentenza emessa dalla Corte Internazionale di Giustizia o di una decisione presa da un tribunale arbitrale, l'altra Parte può ricorrere al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che può rendere delle raccomandazioni per assicurare l'esecuzione della sentenza o della decisione.

### **1.2.5 Convenzione Europea sull'immunità degli Stati (e Protocollo Aggiuntivo)<sup>116</sup>**

Firmata il 16 maggio 1972 a Basilea ed entrata in vigore l'11 giugno 1976 in seguito al deposito del secondo strumento di ratifica, ad oggi è stata ratificata da 8 Stati<sup>117</sup>, ma rimane un Trattato aperto alla firma degli Stati membri e all'adesione degli Stati non membri. La Convenzione stabilisce delle regole comuni per quanto concerne l'immunità di cui una Parte gode davanti al tribunale di un'altra Parte. A tale proposito, sono indicati i casi per i quali una Parte non può invocare l'immunità davanti ai tribunali stranieri di un'altra Parte e vengono indicate le regole che si applicano alle procedure contro una

---

<sup>113</sup> «Le Parti si impegnano a sottoporre all'esame della Corte Internazionale di Giustizia ogni controversia giuridica, di rilevanza di diritto internazionale, quelle riguardanti l'esistenza di fatti che potrebbero costituire violazione di un obbligo internazionale e quelle concernenti la natura del risarcimento dovuto per la violazione di un obbligo internazionale» (Art.1). Si precisa che per le controversie di cui all'Art.1, le Parti non possono avvalersi fra di loro di accordi che prevedono procedure che non si concludono con una decisione obbligatoria.

<sup>114</sup> Per la risoluzione pacifica di altre controversie o quando le Parti hanno convenuto di ricorrere ad una procedura di conciliazione, prima di esperire quella di risoluzione giudiziaria, le Parti si impegnano a sottoporre la controversia ad una Commissione permanente di conciliazione o ad una Commissione speciale di conciliazione.

<sup>115</sup> «Per quelle controversie diverse da quelle indicate all'Art.1 e che non possono essere sottoposte alla procedura di conciliazione o perché le Parti non hanno previsto di ricorrere a tale procedura o perché essa non ha sortito alcun effetto utile, le Parti si impegnano ad applicare una Procedura di Arbitrato» (Art.19).

<sup>116</sup> *European Convention on State Immunity* (ETS No.074, Basle, 16.V.1972, traduzione ufficiale in lingua italiana: <<https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680073122>>).

<sup>117</sup> Lo Stato attuale delle Ratifiche è di 8 Stati parti (situazione in data 22 marzo 2021). L'Italia non ha firmato questa Convenzione.

Parte davanti ai tribunali di un'altra e gli effetti delle sentenze che le Parti si impegnano ad accettare.

### **1.2.6 Convenzione Europea sull'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra<sup>118</sup>**

Firmata il 25 gennaio a Strasburgo, è entrata in vigore il 27 giugno 2003 con il deposito del terzo strumento di ratifica ed è un trattato aperto alla firma degli Stati membri e all'adesione degli Stati non membri<sup>119</sup>. Tale Convenzione tende ad assicurare che la prescrizione non si applichi alla perseguibilità dei reati che seguono e all'esecuzione di pene pronunciate per tali reati, in quanto punibili secondo le leggi nazionali:

- i crimini contro l'Umanità specificati nella Convenzione sulla Prevenzione e la Repressione del Crimine di Genocidio adottata il 9 Dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite;
- le violazioni specificate nell'Articolo 50 delle Convenzioni di Ginevra del 1949 per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, l'Articolo 51 della Convenzione di Ginevra per il Miglioramento dei feriti, malati e naufraghi delle forze armate sul mare, l'Articolo 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla Protezione delle persone civili in tempo di guerra;
- ogni analoga violazione delle leggi di guerra aventi efficacia al momento dell'entrata in vigore della Convenzione e delle consuetudini di guerra esistenti in quel momento, che non siano già previste dalle summenzionate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra, quando il reato specifico preso in considerazione abbia un carattere particolarmente grave sia riguardo ai suoi elementi soggettivi e materiali sia riguardo all'entità delle sue prevedibili conseguenze;
- ogni altra violazione di una legge o di una consuetudine del diritto internazionale che dovrà essere stabilita in futuro e che la Parte Contraente consideri, in accordo a una

---

<sup>118</sup> *European Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitation to Crimes against Humanity and War Crimes* (ETS No. 082, Strasbourg, 25.I.1974, <<https://rm.coe.int/168007617f>>)

<sup>119</sup> Attualmente il numero di ratifiche e adesioni è di 8 Stati (situazione in data 22 marzo 2021): Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Malta, Montenegro, Paesi Bassi, Romania, Serbia, Ucraina. La Francia non ha proceduto con la ratifica, mentre l'Italia non ha firmato, così come la Germania.

dichiarazione conformemente all'Art. 6, di natura analoga a quelle riferite ai paragrafi 1 e 2 di questo articolo.

All'Art. 2 viene aggiunto inoltre che:

La presente Convenzione si applica a reati commessi dopo la sua entrata in vigore rispetto allo Stato contraente.

Essa si applica anche a reati commessi prima della sua entrata in vigore, nei casi in cui la prescrizione non fosse ancora scaduta in quel momento.

All'Art. 7, par. 1 si specifica che questa Convenzione rimarrà in vigore a tempo indeterminato (“*indefinitely*”).

### **1.2.7 Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore del Patrimonio Culturale per la Società<sup>120</sup>**

Firmata a Faro il 27 ottobre 2005 ed entrata in vigore il 1° giugno 2011 a seguito del deposito del X strumento di ratifica, vede la recentissima ratifica dell'Italia, con l'autorizzazione alla ratifica (Art. 1) e ordine di esecuzione (Art. 2) tramite disegno di Legge n. 702 del 23 settembre 2020. Tra gli Stati che invece non hanno firmato la Convenzione, figurano Federazione Russa, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Turchia<sup>121</sup>.

Si tratta di un accordo mediante il quale le Alte Parti Contraenti si impegnano affinché l'eredità e la partecipazione al patrimonio culturale sia un diritto di tutti ed esprimono la volontà di tutelare lo stesso patrimonio. Come si legge nell'Art. 1 della Parte 1 della Convenzione: «Il diritto all'eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo» e «la conservazione dell'eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita». Il fine ultimo dei partecipanti al progetto della Convenzione è quello di «riconoscere l'interesse pubblico associato agli elementi

---

<sup>120</sup> Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (STCE No. 199, Faro, 27.X.2005, <<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680083746>>.

<sup>121</sup> È comunque un Trattato aperto alla firma degli Stati membri e alla adesione dell'Unione Europea e degli Stati non membri del Consiglio d'Europa. Attualmente, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono 20 e 7 l'hanno firmata (situazione in data 9 aprile 2021).

dell'eredità culturale, in conformità con la loro importanza per la società; mettere in luce il valore dell'eredità culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione; assicurare che, nel contesto dell'ordinamento giuridico specifico di ogni Parte, esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto all'eredità culturale; favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività inerenti l'eredità culturale; promuovere la protezione dell'eredità culturale, quale elemento centrale di obiettivi che si rafforzano reciprocamente: lo sviluppo sostenibile, la diversità culturale e la creatività contemporanea<sup>122</sup>». La convinzione che muove tali assunti è che «chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dall'eredità culturale e a contribuire al suo arricchimento; chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare parimenti la propria e l'altrui eredità culturale e, di conseguenza, l'eredità comune dell'Europa; l'esercizio del diritto all'eredità culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell'interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà<sup>123</sup>».

### **III sezione: Accordi Bilaterali**

#### **1.3.1 L'Accordo Italo-Tedesco del 1961**

L'Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, firmato a Bonn il 2 giugno 1961, aveva a oggetto gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che erano stati colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste. In base all'accordo, la Repubblica Federale di Germania avrebbe dovuto versare un risarcimento di 40 milioni di *deutschemark* a favore i cittadini italiani «i quali, per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà, di danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni» (Art. 1). «Con il pagamento di cui all'Art. 1, vengono regolate in modo definitivo tutte le questioni

---

<sup>122</sup> Cfr. Art.5 della Convenzione.

<sup>123</sup> Cfr. Art. 4 della Convenzione.

tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania formanti oggetto del presente accordo, senza pregiudizio delle eventuali pretese di cittadini italiani in base alla legislazione tedesca sui risarcimenti» (Art. 3). Anche nello scambio di note tra le ambasciate tedesca e italiana venne ribadita la volontà di chiudere definitivamente la questione dei risarcimenti alle vittime delle persecuzioni nazionalsocialiste. A tal fine, il Governo della Repubblica Federale di Germania avrebbe disposto un regolamento per le pretese dei cittadini, data la natura speciale delle loro richieste, che sarebbe stato disciplinato dalla legge federale per gli indennizzi (BEG) del 29 giugno 1956 e dalla legge federale per le restituzioni (BRUG) del 19 luglio 1957, in conformità all'Art. 77 par. 4 del Trattato di Pace italiano, prevedendo inoltre che le richieste già respinte in modo definitivo sulla base dell'Art. 77 par. 4 di detto Trattato, sarebbero state nuovamente prese in esame. Con la Legge 6 febbraio 1963, n. 404<sup>124</sup>, l'Italia ha ratificato e reso esecutivo tale accordo, prendendo l'impegno di emanare, entro sei mesi dell'entrata in vigore di detta legge, le norme per la ripartizione della somma versata dal governo tedesco come previsto dall'accordo, in base ai seguenti criteri direttivi: «1) la ripartizione sarà limitata esclusivamente alle categorie dei cittadini italiani deportati per ragioni di razza, fede o ideologia; 2) l'indennizzo sarà ragguagliato alla durata dell'internamento calcolandosi, per i deceduti durante la deportazione, un'adeguata presenza minima; 3) l'indennizzo sarà liquidato a favore dei deportati appartenenti alle categorie dei beneficiari o, in caso di decesso a causa della deportazione, ai loro aventi diritto, dandosi la precedenza, nell'ordine, al coniuge, ai figli, ai genitori ed ai collaterali» (Art. 3).

La parte prima dell'Accordo concluso a Bonn lo stesso giorno – 2 giugno 1961 – tra i due Paesi, regolava alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, che avrebbero trovato applicazione con la Legge 5 luglio 1964, n. 607 (modificata dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 791)<sup>125</sup>.

In base all'Art. 1 di detta legge, «[...] è autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari dei diritti e ragioni

---

<sup>124</sup> Legge 6 febbraio 1963, n. 404, “*Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste con scambio di note, concluso a Bonn il 2 giugno 1961*”, pub. GU n. 93 del 6 aprile 1963, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1964/07/30/186/sg/pdf>>.

<sup>125</sup> Legge 5 luglio 1964, n. 607, “*Norme per l’applicazione della parte prima dell’Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263*”, pub. GU Serie Generale n. 186 del 30 luglio 1964, <[https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1964-07-30&atto.codiceRedazionale=064U0607&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1964-07-30&atto.codiceRedazionale=064U0607&elenco30giorni=false)>.

[...] sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino [...]»<sup>126</sup>. All'Art. 2, allegato A, «il governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».

#### **IV sezione: Fonti nazionali**

##### **1.4.1 Legge italiana di guerra e di neutralità**

Con il Decreto Legge 30 ottobre 1930, n. 1615, la Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929 per il miglioramento della sorte dei malati e feriti nella guerra terrestre fu resa esecutiva in Italia. Il Decreto Legge 5 settembre 1935, n. 1615 istituì una commissione per la revisione delle norme sulla condotta della guerra nei rapporti tra gli Stati belligeranti e gli Stati neutrali. Con Legge 2 maggio 1938, n. 735, il governo fu autorizzato a coordinare, modificare e integrare le norme in vigore che disciplinavano la condotta della guerra e lo stato di neutralità. Infine, il Decreto Legge 8 luglio 1938, n. 1415 approvò i testi della Legge di Guerra e della Legge della Neutralità, di cui

---

<sup>126</sup> Art. 1: «Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di *deutschemark*, versato sul conto del Ministero del Tesoro, presso la Banca Nazionale del Lavoro, a norma dell'Articolo 1, comma secondo, dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica il 14 aprile 1962, n. 1263, autorizza la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo articolo 3, sorti nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del *land* Berlino. Sono escluse dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla presente legge le pretese relative alle restituzioni ed ai beni di cui all'articolo 3 del predetto Accordo italo-tedesco, nonché le pretese derivanti dai rapporti contemplati dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 ed ogni altra rivendicazione ancorché sia riconosciuta dalle vigenti leggi sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di Pace italiano». Cfr. Legge Ordinaria n. 607 del 05 luglio 1964 (pub. GU n. 186 del 30 luglio 1964) – “*Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica il 14 aprile 1962, n. 1263*”, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1964/07/30/186/sg/pdf>>.

costituirono, rispettivamente, l'All. A e l'All. B<sup>127</sup>. Venne quindi redatto un vero e proprio codice di guerra che raccolse norme derivate da consuetudini internazionali e quelle derivate da accordi, nonché norme poste dallo Stato italiano nei limiti delle libertà concessagli dal diritto internazionale.

Dopo gli articoli introduttivi (Artt. 1-9), che stabiliscono l'applicazione della Legge in caso di guerra o di neutralità<sup>128</sup>, il testo si svolge in VII Titoli inerenti a: stato di guerra, belligeranti, spie, uso dei mezzi bellici, occupazione dei territori nemici, convenzioni militari, armistizio e capitolazione, contrabbando di guerra. Gran parte delle disposizioni del Titolo II riproducono i contenuti delle convenzioni dell'Aja del 1899<sup>129</sup> e sono comunque vincolanti per gli organi dello Stato in quanto disposizioni aventi oggi rango di diritto internazionale generale<sup>130</sup>. La nostra particolare attenzione va a quegli articoli che disciplinano il trattamento di feriti, malati e prigionieri di guerra (Cap. VI, sezione 2<sup>^</sup>) e che applicano le Convenzioni di diritto internazionali che valgono solo a patto che si tratti di legittimi belligeranti, a condizione di reciprocità, anche nei confronti dello Stato nemico che non sia parte delle Convenzioni (Artt. 99-102)<sup>131</sup>.

#### **1.4.2 Il Codice Penale Militare di Pace (CPMP) e il Codice Penale Militare di Guerra (CPMG)<sup>132</sup>**

---

<sup>127</sup> Al testo della legge di guerra vennero poi apportate variazioni ed aggiunte, specialmente con le leggi 16 dicembre 1940, n. 1902 e 29 novembre 1941, n. 1571.

<sup>128</sup> L'applicazione, in tutto o in parte, della legge di guerra è ordinata (oggi) con decreto del Presidente della Repubblica, quando lo Stato italiano è in guerra con un altro Stato, ossia durante i conflitti armati internazionali, ma può essere applicata anche al di fuori di tali situazioni se ciò è nell'interesse dello Stato, e può essere limitata a uno o più territori determinati (art. 3). Contestualmente o con atto separato può essere decretato lo stato di guerra, ai fini dell'applicazione della legge penale militare di guerra, previa deliberazione delle Camere (artt. 78 e 87 Cost.).

<sup>129</sup> Ad esempio, l'Art. 25 sui legittimi belligeranti riproduce l'Art. 1 del Regolamento riguardante le leggi e gli usi della guerra terrestre annesso alla II Convenzione dell'Aja del 1899, *Convention (II) with Respect to the Laws and Customs of War on Land*.

<sup>130</sup> In base all'Art. 10 della Costituzione: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.» Ad oggi la Convenzione dell'Aja del 1899 è stata sostituita dalla Convenzione dell'Aja del 1907 che però l'Italia non ha firmato. Il Diritto dell'Aja vede oggi riconosciuta la sua natura consuetudinaria, tra gli altri dalla Corte Internazionale di Giustizia, che si è espressa in tal senso sulla costruzione del Muro nei territori Occupati: *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, par. 89.

<sup>131</sup> Per consultare il testo completo della Legge di Guerra e di Neutralità si veda: <[https://www.difesa.it/SMD\\_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso\\_Consigliere\\_Giuridico/Documents/34843\\_1egge\\_it\\_guerra.pdf](https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/34843_1egge_it_guerra.pdf)>.

<sup>132</sup> Per consultare il testo completo del CPMG si rimanda a: <[https://www.difesa.it/SMD\\_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso\\_Consigliere\\_Giuridico/Documents/95805\\_CPMG.pdf](https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Corsi/Corso_Consigliere_Giuridico/Documents/95805_CPMG.pdf)>.

Le norme di carattere penale contenute nelle convenzioni internazionali non sono fonte diretta di diritto penale interno: sono cioè di natura non *self-executing*. È necessario che esse siano rese esecutive nell'ordinamento nazionale, attraverso norme di legge, al fine di individuare chiaramente il precetto e la sanzione derivante dalla violazione della norma<sup>133</sup>. Le prescrizioni internazionali devono essere convertite in norme di diritto interno, che sono precetti penali nel caso specifico. In tal senso, esiste un dualismo nell'ordinamento italiano: il Codice Penale Militare di Pace e il Codice Penale Militare di Guerra. Adottati con Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303, essi apparivano evoluti all'epoca, tanto più il CPMG, in quanto aveva recepito le norme previste dalle Convenzioni allora vigenti<sup>134</sup> e aveva talora anticipato alcuni crimini che sarebbero stati sanzionati solo nelle codificazioni internazionali successive. Il CPMP oggi è applicato ai militari italiani impegnati nelle missioni all'estero (le cosiddette "missioni di pace"); il CPMG viene applicato solo in determinati scenari che sono caratterizzati da forti criticità (è il caso di Iraq o Afghanistan ad esempio), al fine di garantire un adeguato quadro sanzionatorio<sup>135</sup>. Composto da IV libri, suddivisi in capitoli e sezioni, per un totale di 300 articoli, prevede una disciplina e una coesione all'interno del contingente militare, che viene tutelato e rafforzato nella sua capacità operativa; una semplificazione del quadro delle competenze inerenti ai reati militari, i quali sarebbero altrimenti riferiti alla giustizia ordinaria; la tutela dei militari italiani nei confronti dei crimini di guerra; un'ampia tutela delle parti deboli del conflitto e un'efficace copertura giuridica, in relazione agli impegni umanitari presi dall'Italia in sede internazionale. Ai fini della trattazione, si vedano in particolare gli Artt. 185 e 185-bis, Artt. 190-193 e il Capitolo V sui prigionieri di guerra. Si ricordi anche, in modo particolare, l'applicabilità delle norme sui "Reati contro le leggi e gli usi dei guerra" (Libro III – titolo IV), inerenti all'abuso dei mezzi per nuocere al nemico e alla tutela delle parti deboli del conflitto. L'importanza di queste norme risiede

---

<sup>133</sup> Nel nostro ordinamento, l'applicabilità automatica delle norme internazionali trova ostacolo nel principio *nullum crimen nulla poena sine lege* (Art.25 co.2 della Costituzione: «Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»).

<sup>134</sup> Le norme internazionali vigenti facevano riferimento alle Convenzioni di Ginevra del 1929, che pure l'Italia aveva ratificato.

<sup>135</sup> In un contesto normativo ove è operante il CPMP, non compaiono disposizioni normative inerenti ad eventuali gravi violazioni delle norme di diritto internazionale umanitario. Basti pensare a quello che è accaduto in Somalia, durante la missione "Ibis" nel 1993, quando le presunte violenze perpetrate da soldati italiani a danno di civili somali non trovarono un'adeguata disciplina sanzionatoria, fatto dovuto all'assenza di norme riferite ai crimini di guerra nel CPMP, cosa che ha portato i procedimenti giudiziari inerenti a tali accadimenti dinanzi a un giudice ordinario.



nel fatto che esse forniscono strumenti normativi utili per perseguire i crimini di guerra<sup>136</sup> che, altrimenti, rimarrebbero privi di sanzione penale qualora fosse vigente il CPMP<sup>137</sup>. Un esempio per tutti, a tal proposito, è il reato di tortura, previsto dall'Art. 185-bis<sup>138</sup>.

### 1.4.3 Disegno di Legge 2 ottobre 2008, n. 1073

Il Disegno di Legge 2 ottobre 2008, n. 1073 costituisce la ratifica e ordine di esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, si compone di 17 articoli recanti talune norme di adeguamento dell'ordinamento interno nazionale al combinato disposto della Convenzione e del Protocollo<sup>139</sup>. Gli Artt. 1, 2 e 17 danno rispettivamente

---

<sup>136</sup> Nell'ordinamento italiano infatti, non esiste la categoria *crimini di guerra*. Questo accade perché lo strumento atto alla punizione e repressione delle violazioni del diritto bellico risale al 1941, mentre il termine «*war crimes*» (i.e. «*violations of the laws or customs of war*») si fa risalire al dopoguerra, dopo il processo di Norimberga (20 novembre 1945 – 1° ottobre 1946) ed è stato poi ripreso dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (Art.3). Nel codice penale militare di guerra italiano, vi è invece una sezione dedicata alla punizione dei reati contro le leggi e gli usi di guerra, al titolo IV del libro III, che è basato sulla Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899.

<sup>137</sup> «Il titolo IV del libro III del codice di guerra, che nel 2002 ha subito sostanziali modifiche in due interventi legislativi, contiene alcuni elementi innovativi già nella versione del 1941. Anzitutto, il richiamo agli strumenti normativi internazionali (convenzioni), che consente un adattamento costante all'evoluzione della disciplina. In secondo luogo, la disciplina del titolo IV contiene una responsabilità penale individuale talmente marcata da investire anche talune ipotesi di omesso impedimento di alcuni reati (per timore di un pericolo o per altro inescusabile motivo, art. 230 c.p.m.g.) (37), che riguarda anche chi è in posizione di subordinato; in terzo luogo rileva l'eccesso colposo in materia di necessità militare (art. 173 c.p.m.g.); infine, alcune norme assicurano una tutela contro la violazione delle libertà fondamentali piuttosto intensa – soprattutto per l'epoca e il clima politico in cui il codice fu scritto –, ad esempio in tema di libertà religiosa e di culto dei prigionieri di guerra (art. 213 c.p.m.g.)». Così, SPEROTTO F., *Legislazione di guerra e diritto dei conflitti armati nell'ordinamento italiano*, «Diritto Penale Contemporaneo», Milano, 2010, <<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/13334033991333384227articolo%20sperotto.pdf>>, p. 9.

<sup>138</sup> Il reato di tortura è stato introdotto per colmare il *deficit* normativo che ha portato ai crimini commessi durante la missione in Somalia sopraccitata. Una parte della dottrina, peraltro, sostiene che le pene previste (che vanno da due a cinque anni) siano così lievi da costituire di fatto una violazione dei trattati internazionali di cui l'Italia fa parte. Le modifiche apportate con le leggi n.6/2002 e n.15/2002 avrebbero portato ad un'autonomia delle norme sui Reati contro le leggi e gli usi di guerra, che troverebbero applicazione anche con il CPMP. Tuttavia questa sembra una mera ipotesi atta a colmare il vuoto normativo, senza un supporto della giurisprudenza e ferma restante la volontà di non applicare il CPMG nelle missioni militari all'estero da parte del legislatore.

Cfr. Col. Cern. tit. ISSMI, ELIA F., *I principi fondamentali nella condotta delle operazioni militari*, Centro Alti Studi per la Difesa - Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, <[https://www.difesa.it/SMD/\\_CASD/IM/ISSMI/Documents/Precorso\\_Diritto\\_Umanitario.pdf](https://www.difesa.it/SMD/_CASD/IM/ISSMI/Documents/Precorso_Diritto_Umanitario.pdf)>, p. 65, nota 96.

<sup>139</sup> Disegno di Legge contenente “*Ratifica ed Esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1954, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*”, <<http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00313316.pdf>>.

l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore (prevista per il giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale); l'Art. 16 descrive la copertura finanziaria; l'Art. 3 definisce i termini «convenzione», «Protocollo», «illecitamente», «beni culturali», «protezione rafforzata». I restanti articoli costituiscono norme di adeguamento alla Convenzione. In particolare l'Art. 4 individua le norme da applicare allo scopo della predisposizione delle misure preventive di salvaguardia dei beni culturali quali previste dall'Art. 5 del Protocollo; l'Art. 5 descrive le norme di applicazione dell'Art. 10 del Protocollo per la protezione rafforzata<sup>140</sup>; all'Art. 6 vi è l'ambito di applicazione della legge, che viene esteso in relazione al luogo e all'autore del reato;<sup>141</sup> agli Artt. 7-12 vengono previste le pene in caso di attacco e distruzione di beni culturali sotto protezione, l'utilizzo illecito, la devastazione e il saccheggio i tali beni, nonché l'impossessamento illecito e il danneggiamento e l'esportazione o il trasferimento illecito, la loro alterazione o modificazione d'uso. Viene descritta la causa per cui si è esclusi dalla punibilità per tali reati (Art. 13), che sono giudicati altresì reati militari (Art. 14). Da ultima, viene descritta una norma di coordinamento (Art. 15)<sup>142</sup>.

#### **1.4.4 Norme di recepimento della normativa comunitaria**

L'Art. 34 del Trattato sull'Unione Europea (TUE)<sup>143</sup> prevede l'attuazione della normativa comunitaria in seno all'ordinamento nazionale per ciò che attiene alle direttive, alle decisioni, alle decisioni quadro e, in parte, alle raccomandazioni; i regolamenti sono invece direttamente applicabili (*self-executing*), i pareri hanno prevalente funzione di

---

<sup>140</sup> In base all'Art. 5, il Ministero per i beni e le attività culturali individua i beni pubblici o privati cui riconoscere i requisiti dettati dall'articolo 10 del Protocollo, i quali andranno inseriti nell'elenco indicato al successivo articolo 11, paragrafo 1. In tal modo i beni culturali verranno a godere di una protezione rafforzata sulla base della loro estrema importanza per l'intera umanità.

<sup>141</sup> Art.6: «1. Le disposizioni penali della presente legge si applicano a chiunque commette il fatto in danno di beni situati nel territorio dello Stato nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali. 2. Le disposizioni penali della presente legge si applicano altresì quando nel corso di un conflitto armato o di missioni internazionali: a) il fatto è commesso dal cittadino italiano in danno di beni situati in territorio estero; b) i fatti previsti dagli articoli 7, comma 2, 8, comma 2, e 9, sono commessi dallo straniero in danno di beni situati in territorio estero, sempre che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato.»

<sup>142</sup> Art.15: «Le disposizioni della presente legge si osservano anche quando è disposta l'applicazione del codice penale militare di guerra, salvo che questo preveda sanzioni più gravi.»

<sup>143</sup> Trattato sull'Unione Europea, pub. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 26.10.2012 C 326/15, <[https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF)>.

orientamento; infine, le pronunce della Corte di Giustizia relative a procedure di infrazione avviate contro l'Italia possono richiedere provvedimenti attuativi.

Di seguito, gli atti normativi che, nel tempo, hanno dato attuazione in Italia alle norme di diritto comunitario:

**- Legge 16 Aprile 1983 n. 87, cosiddetta “Legge Fabbri”<sup>144</sup>**

Ha istituito il Dipartimento per le politiche comunitarie e ha regolato l'attuazione del diritto comunitario prevedendo da un lato regolamenti o atti amministrativi, dall'altro disegni di legge governativi.

**- Legge 9 marzo 1989 n. 86, cosiddetta “Legge La Pergola”<sup>145</sup>**

Detta “Legge La Pergola” dal nome del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in carica all'epoca, Antonio La Pergola, ha introdotto lo strumento della legge comunitaria al fine di accelerare il processo di recepimento delle Direttive comunitarie nel nostro Paese. In base all'Art. 2 co. 1, «il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere [...] gli atti normativi e di indirizzo emanati dall'Unione Europea e dalla Comunità Europea [...]»<sup>146</sup>. Inoltre (Art. 2, co.2), «il Ministro competente [...], entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento [...] un disegno di legge recante: “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”<sup>147</sup>». Il procedimento di attuazione prevedeva al tempo tre diverse modalità di recepimento: l'attuazione diretta, l'attuazione con delega e l'attuazione in via regolamentare. Per via

---

<sup>144</sup> L. 16 aprile 1987, n.183. “*Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari*”, pub. GU Serie Generale n. 109 del 13 maggio 1987 - Suppl. Ordinario n. 51, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1987/05/13/109/so/51/sg/pdf>>.

<sup>145</sup> L. 09 marzo 1989 n. 86. “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*”, pub. GU n. 58 del 10 marzo 1989, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1989/03/10/58/sg/pdf>>.

<sup>146</sup> Art.2, co.1: «Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo».

<sup>147</sup> Art.2, co.2: «Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”; tale dicitura è completata dall'indicazione: “legge comunitaria” seguita dall'anno di riferimento».

diretta, è la stessa legge comunitaria che abroga o modifica le disposizioni contrastanti con il diritto comunitario, previa deliberazione delle Camere. In secondo luogo, la disciplina può essere delegata con decreto legislativo all'iniziativa del Governo, secondo dei criteri fissati dalla legge comunitaria del 2001; da ultimo, secondo l'attuazione in via regolamentare, che è lo strumento più diffuso, la legge comunitaria può contenere l'autorizzazione al Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni europee; il governo presenta alle Camere un elenco delle direttive di attuazione per le quali chiede l'autorizzazione<sup>148</sup>. Anche le regioni possono attuare, in base all'Art. 9, il diritto comunitario sulle materie di loro competenza; peraltro, lo Stato ha facoltà di intervenire qualora non vengano rispettati gli adempimenti da parte dell'ente a prescindere dalle competenze.

**- Legge 4 febbraio 2005 n. 11, cosiddetta “Legge Buttiglione”<sup>149</sup>**

Tale legge ha abrogato e sostituito la Legge Pergola, anche se ha mantenuto l'impianto normativo della stessa. Tra le novità della Legge del 2005: l'adeguamento della legislazione comunitaria alla legge Cost. n.3/2001 e l'istituzione del CIACE (Comitato Interministeriale per gli affari comunitari europei). Ha ridisciplinato il recepimento delle norme comunitarie attraverso lo strumento regolamentare, rafforzando il ruolo del Parlamento (Art. 3) e prevedendo altresì la possibilità di attuare le norme dell'Unione Europea anche mediante provvedimenti governativi proposti dal Presidente del Consiglio

---

<sup>148</sup> Art. 4, co.1: «Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria»; co.2. «Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera c)»; co.3. «Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina, la legge comunitaria detta le relative disposizioni»; co.4 «Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere (2)»; co.5. «Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere».

<sup>149</sup> L. 4 febbraio 2005, n.11. “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*”, pub. GU Serie Generale n. 37 del 15 febbraio 2005, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2005/02/15/37/sg/pdf>>.

o dal Ministro per le politiche comunitarie al Consiglio dei Ministri (Art. 4) Ha anche adeguato il rapporto tra Stato e regioni alla riforma del Titolo V della Costituzione<sup>150</sup>.

**- Legge 24 dicembre 2012, n. 234<sup>151</sup>**

La presente legge regola i rapporti dell'Italia con l'Unione Europea, con lo scopo di rafforzare la partecipazione del nostro Paese al processo normativo europeo e migliorare la capacità di rispettare le norme previste dall'Unione<sup>152</sup>. Come si legge all'Art. 1: « La presente legge disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione<sup>153</sup>, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica». Punto di arrivo di un lungo percorso avviato con la legge Pergola e la Legge Buttiglione, nei 61 articoli di cui si compone, distribuiti in nove Capi, il testo della legge introduce alcune novità rispetto alle precedenti normative, tra la quali: la rimodulazione dei rapporti tra Parlamento e Governo<sup>154</sup>; un ampliamento significativo del ruolo degli organi parlamentari nella definizione delle politiche dell'Unione

---

<sup>150</sup> L'8 novembre 2001 entrava in vigore la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modificazioni del titolo V della parte seconda della Costituzione", sulla quale il 7 ottobre si era svolto con esito favorevole il referendum previsto dall'art. 138 Cost. Tra le novità introdotte dalla riforma è la ridefinizione delle competenze tra Stato e regioni, le quali acquisiscono pari dignità legislativa degli enti costitutivi della Repubblica, nonché potestà legislativa sulla "legislazione concorrente" (art.117 Cost.), fatti salvi i principi fondamentali che rimangono di esclusiva competenza dello Stato.

<sup>151</sup> L. 24 dicembre 2012, n. 234. "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea", pubblicata GU Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2013, <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/01/04/3/sg/pdf>>.

<sup>152</sup> Capo I, Artt.1-2. "Disposizioni Generali".

<sup>153</sup> Si riporta il testo dei due articoli della Costituzione di cui sopra. All'Art.11 della Cost.si legge che: «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». In base all'Art. 117 della Cost.: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Per consultare il testo completo della Costituzione Italiana, si rimanda a: SERVIZIO DEI RESOCONTI E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, UFFICIO DELLE INFORMAZIONI PARLAMENTARI, DELL'ARCHIVIO E DELLE PUBBLICAZIONI DEL SENATO (a cura di), *Costituzione della Repubblica Italiana* – dicembre 2012, Senato della Repubblica, Roma, 2009, <<https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>>.

<sup>154</sup> Capo II, Artt. 3-17. Cfr. Art.3: «1. Il Parlamento partecipa al processo decisionale dell'Unione Europea. 2. Le Camere, in coordinamento con il Governo, intervengono nella formazione delle normative e delle politiche europee secondo quanto previsto dal Trattato sull'Unione Europea e dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea [...]».

Europea<sup>155</sup>; la definizione della partecipazione delle Regioni, delle provincie autonome, delle autonomie locali e delle parti sociali al processo di formazione degli atti dell'UE<sup>156</sup>; lo sdoppiamento della tradizionale legge comunitaria annuale nella “legge di delegazione europea” e nella “legge europea”. Vengono inoltre definite le modalità di coordinamento delle Pubbliche Amministrazioni sia nella fase di costruzione della normativa europea sia, una volta che questa sia stata adottata, nella fase della sua applicazione nell'ordinamento nazionale. La legge stabilisce, infine, le procedure per attivare i ricorsi e gli interventi davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>157</sup>.

---

<sup>155</sup> Art.4, co.1: «Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio Europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulate. [...] Il Governo informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse. [...]».

<sup>156</sup> Capo IV, Artt. 22-27; Cap V, Art. 28; Capo VI, Artt. 29-40.

<sup>157</sup> Cap. VII, Artt.42-43.

## CAPITOLO II

### GLI STRUMENTI GIURIDICI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO

#### **I sezione: Le origini del diritto umanitario all'epoca della Seconda Guerra Mondiale (nella prospettiva degli sviluppi successivi)**

##### **2.1.1 La condotta delle ostilità secondo il Diritto dell'Aja**

Di seguito, si andrà ad illustrare il sistema giuridico vigente fino alla Seconda Guerra Mondiale e oltre, laddove quel conflitto ha costituito segnatamente uno spartiacque nella storia del diritto dei conflitti armati (cosiddetto “Diritto dell’Aja”) e del diritto umanitario (cosiddetto “Diritto di Ginevra”). Oggi si tende a ritenere questa bipartizione superata<sup>158</sup>, comprendendo entrambi i campi in un’unica disciplina, per cui si parla, in senso ampio, di Diritto Internazionale Umanitario (DIU)<sup>159</sup>.

Il DIU è così denominato per le finalità umanitarie che si propone, che sono: la protezione delle parti deboli di un conflitto armato, cioè i non combattenti (la popolazione civile) e coloro che non possono più combattere perché malati, feriti, naufraghi, prigionieri di guerra; la riduzione di mali superflui e sofferenze inutili; la facilitazione del processo di pace e riconciliazione. La *mission* fondamentale del DIU, dunque, consiste nella «necessità di assicurare, anche in situazioni di conflitto armato, il rispetto e la sopravvivenza di quei diritti fondamentali della persona che sono alla base della coscienza giuridica della comunità internazionale<sup>160</sup>». Ai fini della trattazione, tuttavia, per ora si manterranno i due ambiti distinti, identificando il diritto dei conflitti armati nel cosiddetto

---

<sup>158</sup> V. *infra* e *oltre*, par. 2.1.5.

<sup>159</sup> Esso è considerato una branca del diritto internazionale pubblico. Nel linguaggio comune si usa l’espressione «diritto internazionale pubblico» o «diritto internazionale», che sono sinonimi di quello che nella dottrina classica viene definito «diritto delle genti». Esso consiste nell’insieme delle norme giuridiche che regolano le relazioni tra gli Stati e tra questi e gli altri soggetti della comunità internazionale.

<sup>160</sup> Col. Cern. tit. ISSMI, ELIA F., *I principi fondamentali nella condotta delle operazioni militari*, Centro Alti Studi per la Difesa - Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze, <[https://www.difesa.it/SMD\\_/CASD/IM/ISSMI/Documents/Precorso\\_Diritto\\_Umanitario.pdf](https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Documents/Precorso_Diritto_Umanitario.pdf)>, p. 7.

“Diritto dell’Aja” e il diritto umanitario in senso stretto nel cosiddetto “Diritto di Ginevra”.

Le fonti del diritto internazionale dei conflitti armati hanno essenzialmente natura consuetudinaria e pattizia. Il diritto internazionale bellico è uno dei primi settori del diritto internazionale oggetto di un’ampia codificazione, pur essendo nato come diritto consuetudinario attraverso la ripetizione uniforme e continuata nel tempo di certi comportamenti, sanciti o no nei “cartelli” (o “capitolazioni”)<sup>161</sup>, con la convinzione della loro obbligatorietà.

Il processo di codificazione<sup>162</sup> del diritto internazionale dei conflitti armati ha inizio nella seconda metà del XIX secolo, quando vennero stipulati Trattati e Convenzioni internazionali al fine di precisare le norme consuetudinarie che si erano formate nel tempo e che necessitavano di essere fissate e perfezionate per iscritto. A partire dalla Convenzione di Ginevra del 1864, le norme relative al Diritto umanitario sono state sistematizzate e perfezionate. Si è sviluppato, dunque, da un lato il diritto della guerra, cosiddetto «Diritto dell’Aja», che disciplina la condotta delle ostilità, dall’altro il diritto umanitario in senso stretto, cosiddetto «Diritto di Ginevra», che riguarda la protezione delle parti deboli del conflitto<sup>163</sup>, anche se è necessario precisare che il Diritto dell’Aja e il Diritto di Ginevra non sono corpi normativi completamente separati tra loro, poiché alcune conseguenze delle regole di condotta delle ostilità fanno scaturire ulteriori vincoli sulla protezione dei combattenti, sui prigionieri di guerra e sulle popolazioni civili. Nelle trattazioni più recenti in materia, il diritto dei conflitti armati viene qualificato come diritto internazionale umanitario, comprendente sia il «diritto dell’Aja» sia il «diritto di Ginevra»<sup>164</sup>.

---

<sup>161</sup> Si tratta di accordi, codici di condotta e altri testi che si cominciarono a stipulare in occasione di una determinata guerra o di una specifica battaglia allo scopo di regolare le ostilità, inclusi il trattamento dei feriti o il riscatto dei prigionieri e talora anche per vietare l’impiego di certe armi. È importante ricordare il Codice Lieber, emanato nell’aprile del 1863, in quanto è stato il primo tentativo di codificare le leggi e le consuetudini di guerra esistenti, anche se non aveva valore di trattato dal momento che era destinato solo ai soldati dell’Unione che combattevano nella Guerra di Secessione Americana.

<sup>162</sup> La prima codificazione del diritto umanitario, allora chiamato «diritto delle genti», si trova in *De iure belli ad pacis* (1625) di Ugo Grozio (1583-1645), il quale aveva stabilito la necessità di trovare un principio unitario che governasse le relazioni internazionali, in quanto il diritto non andava più considerato nei termini di una giustizia divina ma come frutto della ragione e (aggiunge la scrivente) dell’esperienza umana. Successivamente, Jean-Jacques Rousseau ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo del diritto umanitario, anticipando il principio di Umanità nella guerra tra Stati (c.d. «Clausola Martens», v. *infra*), come si legge nel IV capitolo del I libro del suo *Du contrat social: ou princip es du droit politique* del 1762. Cfr. ROUSSEAU J.-J., *Il contratto sociale*, Universale Economica Feltrinelli/classici, Milano, ed. 2019, pp. 72-74.

<sup>163</sup> Cfr. Cap. 1, sez. I, nota 1.

<sup>164</sup> La dicotomia tra Diritto dell’Aja e Diritto di Ginevra è stata superata grazie ai Protocolli del 1977, addizionali alle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e in seguito al parere della Corte Internazionale



Le Conferenze dell'Aja conclusesi con le Convenzioni e le Dichiarazioni firmate nel 1899 e nel 1907<sup>165</sup> furono il primo tentativo di tradurre in realtà i progetti volti al mantenimento della pace universale e la riduzione degli armamenti in eccesso<sup>166</sup>, come auspicato dal promotore di entrambe le Conferenze, lo zar Nicola II, da cui la loro importanza nella storia delle relazioni internazionali. Più precisamente, si pose l'accento sul contenimento della portata dei conflitti attraverso la riduzione degli armamenti e la limitazione delle armi, il cui uso era consentito; inoltre, le norme a tutela delle vittime della guerra terrestre vennero estese ai conflitti marittimi. Nonostante avesse, per sua natura, vocazione universale, la prima Conferenza del 1899 non vide la partecipazione totale degli Stati, assenze che vennero rimate con il secondo incontro, quando i rappresentanti di quasi tutte le Nazioni organizzate dell'epoca si riunirono all'Aja nel 1907.

Uno dei principali risultati delle Conferenze fu lo sviluppo di regole riguardanti la guerra terrestre, basate sul principio che i belligeranti non dispongono di un diritto illimitato nella scelta dei mezzi per nuocere al nemico e che i civili e i soldati messi fuori combattimento vanno risparmiati.

Integrando la Convenzione di Ginevra del 1864 sulla protezione dei militari feriti o malati (Art. 21), la IV Convenzione del 1907 e il relativo Regolamento affrontavano tutti i grandi temi del diritto umanitario internazionale: la distinzione tra belligerante e popolazione civile (Artt. 1-3), il trattamento dei prigionieri di guerra (Artt. 4-20)<sup>167</sup>, le regole sulla condotta delle ostilità (Artt. 22-41) e la questione dei territori occupati (Artt. 42-56).

Le due conferenze dell'Aja, tuttavia, fallirono sostanzialmente il loro scopo. Accettarono, in definitiva, la guerra come inevitabile e cercarono semplicemente di darle delle regole giuridiche e di renderla meno disumana. In effetti, pur avendo steso una serie di regole piuttosto articolate in merito alla disciplina tra belligeranti durante un conflitto armato,

---

di Giustizia sulla liceità delle armi nucleari del 1996, per cui oggi si parla di un unico sistema di diritto. Cfr. RONZITTI N., *Diritto Internazionale dei conflitti armati* – sesta edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2017, p. 19. Sul punto, v. *oltre*, par. 2.1.5.

<sup>165</sup> Cfr. Cap.1, par. 1.1.1.

<sup>166</sup> Con riferimento a tali progetti, è doveroso ricordare che il punto d'origine del diritto umanitario, ivi comprese le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 è in realtà la Conferenza di Ginevra, svoltasi il 22 agosto 1864 e firmata dai rappresentanti di soli 12 Stati, col patrocinio della nascente Croce Rossa e grazie all'impegno del suo fondatore Henry Dunant e la cui novità risiede nella volontà di sistematizzare in un trattato multilaterale, basato su un accordo fra le Parti, le regole non scritte ma esistenti in forma consuetudinaria fin dall'antichità in maniera frammentaria.

<sup>167</sup> È particolarmente importante l'Art. 4 che apre il Capitolo II sui prigionieri di guerra e che recita: «I prigionieri di guerra sono in potere del Governo nemico, ma non degli individui o dei corpi che li hanno catturati. Essi devono essere trattati con umanità».

esse erano inficiate sia dal primato della necessità militare<sup>168</sup>, sia dalla clausola *si omnes*<sup>169</sup>, sancita in particolare nel Regolamento concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre (allegato alla II Convenzione del 1899 e, con ritocchi, alla IV Convenzione del 1907).

Proprio per il carattere incompiuto delle due conferenze, le Parti contraenti ritennero necessario precisare nel terz'ultimo paragrafo del Preambolo alla IV Convenzione dell'Aja del 1907 sulla *consuetudo secundum legem* e in quella sull'adeguamento delle norme della Convenzione del 1864 sulla guerra marittima che:

«nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari adottate da esse, le popolazioni e i belligeranti restano sotto la tutela e sotto l'impero dei principî del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica<sup>170</sup>».

Si tratta della cosiddetta «Clausola Martens», dal nome di Fyodor Martens<sup>171</sup> che enunciò il principio nel 1899: tale principio prevede che lo *ius gentium* tuteli la popolazione e i soldati sulla base della *naturalis ratio*, cioè sugli usi normativi costanti ed uniformi, il valore morale dell'*humanitas* e i principi del discernimento e del giudizio. È evidente, dunque, un riconoscimento esplicito dell'esistenza, nel campo del diritto della guerra, di leggi non scritte e tuttavia cogenti. Dato il carattere normativo di tale clausola e la ripetizione che ne è stata fatta in diverse Convenzioni nel tempo<sup>172</sup>, la Corte Internazionale di Giustizia, nel Parere sulla *liceità delle armi atomiche* del 1996, ha riconosciuto alla Clausola Martens la dignità di diritto internazionale consuetudinario. In effetti, essa ha una portata generale e tenta di colmare eventuali lacune nella codificazione

---

<sup>168</sup> Citando il Preambolo del testo del 1907: «Secondo le vedute delle Alte Parti contraenti, queste disposizioni, la cui redazione è stata ispirata dal desiderio di diminuire i mali della guerra, per quanto lo permettono le necessità militari, sono destinate a servire di regola generale di condotta ai belligeranti, nei loro rapporti fra essi e con le popolazioni».

<sup>169</sup> Cfr. Art.2 della IV Convenzione dell'Aja del 1907: «Le disposizioni contenute nel Regolamento di cui all'articolo 1 e nella presente Convenzione, non sono applicabili che fra le Potenze contraenti, e soltanto se i belligeranti facciano tutti parte della Convenzione.»

<sup>170</sup> *Ibidem*.

<sup>171</sup> Fyodor Martens (1845-1909) è stato un diplomatico e giurista estone, il quale diede un importante contributo nello sviluppo del diritto internazionale, in particolare con la codificazione della clausola che prende il suo nome. In base alla clausola Martens, nella formazione di una norma consuetudinaria inerente al diritto dei conflitti armati, la *diuturnitas*, cioè l'elemento oggettivo della ripetizione, assume un ruolo meno significativo rispetto al principio dell'*opinio iuris ac necessitatis*, col quale si intende la percezione della doverosità sociale della condotta.

<sup>172</sup> La cosiddetta «clausola Martens» è ripetuta nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nell'art.1, par.2 del I Protocollo aggiuntivo del 1977, nel Preambolo della Convenzione del 1981 su talune armi convenzionali (classiche) e in quello della Convenzione di Oslo del 2008 sulle munizioni a grappolo (*cluster weapons*).

del diritto bellico o di assicurare una disciplina tra le Parti in conflitto di natura umanitaria, inclusa la disciplina dei mezzi di combattimento<sup>173</sup>. In tal senso, essa ha il compito di impedire l'interpretazione secondo cui ciò che non è espressamente vietato è permesso.

«Tramite tale clausola, regole metagiuridiche quali quelle derivanti dai principi di umanità e dai dettami della coscienza pubblica, possono essere trasformate in principi giuridici<sup>174</sup>».

### **2.1.2 Il progetto delle Convenzioni di Ginevra del 1929**

Il Diritto internazionale umanitario contemporaneo si è sviluppato insieme all'evoluzione dei conflitti armati ma, il più delle volte, a posteriori, come dimostra l'influenza più o meno immediata che le principali guerre del Novecento hanno avuto sulla sua progressiva codificazione. Ne sono un esempio le Convenzioni di Ginevra del 1929, proposte dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, che aveva espresso la volontà di rivedere la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra e quella sulla protezione dei civili, in seguito alla catastrofe provocata dalla Prima Guerra Mondiale. La Grande Guerra aveva visto l'impiego massiccio di metodi di combattimento innovativi, ad esempio i gas tossici, i primi bombardamenti aerei, a cui va aggiunta la cattura di centinaia di migliaia di prigionieri di guerra, in una pressoché totale omissione del rispetto delle norme di diritto umanitario, solo pochi anni prima pronunciate all'Aja. Il confronto tra gli Stati in merito a quelle che oggi vengono definite «armi di distruzione di massa», ebbe origine – come visto nel paragrafo precedente – sin dall'inizio del Novecento nell'ambito delle Conferenze dell'Aja del 1899 e 1907, le quali avevano come scopo il mantenimento della pace e la regolamentazione della guerra<sup>175</sup> ». Nonostante le previsioni delle due Conferenze siano state alquanto disattese e l'avanzamento della tecnologia bellica contribuì affinché si andasse in tutt'altra direzione, esse sono state la prima occasione di riflessione per la comunità internazionale sull'uso delle armi. Dopo

---

<sup>173</sup> Ad esempio, può essere utile fare riferimento alla Clausola Martens per valutare la liceità di armi non specificatamente disciplinate del Diritto Internazionale Umanitario.

<sup>174</sup> RONZITTI N., *op. cit.*, p. 161.

<sup>175</sup> Particolarmente importante, in questo senso, è l'Art. 22 del Regolamento allegato alla Convenzione internazionale concernente le leggi e gli usi di guerra del 1907, che stabiliva il principio che «i belligeranti non hanno un diritto illimitato quanto alla scelta dei mezzi con cui nuocere al nemico».

la Grande Guerra, «la convinzione che l'ordine internazionale prebellico fosse inadeguato alle nuove esigenze messe in evidenza dal conflitto si era fatta largamente strada nelle opinioni pubbliche come nelle cancellerie<sup>176</sup>», nella cui agenda venne nuovamente ad emergere il tema dell'uso delle armi. Già il testo della Società delle Nazioni<sup>177</sup> – approvato durante la Conferenza di Pace di Parigi il 28 aprile 1919 ed effettivamente in vigore nel 1920 – dichiarava, all'Art. 8, che «il mantenimento della pace esige la riduzione degli armamenti nazionali al minimo compatibile con la sicurezza nazionale [...]»<sup>178</sup> e sottolineava, agli Art. 9 e 23d, la volontà della Società delle Nazioni di procedere alacremente sulla via del disarmo come mezzo per promuovere la sicurezza internazionale. «In realtà, i passi compiuti dalla Società delle Nazioni nella direzione del ripudio della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e verso un ordine internazionale fondato sul rispetto del diritto, sulla cooperazione tra Stati e sulla capacità di risolvere i conflitti senza necessariamente ricorrere alla guerra, furono totalmente disattesi<sup>179</sup>». Durante il periodo fra le due guerre, i tentativi compiuti nel quadro della Società delle Nazioni per disciplinare il traffico di armamenti o per stabilire concrete misure di disarmo erano votati all'insuccesso; la mancata entrata in vigore della Convenzione sul controllo del commercio internazionale di armi, munizioni e dei materiali di guerra, firmata il 17 giugno 1925, fece di fatto naufragare ogni tentativo di ulteriore disciplina della materia. Dopo una lunga preparazione durata dal 1926 al 1931, la Conferenza del disarmo si aprì a Ginevra, città scelta come sede della Società delle Nazioni e vide la presenza di 62 Stati, riuniti sotto la Presidenza dell'inglese A. Henderson, con lo scopo di evitare un'altra guerra in Europa. A tal fine, al tavolo dei lavori della Conferenza, si cercava di negoziare la riduzione o l'abolizione dell'uso degli armamenti. I principali obiettivi della Conferenza includevano la definizione di armi “aggressivamente offensive”, armi “ragionevolmente difensive”, l'abolizione dei

---

<sup>176</sup> D'AMOJA F., *Società delle Nazioni e politica di potenza in Europa*, in Tranfaglia N., Firpo M. (a cura di), *La Storia: dal primo al secondo dopoguerra*, volume 4, Garzanti, Milano, 1996, p. 413.

<sup>177</sup> *The Covenant of the League of Nations*, consultabile al sito: <<https://www.studiperlapace.it/documentazione/socnazioni.html>>.

<sup>178</sup> *The Covenant of the League of Nations*, Art. 8: «the maintenance of peace requires the reduction of national armaments to the lowest point consistent with national safety and the enforcement by common action of international obligations», <[https://avalon.law.yale.edu/20th\\_century/leagcov.asp](https://avalon.law.yale.edu/20th_century/leagcov.asp)>.

<sup>179</sup> Cfr. <<https://www.studiperlapace.it/documentazione/socnazioni.html>>. Il Protocollo di Ginevra sulla soluzione pacifica delle controversie internazionali, votato dall'Assemblea della Società delle Nazioni ed aperto alla firma degli Stati membri il 2 ottobre 1924, non raggiunse il numero sufficiente di ratifiche; egual sorte toccò al Trattato generale sulla rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale (cosiddetto “Patto Briand-Kellogg”) del 27 agosto 1928.

sottomarini, l'aviazione e carri armati pesanti e una limitazione delle forze terrestri<sup>180</sup>. I lavori della Conferenza si chiusero definitivamente con un 'nulla di fatto' il 20 novembre 1944. Il fallimento della Conferenza di Ginevra – e dell'intera esperienza della Società delle Nazioni – è dovuto a una combinazione di fattori, tra i quali una riluttanza generale delle Nazioni dal disarmo e, d'altra parte, il clima politico ed economico che si presentava altamente instabile, mentre la minaccia incombente di un'altra guerra si faceva sempre più forte<sup>181</sup>.

Sul fronte della protezione dei prigionieri di guerra, l'esperienza bellica diede lo spunto per la convocazione della decima Conferenza internazionale della Croce Rossa, riunitasi a Ginevra già nel 1921. In questa occasione, i governi auspicarono la stipulazione, a completamento ed eventuale modificazione del sistema dell'Aja, di una Convenzione diplomatica relativa ai prigionieri di guerra. A tale scopo, fin dal 1923 il Comitato Internazionale della Croce Rossa preparò un progetto ispirato alle indicazioni più recenti in materia e che venne utilizzato per la Convenzione sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata il 27 luglio 1929<sup>182</sup>. Essa costituì una risposta positiva ad un'Europa che era stata teatro di una guerra totale e che si era resa colpevole di gravi illeciti internazionali, suggerendo un atteggiamento propositivo che mettesse al centro i diritti delle parti deboli del conflitto. Ciò nonostante, gli Stati contraenti non erano ancora pronti a sposare la causa della protezione dei civili, come pure quella dei prigionieri di guerra. Per quanto concerne questa seconda categoria, le norme previste negli articoli della Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra verranno descritte approfonditamente mediante le violazioni che sono state compiute, data la loro significatività e gravità<sup>183</sup>.

---

<sup>180</sup> Originariamente venne adottato il progetto di Trattato elaborato dalla Commissione Preparatoria, ma fu presto abbandonato e sostituito da nuove proposte avanzate dalle Potenze. Se i progetti francesi, inglesi, italiani differivano sostanzialmente l'uno dall'altro, il Giappone era propenso a rifiutare il disarmo, al contrario dell'Unione Sovietica che lo voleva totale; la Germania, invece, rivendicava una parità di diritti fra Stati sulla questione. Superata la crisi di un momentaneo ritiro della Germania dalla Conferenza (16 settembre 1932), l'avvento di Hitler e l'irrigidimento francese portarono al ritiro definitivo della delegazione tedesca, il 14 ottobre 1933. Sul punto, v. cap. III, par. 3.2.1.

<sup>181</sup> Sulla Società delle Nazioni, si segnala: BALDONI C., *La Società delle Nazioni, I. Nozioni generali*, CEDAM, Padova, 1936, p. 54 ss.

<sup>182</sup> Cfr. Pagano S., *Una rilevante «apertura» dell'ARCHIVIO Segreto Vaticano: il Fondo Ufficio Informazioni Vaticano, prigionieri di guerra (1939-1947) – Presentazione a – DI GIOVANNI F., ROSELLI G. (a cura di), INTER ARMA CARITAS. L'Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di guerra istituito da Pio XII (1939-1947), I – Inventario*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 2004, <[http://asv.vatican.va/content/dam/archiviosegretovaticano/documenti/CAV\\_52\\_vol1.pdf](http://asv.vatican.va/content/dam/archiviosegretovaticano/documenti/CAV_52_vol1.pdf)>, pp. IX-XXXIV, p. XVII.

<sup>183</sup> V. Cap. IV, parr. 4.1.1., 4.1.2.

### 2.1.3 Dalla Convenzione di Ginevra del 1929 alle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949

Se le norme relative alla condotta delle operazioni militari e quelle poste a protezione delle vittime della guerra già presentavano pesanti lacune e debolezze durante la Prima Guerra Mondiale, non fornivano strumenti idonei, o perlomeno accettabili, nemmeno rispetto al tipo conflitto che ebbe luogo tra il 1939 e il 1945. La Seconda Guerra Mondiale, come teatro di conflitto totale, condotto con il metodo della “terra bruciata”, con le deportazioni di massa, con le fucilazioni di ostaggi e di interi reparti di combattenti avversari, con i campi di concentramento usati a fini di sterminio, con l’uso di armi cieche, è stata condotta *de facto* a dispetto delle regole imposte dal diritto internazionale. Particolarmente gravi furono:

- «a) i mezzi e i metodi guerra che, tolto ogni limite spaziale alle possibilità di offesa, avevano come non mai esposto alle conseguenze delle ostilità le persone inermi e i beni civili;
- b) il trattamento spesso disumano riservato ai prigionieri di guerra, agli internati civili e alla popolazione dei territori soggetti ad occupazione militare;
- c) la nascita e lo sviluppo dei movimenti di resistenza che agirono in tutti i Paesi occupati e che, con la loro attività, vennero a violare le norme che, a differenza del territorio invaso, vietavano allora, in territorio occupato, qualsiasi azione ostile contro le forze occupanti<sup>184</sup>».

Dopo la Seconda Guerra Mondiale non era più possibile, dunque, accettare la tesi che prevaleva nel periodo intercorrente le due guerre, secondo la quale «una operazione volta ad aggiornare e rendere più efficace tale diritto – riguardato come una specie di legittimazione della guerra, evento questo, si affermava, da prevenire non da regolare – avrebbe incrinato la fiducia nelle possibilità della comunità internazionale di impedire la guerra<sup>185</sup>». Il conflitto appena conclusosi, teatro di numerose atrocità culminate nell’Olocausto, aveva dimostrato come la comunità internazionale non fosse riuscita a mettere al bando la guerra, che anzi aveva dispiegato tutta la sua forza in termini di aggressione e disumanità, da cui emerse la necessità e l’urgenza di aggiornare il diritto di

---

<sup>184</sup> Gen. C.A. (ris.) VERRI P., *Cenni sul Diritto Internazionale Umanitario dei Conflitti Armati*, Croce Rossa Italiana, 1983, <<https://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5280>>, p. 12.

<sup>185</sup> *Ivi*, p.11.

guerra con nuove concezioni giuridiche in materia di conflitti armati e di diritti dell'uomo, soprattutto relativamente alla condotta delle ostilità e alle vittime della guerra.

Già nel febbraio 1945, a guerra ancora in corso, il Comitato Internazionale della Croce Rossa avviò le discussioni per la revisione delle Convenzioni di Ginevra del 1929, che andrà in porto nel 1949 con la stesura di quattro Convenzioni, tra le quali particolare importanza riveste la IV Convenzione sulla protezione dei civili e l'introduzione in tutte e quattro le Convenzioni dell'articolo 3, riguardante i conflitti armati non internazionali. Visto il contesto della nascente Guerra Fredda in cui si svolsero i lavori, i tempi di esecuzione furono molto rapidi; questo probabilmente perché era necessario stilare quanto prima norme più stringenti e chiare di quelle precedenti in vista di un possibile – all'epoca non era affatto escluso – scoppio di una terza guerra mondiale.

Il primo assunto a cui si giunse fu che la guerra andava bandita, non semplicemente regolata. In questo senso, la Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore nell'ottobre dello stesso anno, costituì un primo strumento multilaterale fondamentale<sup>186</sup>. A tal proposito, si invita a porgere l'attenzione su alcuni articoli, tra i quali di assoluta rilevanza è l'art. 2, par. 4, che vieta il ricorso alla forza armata, ivi compresa la semplice minaccia:

«I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite».

È questo un principio fondamentale che ha rivoluzionato il sistema in vigore prima della Seconda Guerra Mondiale, quando invece gli Stati godevano di un diritto pressoché illimitato di ricorrere alla forza armata<sup>187</sup>. Merita menzione anche l'Art. 2 nel quale, al

---

<sup>186</sup> Cfr. Cap. 1, par. 1.1.6.

<sup>187</sup> Già precedentemente erano stati posti dei limiti all'uso della forza, a partire dal Patto della Società delle Nazioni, concluso nel 1919 ed entrato in vigore nel 1920, che da un lato obbligava gli Stati a «rispettare e proteggere contro ogni aggressione esterna, l'integrità territoriale e l'attuale indipendenza politica degli altri membri» (Art.10) e dall'altro li invitava ad assumere «l'impegno di non ricorrere in dati casi alle armi». Gli Stati, cioè, dovevano risolvere le controversie internazionali in modo pacifico, sottoponendole al giudizio della Corte Permanente di Giustizia Internazionale o al Consiglio della Società delle Nazioni. Il Patto Kellogg-Briand del 27 agosto 1928 (o Patto di Parigi o di rinuncia alla guerra) proseguì lungo il tracciato segnato dal Covenant di limitare e bandire il ricorso alla guerra: i tre articoli di cui è composto, sanciscono la rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale e ne condanna il ricorso come strumento per la soluzione delle controversie internazionali, che devono essere risolte esclusivamente attraverso mezzi pacifici (Art.2). Nonostante le zone grigie che il Patto lasciava scoperte e su cui gli Stati potevano giocare per giustificare l'intervento militare (le cosiddette «*measures short of war*» – le “misure vicine alla guerra”) esso pose le basi giuridiche dei processi di Norimberga e di Tokyo, in quanto condannava la guerra come strumento di politica internazionale. L'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945,

par. 1 e par. 7, viene posto l'accento sul primato della sovranità di Stato, in termini di inviolabilità e di non interferenza. Se lo Statuto delle Nazioni Unite si fondava sul principio della sovrana eguaglianza di tutti gli Stati membri (Art. 2, par.1), l'Art. 2, par. 7 prevedeva che:

«Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto [...]».

Vi si ribadiva il divieto di ingerenza, cioè il divieto alla comunità internazionale di interferire negli affari interni di un Paese al fine di tutelare i diritti umani della popolazione civile. Gli Stati venivano invitati a sostenere e promuovere i diritti umani, ma non ad intervenire direttamente qualora essi fossero stati violati.

La supremazia della sovranità degli Stati sui diritti umani venne messa in discussione dapprima con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e successivamente quando, negli anni Settanta, le O.I.G. (Organizzazioni Internazionali Governative) e le O.N.G. (Organizzazioni Non Governative)<sup>188</sup> emersero in qualità di attori non statali nelle

---

che istituì il Tribunale di Norimberga, definì la guerra di aggressione un crimine internazionale (Art.6), segnando così la fine di un processo iniziato dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e che la Carta delle Nazioni Unite svilupperà ampiamente. Così, RONZITTI N., *op. cit.*, pp. 23-25. Sul punto, v. *supra*, par. 2.1.2 e *oltre*, par. 2.2.8.

<sup>188</sup> Il parere della Corte Internazionale di Giustizia del 1980 sull'accordo stipulato nel 1951 tra l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'Egitto ha riconosciuto alle OIG (Organizzazioni Internazionali Governative I.G.O. – *Intergovernmental Organizations*) la natura di «soggetto internazionale vincolato, in quanto tale, da tutti gli obblighi che gli derivano dalle regole generali del diritto internazionale, del suo atto costitutivo e degli accordi di cui è parte». Così, ZAGATO L., PINTON S., GIAMPIERETTI N., *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2019, p. 26.

Jan Klabbers definisce le O.I.G. come «intergovernmental organisations, created by States, usually by means of a Treaty, in order to exercise a task or function that States themselves are unable or unwilling to perform» (KABBLERS J., *International Law 2nd edition*, Cambridge University Press, UK, 2017, p.90: «organizzazioni intergovernative, create dagli Stati, solitamente mediante un trattato, con lo scopo di esercitare un compito o una funzione che gli Stati stessi non sono in grado o non hanno la volontà di eseguire»). Esse sono, in sintesi, «associazioni fra Stati dotate di organi per il perseguimento di fini comuni» (così, *Ibidem*). L'O.I.G. più importante è l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU – *Organization of United Nations*), istituita nel 1945, la cui *mission* è quella di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, ma non solo: la protezione dei diritti umani, gli aiuti umanitari, la promozione dello sviluppo sostenibile e la difesa del diritto internazionale sono obiettivi ugualmente importanti stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite; l'Unione Europea (UE – *European Union*) è l'altro interlocutore di tipo regionale, istituita da trattati stipulati tra gli Stati Europei e comprende istituzioni finanziarie, quali: la Banca Centrale Europea (BCE), il Fondo Monetario Internazionale e il Meccanismo per la Stabilità europea.

Dal momento che le OIG fanno accordi validi con altri soggetti internazionali, accordi che hanno dunque validità internazionale e indipendentemente dagli Stati-Parte, stabilendo obblighi e doveri agli Stati stessi, le OIG sono un soggetto internazionale. Le O.N.G. (Organizzazioni Non Governative N.G.O. – *Non Governmental Organizations*) svolgono la loro attività a titolo no-profit e non dipendono da nessuno Stato.



relazioni internazionali e vennero in luce gli orrori dell'Olocausto (ma anche del Terrore rosso) grazie alle testimonianze dei sopravvissuti che iniziarono a far sentire la loro voce (soprattutto dopo il processo Eichmann).

La Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948<sup>189</sup>, affiancata dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950<sup>190</sup> e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966<sup>191</sup>, ha costituito il primo caposaldo in cui si affermava la ferma volontà di garantire tali diritti in tempo di pace e di guerra. Con lo stesso spirito e alla luce dei tragici eventi che avevano contrassegnato la condotta delle ostilità nella guerra appena trascorsa, è stato affrontato anche il problema della protezione delle vittime della guerra. Il 9 dicembre 1948 venne firmata a New York la Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio<sup>192</sup> (*Genocide Convention*)<sup>193</sup>, che anticipò le Convenzioni di Ginevra del 1949.

Una prima osservazione va fatta sulla stesura dei testi delle Convenzioni, che furono unificate, rendendole un corpo unico, grazie a regole generali comuni in tutte e quattro e suddivise in varie sezioni, a sottolineare il filo unico che le lega, cioè il principio di umanità che sottostà a ognuna di esse. I primi articoli sottolineano l'importanza dell'impegno preso da tutti i Paesi firmatari ad applicare le norme ed attenersi ad esse in ogni circostanza (Art. 1), già in tempo di pace e anche se lo stato di guerra non fosse

---

Generalmente esse operano in un territorio al fine di migliorarne le condizioni di vita da un punto di vista vasto che coinvolga diversi aspetti della società: dall'istruzione, alla sanità alla scuola. (c.d. "cooperazione allo sviluppo"). Ne sono esempi la Croce Rossa Internazionale, il WWF, Emergency, Medici Senza Frontiere o la Caritas Italiana. Preme tuttavia sottolineare come, nonostante il peso crescente delle O.N.G., non è ragionevolmente prevedibile un superamento del monopolio in capo a Stati e O.I.G. da parte delle O.I.N.G., perlomeno a breve termine.

<sup>189</sup> Il testo della Dichiarazione dei diritti dell'uomo è consultabile ai siti: <[https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE\\_diritti\\_umani\\_4lingue.pdf](https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_diritti_umani_4lingue.pdf); <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>>.

<sup>190</sup> V. *supra*, par. 1.2.3.

<sup>191</sup> Cfr. <<https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/convenzione-protezione-diritti-dell-uomo/patto-internazionale-relativo-diritti-civili-e-politici.html>>.

<sup>192</sup> Il termine «genocidio» è stato introdotto dal giurista polacco Raphael Lemkin nel 1944. Con tale termine si indica la distruzione di un *genus*, inteso come stirpe, nazione, razza, la quale può essere perpetrata sia in tempo di pace che di guerra. La distinzione tra «genocidio» e «crimini contro l'umanità» (e «crimini di guerra») verrà ripresa dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale del 1998, rispettivamente agli Artt. 6-8. Il testo della Convenzione è consultabile sul sito delle Nazioni Unite: <[https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-1&chapter=4&clang=en](https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=en)>.

<sup>193</sup> È doveroso sottolineare che, rispetto al progetto iniziale della Convenzione, essa fu gravemente deficitaria, soprattutto per quanto riguarda il crimine di genocidio culturale che è uno degli aspetti non toccati nel testo definitivo della Convenzione. Per un approfondimento sul tema del genocidio, vedasi: ZAGATO L., CANDIOTTO L. (a cura di), *Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo*, Giappichelli Editore, Torino, 2018; in particolare, alle pp. 103-125 viene indagata la totale cancellazione del crimine di genocidio culturale dal testo definitivo della Convenzione del 1948.

riconosciuto da una di esse, nonché in situazioni di occupazione totale o parziale del territorio, con o senza resistenza militare e anche nel caso in cui l'altra Parte in conflitto non avesse firmato le convenzioni in oggetto, sempreché questa ne accetti e ne applichi le disposizioni (Art. 2). Con l'articolo 3 comune a tutte e quattro le Convenzioni e precedentemente citato per la sua importanza<sup>194</sup>, per la prima volta ci si interessa di tutti quei conflitti che non presentino carattere internazionale e in cui le suddette Convenzioni non potrebbero agire; esso rappresenta una sorta di sunto del diritto umanitario, poiché ne esprime il fine ultimo: la protezione delle parti deboli del conflitto deve avvenire sempre, in ogni circostanza, con umanità e senza distinzione alcuna<sup>195</sup>. Vi è contenuto, infatti, un insieme di divieti inderogabili, in qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza, tra i quali: la violenza contro la vita e le persone; la cattura di ostaggi; l'oltraggio alla dignità personale e, in particolare, i trattamenti umilianti e degradanti; l'emissione di sentenze di condanna ed esecuzioni effettuate senza regolare processo. Le Convenzioni di Ginevra furono l'occasione in cui si decise di regolare alcune questioni emerse durante la Seconda Guerra Mondiale, che la Convenzione del 1929, vigente durante gli anni del conflitto, aveva lasciato aperte. *In primis*, la questione delle Potenze protettrici<sup>196</sup>: le Convenzioni di Ginevra si applicano sotto il controllo delle Potenze protettrici, che costituiscono uno dei sistemi di garanzia del diritto bellico, di natura consensuale e permanente. Esse vengono individuate nella figura di uno Stato neutrale o che non prenda parte al conflitto, che dev'essere riconosciuto da entrambe le Parti (Art. 8). A differenza della precedente Convenzione del 1929, che lasciava la nomina delle Potenze protettrici in caso di guerra come opzionale, tale nomina fu resa obbligatoria. Le Potenze protettrici dovranno essere facilitate, «nella più larga misura possibile», nel compito svolto dai loro rappresentanti o delegati, i quali «non dovranno in nessun caso oltrepassare i limiti della loro missione». Vennero formalizzati anche i compiti delle Potenze protettrici nei confronti dei civili soggetti ad occupazione militare. Poiché durante la Seconda Guerra Mondiale, la gran parte dei militari prigionieri si trovò a non essere più coperto da una Potenza protettrice

---

<sup>194</sup> Cfr. Cap. 1, par. 1.1.7.

<sup>195</sup> Vi è inoltre specificato che un ente umanitario imparziale, come il Comitato della Croce Rossa, potrà offrire i suoi servizi alle Parti belligeranti.

<sup>196</sup> I principali strumenti di garanzia previsti dal Diritto Internazionale Umanitario sono le Potenze Protettrici, la Commissione per l'accertamento dei fatti (prevista dall'art.90 del I Protocollo del 1977, con un precedente nella clausola comune alle Convenzioni di Ginevra che prevedeva l'istituzione di una Commissione d'inchiesta a richiesta di una delle Parti in conflitto) e la repressione dei crimini di guerra. Cfr. ZAGATO L., *La protezione dei civili nei conflitti armati*, «DEP, Deportate, esuli, profughe» – Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, n. 13-14/2010, <<https://core.ac.uk/download/pdf/53163318.pdf>>, pp. 237-238.

neutrale<sup>197</sup>, si decise che ogni Potenza protettrice potesse nominare una nazione sostituta e che tale funzione potesse essere affidata anche ad un'organizzazione internazionale<sup>198</sup>. Questa avrà anche il compito di comporre le divergenze che dovessero nascere tra le Potenze belligeranti sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione (Art. 11), conscia delle proprie responsabilità nei confronti delle Parti e non meno del dovere di umanità nei confronti delle persone aventi diritto della sua protezione.

#### **2.1.4 La Convenzione di Ginevra (III) del 1949 e i due Protocolli aggiuntivi del 1977**

Venendo al tema principale della trattazione, ossia lo *status* dei prigionieri di guerra secondo il diritto di Ginevra, il principale riferimento in materia è la Convenzione per la protezione dei prigionieri di guerra (III) del 1949<sup>199</sup>, che disciplina il diritto al trattamento dei prigionieri di guerra «non appena cadessero in potere del nemico e sino alla loro liberazione e al loro rimpatrio definitivi» (Art. 5). Hanno diritto al trattamento di prigionieri di guerra coloro che sono caduti in potere del nemico, rivestendo la qualifica di combattenti legittimi<sup>200</sup>, ivi comprese le persone che seguono le forze armate, ma che non ne fanno parte, i membri civili degli equipaggi degli aerei militari, i fornitori, i membri di unità di lavoro o di servizi incaricati del benessere delle forze armate, nonché i membri degli equipaggi della marina mercantile o dell'aviazione civile che non godano di un trattamento più favorevole secondo il diritto internazionale e, ancora, i giornalisti

---

<sup>197</sup> Il caso degli internati Militari Italiani è eloquente in questo senso, in riferimento al fatto che venne scelta la Repubblica di Salò quale Potenza protettrice degli internati militari, che tuttavia non poteva assumere una posizione neutrale all'interno del conflitto. Vedi *oltre*, Cap. IV, par. 4.1.3.

<sup>198</sup> Art. 10: «Gli Stati contraenti potranno, in ogni tempo, intendersi per affidare ad un ente che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia i compiti che la presente Convenzione assegna alle Potenze protettrici».

<sup>199</sup> Alla Convenzione del 1949 vanno aggiunte le norme previste dal Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907 e dagli artt. 43-47 del I Protocollo addizionale del 1977.

<sup>200</sup> In base al principio di distinzione dalla popolazione civile, essi adempiono le seguenti condizioni: «a. abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; b. rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; c. portino apertamente le armi; d. si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della guerra» (Art. 4, par.2). In base al I Protocollo, tali condizioni devono obbligatoriamente sussistere sia durante un attacco sia nella fase preparatoria allo stesso. Il I Protocollo estende la definizione di legittimo combattente, il quale conserverà tale *status* anche in «situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile, a patto che, in tali situazioni porti le armi apertamente: a) durante ogni fatto d'armi; e b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell'avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco al quale deve partecipare».

qualora stiano svolgendo la funzione di corrispondenti di guerra<sup>201</sup>. L'elemento di novità è che, in aggiunta a tali categorie, si ritengono combattenti legittimi anche «i membri di altre milizie o degli altri corpi di volontari, compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati appartenenti ad una Parte belligerante e che operano fuori o all'interno del loro territorio, anche se questo territorio è occupato», nonché «i membri delle forze armate regolari che sottostiano ad un governo o ad un'autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrica» (Art. 4)<sup>202</sup>. «I prigionieri di guerra non potranno in nessun caso rinunciare parzialmente o interamente ai diritti loro conferiti dalla Convenzione o da accordi speciali», che comunque «non possono pregiudicare la situazione dei prigionieri come regolata dalla Convenzione» (Artt. 6-7). Questo perché essa si applica avvalendosi del meccanismo delle Potenze protettrici a garanzia della sua corretta applicazione<sup>203</sup>. In merito alla protezione generale dei prigionieri, gli Artt. 12-16 disciplinano norme di diritto umanitario fondamentali, riprendendo quelle della precedente Convenzione al riguardo, ma specificate per non lasciare spazio a dubbi sul rispetto dovuto alla dignità umana di persone che si trovino in tale situazione nel contesto di un conflitto armato. In poche, essenziali norme – in cui, tra l'altro, si fa un esplicito riferimento anche al trattamento da riservare alle donne (Art. 14), in base al principio di uguaglianza – si può ritrovare tutto quello che era stato violato della precedente Convenzione del 1929, durante la Seconda Guerra Mondiale.

In particolare:

Articolo 12: «I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Indipendentemente dalle responsabilità individuali che possano esistere, la Potenza detentrica è responsabile del trattamento loro applicato<sup>204</sup>».

Articolo 13: «I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità. Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrica che provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come una infrazione grave della presente

---

<sup>201</sup> Cfr. RONZITTI N., *op. cit.*, p. 282.

<sup>202</sup> In base al I Protocollo, non viene accordato lo *status* di prigioniero di guerra ai guerriglieri che non portino apertamente i segni di distinzione tipici, quali le armi, durante un conflitto (Art.44, par.4) e i mercenari (Art.47, par.1).

<sup>203</sup> Come stabilito agli Artt. 8 ss.

<sup>204</sup> [...] «I prigionieri di guerra possono essere trasferiti dalla Potenza detentrica soltanto a una Potenza che partecipa alla Convenzione [...] [e che] abbia la volontà e sia in grado di applicare la Convenzione [...]. [In caso contrario] la Potenza che ha proceduto al trasferimento dei prigionieri di guerra dovrà, in seguito a notifica da parte della Potenza protettrice, prendere misure efficaci per rimediare alla situazione o chiedere che i prigionieri di guerra le siano rinviati [...]».

Convenzione<sup>205</sup> [...]. I prigionieri di guerra devono parimente essere protetti in ogni tempo specialmente contro gli atti di violenza e d'intimidazione, contro gli insulti e la pubblica curiosità. Le misure di rappresaglia in loro confronto sono proibite».

Articolo 14: «I prigionieri di guerra hanno diritto, in ogni circostanza, al rispetto della loro personalità e del loro onore. Le donne devono essere trattate con tutti i riguardi dovuti al loro sesso e fruire in ogni caso di un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato agli uomini. I prigionieri di guerra conservano la loro piena capacità civile come essa esisteva al momento della cattura<sup>206</sup>».

Articolo 15: «La Potenza che detiene prigionieri di guerra è tenuta a provvedere gratuitamente al loro sostentamento e ad accordar loro gratuitamente le cure mediche che il loro stato di salute richiede».

Articolo 16: [...]<sup>207</sup> «I prigionieri devono essere trattati tutti allo stesso modo dalla Potenza detentrica, senza distinzione alcuna di carattere sfavorevole che si riferisca alla razza, alla nazionalità, alla religione, alle opinioni politiche o altra, fondata su criteri analoghi».

Gli articoli successivi – per un totale di 143<sup>208</sup> rispetto ai soli 97 previsti dalla Convenzione del 1929 – ricalcano abbastanza le norme previste dalla precedente Convenzione, con alcune specifiche, tra le quali si ricordino: le disposizioni per evitare abusi nell'applicazione delle sanzioni disciplinari e penali comminate contro i prigionieri di guerra (Art. 82 ss.), in cui l'uso delle armi, specie contro i tentativi di evasione, «non potrà costituire che un mezzo estremo e sarà sempre preceduto da intimidazioni adeguate alle circostanze» (Art. 42), l'elenco dettagliato delle attività che i prigionieri possono essere costretti a svolgere, naturalmente non connesse con le operazioni belliche, vietando espressamente lo sminamento (Art. 52, ultimo co.) e specificando le condizioni di lavoro (Artt. 49-57) nonché l'indennità prevista (Artt. 58-68). Un punto importante riguarda il divieto dell'obbligo a prestare servizio militare nell'esercito della Potenza detentrica, laddove l'obbligo non cita l'arruolamento volontario. Tale lacuna aveva portato durante l'internamento dei militari italiani dopo l'8 settembre 1943, ad un presunto arruolamento

---

<sup>205</sup> [...] «In particolare, nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una mutilazione corporale o ad un esperimento medico o scientifico di qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse [...]».

<sup>206</sup> [...] «La Potenza detentrica potrà limitarne l'esercizio sia sul suo territorio, sia fuori di questo, soltanto nella misura in cui la cattività lo esiga».

<sup>207</sup> «Tenuto conto delle disposizioni della presente Convenzione concernenti il grado come pure il sesso, e con riserva di ogni trattamento privilegiato che fosse accordato ai prigionieri di guerra in considerazione dello stato della loro salute, della loro età o delle loro attitudini professionali [...]».

<sup>208</sup> Ai 143 articoli della Convenzione vanno aggiunti due allegati. Allegato I – *Accordo-tipo concernente il rimpatrio diretto e l'ospitalizzazione in Paese neutrale dei prigionieri di guerra feriti e malati* (riferito all'Art.110); Allegato II – *Regolamento concernente le commissioni sanitarie miste* (riferito all'Art. 112).

“volontario” da parte degli IMI che avessero cooperato con i tedeschi tra le fila della *Wehrmacht* o della Rsi<sup>209</sup>. Ciò andava a infrangere due ordini di fattori, che la III Convenzione del 1949 e, successivamente il I Protocollo si curarono di specificare. Il primo riguarda la disposizione prevista all’Art. 7 che non consente di rinunciare ai diritti accordati dalla Convenzione, proibendo in tal modo di fatto un eventuale arruolamento volontario da parte dei prigionieri di guerra, che equivarrebbe a sottrarsi alla tutela della Convenzione. Il secondo riguarda quello che il I Protocollo definisce «divieto di perfidia» (Art. 37)<sup>210</sup>. Sebbene indicato in riferimento all’uccisione, ferimento o cattura di un avversario durante un combattimento, la perfidia, intesa come inganno e simulazione, potrebbe essere utilizzata durante lo stato di prigionia per indurre a fare attività o prendere decisioni “volontarie” contrarie alle norme previste dalle Convenzioni in oggetto. Gli internati militari italiani durante la detenzione nei lager nazisti erano stati limitati di molto nell’esercizio delle loro libertà religiose, intellettuali e fisiche, pur essendo previste dalla Convenzione del 1929<sup>211</sup>; agli Artt. 34-38 della III Convenzione del 1949 si specificano meglio il diritto alla «più ampia libertà per la pratica della loro religione, compresa l’assistenza alle funzioni di culto» (Art. 34) e il preciso dovere della Potenza detentrici di incoraggiare «le attività intellettuali, educative, ricreative e sportive dei prigionieri di guerra» (Art. 38). Dopo la cessazione delle «ostilità attive», i prigionieri di guerra devono essere liberati e rimpatriati immediatamente. L’Art. 118 citato rappresenta un elemento importante di novità rispetto a ciò che stabiliva l’Art. 20 del Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907, che poneva l’obbligo del rimpatrio in connessione con la conclusione della pace, cioè dopo la firma del Trattato di Pace. Una norma di tale tipo costituiva un limite alla libertà degli ex combattenti, che continuavano a rimanere prigionieri delle ex Potenze detentrici per un lungo periodo di tempo dopo la fine del conflitto, cosa che è puntualmente avvenuta al termine dei due conflitti mondiali e, in particolare, nel caso degli Internati Militari Italiani<sup>212</sup>. Anche in questo caso, dunque, la III Convenzione di Ginevra del 1949 è innovativa sotto il profilo umanitario, poiché «stabilisce un obbligo di rimpatrio assoluto e non soggetto a condizioni di reciprocità [non richiedendo] né la conclusione di un formale armistizio né la conclusione di un

---

<sup>209</sup> Sul punto, v. *oltre*, Cap. IV, parr. 4.1.1, 4.1.2.

<sup>210</sup> Art. 37: «[...] Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l’intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l’obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati [...]».

<sup>211</sup> Sul punto, v. *oltre*, Cap. IV, par. 4.1.2.

<sup>212</sup> La questione del rimpatrio dei militari italiani verrà approfondita al Cap. III, par. 3.2.4.

Trattato di Pace [ma solo] la cessazione effettiva delle ostilità, – purché secondo una ragionevole previsione si ritenga improbabile che esse possano essere riprese<sup>213</sup>». Il I Protocollo addizionale del 1977 sanziona qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra, in quanto esso costituisce un diritto degli ex prigionieri, non oggetto di rinuncia da parte degli stessi (in base all'Art. 7 della Convenzione). «Una dilazione ingiustificata del rimpatrio viene considerata oggi come un'infrazione grave se commessa intenzionalmente in violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949 o del Protocollo<sup>214</sup>».

Gli avvenimenti degli anni successivi all'entrata in vigore delle Convenzioni del 1949 – le guerre di liberazione nazionale, il frequente ricorso alla guerriglia specialmente in tali conflitti armati, nonché l'attenzione sempre rinnovata sulla disciplina del Diritto Internazionale Umanitario – posero nuovamente la necessità di riaggiornare le norme previste nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Tali esigenze, coadiuvate da un intenso dibattito dottrinale in materia, portarono all'approvazione l'8 giugno 1977, di due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, dedicati rispettivamente ai conflitti armati internazionali e ai conflitti armati non internazionali. I temi da affrontare riguardavano principalmente i mezzi e metodi di guerra, lo statuto del combattente, la distinzione fra legittimo combattente e non e il relativo comportamento, la protezione della popolazione civile, le rappresaglie, il rispetto del diritto della guerra, il controllo della sua applicazione e violazioni. Era necessario poi operare una chiara distinzione tra

---

<sup>213</sup> RONZITTI N., *op. cit.*, p. 284.

<sup>214</sup> *Ibidem*. Come lo stesso Ronzitti ricorda (Cfr. *Ivi*, pp. 284-285), esiste un caso di infrazione grave del I Protocollo, risalente all'inizio del nuovo millennio quando, tra il 2001 e il 2002, gli Stati Uniti hanno continuato a detenere nella base di Guantanamo (Cuba) i talebani e i membri di Al Qaeda catturati in Afghanistan, adducendo a motivo della perpetuazione della cattività il mancato riconoscimento dello *status* di prigionieri di guerra, riconosciuti invece come «*unlawful combatants*» – soggetti legittimamente a detenzione senza processo ed eventualmente giudicati dalle Commissioni Militari secondo il *Military Order* del Presidente Bush del 2001 – e la continuazione effettiva della guerra contro il terrorismo globale in Afghanistan dopo la cessazione delle ostilità attive. I detenuti di Guantanamo non erano tuttavia da considerarsi esclusi dal sistema di protezione previsto dalle Convenzioni di Ginevra, che è un sistema totale: in particolare, la IV Convenzione, avendo titolo residuale, include nel regime di protezione anche le categorie escluse dalle altre tre Convenzioni, segnatamente la categoria *sui generis* dei cosiddetti «civili ostili». La Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata nel 2004 («*Guerra al terrorismo globale e garanzie non comprimibili dei diritti umani fondamentali*») in merito alla necessità di garantire ai combattenti catturati l'accesso alla giustizia, stabilendo poi, nel 2006 (caso *Hamdan c. Rumsfeld*, 2 giugno 2006) che le Commissioni militari non avevano la natura di tribunali regolarmente costituiti che rispettassero le garanzie stabilite dall'Art.3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra. Si poneva dunque un difetto di competenze che l'amministrazione Bush risolve adottando il *Military Commissions Act* nel 2006, emendato nel 2009 sotto la presidenza di Obama, il quale non ha tuttavia proceduto a smantellare il sistema Guantanamo. Tale abuso da parte degli Stati Uniti si può spiegare con la mancata ratifica degli USA del I Protocollo, cosa che permette loro conservare un certo «margine di libertà» sulle disposizioni del Protocollo stesso.

le diverse tipologie di conflitto (conflitti armati internazionali e non internazionali), particolarmente riguardo i conflitti interni per i quali l'Art. 3 comune alle Convenzioni del 1949 era rimasto praticamente privo di effetti in concreto. C'erano inoltre nuovi tipi di lotta armata che si stavano diffondendo accanto a quelli classici e che andavano presi in considerazione. Il tratto caratteristico che distingue le norme relative alle due categorie di conflitti armati consiste nel fatto che coloro che prendono parte a conflitti armati internazionali vengono considerati legittimi combattenti, i quali non possono essere puniti per gli atti di belligeranza compiuti e, in caso di cattura, vengono considerati prigionieri di guerra. Nei conflitti non internazionali, invece, i contendenti non sono legittimi combattenti in quanto non vengono considerati sullo stesso piano: uno Stato può assoggettare i ribelli e adottare potere punitivo nei loro confronti, nel rispetto delle regole di carattere umanitario. Con il termine conflitto armato internazionale ci si riferisce ad un combattimento tra le forze armate di almeno due Stati (le guerre di liberazione nazionale o i conflitti per l'autodeterminazione oggi rientrano nei conflitti armati internazionali, fatto dovuto al processo di decolonizzazione violenta e in seguito all'entrata in vigore del I Protocollo del 1977<sup>215</sup>). Per conflitto armato non internazionale, invece, si intende un combattimento che avviene sul territorio di uno Stato tra le forze armate regolari e gruppi armati identificabili o fra gruppi armati che si combattono tra loro<sup>216</sup>. Tra conflitti armati internazionali e non internazionali ci possono essere delle interferenze<sup>217</sup>, nonostante le quali le due categorie di conflitto devono essere mantenute distinte. Ad esse, poi, vanno aggiunti i disordini interni, i quali sono caratterizzati da un grave sconvolgimento dell'ordine interno causati da atti di violenza che però non possono essere intesi come

---

<sup>215</sup> Secondo l'art.1, par.4 del I Protocollo addizionale del 1977, sono compresi tra i conflitti armati internazionali «[...] i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di sé stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni». Lo stesso articolo fa intendere che non sono titolari del titolo di autodeterminazione le minoranze etniche, il quale titolo è assegnato ai soli popoli (Cfr. Art. 1 del Patto sui diritti civili e politici del 1966, che all'articolo 27 tutela le minoranze). L'Art.1, par.4 esclude anche i movimenti di secessione che si verificano all'interno di uno Stato federale indipendente, eccetto per situazioni in cui il governo al potere sia di tipo coloniale e razzista o si tratti di occupazione straniera, casi in cui tale articolo è applicabile perché riconosciuto il diritto di autodeterminazione.

<sup>216</sup> I conflitti armati interni trovano la loro disciplina nell'art.3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nel II Protocollo addizionale del 1977. Esistono anche norme di diritto internazionale consuetudinario. RONZITTI N., *op. cit.*, p. 144.

<sup>217</sup> «Ad esempio, se un terzo Stato interviene in una guerra civile a fianco dei ribelli, le ostilità tra governo legittimo e Stato interveniente saranno disciplinate dal diritto relativo ai conflitti internazionali, mentre quelle tra governo legittimo e ribelli saranno regolate dal diritto dei conflitti interni. Parimenti, se uno Stato interviene a favore del governo legittimo, le ostilità tra Stato interveniente e ribelli saranno disciplinate dal diritto relativo ai conflitti interni». Si parla, in tal caso, di conflitto "misto" o "internazionalizzato". *Ibidem.*



conflitti armati (ad esempio le rivolte o gli scontri tra opposte fazioni contro le istituzioni). Da qualche anno esiste l'espressione 'war on terror' o *war on terrorism*<sup>218</sup>, che è solo un'espressione politologica ma non riguarda i conflitti armati internazionali, così come non costituiscono un *tertium genus* i conflitti internazionalizzati<sup>219</sup> e i conflitti transnazionali<sup>220</sup>.

Il I Protocollo del 1977 si interessa, dunque, di colmare le lacune delle Convenzioni di Ginevra, approfondendo e aggiornando i vari ambiti già da esse toccati, al fine di ostacolare la deriva verso la guerra totale che aveva caratterizzato i principali conflitti del Novecento, senza dimenticare il principio di Umanità, per il quale «anche nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza<sup>221</sup>». Ciò significa che in un conflitto armato non esistono prigionieri che non abbiano alcun diritto sotto le Convenzioni di Ginevra: «le persone in potere di una delle Parti e che non godano di una tutela più ampia ai sensi delle Convenzioni di Ginevra o di altre disposizioni del Protocollo stesso, non possono venire uccise, torturate, subire altra violenza o mutilazione, né trattamenti oltraggiosi o degradanti<sup>222</sup>».

Il II Protocollo riguarda la delicata questione dei conflitti armati non internazionali. Pur essendo meno esteso degli altri strumenti normativi e più generico in alcuni punti, in quanto potrebbe confliggere con la sovranità e interferire con la politica interna dei singoli Stati, esso ribadisce in ogni punto l'importanza primaria della protezione umanitaria.

---

<sup>218</sup> Il termine si riferisce al fatto che, data la presenza di due belligeranti in un conflitto armato, uno di essi potrebbe usare il terrorismo come metodo di guerra o potrebbe avvalersi di bande armate per poter compiere operazioni militari. Le bande dell'organizzazione terroristica potrebbero essere incorporate addirittura nell'ordinamento statale, come è avvenuto nel caso di Al Qaeda e l'attacco alle Torri Gemelle di New York (11 settembre 2001), che ha provocato un conflitto internazionale tra Stati Uniti e altri membri della coalizione e l'Afghanistan, il quale conflitto si è trasformato da internazionale a interno una volta sconfitti i talebani e instaurato un nuovo governo nel Paese.

<sup>219</sup> L'intervento di uno Stato straniero a favore del governo costituito non modifica la natura del conflitto, perciò anche la nozione di conflitto internazionalizzato risulta meramente politologica.

<sup>220</sup> I conflitti transnazionali sono «quei conflitti in cui una delle parti usa la violenza bellica oltre il confine, talvolta a centinaia di miglia di distanza, per colpire terroristi o bande armate mediante l'uso di droni di commando». RONZITTI N., *op. cit.*, p. 146.

<sup>221</sup> Si tratta della c.d. «clausola Martens», già citata precedentemente (v. *supra*, par. 2.2.1), che pure veniva ripetuta nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.

<sup>222</sup> Questo accade in virtù della IV Convenzione di Ginevra del 1949, che ha carattere residuale, cioè tutela nei limiti indicati dagli artt.4 e 5 (per i conflitti non internazionali dall'art.3 comune), quanti non rientrano nelle altre tre Convenzioni. A sua volta, l'Art. 45 del I Protocollo stabilisce che anche coloro i quali non hanno titolo ad essere considerati prigionieri di guerra, hanno comunque diritto alla tutela prevista dall'art.75 (Art. 6 del II Protocollo per i conflitti non internazionali). Cfr. ZAGATO L. *op. ult. cit.*, p. 237.

## 2.1.5 Considerazioni

Vi sono alcune considerazioni importanti da fare in conclusione alla storia del Diritto Umanitario in relazione alla protezione delle vittime di un conflitto armato.

In primo luogo, in seguito all'entrata in vigore dei due Protocolli del 1977, la distinzione tra Diritto dell'Aja e Diritto di Ginevra non avrebbe più valore sostanziale, in quanto le norme che afferiscono alla condotta delle ostilità non possono prescindere dalle norme attinenti alla protezione delle parti deboli del conflitto, tra le quali sono comprese la popolazione civile, ma anche i beni di carattere civile e culturale, nonché i luoghi di culto e l'ambiente naturale, come stabilito agli Artt. 52 ss. del I Protocollo. I principi fondamentali di distinzione, proporzionalità e necessità militare sono tutti compresi nella disposizione che prevede di condurre le operazioni belliche unicamente contro obiettivi di carattere espressamente militare, avendo particolare cura di proteggere e salvaguardare la sopravvivenza e la salute delle persone e dell'ambiente in cui vivono. Il diritto applicabile nei conflitti armati oggi è generalmente riconosciuto nell'espressione «Diritto Umanitario», in quanto gli strumenti internazionali che disciplinano la condotta delle operazioni belliche devono tener conto del principio di umanità che regola tutte le decisioni. Il parere della Corte Internazionale di Giustizia sulla liceità della minaccia dell'uso delle armi nucleari del 1996 definisce il Diritto dell'Aja e il Diritto di Ginevra «due branche del diritto applicabile nei conflitti armati che “hanno sviluppato dei rapporti internazionali così stretti da essere considerate come elementi che hanno progressivamente formato un solo complesso sistema definito oggi diritto internazionale umanitario”. In particolare, aggiunge la Corte, “le norme dei Protocolli di Ginevra, pur appartenendo al diritto sulla protezione delle vittime di guerra, contengono norme relative alla condotta delle ostilità e, pertanto, «esprimono e confermano l'unità di tale diritto»<sup>223</sup>». Uno dei limiti che da sempre ha condizionato l'affermazione delle norme di diritto internazionale è rappresentato dalla mancata ratifica da parte degli Stati di alcune principali Convenzioni. Non è diverso, in questo, il Diritto Umanitario, con particolare riferimento ai due Protocolli del 1977, per i quali la questione è tuttora aperta. Attualmente, gli sforzi del CICR sono orientati affinché le disposizioni previste dalle

---

<sup>223</sup> Corte Internazionale di Giustizia, 8 luglio 1996, *Parere sulla Liceità della minaccia dell'uso delle armi nucleari*, «ICJ Reports», 1996, p. 226 ss. (<<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>>), come cit. in ZAGATO L., *op. ult. cit.*, p. 222.

Convenzioni di Ginevra del 1949 e del I e II Protocollo del 1977 vengano riconosciute universalmente come norme di diritto consuetudinario, dato che sono accettate dalla generalità degli Stati. Se questa considerazione può essere valida per le Convenzioni del 1949, essa non appare altrettanto veritiera per quanto riguarda i due Protocolli poiché, malgrado l'ampio numero di ratifiche pressoché "universale" per l'appunto, vi sono alcuni Stati importanti, tra i quali Stati Uniti, Iran, Israele e Turchia, che non hanno ratificato i due Protocolli del 1977, prendendo una ferma presa di posizione nei confronti del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che individua un numero significativo di norme di carattere consuetudinario dai due Protocolli del 1977. In prima approssimazione, la consuetudine è definita come «an international custom, as evidence of a general practice accepted as law»<sup>224</sup>, cioè «una fonte generale e non scritta, e consiste in un comportamento tenuto dalla generalità degli Stati [...] nella convinzione che si tratti di un comportamento dovuto»<sup>225</sup>. Ciò significa che una regola consuetudinaria può dirsi «universalmente riconosciuta soltanto se essa risulta seguita non soltanto da un numero adeguato di Stati, ma anche dai principali gruppi di Stati interessati alla regola stessa»<sup>226</sup>. Una delle conseguenze è che gli Stati "*persistent objectors*" non considerano la norma come consuetudine e dunque non accettano di attuarla come propria. Nel caso dei Protocolli del 1977, gli Stati che hanno opposto il loro diniego sono Paesi di considerevole peso strategico, che possono condizionare gravemente la portata di tali norme nei conflitti internazionali. È evidente che la mancata ratifica non è solo di tipo giuridico-formale, perché va a toccare delicate ragioni politiche che riguardano la storia e la cultura dei singoli Stati. Paesi come Israele, India e Pakistan hanno da sempre il peso della minaccia di Nazioni confinanti e pertanto ritengono che le norme più recenti del diritto dei conflitti armati possano limitarli nella loro azione difensiva<sup>227</sup>. Altri Paesi come gli Stati Uniti coltivano una particolare vocazione ad inviare truppe all'estero in operazioni di

---

<sup>224</sup> Cfr. Art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia integra la Carta di San Francisco, firmata il 26 giugno 1945 a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale. Per il testo completo dello Statuto si rimanda al sito ufficiale della ICJ (*International Court of Justice*): <<https://www.icj-cij.org/en/statute>>.

<sup>225</sup> Una norma viene considerata consuetudinaria in base all'elemento oggettivo della «*diuturnitas*», cioè un comportamento ripetuto nel tempo, ma anche in base all'elemento soggettivo della «*opinio iuris sive necessitatis*», che esprime la convinzione dell'obbligatorietà della stessa. Cfr. ZAGATO L., PINTON S., GIAMPIERETTI M., *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., pp. 19 ss.

<sup>226</sup> TREVES T., *Diritto internazionale: problemi fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 229, come cit. in ZAGATO L., *La protezione dei civili nei conflitti armati*, cit., p. 225.

<sup>227</sup> In occasione della ratifica della Convenzione del 1998 sull'uso terroristico delle bombe, Israele e Turchia hanno opposto nuovamente ferma opposizione alla ratifica dei Protocolli, arrivando addirittura - con riferimento specifico a Israele - a porre un termine al cosiddetto «Diritto Internazionale Umanitario» con le Convenzioni di Ginevra del 1949.

*peacekeeping*, pertanto ritengono di essere i più esposti a una giurisdizione che potrebbe risultare “punitiva” o quantomeno “limitante”, in quanto il regime d’occupazione è inteso come provvisorio e transitorio nei territori occupati, dai quali è previsto il ritiro delle truppe d’occupazione a partire dal momento in cui cessano le ostilità<sup>228</sup>. Un regime d’occupazione siffatto, pensato per situazioni brevi e transitorie, risulta di difficile applicazione e non sarebbe adeguato a disciplinare un’occupazione, come quella in territorio palestinese ad esempio, che dura da più di quarant’anni<sup>229</sup>. Nei casi di occupazione prolungata, infatti, il rischio è quello di congelare la situazione in uno *status quo sine die*, capace di inibire qualsiasi forma di progresso nel territorio occupato<sup>230</sup>. Tutto questo ha delle conseguenze notevoli soprattutto quando ci si riferisce ai crimini di guerra, come definiti dalle norme contenute all’Art. 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale: gli Stati “*persistent objectors*” tendono, infatti, a non riconoscere la natura consuetudinaria della norma contenuta nell’articolo, preferendo considerarla piuttosto uno strumento di diritto pattizio, «salvo riconoscere volta per volta la portata generale di specifici obblighi e divieti ivi contenuti<sup>231</sup>». È, peraltro, doveroso ricordare che gli Stati Uniti d’America hanno aggiornato la propria dottrina sul diritto dei conflitti armati, pubblicando un nuovo manuale destinato alla formazione dei comandanti chiamati ad operare sul campo, che ha innovato il precedente del 1956, richiamandosi in diversi punti

---

<sup>228</sup> Il “pomo della discordia” è l’art.3, b) del I Protocollo, con il quale i redattori del testo hanno ritenuto di modificare la regola afferente all’occupazione prolungata. «Le norme relative l’istituto dell’occupazione furono inserite nel Regolamento annesso alla II Convenzione dell’Aja del 1899 e parzialmente modificate, pochi anni dopo, dal Regolamento annesso alla IV Convenzione dell’Aja del 1907 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre, confluite poi nella IV Convenzione di Ginevra del 1949, la cui sezione dedicata alla disciplina dell’occupazione (la terza della parte terza) introduce una serie di limiti ulteriori dai poteri di governo dell’occupante, volti a salvaguardare i diritti della popolazione locale e stabilisce in capo all’occupante precisi obblighi “positivi”, imponendogli, ad esempio, di fare tutto quanto in suo potere per assicurare il vettovagliamento della popolazione civile, la salute e l’igiene pubblica», in ANNONI A., *L’applicazione del regime giuridico dell’occupazione nei Territori palestinesi occupati*, «DEP – rivista telematica di studi sulla memoria femminile», n. 13-14 2010, <[https://www.unive.it/pag/fileadmin/user\\_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n13-14/11\\_Dep\\_13\\_14\\_2010Annoni.pdf](https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n13-14/11_Dep_13_14_2010Annoni.pdf), pp. 164-178>, p. 166. Con particolare riferimento alla durata del regime d’occupazione, in seno al quale vige la disciplina prevista all’interno degli strumenti giuridici di riferimento, l’Art.3 di detto Protocollo precisa che è prevista la piena applicazione del regime dell’occupazione fino al momento del completo ritiro delle truppe straniere. «Art.3. *Inizio e fine dell’applicazione*. b) L’applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo cesserà, sul territorio delle Parti in conflitto, alla fine generale delle operazioni militari e, nel caso dei territori occupati, alla fine dell’occupazione [...]».

<sup>229</sup> Tale comportamento ad opera degli Stati Uniti, d’altronde, non può essere considerato un illecito alla luce del fatto che gli USA sono uno dei Paesi “*persistent objector*”, che non hanno proceduto alla ratifica del I e II Protocollo, la quale è *conditio sine qua non* affinché uno Stato parte sia vincolato a rispettare le disposizioni previste dal trattato, con la conseguente sanzione punitiva in caso di violazione delle norme in oggetto.

<sup>230</sup> Per un approfondimento sul sistema del regime d’occupazione prolungata, riferito in particolare all’annosa questione dei territori sulla Striscia di Gaza, si rimanda a: ANNONI A., *op. cit.*, p. 169 ss.

<sup>231</sup> ZAGATO L., *op. ult. cit.*, p. 225.

al I Protocollo<sup>232</sup>, fatto che suggerisce di considerare l'attuale diritto bellico americano in sostanziale convergenza con la gran parte delle norme previste dal diritto internazionale umanitario, aprendo uno spiraglio per il futuro nel campo delle relazioni internazionali. In ultima analisi, si può convenire con quanto espresso da Francois Gugnion,<sup>233</sup> il quale ritiene che nei conflitti interstatali, che si consumano tra forze equivalenti, le norme del DIU vengono generalmente rispettate; pur con le dovute eccezioni, la maggior parte dei prigionieri è stata protetta e i servizi di soccorso risparmiati. Più complicata risulta ancor oggi l'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario nei conflitti misti<sup>234</sup>, in quelli interni o, ancor più, nei conflitti asimmetrici; in questi ultimi, in particolare, vengono a scontrarsi forze eterogenee e spesso impari, sia dal punto di vista tecnologico, sia per il numero e il tipo di persone coinvolte, come nel caso della guerriglia, in cui spesso la posta in gioco è come sopravvivere e come combattere l'avversario<sup>235</sup>. Ciò pone la questione dello statuto di questi attori nei confronti del diritto internazionale. Nei conflitti armati internazionali simmetrici classici, la distinzione tra combattenti legittimi e persone civili è netta e chiaramente indicata, mediante il principio di distinzione. I combattenti hanno diritto di partecipare direttamente alle ostilità, non possono essere puniti per aver partecipato alle ostilità e nemmeno in caso di uccisione di un avversario ("privilegio del combattente"). Essi devono inoltre essere trattati come prigionieri di guerra in caso di cattura. I civili beneficiano di una protezione generale contro i pericoli derivanti dagli atti di guerra, in particolare dagli attacchi diretti, fintanto che non partecipano direttamente

---

<sup>232</sup> È significativo, ad esempio, il riferimento agli obiettivi militari, molto simile a quanto riferito all' Art.52 del I Protocollo: al cap.2, par.2 del Manuale «sono considerati obiettivi militari le persone e gli oggetti che, per loro natura, ubicazione, scopo o uso, apportano un contributo effettivo all'azione militare e la cui distruzione totale o parziale, cattura o neutralizzazione offrono nelle circostanze del momento, un vantaggio militare preciso». Tale dicitura indica, nondimeno, una particolare interpretazione del principio di necessità militare «as the principle that justifies the use of all measures needed to defeat the enemy as quickly and efficiently as possible that are not prohibited by the law of war [...]». Pur essendo un punto di vista pragmatico, esso non è del tutto conforme al principio di proporzionalità che obbliga i belligeranti a non provocare danni collaterali superiori al vantaggio militare che si intenda ottenere. In risposta a questa contraddizione, il Manuale riporta la seguente motivazione: «An interpretation of military necessity that onyl permitted consideration of the immediate situation could prolong the fighting and increase the overall suffering caused by the war». Cfr. DEPARTMENT OF DEFENSE (a cura di), *Law of War Manual*, Office of General Counsel – Departement of Defense, June 2015, <<https://info.publicintelligence.net/DoD-Law-of-War.pdf>>, pp. 52-68.

<sup>233</sup> Ex delegato e direttore del diritto internazionale all'interno del CICR, oggi continua ad occuparsi di Diritto Internazionale Umanitario come consulente indipendente. In riferimento alla sua posizione, come citata in trattazione, si rimanda a: BURNAND F., *Grandezza e limiti delle Convenzioni di Ginevra*, intervista a François Bugnion, «SWI– swissinfo.ch», 5 giugno 2009, <<https://www.swissinfo.ch/ita/grandezza-e-limiti-delle-convenzioni-di-ginevra/1242036>>.

<sup>234</sup> V. *supra*, nota 227.

<sup>235</sup> Esemplificativo è l'attuale conflitto armato in Iraq, dove le ostilità coinvolgono non solo le forze armate della coalizione ma anche le forze armate irachene, imprese militari e di sicurezza private, milizie, diversi gruppi di ribelli iracheni e stranieri nonché cellule terroristiche.

alle ostilità, caso che non costituisce una violazione del diritto internazionale ma soltanto la perdita della protezione in quanto civili, per acquisire invece quella dei prigionieri di guerra in caso di cattura, anche se possono essere puniti per gli atti commessi durante il conflitto davanti a un tribunale civile o militare. Contrariamente ai conflitti classici, il diritto internazionale umanitario non prevede lo *status* particolare di combattente o di prigioniero di guerra nei conflitti armati non internazionali e, ancor meno, in quelli asimmetrici per i quali la disciplina stenta ad ampliarsi. Gli attori non statali che partecipano ai conflitti di questo tipo sono persone civili. Sono protetti fintanto che non prendono direttamente parte alle ostilità. Ne deriva che i membri di gruppi armati organizzati che assumono funzioni militari in modo permanente perdono questa protezione durante la loro attività in seno al gruppo. Tuttavia la partecipazione al conflitto non costituisce una violazione del diritto internazionale umanitario. Numerose regole applicabili alle ostilità in occasione di conflitti armati internazionali, se non la maggioranza, sono considerate come norme di diritto consuetudinario e si applicano parimenti ai conflitti non internazionali. Mentre gli Stati che si affrontano in un conflitto internazionale sono generalmente considerati come detentori della legalità e della legittimità, questa legittimità è solitamente negata alle Parti in conflitto non Statali, segnatamente nei conflitti armati interni e in particolare nella lotta contro il terrorismo. I gruppi armati non Statali sono considerati come vincolati ai principi del diritto internazionale umanitario, tuttavia senza che da ciò derivi la loro legittimità. Spesso questi attori non rispettano le regole del diritto internazionale umanitario. Nella realtà non si può che constatare che regolarmente si verifica una violazione delle regole del diritto internazionale umanitario, sia da parte degli Stati in conflitto, che si sentono meno vincolati al rispetto delle regole, sia da parte degli attori non Statali, tanto più se si tiene conto che i comportamenti non conformi dell'avversario non possono essere invocati per giustificare comportamenti contrari al diritto internazionale umanitario. Ricordando le parole del generale Clausewitz<sup>236</sup>, la guerra è un atto di violenza il cui obiettivo è costringere l'avversario a eseguire la nostra volontà e, nella maggior parte dei casi, questa dinamica conduce agli estremi. Il diritto umanitario è l'ultimo baluardo contro questa deriva. Tale diritto è in continua evoluzione e tende a "inseguire" la realtà. Sebbene oggi il diritto internazionale umanitario offra un quadro adeguato ai conflitti armati

---

<sup>236</sup> Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz (1780-1831) è stato un generale, scrittore e teorico militare prussiano. La citazione è tratta dal suo trattato di strategia militare *Della Guerra*, pubblicato postumo nel 1832 ma mai completato a causa della sua morte precoce.

contemporanei, un possibile sviluppo delle relazioni internazionali potrebbe non seguire le classiche direttrici dei conflitti finora succedutisi, col rischio che gli attori Statali se ne avvalgano per rivalersi sugli attori non Statali. La grande sfida politica e morale del Diritto Umanitario consuetudinario e pattizio consiste oggi nel trovare il modo di gestire le nuove forme di violenza conservando le norme di protezione previste, con uno sforzo in buona fede di tutte le Parti coinvolte<sup>237</sup>. Per questo, come suggerisce François Bugnion, nella situazione attuale «è necessario integrare le nuove forme di violenza in un quadro giuridico internazionale. Il rischio, in caso di fallimento, è quello di respingere alcuni nemici e di escluderli dal campo di applicazione delle norme del diritto. Se ciò fosse il caso, come potremmo accusarli di non rispettare alcuna regola se loro stessi sono per principio considerati fuorilegge?<sup>238</sup>».

## **II sezione: Opere d'arte «prigioniere» di guerra: protezione e restituzione del patrimonio culturale durante i conflitti armati**

### **2.2.1 Saccheggio vs Protezione degli “edifici di culto, d'arte e di scienza” durante i conflitti armati nel corso della storia**

«Poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace»<sup>239</sup>.

Così esordisce la Costituzione dell'UNESCO, che si prefigge di mantenere o costruire la pace internazionale attraverso l'educazione, la scienza e la cultura. Queste contribuiscono a rinsaldare il vincolo pacifico tra le Nazioni ma, in alcuni casi e soprattutto in Paesi dove convivono più culture, sono motivo di divisione. Non è così raro, infatti, che la guerra sfoci nella distruzione di monumenti, luoghi di culto, opere d'arte che rappresentano manifestazioni uniche dello spirito umano, anzi: i conflitti armati hanno costituito e

---

<sup>237</sup> Cfr. FF 2007 5129, *Guerra asimmetrica e diritto internazionale umanitario, possibilità di sviluppo*, 2007, < <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2007/771/it>>, p. 5142.

<sup>238</sup> BURNAND F., *op. cit.*, <<https://www.swissinfo.ch/ita/grandezza-e-limiti-delle-convenzioni-di-ginevra/1242036>>.

<sup>239</sup> Il testo completo della Costituzione a cui si fa riferimento è consultabile in: <<https://www.miur.gov.it/documents/20182/4394634/2.%20Costituzione-UNESCO.pdf>>.

costituiscono una delle principali cause di danneggiamento e distruzione del patrimonio culturale mondiale, spesso non accidentali ma “giustificate” invocando la cosiddetta «necessità militare»<sup>240</sup>. Troppo spesso questi atti sono deliberati, come ricorda François Bugnion, il quale sottolinea:

«Con la distruzione di monumenti, luoghi di culto o opere d'arte, si cerca di annientare l'identità dell'avversario, la sua storia, la sua cultura e fede, per eliminare ogni traccia della sua presenza e, di conseguenza della sua esistenza<sup>241</sup>».

Nella storia dell'umanità, la guerra si è accompagnata alla distruzione generalizzata e al “*droit du butin*”. «*La guerre se nourrit de la guerre*<sup>242</sup>». Sono molte le testimonianze di distruzioni di intere città e, con esse, delle tracce visive della cultura di quelle civiltà, fino ai giorni nostri. Nei tempi antichi, alcune regole non impedivano alle forze armate di devastare una città o di appropriarsi dei beni del nemico, pertanto la distruzione dei beni culturali era considerata come una conseguenza inevitabile della guerra e faceva parte del regolare svolgimento delle operazioni belliche, il cui obiettivo era la conquista e il bottino<sup>243</sup>. La più nota è forse la distruzione della città di Cartagine, quale risultato di una “necessità imperativa” invocata da Marco Porcio Catone (passato alla storia come

---

<sup>240</sup> Cfr. FEDI F., *La difesa e la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, articolo tratto dall'intervento dell'autore al XVI Congresso internazionale della Società italiana per la Protezione dei Beni Culturali in occasione del 60° anniversario della Convenzione dell'Aja (Tortona, 16-19 ottobre 2014), «Informazioni della difesa», periodico dello Stato Maggiore della Difesa, n. 5, 2014, pp. 6-17. L'autore distingue tra la «necessità di conseguire un obiettivo militare e la strategia del soggetto aggressore [che sottende] l'attacco ai beni culturali; questo secondo caso [invero il più frequente] equivale al tentativo di annullare l'identità e la memoria storica del nemico, di cui i beni culturali costituiscono viva testimonianza». *Ivi*, p. 7.

<sup>241</sup> BUGNION F., *La genesi della protezione giuridica dei beni culturali in caso di conflitto armato*, «Rivista internazionale della Croce Rossa», 2004, vol. 86, n. 854, p. 2.

<sup>242</sup> TOMAN J., *La protection de biens culturels en cas de conflit armé. Commentaire de la Convention et du Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ainsi que d'autres instruments de droit international relatifs à cette protection*, Collection Patrimoine Mondial, UNESCO, Parigi, 1994, p. 18, <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000145863/PDF/145863freo.pdf.multi>>.

<sup>243</sup> Era d'uso comune che i beni conquistati durante il conflitto fossero concessi al vincitore. Così Senofonte (IV sec. A. C.) in *Ciropedia* (VII, 5, 73): «Vi è una legge universale ed eterna che, in una città presa dal nemico in stato di guerra, tutto, e le persone e i beni, appartiene ai vincitori», dalla cit. orig. in fr., in Ducrey Pierre, *Guerre et guerriers dans la Grèce antique*, Pyot, Paris, 1985, par. 243, in *Ibidem*. Non mancavano, tuttavia, opinioni contrarie a questa pratica, con particolare riferimento al carattere sacro e non al valore artistico dei templi e dei beni che essi contenevano: lo storico greco Polibio (202-120 a. C.) sosteneva che abbandonarsi alla distruzione inutile di templi, statue e altre cose sacre sia un'azione folle; dello stesso avviso era Cicerone, la cui voce si levò contro la distruzione inutile: «*Ars servat patrum perpatuat populum*», cit. da NAHLIK S., *De crimes contre les biens culturels*, «Annuaire de l'Association des Auditeurs et anciens auditeurs de l'Académie du droit international de la Haye», vol. 29, La Haye, 1959, p. 14. Sul tema, v. anche Gen. C.A. (ris) VERRI P., *Il destino dei beni culturali nei conflitti armati*, «Rivista Internazionale della Croce Rossa», Ginevra, n. 752, marzo-aprile 1985, p. 67 ss.



“Catone il censore”): «*Carthago delenda est*»<sup>244</sup>. Più vicina ai giorni nostri è la distruzione della città di Varsavia ad opera delle truppe d’occupazione del Terzo Reich tra il 1939 e il 1945 che, oltre a radere completamente al suolo le case, il ghetto ebraico con i monumenti storici e religiosi ad esso collegati, ne ha annientato gli abitanti<sup>245</sup>. Anche da parte degli Alleati furono commesse distruzioni del patrimonio artistico durante il secondo conflitto mondiale, invocando la necessità militare a giustificazione del danno. È noto il bombardamento dispiegato dagli Stati Uniti nel febbraio 1944 sulla celebre abbazia di Monte Cassino che bloccava, per la sua posizione strategica, l’avanzata degli Alleati su Roma<sup>246</sup>. Sono tristemente noti i conflitti in ex-Jugoslavia o nel Caucaso degli

---

<sup>244</sup> I romani seguirono davvero l’indicazione di Catone il Vecchio e rasero al suolo la città (146 a. C., su ordine di Scipione l’Emiliano), non risparmiando nessun monumento, tempio o tomba della città e annientando in questo modo il secolare nemico. La citazione di Catone viene riportata nel testo di Plutarco, *Vite Parallele, Vita di Catone il Censore*, XXVII, 51: «δοκεῖ δέ μοι καὶ Καρχηδόνα μὴ εἶναι» - «*Ceterum censeo Carthaginem esse delendam*». «*Inoltre ritengo che Cartagine debba essere distrutta*» (Cfr. PLUTARCO, *Vite Parallele, Vita di Catone il Censore*, libro XVII, fine I – inizio II secolo d. C., Ed. princeps Filippo Giunti, Firenze, 1517, cit. orig. tratta da: <<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k28223h/f427.image.r=plutarchi+vitae.langFR>>); la storia delle Guerre Puniche e la descrizione della rovina di Cartagine si legge in Tito Livio, *Ab Urbe condita*, libri XLVII e LI, Frammenti. (Cfr. TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 27 a. C – 14 d. C., Ed. princeps Sweynheym e Pannartz, Roma, 1469).

<sup>245</sup> «Un aereo scende di quota, le nuvole si dissolvono e un nuovo scenario si apre: ponti bombardati, case bruciate, il ghetto ebraico cancellato. È una città completamente rasa al suolo». Si tratta dell’*incipit* del documentario intitolato *Miasto Ruin (Città di Rovine)*: il regista polacco Tomek Baginski ha utilizzato duemila immagini storiche, filmati, mappe ingiallite e numerosi dipinti per documentare lo stato della città di Varsavia alla fine della Seconda Guerra Mondiale, avvalendosi dell’aiuto di un *team* di storici e utilizzando la tecnica della computer grafica per documentare con un filmato in 3D lo stato della città di Varsavia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Proiettato al Museo della Rivolta di Varsavia dal 1° agosto 2010, è un cortometraggio che ripercorre il volo di un bombardiere britannico all’inizio del 1945, della durata di 5’ 6’’ – il tempo che avrebbe impiegato allora l’aereo per fare il giro sul centro della città. Le scritte in sovrapposizione che concludono il documentario ricordano che a Varsavia prima della guerra vivevano circa 1,3 milioni di persone; meno di 900mila all’inizio della rivolta civile armata contro i nazisti e soltanto mille tra le macerie nel 1945. Da un art. di BURCHIA E., *Varsavia, la città distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale ricostruita in 3D*, «Corriere della Sera», sez. Cultura, 29 luglio 2010, <[https://www.corriere.it/cultura/10\\_luglio\\_29/varsavia-rovine-ricostruzione-burchia\\_c5b07e02-9b0f-11df-ad9d-00144f02aabe.shtml](https://www.corriere.it/cultura/10_luglio_29/varsavia-rovine-ricostruzione-burchia_c5b07e02-9b0f-11df-ad9d-00144f02aabe.shtml)>. Il *trailer* del cortometraggio e altri documenti sulla sua realizzazione si possono trovare al sito: <<http://www.miastoruin.pl/>>.

<sup>246</sup> Per la sua posizione su uno sperone roccioso che domina il confluire dei fiumi Liri e Rapido, la famosa Abbazia fondata nel 529 da San Benedetto da Norcia, vide più di una battaglia tra le forze alleate che cercavano di forzare il passaggio verso Roma e quelle della *Wehrmacht*, che opponevano resistenza; fino a che, la mattina del 15 febbraio 1944 gli Alleati diedero inizio al bombardamento dell’Abbazia di Montecassino, nella convinzione, solo in un secondo momento rivelatasi infondata, che i Nazisti fossero trincerati al suo interno, dato che quel posto era il cuore del sistema difensivo tedesco. L’azione di guerra portò alla completa distruzione del complesso architettonico che venne utilizzato poi dai tedeschi come centro di resistenza durante l’occupazione. Solo dopo, il 18 maggio 1944, gli Alleati riuscirono a forzare il passaggio. I monaci erano stati evacuati prima dei bombardamenti e le preziose collezioni di testi e i manoscritti conservati presso l’Abbazia fortunatamente erano state messe al riparo in precedenza. Dopo la guerra, il Monastero venne ricostruito con l’aiuto degli Stati Uniti.

Si ricorda che in occasione della mostra *Il Luce e l’immaginario*, organizzata a Padova nel 2018, in occasione dei 90 anni dalla fondazione dell’Istituto Luce (Cfr. <<https://www.archivioluce.com/2018/06/11/luceimmaginarioitalianopadova/>>), è stata realizzata un’installazione che mostrava il bombardamento attraverso le immagini degli operatori americani al seguito dell’esercito statunitense e che sono ancora disponibili nell’Archivio dell’Istituto Luce, nella serie “Combat

anni Novanta del XX secolo, nel corso dei quali vennero distrutte chiese, monasteri e persino i cimiteri. Un caso emblematico avvenuto all'alba del Nuovo Millennio è stata la distruzione dei Buddha di Bamiyan in Afghanistan, nella primavera del 2001. Più recenti sono la distruzione da parte di unità dell'ISIS del museo di Mosul in Iraq e della tomba del profeta Younis, il biblico Giona, nella moschea di al-Nabi e nel 2012 l'incendio della biblioteca di Timbuctu nel Mali; in Siria sono stati danneggiati cinque dei sei oggetti patrimonio culturale mondiale presenti nel Paese, tra cui l'antica città di Palmira e i vecchi quartieri di Aleppo.

D'altro canto, la storia conta anche, fin dai tempi più antichi, misure adottate per risparmiare i luoghi di culto e le opere d'arte. Così era nella Grecia antica, dove i grandi santuari panellenici di Olimpia, Delfi, Dodone vennero riconosciuti come sacri e inviolabili: era proibito commettere atti violenti ai loro danni, mentre era possibile per il nemico sconfitto trovarvi rifugio<sup>247</sup>. Nel Medioevo erano i codici di cavalleria a proteggere le chiese e i monasteri, anche se essi venivano applicati in modo inconsistente, dal momento che intere città, villaggi e chiese furono distrutti<sup>248</sup>. Anche nel mondo islamico erano presenti misure a protezione dei luoghi di culto delle diverse religioni, così come dei monasteri. Nella concezione islamica la distinzione tra beni di carattere civile e obiettivi militari era un obbligo imperativo che non contava eccezioni<sup>249</sup>: la natura dei beni, il loro utilizzo e la loro destinazione costituiscono criteri di distinzione tra obiettivi militari e beni di carattere civile, secondo il presupposto che tutti i beni sono di carattere civile, fino a prova contraria, pertanto il saccheggio e la distruzione sono riprovevoli e non possono essere tollerate se non in casi eccezionali<sup>250</sup>. Nell'Africa tradizionale e

---

film”, assieme a un documentario di incerta datazione e qualche filmato di repertorio presente nella “serie L”; è possibile anche ammirare l'Abbazia nel suo splendore in un servizio fotografico del 1928. (Cfr. <<https://www.archivioluca.com/archivio-fotografico-2/>>).

<sup>247</sup> Per un approfondimento sulla protezione dei luoghi di culto e le opere d'arte nell'antica Grecia, si segnalano: DUCREY P., *Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, des origines à la conquête romaine*, de Boccard, Parigi, 1968; COUSIER H., *Étude sur la formation du droit humanitaire*, «Revue Internationale de la Croix-Rouge», vol. 33, n. 389, dicembre 1951, pp. 370-389; n. 391, luglio 1951, pp. 558-578; n. 396, dicembre 1951, pp. 937-968 e pp. 377 e 562, cit. in BUGNION F., *op. cit.*, p. 2.

<sup>248</sup> La Chiesa si sforzò di attenuare le conseguenze della guerra ma non la vietava. Solo S. Agostino predicava che la presa del bottino era da considerarsi come un peccato, mentre la protezione dei luoghi e dei beni di culto, proclamata nel Sinodo di Charroux (989) era connessa con il loro carattere sacro e non con la qualità artistica. Noto è l'editto dell'imperatore Federico I (1152-1194), con il quale si vietava il saccheggio al fine di proteggere le chiese. Nonostante questo ed altri divieti emessi nella stessa epoca, la pratica del saccheggio e della ripartizione del bottino era largamente diffusa.

<sup>249</sup> Il califfo Abu Bakr diede l'ordine di non abbattere le palme e gli alberi da frutto, di non bruciare le abitazioni e i raccolti, di non uccidere il bestiame e di non toccare i monasteri. Potevano essere oggetto di attacchi solo gli obiettivi militari per la loro natura e il loro utilizzo a scopi bellici. Cfr. TOMAN J., *op. cit.*, p. 21.

<sup>250</sup> In tal senso, il diritto islamico ha un campo di applicazione anche più esteso di quelle che sono le attuali disposizioni previste al cap. III e ss. del titolo IV del Primo Protocollo del 1954. Non diversamente, le

precoloniale, i luoghi sacri – gli alberi, le tombe degli antenati, i luoghi dov'erano conservati i feticci o dove si svolgevano i rituali di iniziazione – erano protetti, in quanto vigeva un particolare rispetto nei confronti dei luoghi a carattere religioso, culturale o artistico; venivano condannate altresì tutte le forme di saccheggio condotte col fine di un vantaggio personale<sup>251</sup>. L'antico diritto indiano, chiaramente basato sul principio di umanità, prevedeva una distinzione tra obiettivi militari, che potevano essere attaccati e gli obiettivi civili, che dovevano essere risparmiati dal nemico anche qualora egli dovesse attraversarli per questioni belliche<sup>252</sup>. Infine, anche in Estremo Oriente, in particolare in Giappone, esistevano i “*seisatu*”, gli editti emessi dai signori feudali a partire dal XVI sec., che intendevano vietare alle truppe di attaccare templi o santuari, in cambio di donazioni da parte di fondazioni religiose<sup>253</sup>. In precedenza, non era raro che i santuari o i templi fossero preda di attacchi, effettuati con lo scopo di deprederli o per utilizzarli come luoghi fortificati. Anche se c'era un generale rispetto per i templi sacri e i santuari da parte della popolazione, ciò non era sentito come una regola codificata<sup>254</sup>.

Le prime manifestazioni di volontà di proteggere le opere d'arte risalgono al periodo rinascimentale, quando iniziarono a comparire i primi riferimenti sul tema negli scritti di alcuni autori. Appare pertanto indubbia «la primogenitura, per quanto attiene al profilo storico-elaborativo della nozione, del diritto internazionale bellico rispetto al diritto internazionale di pace<sup>255</sup>». Jacobus Prilusius, per esempio, avanzò l'idea che tutti i belligeranti devono rispettare un'opera d'arte non solamente per il suo carattere

---

precisazioni apportate dalle norme previste agli articoli 52-60 e 62-65 del Protocollo citato sono in perfetta armonia con i concetti islamici. Pertanto, la protezione dei beni culturali come espressa dalla Convenzione dell'Aja del 1954, attualmente in vigore, non differisce dalle previsioni in materia nel diritto islamico. Sul tema, v. Sultan Hamed, *La conception islamique*, come cit. in TOMAN J, *op. cit.*, p. 22.

<sup>251</sup> Non mancarono, comunque, casi di distruzione dei luoghi antichi, ad esempio nel nord della Nigeria, col pretesto che questi appartenevano a dei non credenti. Cfr. *Ibidem*.

<sup>252</sup> Le *Upanishad*, che sono una fonte del diritto indiano, insegnano che tutti gli esseri umani sono opere del Creatore e tutti suoi figli. Gli *Agni Purana*, la raccolta di leggende e precetti religiosi nonché altra fonte del diritto indiano, prescrivevano che i tempi e gli altri luoghi di culto dovessero essere risparmiati e protetti in tempo di guerra. Cfr. PENNA L. R., *Conduite de la guerre et traitement réservé aux victimes des conflits armés: règles écrites ou coutumières en usage dans l'Inde ancienne*, «Revue Internationale de la Corix-Rouge», vol. 71, n. 778, luglio-agosto 1989, pp. 346-363.

Per un approfondimento sulle antiche leggi di guerra indiane, si segnalano:

V.R. RAMACHANDRA D., *War in ancient India*, MacMillan and Co. Limited, University of Madras, 1944, <<https://www.vifindia.org/sites/default/files/145812085-War-in-Ancient-India-1944.pdf>>; *War in ancient India*, «A tribute to induism», <<http://www.ignaciodarnaude.com/espirtualismo/War%20in%20ancient%20India.pdf>>.

<sup>253</sup> Nel 1339, quando l'imperatore Godarigo inviò le sue truppe per mettere fine a una ribellione, vietò espressamente di incendiare gli altari e i templi.

<sup>254</sup> Cfr. BUGNION F., *op. cit.*, p. 4.

<sup>255</sup> ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo*, 1999, Giappichelli Editore, Torino, 2007, «Studi di Diritto Internazionale», collana diretta da Giardina A., Nascimbene B., Ronzitti N., Villani U., pp. XII-316, p. 17.

religioso<sup>256</sup>. Adottò lo stesso tipo di approccio Alberico Gentili (1552-1608), nella cui opera *De Jure Belli Libri Tres*, i capitoli VI e VII considerano il problema della tutela delle opere d'arte nei conflitti armati, affermando che per il diritto internazionale «*victos ornamentis spoliari licet*»<sup>257</sup>. Nel *De jure belli ac pacis* l'autore Ugo Grozio (1583-1645), padre del diritto delle genti, tocca l'argomento solo indirettamente. Nel 1690 Giustino Gentile, autore meno conosciuto, espresse la necessità di non distruggere i beni culturali (ivi definiti “*ornamenta urbium, statuae linguam, picturae, aedes, templa, porticus, et similia*”) per salvaguardare l'interesse delle generazioni future al mantenimento del patrimonio culturale degli antenati. Ancora, Emmeric de Vattel (1714-1767) affermò «l'esistenza di un obbligo in capo agli eventuali saccheggiatori di una città di risparmiare quegli edifici che fanno onore all'umanità – da lui definiti “*ouvrages respectables par leur beauté*” – e che non contribuiscono a rafforzare il nemico<sup>258</sup>». Con grande acume, egli arriva a «dichiarare nemico del genere umano chi voglia privare quest'ultimo della possibilità di godere dei monumenti artistici<sup>259</sup>». A partire dalla Pace di Westfalia (1648), i trattati contenevano sempre di più delle clausole che prevedevano la restituzione al loro luogo d'origine, dapprima degli archivi e, successivamente, delle opere d'arte che fossero state prelevate nel corso di una guerra. Sotto l'influenza dei concetti sviluppati da Jean Jacques Rousseau (1712-1778) nel *Du Contrat Social* (1762)<sup>260</sup>, si iniziò a fare una distinzione tra beni pubblici e beni privati: i primi appartenevano allo Stato e, nel caso si trattasse di armi, munizioni, magazzini, fondi pubblici destinati al conflitto, questi potevano essere sequestrati, confiscati e finanche distrutti, a condizione che potessero servire al nemico nelle operazioni di guerra; nondimeno, i templi, le chiese, le scuole, le biblioteche e le collezioni dovevano invece essere rispettate. Infine, nel 1815 gli alleati

---

<sup>256</sup> Jacobus Priliusius, *Leges seu statua ac privilegia Regni Poloniae*, Cracovia, 1553, f. 875: «Item [miles] sacra, literarum at artificium nobilium monumenta conservabit integra, cunctis ad iniuriis defensa. Viris item et virtutibus et eruditione conspicuis parci iubebit», in TOMAN J., *op. cit.*, p. 19.

<sup>257</sup> Cfr. Gentili A., *De Jure belli Libri Tres*, Oxford-London, 1933, pp. 1-744, in ZAGATO L., *op. ult. cit.*, p. 17.

<sup>258</sup> ZAGATO L., *op. ult. cit.*, p. 18. Secondo Vattel, un atto di guerra non necessario alla salvaguardia della nazione e che sia meramente un'impresa predatoria è assolutamente illegittimo (d'altronde egli squalifica come illegittimi anche i combattenti formalmente legittimi, autori di tali atti). In tal senso, esistono precisi limiti alla conduzione di una guerra che, per Vattel, non costituisce di per sé un crimine, quando è legale; essa lo diventa quando non è legalmente mossa e quando viene condotta con mezzi eccedenti il fine. Cfr. MANCUSO F., *Le droit des gens come apice dello jus publicum europaeum? Nemico, guerra, legittimità nel pensiero di Emer de Vattel*, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 38, gennaio 2009, pp. 1302 e 1306, <[https://www.researchgate.net/publication/255682627\\_Le\\_droit\\_des\\_gens\\_come\\_apice\\_dello\\_jus\\_publicum\\_europaeum\\_Nemico\\_guerra\\_legittimita\\_nel\\_pensiero\\_di\\_Emer\\_de\\_Vattel](https://www.researchgate.net/publication/255682627_Le_droit_des_gens_come_apice_dello_jus_publicum_europaeum_Nemico_guerra_legittimita_nel_pensiero_di_Emer_de_Vattel)>.

<sup>259</sup> *Ibidem*.

<sup>260</sup> Cfr. ROUSSEAU J.-J., *op.cit.*

decretarono la restituzione delle opere d'arte rimaste in Francia sotto Napoleone, in quanto tale bottino era «contrario a tutti i principi di giustizia e agli usi della guerra moderna<sup>261</sup>». Su questo episodio, peraltro, non va dimenticato il fondamentale contributo di Antonio Canova che, in qualità di presidente della Commissione pontificia per le Belle Arti, si recherà a Parigi dal re Luigi XVIII per chiedere la restituzione delle opere portate via da Napoleone<sup>262</sup>. Si deve alla volontà di Canova anche la prima legge che tutela il patrimonio artistico in Italia, nel 1820 – anche se riferita solo ai territori dello Stato Pontificio<sup>263</sup>.

## **2.2.2 I primi strumenti vincolanti in materia di protezione dei beni culturali in tempo di guerra tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo**

---

<sup>261</sup> Cfr. NAHLIK S., *Protection des biens culturels*, «Les dimensions inter-nationales du droit humanitaire», Paris/Genève, Pedone/UNESCO/Institut Henry-Dunant, 1986, p. 238, citando Martens G. F., *Nouveau recueil de traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange, etc., et de plusieurs autres actes servant à la connaissance des relations étrangères des puissances et États de l'Europe tant dans leur rapport mutuel que dans celui envers les puissances et États dans d'autres parties du globe, depuis 1808 jusqu'à présent*, Göttingue, Dieterich, 1817, vol. II, p. 632 ss., come cit. in TOMAN J., *op. cit.*, p. 21.

<sup>262</sup> In seguito al Trattato di Tolentino nel 1797, le truppe di Napoleone avevano iniziato a confiscare preziose opere e beni artistici dai musei e dalle collezioni degli aristocratici in tutta Europa, con l'intento di creare una grande collezione per trasformare il Musée Français, inaugurato da Robespierre nel 1793, in Musée Napoleon (oggi Musée du Louvre). Fu preciso compito di Canova intercedere presso il re Luigi XVIII per la restituzione di sculture, dipinti, gioielli e reperti archeologici, nonché di grandi capolavori della storia dell'arte, in qualità di ambasciatore dello Stato Pontificio presso la sede di Parigi. Risale proprio a Canova un concetto chiave della storia dell'arte: il valore di un'opera è legato a una nazione e alla sua storia, per questo deve rimanere nel territorio. Sul tema, v. JAYME E., *Antonio Canova, la Repubblica delle arti e il diritto internazionale*, «Rivista di Diritto Internazionale», 4/1992, pp. 889-902.

<sup>263</sup> editto del cardinale Pacca (Cfr. <[http://www.patrimonioculturale.net/testi/18200407\\_pacca.pdf](http://www.patrimonioculturale.net/testi/18200407_pacca.pdf)>) sugli scavi e sulla conservazione dei monumenti, emanato nel 1820. È solitamente considerato «il primo ed organico provvedimento di protezione artistica e storica, e di catalogazione degli oggetti di antichità ed arte delle Chiese». L'editto indica «i “costanti e principali motivi” della legislazione sui monumenti e le cose d'arte: (1) l'attrazione che spinge gli “stranieri ad ammirarle” [turismo culturale]; (2) l'“erudita curiosità degli antiquari” [scienza storico-archeologica e storia dell'arte]; (3) lo stimolo alla “nobile emulazione di tanti artisti” [formazione degli artisti]. L'editto del cardinale camerlengo Pacca, inoltre: istituisce una amministrazione degli scavi, monumenti e cose d'arte, sia centrale (Commissione di belle arti) sia periferica (Commissioni ausiliarie nelle provincie), dotata di poteri ispettivi e titolare del potere di rilascio dei licenze di scavo e di esportazione; impone a tutti i “pubblici stabilimenti ... tanto ecclesiastici che secolari ... ove si conservano raccolte di statue e di pitture, musei di antichità sacre e profane, e anche uno o più oggetti preziosi di belle arti ...[di] presentare una esattissima distinta nota degli articoli sopra espressi in duplo sottoscritta”». Cfr. COSI D., *Diritto dei beni e delle attività culturali*, Aracne editrice, Roma, Aprile 2008, citt. tratte da: <[http://www.patrimonioculturale.net/evoluzione\\_legislazione.htm#:~:text=E%20per%C3%B2%20nell'editto%20del,antichit%C3%A0%20ed%20arte%20delle%20Chiese](http://www.patrimonioculturale.net/evoluzione_legislazione.htm#:~:text=E%20per%C3%B2%20nell'editto%20del,antichit%C3%A0%20ed%20arte%20delle%20Chiese)>.

Solo in tempi relativamente recenti il cosiddetto 'bene culturale' è divenuto oggetto di definizione e protezione all'interno degli strumenti pattizi inerenti allo *jus in bello*.

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, esistevano solo poche, frammentarie norme in materia, espresse nei testi dell'Aja del 1899 e 1907, le quali toccavano non poche questioni, che sarebbero state riprese in seguito, tra cui: la definizione di bene culturale, il contenuto della protezione, l'utilizzo di un segno distintivo, il regime d'occupazione, il sequestro, la restituzione.

Già il cosiddetto «*Lieber Code*»<sup>264</sup>, stilato in occasione della Guerra Civile Americana, conteneva una serie di disposizioni al riguardo nella sezione II<sup>265</sup> del testo, agli Artt. 34<sup>266</sup>-36<sup>267</sup>; in particolare, in base all'Art. 35, le opere d'arte classiche, le biblioteche, le collezioni scientifiche o gli strumenti preziosi, così come gli ospedali devono essere messi al sicuro contro ogni ingiuria, anche qualora essi si trovino in posti fortificati, assediati o bombardati<sup>268</sup>. Non va dimenticata, peraltro, la Dichiarazione di Bruxelles, risalente a una decina d'anni dopo, redatta in occasione della Conferenza di Bruxelles, svoltasi dal 27 luglio al 27 agosto 1874. In quest'occasione venne adottato, sotto forma di una Dichiarazione – mai ratificata – un progetto di accordo internazionale concernente le leggi e gli usi di guerra. Il testo rileva all'Art. 8 e con particolare riferimento ai territori occupati: «*The property of municipalities, that of institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences even when State property, shall be treated as private property*<sup>269</sup>». Per quanto riguarda i mezzi con cui nuocere al nemico, all'Art. 13, par. b era permesso il sequestro o la distruzione di tutto ciò che era indispensabile al

---

<sup>264</sup> *Instructions for the Government Armies in the Field, Issues as General Order n. 100 of 2 April 1863*, c.d. *Lieber Code*, dal nome del prof. Lieber che l'ha preparato su richiesta del generale Halleck, comandante in capo delle forze dell'Unione nel corso della guerra civile americana. Il testo completo è consultabile in: <<https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ART/110-20037?OpenDocument>>.

<sup>265</sup> Section II: *Public and Private Property of the Enemy – Protection of persons, and especially of women, of religion, the arts and sciences – punishment of crimes against the inhabitants of hostile countries*.

<sup>266</sup> Art. 34: «As a general rule, the property belonging to churches, to hospitals, or other establishments of an exclusively charitable character, to establishments of education, or foundations for the promotion of knowledge, whether public schools, universities, academies of learning or observatories, museums, of the fine arts, or of a scientific character - such property is not to be considered public property in the sense of paragraph 31; but it may be taxed or used when the public service may require it».

<sup>267</sup> Art. 36: «If such works of art, libraries, collections or instruments belonging to a hostile nation or government, can be removed, without injury, the ruler of the conquering state or nation may order them to be seized and removed for the benefit of the said nation. The ultimate ownership is to be settled by the ensuing treaty of peace. In no case shall they be sold or given away, if captured by the armies of the United States, nor shall they ever be privately appropriated, or wantonly destroyed or injured».

<sup>268</sup> Art. 35: «Classical works of art, libraries, scientific collections, or precious instruments, such as astronomical telescopes, as well as hospitals, must be secured against all avoidable injury, even when they are contained in fortified places whilst besieged or bombarded».

<sup>269</sup> Il testo completo della Dichiarazione di Bruxelles è consultabile in: <<https://web.ics.purdue.edu/~wggray/Teaching/His300/Handouts/Brussels-1874.html>>.

nemico per fare la guerra o rinforzarla; sugli assedi e i bombardamenti, vigeva un dovere in capo ai comandanti di prendere tutte le misure necessarie «*to spare, as far as possible, buildings dedicated to art, science, or charitable purposes, hospitals, and places where the sick and wounded are collected provided they are not being used at the time for military purposes*» (Art. 17)<sup>270</sup>. Nello stesso articolo, si specifica che è fatto obbligo in capo all'assediato «*to indicate the presence of such buildings by distinctive and visible signs to be communicated to the enemy beforehand*». Si colloca negli stessi anni il Manuale di Oxford dell'Istituto di diritto internazionale<sup>271</sup>, adottato alla sessione di Oxford del 1880 e che riprendeva pressoché integralmente le norme della Dichiarazione di Bruxelles sulle leggi e gli usi della guerra terrestre. Tra l'altro, il Manuale affrontava anche la questione della responsabilità individuale per crimini di guerra<sup>272</sup>, come prevista all'Art. 84: «*Offenders against the laws of war are liable to the punishments specified in the penal law*<sup>273</sup>».

Se, da un lato tali previsioni anticiparono la disciplina successiva, dall'altro erano anche più avanzate rispetto alle norme vigenti in materia di protezione dei beni culturali nei conflitti armati durante le due Guerre Mondiali, come previste nelle Convenzioni dell'Aja relative alla guerra terrestre e navale del 1899 e 1907<sup>274</sup>. Nello specifico, l'Art. 27, co. 1 del Regolamento allegato alla IV Convenzione del 18 ottobre 1907 sul rispetto delle leggi e consuetudini della guerra terrestre<sup>275</sup> e l'Art. 5 della IX Convenzione relativa ai

---

<sup>270</sup> Su richiesta del delegato della Turchia, venne modificata la definizione dei beni protetti, come descritta nell'Art. 17 e, similmente, all'Art. 8, in ordine all'esigenza di proteggere gli edifici religiosi delle confessioni non cristiane (le moschee, gli edifici dei musulmani, le sinagoghe).

<sup>271</sup> “*The Laws of war on land*”. Il testo completo è consultabile al sito:

<[https://www.studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=20041101105146](https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041101105146)>.

<sup>272</sup> Riferimento che, invece, scompare nei testi delle successive Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907.

<sup>273</sup> Parte III. “*Sanzioni Penali*”: «If any of the foregoing rules be violated, the offending parties should be punished, after a judicial hearing, by the belligerent in whose hands they are. Therefore: Art. 84. Offenders against the laws of war are liable to the punishments specified in the penal law. This mode of repression, however, is only applicable when the person of the offender can be secured. In the contrary case, the criminal law is powerless, and, if the injured party deem the misdeed so serious in character as to make it necessary to recall the enemy to a respect for law, no other recourse than a resort to reprisals remains.

Reprisals are an exception to the general rule of equity, that an innocent person ought not to suffer for the guilty.

They are also at variance with the rule that each belligerent should conform to the rules of war, without reciprocity on the part of the enemy [...]. Seguono ulteriori disposizioni all'Art. 85.

<sup>274</sup> I principali strumenti vincolanti in cui sono espresse norme relative alla protezione dei beni culturali, vigenti nel periodo storico di interesse per la presente trattazione, sono: i Regolamenti aggiuntivi alle Convenzioni internazionali dell'Aja del 1899 (II) e del 1907 (IV) sulle leggi e gli usi della guerra terrestre e la Convenzione dell'Aja del 1907 (IX) sul bombardamento da parte di forze navali in tempo di guerra. v. Cap. 1, par. 1.1.1.

<sup>275</sup> Art. 27: «Negli assedi e bombardamenti devono essere presi tutti i provvedimenti necessari per risparmiare, quanto è possibile, gli edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, i

bombardamenti da parte di forze navali in tempo di guerra<sup>276</sup> comprendono nella definizione di bene culturale – con riferimento ai beni immobili – edifici consacrati al culto, alle arti, alle scienze, alla beneficenza, assieme ai monumenti storici, gli ospedali e i luoghi di raccolta per malati e feriti; tutti questi devono essere risparmiati, per quanto possibile, durante assedi e bombardamenti, a condizione che non siano adoperati a scopi militari. L'Art. 56 del Regolamento sopraccitato, inoltre, comprende nel regime di protezione «istituti consacrati ai culti, alla carità e all'istruzione, alle arti e alle scienze», che devono essere considerati alla stregua dei beni di proprietà privata, anche se appartenenti allo Stato, soggetti dunque a protezione e il cui «sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale» è proibito e dev'essere punito<sup>277</sup>. In aggiunta alle disposizioni elencate, si ricordi anche l'Art. 4 della XI Convenzione conclusa all'Aja il 18 ottobre 1907 concernente certe restrizioni all'esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima, in base al quale «sono parimenti esenti da cattura le navi adoperate per missioni religiose, scientifiche o filantropiche»<sup>278</sup>. Qualora tali edifici destinati al culto, alle arti, alle scienze si trovino in un territorio sottoposto a regime d'occupazione, come descritto all'Art. 42 del Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907<sup>279</sup>, la stessa trova applicazione in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di una Alta Parte contraente, anche se tale occupazione non dovesse incontrare resistenza militare alcuna, come previsto all'Art. 2, par. 2 di detta Convenzione. In tali circostanze, «l'autorità del potere legale essendo passata di fatto nelle mani dell'occupante, questi prenderà tutte le misure che dipendono da lui per ristabilire ed assicurare, quanto è possibile, l'ordine e la vita pubblica rispettando, salvo impedimento assoluto, le leggi in

---

monumenti storici, gli ospedali, ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati e i feriti, a condizione che essi non siano adoperati in pari tempo a scopo militare».

<sup>276</sup> Art. 5: «Nel caso di bombardamento con forze navali devono essere prese dal comandante tutte le misure necessarie per risparmiare, quanto è possibile, gli edifici consacrati ai culti, alle arti, alle scienze ed alla beneficenza, i monumenti storici, gli ospedali ed i luoghi ove trovansi riuniti gli ammalati e i feriti, a condizione però che non siano adoperati nello stesso tempo a scopo militare».

<sup>277</sup> Art. 56: «I beni dei comuni, quelli degli istituti consacrati ai culti, alla carità e all'istruzione, alle arti e alle scienze, anche se appartenenti allo Stato, saranno trattati come proprietà privata. Ogni sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale di tali istituti di monumenti storici, di opere d'arte e di scienza, è proibito e dev'essere punito».

Si tenga presente come nel diritto bellico marittimo, il termine “cattura” venga spesso utilizzato al pari del “diritto a un bottino” (*droit au butin*), che si può esercitare unicamente sui beni mobili del nemico e che costituisce «une acquisition de propriété, sans obligation de restitution ou d'indemnité» (TOMAN J., *La protection des biens culturels en cas de conflict armé*, cit., Paris, 1994, pp. 1-490), così ZAGATO L., *op. ult. cit.*, p. 41.

<sup>279</sup> Art. 42: «Un territorio è considerato come occupato quando si trovi posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico.

L'occupazione non si estende che ai territori ove tale autorità è stabilita e può essere esercitata».



vigore del Paese<sup>280</sup>». Agli articoli successivi della Sezione III: *Dell'autorità militare sul territorio dello Stato nemico*, si specificano dunque obblighi e doveri in capo all'occupante, ivi comprese limitazioni inerenti al sequestro di beni mobili appartenenti allo Stato nemico da parte della Potenza occupante, come disciplinato già all'Art. 23, lett. g di detto Regolamento: «[è segnatamente vietato] di distruggere o confiscare le proprietà nemiche, salvo il caso che le distruzioni e le confische siano imperiosamente imposte dalle necessità della guerra; nonché dagli Artt. 53, 54 della Sezione citata, in base ai quali l'esercito che occupa un territorio potrà sequestrare di fatto «qualsiasi proprietà mobile [e immobile] dello Stato che possa servire alle operazioni di guerra, ma specificando che, anche se appartengono ai privati, essi «dovranno essere restituiti e le indennità saranno regolate alla conclusione della pace», in quanto «lo Stato occupante non si considererà se non come amministratore e usufruttuario degli edifici pubblici, immobili [...] appartenenti allo Stato nemico e che si trovino nel Paese occupato» (Art. 55)<sup>281</sup>. È utile ricordare che negli stessi strumenti citati sono presenti anche gli obblighi facenti capo agli assediati, con particolare riferimento ai contrassegni da apporre ai luoghi consacrati al culto, alle arti, alle scienze e alla beneficenza: questi devono essere resi visibili con appositi segni da notificare preventivamente all'assediate, come previsto all'Art. 27, par. 2 del Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907<sup>282</sup>. All'Art. 5, par.2 della IX Convenzione relativa ai bombardamenti navali vengono descritte anche le caratteristiche del simbolo preposto ad individuare i beni culturali in zone soggette a

---

<sup>280</sup> Un esempio del comportamento tenuto da parte dell'occupante in ottemperanza alle norme previste dal Regolamento, all'art. 43 ss., è quello che il delegato tedesco richiamerà al tavolo dei lavori alla Conferenza dell'Aja del 1954, nel riferirsi all'armata tedesca della Wehrmacht, comandata da Erwin Rommel, durante i combattimenti per il possesso della città di Rouen nel 1940: essendo scoppiato un incendio che stava mettendo a rischio la famosa cattedrale, il comando tedesco avrebbe deciso di far saltare tutti gli edifici adiacenti per impedire che le fiamme potessero raggiungere la cattedrale, adempiendo così agli obblighi previsti in materia di protezione degli edifici di culto e d'arte. Stando alla versione più comunemente accettata, però, tale comportamento sarebbe stato piuttosto un atto di vendetta contro il genio militare della difesa che aveva fatto saltare i ponti principali e si era accanito contro le truppe nemiche in entrata. È pur vero che i bombardamenti più pesanti sulla città furono condotti in seguito, tra il 1942 e il 1944, in particolare quello del 19 aprile 1944, non già da parte dei tedeschi, ma della *Royal Air Force* che, oltre a provocare morti e feriti nell'ordine delle migliaia, arrecò notevoli danni alla cattedrale e al Palazzo di Giustizia; a questa devastazione va aggiunto un ulteriore incendio sulla cattedrale e il quartiere circostante ad opera dell'aviazione statunitense tra il 30 maggio e il 5 giugno 1944, due mesi prima della liberazione della città da parte delle truppe canadesi.

<sup>281</sup> In conclusione alla sezione, si segnalano gli obblighi inerenti alle arti e alle scienze, come specificati all'Art.56. V. *infra*, note 272-273.

<sup>282</sup> Art. 27, par.2 del Regolamento allegato alla IV Convenzione dell'Aja del 1907: «Il dovere degli assediati è di designare questi edifici o luoghi con segni visibili speciali che devono essere previamente notificati all'assediate».

bombardamenti (nello specifico, navali): «[...] grandi drappelli rettangolari rigidi, divisi seconda la diagonale, in due triangoli di colore nero in alto e bianco in basso<sup>283</sup>».

### **2.2.3 Importanza e limiti del regime di protezione dell'Aja 1899-1907**

Gli strumenti in esame costituiscono i primi importanti trattati internazionali nei quali viene espressa una concreta volontà da parte della comunità internazionale di fornire delle norme sulla protezione dei beni mobili e immobili aventi finalità artistica, scientifica o utilizzati a scopo di culto o di cura. Essi riconoscono per la prima volta l'importanza di sottoporre tali beni a un regime di protezione in tempo di conflitto armato; tuttavia contengono alcune lacune e limiti.

Dal punto di vista della definizione di bene culturale, le Convenzioni dell'Aja e i relativi Regolamenti considerati peccano di specificità, dal momento che accomunano in modo indifferenziato edifici dedicati alle arti ed alle scienze e monumenti storici ad edifici di culto o consacrati alla beneficenza, nonché ospedali e luoghi di raccolta di malati e feriti, sotto un'unica categoria di cose ed edifici di «interesse religioso, culturale ed artistico», elencando in modo generico edifici dedicati «ai culti, alla carità ed all'istruzione, alle arti e alle scienze». In modo analogo si esprimono le cosiddette *Hague Rules of Air Warfare*, elaborate nell'ambito della Conferenza svoltasi all'Aja dall'11 dicembre 1922 al 19 febbraio 1923, ma mai entrate in vigore. In particolare, come previsto all'Art. 25:

«In bombardment by aircraft, all necessary steps must be taken by the commander to spare as far as possible buildings dedicated to public worship, art, science, or charitable purposes, historic monuments, hospital ships, hospitals and other places where the sick and wounded are collected, provided such buildings, objects and places are not at the time used for military purposes<sup>284</sup>».

---

<sup>283</sup> Art. 5, par. 2: «Il dovere degli abitanti è di designare codesti monumenti, edifizii o luoghi di riunione con segni visibili che consisteranno in [...]».

<sup>284</sup> Nello stesso articolo, è previsto anche l'apposito segno di riconoscimento da porre su tali beni, che dev'essere sufficientemente visibile anche di notte, affinché essi non diventino un bersaglio, specificando che l'uso di segni per indicare altri edifici, oggetti o luoghi diversi da quelli specificati dev'essere ritenuto «an act of perfidy».

La croce rossa su sfondo bianco è l'apposito segno per gli edifici protetti dalla Convenzione di Ginevra, mentre un pannello rettangolare suddiviso diagonalmente in due porzioni triangolari, una bianca e l'altra nera, deve essere posto sugli altri edifici oggetto di protezione.

Per un approfondimento sulle *Hague Rules of Air Warfare*, v. HANKE H. M., *The 1923 Hague Rules of Air Warfare. A contribution to the development of international law protecting civilians from air attack*,

Il concetto di bene culturale non è dunque omogeneo e autonomo, si riferisce piuttosto ad una concezione estetizzante, prevalente anche nelle leggi nazionali degli Stati. Nello specifico per quanto riguarda l'Italia, ci si riferisce alla legge 1° giugno 1939 n. 1089 per la *Tutela delle cose di interesse artistico o storico* – cosiddetta «legge Bottai»<sup>285</sup> – e la legge 29 giugno 1939 n. 1497 sulla *Protezione delle bellezze naturali*<sup>286</sup>. Nel testo della legge Bottai si legge, all'Art. 1: «Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi: a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose d'interesse numismatico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni». A detti beni si aggiungono, come previsto all'Art. 2, «le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante» e che, come espresso all'Art. 5, «per tradizione, fama e particolari interessi e caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico». I capitoli successivi della legge proseguono sullo stesso tono, laddove si pronunciano, per esempio, sulla conservazione e il mantenimento dell'integrità di detti beni, al fine di evitare che ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro (Art. 21, par. 1) o finanche «ne sia menomato il godimento pubblico» (Art. 24). La legge sulla Protezione delle bellezze naturali presenta i beni paesaggistici, archeologici e ambientali da una analoga prospettiva, laddove specifica che essi hanno un «notevole interesse pubblico»<sup>287</sup>, nonché «cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica»<sup>288</sup>, o per una «non comune bellezza»<sup>289</sup> e aventi «valore estetico e tradizionale»<sup>290</sup>, che siano

---

«International Review of the Red Cross», No. 3, Maggio-Giugno 1991, pp. 139-172, <<https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400071370a.pdf>>.

<sup>285</sup> Pub. GU n. 184 dell'8 agosto 1939. Il testo è consultabile al sito: <[https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/Normativa/Legge\\_1\\_giugno\\_1939\\_n\\_1089.pdf](https://www.librari.beniculturali.it/it/documenti/Normativa/Legge_1_giugno_1939_n_1089.pdf)>.

<sup>286</sup> Pub. GU n. 241 del 14 ottobre 1939, e abrogata dall'art. 166, comma 1, del D.L. 29 ottobre 1999, n. 490. Il testo è consultabile al sito: <<https://www.dgabap.beniculturali.it/wp-secret-content/uploads/2017/06/Legge-29-giugno-1939-n.-1497-1.pdf>>.

<sup>287</sup> Cfr. Art.1.

<sup>288</sup> Cfr. Art.1, par.1.

<sup>289</sup> Cfr. Art.1, par.2.

<sup>290</sup> Cfr. Art.1, par.3.

«accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze<sup>291</sup>»; a questo proposito, tali beni e aree non devono essere utilizzate «in un modo pregiudizievole alla bellezza panoramica».

Un secondo limite delle disposizioni previste dagli strumenti prodotti all’Aja nel 1899 e 1907 consiste nella loro applicazione unicamente in caso di conflitti armati a carattere internazionale, qualificabili come “guerre”. Tale concetto risente della tradizione del diritto internazionale ottocentesco, in base al quale venivano classificati alla stregua di guerre tutti i conflitti armati, instauratisi a seguito di una dichiarazione di guerra o del comportamento concludente di almeno una delle Parti in conflitto, con la conseguente sospensione dell’applicazione delle norme di diritto internazionale bellico e del diritto della neutralità in tutti gli altri casi. Ne risultava dunque fortemente limitato il campo di applicazione delle norme internazionali in materia di protezione. A ciò si aggiunge la già ricordata clausola «*si omnes*»<sup>292</sup>, in base alla quale le Convenzioni dell’Aja trovano applicazione solo in caso di adesione o ratifica da parte di tutti gli Stati belligeranti nel conflitto armato.

Una lacuna fortemente sottolineata dalla dottrina sulla disciplina in esame è la dicitura «*as far as possible*», come espressa in particolare nell’Art. 27 del Regolamento alla Convenzione dell’Aja del 1907. L’applicazione dell’obbligo di protezione risulta fortemente precluso, laddove il testo fa appello alla necessità militare quale deroga al rispetto dei beni culturali, nella fattispecie nei casi in cui tale rispetto può interferire con lo svolgimento delle operazioni militari. Va inoltre sottolineato che viene considerato illegale solo il mancato rispetto intenzionale dei beni soggetti a protezione, ma non l’accidentalità – ritenuta peraltro inevitabile – di un eventuale danno provocato ad edifici protetti o monumenti storici<sup>293</sup>. La decisione viene lasciata piuttosto alla discrezionalità dei singoli comandanti delle truppe. La tutela effettiva viene inoltre subordinata al non utilizzo dei beni compresi nella protezione a scopi militari e all’utilizzo di un segno distintivo per renderli identificabili dal nemico, il quale deve essere preventivamente avvisato. Mancando queste due condizioni, si potrebbe verificare il caso di un danno accidentale, per il quale non è prevista responsabilità. L’ipotesi di una responsabilità penale individuale è, d’altra parte, prevista nell’Art. 56 del Regolamento della

---

<sup>291</sup> Cfr. Art.1, par.4.

<sup>292</sup> V. *supra*, par. 2.1.1.

<sup>293</sup> Cfr. MAUGERI A.M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l’umanità*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 12-13.

Convenzione del 1907, laddove si afferma che «ogni sequestro, distruzione o danneggiamento intenzionale [...] è proibito e dev'essere punito». Pur apprezzando l'introduzione di un problema di responsabilità nei confronti del mancato assolvimento dell'obbligo di protezione e rispetto, è evidente che tale questione è posta in modo sfuggente e non del tutto limpido, piuttosto manchevole di specificità rispetto al tipo di illecito e alla punibilità dello stesso<sup>294</sup>.

In definitiva, dunque, pur considerando gli strumenti del 1899 e 1907 come il primo tentativo di prestare attenzione alla protezione dei beni artistici, storici e scientifici durante i conflitti armati internazionali, essi risultano inficiati da una "timida" volontà di tutela che traspare dai testi delle Convenzioni, i quali approfondiscono la materia in modo non del tutto efficace, lasciando molte lacune che verranno in parte risolte successivamente, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.

#### **2.2.4 La protezione del patrimonio culturale tra le due Guerre Mondiali**

Le disposizioni delle Convenzioni dell'Aja esaminate risultarono fin troppo vaghe per garantire una protezione efficace durante la Prima Guerra Mondiale, la cui estensione a guerra totale impedì che la protezione fosse reale, dal momento che i mezzi tecnici non permettevano un'adeguata precisione di tiro onde evitare di colpire gli edifici. Se la Grande Guerra è considerata una guerra totale, con il cui termine si designa innanzitutto un tipo di lotta armata, per la quale l'intera economia nazionale è impegnata fino all'ultima risorsa materiale e umana, essa ha visto anche una totalità di mezzi impiegati, senza limiti di natura giuridica e morale<sup>295</sup>. La comunità internazionale, dunque,

---

<sup>294</sup> Cfr. GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in Francioni F., Del Vecchio A., De Caterini P. (a cura di), *Protezione Internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali a difesa del patrimonio comune della cultura*, Atti del Convegno, Roma 8-9 maggio 1998, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 73-74; Cfr. MAUGERI A.M., *op. cit.*, p. 16.

<sup>295</sup> Secondo Pier Paolo Portinaro, «la guerra totale mondiale è prima di ogni altra cosa, dal punto di vista geopolitico, guerra fra Potenze che esercitano la loro sovranità su grandi spazi: solo l'impiego di mezzi di distruzione aerei permette la conduzione di un tipo siffatto di guerra e istituti giuridici come l'*occupatio bellica* perdono quella centralità che il diritto internazionale loro assegnava, con il conseguente venir meno di un insieme di garanzie dello *jus in bello* che si riferivano alla distinzione tra combattenti e popolazione civile. Nei bombardamenti delle città e dei centri industriali la criminalizzazione del nemico è portata alle estreme conseguenze». Cfr. PORTINARO P.P., *Grandi guerre e tecnologie*, in Gallino M., Salvadori M.L., Vattimo G. (a cura di), *Novecento*, UTET, Torino, 1999.

incrementò gli sforzi per rinforzare le norme in merito alla protezione dei beni culturali, ma fallì sostanzialmente nel suo intento. Si ricordi, per esempio, l'organismo internazionale "La Croix D'or", evidentemente ispirato alla Croce Rossa, che esaurì presto il suo corso. Nell'agosto del 1915, i rappresentanti di Germania, Impero Austro-Ungarico e Svizzera, si riunirono in una Conferenza per preparare un progetto di convenzione, che tuttavia scemò rapidamente. Non andò a buon fine nemmeno la proposta della Società olandese d'archeologia alla regina dei Paesi Bassi di convocare una Conferenza internazionale sulla protezione dei monumenti e oggetti storici e artistici contro i danni causati dalla guerra entro la fine del conflitto. La Conferenza preliminare di Pace di Versailles intendeva punire i responsabili delle violazioni delle Convenzioni dell'Aja; a tal scopo, nel gennaio 1919, venne istituita una Commissione che raccolse la documentazione esistente concernente i danni causati al patrimonio culturale. Merita menzione la Conferenza per la limitazione degli armamenti, svoltasi a Washington nel 1922<sup>296</sup>, nell'ambito della quale fu adottata una Risoluzione che raccomandava la riunione di una Commissione<sup>297</sup> di giuristi chiamati a formulare delle regole sul controllo della radiotelegrafia in tempo di pace e la guerra aerea<sup>298</sup>. Compito precipuo della Commissione era di esaminare se le norme di diritto internazionale sui conflitti armati erano sufficienti in rapporto ai metodi di attacco e difesa introdotti dalle nuove tecnologie. Le norme previste per adattare i principi internazionali ai tempi nuovi non vennero mai adottate in qualità di strumenti giuridici; esse contengono, tuttavia, dei principi di ordine generale che hanno esercitato una grande influenza sull'evoluzione futura della materia<sup>299</sup>. In effetti, la distinzione tra protezione generale e protezione speciale, come prevista dal testo della Convenzione del 1954 è ispirata anche alle norme ivi descritte<sup>300</sup>

---

Lo stralcio citato è tratto dal sito:

<[https://www.filosofico.net/Antologia\\_file/AntologiaP/Portinaro\\_01.htm#:~:text=Il%20concetto%20di%20guerra%20totale,di%20natura%20giuridica%20e%20morale](https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/Portinaro_01.htm#:~:text=Il%20concetto%20di%20guerra%20totale,di%20natura%20giuridica%20e%20morale)>.

<sup>296</sup> Nel febbraio del 1922 cinque potenze, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia e Giappone, firmarono il Trattato sull'uso di sottomarini e gas asfissianti in guerra, nell'ambito della Conferenza di Washington sulla limitazione degli armamenti. Il Trattato non entrò mai in vigore per la mancata ratifica della Francia, <<http://www.prassi.cnr.it/prassi/content.html?id=1919>> e

<<https://core.ac.uk/download/pdf/79622488.pdf>>.

Per il testo completo del Trattato, si rimanda a: <[http://www.ibiblio.org/pha/pre-war/1922/nav\\_lim.html](http://www.ibiblio.org/pha/pre-war/1922/nav_lim.html)>.

<sup>297</sup> Commissione per le riparazioni. Cfr. TOMAN J., *op. cit.*, pp. 31-32.

<sup>298</sup> Sulla Conferenza di Washington la successiva Conferenza di Genova, si veda: CATELLANI E., *Sulle vie della pace. La Conferenza di Genova*, Istituto di Diritto Pubblico dell'Università di Padova, Premiate Officine Grafiche Carlo Ferrari, Venezia, 1929, p. 448 (12) e ss.

<sup>299</sup> Tra l'altro, sotto l'influenza di queste regole, il governo italiano ammise la possibilità di stabilire un'area di protezione intorno ai monumenti aventi valore storico. Tale area, preventivamente definita, avrebbe dovuto essere sottoposta a uno Statuto di neutralizzazione e al controllo nel corso del conflitto.

<sup>300</sup> All'art. 26, ad esempio, si dispone che una protezione speciale deve essere prevista per i monumenti di grande valore storico.

e già peraltro contemplate nell'Art. 27 del Regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja del 1907; inoltre, con esse venne progressivamente abbandonato il concetto di "difesa", per rimpiazzarlo con il nuovo approccio che definiva l'"obiettivo militare"<sup>301</sup>. Nel corso degli anni Trenta, si registra un progresso minimo sul piano internazionale sulla protezione dei beni culturali in tempo di guerra. La questione venne in particolare evidenza in seguito alla guerra di Spagna, che aveva rivelato il carattere ambiguo delle disposizioni vigenti in materia. *L'Office International des Musées* (OIM) stava elaborando un progetto di Convenzione da presentare alla Società delle Nazioni, che si rivelerà di grande utilità per la preparazione del testo della Convenzione del 1954<sup>302</sup>. Il progetto intendeva conciliare le esigenze di guerra con il massimo di sicurezza possibile per i monumenti e le opere d'arte, ispirandosi quindi a concezioni realistiche della guerra<sup>303</sup>: in tal senso, gli Stati avrebbero accettato la Convenzione se questa non si fosse opposta agli interessi militari. Obiettivo primario, dunque, era «togliere ogni pretesto all'attacco di monumenti e opere d'arte, sottolineando l'assenza "*d'un intérêt militaire sérieux à leur destruction*"<sup>304</sup>». Al progetto dell'OIM si deve il concetto, ripreso dalla Convenzione dell'Aja del 1954, che la preparazione alla protezione va iniziata già in tempo di pace, ammettendo che «*la conservation du patrimoine artistique et historique intéresse la communauté des Etats: les pays détenteurs des richesses artistiques n'en sont que les dépositaires et ils en restent comptables vis-à-vis de la collectivité*<sup>305</sup>». Si sottolineava inoltre la necessità da parte delle autorità di «*inculquer*», parola ripresa nella Convenzione dell'Aja del 1954<sup>306</sup>, il senso di rispetto da parte delle truppe per il patrimonio artistico, reprimendo ogni forma di saccheggio, depredazione e rappresaglia.

<sup>301</sup> V. TOMAN J., *op. cit.*, pp. 31-32.

<sup>302</sup> Rappresentante dell'Italia nel comitato di esperti, in qualità di membro del Comitato di direzione dell'OIM, era Francesco Pellati, ispettore superiore delle Belle Arti di Roma che, come Alfred Stix, il rappresentante austriaco, si dimise nel 1938; Charles de Visscher, membro della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, giocò un ruolo fondamentale nella stesura del progetto.

<sup>303</sup> Il Comitato segnalò che si sarebbe guardato bene dal proporre regole e misure che, nel momento decisivo, si sarebbero rivelate inoperanti o inapplicabili. Preferiva dunque attenersi a ciò che appariva realizzabile, piuttosto che puntare a un obiettivo più elevato e completo, ma che avrebbe esposto il progetto della Convenzione internazionale a delle violazioni inevitabili. Cfr. Società delle Nazioni, *Giornale ufficiale*, XIX anno n. 11, novembre 1938, p. 937, in TOMAN J., *op. cit.*, p. 35.

<sup>304</sup> FOUNDOUKIDIS E., *La Coopération Intellectuelle dans le domaine des Arts, de l'Archéologie et de l'Ethnologie au cours de l'année 1938*, «*Mouseion*», 41-42, 1938, pp. 285-291, p. 288, cit. in FRANCHI E., *Arte in assetto di guerra. Protezione e distruzione del patrimonio artistico a Pisa durante la seconda guerra mondiale*, «*Il tempo della tutela 2*», collana diretta da Baracchini C. e Levi D., Edizioni ETS, Pisa, 2006, p. 30.

<sup>305</sup> *Ivi*, p. 31.

<sup>306</sup> All'Art. 7 della Convenzione del 1954 si utilizza questo termine inusuale per il linguaggio giuridico, ma forte e decisa, che intende sottolineare il dovere alla diffusione e l'importanza della cultura del rispetto del patrimonio culturale. Così FEDI F., *op. cit.*, p. 6.

Lo scoppio della guerra impedì lo sviluppo delle consultazioni, e il progetto dell'OIM rimase sulla carta. Non ebbe seguito nemmeno il tentativo dell'associazione *Lieux de Genève*, che prescriveva il rispetto dei monumenti non solo nel momento dell'offesa, ma anche in quello della ritirata, aspetto che sarebbe stato particolarmente importante durante la campagna d'Italia<sup>307</sup>. Le ricerche dell'OIM, iniziate fin dal 1927, sfociarono, nel 1939 – anno in cui si sarebbe dovuto svolgere un convegno internazionale sul tema delle attività sociali ed educative promosse dall'Office, mai realizzato a causa dello scoppio della guerra<sup>308</sup> – in un numero monografico di «*Mouseion*», la rivista ufficiale dell'OIM, dedicato alla protezione dei monumenti e delle opere d'arte in tempo di guerra, un manuale tecnico e giuridico di istruzioni per gli Stati coinvolti in un conflitto. «La prima parte, relativa ai metodi tecnici di protezione, distingueva fra salvaguardia di opere d'arte mobili, protezione dei locali e protezione dei monumenti d'arte e di storia. Saranno queste le indicazioni che guideranno i Paesi belligeranti nella difesa delle proprie opere. La seconda parte, giuridica, raccoglieva i principali provvedimenti in vigore<sup>309</sup>».

## **2.2.5 Uno strumento pionieristico in difesa del patrimonio culturale mondiale: il «Patto Roerich»**

Una fonte spesso tralasciata che dimostra una più precisa volontà di proteggere e tutelare i beni artistici da parte di alcuni Stati nel periodo compreso tra le due Guerre Mondiali è il Trattato di Washington per la protezione, in tempo di guerra e di pace, dei monumenti storici, dei musei e delle istituzioni artistiche e scientifiche, cosiddetto «Patto Roerich» firmato a Washington il 15 aprile 1935 e adottato il 26 agosto dello stesso anno, sotto l'egida dell'Unione Panamericana da 21 Paesi del continente. Nonostante la sua brevità – il testo contiene solo otto articoli<sup>310</sup> – il Patto Roerich è di fondamentale importanza, in quanto costituisce il primo strumento internazionale che intendeva obbligare le nazioni a

---

<sup>307</sup> FRANCHI E., *op. cit.*, p. 31.

<sup>308</sup> Sull'attività di ricerca dell'OIM e, in particolare, sulle proposte e i programmi del Convegno del 1939, si rimanda all'articolo di DRAGONI P., *Accessible à tous: la rivista «Mouseion» per la promozione del ruolo sociale dei musei negli anni '30 del Novecento*, «Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», Vol. 11, 2015, <<http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/article/view/1176/869>>.

<sup>309</sup> FRANCHI E., *op. cit.*, p. 31.

<sup>310</sup> Le lingue ufficiali sono inglese, spagnolo e francese. Il testo completo del Patto è consultabile al sito del CICR in lingua inglese. Cfr. <<https://ihl-databases.icrc.org/ihl/INTRO/325?OpenDocument>>.



rispettare i siti culturali e di socialità, quali erano i musei, le biblioteche, le cattedrali, le università, così come si faceva per gli ospedali (Art. 1)<sup>311</sup>, tanto che la bandiera con i tre punti rossi nel cerchio adottata in occasione della firma del trattato, è stata definita la «Croce Rossa della Cultura» (Art. 3)<sup>312</sup>.

L'idea sottostante al trattato è il riconoscimento legale che la difesa del patrimonio culturale è più importante del suo uso o distruzione per scopi militari e che la protezione dei beni culturali ha sempre la precedenza su qualsivoglia necessità militare. Tale concetto era stato formulato per la prima volta già nel 1899 da Nicholas Roerich,<sup>313</sup> al quale il trattato è intitolato. Fin dagli scavi archeologici che egli aveva condotto nella provincia di San Pietroburgo, suo luogo di nascita e nei suoi viaggi assieme alla moglie Helena, Roerich aveva sottolineato l'importanza e la necessità di salvaguardare i monumenti culturali. Negli stessi anni, in particolare durante la guerra russo-giapponese (1904-1905), egli stava pensando ad uno speciale trattato per la protezione delle istituzioni e dei beni culturali, continuando a viaggiare e ribadendo più volte lo stato di degrado dei monumenti antichi. Durante e dopo la Prima Guerra Mondiale<sup>314</sup>, Roerich continuò a battersi per questa causa, che si tradusse nella bozza di un trattato internazionale vero e proprio, stesa in collaborazione con il professore di diritto internazionale e di scienze politiche all'Università di Parigi, Dr. Georges Chklaver. Pubblicato a New York nel 1929, il progetto era dedicato alla protezione del patrimonio culturale e seguiva lo schema della Croce Rossa per la neutralità sanitaria. Nel contempo, Roerich propose l'adozione di un segno distintivo per identificare i beni culturali che necessitano di protezione – la Bandiera della Pace<sup>315</sup>. Nel 1930, il testo della bozza di

---

<sup>311</sup> Art. 1: «The historic monuments, museums, scientific, artistic, educational and cultural institutions shall be considered as neutral and as such respected and protected by belligerents. The same respect and protection shall be due to the personnel of the institutions mentioned above. The same respect and protection shall be accorded to the historic monuments, museums, scientific, artistic, educational and cultural institutions in time of peace as well as in war».

<sup>312</sup> Art. 3: «In order to identify the monuments and institutions mentioned in Article I, use may be made of a distinctive flag (red circle with a type red sphere in the circle on a white background) in accordance with the model attached to this Treaty».

<sup>313</sup> Nikolaj Konstantinovič Roerich (1874-1947) è stato un pittore, antropologo, diplomatico, teosofo, archeologo, poeta, scenografo e costumista russo.

<sup>314</sup> Già nel 1904 Roerich aveva proposto il progetto alla Società degli Architetti russi e nel 1914 allo zar Nicola II e al Granduca Nicola. Venne accolto, in entrambi i casi, con vivo interesse, ma lo scoppio della Prima Guerra Mondiale rimandò la sua realizzazione concreta.

<sup>315</sup> Roerich scelse questo simbolo per le sue origini antichissime e la sua diffusione ricorrente in opere risalenti a tutte le epoche storiche e appartenenti alle più diverse tradizioni, perciò il Vessillo della Pace è un simbolo universale e che racchiude significati profondi. Delle molte interpretazioni legate ad esso, le più comuni sono forse quelle che individuano religione, arte e scienza nelle tre sfere come aspetti della cultura, rappresentata dal cerchio circostante che li contiene; oppure esso può indicare il passato, il presente e il futuro dell'Umanità, custoditi nel cerchio dell'Eternità (Cfr. <<http://www.roerich.org/roerich-pact.php>>). Il segno del Patto di Roerich è stato utilizzato in diverse occasioni nel tempo: si ricordi, ad

accordo, assieme ad un appello dello stesso Roerich ai governi e ai popoli di tutti i Paesi, venne pubblicato sui giornali e distribuito ai governi, alle istituzioni scientifiche, artistiche ed educative di tutto il mondo<sup>316</sup>. Come risultato, furono istituiti in molti Paesi comitati che supportavano il patto<sup>317</sup>. La Prima Conferenza dedicata al Patto Roerich si svolse tra il 13 e il 15 settembre 1931 a Bruges, durante la quale Roerich propose di creare una Lega Mondiale della Cultura, che aveva tra i suoi obiettivi principali quello di allenarsi alla cura della natura<sup>318</sup>. Durante la Seconda Conferenza dedicata al Patto Roerich, svoltasi sempre a Bruges tra il 7 e il 9 settembre 1932, si decise la creazione di un Istituto speciale per l'assistenza mondiale all'attuazione delle idee del Patto nella vita pubblica<sup>319</sup>. Nell'ambito della stessa conferenza, inoltre, venne espressa la volontà di appellarsi a tutti i Paesi affinché riconoscessero il Patto come trattato internazionale. Ci furono migliaia di interventi di approvazione da parte di innumerevoli personalità, nonché gruppi religiosi, educativi, artistici e scientifici ed altri corpi culturali da tutto il mondo<sup>320</sup>. Nell'ambito del terzo Convegno Internazionale sul Patto di Roerich, che ebbe luogo a Washington presso l'Hotel Mayflower nei giorni 17-18 novembre del 1933, presenti i delegati di 35 Paesi sostenitori del Patto, venne approvato all'unanimità l'ordine del

---

esempio, che il Dalai Lama, in occasione della proclamazione, nel 1991, dell'Anno Internazionale del Tibet, l'ha scelto come suo simbolo (per conoscere le diverse occasioni in cui venne utilizzata la Bandiera della Pace di Roerich fino ai giorni nostri, si legga: <<https://en.icr.su/evolution/pact/today/04.php>>.). Pur essendo stato sostituito dallo «Scudo Blu», come definito all'Art. 16 della Convenzione dell'Aja del 1954, oggi l'emblema la Bandiera della Pace di Roerich è simbolo del concetto di “Pace attraverso la cultura” ed è ancora un valido segno protettivo nei rapporti tra gli Stati Parte al Patto. Cfr. cap. 1, par. 1.1.3, nota 39.

<sup>316</sup> Proprio per l'impegno costante intrapreso a favore della pace mondiale per mezzo dell'arte e della cultura e per i tentativi di proteggere i beni culturali in tempo di guerra, N. Roerich venne candidato al Premio Nobel per la pace nel 1929 e nel 1935.

<sup>317</sup> Nel 1929 era stato fondato a New York un Comitato per il Vessillo della Pace, i cui principi furono pubblicati attraverso la stampa e, nell'anno seguente, comitati simili furono istituiti a Parigi e a Bruges, quest'ultimo sotto il nome di *Union Internationale pour le Pacte Roerich*. Altri Comitati vennero istituiti successivamente alla firma del Patto, ad esempio nei Paesi Baltici e anche fuori dall'Europa, dove le reazioni di sostegno al Patto furono entusiaste. Cfr. <<http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=68>>.

<sup>318</sup> Il legame tra natura e cultura è richiamato dallo stesso Roerich nel suo articolo “*Pain of the Planet*” del 1933, in cui scriveva: «Il richiamo alla cultura, al richiamo al mondo e al richiamo alla creatività e alla bellezza raggiunge l'orecchio che è rafforzato solo dai veri valori. Comprensione della vita come sé - migliorare per il bene delle persone nasce laddove vale il rispetto della natura. Pertanto, la Lega della Cultura insieme alla principale attività illuminante deve spiegare all'ingrosso una saggia considerazione per la natura come origine di lavoro allegro, gioia saggia, cognizione continua e creatività». Oltre alla Lega della Cultura, N. Roerich si prodigò per istituire una Giornata mondiale della cultura. Dalle sue parole: «Sentiremo parlare anche della Giornata mondiale della cultura quando in tutte le scuole e società illuminanti contemporaneamente la giornata sarà dedicata alla comprensione dei tesori culturali nazionali e mondiali». Tratto da: <[https://it.qaz.wiki/wiki/Roerich\\_Pact](https://it.qaz.wiki/wiki/Roerich_Pact)>.

<sup>319</sup> La *Fondazione Roerich per la pace, l'arte, la scienza e il lavoro*.

<sup>320</sup> Nel 1931 venne pubblicato a New York e a Parigi il primo volume di dichiarazioni e lettere collezionate sotto il titolo *Il Patto di Roerich ed il Vessillo della Pace*.

giorno che intendeva raccomandare i governi di tutti i Paesi di aderire al patto<sup>321</sup>, segnando così un punto di svolta in vista della sua approvazione. Gli sforzi per promuovere il Patto erano capitanati dal ministro dell'Agricoltura americano Henry Wallace, all'epoca grande ammiratore di Roerich. Al convegno parteciparono, inoltre, il Senatore Robert Wagner che ne fu Presidente onorario e quattordici senatori degli Stati Uniti, due membri del Congresso e sedici governatori, il sovrintendente dell'Accademia militare statunitense e diversi Rettori delle Università. Durante lo stesso Convegno, inoltre, venne eletto un Comitato per promuovere l'adozione del Patto e del Vessillo della Pace; tale organizzazione trattò con tutti i governi e istituzioni interessate alla promozione e all'adozione del Patto e raccolse le loro manifestazioni e dichiarazioni di formale adesione. Quasi un mese più tardi, la Settima Conferenza dell'Unione Panamericana a Montevideo (Uruguay) approvò la risoluzione e accettò di sollecitare i partecipanti – i 21 Paesi del Nord, del Centro e del Sud America, a firmare il Patto e ad applicare i suoi principi. L'11 agosto 1934, il Presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosevelt conferì al Segretario dell'Agricoltura, Henry Wallace, già attivo sostenitore del Patto durante la Conferenza del 1933, l'autorità, come plenipotenziario, di firmare il Trattato interamericano sul Patto di Roerich. Nel pomeriggio del 15 aprile 1935, giorno cosiddetto '*Panamericans*', nell'ufficio del Presidente Roosevelt alla Casa Bianca di Washington, i rappresentanti ufficiali degli Stati Uniti d'America e di tutti i 21 Paesi latino-americani membri dell'Unione Panamericana<sup>322</sup> firmarono il Trattato di Washington, cosiddetto «Patto Roerich» appunto. La firma del trattato costituì un'occasione solenne<sup>323</sup>, sottolineata dalla grande eco suscitata nella stampa americana<sup>324</sup>, la quale attribuì notevole importanza alla sottoscrizione di un Patto che, pur portando le vesti di uno

---

<sup>321</sup> L'adesione poteva avvenire con azione unilaterale mediante la proclamazione di un esecutivo; con azione bilaterale attraverso accordi internazionali, con azione multilaterale mediante la proclamazione di conferenze internazionali.

<sup>322</sup> Tra gli altri: Brasile, Cile, Colombia, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Messico, Nicaragua, Venezuela hanno proceduto con la ratifica del Patto tra il 1936 e il 1937 (ultima la Colombia il 20 febbraio 1937), seguendo Stati Uniti e Cuba che avevano ratificato il Patto quasi subito, rispettivamente il 13 luglio e il 26 agosto del 1935.

Per la lista ufficiale degli Stati Parte al Patto Roerich (in data 6 aprile 2021), si rimanda al sito dell'ICRC: <[https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp\\_viewStates=XPages\\_NORMStatesParties&xp\\_treatySelected=325](https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=325)>.

<sup>323</sup> Il Presidente Roosevelt tenne ad invitare al tavolo dei lavori, accanto ai rappresentanti diplomatici delle venti Repubbliche americane e al Segretario all'Agricoltura Henry A. Wallace in qualità di plenipotenziario per gli Stati Uniti, anche i direttori dell'Unione Panamericana oltre ai membri del consiglio di amministrazione del Patto Roerich.

<sup>324</sup> Al Patto aderirono anche personalità importanti del mondo intellettuale e scientifico, tra i quali: Tagore, Roman Rolland, Bernard Shaw, Thomas Mann, Albert Einstein.

strumento di natura regionale, aveva un'aspirazione universale. Tale fu lo spirito delle parole pronunciate dal Presidente Roosevelt alla chiusura dell'atto della firma, pronunciate attraverso un programma radiofonico internazionale:

«È più appropriato che in questo giorno, definito come Giorno Panamericano dai Presidenti di tutte le Repubbliche del continente americano, i governi membri dell'Unione Panamericana firmino un Trattato che segni un passo avanti nella preservazione delle realizzazioni culturali delle nazioni di questo emisfero [...]. Presentando questo Patto per la firma da parte di tutti i Paesi, ci sforziamo affinché la sua accettazione mondiale diventi un principio vitale per preservare la civiltà moderna. Questo Trattato possiede un significato spirituale molto più profondo del contenuto del documento in se stesso<sup>325</sup>».

Anche il Segretario Wallace rilasciò una dichiarazione alla stampa, i cui passi conclusivi sottolineano il bisogno per la comunità internazionale di un patto di unità culturale attorno a cui stringersi e la notevole importanza, per questo motivo, della volontà di tradurre in realtà internazionale gli ideali che hanno guidato la sottoscrizione del Patto Roerich:

«[...] Sebbene le singole nazioni stiano risolvendo i loro problemi economici e i loro problemi nazionali, è anche necessario che riconoscano le loro responsabilità in quanto parti della comunità delle nazioni. [...] È tempo che ci appelliamo a quel riconoscimento di bellezza, di scienza e di educazione che corre lungo tutti i confini nazionali per rafforzare tutto ciò a cui teniamo [...]. È per questa ragione che io considero la ratifica del Patto Roerich un passo così significativo<sup>326</sup>».

L'accordo non aveva precedenti nella storia, in quanto proponeva per la prima volta su scala globale “il principio di universalità e appartenenza a tutti i popoli delle espressioni del genio umano”, stabilendo che la sicurezza di qualsiasi oggetto culturale sul territorio di uno Stato dovesse essere rispettata e trattata come un fattore molto più importante della volontà militare di bombardare, distruggere o utilizzare il bene a scopi militari. Rispetto agli strumenti precedenti in materia di protezione delle opere d'arte e di scienza, inoltre,

---

<sup>325</sup> Cfr. estratto dal discorso del Pres. Franklin D. Roosevelt sulla sottoscrizione del Patto Roerich, citato in BARENBOIM P., SIDIQI N., *Bruges, the Bridge between Civilizations*, Letny Sad – Grid Belgiu, 2010, p. 79; Cfr. <<http://www.roerich.org/roerich-pact-publications-list.php>> e cit. in KOUSH A., *Amore Invincibile*, consultabile in pdf al sito: <[https://www.teosofica.org/all/Amore\\_invincibile.pdf](https://www.teosofica.org/all/Amore_invincibile.pdf)> e <[http://www.antiguatau.it/doc-scarico/pdf-teosofia-2/Amore\\_invincibile.pdf](http://www.antiguatau.it/doc-scarico/pdf-teosofia-2/Amore_invincibile.pdf)>.

<sup>326</sup> «[...] La sua accoglienza favorevole denota l'approssimarsi di un tempo nel quale coloro che amano veramente la propria nazione, oltre ad apprezzare il contributo unico di altre nazioni, avranno anche un grande rispetto per quella impresa spirituale comune che conduce insieme in un solo gruppo tutti gli artisti, gli scienziati, gli educatori e i sinceri religiosi di qualsiasi fede. Ritengo che il Patto di Roerich sia in conformità con le più profonde e sacre leggi dell'Universo. È diventato una realtà internazionale in un momento proprio speciale».

Cfr. <<http://www.13lune.it/arguments.php?idArgs=68>>.

il Patto Roerich contiene uno specifico elemento di innovazione, che consiste nella volontà di difendere la cultura non solo in tempo di guerra, ma di salvaguardarla e sostenerla anche in tempo di pace. Tale concetto va interpretato alla luce del personalissimo pensiero filosofico del suo ideatore. Secondo il padre di questo trattato, i popoli di tutto il mondo potranno vivere in pace se comprenderanno e porranno al primo posto il valore della bellezza, attraverso l'arte e ogni forma di creatività e attraverso la spiritualità, come ricerca del vivere etico e del talento individuale. Per questo, il Patto Roerich ha un respiro molto più ampio di un semplice accordo legale tra Stati, nel quale il termine "protezione", esplicitamente usato nelle due versioni del testo originale in inglese e francese, non è casuale. Oltre a un concetto di difesa, col quale si intende la salvaguardia dell'integrità fisica, è prevista una protezione della condizione materiale del bene, così come dello spirito che sta dietro ad un'istituzione culturale, di quella parte non tangibile che anima la cultura e ne costituisce l'essenza. Secondo Roerich, le istituzioni dedicate all'educazione, all'arte, alla scienza costituiscono un patrimonio comune di tutte le nazioni del mondo, in favore del quale i popoli devono unirsi superando gli interessi privati di ognuno. Compito delle nazioni è altresì quello di promuovere l'avanzamento delle arti e della scienza "nel comune interesse dell'umanità", favorendo lo sviluppo dello spirito attraverso la cultura e gli scambi reciproci fra le nazioni, affinché si instauri un clima di pace e di cooperazione internazionale. «Pace attraverso la cultura<sup>327</sup>» recita uno dei motti di Nicholas Roerich; egli sostiene che le due parole Pace e Mondo siano sovrapponibili, in quanto l'universo e la creatività pacifica sono inseparabili<sup>328</sup>. La creatività positiva è la qualità fondamentale dello spirito umano. Per questo, la Pace non è solo assenza di guerra, ma è un ideale positivo che si traduce in creatività, produzione, sviluppo e perfezionamento dello spirito. La seguente citazione riassume il pensiero del maestro:

«Culture is the accumulation of highest Bliss, highest Beauty, highest Knowledge<sup>329</sup>».

---

<sup>327</sup> «There where is Culture, there is Peace». Cfr. ROERICH N., *Beautiful Unity*, par. *Cultural Unity*, <<http://www.roerich.org/roerich-writings-beautiful-unity.php#a10>>.

Cfr. <<https://www.comunitadieticavivente.org/index.php/patto-roerich/>>.

<sup>328</sup> Il termine russo "mir", d'altronde, le indica entrambe, come suggerito nell'articolo intitolato *Il Patto Roerich e la Bandiera della Pace* dell'Associazione Bandiera della Pace, p.1, consultabile in pdf al sito: <<http://www.associazionebandieradellapace.org/pdf/IIPattoRoerich.pdf>>.

<sup>329</sup> È solo una delle citazioni emblematiche del pensiero di Roerich (tratta dall'opera *Beautiful Unity*, op. cit., v. supra, nota 323), che scorrono anche sulla pagina di presentazione del sito dell'attuale Museo Roerich con sede a New York: <<http://www.roerich.org/roerich-biography.php?mid=pact>>. Il Museo si propone di proseguire sulla via indicata dal maestro russo, conservando la collezione di opere e materiali d'archivio e la promozione di varie iniziative culturali e di ricerca; tale era anche la finalità del centro

Per questo il Patto Roerich costituì, al momento della sua adozione, il primo passo di una nuova cultura giuridica, in cui le leggi scritte devono essere conformi a principi universali non scritti di moralità, equità, giustizia, dignità e rispetto. Lavorando per la cura delle generazioni future, lo Stato ha il preciso compito di sostenere e sviluppare l'unità spirituale dei suoi cittadini preservando *in primis* la cultura quale "forza motrice dell'umanità"<sup>330</sup>.

Le idee di Roerich sono state accolte dalla comunità internazionale, dato il loro valore pionieristico e la loro aspirazione universale; tuttavia, pur riconoscendone la fondamentale importanza, il principio della quasi illimitata preferenza della preservazione del patrimonio culturale sulla necessità militare di fatto non è stato ancora attuato. Il Patto Roerich svolse un ruolo importante per la formazione di regole del diritto internazionale e per l'attività pubblica nel campo della protezione del patrimonio culturale<sup>331</sup>, che la comunità internazionale si curò di sistematizzare dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1950, tutta la documentazione concernente il Patto Roerich venne trasmessa all'UNESCO che ne tenne conto quale base fondamentale per la Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione del patrimonio culturale in caso di conflitto armato, mentre l'erede diretto della Bandiera della Pace di Roerich è il *Blue Shield*<sup>332</sup> istituito nell'ambito della stessa Convenzione. Analogamente, i principi del Patto Roerich influirono sui successivi strumenti promossi dall'UNESCO, quali: la Convenzione per la Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale del 1972, la cui finalità è quella di

---

culturale pubblico di Mosca dedicato a N. Roerich, sito in Villa Lapuchin, oggi definitivamente chiuso (la questione del vuoto culturale lasciato dalla chiusura del Museo viene affrontata nell'articolo di LOVISOLO L., *Un museo vuoto: Russia tra cultura e propaganda*, in LucaLovisolo.ch, Rubrica "Attualità", 27 marzo 2018, <<https://www.lucalovisolo.ch/internazionale/attualita/un-museo-svuotato-russia-tra-cultura-e-propaganda.html>>.

<sup>330</sup> Per un approfondimento del pensiero di Nicholas Roerich (e della moglie Helena), si rimanda alle opere del maestro, disponibili sul sito dell'attuale Museo Roerich di New York (<<http://www.roerich.org/roerich-writings-beautiful-unity.php#a10>>) e ai seguenti lavori: SCHAPOSHNIKOVA L., *Patto di Roerich. Nel fondo stesso sono la bellezza e le cognizioni*, Il giornale «La Cultura», n. 14, Aprile 2005, pp. 14-20, <[https://www.roerichs.com/Lng/it/Publications/PATTO\\_DI\\_ROERICH.htm](https://www.roerichs.com/Lng/it/Publications/PATTO_DI_ROERICH.htm)>; ID., *Relevance of the Roerich Pact in the Modern World*, «Cultura i Vremya» ("Culture and Time") No. 4, 2005, <<https://en.icr.su/evolution/pact/today/>>; KOUSH A., *op. cit.* (v. *supra*, nota 326), AVERJANOVA T. V., *Nicholas Roerich about culture*, Novosibirsk, 2006, PISCINERI V., *La Missione di Roerich in Asia Shamballa*, in:

<<http://www.istitutocintamani.org/libri/La-missione-di-Roerich-in-Asia-Shamballa.pdf>>;

<<http://www.sapienzamisterica.it/la-missione-di-n.-roerich-in-asia-centrale.html#PattoDellaPace>>;

GRUPPO CINTAMANI (trad. a cura di), *Lettere di Helena Roerich 1929-1935*, Vol. I, istitutocintamani.org, versione Luglio 2007, <[http://www.istitutocintamani.org/libri/Lettere\\_Helena\\_Roerich\\_Vol\\_I.pdf](http://www.istitutocintamani.org/libri/Lettere_Helena_Roerich_Vol_I.pdf)>.

<sup>331</sup> Per approfondire le influenze delle idee formulate da N. Roerich dal dopoguerra ai giorni nostri, si rimanda: <<http://www.roerich-izvara.ru/eng/roerich-pact.htm>>.

<sup>332</sup> V. *supra*, nota 273.

«identificare, conservare, presentare e trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale e naturale mondiale di “eccezionale valore universale”, attraverso l’istituzione di un elenco di siti – la lista del Patrimonio mondiale o *World Heritage List* [...]»<sup>333</sup>; la Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, firmata a Parigi il 17 ottobre 2003<sup>334</sup>, il cui “obiettivo primario è quello di proteggere il Patrimonio Immateriale culturale dei popoli garantendone l’identificazione, la documentazione, la ricerca, la promozione, la conservazione, la trasmissione e l’attuazione attraverso strumenti di educazione formale e non, ed il rilancio dello stesso patrimonio”<sup>335</sup>; la Convenzione sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle espressioni culturali del 2005<sup>336</sup>, che si propone di promuovere “la consapevolezza del valore della diversità culturale nella sua capacità di veicolare le identità, i valori e il senso delle espressioni della cultura, riaffermando al contempo e a tutti i livelli il legame tra cultura, sviluppo e dialogo”, nella convinzione che il dialogo tra le culture sia essenziale “per garantire la pace nel mondo e la pacifica ed armoniosa convivenza tra i popoli”<sup>337</sup>.

Anticipando i tempi, dunque, Nicholas Roerich aveva annunciato il carattere universale del patrimonio culturale dell’umanità, quale principio fondante l’unità e la cooperazione internazionale per la sua protezione:

«La cultura non appartiene a nessun uomo, gruppo o nazione o era. È proprietà comune di tutta l’umanità e patrimonio delle generazioni. È la creazione costruttiva dell’impegno umano. Essa trascende tutti gli

---

<sup>333</sup> Dal Preambolo nel testo della Convenzione. Il testo completo è consultabile sul sito ufficiale dell’UNESCO Italia: <<http://unesco.blob.core.windows.net/documenti/4299643f-2225-4dda-ba41-cbc3a60bb604/Convenzione%20Patrimonio%20Mondiale%20-%20italiano%201.pdf>> e sul sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare: <<https://www.minambiente.it/pagina/la-convenzione-sul-patrimonio-mondiale-culturale-e-naturale-del-1972>>. Alla Convenzione si fa cenno al Cap.1, par. 1.1.3.

<sup>334</sup> La Convenzione è stata adottata nell’ambito della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi tra il 29 settembre e il 17 ottobre, nella sua 32° sessione ed entrata in vigore il 20 aprile 2006, dopo l’adesione dell’Albania come 47esimo Stato Parte; è stata ratificata dall’Italia con legge n. 267 del 27 settembre 2007 (pub. in GU Serie Gen. n. 238 del 12 ottobre 2007). Il testo della Convenzione è consultabile sul sito dell’UNESCO Italia: <[http://unesco.blob.core.windows.net/documenti/5934dd11-74de-483c-89d5-328a69157f10/Convenzione%20Patrimonio%20Immateriale\\_ITA%202.pdf](http://unesco.blob.core.windows.net/documenti/5934dd11-74de-483c-89d5-328a69157f10/Convenzione%20Patrimonio%20Immateriale_ITA%202.pdf)>.

<sup>335</sup> Cfr. <<https://www.minambiente.it/pagina/la-convenzione-sulla-promozione-e-protezione-del-patrimonio-immateriale-2003>>.

<sup>336</sup> Adottata il 20 ottobre 2005, alla 33° sessione della Conferenza svoltasi a Parigi dal 3 al 21 ottobre 2005, ratificata dall’Italia il 19 febbraio 2007 con Legge n.19 (pub. GU Suppl. Ord. 57/L, n. 53 del 5 marzo 2007) ed entrata in vigore alla 40ma ratificata, il 18 marzo 2007. Il testo completo della Convenzione è consultabile sul sito dell’UNESCO Italia: <<http://unesco.blob.core.windows.net/documenti/959ca9b1-de58-4896-8d39-2168b1710090/Convenzione%20%20Internazionale%20sulla%20Protezione%20e%20la%20Promozione%20della%20Diversit%20delle%20Espressioni%20Culturali.pdf>>.

<sup>337</sup> Cfr. <<http://www.unesco.it/it/Cultura/Detail/138>>.

ostacoli, pregiudizi e intolleranze. È la più alta percezione della Bellezza e della Conoscenza. Senza Cultura non c'è verità, non c'è unità, non c'è Pace<sup>338</sup>».

## **2.2.6 La difficile protezione dei beni culturali mobili e immobili dal saccheggio e dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale: alcuni episodi**

È doveroso menzionare alcune iniziative personali condotte dai militari i quali, in alcuni casi, si sono assunti volontariamente la responsabilità di proteggere i beni culturali dal saccheggio e dalla distruzione nel corso delle operazioni belliche da loro condotte, tramite direttive o azioni sul campo. È il caso del generale Eisenhower che, in una circolare del 29 dicembre 1943 destinata a tutti i comandanti<sup>339</sup>, emetteva un ordine per la protezione dei monumenti storici. Riconosciuta l'importanza per la crescita della civiltà del patrimonio culturale nel Paese dove stavano combattendo, sottolinea che la “necessità militare”, pur essendo un principio accettato, non è sempre così netta, laddove sarebbe più veritiero parlare di convenienza militare o piuttosto di convenienza personale, dato che in molti casi i monumenti storici possono essere risparmiati senza conseguenza alcuna per le esigenze operative<sup>340</sup>. Ecco perché raccomandava i comandi superiori a determinare le posizioni dei monumenti storici qualora essi si trovassero immediatamente davanti alle linee del fronte o nelle aree occupate, invitando i militari a tutti i livelli di conformarsi alla sua lettera<sup>341</sup>.

---

<sup>338</sup> Cfr. KOUSH A., *op. cit.*, p. 19.

<sup>339</sup> *Lettera*, generale Dwight D. Eisenhower, comandante in capo, AFH a tutti i comandanti, oggetto: *monumenti storici*, 29 dicembre 1943, file: CAD 000.4 (3-25-43) (1), sez. 2, Corrispondenza generale classificata per la sicurezza, 1943-luglio 1949, Registri generali, Divisione affari civili, Registri del Dipartimento della Guerra di Stato Maggiore Generale e Speciale, RG 165. Per il testo completo della lettera, si rimanda a: <<https://uscbs.org/world-war-ii---monuments-men.html>>.

<sup>340</sup> «If we have to choose between destroying a famous building and sacrifice our own men, then our men's lives count infinitely more and the building must go. But the choice is not always so clear-cut as that. In many cases the monuments can be spared without any detriment to operational needs. Nothing can stand against the argument of military necessity. That is an accepted principle. But the phrase “military necessity” is sometimes used where it would be more truthful to speak of military convenience or even of personal convenience».

<sup>341</sup> «It is a responsibility of higher commanders to determine through A.M.G. Officers the locations of historical monuments whether they be immediately ahead of our front lines or in areas occupied by U.S. This information passed to lower echelons through normal channels places the responsibility of all commanders complying with the spirit of this letter».



In una seconda direttiva emanata il 26 maggio 1944<sup>342</sup>, lo stesso gen. Eisenhower raccomandava tutti i comandanti di proteggere e rispettare i monumenti storici e i centri culturali «che simboleggiano per il mondo tutto ciò per cui stiamo lottando per preservare», ogni qualvolta sia possibile. Se, in alcune circostanze, il successo militare può essere pregiudicato dalla riluttanza a distruggere tali beni, in molte altre «i danni e la distruzione non sono necessari e non possono essere giustificati». In tali casi, «attraverso l'esercizio della moderazione e della disciplina, i comandanti preserveranno centri e oggetti di significato storico e culturale», d'accordo con il personale addetto agli affari civili, che fornirà loro in anticipo le istruzioni necessarie relativamente all'ubicazione dei monumenti storici rispetto al fronte e nelle aree occupate; tali informazioni «verranno trasmesse attraverso i canali di comando a tutti i livelli».

Dello stesso avviso era l'ambasciatore inglese Harold Nicolson (1892-1962), il quale scriveva:

«non esiterei, in quanto comandante militare, a ridurre in polvere qualche edificio di sola importanza storica se pensassi che in questo modo potrei guadagnare un vantaggio tattico o diminuire il pericolo cui sono esposti i miei uomini. Le opere di maggiore valore artistico ricadono, tuttavia, in una categoria completamente diversa. È assolutamente desiderabile, ai miei occhi, che queste opere siano preservate dalla distruzione, anche ove la loro preservazione dovesse comportare il sacrificio di vite umane<sup>343</sup>».

E concludeva, presentando la questione in termini estremi:

«ciò che non è rimpiazzabile è più importante di ciò che è rimpiazzabile, e persino la perdita della più preziosa delle vite umane è in definitiva meno disastrosa che non la perdita di un bene che mai più, in nessun caso, potrà essere creato di nuovo<sup>344</sup>».

Nota è anche la vicenda del mancato bombardamento al Duomo di Milano, come descritta da Marco Gioannini e Giulio Massobrio nel loro libro sulla guerra di distruzione aerea in

---

<sup>342</sup> *Memorandum*, Dwight D. Eisenhower, generale, dall'esercito degli Stati Uniti al governo della RPC in capo, 21 Army Group; Comandante generale, 1° gruppo dell'esercito americano; Comandante navale alleato, forza di spedizione; e Air C-in-C, Allied Expeditionary Force, Oggetto: *Preservation of Historical Monuments*, 26 maggio 1944, File: 751, File numerico agosto 1943-luglio 1945, Documenti del Segretariato, Documenti della divisione G-5, Generale Personale, quartier generale supremo delle forze di spedizione alleate (SHAEF), quartier generale operativo e di occupazione alleato, seconda guerra mondiale, RG 331. Per il testo completo, si rimanda a: <<https://uscbs.org/world-war-ii---monuments-men.html>>.

<sup>343</sup> In FEDI F., *op. cit.*, pp. 9-10.

<sup>344</sup> *Ibidem*.

Italia tra il 1940 e il 1945<sup>345</sup>, condotta dal *Bomber Command* britannico di Sir Arthur Harris<sup>346</sup>. Un documento unico, che i due autori riportano, è la lettera inviata l'11 dicembre 1942 da Sir Charles Portal, Capo di Stato Maggiore della Raf a Sir Arthur Harris, Comandante dei bombardieri inglesi nonché suo sottoposto, in seguito alla denuncia di un anonimo ufficiale del *Bomber Command* a cui venne assegnato, come punto di mira per il bombardamento del 24 ottobre 1942, il Duomo di Milano<sup>347</sup>. Sir Charles Portal ammoniva Sir Arthur Harris esprimendosi in questi termini:

«Non ho visto la mappa degli obiettivi di Milano, ma mi rifiuto di credere che il Duomo fosse l'unico punto di mira possibile. [...] Sono convinto che il responsabile di tale scelta abbia in tal modo messo pesantemente e senza necessità a dura prova la lealtà di qualsiasi ufficiale che abbia a cuore la sorte dei tesori artistici e la reputazione della Raf al cospetto del mondo civilizzato e del giudizio dei posteri<sup>348</sup>».

D'altronde, anche Venezia, Firenze e Roma non potevano essere obiettivi dei bombardamenti, se non previa autorizzazione da parte del Ministero<sup>349</sup>; questo – come tenne a sottolineare Sir Portal – non per «il timore che si possano distruggere anche tesori d'arte e d'architettura», ma piuttosto per impedire «ripercussioni politiche che possono rivelarsi estremamente gravi<sup>350</sup>».

Esemplare è, infine, un caso di “disobbedienza per amore dell'arte”, che ebbe come risultato un bombardamento mancato: si tratta dell'aneddoto che lega il Capitano Anthony Clarke e il celebre dipinto di Piero della Francesca, *La Resurrezione*, eseguito dal pittore tra il 1450 e il 1463 circa, che oggi è ancora possibile vedere proprio grazie

---

<sup>345</sup> GIOANNINI M., MASSOBRIO G., *Bombardate l'Italia. Storia della guerra di distruzione aerea 1940-1945*, Rizzoli, Milano, 2007.

<sup>346</sup> Il territorio italiano fu oggetto di bombardamenti a tappeto condotti con la tecnica dell'*area bombing* da parte delle forze alleate. Lo scopo di una distruzione che andava a colpire sia le città (dall'alto) che la popolazione (dal basso), incentivato dallo stesso ministro inglese W. Churchill, era quello di fiaccare la tenuta del regime fascista, colpendo pesantemente i centri abitati per annichilire la popolazione civile e condurre l'Italia, considerata il “ventre molle” dell'Asse, fuori dal conflitto.

<sup>347</sup> Per la portata del disastro causato, nonché per questo obiettivo “inusuale”, si può collegare idealmente il bombardamento sulla città di Milano dell'ottobre 1942 a quello che sarà effettuato con lo stesso principio su Dresda, che verrà rasa al suolo nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 1945.

<sup>348</sup> GIOANNINI M., MASSOBRIO G., *op. cit.*, pp. 200-201.

<sup>349</sup> Esiste anche un elenco delle città italiane nel mirino degli Alleati, datato 7 aprile 1944, che suddivideva la città in tre categorie in base alla loro importanza storico-artistica: nella prima categoria rientravano Roma, Fiesole, Firenze, Venezia, Torcello («non vanno in alcun modo bombardate senza autorizzazione di questo Quartier Generale»); alla seconda categoria appartenevano Ravenna, Assisi, Parma, Montepulciano, Ascoli Piceno («il loro bombardamento, se possibile, deve essere evitato»); facevano parte, infine, della terza categoria Pistoia, Modena, Orvieto, Rimini, Perugia («possono essere bombardate ma ogni danno deve essere accertato»).

Cfr. BUCCI S., «*Mirate al Duomo*». *Milano come Dresda (recensione)*, «Arianna Editrice», 4 novembre 2017, <[https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id\\_articolo=14607](https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=14607)>.

<sup>350</sup> GIOANNINI M., MASSOBRIO G., *op. cit.*, p. 201.

all'azione condotta dall'ufficiale inglese per salvarlo durante la Seconda Guerra Mondiale. Una storia che ha il sapore di leggenda, ma la cui veridicità è testimoniata dai diari, lettere, foto e appunti segreti, scoperti solo nel 2011 da un giornalista della Bbc a Città del Capo in Africa<sup>351</sup>. Nel 1944, Clarke era delegato all' 'operazione Sansepolcro', la quale si inseriva in un programma strategico degli Alleati, che aveva il preciso obiettivo di setacciare il territorio italiano del centro Italia liberato, per verificare la presenza degli ultimi residui di truppe nazifasciste. In quanto comandante del reparto di prima linea, egli aveva ricevuto l'ordine dal Comando Supremo di bombardare Sansepolcro con i cannoni e di ridurla in un cumulo di macerie, condannando così la cittadina toscana alla stessa sorte toccata solo due mesi prima a Montecassino. A quel punto al capitano Clarke, grande amante dell'arte e del "bello", sovvenne il pensiero che a Sansepolcro doveva trovarsi il famoso dipinto di Piero della Francesca, che aveva trovato descritto in un passaggio del saggio *Along the Road* (1925) di Aldous Huxley, letto quando era appena diciottenne, in cui il critico descriveva l'incredibile potenza del quadro, definendolo «la più grande opera del mondo». Sapendo che il dipinto si trovava a Sansepolcro<sup>352</sup> e mosso dal dubbio che se avesse dato l'ordine di bombardare, avrebbe messo a rischio l'incolumità dell'opera, Clarke allora, rischiando di essere condannato davanti alla Corte Marziale per insubordinazione, disattese gli ordini e prese tempo, scrutando la città col binocolo e accertandosi dalla popolazione locale dell'avvenuta evacuazione delle truppe nemiche dalla città e dunque riferendo al comandante del Quartier Generale che non rilevava una presenza sensibile di nemici nel territorio<sup>353</sup> e che quindi si sarebbe potuto evitare il bombardamento. Dai suoi diari:

«Dovevo avere diciotto anni quando lessi un saggio di Aldous Huxley. Ricordavo con chiarezza il racconto del suo faticoso viaggio da Arezzo a Sansepolcro e, tuttavia, quanto meritasse farlo quel viaggio, dato che a Sansepolcro c'era la *Resurrezione* di Piero della Francesca, la più bella pittura del mondo. Feci un calcolo

---

<sup>351</sup> A Città del Capo esiste una grande libreria, la *Clarke's bookshop*, considerata tra le più belle librerie del continente africano, fondata dallo stesso Anthony Clarke nel 1956 e tuttora aperta (a tal proposito, si rimanda al sito ufficiale della libreria: <<https://clarkesbooks.co.za/>>). Lì sono stati rinvenuti diari, lettere, appunti del capitano, che testimoniano anche il caso di "disobbedienza" per molto tempo non ritenuto del tutto attendibile.

<sup>352</sup> All'epoca e fin dal 1463, si trovava al Palazzo Comunale; oggi è esposto al Museo Civico di Sansepolcro, assieme ad altre tre importanti opere del maestro, al quale la città ha dato i natali (*Polittico della Misericordia*, 1444-1464; *San Giuliano*, 1454-1458; *San Ludovico di Tolosa*, 1460).

<sup>353</sup> In realtà, i nazifascisti si annidavano ancora nella città toscana, armati sino ai denti per compiere la strage prima della ritirata.

dei bossoli sparati e fui sicuro che se non l'avessi già distrutta, avrei potuto, proseguendo il bombardamento, danneggiandola gravemente. E feci cessare il fuoco<sup>354</sup>».

### **2.2.7 La restituzione dei beni illecitamente trasferiti dal Terzo Reich durante la Seconda Guerra Mondiale**

Il saccheggio delle opere d'arte condotto dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale fece emergere il problema delle restituzioni, questione non affrontata nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907. Solo nei lavori durante la Conferenza dell'Aja del 1954, si discuterà in maniera esplicita sul tema delle restituzioni, che verranno inserite nel testo del I Protocollo aggiuntivo del 1954<sup>355</sup>. Nonostante una parte della dottrina sostenga l'esistenza di una consuetudine nel periodo precedente l'entrata in vigore della Convenzione dell'Aja<sup>356</sup>, si può affermare con certezza che il primo strumento pattizio in cui compare il divieto di esportazione illecita<sup>357</sup> e l'obbligo di restituzione dei beni culturali è il I Protocollo del 1954, che tuttavia contempla una restituzione tra Stati, indicando una serie di obblighi e corrispondenti diritti in capo alla Potenza occupante e alle Alte Parti contraenti. Data la portata e la gravità del vuoto normativo su questo punto, si ritiene fondamentale ricordare la dichiarazione congiunta emessa da parte degli Alleati

---

<sup>354</sup> Tratto da un articolo di FONTANOT A., *Clarke: il capitano che salvò il Salvatore*, «culturificio» sez. Arte/Letteratura, 2017, <<https://culturificio.org/clarke-capitano-salvo-salvatore/>>.

<sup>355</sup> Durante la Conferenza dell'Aja del 1954, vennero presentati alcuni progetti che proponevano di inserire le norme in materia di restituzione dentro il testo della Convenzione; proposte fallite in seguito al rapporto dell'Unidroit ("Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato") del 29 gennaio 1954, che constatava come le differenze sostanziali tra gli Stati partecipanti alla Conferenza su questioni ritenute essenziali non rendevano fattibile l'inserimento della tematica nel testo della Convenzione; similmente, alcuni Stati, su tutti gli Stati Uniti, espressero addirittura l'intenzione di non apporre la propria firma se il testo definitivo della Convenzione avesse contenuto un capitolo sulle restituzioni. In definitiva, si decise di presentare il delicato tema in un Protocollo allegato alla Convenzione ma indipendente e sottoposto a ratifica separata; in quanto al contenuto, venne accolta una proposta semplificatoria proposta dai Paesi Bassi e Belgio. Cfr. ZAGATO L., *op. ult. cit.*, p. 49.

<sup>356</sup> Opinione che non appare del tutto condivisibile, in quanto non sembra legittimo ricorrere addirittura al periodo tra il Rinascimento e il Congresso di Vienna, come fanno alcuni autori (v. Nahlik S.), segnalando il 1815 come momento in cui «"la legge della repubblica delle arti", di canoviana creazione [sul punto, v. *supra*, par. 2.2.1, nota 259], "si trasformò in una norma di diritto internazionale"» (v. JAYME E., *Antonio Canova, la Repubblica delle arti e il diritto internazionale*, «Rivista di Diritto Internazionale», 1992, p. 897 ss.); ancora, non si ritiene opportuno tanto il richiamo alle disposizioni in materia restitutoria contenute nei Trattati di Pace alla fine delle due guerre mondiali (v. *oltre*, par. 2.2.7.3), quanto il ritenere di natura consuetudinaria le norme contenute nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907, nelle quali, tuttalpiù, si può fare riferimento all'art.56, par.2, che però non attiene nello specifico alle restituzioni. Sul tema: *Ivi*, p. 214 ss.

<sup>357</sup> Fermo restando che non esiste di fatto un'esportazione lecita dei beni culturali in tempo di guerra.

e l'istituzione della Commissione Americana nel corso della guerra, di non secondaria importanza, con lo scopo di proteggere i beni immobili e mobili saccheggati e rubati, in vista di una restituzione di questi ultimi a guerra finita, come previsto dai Trattati di Pace del 1947.

### **2.2.7.1 La Dichiarazione congiunta interalleata, 5 gennaio 1943**

Tale è l'intento insito nella Dichiarazione congiunta interalleata<sup>358</sup>, firmata da diciassette Stati<sup>359</sup> e dal Comitato Nazionale Francese il 5 gennaio 1943, resa a Londra e pubblicata simultaneamente a Washington e Mosca, con la quale:

«the Governments making this Declaration and the French National Committee reserve their rights to declare invalid any transfers of, or dealings with, property, rights and interests of any description whatsoever which are, or have been, situated in the territories which have come under the occupation or control, direct or indirect of the Governments with which they are at war, or which belong, or have belonged to persons (including juridical persons) resident in such territories»<sup>360</sup>.

Si tratta di una «dichiarazione formale della determinazione a combattere e sconfiggere il saccheggio da parte delle Potenze nemiche dei territori che sono stati invasi o posti sotto il controllo nemico», dal momento che alla «spoliazione sistematica del territorio occupato» con metodi spietati ha fatto seguito una nuova aggressione, che si è estesa dall'Europa centrale e via via crescendo, fino ai territori occupati dell'Europa occidentale. Il saccheggio «ha assunto ogni tipo di forma e si è esteso a ogni tipo di proprietà: dalle opere d'arte alle scorte di merci, dai lingotti e banconote alle azioni e affari di imprese

---

<sup>358</sup> *Inter-Allied Declaration Against Acts of Dispossession Committed in Territories Under Enemy Occupation or Control (with covering Statement by His Majesty's Government in the United Kingdom and Explanatory Memorandum issued by the Parties to the Declaration)*.

<sup>359</sup> Trattasi dei governi dell'Unione del Sud Africa; Stati Uniti d'America; Australia; Belgio; Canada; Cina; la Repubblica Cecoslovacca, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Grecia, India, Lussemburgo; Paesi Bassi; Nuova Zelanda; Norvegia; Polonia; l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche; Jugoslavia.

<sup>360</sup> Essi proclamavano cioè di riservarsi il diritto di dichiarare nulli e non avvenuti tutti i trasferimenti di beni, diritti ed interessi di qualsiasi natura svoltisi nell'Europa centrale dopo il 1939. Cfr. ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., p. 51. Il testo completo della Dichiarazione è consultabile al sito: <<https://www.lootedartcommission.com/inter-allied-declaration>>.

È possibile leggere i documenti diplomatici che hanno accompagnato i lavori preparatori per la Dichiarazione sul sito dell'Ufficio Storico del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti alla voce *Foreign Relations of the United States: diplomatic papers, 1943, General, Vol.I*: <<https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1943v01/comp9>> e disponibili in pdf in: <<https://uscbs.org/assets/inter-allied-declaration.pdf>>.

finanziarie<sup>361</sup>», con un obiettivo che è sempre lo stesso, come dichiarato dai governi delle Nazioni Unite:

«to seize everything of value that can be put to the aggressors' profit and the to bring the whole economy to the subjugated countries under control so that they must slave to enrich and strengthen their oppressor<sup>362</sup>».

È importante quindi «non lasciare alcun dubbio sulla risoluzione da parte dei Governi firmatari di non accettare o tollerare misfatti dei nemici nel campo della proprietà», come gli stessi Stati Parte alle Nazioni Unite hanno recentemente sottolineato «nella loro determinazione ad esigere una punizione dei criminali di guerra per i loro oltraggi contro le persone nei territori occupati».

La presente Dichiarazione intende lanciare «un avvertimento formale a tutti gli interessati», in particolare ai Paesi neutrali «che intendono fare del loro meglio per sconfinare i metodi di espropriazione» praticati dai governi dell'Asse contro i popoli aggrediti e depredati. A tal fine, nelle note esplicative, si sottolinea l'importanza di un'estensione di tale Dichiarazione anche ai Paesi che vogliono farne parte, nonché la volontà di diffonderla il più possibile<sup>363</sup>. Essa suggerisce l'atteggiamento assunto dai governi partecipanti e dal Comitato Nazionale Francese in merito agli atti di espropriazione di qualsiasi natura che sono praticati dalle Potenze nemiche nei territori portati sotto saccheggio a cui il nemico ha fatto ricorso; si riserva di chiarire però che, alla luce della loro eterogeneità, la procedura e la decisione raggiunta in merito all'annullamento del trasferimento dovrà essere valutata e decisa caso per caso dal Paese interessato al suo ritorno<sup>364</sup>. La Dichiarazione segna, tuttavia, un passo importante sulla soglia della solidarietà fra le nazioni in tempo di guerra, che si sono reciprocamente impegnate ad assistersi a vicenda in conformità con i principi di equità e convenendo di seguire linee di politica simili, «senza deroghe alla loro sovranità nazionale e tenendo conto delle differenze prevalenti nei vari Paesi»<sup>365</sup>.

---

<sup>361</sup> La Dichiarazione ha quindi portata generale, dal momento che estende il suo campo ben oltre i beni culturali.

<sup>362</sup> Lett.: «per impadronirsi di qualsiasi cosa di valore che possa dare profitto all'aggressore, e portare sotto controllo l'intera economia dei Paesi soggiogati, così che essi possano fare da schiavi per arricchire e rafforzare i loro oppressori». Cfr. <<https://www.lootedartcommission.com/inter-allied-declaration>>.

<sup>363</sup> Cfr. Punti 1 e 2 delle *Note Esplicative*.

<sup>364</sup> Cfr. Punto 4 delle *Note Esplicative*.

<sup>365</sup> Cfr. Punti 5 e 6 delle *Note esplicative*. Ivi compare anche l'istituzione di un «Comitato di esperti, che valuterà la portata e la sufficienza della legislazione esistente dei Paesi alleati interessati allo scopo di invalidare trasferimenti o rapporti della natura indicata nella Dichiarazione in tutti i casi appropriati; [allo

### **2.2.7.2 La Commissione Americana per la Protezione e il Salvataggio dei Monumenti Storici e Artistici nelle aree di guerra**

Accanto agli Stati, anche gruppi civili intrapresero iniziative per proteggere i monumenti culturali europei nelle aree che si trovavano sotto l'occupazione delle forze dell'Asse. Nel 1942, il Presidente dell'*Archeological Institute of America*, il presidente della *College Art Association* e i direttori del *Metropolitan Museum of Art di New York* e della *National Gallery of Art* di Washington si rivolsero ad Harlan F. Stone, Presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti, con la proposta di istituire una commissione governativa per proteggere e salvare i monumenti storici e artistici europei; ebbero premura di contattare anche il Capo della Divisione per gli affari civili del Dipartimento della guerra, nonché il servizio dell'*Intelligence aerea* dell'esercito, per ottenere il loro supporto. Durante la guerra, la Commissione avrebbe collaborato con l'esercito per proteggere le opere di valore culturale presenti nelle aree occupate dagli alleati e per compilare elenchi delle proprietà di cui si erano appropriate le Potenze dell'Asse. Dopo la guerra, la Commissione avrebbe dovuto sollecitare la restituzione in natura da parte delle Potenze dell'Asse per le opere che avrebbero potuto essere distrutte, compilare un elenco di opere equivalenti nei Paesi dell'Asse che potevano essere utilizzate come compensazione e sollecitare affinché le proprietà illecitamente sottratte fosse restituite. Il Presidente Roosevelt approvò l'iniziativa e istituì la Commissione il 23 giugno 1943. A seguito delle richieste del Dipartimento della Marina alla Commissione di preparare mappe ed elenchi dei monumenti storici e culturali anche per le aeree in Estremo Oriente, la Commissione cambiò ufficialmente il suo nome in "*The American Commission for the Protection and Salvage of Artistic and Historic Monuments in War Areas*" (cosiddetta "Commissione Roberts")<sup>366</sup>. Durante la guerra, la Commissione Americana ha collaborato con le

---

stesso Comitato viene anche richiesto di] ricevere e raccogliere le informazioni disponibili sui metodi adottati dai governi nemici e loro aderenti per mettere le mani su proprietà, diritti, ecc. nei territori che hanno occupato o posto sotto il loro controllo, e di stilare un rapporto da consegnare ai governi firmatari della Dichiarazione e al Comitato Francese, i quali informeranno gli altri governi delle Nazioni Unite dell'inchiesta».

<sup>366</sup> Nel corso della guerra, la Commissione ha fornito alle forze armate oltre settecento mappe dei più importanti centri culturali situati nelle regioni sotto l'occupazione dei Paesi alleati e di quelli sotto le Potenze dell'Asse, sia in Europa che in Estremo Oriente, descritti negli appositi elenchi di accompagnamento. La Commissione ha inoltre preparato e distribuito elenchi e manuali ai funzionari del MFAA (*Monuments, Fine Arts and Archives*) sul campo, per aiutarli a preparare una lista ufficiale dei siti e monumenti da proteggere.

Commissioni stabilite nei Paesi alleati<sup>367</sup> aventi compiti analoghi e con il Dipartimento di Stato nel considerare i problemi relativi alla restituzione del materiale artistico e storico; è stata inoltre determinante nell'effettuare la restituzione ai legittimi proprietari di opere d'arte pubbliche saccheggiate e identificate nella zona della Germania occupata dagli americani<sup>368</sup>. Nell'aprile del 1944, venne istituita la Commissione interalleata per la protezione e restituzione del materiale culturale (cosiddetta "Commissione Vaucher", sotto la Presidenza del prof. Paul Vaucher), come sottocommissione della Conferenza dei ministri alleati dell'Istruzione. Composta da rappresentanti dei vari governi alleati, la Commissione Vaucher si occupava dei problemi relativi alla protezione, restituzione e riparazione, nonché della raccolta e organizzazione delle informazioni relative ai saccheggi, in collaborazione con le agenzie collocate all'estero.

L'attività della Commissione Roberts venne portata a termine il 20 giugno 1946 quando, nel corso della riunione finale tenutasi al *Morris Building* di Filadelfia, venne prevista la prosecuzione dei lavori da parte degli Uffici per la Germania-Austria e per il Giappone-Corea della Divisione Aree occupate (ADO), dell'Ufficio per gli affari internazionali e culturali (OIC) del Dipartimento di Stato.

### **2.2.7.3 I Trattati di Pace della Seconda Guerra Mondiale**

Tutti i Trattati di Pace con le ex Potenze alleate del Terzo Reich – Italia, Romania, Bulgaria, Ungheria (e Austria) – conclusi a Parigi il 10 febbraio 1947, contenevano un obbligo generico di restituzione di beni sia privati che pubblici. In particolare, per l'Italia, la questione è affrontata all'Art. 75, par. 2, che applica l'obbligo di restituzione a tutti i beni identificabili presenti attualmente in Italia e che siano stati sottratti con la violenza

---

<sup>367</sup> Nella primavera del 1944, nel Regno Unito, il Ministro Churchill approvò l'istituzione di una Commissione parallela, il Comitato britannico per la conservazione e la restituzione di opere d'arte, archivi e altro materiale caduto in mani nemiche (cosiddetto "Comitato McMillan", dal nome del suo Presidente, Lord McMillan, designato nel maggio 1944): il suo mandato, tuttavia, limitava il suo interesse principalmente alle questioni legate alla restituzione e alle riparazioni, lasciando che le autorità militari si occupassero della protezione. Le commissioni francese, belga e olandese si andarono formando sulla scia della liberazione dei loro Paesi dall'occupazione tedesca. Cfr. *Civilian Agency Records* RG-239, <<https://www.archives.gov/research/holocaust/finding-aid/civilian/rg-239.html>>.

<sup>368</sup> La Commissione ha collaborato inoltre alla formazione di un'unità speciale all'interno dell'Ufficio dei servizi strategici, che si occupava specificamente delle indagini sul personale nemico sospettato di partecipare ad attività di saccheggio di opere d'arte; ha collaborato anche con agenzie federali per indagare sui beni tedeschi all'estero, nella misura in cui essi comprendevano beni di natura culturale, nonché il saccheggio di opere d'arte nei Paesi nemici e il rapporto tra questo e le attività strategiche militari nemiche in Occidente. Cfr. *Ibidem*.



o la costrizione dal territorio di una delle Nazioni unite, da qualunque delle Potenze dell'Asse qualunque siano stati i successivi negozi che hanno portato il bene in possesso dell'attuale possessore. Più oltre, al par. 9, è previsto un obbligo di riparazione equivalente, in caso di impossibilità di restituzione del bene:

«1. L'Italia accetta i principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 5 gennaio 1943 e restituirà, nel più breve tempo possibile, i beni sottratti dal territorio di una qualsiasi delle Nazioni Unite.

2. L'obbligo di restituire si applica a tutti i beni identificabili, che si trovino attualmente in Italia e che siano stati sottratti, con la violenza o la costrizione, dal territorio di una delle Nazioni Unite, da qualunque delle Potenze dell'Asse, qualunque siano stati i successivi negozi, mediante i quali l'attuale detentore di tali beni se ne sia assicurato il possesso.

3. Il Governo italiano restituirà i beni di cui al presente Articolo in buone condizioni e prenderà a suo carico tutte le spese di mano d'opera, di materiali e di trasporto che siano state, a tale effetto, sostenute in Italia.

4. Il Governo italiano collaborerà con le Nazioni Unite e provvederà a sue spese tutti i mezzi necessari per la ricerca e la restituzione dei beni da restituirsi ai sensi del presente Articolo.

5. Il Governo italiano prenderà le misure necessarie per far luogo alla restituzione dei beni previsti dal presente Articolo, che siano detenuti in qualunque terzo Paese da persone soggette alla giurisdizione italiana.

6. Le richieste di restituzione di beni saranno presentate al Governo italiano dal Governo del Paese, dal territorio del quale i beni furono sottratti, essendo inteso che il materiale rotabile dovrà considerarsi come sottratto dal territorio al quale esso apparteneva in origine. Le domande dovranno essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato.

7. Spetterà al Governo richiedente d'identificare i beni e di fornire la prova della proprietà, mentre al Governo italiano incomberà l'onere della prova che il bene non fu sottratto con la violenza o la costrizione.

8. Il Governo italiano restituirà al Governo della Nazione Unita interessata tutto l'oro coniato, sottratto o indebitamente trasferito in Italia, oppure consegnerà al Governo della Nazione Unita interessata una quantità d'oro uguale in peso e titolo a quella sottratta o indebitamente trasferita. Il Governo italiano riconosce che tale obbligo sussiste, indipendentemente da qualsiasi trasferimento o rimozione di oro che abbia potuto essere effettuata dal territorio italiano ad altre Potenze dell'Asse o ad un paese neutro.

9. Se, in casi specifici, fosse impossibile per l'Italia di effettuare la restituzione di oggetti aventi un valore artistico, storico od archeologico e appartenenti al patrimonio culturale della Nazione Unita, dal territorio della quale tali oggetti vennero sottratti, con la violenza o la costrizione, da parte delle Forze Armate, delle autorità o di cittadini italiani, l'Italia s'impegna a consegnare alla Nazione Unita interessata oggetti della stessa natura e di valore approssimativamente equivalente a quello degli oggetti sottratti, in quanto siffatti oggetti possano procurarsi in Italia<sup>369</sup>».

---

<sup>369</sup> Sezione II – *Restituzioni da parte dell'Italia*, Articolo 75.

Per leggere il testo completo del Trattato di Pace con l'Italia, si rimanda a: <[https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/0eaf4219-d6d9-4c35-935a-6f55327448e7/publishable\\_it.pdf](https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/0eaf4219-d6d9-4c35-935a-6f55327448e7/publishable_it.pdf)>.

A questa lunga previsione, si aggiunge l'obbligo di «rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani», come espresso all'Art. 76:

«L'Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani, che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti adottati a seguito dell'esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1° settembre 1939, indipendentemente dal fatto che la Potenza Alleata o Associata interessata fosse o non fosse in guerra con l'Italia a quella data<sup>370</sup>».

È utile fare alcune considerazioni in merito alle disposizioni sopraccitate. Il primo punto di criticità che emerge con un siffatto obbligo di restituzione, sostanzialmente senza deroghe, è che ad una prassi di spoliazione tanto indifferenziata da parte nazista, sia corrisposta una reazione non meno generica altrettanto indiscriminata<sup>371</sup>. Peraltro, le clausole restitutorie contenute nei Trattati di Pace sono fortemente ambivalenti, dal momento che è lecito supporre l'esistenza di un obbligo di restituzione reciproca in capo agli Stati belligeranti, che sarebbe in aperta contraddizione con la realtà di un obbligo assunto unilateralmente (o imposto unilateralmente) alla Parte sconfitta<sup>372</sup>. Ciò costituisce, a parere di chi scrive, un forte limite dei Trattati di Pace, con specifici riferimenti alle restituzioni, il cui obbligo è posto necessariamente in capo alle ex Potenze dell'Asse, senza tuttavia possibilità di replica da parte delle stesse. D'altro canto, i trattati di pace sarebbero entrati in vigore comunque, a prescindere dal verificarsi dell'ipotesi di una mancata accettazione da parte delle Potenze sconfitte, che non veniva neppure considerata<sup>373</sup>. Così avvenne anche per l'Italia, nonostante avesse preso le distanze dal

---

<sup>370</sup> Sezione III – *Rinuncia a ragioni da parte dell'Italia*, Articolo 76.

<sup>371</sup> Cfr. CARDUCCI G., *L'obligation de restitution des biens culturels et des objets d'art en cas de conflit armés: droit coutumier et droit conventionnel avant et après la Convention de La Haye de 1954*, «Revue Générale de droit international public», vol 104, n. 2, 2000, pp. 289-357.

<sup>372</sup> Con riferimento specifico all'obbligo di restituzione dei beni culturali mobili, esiste una parte della dottrina (Cfr. CARDUCCI G., *Beni culturali IV) Diritto internazionale pubblico e privato*, in Enc. giur., V, Roma, 1999, pp. 1-12) che individua la sua origine nella c.d. «clausola Martens», citata nel terz'ultimo paragrafo dalla IV Convenzione dell'Aja del 1907 sugli usi della guerra terrestre. Con tale clausola si intendeva assicurare il funzionamento delle regole residuali di diritto umanitario, cioè quelle non codificate nelle Convenzioni, ivi compresi, dunque, gli obblighi reciproci di restituzione. Sul tema, ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, cit., pp. 189-190. Sulla clausola Martens, v. cap. 2, par. 2.2.1.

<sup>373</sup> È di questo avviso Quadri R., come indicato in *Ivi*, p. 214. Ancor più grave risulta l'impedimento in capo agli ex alleati sul fronte dell'Asse di portare le proprie ragioni, se si pensa - come sottolinea Mario Burracchia - all'esclusione della Germania dai lavori della Conferenza, in quanto non considerata più un soggetto del diritto internazionale, in seguito alla *debellatio* subita con l'occupazione del territorio tedesco. Cfr. RAINERO ROMAIN H., MANZARI G. (a cura di), *L'Italia del dopoguerra. I trattati di pace con l'Italia*, Commissione Italiana di Storia Militare, Gaeta, 1998, Atti del Convegno, Roma, 10-12 ottobre

Terzo Reich nel corso del conflitto: in base all'Art. 90, non era necessaria la ratifica italiana affinché il Trattato entrasse in vigore<sup>374</sup>. Ritorna qui, in quella che è una clausola essenziale per l'effettività del trattato in oggetto, un fatto tutt'altro che trascurabile e, cioè, che l'Italia non era mai stata considerata alleata, ma “cobelligerante” delle Forze Alleate: un ruolo di questo tipo la costrinse ad una posizione di sostanziale sudditanza, che perdurerà anche dopo la fine delle ostilità<sup>375</sup>.

In definitiva, dunque, alla fine del secondo conflitto mondiale, la questione delle restituzioni rimase un problema aperto, che sarebbe stato risolto solo in seguito; per ora, rimaneva sostanzialmente in opera una “giustizia” in odore di “vantaggio politico”, applicata dai vincitori a danno dei vinti, che lascia spazio a non poche riflessioni sulla definizione geo-politica dell'Europa e del mondo all'indomani della Seconda Guerra Mondiale.

### 2.2.8 Crimini di guerra e crimini contro l'umanità

L'8 agosto 1945 le principali Potenze alleate<sup>376</sup> firmarono a Londra un accordo con il quale istituirono un Tribunale Militare Internazionale «per processare i criminali di guerra le cui violazioni non sono state commesse in una specifica area geografica e per le quali essi siano accusati individualmente e/o in qualità di membri di organizzazioni o gruppi» (Art. 1)<sup>377</sup>. La composizione, la giurisdizione e le funzioni del Tribunale saranno stabilite, come disposto all'Art. 2 dell'Accordo, dallo Statuto del Tribunale Militare Internazionale, cosiddetta “Carta di Londra”, «allo scopo di giudicare e punire in modo

---

1996, intervento di Mario Buracchia, pp. 3-5, p. 4, <[https://www.difesa.it/Area\\_Storica\\_HTML/editoria/1998/Italia\\_del\\_dopoguerra/Documents/07\\_Convegno1996\\_italia\\_del\\_dopoguerra.pdf](https://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/editoria/1998/Italia_del_dopoguerra/Documents/07_Convegno1996_italia_del_dopoguerra.pdf)>.

<sup>374</sup> Parte XI. *Clausole finali*, Art. 90: «Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate e Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall'Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e della Francia [...]».

<sup>375</sup> Sul punto, v. Cap. III, par. 3.2.2.

<sup>376</sup> I Paesi firmatari dell'Accordo avente natura multilaterale, furono: il governo degli Stati Uniti d'America, il Governo Provvisorio della Repubblica Francese, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord e il Governo delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

<sup>377</sup> Il testo completo dell'Accordo di Londra è consultabile al sito: <[https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Patto-di-Londra-e-Statuto-del-Tribunale-internazionale-militare-di-Norimberga-1945/170](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-di-Londra-e-Statuto-del-Tribunale-internazionale-militare-di-Norimberga-1945/170)>.

adatto e senza ritardo i grandi criminali di guerra dei Paesi europei dell'Asse»<sup>378</sup>. Per la prima volta nella storia<sup>379</sup>, di fronte a quello che è conosciuto come “Tribunale di Norimberga”, siederanno al banco degli imputati i responsabili ideologici e non soltanto materiali di una guerra, accusati di crimini contro l'umanità<sup>380</sup>. Tale decisione raccoglie l'eredità delle azioni che gli Alleati avevano messo in campo già nel corso della guerra, ma la cui effettiva rilevanza sarebbe occorsa solo alla fine del conflitto. Una prima conferenza interalleata si era svolta a Londra nel 1941, in seguito all'emergere delle atrocità perpetrate sulla popolazione civile nei territori occupati dalla Germania fin dall'inizio del conflitto; la Conferenza produsse la “Dichiarazione di St James”, con la quale i governi in esilio riunitisi a Londra si proposero di istituire una commissione interalleata per la punizione dei crimini di guerra, con la prospettiva di far sì che i processi per giudicare i relativi colpevoli rientrassero tra gli obiettivi primari del conflitto<sup>381 382</sup>. Alla base di questo intento c'erano le Convenzioni dell'Aja del 1907, con particolare riferimento ai limiti delle azioni in capo ai belligeranti, ai quali era interdetta la pratica di misure di terrore contro la popolazione civile nei territori occupati, la denigrazione delle leggi in questi Paesi e l'abolizione delle rispettive istituzioni<sup>383</sup>. Il 7 ottobre 1942 venne istituita a Londra la Commissione Interalleata d'inchiesta sui crimini di guerra<sup>384</sup>, che si avvaleva della partecipazione di diciassette nazioni, in capo alle quali era il compito di

---

<sup>378</sup> Art.1 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale.

<sup>379</sup> La prima e l'ultima volta. Non succederà più, infatti, fino al 2001, quando Slobodan Milošević verrà condotto davanti al Tribunale penale internazionale per la ex-Jugoslavia (Tpi), in un processo che non arriverà a conclusione per sopraggiunta morte dell'imputato prima che venisse emessa la sentenza. Cfr. ROGHI V., *Il processo che ha cambiato il racconto del Novecento*, «Internazionale», 8 agosto 2015.

<sup>380</sup> In realtà, i capi d'imputazione furono quattro (v. *infra*): crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, accanto ai quali si aggiunge l'accusa di partecipazione alla formulazione ed esecuzione di un complotto per l'attuazione dei crimini menzionati. Cfr. *La giustizia di Norimberga*, p. 3, in: <<https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/239951/393072/La%20giustizia%20di%20Norimberga.%20Marino.pdf>>.

<sup>381</sup> Cfr. *Ivi*, p. 2.

<sup>382</sup> Citando testualmente la Dichiarazione: «uno degli obiettivi principali ai quali aspirano gli Alleati è la punizione dei responsabili di questi crimini, indipendentemente dal fatto che queste persone abbiano impartito gli ordini, abbiano compiuto personalmente l'atto o vi abbiano partecipato in una maniera qualsiasi. Noi siamo decisi ad agire in modo. a) che gli autori ed i responsabili, di qualsiasi nazionalità, siano ricercati, assicurati alla giustizia e giudicati; b) che le sentenze siano eseguite». Da un art. pub. dall'ANED di Milano e della Provincia di Milano (a cura di), *La libertà e i suoi costi*, 1991, p. 97, in COLUCCIO F., *Documenti dell'ANED di Milano, Per non dimenticare (L'imprescrittibilità dei crimini nazisti)*, <<https://digilander.libero.it/francescocoluccio/aned/schede/1.crimini.htm>>. Per l'archivio completo dei documenti del Fondo ANED, si rimanda a: FONDAZIONE MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO PINA E ALDO RAVELLI DI MILANO, *Fondo Aned. Inventario degli Atti d'archivio 1945-2008*, Aned nazionale, 2009-2012, <[http://fondazionememoriadeportazione.it/it/wp-content/uploads/2014/11/01\\_ANED.pdf](http://fondazionememoriadeportazione.it/it/wp-content/uploads/2014/11/01_ANED.pdf)>.

<sup>383</sup> Cfr. II Convenzione internazionale dell'Aja 1899 concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre (Aja, 29 luglio 1899) e IV Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra per terra (Aja, 18 ottobre 1907), Sezione III: *Dell'autorità militare sul territorio dello Stato nemico*, Artt. 42-56. V. Cap. 1, par. 1.1.1.

<sup>384</sup> In attività dal 1943 al 1949.

raccogliere prove e testimonianze sui presunti criminali di guerra dell'Asse, affinché potessero essere arrestati e condotti a giusto processo a guerra terminata. Non avendo potere giuridico sui criminali, la Commissione, che in seguito cambiò il nome in *United Nations War Crimes Commission*, faceva riferimento ai governi dei membri delle Nazioni Unite, i quali potevano istituire processi, come fecero alla fine del conflitto<sup>385</sup>. Il 17 dicembre 1942, la Dichiarazione interalleata, diffusa simultaneamente a Londra, Washington e Mosca, aveva fatto riferimento per la prima volta alla “questione ebraica”, per la quale venne usato il termine “politica di sterminio”. La Dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943<sup>386</sup> fu il riferimento principale per la linea processuale successivamente perseguita dagli Alleati in merito ai crimini di guerra, in quanto lì era stato stabilito che i criminali che avevano agito in diversi luoghi sarebbero stati processati da un tribunale internazionale, chi aveva agito in un solo luogo, invece, sarebbe stato processato dal Paese in cui era avvenuto il crimine, intento dichiarato fin dalle premesse dell'Accordo del 1945. Le misure da prendere contro i responsabili dei crimini di guerra rientrarono tra i più importanti impegni che le Potenze alleate si assunsero nelle successive Conferenze di pace tenutesi, rispettivamente, a Yalta nel febbraio del 1945 e a Potsdam nell'agosto dello stesso anno, laddove i tre grandi dichiararono:

«Noi siamo inflessibilmente decisi ad annientare il militarismo ed il nazismo tedesco ed a fare in modo che la Germania non possa mai più mettere in pericolo la pace mondiale. Noi siamo decisi ad infliggere a tutti i criminali di guerra una punizione giusta ed immediata. Noi siamo decisi a far sparire il partito nazista, la legislazione nazional-socialista, le organizzazioni e le istituzioni naziste, a sottrarre gli uffici pubblici, la vita culturale ed economica del popolo tedesco ad ogni influenza nazista e militarista ed a prendere, di comune accordo, tutte le misure necessarie affinché venga assicurato un avvenire di pace e di sicurezza per tutto il mondo<sup>387</sup>».

«I criminali di guerra e gli individui che hanno partecipato alla progettazione o all'esecuzione delle iniziative naziste, intese o risoltesi in atrocità o in crimini di guerra, saranno arrestati e giudicati. I capi

---

<sup>385</sup> I due processi principali furono il Processo di Norimberga per i criminali europei dell'Asse (si svolse dal 20 novembre 1945 al 1° ottobre 1946) e il Processo di Tokyo per i crimini perpetrati in Estremo Oriente dalle più importanti personalità giapponesi (si svolse dal 3 maggio 1946 al 12 novembre 1948).

<sup>386</sup> In particolare, la “Dichiarazione sulle atrocità”, nella quale i rappresentanti di Regno Unito, Stati Uniti d'America, Unione Sovietica promettono di aver ricevuto da molte parti «prove inconfutabili di atrocità massacranti ed esecuzioni di massa spietate, perpetrate dai Nazisti di Hitler in molti dei paesi invasi e dai quali vengono ora costantemente scacciati. Le brutalità commesse durante l'occupazione Nazista sono note e i popoli dei Paesi caduti sotto quegli artigli hanno sofferto la peggiore forma di terrore e di sofferenza».

<sup>387</sup> Cfr. COLUCCIO F., *Documenti dell'ANED di Milano*, cit.

Il testo completo in traduzione italiana dell'accordo raggiunto a Yalta è consultabile al sito: <[https://www.cronologia.it/ugopersi/conferenze\\_inter/conferenza\\_yalta.htm](https://www.cronologia.it/ugopersi/conferenze_inter/conferenza_yalta.htm)>.

nazisti, i gerarchi influenti del partito e gli altri dignitari delle organizzazioni e delle istituzioni naziste, come pure qualsiasi persona dannosa per l'occupazione alleata e gli scopi che essa si prefigge, saranno arrestati ed internati<sup>388</sup>».

Facendo seguito alle precedenti Dichiarazioni, dunque, i delegati delle quattro Potenze sottoscrissero lo Statuto del Tribunale militare internazionale per rendere effettivi i processi e le dovute sentenze di condanna ai principali criminali di guerra tedeschi, dando luogo così a quello che avrebbe dovuto rappresentare un precedente di straordinaria importanza nella prassi giuridica internazionale<sup>389</sup>.

L'incarico di preparare il processo fu affidato al Procuratore Generale Robert H. Jackson, che condusse i lavori della Conferenza in rappresentanza del governo degli Stati Uniti; nel 1947 egli compilò «*a documentary record of negotiations*»<sup>390</sup>, che ripercorre i negoziati con i delegati degli altri governi, in cui il Procuratore sottolinea le difficoltà incontrate per conciliare le divergenze in «*legal concepts and traditions*», ma sottolineando, al contempo, come l'accordo sia riuscito infine ad amalgamare le idee divergenti, per definire una procedura chiara, così da permettere un'indagine congiunta degli organi giudiziari per condurre i processi penali<sup>391</sup>. Cuore del *report* di Jackson è il risultato dell'accordo raggiunto tra le Parti, che:

«“made explicit and unambiguous that to prepare, incite, or wage a war of aggression, or to conspire with others to do so, is a crime against international society, and that to persecute, oppress, or do violence to individuals or minorities on political, racial, or religious grounds in connection with such a war, or to exterminate, enslave, or deport civilian populations, is an international crime, and that for the commission of such crimes individuals are responsible.” This agreement “is a basic charter in the International Law of

---

<sup>388</sup> Dal testo finale della Conferenza di Postdam, sezione II. *Principi che verranno adottati per governare la Germania durante il periodo di controllo*, punto A. *Principi politici*, par.5. V. testo in trad. it. al sito: <[https://www.cronologia.it/ugopersi/conferenze\\_inter/conferenza\\_potsdam.htm](https://www.cronologia.it/ugopersi/conferenze_inter/conferenza_potsdam.htm)>. Sul punto, si rimanda al Cap. 1, par. 1.1.5.

<sup>389</sup> L'11 dicembre 1946 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite conferì con Risoluzione presa all'unanimità i principi di diritto internazionale riconosciuti dalla Carta e dalle sentenze del Tribunale di Norimberga. Cfr. ZAGATO L., *Il Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja 1954*, in Marella F. (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Vol. 23, CEDAM, Padova, 2006, p. 278, nota 46.

<sup>390</sup> Cfr. JACKSON H.R. - United States Representative -, *Report to the International Conference on Military Trials, London, 1945*, Dep. Of State Pub. 3080. International Organization and Conference Series II, European and British Commonwealth 1, Division of Publications Office of Public Affairs, February 1949. Il documento completo è disponibile in pdf al sito: <[https://www.loc.gov/r/frd/Military\\_Law/pdf/jackson-rpt-military-trials.pdf](https://www.loc.gov/r/frd/Military_Law/pdf/jackson-rpt-military-trials.pdf)>.

<sup>391</sup> Cfr. dall'introduzione al *Report of Robert H. Jackson, United States Representative to the International Conference on Military Trials (London, 1945)*, p. 1.

Il testo è disponibile in pdf al sito: <[https://www.loc.gov/r/frd/Military\\_Law/pdf/Jackson-report\\_more.pdf](https://www.loc.gov/r/frd/Military_Law/pdf/Jackson-report_more.pdf)>.

the future. Its principles have been incorporated into a judicial precedent,” because from this point forward no one would be able to “deny or fail to know that the principles on which the Nazi leaders” were adjudged to have committed capital offenses “constitute law—and law with a sanction”<sup>392</sup>».

Il testo definisce tre macro-categorie di atti considerati criminali<sup>393</sup> (Art. 6):

«a) Crimini contro la pace: vale a dire la progettazione, la preparazione, lo scatenamento e la continuazione di una guerra d'aggressione, o d'una guerra in violazione di trattati, assicurazioni o accordi internazionali, ovvero la partecipazione a un piano concertato o a un complotto per commettere una delle precedenti azioni;

b) Crimini di guerra: vale a dire la violazione delle leggi e degli usi di guerra. Queste violazioni includono, senza esserne limitate, l'assassinio; il maltrattamento o la deportazione per lavori forzati, o per qualsiasi altro scopo, delle popolazioni civili dei territori occupati o che vi si trovano; l'assassinio o il maltrattamento di prigionieri di guerra o di naufraghi; l'esecuzione di ostaggi; il saccheggio di beni pubblici o privati; la distruzione ingiustificata di città e di villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare;

c) Crimini contro l'umanità: vale a dire l'assassinio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione e qualsiasi altro atto inumano commesso ai danni di una qualsiasi popolazione civile, prima e durante la guerra, ovvero le persecuzioni per motivi politici, razziali o religiosi, quando tali atti o persecuzioni - abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del Paese dove sono state perpetrate - siano state commesse nell'esecuzione di uno dei crimini rientranti nella competenza del Tribunale, o in connessione con uno di siffatti crimini<sup>394</sup>».

Lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale individua, inoltre, il principio della “responsabilità individuale”, per cui «*individuals rather than States are responsible for criminal violations of international law and applies to such lawbreakers the principle of conspiracy by which one who joins in a common plan to commit crime becomes responsible for the acts of any other conspirator in executing the plan*<sup>395</sup>».

---

<sup>392</sup> *Ivi*, p. 2.

<sup>393</sup> Sulla storia dei crimini contro l'umanità e gli strumenti giuridici messi in campo su questo delicato tema, si veda: D'AURIA S., *Diritti dell'uomo, crimini contro l'umanità e tribunali internazionali*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», n. 3, 2007, pp. 7-39, <<http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/24.pdf>>.

<sup>394</sup> Cfr. <[https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Patto-di-Londra-e-Statuto-del-Tribunale-internazionale-militare-di-Norimberga-1945/170](https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-di-Londra-e-Statuto-del-Tribunale-internazionale-militare-di-Norimberga-1945/170)>.

<sup>395</sup> Cfr. Dopo la definizione delle categorie dei crimini per cui verranno processati gli imputati, l'Art. 6 conclude, specificando che «i dirigenti, gli organizzatori, gli istigatori o i complici che abbiano preso parte alla elaborazione o all'esecuzione di un piano concertato o di un'intesa criminosa per commettere uno qualunque dei crimini sopra definiti, sono responsabili di tutti gli atti compiuti da parte di qualsiasi persona in esecuzione di tale piano». Cfr. *Ibidem*.

Pur non prevedendo incriminazioni specifiche per i beni culturali, al di là delle generiche indicazioni suggerite al paragrafo b dell'Art. 6, quali: «il saccheggio o la distruzione di beni pubblici o privati, la distruzione ingiustificata di città e villaggi, ovvero le devastazioni non giustificate da esigenze d'ordine militare», gli illeciti perpetrati a loro danno rientrano nella categoria dei crimini di guerra. Pertanto, di fronte al Tribunale di Norimberga, saranno condannati Herman Göring per saccheggio, il feldmaresciallo Keitel per distruzioni e Hans Frank per *'economic exploitation'*.

Per altri imputati, invece, l'attacco ai beni culturali venne considerato un crimine contro l'umanità, nella misura in cui vi configurava il reato di "persecuzione". Riferendosi a tale norma, Alfred Rosenberg fu condannato per le "*Einsatzstab Rosenberg*", che prevedevano la depredazione e il saccheggio sistematico di musei, biblioteche e collezioni d'arte condotte su ordine di Hitler in persona; anche Baldur Von Schirach fu condannato per aver telegrafato a Martin Bormann l'ordine di bombardare una città di cultura inglese per rappresaglia all'uccisione di Heidrich<sup>396</sup>.

### **2.2.9 La Convenzione dell'Aja del 1954 e il I Protocollo aggiuntivo**

Il testo della Convenzione dell'Aja del 1954 venne scritto alla luce dell'esperienza della Seconda Guerra Mondiale e delle sistematiche aggressioni al patrimonio culturale compiute durante il conflitto. La presunta efficacia delle norme previste dagli strumenti precedenti si era rivelata una mera illusione, mentre si era resa necessaria una revisione in materia di protezione dei beni culturali che ne comprendesse tutti gli aspetti, il cui esito è la Convenzione per la protezione dei Beni Culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja nel 1954<sup>397</sup>. Essa è considerata "Convenzione principe" nonché punto di riferimento principale della materia regolata<sup>398</sup>.

Ad emergere per prime furono le ragioni e l'importanza della tutela dei beni culturali, come vengono espresse nel Preambolo alla Convenzione, che considera i precedenti

---

<sup>396</sup> Sul tema della responsabilità individuale, si rimanda allo scritto: *Ordini superiori e responsabilità penale nel diritto internazionale*, <<https://core.ac.uk/download/pdf/79622488.pdf>>.

<sup>397</sup> Vedi Cap. 1, par. 1.1.9.

<sup>398</sup> All'Art. 36, il testo ha cura di specificare che, nel riferirsi e coordinarsi con le Convenzioni anteriori (nella fattispecie le Convenzioni dell'Aja sul diritto dei conflitti armati del 1899-1907 e il Patto Roerich del 1935), la Convenzione completa i suddetti strumenti. Su questo punto, tuttavia, si possono avanzare alcune obiezioni (v. *infra*).



verificatisi negli ultimi conflitti come monito per «adottare tutte le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali»:

«Le Alte Parti Contraenti, Constatando che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, in conseguenza dello Sviluppo della tecnica della guerra, essi sono viepiù minacciati di distruzione, Convinte che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale, Considerando che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale [...]»<sup>399</sup>.

Si tratta di una fondamentale affermazione di principio che condensa la *ratio* ispiratrice della Convenzione e, al contempo, segna l'evoluzione concettuale espressa nella definizione dell'oggetto della disciplina, che viene ora denominato, per la prima volta in uno strumento internazionale, «bene culturale», come definito all'Art. 1<sup>400</sup>. Viene così superata una nozione statalistica e meramente estetica delle opere d'arte, nonché una visione eurocentrica della cultura, lasciando il posto ad un concetto autonomo, unitario, inscindibile, comunitario, più esteso e sostanzialmente onnicomprensivo<sup>401</sup> di «patrimonio culturale». Da questa definizione deriva, da un lato, l'opzione a favore dell'internazionalizzazione della normativa di settore<sup>402</sup> e, dunque, l'interferenza della normativa internazionale negli ordinamenti statuali<sup>403</sup> e, dall'altro, l'istituzionalizzazione di un dovere solidaristico tra Stati. L'idea che sottende l'intero impianto della

---

<sup>399</sup> Dai “*Considerando*”, posti come *incipit* della Convenzione.

Il testo completo della Convenzione è presente in lingua italiana sul sito dell'Unesco Italia: <[http://unesco.blob.core.windows.net/documenti/cd7415bf-1146-4199-a573-4d7bab1f7e60/Convenzione\\_conflitto\\_armato\\_italiano%201954.pdf](http://unesco.blob.core.windows.net/documenti/cd7415bf-1146-4199-a573-4d7bab1f7e60/Convenzione_conflitto_armato_italiano%201954.pdf)>.

<sup>400</sup> Art.1: «Sono considerati beni culturali: a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; le località archeologiche; i complessi di costruzione che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte, i manoscritti, libri e altri oggetti d'interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzione dei beni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre beni culturali mobili definiti al capoverso a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali definiti al capoverso a); i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti al capoverso a) e b), detti “centri monumentali”».

<sup>401</sup> Cfr. GOIA A., *op. cit.*, p. 79.

<sup>402</sup> Con riferimento agli ordinamenti di *common law*, O'Keefe afferma: «Article I represents the first legal usage, in a binding legal context, of the term ‘cultural property’ in the English language». Cfr. O'Keefe R., *The meaning of ‘cultural property’ under the 1954 Hague Convention*, «Netherlands International Law Review», 1999, p. 33, come cit. in ZAGATO L., *op. ult. cit.*, p. 267.

<sup>403</sup> Per l'Italia, si faccia riferimento all'istituzione, nel 1974, del “Ministero dei beni culturali e ambientali”, ex Ministero della Pubblica Istruzione, in seguito ai lavori della Commissione Franceschini, i cui risultati sono stati esposti nella Relazione del 1967. Dal 2013, ha assunto la denominazione di “Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”. Cfr. <<https://www.beniculturali.it/ministero>>.

Convenzione è che il patrimonio culturale sia espressione di un superiore interesse dell'intera umanità<sup>404</sup> e, in quanto tale, i beni culturali si configurino piuttosto in quanto alla loro funzione e fruizione collettiva che non in quanto alla loro proprietà<sup>405</sup>. È pur vero che, analizzando e considerando l'Art. 1 della Convenzione, risulta che l'espressione "di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli" e per "patrimonio culturale dell'intera umanità" debba intendersi come la somma materiale dei rispettivi patrimoni culturali considerati significativi per motivi di interesse storico, artistico o culturale, come individuati rispettivamente dai singoli Stati, dalla cui definizione verrebbe escluso il cosiddetto "patrimonio intangibile", cioè gli schemi di comportamento tradizionali, le cerimonie accompagnate dai canti, la danza e le parole, gli strumenti musicali, la storia orale, nonché tutto il complesso di informazioni che, filtrate attraverso la tradizione, permettono che tali forme "immateriali" dell'espressione culturale dell'umanità perdurino nel tempo. Quella definita nel 1954 è, dunque, una nozione di bene culturale che rimane legata alla fisicità dell'oggetto, «prescindendo completamente da quelle valenze e da quegli elementi (folklore, danza, abilità, etc.) che le hanno arricchite in seguito. Nella Convenzione del '54 siamo ancora di fronte, in conclusione, ad una sostanziale fungibilità tra le due nozioni di bene culturale e patrimonio culturale<sup>406</sup>». Anche negli strumenti UNESCO immediatamente successivi, permane lo stesso tipo di concetto: l'Art. 1 della Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 intende per patrimonio culturale:

«I monumenti: opere architettoniche, plastiche o pittoriche monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi di valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico. Gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale eccezionale dall'aspetto storico, artistico o scientifico. I siti: opere dell'uomo o opere coniugate dell'uomo e della natura, come anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale eccezionale dall'aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico».

---

<sup>404</sup> Ciò conferma quanto detto in precedenza, ovvero che la protezione dei beni culturali vede la sua primogenitura nell'ambito del diritto dei conflitti armati, in quanto è qui che emerge, per effetto contrario, l'importanza del patrimonio culturale come fattore di identità e memoria storica dei popoli. Cfr. PANZERA A.F., *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Giappichelli Editore, Torino, 1993, p. 9; GIOIA A., *La protezione dei beni culturali*, cit., p. 71.

<sup>405</sup> Come si legge all'Art.1: «sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario».

<sup>406</sup> ZAGATO L., *op. ult. cit.*, p. 270.

Non diversamente avviene negli strumenti elaborati dal Consiglio d'Europa, quali: la Convenzione europea sulla protezione del patrimonio archeologico del 1969. All'Art. 1 sono considerati “*archeological objects*”:

«all remains and objects, or any other traces of human existence, which bear witness to epochs and civilisations for which excavations or discoveries are the main source or one of the main sources of scientific information»;

e la Convenzione sulla protezione del patrimonio architettonico europeo del 1985, laddove include nella definizione (Art. 1):

«I monumenti: tutte le realizzazioni particolarmente interessanti dal punto di vista storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico, comprese le installazioni o gli elementi decorativi facenti parte integrante di queste realizzazioni. I complessi architettonici: gruppi omogenei di costruzioni urbane o rurali notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o tecnico e sufficientemente coerenti per formare oggetto di una delimitazione geografica. I siti: opere edificate dall'uomo e dalla natura, che formano degli spazi sufficientemente caratteristici e omogenei per formare oggetto di una delimitazione geografica, notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico<sup>407</sup>».

Rispetto alle precedenti Convenzioni del 1899 e 1907, la presente Convenzione rileva anche per l'aggiornamento e l'ampliamento dell'ambito di applicazione: nella categoria dei conflitti armati ai quali si devono applicare le norme di protezione, sono ricompresi non solo i casi di guerra dichiarata, cioè in seguito a dichiarazione formale dello stato di guerra, ma anche ogni altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti Contraenti, «anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di esse». Su questo, va inoltre precisato che alcune norme della Convenzione vengono estese ai cosiddetti “conflitti non internazionali”<sup>408</sup>, previste nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e specificate nel II Protocollo del 1977<sup>409</sup>. Oltre a questo, uno degli aspetti fondamentali

---

<sup>407</sup> I testi completi delle Convenzioni citate sono consultabili ai seguenti siti:

<<https://www.unesco.beniculturali.it/pdf/ConvenzionePatrimonioMondiale1972-ITA.pdf>>;

<<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680072318>>;

<[https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/2402\\_2402\\_2402/20030827/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-2402\\_2402\\_2402-20030827-it-pdf-a.pdf](https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1996/2402_2402_2402/20030827/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1996-2402_2402_2402-20030827-it-pdf-a.pdf)>.

<sup>408</sup> Cfr. Art. 19, par. 1.

<sup>409</sup> All'Art.1, par.1 del II Protocollo del 1977, i conflitti non internazionali vengono definiti in termini di «conflitti che si svolgono sul territorio di un'Alta Parte contraente fra le sue forze armate dissidenti o gruppi armati organizzati che, sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del suo territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate».

che indica la precisa volontà da parte della comunità internazionale di non lasciare dubbi o incertezze sulla applicabilità della Convenzione, è il superamento della clausola «*si omnes*», come previsto all'Art. 18, par. 3:

«Qualora una delle Potenze in conflitto non sia parte alla presente Convenzione, le Potenze parti alla medesima rimarranno tuttavia vincolate da essa nei loro rapporti reciproci. Inoltre Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiara di accettarne le disposizioni e finché Essa le applichi».

La Convenzione tiene particolarmente alla Protezione dei beni culturali, per i quali è previsto un doppio livello di protezione: «generale», relativa ai beni compresi nella definizione di cui all'Art. 1, per i quali è possibile utilizzare un segno distintivo da apporre in tempo di guerra per identificarli, come previsto all'Art. 6; e «speciale», da applicare solo ad alcuni beni indicati all'Art. 8, purché inseriti in un apposito Registro internazionale tenuto dal direttore generale dell'UNESCO, per i quali è obbligatoria la segnalazione durante il conflitto attraverso il segno distintivo, come descritto all'Art. 16<sup>410</sup>. La protezione generale si fonda sui due principi, l'uno "positivo" e l'altro "negativo", di salvaguardia e rispetto, descritti rispettivamente agli Artt. 3 e 4. Nel primo caso, le Alte Parti Contraenti si impegnano a prendere «tutte le misure che considerano appropriate» per salvaguardare i beni culturali «situati sul loro proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato» (Art. 3); nel secondo caso, l'obbligo ricade su entrambi i contendenti e sullo Stato occupante, i quali devono «astenersi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o deterioramento in casi di conflitto armato, ed astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo» (Art. 4, par. 1) e, per quanto riguarda i beni mobili, esse «si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni», dovendo altresì «astenersi del requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'Alta Parte Contraente» (Art. 4, par. 3) e astenendosi, inoltre, dall'adottare qualsiasi «misura di rappresaglia diretta contro beni culturali» (Art. 4, par. 4). Il livello di tutela

---

<sup>410</sup> Art.16, par.1: Il contrassegno della Convenzione consiste in uno scudo, appuntito in basso, inquadrato in croce di S. Andrea, di azzurro e bianco (uno schema, formato da un quadrato turchino, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stesso, e da un triangolo turchino al di sopra del quadrato, entrambi delimitati dai triangoli bianchi ai due lati)». Lo scudo blu sostituisce la Bandiera della Pace, che era prevista dal Patto di Roerich (v. *supra*, par. 2.2.5).

previsto dalla protezione generale, pur sottoposto ad eventuali deroghe (v. *infra*), non si fonda sul principio di reciprocità, come stabilito all'Art. 4, par. 5: «Un'Alta Parte Contraente non può liberarsi dagli obblighi contratti nei riguardi di un'Alta Parte Contraente, fondandosi sul motivo che quest'ultima non ha applicato le misure di salvaguardia». È peraltro specificato l'obbligo di «introdurre fin dal tempo di pace nei regolamenti o istruzioni ad uso delle loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione», secondo il principio della “disseminazione” «e ad inculcare fin dal tempo di pace uno spirito di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli» (Art. 7, par. 1). L'estensione temporale della protezione è significativa perché si pone «in linea con la più accorta impostazione della tutela dei beni culturali che, per essere efficace, deve fondarsi sul principio della prevenzione» che deve essere messa in campo fin dal tempo di pace<sup>411</sup>. Tuttavia, non viene specificata la tipologia delle misure da predisporre, la cui individuazione è rimessa all'iniziativa e alla discrezionalità delle autorità nazionali, col rischio che il singolo Stato decida di non fare nulla di più rispetto allo *status quo*, qualora questo fosse ritenuto appropriato<sup>412</sup>.

La “protezione speciale”, come prevista all'Art. 8, viene accordata ad un numero ristretto di «rifugi destinati a proteggere beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali a condizione che si trovino ad una distanza adeguata da qualsiasi centro industriale o da ogni obiettivo militare importante e che non siano usati a fini militari». Il regime di protezione speciale è assicurato mediante l'iscrizione di detti beni nel Registro Internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale, conformemente alle norme e alle condizioni come previste dalla Convenzione e dal Regolamento d'Esecuzione (Art. 8, par. 6). All'Art. 10 è introdotto l'obbligo di un contrassegno come descritto agli Artt. 16-17, valevole solo per i beni sottoposti a protezione speciale, e l'accessibilità di detti beni ad un controllo di carattere internazionale (come previsto dal Regolamento d'Esecuzione). Agli Artt. 12-14 è prevista la protezione speciale per l'ipotesi di trasporto, «che verrà effettuato sotto la sorveglianza

---

<sup>411</sup> Cfr. BROCCA M., *Il diritto dei beni culturali in tempo di guerra: lo stato dell'arte*, «Predella» – journal of visual arts, 2014, <<http://www.predella.it/index.php/cerca/2014-05-20-06-07-38.html?id=20:32-3&catid=2:non-categorizzato>>.

<sup>412</sup> Secondo Mazza, «probabilmente una previsione di questo tipo risponde all'esigenza di facilitare l'adesione degli Stati che, di fronte a disposizioni molto più rigide, sarebbero stati più reticenti; in questo modo, però, si corre il rischio di vanificare la normativa con misure troppo *soft*». In Mazza R., *La protezione internazionale dei Beni Culturali mobili in caso di conflitto armato: possibili sviluppi*, in Carcione M. e Marcheggiano A. (a cura di), *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati e nelle calamità*, Milano, 1997, p. 268, come cit. in BROCCA M., *op. cit.*, nota 13.

internazionale, prevista dal Regolamento di Esecuzione<sup>413</sup> e sarà munito dal contrassegno definito all'Art. 16» (Art. 12, par. 1); è altresì disposto l'obbligo in capo alle Alte Parti Contraenti di astenersi «da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale» (Art. 12, par. 3).

La differenza fondamentale tra la protezione generale e speciale è l'immunità, prevista solo per quei beni sottoposti al regime di protezione speciale, di cui all'Art. 9: «Per immunità si intende la messa al sicuro del bene culturale che gode di detta protezione nei confronti di qualsiasi atto di ostilità ad opera della controparte<sup>414</sup>» nonché «da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari». Una seconda differenza, invero quasi impercettibile, riguarda le deroghe. Le Alte Parti Contraenti possono derogare agli obblighi previsti dalla Convenzione in due casi: per necessità militare o per condotta dell'avversario, fermo restando che non viene contemplata la clausola «*si omnes*», indicata in dottrina come un limite alquanto inficiante le precedenti Convenzioni del 1899 e 1907. Per i beni sottoposti a protezione generale è prevista una deroga per necessità militare imperativa, non meglio specificata. Per la protezione speciale, la necessità militare, per cui un bene perde l'immunità, dev'essere «ineluttabile» e viene concessa solo in via temporanea, in quanto «perdura soltanto nel periodo in cui questa necessità sussista<sup>415 416</sup>». La deroga per condotta dell'avversario è prevista solo per la protezione speciale, laddove si constata una violazione degli impegni da parte di una delle Alte Parti contraenti in conflitto, a seguito della quale la Parte avversa è esonerata, per tutta la durata di detta violazione, dall'obbligo di assicurare l'immunità del bene in questione<sup>417</sup>. Secondo una parte della dottrina, l'ipotesi derogatoria autorizza in qualche modo la «perfidia» di uno Stato che viene meno ad un obbligo solennemente assunto non solo alla firma della Convenzione, ma anche con l'iscrizione al Registro del bene sottoposto a

---

<sup>413</sup> In base agli Artt.17-19 del Regolamento d'esecuzione, nell'ipotesi di trasporto, all'interno dello Stato di appartenenza o verso un Paese terzo, dei beni culturali mobili, è prevista una sorveglianza internazionale «che si realizza a richiesta della Parte interessata e comporta l'obbligo delle altre Parti contraenti di astenersi da qualsiasi atto di ostilità nei confronti del trasporto», in quanto i beni culturali e i relativi mezzi di trasporto godono dell'immunità «dal sequestro, dalla cattura e dalla preda». Cfr. ZAGATO L., PINTON S., GIAMPIERETTI M., *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., p. 47.

<sup>414</sup> *Ibidem*.

<sup>415</sup> Art.11, par.2: «[...] Essa può essere constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. In tutti i casi in cui le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere la immunità è notificata con sufficiente anticipo alla Parte avversa».

<sup>416</sup> Art.11, par.3: «La Parte che sospende l'immunità deve informare, nel più breve tempo possibile, per iscritto e indicandone i motivi, il Commissario generale per i beni culturali, previsto dal Regolamento di esecuzione».

<sup>417</sup> La Parte esonerata dall'obbligo di immunità, tuttavia, deve comunicare, preventivamente e ogni qualvolta sia in grado di farlo, all'altra Parte che è venuta meno agli obblighi, «l'intimazione di por fine a tale violazione entro un termine ragionevole» (Art.11, par.1).

immunità; d'altra parte, tale clausola derogatoria rafforzerebbe, invece, l'immunità «mediante l'immediata attribuzione della responsabilità allo Stato che per primo non osservi gli obblighi [...] negativi, riguardo a beni determinati, fungendo così da deterrente rispetto a potenziali violazioni<sup>418</sup>».

Con riferimento al profilo sanzionatorio, la disciplina della Convenzione delinea, all'Art. 28, un impegno assunto dalle Alte Parti Contraenti «a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o dato l'ordine di commettere un'infrazione alla presente Convenzione». La norma presenta più di un aspetto positivo: si rileva, infatti, un'estensione oggettiva dell'ambito di applicazione, che comprende ogni infrazione della Convenzione e, sul piano soggettivo, vi sono incluse tutte le persone, di qualsiasi nazionalità, compresi sia i diretti autori, sia i mandanti della commissione dell'illecito<sup>419</sup>, nonché la qualificazione sul piano penale degli stessi. Tuttavia, proprio il rinvio che la norma fa al diritto penale degli Stati contraenti rischia la mancata realizzabilità della previsione, in quanto l'effettivo perseguimento dei crimini è di fatto rimesso alla discrezionalità degli Stati i quali, in ipotesi, potrebbero anche non porre in essere obblighi di natura penale nei propri ordinamenti interni, portando sostanzialmente ad un "nulla di fatto" con la conseguente "impunità" sotto il profilo sanzionatorio<sup>420</sup>. La Convenzione del 1954 appare inficiata, dunque, da alcune manchevolezze sul punto, per cui sarà necessario ricorrere all'Art. 3 della IV Convenzione sulle leggi e gli usi della guerra terrestre del 1907 per quanto riguarda le responsabilità finanziarie delle truppe belligeranti per i danni causati ai beni culturali e all'Art. 56 del Regolamento allegato a detta Convenzione per determinati casi di responsabilità penale, ivi meglio precisati che all'Art. 2 della Convenzione in esame. Il sistema normativo del 1954 interviene anche, per la prima volta, in un contesto giuridicamente vincolante, su uno degli aspetti più problematici della tutela dei beni culturali in tempo di guerra: l'illecito trasferimento dei beni mobili. In realtà, la materia non è disciplinata direttamente dalla Convenzione, che la affronta peraltro unicamente sotto la visuale della restituzione al termine delle ostilità da parte della Potenza

---

<sup>418</sup> Così Frigo M., come cit. in ZAGATO L., *Il Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja 1954*, cit., p. 275.

<sup>419</sup> Su questo punto, si può intravedere il lascito del diritto di Norimberga, come istituito nell'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945. V. par. 2.2.8.

<sup>420</sup> Così BROCCA M., *op. cit.*

occupante<sup>421</sup>, ma è lasciata al I Protocollo, adottato nell'ambito della stessa Conferenza dell'Aja ma con ratifica autonoma. Agli Artt. I e II, par. 1-5, il testo del Protocollo stabilisce una serie di obblighi in capo sia alla Potenza occupante che alle altre Parti contraenti, quali:

Art. I: «1. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a impedire che da un territorio da essa occupato durante un conflitto armato, siano esportati beni culturali, quali sono definiti nell'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aia il 14 maggio 1954.

2. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio o provenienti direttamente o indirettamente da qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà ordinato d'ufficio al momento dell'importazione, oppure, in difetto d'un tale provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio occupato.

3. Ogni Alta Parte contraente si obbliga a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora siano stati esportati in violazione del principio del paragrafo 1. In nessun caso tali beni potranno essere tratti a titolo di riparazioni di guerra.

4. L'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo d'impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve risarcire i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente<sup>422</sup>».

Art. II: «5. Cessate le ostilità, i beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte contraente e da essa depositati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, saranno da quest'ultima consegnati alle autorità competenti del territorio di provenienza<sup>423</sup>».

### **2.2.10 Il Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione dell'Aja del 1954 (L'Aja, 1999)**

Nonostante la Convenzione del 1954 con l'annesso Regolamento d'esecuzione e il I Protocollo aggiuntivo costituiscano il *corpus* normativo di riferimento in materia di protezione, a metà degli anni Novanta del secolo scorso, un rinnovato interesse nei confronti della Convenzione del 1954 ha portato a un processo di revisione della stessa,

---

<sup>421</sup> Per quanto riguarda principi e modalità di restituzione, è necessario ricorrere ancora alle regole che, per una parte della dottrina, avrebbero natura consuetudinaria. Sul punto, si rimanda al par. 2.2.7.

<sup>422</sup> Il testo completo del I Protocollo è consultabile al sito:

<<http://lettere-old.uniroma2.it/sites/default/files/I%20Protocollo%201954.pdf>>.

<sup>423</sup> *Ibidem*.



il cui esito è il II Protocollo adottato a L'Aja nel 1999<sup>424</sup>. Alla base vi è la maturata cognizione in seno alla Comunità internazionale della scarsa efficacia e inadeguatezza della Convenzione, a fronte peraltro di un incremento delle situazioni belliche che hanno caratterizzato gli ultimi decenni<sup>425</sup>. Queste non solo hanno reso esplicite le inadeguatezze e i limiti intrinseci alla Convenzione, ma hanno anche rivelato la mancata applicazione degli obblighi da parte di molti Stati contraenti<sup>426</sup>. Il II Protocollo tenta di risolvere – e in parte ci riesce – alcuni punti di criticità sui quali la Convenzione dell'Aja del 1954 non funzionava o non ha mai operato, rilevando così un sostanziale fallimento del sistema.

Innanzitutto, il sistema del doppio livello di protezione come previsto dalla Convenzione, con l'adozione del segno distintivo, non si sarebbe tradotta in una maggior protezione dei beni oggetto di protezione speciale, bensì, paradossalmente, in una minore protezione dei beni culturali in genere. Il II Protocollo interviene sul punto, distinguendo tra protezione generale e protezione rafforzata. Dal momento che il Protocollo non va a sostituirsi ma ad aggiungersi alla Convenzione, è teoricamente possibile una triplice protezione, con la sola eccezione della prevalenza della disciplina del Protocollo per cui, quando un bene è oggetto sia di protezione speciale sia di protezione rafforzata, solo la seconda si applica (Art. 4). Per poter godere della protezione rafforzata, un bene deve soddisfare tre condizioni fondamentali, indicate all'Art. 10: «a) si tratta di un patrimonio culturale che riveste una grande importanza per l'umanità; b) è protetto da misure interne, giuridiche e amministrative adeguate che riconoscono il suo valore culturale e storico eccezionale e che garantiscono il più alto livello di protezione; c) non è utilizzato per scopi militari o per proteggere siti militari e la Parte sotto il cui controllo si trova ha confermato in una dichiarazione che non sarà utilizzato per tali scopi».

Per superare l'eccessiva burocraticità delle procedure disposte dal sistema della Convenzione per iscrivere il bene al Registro internazionale dei beni sotto protezione speciale, all'Art. 11 del II Protocollo sono previste misure più agili e realistiche, nelle quali viene in evidenza il ruolo affidato al Comitato per lo Scudo Blu e altre Organizzazioni non governative, che possono segnalare, di concerto con le Parti contraenti, determinati beni culturali a loro avviso meritevoli di protezione rafforzata; sarà cura del Comitato per la Protezione dei beni culturali, destinatario della segnalazione,

---

<sup>424</sup> V. Cap. 1, par. 1.1.10.

<sup>425</sup> Dalla Guerra in Libano, al Vietnam, dalla Guerra del Golfo al conflitto in ex Jugoslavia, dall'Afghanistan al Nord Africa.

<sup>426</sup> Cfr. BROCCA M., *op. cit.*, par.3.

fare le dovute pressioni affinché la Parte nel cui territorio si trova il bene presenti domanda di inclusione del bene nella Lista dei beni culturali sotto protezione rafforzata. Una volta avvenuta l'iscrizione, il bene gode dell'immunità: in base alla norma disposta all'Art. 12, l'immunità dev'essere garantita dalle Parti in conflitto, «vietando di farne oggetto di attacchi o di utilizzare questi beni o i loro immediati dintorni a sostegno di un'azione militare». L'immunità viene meno in due casi: per cancellazione dalla Lista, laddove il bene cessa di ottemperare ad almeno una delle condizioni sopra descritte o per la sua trasformazione in obiettivo militare a causa del suo utilizzo<sup>427</sup>. Vi sono alcune osservazioni da fare sul regime di protezione come previsto dal II Protocollo: un bene sotto protezione generale non è meno protetto rispetto a un bene sottoposto a tutela rafforzata poiché, in entrambi i casi, vige il criterio cosiddetto “*you use, you loose*”, in base al quale è solo l'utilizzazione in funzione militare da parte dello Stato territoriale a far perdere al bene culturale la tutela garantita dalla Convenzione. Semmai la differenza tra la due protezioni emerge sul fronte dei diversi obblighi in capo allo Stato nel cui territorio si trovi il bene: nell'ipotesi di protezione generale, il bene può diventare obiettivo militare se utilizzato a scopi bellici, in base alle condizioni di cui all'Art. 6; nell'ipotesi di protezione rafforzata, tale possibilità non è contemplata: la perdita dell'immunità per l'utilizzo del bene a scopi militari, con conseguente trasformazione dello stesso in obiettivo militare, costituisce una violazione grave delle norme poste a tutela dei beni culturali nei conflitti armati, pertanto perseguibile sotto il profilo della responsabilità individuale<sup>428</sup>.

In linea con tale riflessione, emerge il sistema delle deroghe, secondo punto a sfavore del sistema della Convenzione del 1954: il vuoto normativo circa la definizione e specificazione della “necessità militare” offre un motivo per mettere in relazione le norme previste dal sistema dell'Aja con quelle previste dal sistema di Ginevra, con particolare riferimento al I e al II Protocollo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Viene in rilievo, in modo particolare, l'Art. 53 del I Protocollo del '77, che contiene la seguente disposizione con riguardo ai beni civili, ivi compresi i beni culturali:

---

<sup>427</sup> In entrambi i casi, il Comitato può decidere - in tal caso deve notificare al Segretario generale delle Nazioni Unite e a tutte le Parti - di sospendere o annullare la protezione rafforzata di tale bene, togliendolo dall'Elenco, soprattutto se le violazioni di cui al par. 2 dell'Art.14 (utilizzo a fini militari del bene) siano prolungate nel tempo, previa consultazione con le Parti contraenti.

<sup>428</sup> Così ZAGATO L., *op. ult. cit.*, pp. 297-298.

«Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili, è vietato:

- a) compiere atti di ostilità contro i monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;
- b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare;
- c) fare di detti beni l’oggetto di rappresaglia<sup>429</sup>».

Non diversamente, l’Art. 16 del II Protocollo del 1977 prevede che:

«Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, è vietato compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d’arte o i luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e di utilizzarli in appoggio allo sforzo militare».

Essendo espressamente dedicati alle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1954, «non vi è esclusività ma al contrario complementarità tra le varie disposizioni dei Protocolli Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra e quelli della Convenzione dell’Aja<sup>430</sup>». Preme anzi sottolineare che le disposizioni di Ginevra risultano addirittura più avanzate rispetto a quelle dell’Aja su due punti essenziali. In prima istanza, è chiara nel I Protocollo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949 l’assenza di una deroga per necessità militare; ciò è dovuto all’impianto degli articoli precedenti di detto strumento (Artt. 48-52), costruiti sull’articolazione obiettivi civili/obiettivi militari, secondo la quale solo questi ultimi possono essere fatti oggetto di operazioni militari (Art. 48). In secondo luogo, il I Protocollo del 1977 contiene previsioni che vietano gli attacchi indiscriminati, volti a colpire obiettivi la cui definizione è ambigua (Art. 54) e suggerisce di applicare piuttosto il principio della proporzionalità (Art. 57). In base a quanto detto, non sarebbe auspicabile invocare la necessità militare, imperativa o ineluttabile, a giustificazione di un attacco ai danni di un bene culturale sotto protezione, ma solo il suo utilizzo in quanto obiettivo militare. In linea teorica, questo presupposto sarebbe corretto, se non fosse che i due Protocolli del 1977 non rinnegano né modificano il sistema previsto

---

<sup>429</sup> Si noti che è assente il “divieto di saccheggio”. Ciò in quanto anche i due Protocolli del 1977 sono addizionali e non sostitutivi delle Convenzioni di Ginevra del 1949, nel cui testo compare già il divieto di saccheggio (Art. 33 della IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949).

<sup>430</sup> Cfr. BUGNION F., *op. cit.*, p. 8.

dalla Convenzione dell'Aja del 1954<sup>431</sup>. Alla luce di tali lacune e data la mutata situazione geo-politica alla soglia del nuovo millennio, il II Protocollo del 1999 aggiuntivo alla Convenzione dell'Aja del 1954 ritorna sulla deroga per necessità militare. Ispirandosi ancora una volta al I Protocollo del 1977, esso riprende puntualmente la definizione di cui all'Art. 1 lett. f di detto Protocollo, sulla definizione di obiettivo militare. Da ciò deriva che la deroga per i beni culturali che godono della protezione generale può essere invocata dall'attaccante solo nel caso in cui: «i) questo bene culturale, per la sua funzione, è stato trasformato in obiettivo militare e ii) non esiste un'alternativa possibile per ottenere un vantaggio militare equivalente a quello offerto dal fatto di dirigere un atto di ostilità contro questo obiettivo». Agli Artt. 7 e 8, peraltro, il testo del II Protocollo ha cura di precisare le precauzioni da prendere nell'attacco e contro i suoi effetti affinché non si verifichi la condizione di cui all'Art. 6, senza pregiudicare le altre precauzioni stabilite dal diritto internazionale umanitario nella conduzione di operazioni militari. Similmente, per i beni che godono di protezione rafforzata, l'Art. 13 prevede un'eccezione alla protezione ma solo in caso di necessità ineluttabile, per cui il bene è stato trasformato in obiettivo militare e solo per il tempo in cui continui ad esserlo; in tal caso, è necessario assicurarsi che questo attacco sia il solo mezzo praticamente possibile (lett. a) e di aver preso preventivamente tutte le precauzioni possibili riguardo alla scelta dei mezzi e dei metodi di attacco, avendo cura di evitare o, in ogni caso, ridurre al minimo i danni causati a questo bene culturale (lett. b).

Tra le novità portate dal II Protocollo del 1999, viene in rilievo anche l'ambito di applicazione di tutta la disciplina della Convenzione, che viene esteso anche ai conflitti non internazionali, mentre restano escluse, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai Protocolli aggiuntivi del 1977<sup>432</sup>, «le situazioni di tensione e di tumulti interni, come sommosse, atti isolati e sporadici di violenza e altri atti analoghi» (Art. 22, par. 1 del II Protocollo del '99)<sup>433</sup>.

---

<sup>431</sup> La contraddizione appare ancora più evidente se si considera che alcuni Stati tra quelli che non hanno ratificato il I Protocollo addizionale del 1977 – Stati Uniti, India e Turchia in particolare – hanno riconosciuto le previsioni sugli obiettivi militari ivi descritte come aventi valore di norma consuetudinaria.

<sup>432</sup> L'Art. 16 del II Protocollo addizionale del '77 è applicabile ai conflitti armati non internazionali, ma solo a quelli in cui gli insorti abbiano conseguito il controllo di una parte del territorio dello Stato. Se si considera che l'Art. 19 della Convenzione dell'Aja del 1954 non pone limitazioni su questo punto, si deduce che la soglia di applicazione della Convenzione dell'Aja è anche più bassa di quella del II Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra; con la dovuta specificità, anche in questo caso, che l'una non annulla l'altro. Così ZAGATO L., *op. ult. cit.*, p. 303.

<sup>433</sup> A questi si aggiunge la categoria di conflitti misti e asimmetrici, oggi sempre più diffusi.

In merito alla definizione delle responsabilità e delle tipologie degli illeciti, poi, la Convenzione del 1954 non dice nulla sulla responsabilità degli Stati per violazione delle sue disposizioni, rinviando implicitamente alle disposizioni vigenti sul tema, in particolare: l'Art. 3 della IV Convenzione dell'Aja del 1907, in base al quale qualsiasi Parte belligerante è responsabile per tutti gli atti commessi dalle persone facenti parte delle proprie forze armate, ed è tenuta ad indennizzare l'altra Parte nel caso di violazione del Regolamento allegato; occorre ricordare, tuttavia, che le Convenzioni dell'Aja del 1907 si applicano ai soli conflitti internazionali e contemplano la clausola «*si omnes*» che limita molto l'applicazione delle norme, come più volte ribadito<sup>434</sup>. In quanto alla responsabilità individuale, come disciplinata all'Art. 28 della Convenzione dell'Aja del 1954, il compito di prendere tutte le misure necessarie è demandato ai singoli Stati, con tutti i rischi e le conseguenze in seno a tale "delega". Corre in soccorso, anche in questo caso, il Protocollo in oggetto. Per la verità, il testo dice poco sulla Responsabilità degli Stati, specificando, all'Art. 38 che «nessuna disposizione del presente Protocollo concernente la responsabilità penale individuale influisce sulla responsabilità degli Stati in materia di diritto internazionale, segnatamente in merito all'obbligo di riparazione». Emerge, per contro, l'estrema articolazione delle previsioni sul tema della responsabilità individuale. Il sistema prevede un doppio livello di responsabilità che distingue le violazioni gravi di cui all'Art. 15 e le altre violazioni di cui all'Art. 21. Fanno parte di questo secondo gruppo: «a) qualsiasi utilizzazione di beni culturali in violazione della Convenzione o del presente Protocollo [questa previsione avendo carattere residuale]; b) qualsiasi esportazione, altra rimozione o trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali da un territorio occupato, in violazione della Convenzione o del presente Protocollo». In tal caso, gli Stati Parte devono adottare le misure legislative, amministrative o disciplinari che potrebbero essere necessarie per far cessare tali atti, se commessi intenzionalmente. La norma interviene, peraltro, senza pregiudicare l'Art. 28 della Convenzione del 1954, che si presentava in modo alquanto generico. Venendo alle violazioni gravi come indicate all'Art. 15, par.1: «Commette un'infrazione ai sensi del presente Protocollo chiunque, intenzionalmente e in violazione della Convenzione o del presente Protocollo, compie uno degli atti seguenti:

---

<sup>434</sup> Il Tribunale Internazionale per i crimini nella Ex Jugoslavia ha dichiarato la natura consuetudinaria delle norme contenute nella Convenzione dell'Aja e la loro applicabilità ai conflitti a prescindere dalla loro natura internazionale o meno.

a) fa oggetto di un attacco un bene culturale sotto protezione rafforzata; b) utilizza a sostegno di un'azione militare un bene culturale sotto protezione rafforzata o i suoi immediati dintorni; c) distrugge o si appropria su vasta scala dei beni culturali protetti dalla Convenzione e dal presente Protocollo; d) fa oggetto di un attacco un bene culturale coperto dalla Convenzione e dal presente Protocollo; e) ruba, saccheggia o sottrae beni culturali protetti dalla Convenzione e compie atti di vandalismo contro beni culturali coperti dalla Convenzione<sup>435</sup>».

Trattandosi di violazioni gravi, è fatto obbligo alle Parti contraenti di perseguirle penalmente, come previsto al par. 2 dell'Art. 15 e agli Art. 16 e 17. Con particolare riferimento alle lett. a, b e c dell'Art. 16, gli Stati parte sono obbligati a perseguire comunque il responsabile presente sul territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che la violazione grave sia avvenuta sul territorio dello Stato o che il responsabile ne sia cittadino. Su questo punto, si pone per lo Stato l'alternativa *aut dedere aut judicare*, che permette una probabilità maggiore che gli autori di violazioni gravi vengano perseguiti e che le pene vengano comminate, rispetto a quanto avviene nell'ipotesi di protezione generale. Merita menzione la clausola di cui all'Art. 16, par. 2 lett. b, secondo la quale i membri delle forze armate e i cittadini di uno Stato che non è Parte al presente Protocollo, esclusi quelli che servono nelle forze armate di uno Stato che ne è Parte, non hanno una responsabilità penale individuale conformemente al presente Protocollo, che non obbliga a stabilire la sua competenza su queste persone o a estradarle<sup>436</sup>.

Nonostante le novità apportate<sup>437</sup>, il secondo Protocollo non si discosta molto dalla Convenzione del 1954 su due punti in particolare.

---

<sup>435</sup> Le lettere d) ed e), sono state inserite su richiesta del Comitato Internazionale della Croce Rossa, per uniformare il regime delle violazioni del secondo Protocollo con quello dello Statuto della Corte Penale Internazionale, dato che si parla sempre di crimini di guerra, quindi perseguibili penalmente dagli Stati Parte, qualora siano stati commessi nel loro territorio o da loro cittadini.

<sup>436</sup> Tale clausola è stata voluta dagli Stati Uniti. Nonostante essa tenda a pregiudicare una giurisdizione avente carattere pressoché universale come assicurata dal Secondo Protocollo, in quanto limita fortemente la responsabilità penale individuale, essa appare mitigata dalla previsione di cui all'Art. 16, par. 2., lett. a, secondo il quale il Protocollo non esclude ipotesi di responsabilità penale individuale e il conseguente esercizio della giurisdizione da parte degli Stati su individui accusati di tali crimini, sulla base della legislazione nazionale e del diritto internazionale (anche consuetudinario) applicabile. Cfr. ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo*, cit., p. 157.

<sup>437</sup> Tra le altre novità portate dal Secondo Protocollo, si segnalano: una struttura istituzionale apposita come delineata nel Capitolo VI, che comprende il Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, assistito nelle sue funzioni dal Segretario dell'UNESCO (Art.23 e ss.); viene inoltre predisposto un Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Art. 29), avente lo scopo di assistere gli Stati nello svolgimento delle attività preventive da mettere in campo già in tempo di pace; non ultima, è auspicata la cooperazione e un'assistenza internazionale tra le Parti contraenti, il Comitato e le organizzazioni internazionali in ordine alla diffusione dell'informazione sul rispetto dei beni culturali alla popolazione (Art.30), a condizione che essi abbiano obiettivi comuni e conformi a quanto previsto dalla Convenzione e dai Protocolli aggiuntivi, facendo particolare appello all'UNESCO che può avanzare proposte di ordine tecnico sui problemi suscitati dall'applicazione del Protocollo (Art.33).

Per quanto riguarda la definizione di bene culturale, esso riprende in blocco quanto detto nel testo della Convenzione, richiamando all'Art. 1, par. b, l'Art. 1 della Convenzione. Si predilige, dunque, anche in questo caso, una nozione legata alla fisicità dell'oggetto, invero non così estesa. Bisognerà attendere alcuni strumenti UNESCO di inizio millennio, riferiti al tempo di pace, quali: la Convenzione per la tutela del patrimonio culturale intangibile, conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e la Convenzione per la protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, approvata nell'ottobre 2005<sup>438</sup>, per un'estensione della nozione di patrimonio culturale svincolata dalla gabbia della fisicità del bene culturale.

Lo strumento tace, ancora una volta, in materia di restituzioni. È in particolare l'Art. 9, par. 1 deputato a stabilire una normativa in tal senso<sup>439</sup>, prevedendo che:

«ogni Parte che occupa totalmente o in parte il territorio di un'altra Parte vieta e impedisce, per quanto concerne il territorio occupato: a) qualsiasi esportazione, altra rimozione o trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali; b) ogni scavo archeologico, a meno che non sia assolutamente indispensabile ai fini della tutela, della registrazione o della conservazione di beni culturali; c) ogni trasformazione o cambiamento di utilizzazione di beni culturali volti a dissimulare o a distruggere testimonianze di carattere culturale, storico o scientifico».

A ciò si aggiunge la disposizione, di cui al par. 2 dello stesso articolo, che vieta «ogni scavo archeologico, trasformazione o cambiamento di utilizzazione di beni culturali di un territorio occupato», che non siano condotti «in stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti di tale territorio». Alcune osservazioni occorrono su questa disposizione. La disciplina introdotta con il Secondo Protocollo, avente carattere residuale, intende riempire il vuoto lasciato dalla previsione di cui all'Art. 4, par. 3 della Convenzione e la Parte Prima, par. 1 del Primo Protocollo, intervenendo l'obbligo per gli Stati di vietare il trasferimento di proprietà dal territorio occupato dietro costrizione o in violazione del diritto nazionale del Paese occupato o di norme di diritto internazionale – e su questo punto si riconosce la pregevolezza dello strumento in esame. Manca, tuttavia,

---

<sup>438</sup> La Convenzione del 2005 viene presentata dall'UNESCO come il terzo pilastro costitutivo del sistema giuridico approntato dall'organizzazione, assieme alla Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale e naturale del 1972 e la Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile del 2003. Cfr. sul tema: ZAGATO L., PINTON S., GIAMPIERETTI M., *Lezioni di diritto internazionale ed europeo*, cit., p. 103-138.

<sup>439</sup> È peraltro significativo, secondo il parere della scrivente, che il tema venga affrontato nei primi articoli del Protocollo, considerandola nell'ambito della “*Protezione dei beni culturali in territorio occupato*”, anziché dedicarvi un capitolo specifico a parte.

qualsiasi riferimento, anche indiretto, al problema della restituzione dei beni culturali mobili illecitamente esportati nel corso delle occupazioni militari. Peraltro, non ponendosi il Secondo Protocollo in sostituzione al Primo, paradossalmente gli Stati che vogliono aderire al Secondo Protocollo potrebbero lecitamente non essere vincolate anche al Primo, evitando quindi l'obbligo di restituzione previsto da quest'ultimo. Tale sembra essere una scelta precisa di rinunciare e piuttosto fuggire da una possibile soluzione del problema delle restituzioni, preferendo soluzioni pattizie multilaterali o bilaterali da stabilirsi in tempo di pace o avvalendosi dei criteri di collegamento con il diritto internazionale privato nazionale<sup>440</sup>. Per come appare nel Secondo Protocollo, la disciplina sulle restituzioni in tempo di guerra è da ritenersi criticabile rispetto ad altri strumenti pattizi<sup>441</sup>.

## **2.2.11 Ulteriori sviluppi normativi**

Il sistema sulla protezione dei beni culturali in tempo di guerra ha conosciuto diversi sviluppi nel tempo, che hanno seguito linee direttrici diverse, approfondendo vari aspetti poco sviluppati nel testo della Convenzione, quali: il principio dell'azione preventiva, in base al quale sono necessari interventi di tutela sin dal tempo di pace; la qualificazione degli attacchi deliberati al patrimonio culturale come veri e propri crimini di guerra; il riconoscimento e il rafforzamento del diritto internazionale "consuetudinario" per la tutela dei beni culturali in tempo di guerra.

### **2.2.11.1 Le Convenzioni di Parigi del 1970 e del 1972**

Le due Convenzioni di Parigi, rispettivamente dedicate alle misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali e la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale, sviluppano in

---

<sup>440</sup> Per un approfondimento sul tema, si rimanda a ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali...*, cit., pp. 60-69.

<sup>441</sup> Ci si riferisce soprattutto alla Convenzione UNESCO del 1970, in particolare agli Art. 11, 12, 13, in quanto la procedura ivi descritta, per quanto si riferisca alla disciplina delle restituzioni come prevista dalla Convenzione dell'Aja del 1954 e dall'Art. 9 del Secondo Protocollo, impegna gli Stati parte alla Convenzione a partecipare ad uno sforzo congiunto, con l'obiettivo di rendere effettive le soluzioni previste.



particolare modo il tema dell'azione preventiva di salvaguardia, da mettere in campo sin dal tempo di pace come prevista dalla Convenzione del 1954. Vengono in rilievo, in particolare, gli Artt. 10 e 11 della Convenzione del 1970, che prevedono un impegno da parte delle Potenze contrenti, rivolto: «a) a ridurre mediante l'educazione, l'informazione e la vigilanza, il trasferimento di beni culturali illegalmente prelevati da qualsiasi Stato parte della presente Convenzione e, nei modi adatti a ciascun Paese, a obbligare, sotto pena di sanzioni penali o amministrative, gli antiquari a tenere un registro che menzioni la provenienza di ciascun bene culturale, il nome e l'indirizzo del fornitore, la descrizione e il prezzo di ciascun bene venduto, nonché a informare l'acquirente del bene culturale del divieto di esportazione di cui tale bene può essere oggetto; b) a fare ogni sforzo, per mezzo dell'educazione, per creare e sviluppare nel pubblico il sentimento del valore dei beni culturali e del pericolo che il furto, gli scavi clandestini e le esportazioni illecite rappresentano per il patrimonio culturale». All'Art. 11, «vengono considerati come illeciti l'esportazione e il trasferimento di proprietà forzati di beni culturali, risultanti direttamente o indirettamente dall'occupazione di un paese da parte di una potenza straniera»<sup>442</sup>.

La Convenzione del 1972<sup>443</sup>, in ottemperanza all'attuazione della protezione del patrimonio culturale, intesa come un «sistema di cooperazione e di assistenza internazionali», mediante il quale gli Stati Parte intendono sforzarsi «per preservare ed identificare tale patrimonio» (Art. 7), dispone la redazione di un'apposita «Lista del patrimonio mondiale in pericolo», che «il Comitato intergovernativo per la protezione del patrimonio culturale e naturale di valore universale eccezionale denominato «Comitato del patrimonio mondiale»» (istituito all'Art. 8 della Convenzione) «allestisce, aggiorna e diffonde, ogni qualvolta le circostanze lo esigano»; «nel suddetto elenco, possono essere iscritti soltanto beni del patrimonio culturale e naturale minacciati di gravi e precisi pericoli [...]»<sup>444</sup>.

---

<sup>442</sup> Per consultare il testo completo della Convenzione in traduzione italiana, si rimanda a: <<https://www.unesco.beniculturali.it/pdf/Convenzioneesullacircolazioneideiben1970-ITA.pdf>>.

<sup>443</sup> Il testo della Convenzione è disponibile in lingua italiana al sito: <<https://www.unesco.beniculturali.it/pdf/ConvenzionePatrimonioMondiale1972-ITA.pdf>>.

<sup>444</sup> Tra i quali (Art.11, par.4): «minaccia di sparizione dovuta a degradazione accelerata, progetti di grandi lavori pubblici o privati, rapido sviluppo urbano e turistico, distruzione dovuta a cambiamenti d'utilizzazione o di proprietà terriera, alterazioni profonde dovute a causa ignota, abbandono per ragioni qualsiasi, conflitto armato o minaccia di un tale conflitto, calamità e cataclismi, grandi incendi, terremoti, scoscendimenti, eruzioni vulcaniche, modificazione del livello delle acque, inondazioni, maremoti. In caso d'urgenza, il Comitato può in qualsiasi momento procedere ad una nuova iscrizione nell'elenco del patrimonio mondiale in pericolo e dare diffusione immediata».

Il principio dell'azione preventiva è ripreso e sviluppato dal Secondo Protocollo, adottato all'Aja il 26 maggio 1999, in particolare all'Art. 5, in cui si riafferma l'obbligo – già sancito peraltro all'Art. 3 della Convenzione – di adottare misure preventive sin dal tempo di pace, curandosi di fornire un elenco dettagliato di dette misure<sup>445</sup>.

### **2.2.11.2 La Dichiarazione UNESCO riguardante la distruzione intenzionale del patrimonio culturale (Parigi, 2003)<sup>446</sup>**

In seguito alla distruzione da parte dei talebani, nel marzo 2001, delle monumentali statue note come Buddha di Bamyán, l'UNESCO ha deciso di adottare un'apposita Dichiarazione che trattasse specificamente la distruzione intenzionale del patrimonio culturale, approvata a Parigi il 17 ottobre 2003<sup>447</sup>. Con essa si è voluto non soltanto esprimere una ferma condanna dell'accaduto, ma anche formulare una serie di affermazioni di principio che valgono come espressione di norme in formazione o già esistenti nel diritto internazionale generale, sebbene non ancora esplicitate in specifici testi convenzionali. Fin dal Preambolo del testo, è riaffermato uno dei principi fondamentali della Convenzione del 1954 e cioè, che: «gli attentati perpetrati verso i beni culturali a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono attentati al patrimonio culturale dell'umanità intera, essendo un dato di fatto che ogni popolo apporta il suo contributo alla cultura mondiale». Richiamandosi poi alle norme stabilite dalle Convenzioni dell'Aja del 1899 e 1907, con particolare riferimento agli Artt. 27 e 56 del Regolamento alla Quarta Convenzione dell'Aja del 1907, riconosce che vi sia un'evoluzione delle regole del diritto internazionale consuetudinario, confermata dalla giurisprudenza pertinente, concernente la protezione del patrimonio culturale in tempo di pace come in caso di conflitto armato. Suggerendo un valore residuale delle disposizioni, il testo si richiama inoltre alla “clausola Martens” per affermare che «le questioni che non sono interamente coperte dalla presente Dichiarazione e da altri strumenti internazionali

---

<sup>445</sup> Art.5 – *Tutela dei beni culturali*: «[Le misure comprendono] l'allestimento di un inventario, la pianificazione di misure urgenti per garantire la protezione dei beni contro i rischi d'incendio o di crollo degli edifici, la preparazione della rimozione dei beni culturali mobili o la fornitura di una protezione *in situ* adeguata di detti beni e la designazione di autorità competenti responsabili della tutela dei beni culturali».

<sup>446</sup> Pur non essendo una Convenzione, si è scelto di inserirla tra gli strumenti giuridici Convenzionali, per la sua fondamentale importanza, tale Dichiarazione essendo stata approvata all'unanimità dagli Stati membri dell'UNESCO (Attualmente i membri dell'UNESCO sono 195 più 8 associati).

<sup>447</sup> Per il testo completo della Dichiarazione, si veda:

<[https://it.wikisource.org/wiki/Distruzione\\_intenzionale\\_del\\_patrimonio\\_culturale\\_-\\_Dichiarazione,\\_Parigi,\\_17\\_ottobre\\_2003](https://it.wikisource.org/wiki/Distruzione_intenzionale_del_patrimonio_culturale_-_Dichiarazione,_Parigi,_17_ottobre_2003)>.

concernenti il patrimonio culturale continuano ad essere regolati dai principi del diritto internazionale, dai principi dell'umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica». Fine ultimo della Dichiarazione è di allargare l'operatività del sistema di tutela dei beni culturali in tempo di guerra<sup>448</sup>, come emerge sia dalla nozione di Patrimonio culturale, invero più estesa di quella definita dalla Convenzione del 1954<sup>449</sup>, sia dal regime dualistico della responsabilità internazionale, frutto del più recente sviluppo della giurisprudenza, prevedendo che questo si applichi anche qualora l'aggressione non fosse rivolta a beni non iscritti nella lista UNESCO o di altra organizzazione internazionale:

«I. *Responsabilità degli Stati*: Lo Stato che distrugge intenzionalmente il patrimonio culturale che riveste una grande importanza per l'umanità, o che si astiene intenzionalmente dal prendere misure appropriate per interdire, prevenire, far cessare e sanzionare ogni distruzione intenzionale di tale patrimonio, che sia o meno iscritto nella lista gestita dall'UNESCO o da un'altra organizzazione internazionale, si assume la responsabilità di questa distruzione, nella misura prevista dal diritto internazionale».

«VII. *Responsabilità penale individuale*: Gli Stati dovrebbero prendere tutte le misure appropriate, conformemente al diritto internazionale, per stabilire la loro competenza riguardo alle persone che commettono od ordinano di commettere atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale che riveste una grande importanza per l'umanità, che sia o no iscritto alla lista gestita dall'UNESCO o da un'altra organizzazione internazionale, e per fissare le sanzioni penali adeguate da applicare a queste persone».

### **2.2.11.3 La giurisdizione internazionale in materia penalistica**

La giurisdizione internazionale in materia penalistica ha preso significativamente in considerazione gli illeciti commessi nell'ambito dei beni culturali qualificandoli come crimini di guerra, per poi estendere le violazioni gravi a crimini contro l'umanità – quando i beni culturali sono anche simboli religiosi – fino a delineare il crimine di genocidio, quando «gli attacchi ai beni culturali, artistici e religiosi sono realizzati con l'intendimento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale<sup>450</sup>». Tra gli strumenti adottati, vengono in rilievo gli Statuti dei

---

<sup>448</sup> Titolo I – *Riconoscimento dell'importanza del patrimonio culturale*: «La comunità internazionale riconosce l'importanza della protezione del patrimonio culturale e riafferma la sua determinazione a combattere la distruzione intenzionale di questo patrimonio sotto ogni forma, al fine che esso possa essere trasmesso alle generazioni future».

<sup>449</sup> Al titolo II - *Campo di applicazione* - la Dichiarazione ricomprende nella nozione di patrimonio culturale, «anche il patrimonio culturale legato a un sito naturale».

<sup>450</sup> Cfr. FEDI F., *op. cit.*, p. 14.

Tribunali Internazionali per l'ex Jugoslavia (1993)<sup>451</sup> e per il Ruanda (1994) e lo Statuto della Corte Penale internazionale a carattere permanente approvato a Roma nel 1998<sup>452</sup>, le cui azioni «denotano una maggiore consapevolezza acquisita dalla comunità internazionale sul disvalore e sulla gravità degli attacchi ai beni culturali»<sup>453</sup>, nonché «la volontà di rafforzare i meccanismi di accertamento e repressione di simili illeciti, come, appunto riconoscendo a tribunali internazionali la giurisdizione, in via complementare a quella degli Stati contraenti, sulla responsabilità penale individuale»<sup>454</sup>.

Non ultima, si ricordi la recente Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, n. 2347 del 24 marzo 2017, la quale costituisce un importante passo avanti nella prevenzione e nel contrasto di fenomeni illegali di distruzione e aggressione ai beni che appartengono alla storia e alla cultura delle comunità e dei popoli. La Risoluzione ha in oggetto la protezione dei beni culturali e il contrasto al loro traffico illecito in relazione a situazioni di conflitto armato o azioni commesse da gruppi terroristici. Richiamando gli strumenti più importanti in materia<sup>455</sup>, tale strumento ha messo sotto gli occhi della Comunità internazionale le recenti azioni dei gruppi terroristici, nonché le caratteristiche proprie dei nuovi conflitti armati, soprattutto quando ad esservi coinvolti sono anche attori non statali: tale accoppiata apre la strada a trasformare in obiettivi non casuali il

---

<sup>451</sup> Lo Statuto del Tribunale Internazionale per i crimini nell'ex-Jugoslavia (ICTY) è stato adottato con Risoluzione 827 del 25 maggio 1993, che ha istituito anche il Tribunale, in seguito alle disposizioni contenute nella Risoluzione 808 del 22 febbraio 1993.

<sup>452</sup> Ispiratosi soprattutto al diritto di Norimberga e in vigore dal 1° luglio 2012, il testo dello Statuto definisce in particolare all'Art. 8 par. ix, il crimine di guerra come un attacco condotto intenzionalmente «contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, a monumenti storici, a ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali edifici non siano utilizzati per fini militari, <<http://www.cirpac.it/pdf/testi/Statuto%20di%20Roma%20della%20Corte%20Penale%20Internazionale.pdf>>.

<sup>453</sup> In un documento ufficiale del Dipartimento di Stato americano del 22 settembre 1992, torna l'attenzione al problema della distruzione e del saccheggio dei beni culturali, con riferimento al conflitto interno alla ex- Jugoslavia, che dà il titolo al documento *War Crimes in the Former Yugoslavia*. Per un approfondimento sul tema, si rimanda a: <<https://core.ac.uk/download/pdf/80037725.pdf>>.

<sup>454</sup> Sul piano applicativo, si possono richiamare alcune sentenze del Tribunale penale internazionale della ex-Jugoslavia, ove le azioni armate contro beni culturali sono state qualificate come attacchi con lo scopo di distruggere l'identità del gruppo. V. i casi Milosevic e Mladic, imputati di persecuzione razziale e condannati per crimini contro l'umanità anche per la sistematica distruzione di edifici religiosi della comunità musulmana e croata comprese moschee, chiese e biblioteche. Per un approfondimento sul tema, si veda: MAUGERI A.M., *La tutela dei beni culturali*, cit., pp. 91-336. Cfr. BROCCA M., *Il diritto dei beni culturali in tempo di guerra*, cit., nota 25.

<sup>455</sup> «Recalling the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict of 14 May 1954 and its Protocols of 14 May 1954 and 26 March 1999, the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property of 14 November 1970, the Convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage of 16 November 1972, the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions». Dal testo della Risoluzione, disponibile in pdf al sito: <[http://undocs.org/S/RES/2347\(2017\)](http://undocs.org/S/RES/2347(2017))>.

patrimonio di un territorio e i suoi singoli beni culturali, quali simbolo della cultura e della memoria storica del nemico. Citando il testo, tra i vari “Considerando” iniziali:

«Emphasizing that the unlawful destruction of cultural heritage, and the looting and smuggling of cultural property in the event of armed conflicts, notably by terrorist groups, and the attempt to deny historical roots and cultural diversity in this context can fuel and exacerbate conflict and hamper post-conflict national reconciliation, thereby undermining the security, stability, governance, social, economic and cultural development of affected States,

Recognizing the indispensable role of international cooperation in crime prevention and criminal justice responses to counter trafficking in cultural property and related offences in a comprehensive and effective manner»;

[Il Consiglio] «Deplores and condemns the unlawful destruction of cultural heritage, inter alia destruction of religious sites and artefacts, as well as the looting and smuggling of cultural property from archaeological sites, museums, libraries, archives, and other sites, in the context of armed conflicts, notably by terrorist groups».

A tal proposito, il Consiglio sottolinea anche che gli Stati Membri hanno la responsabilità primaria di proteggere il loro patrimonio culturale; invita dunque le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali a incoraggiare gli Stati e fornire loro assistenza, data l'importanza fondamentale della cooperazione internazionale; non manca di incoraggiare, inoltre, tutti gli Stati Membri che non l'abbiano ancora fatto, a considerare la ratifica della Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale nel corso dei conflitti armati del 1954 e i suoi Protocolli, così come altre Convenzioni non meno rilevanti. Raccomanda inoltre gli Stati di prendere le misure necessarie per prevenire e rilevare il traffico illecito del patrimonio culturale, inclusi beni di importanza archeologica, storica, scientifica e religiosa che si trovino in un contesto di conflitto armato. Non ultimo, invita gli Stati ad introdurre urgentemente misure effettive nell'ordinamento nazionale per prevenire e contrastare il traffico e i relativi illeciti commessi ai danni del patrimonio culturale. «Distuggere le memorie e i simboli di una collettività può diventare un obiettivo altrettanto importante di quanto non sia vincere militarmente il conflitto armato e, in più, può rappresentare una delle forme di governo del territorio nel medio e lungo termine; [...] non senza dimenticare che l'aggressione al patrimonio culturale può costituire un ottimo metodo di finanziamento dei singoli e dei gruppi allorché assume la forma della depredazione mediante scavi sistematici, saccheggi e vero e proprio traffico

internazionale». <sup>456</sup> Per questo la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ci dice molto sull'importanza del legame tra protezione del patrimonio culturale e mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

---

<sup>456</sup> Cfr. MARINI L., *La protezione dei beni culturali fra interessi pubblici, diritti dei singoli, sicurezza collettiva*, «Questione giustizia», trimestrale promosso da Magistratura democratica, n.1, 2017, <[https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-protezione-dei-beni-culturali\\_fra-interessi-pubblici\\_diritti-dei-singoli\\_sicurezza-collettiva\\_433.php](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-protezione-dei-beni-culturali_fra-interessi-pubblici_diritti-dei-singoli_sicurezza-collettiva_433.php)>.

PARTE SECONDA:  
IL CASO IMI: TRA STORIA, ARTE E DIRITTI NEGATI





### CAPITOLO III

## DALL'AVVENTO DEL FASCISMO IN ITALIA ALLA FINE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

### **I sezione: L'affermazione dei totalitarismi dopo la Grande Guerra**

#### **3.1.1 L'ascesa del Fascismo in Italia e del Nazismo in Germania**

La tesi più convenzionale sulle cause che avrebbero scatenato la Seconda Guerra Mondiale attribuisce ogni responsabilità alla Germania nazista. Tale opinione è stata sancita soprattutto all'indomani del Processo di Norimberga, che vide i vinti al banco degli imputati, accusati e giudicati dai Paesi vincitori, i quali misero in campo la necessità di stabilire un criterio morale e umanitario come limite alle strategie di dominio, date le atrocità commesse dai nazisti nel corso della guerra. Il problema, però, appare più complesso. Anche se è indubbio che l'avvento del nazismo in Germania destabilizzò gli equilibri europei, è difficile immaginare che un singolo uomo a capo di uno Stato possa scatenare da solo un conflitto di portata mondiale, se non si tiene conto del fatto che gli altri Paesi non si sarebbero efficacemente opposti in tempo alla sua linea di condotta. La storiografia del dopoguerra ha quindi cercato di ricostruire il quadro delle con-cause che hanno portato allo scoppio del conflitto: le condizioni dei trattati della Prima Guerra Mondiale, che avevano portato conseguenze disastrose in primo luogo al Paese tedesco, gli effetti della grande crisi del 1929 in tutta Europa, la radicalizzazione del conflitto sociale che divenne transnazionale, ovvero la guerra civile – è il caso della Spagna – che divenne presto guerra fra Stati europei, per allargarsi a livello mondiale. L'origine della Seconda Guerra Mondiale va dunque rintracciata molto più indietro, probabilmente già alla fine della Grande Guerra quando, in un'Europa uscita sconvolta e dilaniata dalla guerra – sia dal punto di vista sociale che politico – si aprì un periodo di forti tensioni. In pochi si illudevano che si sarebbe aperta un'era di pace e sicurezza.

I Trattati di Pace firmati a Versailles il 28 giugno 1919<sup>457</sup> costituirono una sorta di laboratorio per la costruzione di un nuovo assetto mondiale dopo la fine del conflitto. Le

---

<sup>457</sup> Il Trattato di Versailles fu uno dei trattati di pace stipulati alla fine della Prima Guerra Mondiale, nell'ambito della Conferenza di Parigi (svoltasi dal 18 gennaio 1919 e il 21 gennaio 1920), organizzata

Potenze vincitrici – le quattro grandi erano Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Italia – imposero condizioni durissime alla Germania, dove stava nascendo la debole Repubblica di Weimar, che si vide costretta a versare pesantissimi risarcimenti per i danni di guerra alle nazioni vincitrici; la dissoluzione degli Imperi Austro-Ungarico e Ottomano e la conseguente formazione di nuovi Stati come la Polonia, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia portarono alla luce forti contrasti di tipo nazionalistico; gli Stati Uniti adottarono una politica isolazionista, mentre in Russia si era appena formato il regime sovietico dopo la rivoluzione condotta da Lenin. Se Francia e Inghilterra, dal canto loro, proseguivano lungo la strada del progresso democratico, in altri Paesi i primi anni Venti prepararono il terreno ai regimi dittatoriali. È il caso dell'Italia, dove tra il 1922 e il 1943 si imporrà quello che verrà ricordato come il «Ventennio» fascista. Nel 1918 l'Italia si trovava in una situazione in bilico tra quella dei Paesi vincitori e quella dei Paesi vinti: i problemi

---

dalle Potenze vincitrici del conflitto. Firmato il 28 giugno 1919 nella sala degli specchi a Versailles, nei pressi di Parigi, viene riconosciuto come il più importante perché riguardante la Germania, ritenuta la principale colpevole della guerra. Tra gli altri quattro Trattati di pace, quelli di Saint-Germain-en-Laye (10 settembre 1919) e del Trianon (4 giugno 1920) determinarono, rispettivamente, le condizioni di esistenza della futura Repubblica austriaca e della Polonia, in seguito al crollo dell'Impero Austro-Ungarico; il Trattato di Neuilly (27 novembre 1919), invece, venne firmato con la Bulgaria, mentre quello di Sèvres (10 agosto 1920) riguardava la situazione dell'Impero Ottomano. Le quattro principali Potenze sedute al tavolo dei negoziati furono Gran Bretagna (in rappresentanza della quale intervenne il Primo Ministro David Lloyd George), Francia (per la quale sedeva il Presidente del Consiglio Georges Clemenceau), Italia (a rappresentare il nostro Paese c'era il Presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando) e gli Stati Uniti (per i quali presenziava il Presidente Thomas Woodrow Wilson), alle quali si aggiunsero vari altri Paesi, per un totale di 44 Stati. L'obiettivo era una pace punitiva, tanto che i Paesi sconfitti potevano solo assistere alla Conferenza, senza margini di discussione o negoziazione, ma potevano solo accettare le condizioni imposte. Il testo del Trattato è costituito da 16 parti e 440 articoli, che toccano diversi punti, a partire dalle condizioni durissime imposte alla Germania, col fine di impedire una rinascita della potenza economica e militare del Paese. Il Trattato prevedeva inoltre (e questo tema riguardava i primi 26 punti del Trattato, tale era la sua importanza) la nascita della Società delle Nazioni, che costituì la prima importante organizzazione internazionale la quale si proponeva di divenire un luogo di incontro pacifico tra le Potenze mondiali. Gli Stati che ne entravano a far parte si sarebbero impegnati a rinunciare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie, favorendo invece il ricorso all'arbitrato e ad eventuali sanzioni economiche nei confronti dei Paesi aggressori. Il punto debole della neonata società era l'esclusione delle nazioni sconfitte e il voto contrario del Senato americano alla partecipazione degli Stati Uniti, che infatti non ratificarono mai il Trattato di Versailles. Preferirono, piuttosto, negoziare una pace separata con la Germania con il Trattato di Berlino, firmato tra i due Paesi nel 1921, nel quale vennero confermati i pagamenti dovuti come risarcimenti di guerra e altre disposizioni del Trattato di Versailles, ma vennero esplicitamente esclusi tutti gli articoli riguardanti la Società delle Nazioni. Per un approfondimento sulle relazioni tra Stati Uniti e Germania nel primo dopoguerra, vedasi: FERRARI V., *La Grande Guerra: lo spartiacque fra la vecchia e la nuova concezione del Mondo ed i rapporti economici fra USA e Germania*, Università degli studi di Padova, rel. Tusset Gianfranco, a.a. 2014-2015, <[http://tesi.cab.unipd.it/51011/1/Ferrari\\_Valentina.pdf](http://tesi.cab.unipd.it/51011/1/Ferrari_Valentina.pdf)>. L'Italia approvò, non senza disaccordi, la ratifica del Trattato con il Regio Decreto n. 1803 del 6 ottobre, mentre un successivo decreto, il n. 51 del 20 gennaio 1920 autorizzò il governo a darne piena ed intera esecuzione. Tali decreti sarebbero stati convertiti con la Legge del 10 luglio 1925, n. 1632, unitamente a quelli relativi al Trattato di Neuilly e del Trianon. Cfr. ROSATO E. (a cura di), *Il Parlamento alla prova della democrazia. Italia ed Europa: La Pace di Versailles*, terzo incontro dei cinque previsti intitolati "1919, Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia", Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio - Sala della Regina, 23 settembre 2019, pp. 83-113, <[https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload\\_file\\_ufficio\\_stampa/pdfs/000/000/513/25\\_settembre.pdf](https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_ufficio_stampa/pdfs/000/000/513/25_settembre.pdf)>.

da affrontare erano la forte inflazione, la riorganizzazione produttiva, una larga inquietudine sociale. Il Paese era tutto da ricostruire, ma ciò avveniva sullo sfondo di un vero e proprio terremoto politico e sociale. La classe dirigente liberale, uscita vincitrice solo in parte dalle elezioni del 1919, era incapace di rispondere alla domanda di “nuovo” e non si dimostrò in grado di gestire in modo efficace i gravi conflitti socio-politici del Paese, che trovarono sfogo nella grande stagione di scioperi nelle campagne e nelle città tra il 1919 e il 1920: iniziata con l’occupazione di Fiume<sup>458</sup> e culminata con l’occupazione delle fabbriche nel 1920, viene ricordata con il nome di “Biennio Rosso”. Alla fine del 1920, dunque, la situazione dell’Italia appariva critica: i governi liberali non davano prova di forza quando necessario e la sinistra si stava spaccando in due. Approfittarono di questo “vuoto” varie formazioni politiche dotate di piccole forze paramilitari e, tra queste, quella che probabilmente aveva raccolto e meglio interpretato l’eredità della guerra e il malcontento degli italiani: il Movimento dei Fasci di Combattimento, fondato nel 1919, che diventerà il Partito Nazionale Fascista nel 1921, con a capo Benito Mussolini. Se originariamente il Movimento dei Fasci di Combattimento si presentava come una sorta di antipartito, non avendo una collocazione ideologica precisa, dopo il sostanziale fallimento alle elezioni del 1919, il Partito di Mussolini iniziò a cambiare natura e a porre le basi di quello che sarebbe stato successivamente il Fascismo. Dai suoi sostenitori, Benito Mussolini veniva considerato l’unico politico che era stato in grado di fondare un movimento in linea con il volere della nazione, l’unico capace di raccogliere l’eredità del discorso nazional-patriottico inaugurato durante il Risorgimento e di presentarsi come l’erede di tale missione. Il fascismo della prima ora si presentava, dunque, non solo come difensore degli interessi di buona parte della nazione, ma anche come un movimento ricco

---

<sup>458</sup> La vicenda fiumana si colloca in quel misto di risentimento nei confronti delle condizioni di pace imposte all’Italia a Versailles e il «combattentismo», diretta filiazione dell’interventismo, composto da nuclei di reduci della Prima Guerra Mondiale. Si parlava di «vittoria mutilata», cioè incapace di compensare i sacrifici compiuti per conseguirla dato che, secondo la parte più interventista dell’opinione pubblica, non sarebbero stati rispettati gli accordi presi con l’Intesa all’epoca dei Patti di Londra in base ai quali, oltre a Trento e Trieste, all’Italia sarebbe toccata anche la Dalmazia. Queste pretese, però, si scontravano con il principio proposto dal Presidente degli Stati Uniti Wilson, sulla corrispondenza tra Nazioni e Stati, indi per cui la Dalmazia, regione a maggioranza slava, venne assegnata alla Jugoslavia, mentre rimase aperto il destino della città di Fiume, a maggioranza italiana ma, al momento, sotto l’occupazione di una forza interalleata. Nel settembre 1919, gruppi armati irregolari e reparti dell’esercito sotto la guida di Gabriele D’Annunzio, occuparono Fiume fino alla fine del 1920, quando il governo Giolitti fece intervenire l’esercito per far applicare il Trattato di Rapallo, con il quale la Dalmazia venne attribuita alla Jugoslavia, eccetto la città di Zara, che venne attribuita all’Italia, mentre Fiume fu eretta a «Stato libero». L’esito della questione fiumana segnò un punto di svolta: da un lato essa apparve ai nazionalisti come la dimostrazione della debolezza della democrazia e dei governi liberali, dall’altro accreditò l’idea, diffusa in particolare tra i reparti scelti reduci dal primo conflitto mondiale, del colpo di mano come soluzione ai problemi, in guerra come in pace.

di idealità, di spiritualità, di passione nazional-patriottica che Mussolini, con grande e spregiudicata abilità retorica, celebrava, sfruttando la commistione tra attivismo e aspirazione ideale per un radicamento di massa<sup>459</sup>. Già alle elezioni del maggio 1921, i Fascisti ricevettero una sorta di legittimazione politica<sup>460</sup>, ma fu il 1922 l'anno della svolta per quello che era diventato il "Partito Nazionale Fascista" (Pnf)<sup>461</sup> e per il futuro dell'Italia. In un momento fortemente critico per il Paese, caratterizzato da una violenza e un'illegalità sistematiche, a cui si accompagnavano continue scissioni all'interno delle forze politiche, prese corpo all'interno del Pnf il progetto di realizzare una Marcia su Roma. Il 27 e il 28 ottobre 1922, diverse colonne armate di camicie nere portarono 50.000 uomini a Roma, dopo aver occupato le stazioni ferroviarie, gli uffici postali, telegrafici e le prefetture, al fine di occupare la città e mettere il governo di fronte alla necessità di dimettersi. La marcia su Roma non fu un vero e proprio colpo di Stato, quanto piuttosto una grande dimostrazione armata, un'audace azione di forza a coronamento di una strategia abbozzata già dal maggio del 1915 con il cambio di rotta interventista da parte di Mussolini, perfezionata nel 1919 con l'appoggio all'avventura fiumana e nel 1920-21 con lo squadristico, che Mussolini chiamava la "Rivoluzione fascista"; la quale, in effetti, riuscì, dal momento che il re Vittorio Emanuele III rifiutò di firmare lo stato d'assedio presentato dal Presidente del Consiglio Luigi Facta, aprendo di fatto le porte del governo ai fascisti. La mattina del 30 ottobre 1922, il Duce si presentò al Re, chiese ed ottenne dal Re stesso, che accettò le sue condizioni, l'incarico di formare il nuovo governo. Se Mussolini aveva ottenuto il potere in certo qual modo entro i limiti della legalità<sup>462</sup> e pur

---

<sup>459</sup> Sulle modalità in cui Mussolini utilizzava i riferimenti culturali e storici per riflettere sui contrasti sociali e politici del suo tempo e sulla retorica attraverso la quale Mussolini si esprimeva nei suoi discorsi e negli interventi giornalistici fin dai tempi del "Mussolini socialista", si veda: SALVATORI P., *Mussolini e la storia. Dal socialismo al fascismo (1900-1922)*, Viella ed., Roma, 2016.

<sup>460</sup> Ben 38 fascisti (tra i quali lo stesso Benito Mussolini) vennero eletti nelle liste dei Blocchi Nazionali divenendo deputati alla Camera, acquisendo sempre più forza in un panorama politico che vedeva governi instabili e incapace di darsi una forma organizzativa permanente per contrastare i "nuovi arrivati".

<sup>461</sup> Nel novembre 1921, nel corso di un Congresso a Roma, il movimento di Mussolini assunse il nome di Partito Nazionale Fascista (Pnf); Mussolini stesso si fece chiamare «Duce», cioè condottiero e le squadre d'azione vennero incorporate nelle strutture del partito, che in questo modo disponeva di una sua milizia privata; l'estrazione dei suoi componenti continuava ad essere essenzialmente borghese o medio-borghese, sia tra i militanti sia tra i dirigenti, nonostante vi comparissero tra gli iscritti anche numerosi operai e contadini.

<sup>462</sup> «Alla voce "fascismo" di Melis» (dello stesso autore, v. anche: MELIS G., *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Il Mulino, Bologna, 2018), si sostiene che «con la Marcia su Roma non ci fu una sostanziale rottura della continuità costituzionale, perché la crisi di governo che ne seguì (extraparlamentare) "venne in pratica ricondotta nella legalità statutaria attraverso l'incarico conferito dal Re a Mussolini e fu conclusa da un voto parlamentare"»; d'altronde, come sostengono molti giuristi, «la trasformazione legale del sistema [sarebbe stata] favorita anche dalla flessibilità dello Statuto Albertino». La rottura costituzionale si individua nel momento in cui viene approvata la legge Acerbo, ma la continuità formale indubbiamente persiste, «quale spia della "costanza degli interessi e dei valori pur nel mutamento

attenendosi, per ora, alle regole del costituzionalismo (il primo governo di Mussolini comprendeva infatti anche ministri popolari e liberali ma con una maggioranza fascista), la legalità costituzionale era di fatto infranta<sup>463</sup>. Il giro di boa avvenne con le elezioni del 1924, che si svolsero con la nuova legge elettorale messa a punto dal governo, il cui meccanismo<sup>464</sup> favorì la vittoria del partito fascista, il quale ottenne il controllo totale del Parlamento. È noto, in questo contesto, il discorso del leader social-riformista Giacomo Matteotti, il quale osò denunciare in Parlamento i brogli elettorali, tali da invalidare, secondo lui, il voto popolare delle elezioni<sup>465</sup>. Il deputato venne sequestrato e ucciso e stavolta il delitto non poteva essere attribuibile a qualche ras di provincia ma a un gruppo alle strette dipendenze di Mussolini, che ora rischiava una grave frattura nel meccanismo delle alleanze di governo che era riuscito a costruire. Il Fascismo in quell'anno 1924 mostrò dei cedimenti, soprattutto nel momento in cui le opposizioni reagirono con quella che viene ricordata come la «Secessione dell'Aventino»: per protesta gli oppositori si ritirarono dal Parlamento e si riunirono separatamente, con lo scopo di indurre il re a ripristinare la legalità costringendo Mussolini alle dimissioni. Il re, tuttavia, decise di non agire né, d'altro canto, è da supporre ci fosse una grande unità d'azione nell'opposizione, che non fu in grado di approfittare del momento di debolezza del Fascismo per trarne vantaggio. L'unico che prese in mano la situazione fu anzi Mussolini in persona, l'«accusato»: nel discorso alla Camera del gennaio 1925<sup>466</sup>, egli si assunse (provocatoriamente) tutta la responsabilità di quanto accaduto garantendo, peraltro, la piena efficienza del governo. Da questo preciso discorso, la fase di convivenza del

---

dei principi”. Insomma, non era fuor dal vero chi qualche tempo fa scriveva che il rapporto tra fascismo e prefascismo era “al tempo stesso di continuità e di rottura” (Candeloro)», come cit. in: FERRARA L., *Cesure e continuità nelle vicende dello Stato italiano. In particolare il corporativismo fascista e quello cattolico (a proposito del libro di S. Cassese, Lo Stato fascista, Bologna, Il Mulino, 2010)*, «Lecture e segnalazioni», 4/2011, <[https://www.regione.emilia-romagna.it/affari\\_ist/Rivista\\_4\\_2011/Ferrara.pdf](https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_4_2011/Ferrara.pdf)>, pp. 935-945, p. 937. Sul punto, v. *Infra*.

<sup>463</sup> Ne è testimonianza il discorso di presentazione del nuovo governo alla Camera del 16 novembre 1922, in cui Mussolini definì il Parlamento «un'aula sorda e grigia» (Cfr. MUSSOLINI B., *Opera Omnia*, vol. XIX, La Fenice, Firenze, 1972, p. 17), cioè sostanzialmente inutile e questa posizione sarebbe stata confermata anche dai provvedimenti e dalle scelte atte a sovvertire le istituzioni liberali.

<sup>464</sup> La legge assegnava un fortissimo premio alla lista che avesse dovuto prendere la maggioranza relativa e che, in questo modo, avrebbe avuto in Parlamento i 2/3 dei deputati. Il fascismo, astutamente, si presentò alle elezioni del 1924 con un “listone” unitario, che raccoglieva tutti coloro che si fidavano del nuovo governo; fu dunque facile ottenere la maggioranza assoluta. Come osserva Carlassare, «“un premio di maggioranza che consenta ad un partito di ottenere i due terzi dei seggi in Parlamento consegna definitivamente il sistema nelle sua mani”», come cit. in FERRARA L., *op. cit.*, p. 937.

<sup>465</sup> È possibile leggere il discorso completo di Matteotti in: PEDULLÀ G., *Parole al potere. Discorsi politici italiani*, Prima Edizione BUR scrittori contemporanei, Milano, maggio 201, pp. 323-338.

<sup>466</sup> Cfr. *Ivi*, pp. 340-346.

Fascismo con le norme e le tradizioni dello Stato liberale giunse a termine. Dopo il 1924 iniziò lo Stato Totalitario fascista.

Negli stessi anni Venti, un altro Paese in Europa stava risentendo in modo pesantissimo delle conseguenze della guerra, i cui “effetti collaterali” non tardarono ad arrivare, protraendosi anzi a lungo, fino a sfociare nella drammatica esperienza del Nazismo negli anni Trenta e poi nella Seconda Guerra Mondiale. La Germania stava pagando il prezzo più alto del primo conflitto mondiale, in termini territoriali, sociali, economici, date le condizioni impossibili da rispettare che le Potenze vincitrici avevano imposto alla nazione tedesca<sup>467</sup>, in quanto ritenuta la principale responsabile degli accadimenti bellici appena conclusi<sup>468</sup>. Dal punto di vista economico, il Paese era dilaniato da un’inflazione sempre più forte, che portò a una svalutazione del marco tedesco con il conseguente aumento del debito pubblico, situazione in parte sanata grazie ai Piani Dawes e Young – rispettivamente del 1924 e 1929, che permisero un maggiore afflusso di capitale in Germania<sup>469</sup>. D’altra parte, la situazione politica si presentava non meno instabile ed era in linea con quello che stava accadendo un po’ in tutta l’Europa centrale, negli Stati che si erano formati dalla dissoluzione dell’Impero austro-ungarico. I conflitti sociali si estesero nel contesto di una grave crisi istituzionale, dovuta al disfarsi di un Impero, al passaggio da un Impero a una Repubblica e ai conseguenti contrasti politici che, in alcuni casi, si trasformarono in guerre civili. I tentativi rivoluzionari erano sintomo di un

---

<sup>467</sup> In base al Trattato di Versailles, lo Stato tedesco aveva perso molti territori che vennero spartiti tra i paesi vincitori, si vide abolito il servizio di leva e non ebbe più una marina di guerra che andò all’Inghilterra (rimanevano solo 100.000 uomini nell’esercito tedesco), accioccché risultasse completamente smilitarizzata la regione del Reno e, cosa fondamentale, erano state imposte al Paese ingenti riparazioni di guerra, che ammontarono, in base a quanto verrà deciso in seguito, durante la Conferenza di Genova (dal 10 aprile al 19 maggio 1922), a 132 milioni di marchi in oro.

<sup>468</sup> Gli articoli 227 e 231 del Trattato di Versailles<sup>468</sup> sono eloquenti in questo senso: vi si legge che l’ex Imperatore di Germania, Guglielmo II, veniva messo in stato d’accusa per «l’offesa suprema alla morale internazionale», inoltre «i governi alleati e associati dichiarano e la Germania riconosce che la Germania e i suoi alleati sono responsabili per esserne stata la causa, di tutte le perdite e di tutti i danni subiti dai governi Alleati e associati e i loro nazionali in conseguenza della guerra che è stata loro imposta dall’aggressione della Germania e dei suoi alleati». Per consultare il testo completo del Trattato di Versailles, si rimanda a: <<https://www.cronologia.it/patto2.htm>>.

<sup>469</sup> Adottato nel corso della Conferenza internazionale per le riparazioni di guerra, convocata a Parigi nel gennaio del 1924, il Piano Dawes stabiliva l’obbligatoria rivalutazione e stabilizzazione del marco, una dilazione del pagamento dei risarcimenti che gravavano sullo Stato tedesco, nonché la possibilità di ricevere prestiti internazionali. In tal modo, in Germania iniziarono ad arrivare preziosi capitali, mentre gli investitori statunitensi potevano investire in titoli di credito offerti dalla Repubblica tedesca e in attività finanziarie o produttive situate nel territorio tedesco. Le relazioni economiche internazionali divennero di tipo triangolare: finanziamenti statunitensi alla Germania, che permettevano il pagamento delle riparazioni tedesche agli altri Paesi, i quali pagavano interessi e debiti agli Stati Uniti, che quindi potevano reinvestire in Germania, e così via. Il meccanismo venne perfezionato nel giugno del 1929, quando fu approvato il Piano Young, che prevedeva il pagamento rateale dei risarcimenti tedeschi sulla base dell’esborso di 2 miliardi all’anno per i successivi 58 anni.

malcontento nei confronti della neonata Repubblica di Weimar, la cui debole Costituzione democratica, promulgata nel 1919<sup>470</sup>, non bastò a fermare un'opinione pubblica nazionalista di estrema destra emersa dal malcontento e dalla crisi generale in seno alla Repubblica. Alimentati da una sorta di frustrazione nazionalista, i gruppi di estrema destra organizzarono a loro volta veri e propri colpi di Stato, destinati nondimeno a fallire rapidamente, ma anche attentati, stavolta riusciti, contro esponenti politici repubblicani di rilievo. È in questo contesto che compare per la prima volta il nome di Adolf Hitler (Branau am Inn, 1889, Berlino, 1945). Convinto nazionalista e antisemita, partecipò alla Prima Guerra Mondiale dove non raggiunse mai ruoli più elevati di quello di caporale; al suo ritorno si unì al Partito dei lavoratori tedeschi (Dap)<sup>471</sup>, fondato nel 1919 e con un orientamento in linea con le sue posizioni: nazionalista, antisemita e favorevole a una politica per i lavoratori. Hitler riuscì a imporsi, con l'appellativo di «*Führer*», come capo indiscusso del partito, che nel frattempo aveva incrementato notevolmente il numero dei suoi iscritti e aveva ricevuto finanziamenti dai grandi industriali, tanto da cambiare il nome in Nsdap – “Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi<sup>472</sup>” - in grado di redigere un vero e proprio programma e dotatosi di un distaccamento militare, i Reparti d'assalto (SA)<sup>473</sup>. Con questa base di affiliati, Hitler organizzò quello che è ricordato come «*Putsch*» di Monaco. La sera dell'8 novembre 1923, egli fece irruzione con un reparto delle SA in una birreria di Monaco, dove era in corso una manifestazione nazionalista. Lì Hitler dichiarò decaduto il governo di Berlino e tentò di fermare le autorità presenti per costringerle a collaborare. Il tentativo venne tuttavia represso a seguito di uno scontro a fuoco e Hitler venne catturato e processato. Condannato a cinque anni di carcere, scontò solo nove mesi. Questo periodo di detenzione fu però fondamentale per scrivere il *Mein Kampf*, un testo in cui egli espose le sue convinzioni politiche e sociali, che costituiranno il sostrato ideologico del suo futuro programma politico. Una volta uscito di prigione, infatti, si presentò alle elezioni del 1924, ottenendo un buon risultato, non confermato però alle elezioni immediatamente successive. Dopo i risultati insoddisfacenti negli anni Venti, il Partito nazionalsocialista iniziò a riscuotere un largo consenso, arrivando ad essere il secondo partito, dopo quello Socialdemocratico,

---

<sup>470</sup> La Costituzione fu redatta nella cittadina di Weimar, dove si era riunita l'Assemblea costituente, da cui il nome di “Repubblica di Weimar”. Essa prevedeva una struttura federale, dotata di un Parlamento eletto a suffragio universale maschile e femminile, con un presidente eletto dal corpo elettorale e un governo che risponda al Parlamento.

<sup>471</sup> *Deutsche Arbeiterpartei*, Dap.

<sup>472</sup> *Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei*, Nsdap.

<sup>473</sup> *Sturmabteilungen*, SA.

alle elezioni del 1932 e incrementando ancora di più i voti nelle successive elezioni. D'altronde, il programma su cui Hitler fondava le basi del suo partito era costruito su tre elementi primari: un nazionalismo estremamente aggressivo, con espliciti riferimenti bellicisti; un razzismo estremo; una capacità di tradurre l'aggressività verbale, che trasudava fin dai primi discorsi del *Führer*, in concreti attacchi contro i cosiddetti «nemici del popolo tedesco»; tutto ciò veniva alimentato dal risentimento contro le condizioni imposte alla Germania dagli Alleati, che avrebbero portato nefaste conseguenze, oltre ad aver leso l'onore della grande nazione tedesca. Non era il popolo tedesco il responsabile della guerra, bensì gli ebrei e, con loro, i comunisti, le due categorie che vennero maggiormente aggredite dalle associazioni paramilitari naziste. Le aggressioni, che richiamano in qualche modo lo squadristico fascista in terra italiana, innescarono una guerra civile strisciante nel Paese, combattuta da formazioni paramilitari di destra e sinistra, che venivano tuttavia tollerate dai governi e dalle autorità di polizia, rafforzando in questo modo la loro efficacia, con il risultato che Hitler e i suoi seguaci ampliarono il loro seguito. Fu lo stesso presidente della Repubblica, il generale Paul von Hindenburg, infine, che affidò a Hitler – siamo nel gennaio 1933 – il compito di costituire il governo di coalizione con il centro-destra. Il nazismo si mantenne per un periodo molto breve entro i confini della legalità. L'incendio del *Reichstag*, la sede del Parlamento, del 27 febbraio 1933, la cui responsabilità era stata attribuita ai comunisti, in realtà fu un'occasione ghiotta che permise a Hitler di realizzare il suo scopo: imporre un regime politico a partito unico, all'infuori di un contesto parlamentare. I diritti costituzionali vennero subito sospesi, così da poter far arrestare migliaia di dirigenti e militanti comunisti e dichiarare il Partito comunista fuori legge. Nel marzo 1933 si tennero le elezioni, in un quadro di continue intimidazioni e aggressioni contro le opposizioni, tale per cui i nazisti ottennero un risultato trionfale, che permetteva loro di governare da soli. Hitler presentò al Parlamento un decreto con il quale avrebbe ottenuto pieni poteri dal Parlamento. Con l'approvazione dello stesso Parlamento, la Repubblica di Weimar decadde e nacque al suo posto il Terzo Reich di fede nazista.

### **3.1.2 Il Fascismo diventa “totalitario”: la costruzione dell'Impero e l'alleanza con il Terzo Reich**



Il regime fascista voleva contrapporre lo Stato Totalitario ai suoi due grandi avversari ideologici: le democrazie e il socialismo, attraverso tre capisaldi fondamentali: il concepimento di istituzioni politiche fortemente autoritarie, il coinvolgimento delle masse popolari, il controllo rigoroso sulle coscienze; il tutto senza alterare i rapporti di forza tra le classi sociali. Il primo passo fu lo scioglimento di tutte le associazioni politiche avverse al fascismo; alcuni dirigenti dei partiti riuscirono a fuggire all'estero (i cosiddetti "fuoriusciti"), altri vennero aggrediti, malmenati a morte o arrestati e condannati al carcere o, ancora, assassinati. Anche i giornali dei partiti di opposizione vennero chiusi, mentre tutti i quotidiani, tra i quali La Stampa o il Corriere della Sera, vennero sottoposti al controllo diretto del governo fascista. Dopo queste misure brutali, furono approvate le cosiddette "Leggi Fascistissime", che intervennero su punti essenziali dell'architettura costituzionale e istituzionalizzarono definitivamente il mutamento del sistema politico in senso autoritario. Il Partito Nazionale Fascista, grazie alla presenza esclusiva dei suoi membri in Parlamento a seguito dell'esclusione delle opposizioni e grazie all'istituzione del Gran Consiglio del Fascismo, la nascita della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e la presenza del Tribunale Speciale che sorvegliava sui reati politici, tendeva ad identificarsi sempre di più con lo Stato.

Se dal punto di vista politico, il regime totalitario era stato messo a punto, un cambio di rotta avvenne anche nel campo economico, dove Mussolini puntò al raggiungimento della cosiddetta «quota novanta», per risollevare l'inflazione del 1924 e dichiarare così la stabilità e la prosperità del Paese. Il governo di Mussolini, quindi, promosse una serie di iniziative, a partire da una politica favorevole alla crescita demografica, fino alla cosiddetta «Battaglia del Grano» per incentivare l'autosufficienza alimentare, con lo scopo di raggiungere un'assoluta autonomia economica del Paese.

Gli anni Venti del regime si conclusero con il compimento del processo di avvicinamento tra lo Stato fascista e la Chiesa cattolica, iniziato fin dal 1923 con la riforma scolastica, messa a punto dal Ministro dell'Istruzione Giovanni Gentile e proseguito nel 1926 con l'avvio dei colloqui per un nuovo accordo istituzionale e che ora giungeva ad un accordo ufficiale l'11 febbraio 1929, con la stipula dei Patti Lateranensi<sup>474</sup>. Se la Chiesa ottenne dallo Stato fascista molte concessioni, scritte nel Concordato insito all'Accordo, i Patti

---

<sup>474</sup> Il Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 fu pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis* n.6 del 7 giugno 1929. Il documento, redatto dal Cardinale Pietro Gasparri e dal Primo ministro italiano Benito Mussolini, doveva essere sottoposto alla ratifica del Sommo Pontefice e del Re d'Italia. Con legge 27 maggio 1929, n. 810, venne data piena esecuzione al Trattato, ai quattro allegati annessi e al Concordato (pub. GU, Suppl. ord. n. 130 del 5 giugno 1929).

Lateranensi furono probabilmente una delle mosse più riuscite di Mussolini, che ottenne così un'enorme legittimazione nazionale ed internazionale.

Dopo le elezioni del marzo 1929, il cui risultato fu un successo pressoché totale, che il regime non mancò di celebrare, il Fascismo entrò nella piena maturità totalitaria osannando se stesso e la nazione, facendo credere che il consenso fosse autentico e totale. Il 1929 è anche l'anno del crollo della borsa di Wall Street, che diede inizio a una grave crisi economica internazionale, dagli Stati Uniti all'Europa. Gli effetti della crisi economica si fecero sentire in parte anche in Italia, dove ad essere maggiormente colpite furono le esportazioni e la produzione, mentre ricominciò a crescere la disoccupazione. Il regime rispose lavorando su più campi: da una politica di lavori pubblici, agli interventi a sostegno delle banche e delle imprese industriali, fino alla stesura della Carta del lavoro, approvata già nel 1927<sup>475</sup> e resa operativa nel 1937 con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni<sup>476</sup>. Il partito ora rappresentava lo Stato come organizzazione politica fascista e come organizzazione economica corporativa<sup>477</sup>. I cittadini cessavano di influenzare la "cosa pubblica" perché si vedevano spogliati degli strumenti per farlo, al contrario, lo Stato ricorreva ai mezzi del controllo e della coercizione per dirigere il popolo nelle sue opinioni, nelle sue azioni, nei suoi interessi economici, ma curando anche di coinvolgerlo in un'appartenenza nazionalista, al fine di creare una comunità, una corallità. Vanno lette in questo senso le iniziative promosse fin dagli anni Venti, il cui utilizzo culminò negli anni Trenta: la politica demografica, con l'istituzione dell'O.N.M.I.<sup>478</sup>; l'uso preciso della propaganda, diretta dal MinCulPop<sup>479</sup> e la creazione

---

<sup>475</sup> Documento non legislativo contenente 30 dichiarazioni disciplinanti il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori. Approvato il 21 aprile 1927 dal Gran Consiglio del Fascismo, segnò la nascita dello Stato corporativo fascista che successivamente emanò disposizioni per la sua attuazione, con L. 13 dicembre 1929, n. 2832 – *Delega al governo del Re ad emanare norme aventi forza di legge, per la completa attuazione della Carta del lavoro* (pub. GU n. 298 del 24 dicembre 1929).

<sup>476</sup> Istituita con L. 19 gennaio 1939, n. 129 (pub. GU n. 37 del 14 febbraio 1939).

<sup>477</sup> Sul punto: GENTILE E., *La via italiana al totalitarismo. Il Partito e lo Stato nel regime fascista*, Carocci, Roma, 1° ed. 1995; CASSESE S., *Corporazioni e intervento pubblico nell'economia*, «Il Foro amministrativo», luglio-agosto 1969, n. 7-8, pp. 481-505, anche in: AQUARONE A., VERNASSA M. (a cura di), *Il regime fascista*, Il Mulino, Bologna, 1974, pp. 327-355; quest'ultimo sostiene che «la continuità dello Stato fascista con lo Stato liberale (così come quella dello Stato democratico con il primo) concerne segnatamente le istituzioni, il tessuto normativo, il personale burocratico, tecnico e accademico», in controtendenza rispetto alle tesi di altri autori che hanno parlato di «demolizione dello Stato liberale» (E. Gentile) o di «discontinuità» (F. Perfetti), come cit. in: FERRARA L., *op. cit.*, p. 937. Si segnala anche: RIDOLFINI., DI NUCCI A., *Il Corporativismo: un paradosso della politica economica dello Stato fascista*, «Pecunia», n. 19, luglio-dicembre 2014, pp. 61-80.

<sup>478</sup> Istituita con L. 10 dicembre 1925, n. 2277 – *Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia* (pub. in GU n. 4 del 7 gennaio 1929).

<sup>479</sup> Istituito con R. d. 27 maggio 1937, n. 752, il "Ministero per la stampa e la propaganda" (che aveva assunto a sua volta questa denominazione con R. d. 24 giugno 1935, n. 1009) cambiò denominazione in "Ministero delle Cultura Popolare".

dell'Opera Nazionale Dopolavoro, nonché i miti che sottendono all'impianto rituale del regime, a partire dal mito della "latinità"<sup>480</sup>, che divenne una sorta di religione civile e collante della nazione, associato indubbiamente al culto del Duce, i cui discorsi nelle piazze, che raccoglievano folle oceaniche, erano accuratamente preparati e diffusi mediante la radio e il cinema<sup>481</sup>.

La fascistizzazione dello Stato si inseriva in un sogno più grande, fine ultimo e supremo: la costituzione dell'Impero. I risultati della politica economica e demografica, nonché la situazione italiana a livello internazionale incoraggiarono Mussolini ad intraprendere una politica estera di potenza<sup>482</sup>. Nonostante avesse aderito alla Società delle Nazioni, voleva rivedere le condizioni dei trattati di pace che l'avevano sacrificata rispetto alle altre Potenze vincitrici ma, soprattutto, l'Italia fascista iniziò a condurre una politica estera aggressiva di espansione coloniale, contraria dunque alla risoluzione diplomatica dei conflitti e alla pace fra le nazioni, che era l'obiettivo primario della Società delle Nazioni. Le azioni intraprese nei Balcani negli anni Venti<sup>483</sup> costituirono il preludio del reale fine di Mussolini: riprendere il progetto coloniale fallito alla fine del XIX secolo. Tra l'ottobre 1935 e il maggio del 1936, venne condotta la campagna d'Etiopia, che costituiva l'operazione militare più importante progettata da Mussolini. Nell'ottobre del 1935, iniziò l'offensiva dell'esercito italiano guidato da Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani, che in pochi mesi soverchiò le forze etiopi e raggiunse Adis Abeba. Nel maggio del 1936 l'Etiopia, unita all'Eritrea e alla Somalia italiana formò la nuova colonia dell'Africa Orientale Italiana (AOI); il 9 maggio 1936, in un discorso alla nazione da una Piazza Venezia gremita, Mussolini proclamò la nascita dell'Impero "sui colli fatali di Roma" e il re Vittorio Emanuele III assunse il titolo di Imperatore<sup>484</sup>. Il successo della politica di aggressione condotta dall'Italia consolidò i rapporti con la Germania nazista, affine all'Italia fascista politicamente oltre che ideologicamente. I due Paesi raggiunsero un'esplicita alleanza il 24 ottobre 1936 con l'Asse Roma-Berlino; nel 1937 l'Italia aderì

---

<sup>480</sup> Sul tema, si rimanda a: DE FELICE R., *Mussolini, il duce. Vol. 1: Gli anni del consenso (1929-1936)*, Einaudi, Torino, 1° ed. 1974; CEDERNA A., *Mussolini urbanista. Gli sventramenti di Roma negli anni del consenso*, Corte del Fontego, Venezia, 2008; GIARDINA A., VAUCHEZ A., *Il Mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini*, Laterza, Roma-Bari, 2016.

<sup>481</sup> Per garantire partecipazione piena e diffusa al rituale fascista, venne istituito nel 1927 l'Ente italiano audizioni radiofoniche (Eiar) e l'Istituto Luce, l'ente cinematografico di regime.

<sup>482</sup> Su tema, si segnala: ROCHAT G., *Le guerre italiane 1935-1943. Dall'Impero d'Etiopia alla disfatta*, Einaudi, Torino, 2005.

<sup>483</sup> Nel 1923, l'Italia occupò l'isola greca di Corfù; nel 1926 venne stipulato un Patto di mutua amicizia tra Italia e Albania,<sup>483</sup> che segnò l'entrata del Paese in orbita italiana.

<sup>484</sup> Per il discorso completo di proclamazione dell'Impero si rimanda a: PEDULLÀ G., *op. cit.*, pp. 388-390.

al Patto Anticomintern che la Germania aveva stipulato con il Giappone l'anno precedente e, nel dicembre dello stesso anno, uscì dalla Società delle Nazioni. Le mire di conquista del Duce furono segnate da molte ombre: soprattutto la campagna d'Etiopia lasciò un segno sull'esercito e sulla popolazione italiana, che pagò col sangue, la miseria e la disoccupazione il sogno imperiale di Mussolini. Fu soprattutto la popolazione etiope a subire le più gravi conseguenze, dal momento che venne colpita indiscriminatamente con deportazioni di massa, bombardamenti dei villaggi, uso di gas asfissianti lanciati sull'esercito, sui civili, sul bestiame, sui pascoli, sui corsi d'acqua. Oltre ad essere stato un conflitto durante il quale le atrocità sui civili sono state probabilmente più gravi di tutte le guerre precedenti, la guerra d'Etiopia è stata anche la prima occasione in cui si è sperimentata la superiorità decisiva delle nuove armi offensive che erano state introdotte durante la Grande Guerra. Essa costituì una sorta di preludio delle gravi violazioni delle Convenzioni di diritto umanitario vigenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Basti dire che la brutalità della condotta adottata dall'esercito italiano in quest'occasione è una macchia nella storia del nostro Paese, nonché una delle conseguenze più tragiche della guerra per la ricostruzione dell'Impero. L'Italia, infatti, in quel momento, dato il grande successo militare di un'impresa che aveva visto un dispiegamento di uomini e mezzi mai visto prima in una guerra coloniale, aveva una percezione esagerata della propria potenza militare, che si rivelerà alquanto fragile dopo qualche anno. Ma la conseguenza morale più tragica del sogno imperiale per l'Italia fu la diffusione di una cultura razzista, convinta della superiorità dell'Uomo Nuovo italiano<sup>485</sup>, sospettosa degli incroci e della convivenza fra le etnie. Nonostante il fascismo non fosse nato con un esplicito programma razzista e antisemita, formare una nuova razza di italiani era una delle priorità del Fascismo sin dalla sua affermazione. Il successo della guerra d'Etiopia segnò un trampolino di lancio in questo senso: senza la guerra d'Etiopia, senza la conquista di un Impero in terra d'Africa forse sarebbe stato più difficile applicare una legislazione razziale nelle colonie così come in Patria. Furono le terre dell'Impero i luoghi di elaborazione e sperimentazione della politica razziale fascista. Da quel momento fu un susseguirsi di decreti, disposizioni e provvedimenti<sup>486</sup>. L'idea dell'Impero faceva parte, dunque, del

---

<sup>485</sup> Sul punto, si rimanda alle osservazioni dello storico GENTILE E., (intervento di) 1938. *Le leggi razziali*, puntata del programma presentato da Mieli P., «*Passato e presente*», Rai Storia, st. 2017-2018, <<https://www.raiplay.it/video/2018/01/Passato-e-presente---1938-LE-LEGGI-RAZZIALI-b7308a59-199c-443a-baa7-c8917fd883a3.html>>.

<sup>486</sup> Il 1° giugno del 1936 venne varato con Regio decreto il nuovo ordinamento dell'Africa orientale italiana, che precludeva ogni possibilità di concessione della cittadinanza italiana ai meticci nati da un genitore bianco ignoto. Il ministro delle colonie Alessandro Lessona scoraggiava ogni familiarità fra i "cittadini"

progetto di rivoluzione antropologica che è essenziale ad uno Stato totalitario quale voleva essere quello fascista. La progressione di una via già intrapresa dal regime ora entrava in un'improvvisa e drammatica accelerazione nel 1938: tra luglio e dicembre vennero emanati undici provvedimenti, tra manifesti, dichiarazioni e regi decreti<sup>487</sup>, dei quali il primo segnale d'allarme fu il Manifesto degli scienziati razzisti, pubblicato il 14 luglio su "Il Giornale d'Italia", seguito dall'uscita del primo numero della rivista "La difesa della razza", che segnò l'inizio di una feroce campagna di stampa antisemita<sup>488</sup>. Il problema che Mussolini pose nel discorso che tenne a Trieste il 18 settembre 1938 era il seguente: «la storia ci insegna che gli Imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio. E per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale, che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime». La questione razziale ora era dottrina: lo Stato italiano divenne uno Stato razzista e antisemita a tutti gli effetti, in cui non c'era posto per resistenze (e se c'erano, sono state comunque tiepide) perché venne accettata come necessità della logica totalitaria. In un'Europa dominata dalla Germania nazista, da movimenti nazisti antisemiti, in cui Mussolini aveva appena conquistato un Impero e stava stringendo sempre più forte l'alleanza politica con il *Führer*<sup>489</sup>, a detta di molti l'Italia non poteva che intraprendere quella strada. Qualche

---

(gli italiani) e i "sudditi" (gli etiopi, gli eritrei, i somali), ispirandosi a vere e proprie pratiche di segregazione. Il 19 aprile 1937 entrò in vigore la prima legge "di tutela della razza", che vietava e perseguiva penalmente i matrimoni misti e il madamato. D.l 19 aprile 1937, n. 880, convertito, con modificazione, dalla Legge 30 dicembre 1937, n. 2590, recante *Sanzioni sui rapporti di indole coniugale tra cittadini e sudditi* (pub. GU n. 51 del 3 marzo 1938). All'Art.1 prevede che: «Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazione d'indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italiana o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi o concetti giuridici e sociali analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana, è punito con la reclusione da un anno a cinque anni».

<sup>486</sup> R.d. 5 settembre 1938, n. 1531 – *Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza* (pub. GU n. 230 del 7 ottobre 1938).

<sup>487</sup> Sul tema, si segnalano: DE FELICE R., *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1961 e SARFATTI M., *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino, 2007.

<sup>488</sup> Il 26 ottobre venne pubblicata sul Foglio d'ordine del Partito nazionale fascista la Dichiarazione sulla Razza, che era già stata approvata dal Gran Consiglio del Fascismo il 6 ottobre 1938. Venne istituita la Direzione Generale per la Demografia e la Razza (con R.d. 5 settembre 1938, n. 1531 – *Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza*, pub. GU n. 230 del 7 ottobre 1938); e, a partire dal 5 settembre, venne emanata una serie di Regi Decreti che disponevano l'esclusione di professori e studenti ebrei dalle scuole e l'espulsione degli ebrei stranieri dalla penisola, un'esclusione che comprendeva anche chi era cittadino italiano dal 1° gennaio 1919. Si procedette, quindi, con i licenziamenti degli ebrei nella pubblica amministrazione, ai congedi nelle forze armate, all'espulsione degli ebrei iscritti dal Pnf e dagli organismi scientifici e culturali; vennero limitate proprietà ed esercizio delle professioni e, alla fine, venne istituito il Tribunale della Razza per il riconoscimento razziale nei casi dubbi o controversi.

<sup>489</sup> Il 22 maggio 1939 nella cancelleria del Reich i ministri Ribbentrop e Ciano firmarono una vera e propria alleanza che prese il nome di «Patto d'Acciaio». Il patto prevedeva un'alleanza sia difensiva che offensiva tra i due Paesi, che erano tenuti a fornire aiuto reciproco di tipo militare e diplomatico nel caso in cui le vicende diplomatiche internazionali avessero potuto compromettere i propri "interessi vitali" (Art.2). Si

anno più tardi, le misure contro gli ebrei italiani confluirono nella politica di annientamento perseguita dalla Germania nazista, gettando un'ulteriore ombra nella storia del nostro Paese.

## **II sezione: La Seconda Guerra Mondiale**

### **3.2.1 L'entrata in guerra dell'Italia e i fronti bellici tra il 1940 e il 1942**

L'entrata in guerra dell'Italia fu probabilmente la scelta più disastrosa di Mussolini. Se durante il discorso di Piazza Venezia, che annunciava l'ingresso dell'Italia in guerra il 10 giugno 1940, il Duce venne acclamato da una folla festante, l'insuccesso delle battaglie condotte dall'esercito italiano nei vari fronti di guerra portò ad una progressiva perdita di consenso e, infine, alla caduta del fascismo stesso, nonché a una generale delusione nei confronti della monarchia e del Re, che aveva appoggiato la scelta di Mussolini. I passi che portarono l'Italia ad essere uno dei Paesi belligeranti del Secondo Conflitto Mondiale vanno ricercati alcuni anni addietro, associandole da un lato alla politica internazionale condotta da Hitler, dall'altro ai rapporti tra i leader dei due Paesi<sup>490</sup>. A livello internazionale, infatti, nel riproporre con forza le rivendicazioni tedesche che erano state deluse in seguito ai Trattati di Pace, Hitler era arrivato a ricusare le istituzioni internazionali sorte in seno a tali trattati per il mantenimento della pace fra le nazioni. Il primo atto clamoroso che il *Führer* aveva compiuto in tal senso, era stato l'abbandono della Conferenza internazionale di Ginevra sul disarmo, seguito dall'uscita dalla Società delle Nazioni<sup>491</sup>. Tale scelta rigettava il tentativo di creare stabilità a livello internazionale

---

giungerà ad un'alleanza tripartita anche con il Giappone, che si concluderà il 27 settembre 1940 con la firma del «Patto Tripartito».

<sup>490</sup> Sul tema, si vedano: PETERSEN J., *Hitler e Mussolini, la difficile alleanza*, Laterza, Roma-Bari, 1975 e MILZA P., *Tutti i segreti di una tragica amicizia*, Longanesi, Milano, 2015.

<sup>491</sup> Scopo principale della Conferenza sul disarmo di Ginevra era evitare un'altra guerra in Europa, eventualità da scongiurare lavorando sul fronte dell'abolizione delle armi. (Sul punto, v. Cap. 2, par. 2.1.2.). Originariamente venne adottato il progetto di Trattato elaborato dalla Commissione Preparatoria, ma fu presto abbandonato e sostituito da nuove proposte avanzate dalle Potenze. Se i progetti francesi, inglesi, italiani differivano sostanzialmente l'uno dall'altro, il Giappone era propenso a rifiutare il disarmo, al contrario dell'Unione Sovietica che lo voleva totale; la Germania, invece, rivendicava una parità di diritti fra Stati sulla questione. Superata la crisi di un momentaneo ritiro della Germania dalla Conferenza (16 settembre 1932), l'avvento di Hitler e l'irrigidimento francese portarono al ritiro definitivo della delegazione tedesca, il 14 ottobre 1933. Nonostante il proseguimento delle trattative, i lavori della Conferenza si chiusero definitivamente con un nulla di fatto il 20 novembre 1934. Il fallimento della Conferenza di Ginevra è dovuto a una combinazione di fattori, in cui l'ascesa di Hitler e il ritiro della Germania incisero solo in parte, mentre vigeva una riluttanza generale delle Nazioni dal disarmo e, d'altra

e preludeva un vasto programma di ricostruzione militare. Era già chiaro il progetto di espansione tedesco, che egli aveva descritto nelle pagine del *Mein Kampf* un decennio prima. La politica estera di Hitler mirava a creare un Impero germanico in Europa attraverso lo strumento del conflitto armato. Il progetto fu sottovalutato dalle Potenze democratiche europee, che consideravano tali ambizioni di dominio sproporzionate rispetto alle possibilità di un Paese male armato e limitato nell'esercizio della sovranità su aree importanti del suo stesso territorio. La messa in atto di tale programma di espansione e di riarmo non si fece attendere.

Il progressivo avvicinamento tra Italia e Germania, poi, si tradusse concretamente in vari incontri avvenuti nel corso degli anni Trenta. A Venezia – siamo nel 14 giugno del 1934<sup>492</sup> – nel primo incontro tra i due, Mussolini definiva Hitler “l’idiota di Berlino”, fatto che sorprende se non si tiene conto del contenzioso politico fortissimo tra Italia e Germania sulla situazione politica in Austria, sulla quale il *Führer* aveva maturato le sue mire espansionistiche e alle quali il Duce si opponeva. Durante l’incontro, Hitler espone alcune proposte di soluzione che prevedevano un’apertura nei confronti della politica estera tedesca da parte dell’Italia nei confronti dell’Austria, ma queste vennero risolutamente rifiutate dal Duce, il quale voleva che fosse mantenuta intatta l’indipendenza del Paese<sup>493</sup>. Egli aveva inoltre un rapporto politico e di amicizia molto stretto con Dolfuss<sup>494</sup>, allora cancelliere del governo austriaco, perciò fu un brutto colpo quando, poco tempo dopo l’incontro a Venezia, il 25 luglio, Dolfuss venne assassinato in seguito a un tentativo di Golpe nazista. Il momento di massima tensione nei rapporti tra i due Paesi venne raggiunto quando Mussolini, in risposta al tentato colpo di Stato nazista, stanziò quattro divisioni sul Brennero e si pronunciò con toni fortemente antitedeschi nel

---

parte, il clima politico ed economico si presentava altamente instabile, mentre la minaccia incombente di un’altra guerra si faceva sempre più forte.

<sup>492</sup> Per vedere il video completo dell’incontro, si rimanda al sito: <<https://www.archivioluca.com/>>.

<sup>493</sup> È interessante, a tal proposito, il Promemoria 1426 che il Ministro degli Esteri italiano, Mussolini, scrisse alla Legazione d’Austria a Roma il 15 febbraio 1934: «[...] Il Governo Italiano ritiene appena necessario [...] di dichiarare che il Governo austriaco ha il pieno diritto di prendere tutte le misure necessarie per difendere sul piano nazionale e su quello internazionale l’indipendenza e l’integrità dello Stato austriaco [...]. L’indipendenza e l’integrità dell’Austria sono del resto garantite dai Trattati e da Protocolli internazionali; e il Governo italiano riconosce e dichiara ancora una volta di più la necessità e la volontà di assicurare il mantenimento dell’indipendenza e dell’integrità dello Stato austriaco [...]», in CAROCCI G. (a cura di), *I documenti diplomatici italiani. Settima serie: 1922-1935 – Vol. XIV (16 luglio 1933 – 17 marzo 1934)*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, libreria dello Stato, Roma, MCMLXXXIX, p. 788.

<sup>494</sup> Nel colloquio (n. 804) fra il Capo del Governo e Ministro degli Esteri, Mussolini, e il Cancelliere federale austriaco, Dolfuss, datato 14 marzo 1934, Roma, in particolare Dolfuss dichiarava che un’amicizia tedesco-austriaca non era possibile – a suo dire – senza un’amicizia austro-italiana, perché «l’amicizia fra l’Austria e la Germania senza l’intervento dell’Italia vorrebbe dire l’assorbimento dell’Austria da parte della Germania». Il cancelliere aggiunse, inoltre, che «l’amicizia con l’Italia è il pegno della esistenza indipendente del suo Paese [...]», in CAROCCI G. (a cura di), *op. cit.*, p. 893.

discorso del 6 settembre 1934 a Bari<sup>495</sup>. La bilancia dei rapporti tra i due dittatori pendeva ancora a favore del Duce, sia perché il tentativo di annessione dell’Austria da parte tedesca fallì, sia perché Hitler aveva ancora un atteggiamento di ammirazione quasi ossequiosa nei confronti di Mussolini, il quale poteva ancora permettersi di condurre le redini, tenendo conto che Hitler era al potere da solo un anno e mezzo mentre Mussolini poteva contare su un’esperienza di governo più che decennale. L’inversione di tendenza nei rapporti di forza tra i due leader avvenne in seguito alla guerra d’Etiopia. La guerra d’Africa condotta da Mussolini venne condannata dalla comunità internazionale, ma non da Hitler, che ruppe il fronte sanzionista della Società delle Nazioni, fornendo aiuti materiali e appoggio politico all’azione di Mussolini. Quest’ultimo non solo apprezzò, ma iniziò anche ad avere bisogno di un alleato in linea con la sua politica estera. Il banco di prova del rinnovato rapporto tra i due Paesi fu la guerra di Spagna, che vide Italia e Germania schierate insieme contro il Fronte Popolare. Sul piano politico, le relazioni si definirono lungo il cosiddetto «Asse Roma-Berlino», firmato il 24 ottobre 1936<sup>496</sup>, attorno al quale – a detta di Mussolini – «possono unirsi tutti gli Stati Europei animati da volontà di collaborazione e di pace»<sup>497</sup>. Per il momento l’intesa italo-tedesca aveva ancora una portata limitata, quale frutto della tensione verificatasi tra l’Italia e le Potenze occidentali in seguito all’impresa etiopica del 1935-1936 e con il riavvicinamento dei due regimi sul campo durante la guerra civile spagnola, nell’estate del 1936. Da questo momento, anche in Germania, Mussolini venne accolto da manifestazioni entusiaste della folla, ad esempio in occasione della visita di Stato del Duce a Berlino, il 25 settembre 1937, quando Hitler lo presentò come “uno degli uomini che fanno la storia, non la subiscono”<sup>498</sup>. Mussolini, parlando in tedesco, non nascose la possibilità sempre più concreta di un’alleanza totale con il Terzo Reich<sup>499</sup>. Tuttavia, Hitler continuava a coltivare la sua volontà di potenza da solo, proseguendo le tappe dell’espansione a est, *in primis*

---

<sup>495</sup> I toni antitedeschi sono evidenti particolarmente nelle seguenti parole: «Noi possiamo guardare con un sovrano disprezzo talune dottrine d’oltralpe, di gente che ignorava la scrittura con la quale tramandare i documenti della propria vita, in un tempo in cui Roma aveva Cesare, Virgilio e Augusto». Cfr. <<https://www.youtube.com/watch?v=5Thl143ps9U>>.

<sup>496</sup> Cfr. ROMEO R., TALAMO G. (a cura di), *Documenti storici, vol. III, L’età contemporanea*, Loescher, Torino, 1969, pp. 233-236.

<sup>497</sup> Mussolini ne diede l’annuncio, battezzandolo in questo modo, in un discorso a piazza del Duomo a Milano, una settimana dopo che era stato sottoscritto a Berlino l’insieme di accordi conosciuti come «Protocolli d’Ottobre».

<sup>498</sup> Uno stralcio dal video originale dell’incontro è disponibile nell’Enciclopedia dell’Olocausto, al sito: <<https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/film/mussolini-meets-with-hitler-in-germany>>.

<sup>499</sup> Dal discorso di Mussolini a Berlino, 25 settembre 1937: «Camerati! Il fascismo ha la sua etica, che è anche la mia personale morale: parlare chiaro e aperto e, quanto si è amici, marciare insieme fino in fondo».



verso l’Austria, questa volta riuscendoci. Pochi giorni dopo l’*Anschluss* dell’Austria, Mussolini, in un discorso alla Camera del 16 marzo 1938 si ritrovò a giustificare il mancato intervento dell’Italia a favore dell’Austria in nome dell’alleanza con il regime nazista: «gli avversari mondiali del fascismo spiaronò se l’occasione buona non fosse finalmente venuta per mettere l’uno di fronte all’altro i due regimi totalitari. L’Asse non è una costruzione diplomatica efficiente soltanto per le occasioni normali, ma si è dimostrata solida soprattutto in quest’ora eccezionale nella storia del mondo germanico e dell’Europa<sup>500</sup>».

Se le tappe della volontà di condurre una guerra da parte tedesca si facevano sempre più serrate tra il 1938 e il 1939, nel contempo si era ormai aperta la strada verso un’alleanza sempre più vincolante per l’Italia. Il 3 maggio 1938 Hitler ricambiò la visita di Mussolini a Berlino, recandosi a Roma, dove sfilò in gran parata militare, per dichiarare una comunione d’intenti tra i due dittatori, che in questo momento stavano giocando alla pari. La volontà di potenza era il perno centrale delle politiche estere di entrambi i Paesi e ruotava attorno alla smania di egemonia di Hitler da un lato e alla smania del Duce di ricavarne vantaggi politici e territoriali. Ancora nel ’38, Mussolini veniva osannato per la sua volontà di mantenere la “pace europea”, soprattutto dopo che aveva convinto Hitler ad accettare il patto proposto alla Conferenza di Monaco del 30 settembre 1938, svoltasi in seguito all’occupazione della Cecoslovacchia da parte delle forze armate tedesche<sup>501</sup>. Un anno dopo, il 22 maggio 1939, i due Ministri degli Esteri von Ribbentrop per la Germania e Ciano per l’Italia, firmarono il «Patto d’Acciaio», “il patto di alleanza e di amicizia con cui oggi fissa e consacra in precisi impegni politici e militari quella profonda comunione di spiriti e di opere che esiste fra Germania nazista e Italia fascista”. Il legame tra i due Paesi diventò così indissolubile. Mussolini, tuttavia, nutriva qualche perplessità,

---

<sup>500</sup> Cfr. Giornale Luce B1271 del 16/03/1938: <<https://www.youtube.com/watch?v=vkH24TUN0wA>>.

<sup>501</sup> Il vertice che si svolse a Monaco il 30 settembre 1938 tra Chamberlain, Daladier, Hitler e Mussolini doveva essere originariamente una discussione a quattro tra Inghilterra, Francia, Germania e Cecoslovacchia, ma Hitler si rifiutava anche solo di ascoltare le richieste della Cecoslovacchia. Allora Chamberlain propose di invitare Mussolini a sedere al tavolo delle trattative, dati i rapporti già consolidati con Hitler il quale, infatti, accettò di buon grado. Mussolini riuscì a ritagliarsi in quest’occasione un ruolo da protagonista nel dibattito internazionale. Dai diari di Ciano, sappiamo che il piano di Hitler era stato “telefonato” la sera prima dall’ambasciata di Berlino a Roma, perciò il Duce era molto tranquillo sul fatto che Hitler avrebbe accettato la sua proposta; questa prevedeva la concessione della regione dei Sudeti (che avrebbe così frenato – almeno per ora - l’avanzata delle truppe tedesche su Praga e una guerra contro Inghilterra e Francia). Hitler aveva comunque chiarito che o la Conferenza riusciva in breve tempo o la soluzione avrebbe avuto luogo con le armi. «D’altronde, aggiunge il Führer, verrà una volta in cui uniti dovremo batterci contro Francia e Inghilterra; tanto vale che ciò avvenga finché alla testa dei nostri Paesi siamo il Duce ed io, ancor giovani e pieni di vigore». DE FELICE R. (a cura di), *Galeazzo Ciano. Diario 1937-1943*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 3° ed. 1996, p. 290.

data dal fatto che un'eventuale entrata in guerra a fianco della Germania non veniva accolta con gran favore dalla popolazione italiana che sperava, in cuor suo, in un concerto pacifico tra le nazioni e resa ancora più forte dalla scarsa preparazione militare – di cui egli era ben consapevole – dell'esercito italiano. Un ulteriore fattore di sorpresa per il Duce fu poi il Patto Molotov-Ribbentrop, firmato tra Germania e Unione Sovietica il 23 agosto 1939, di cui il ministro degli Esteri e il capo del governo italiani furono avvisati solo il giorno prima, come pure sarebbero stati avvisati dello scoppio della guerra solo a fatto avvenuto. Fu proprio l'inizio del conflitto a rovesciare completamente i rapporti di forza tra Hitler e Mussolini. Il 1° settembre 1939 la Germania invase la Polonia e iniziò così la sua corsa trionfale, accumulando vittorie sui campi di battaglia molto rapidamente nei primi mesi di guerra. Mussolini, colto di sorpresa dalle mosse dell'alleato tedesco, si rifugiò nella formula della “non belligeranza”, una scappatoia dialettica che nascondeva in realtà un'intenzione profonda di partecipare al conflitto, ostacolata dall'impreparazione militare che obbligava il Paese a una scelta di neutralità. Del resto, in Italia si respirava un clima sfavorevole alla guerra: a parte poche voci filonaziste (Farinacci ad esempio), l'anima antitedesca del partito fascista (da Ciano, Balbo, Grandi) assieme agli alti ranghi militari, che il Duce stesso aveva posto a capo delle forze armate, erano contrari ad un'azione offensiva, la quale si scontrava con una resistenza tanto da parte del popolo, memore degli orrori della Prima Guerra Mondiale, quanto della Santa Sede, che in quel momento aveva ancora nella figura di Pio XI un fervente antinazista; una posizione tiepida venne assunta invece dal re Vittorio Emanuele III e gli altri membri di Casa Savoia i quali, pur esprimendo le loro preoccupazioni, non osavano pronunciarsi con decisione contro il conflitto. All'estero, Francia, Inghilterra e Stati Uniti erano molto preoccupati di un eventuale ingresso dell'Italia in guerra, data la strettissima alleanza con la Germania. Le democrazie occidentali speravano di poter contare ancora su Mussolini quale mediatore fra le Potenze europee, era quindi importante che l'Italia si mantenesse neutrale nel conflitto. Per scongiurare un'azione bellicosa da parte italiana, invitarono Mussolini a svincolarsi dal patto con la Germania. Addirittura il Presidente degli Stati Uniti, Franklin Delano Roosevelt, tentò di convincere il Duce attraverso il diplomatico Benjamin Sumner Welles (1892-1961), suo amico e consigliere, il quale incontrò Mussolini a Roma nel marzo del 1940, con risultati però insoddisfacenti. È pur vero che Mussolini era ancora molto indeciso sul da farsi e mantenne questo atteggiamento anche durante l'incontro avvenuto presso la stazione del Brennero con Hitler, datato 18 marzo 1940. Durante questo incontro il Duce subì il fascino del *Führer*, come descriverà Ciano

nei suoi diari: «Nevica al Brennero. Mussolini attende l'ospite con ansioso piacere. Sempre più, in questi ultimi tempi, sente il fascino del *Führer*. I successi militari, i soli che Mussolini apprezza e desidera, sono di ciò la causa<sup>502</sup>». L'incontro del Brennero è stato descritto come un lungo monologo di Hitler, durante il quale lo snodo cruciale era se l'Italia sarebbe entrata in guerra. Mussolini, in un discorso brevissimo di soli venti minuti, confermò il suo atteggiamento immutato nei confronti di Inghilterra e Francia, che stavano facendo delle *avances* all'Italia; le trattative che erano in corso con Londra non erano nemmeno troppo segrete<sup>503</sup>, tanto da preoccupare i tedeschi che non vedevano più l'alleanza con l'Italia fascista così incrollabile. Tuttavia Mussolini avrebbe voluto disporre di qualche anno per i preparativi<sup>504</sup>; nonostante egli presentasse la macchina militare italiana in fase di potenziamento, c'era una situazione finanziaria tale per cui non sarebbe stato possibile fare una guerra di lunga durata. Un altro problema era l'alleanza stipulata tra la Germania nazista e la Russia bolscevica; quest'ultima, per Mussolini, rimaneva il principale nemico da abbattere. Anche su questo, però, assunse una posizione morbida, dal momento che egli distingueva il piano diplomatico degli accordi da quello ideologico; il patto con la Russia, d'altronde, avrebbe permesso alla Germania di non dover combattere su due fronti e ciò costituiva un vantaggio anche nel caso di ingresso in guerra da parte italiana. A tal proposito, Mussolini dichiarò che ciò sarebbe avvenuto non appena si fosse creata una situazione bellica favorevole<sup>505</sup>. Si presume che, con l'incontro del Brennero, l'ingresso in guerra dell'Italia fosse ormai inevitabile, anche se Mussolini appariva ancora molto indeciso e lo sarebbe stato fino all'ultimo. D'altra parte, l'Italia non aveva i motivi che poteva avere la Germania di condurre una guerra in Europa, tra i quali una sorta di riscatto rispetto al trattamento che aveva avuto dopo la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale. Hitler lo rassicurò sia sull'alleanza con i sovietici sia sulla vittoria finale, che sembrava fosse cosa fatta con il successo militare fulmineo ottenuto dalla *Wehrmacht* in Danimarca e Norvegia, seguito dall'avanzata in Belgio e poi in

---

<sup>502</sup> *Ivi*, p.688.

<sup>503</sup> Mussolini preferiva trattare con l'Inghilterra, che cercava di mantenere la neutralità dell'Italia anche a nome della Francia. È lecito pensare che il Duce stesse compiendo un errore di valutazione quando non andò a buon fine l'incontro con Welles: egli sottovalutava il ruolo degli Stati Uniti, poiché non li riteneva una presenza importante sullo scacchiere internazionale ed europeo. Era invece ragionevole pensare che, in caso di mancata vittoria imminente della Germania, Inghilterra e Francia sarebbero stati affiancati proprio dagli Stati Uniti.

<sup>504</sup> Anche quando venne sottoscritto il Patto d'Acciaio, l'Italia aveva espressamente chiarito che non sarebbe entrata in una guerra prima del 1941.

<sup>505</sup> Nei suoi diari, Ciano riporta le parole che Mussolini gli aveva detto due giorni prima dell'incontro del Brennero. Egli avrebbe confermato la solidarietà potenziale dell'Italia alla Germania, ma non sarebbe entrato in guerra per ora, perché avrebbe deciso il momento propizio per farlo.

Olanda. I fattori discriminanti che portarono Mussolini a scegliere a favore della belligeranza furono i successi militari tedeschi dei primi mesi di guerra, che raggiunsero l'apice con la vittoria ottenuta in due settimane in territorio francese: l'offensiva tedesca contro la Francia ebbe inizio il 10 maggio del 1940 e si concluse il successivo 14 giugno, quando le truppe tedesche entrarono a Parigi. Fu dunque la «guerra-lampo» e l'illusione che il conflitto potesse concludersi di lì a pochi mesi a favore della Germania che spinse probabilmente Mussolini a decidere per l'ingresso in guerra: sarebbe salito “sul carro dei vincitori” prendendosi la sua parte di bottino. «L'ora delle decisioni irrevocabili» giunse il 10 giugno del 1940, quando Mussolini, dal balcone di Piazza Venezia a Roma, dichiarò l'entrata in guerra dell'Italia a fianco della Germania contro la Francia.

La strategia del Terzo Reich era il *Blitzkrieg*, la cosiddetta «guerra lampo», nella quale oltre ad esigenze belliche, si affiancavano motivi politici ed economici: l'esercito poteva contare sull'impiego di formazioni di carri armati e di truppe motorizzate che si spingevano in profondità nelle retrovie nemiche; ma condurre una guerra di questo tipo significava anche evitare che si potessero creare le condizioni di una guerra su due fronti, mentre i territori occupati uno alla volta diventavano risorse per la macchina bellica tedesca, che veniva così rifornita delle materie prime, ribaltando una situazione che in termini puramente economici e materiali vedeva la Germania nettamente svantaggiata. Concentrando l'uso degli strumenti bellici in un brevissimo periodo di tempo e contro un avversario alla volta e valutando la debolezza del nemico con largo anticipo, le forze dell'esercito tedesco condussero i giochi tra il 1939 e il 1940, soverchiando i Paesi dell'Europa centrale e piegando anche la Francia<sup>506</sup>. L'esercito italiano, invece, condusse un altro tipo di strategia che si rivelò assolutamente inadeguata, viste le condizioni in cui versava l'esercito: una «guerra parallela» su più fronti. A partire dalla Libia, l'esercito italiano attaccò l'Egitto ma, con l'intervento degli inglesi, fu costretto alla ritirata; poi la Grecia a partire dall'Albania e le Alpi francesi, dove i soldati italiani non riuscirono a penetrare il territorio di un palmo. Intervenero invece i tedeschi in Jugoslavia per bloccare l'avanzata degli inglesi, affinché non si formasse un fronte compatto inglese lungo i Balcani e in Africa. I tedeschi iniziavano a considerare l'Italia un alleato scomodo, fragile e praticamente inutile. Già da questo momento, la tenuta del regime fascista iniziò a vacillare e la reale forza di Mussolini venne messa in dubbio tanto all'interno quanto sul piano internazionale.

---

<sup>506</sup> Cfr. DE LUNA G., *La seconda guerra mondiale*, in Tranfaglia N., Firpo M., *La storia*, vol. IX, *L'età contemporanea*, t. 4, *Dal primo al secondo dopoguerra*, UTET, Torino, 1986.

Con le prime sconfitte dell'esercito tedesco sul fronte sovietico con la Battaglia di Stalingrado e sul fronte africano con la Battaglia di El-Alamein contro gli inglesi, la «guerra lampo» condotta da Hitler subì una brusca frenata.

L'entrata in guerra degli Stati Uniti, pochi giorni dopo l'attacco giapponese alla base di Pearl Harbour (7 dicembre 1941), rese la guerra davvero mondiale, poiché da ora venne coinvolto attivamente anche il Giappone, schierato a fianco delle Potenze dell'Asse contro Stati Uniti e Regno Unito che dichiararono guerra ai nipponici. La svolta del conflitto non fu dovuta solo ai nuovi ingressi sui teatri di guerra, ma anche a una diversa ideologia su cui si fondava l'entrata in scena statunitense: se in Germania il riarmo, che contribuiva a trascinare la ripresa economica e il consenso politico, venne condotto ai fini di una guerra di aggressione che prefigurasse il «nuovo ordine» europeo, negli Stati Uniti tale politica venne condotta a scopo difensivo, al fine di proteggere gli ideali democratici sostenuti con convinzione dal presidente Roosevelt, nonché a salvaguardare i propri interessi imperiali nel Pacifico. Il 14 agosto del 1941, il Presidente degli Stati Uniti Roosevelt e il Primo Ministro inglese Churchill avevano sottoscritto la Carta Atlantica<sup>507</sup>, che prefigurava – una volta sconfitto il nazifascismo – un nuovo ordine internazionale, democratico, fondato sul libero diritto di autodeterminazione dei popoli e sul rifiuto di idee belliciste e aggressive. I nuovi teatri bellici che si sarebbero aperti successivamente, tra il 1943 e il 1944, fornirono la fondata certezza dell'esito finale della guerra a favore degli Alleati anglo-americani<sup>508</sup>.

### **3.2.2 Il 1943: la caduta del Fascismo, l'Armistizio e la Resistenza partigiana**

Il 1943 si aprì con una Conferenza svoltasi dal 14 al 24 gennaio 1943 a Casablanca, in Marocco, la prima tra i “grandi” della Seconda Guerra Mondiale, che in questo momento erano Stati Uniti e Regno Unito, affiancati dalla Francia. Roosevelt e Churchill, raggiunti poi dal generale Charles De Gaulle, si riunirono con lo scopo di pianificare la strategia degli Alleati in Europa durante la guerra in corso, con particolare riferimento al destino dell'Italia<sup>509</sup>. Da qualche mese la guerra aveva preso una piega favorevole per gli Alleati in tutti e tre i continenti: in Europa le armate sovietiche avevano fermato l'esercito tedesco

---

<sup>507</sup> V. *Supra*, par. 2.2.4.

<sup>508</sup> V. Cap. 1, parr. 1.1.4 e 1.1.5.

<sup>509</sup> Cfr. cap. 1, par. 1.1.4.

a Stalingrado, dove la resa verrà firmata il 2 febbraio; in Africa la controffensiva anglo-americana guidata dal generale Eisenhower era iniziata l'8 novembre 1942 lungo tre direttrici: Algeri e Orano nel Mediterraneo e Casablanca sulle coste atlantiche del Marocco, dove le truppe francesi dipendenti dal governo collaborazionista di Vichy opposero scarsa resistenza, fino alla resa che fu firmata l'11 novembre; in Estremo Oriente gli americani avevano riconquistato la supremazia navale ed aerea contro i giapponesi nel Pacifico. I progetti che vennero presentati alla Conferenza prevedevano innanzitutto che lo sforzo militare dovesse dapprima concentrarsi sulla Germania, sulla quale si stava già compiendo una pesantissima azione di bombardamenti col fine preciso di fiaccare la tenuta tedesca. Sugli altri versanti europei, Roosevelt sosteneva l'apertura di un secondo fronte in Europa con uno sbarco in Francia, così da portare più velocemente le forze americane a contatto con i tedeschi, Churchill, invece, riteneva che i tempi non fossero maturi per un'azione così diretta prima che la Germania non fosse indebolita e contemporaneamente impegnata su altri fronti europei; propose quindi l'apertura di un'offensiva sul Mediterraneo, in Italia, che doveva avvenire subito dopo la liquidazione di tedeschi e italiani in Africa. Il progetto che prevalse fu quest'ultimo: Churchill e Roosevelt discussero a proposito di uno sbarco in Sicilia, previsto per l'agosto di quell'anno (avverrà, invece, il 10 luglio del 1943), così da poter risalire l'Italia da sud. Durante la conferenza stampa, tenuta a sorpresa dai "due grandi", venne anche pronunciata inaspettatamente, da parte del presidente Roosevelt, l'espressione «resa incondizionata» delle forze dell'Asse. L'uso di tale termine fu oggetto di un lungo dibattito in seno alla Conferenza, in quanto poteva risultare troppo duro nei confronti dei popoli più che dei Capi che intendeva colpire, rischiando di prolungare la guerra e di rendere più difficile la ricostruzione post-bellica; inoltre, Churchill voleva escludere l'Italia da tale trattamento che prevedeva "nessun negoziato". Ci fu dunque una gran confusione in merito, come racconterà Churchill nelle sue memorie<sup>510</sup>; in ogni caso, l'espressione non venne infine inserita nel comunicato ufficiale, eppure Roosevelt la pronunciò nella dichiarazione finale, affermando che:

«La posizione intransigente che abbiamo assunto non riguarda i popoli, a cui non faremo alcun male, ma soltanto i loro colpevoli e barbari capi. [...] Uno degli obiettivi della nostra guerra, già previsto dalla Carta

---

<sup>510</sup> Cfr. CHURCHILL W., *La seconda guerra mondiale*, Vol. II, Parte quarta, Mondadori, Milano, 1971.

Atlantica<sup>511</sup>, è quello di permettere ai popoli conquistati oggi di tornare domani ad essere padroni del proprio destino<sup>512</sup>».

L'attacco alleato alla Sicilia non incontrò particolari resistenze. L'esercito italiano era insufficientemente preparato su ogni fronte in cui era impegnato ed era sul punto di disgregarsi. All'interno del Paese Mussolini non godeva più di quel consenso che sembrava quasi totale fino a pochi anni prima. Il divario tra la retorica fascista e le capacità effettive del governo era ora evidente. Le due anime del fascismo all'interno del partito entrarono in conflitto tra loro: l'anima di "sinistra" anticapitalista, anticlericale, antidemocratica, populista sosteneva ancora Mussolini e proponeva il prosieguo dell'alleanza con i tedeschi e una pace con i sovietici, così da concentrarsi solo sugli anglo-americani; l'anima moderata, filo-patronale e cattolica, anticomunista e antisocialista suggeriva di staccarsi dalla Germania e firmare una pace con gli alleati, per continuare la guerra contro l'Unione Sovietica, con una strategia di lungo termine, mirata a ricostruire il Paese nel dopoguerra con una forma di Stato meno illiberale, restaurando le istituzioni rappresentative: tale era la posizione sostenuta dal Ministro della Giustizia, Dino Grandi e da Galeazzo Ciano, Ministro degli Esteri nonché genero di Mussolini. La grave crisi interna che stava attraversando l'Italia ebbe inizio già dal marzo del 1943: gli scioperi nelle città industriali del nord, che hanno costituito la prima grande manifestazione di massa contro il regime fascista, furono un campanello d'allarme, sintomatico dell'opinione pubblica italiana. Nella notte tra il 24 e il 25 luglio, il Gran Consiglio del Fascismo, che non si riuniva dal 1939, approvò l'ordine del giorno che sfiduciò Mussolini. La mozione, presentata da Dino Grandi, passò con diciannove voti favorevoli, sette contrari e un astenuto. Con la destituzione di Mussolini da capo del governo e il suo arresto, il regime fascista era di fatto crollato. La popolazione accolse

---

<sup>511</sup> La Carta Atlantica, firmata da Roosevelt e Churchill il 14 agosto 1941, dalla quale scaturì la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, doveva essere una sorta di «manifesto» che, contrapponendosi al nazifascismo, poneva le basi del futuro ordinamento internazionale. Pur non essendo un trattato formale, essa è stata una dichiarazione etica di intenti comuni, al fine di ricostruire un'Europa dilaniata dalla guerra. Gli otto punti ivi formulati riassumevano gli obiettivi che le potenze democratiche si ponevano di raggiungere dopo la distruzione della tirannia nazista: il diritto per ogni popolo di scegliersi la propria forma di governo; l'attuazione della piena collaborazione fra le nazioni in campo economico; l'impegno a realizzare una pace tale da consentire a tutti gli uomini di tutte le terre di vivere liberi dalla paura e dal bisogno; l'abbandono dell'impiego della forza in un mondo liberato dal peso degli armamenti. Gli otto punti riprendevano sostanzialmente il programma wilsoniano espresso nei Quattordici punti ed esprimevano la volontà da parte egli Stati Uniti di abbandonare la politica isolazionistica (pur rimanendo in quel momento ancora fuori dal conflitto). Cfr. cap. 1, par. 1.1.4.

<sup>512</sup> Il testo completo della Dichiarazione finale della Conferenza è consultabile al sito: <[https://www.cronologia.it/ugopersi/conferenze\\_inter/conferenza\\_casablanca.htm](https://www.cronologia.it/ugopersi/conferenze_inter/conferenza_casablanca.htm)>.

con gioia questa notizia, scendendo addirittura in strada a distruggere i simboli del regime e i ritratti del Duce, con la speranza, sorta anche tra i militari al fronte, che alla caduta di Mussolini corrispondesse l'immediata uscita da una guerra non più sostenibile. In effetti, il logico sbocco del "colpo di Stato" non poteva essere che la decisione di abbandonare rapidamente il conflitto e di rovesciare il fronte, avviare trattative immediate con gli angloamericani e mobilitare nel frattempo tutte le energie per prevenire la probabile reazione tedesca. Tale non fu l'atteggiamento del nuovo governo con a capo il maresciallo Badoglio che tentò, apparentemente, seppur in modo astuto, di guadagnare tempo nei confronti dei tedeschi, avviando contemporaneamente trattative segrete con le Potenze occidentali, delle quali non vennero informati neppure i comandi militari che avrebbero potuto predisporre eventuali iniziative difensive contro un possibile intervento della *Wehrmacht*. Le settimane che separarono la caduta del Fascismo dall'armistizio vennero chiamate i "45 giorni di Badoglio":

«con la doccia fredda de "la guerra continua", senza libertà di partiti e le democrazie, senza diritto di sciopero e di adunate, col mantenimento delle leggi razziali e una repressione con migliaia di arresti, molte morti: il tutto controllato, occultato e deviato con perizia dai servizi segreti e dalla censura<sup>513</sup>».

La guerra, dunque, sarebbe continuata a fianco della Germania, mentre il generale Giuseppe Castellano stava avviando trattative segrete con gli anglo-americani per ottenere l'armistizio.

Venne perso tempo sotto ogni punto di vista mentre veniva a galla il caos in cui sarebbe sprofondata l'Italia di lì a poco.

Da parte tedesca, Hitler e il suo Quartier generale assieme all'Alto Comando si stavano preparando ad una eventuale (e ormai prevedibile) defezione dell'Italia, che infatti non li avrebbe colti di sorpresa. Già dall'inverno del 1942-43 e nei mesi che precedettero la caduta del Fascismo, essi erano al corrente dei pericoli e delle incognite che presentava la situazione italiana. I tedeschi si erano preparati a tutto questo fin dall'estate del 1943. Mentre in Italia il Fascismo stava cadendo e si stava tentando di gestire l'uscita dalla guerra, le autorità tedesche non erano disposte ad accettare l'uscita dell'Italia dal conflitto: le truppe italiane erano schierate su più fronti e nei territori occupati fianco a

---

<sup>513</sup> SOMMARUGA C., *Una storia affossata. La resistenza degli "Internati Militari Italiani" (I.M.I.) - schiavi di Hitler nei Lager nazisti - traditi, disprezzati, dimenticati...e beffati dalla Germania e dall'Italia! (1943-2007...)*, Quaderno – Dossier n.3 (2° edizione), 2007, ARCHIVIO "IMI", <<http://www.anrp.it/wp-content/uploads/2019/01/Quad.3-Storia-affossata-2-ed.pdf>>, p.3.



fianco dei tedeschi, inoltre l'Italia settentrionale e l'area balcanica erano indispensabili per tenere lontani gli anglo-americani dai confini del Reich. Tuttavia, i timori di un cedimento italiano si fecero sempre più forti, tanto che Hitler e i suoi collaboratori discussero sull'eventualità di un crollo dell'Italia, possibile date soprattutto le carenze di preparazione militare degli italiani, che essi ben conoscevano. Erano inoltre evidenti la diffidenza e le ostilità reciproche tra i comandi italiani e quelli tedeschi, che avevano una completa sfiducia in qualsiasi iniziativa da parte italiana e perciò erano anche poco disposti ad aiutare l'alleato sul campo. L'unico su cui poter contare era Mussolini, che – i tedeschi ne erano certi – sarebbe rimasto sempre a fianco del Reich, alleato prestigioso ma allo stesso tempo pedina da muovere in loro favore. Fu in questo clima di crisi profonda e pronta ad esplodere che il Quartier generale tedesco organizzò il proposito di impedire la totale defezione dell'Italia dal conflitto arrivando anche, se fosse stato necessario, all'occupazione militare del Paese, per ripristinare una situazione con l'alleato italiano che minacciava di essere stravolta dagli eventi. Già da qualche mese prima del 25 luglio, Hitler era alla ricerca di una soluzione – prettamente poliziesca – per consolidare la posizione e la protezione di Mussolini, ma poi mise a punto un “connubio” tra due operazioni militari, una prevista per l'Italia (operazione “*Alarich*”) e una per i Balcani (operazione “*Konstantin*”), riunite nel piano “*Achse*”, che verrà approvato il 1° agosto. Vennero inviate, in via cautelativa, 8 nuove divisioni nell'Italia centro-settentrionale e ulteriori rinforzi alle 8 già schierate a sud di Roma<sup>514</sup>, senza nemmeno chiedere l'autorizzazione al comando italiano, per prendere posizione nel giro di pochi giorni sulle principali vie di comunicazione, sui maggiori impianti industriali e le centrali elettriche. Una direttiva del 26 luglio stabilì il passaggio delle forze d'occupazione italiane dell'Egeo sotto il comando tedesco, integrando quindi reparti tedeschi alle unità italiane, con il pretesto di rafforzarne l'efficienza difensiva, ma con la segreta intenzione di tenere sotto costante controllo le posizioni-chiave occupate dagli italiani, in particolare i settori costieri e gli aeroporti. Nel momento in cui ad ogni reparto dell'esercito italiano ne venne affiancato uno tedesco, Hitler trattò già gli italiani come ‘diversamente alleati’ in quanto, mentre i militari tedeschi erano a conoscenza di eventuali modifiche dei piani in corso, avendo così tutto il tempo per assimilare e maturare gli ordini del piano «*Achse*»,

---

<sup>514</sup> Alla fine di agosto, i tedeschi avevano fatto affluire in Italia 17 divisioni, in aggiunta alle altre già presenti nel territorio: Rommel aveva schierato le sue forze tra la Liguria (nei dintorni di La Spezia), in Friuli Venezia Giulia e presso alcuni valichi dell'Appennino; Kesserling era a capo delle divisioni (2) in Calabria, in Puglia (1) e nei pressi di Roma (2).

gli italiani rimasero all'oscuro di tutto. Dopo il 25 luglio, quindi, la risposta tedesca non tardò e le linee della manovra strategica erano già state predisposte interamente. Il piano prevedeva il ritiro dei militari tedeschi dalle regioni meridionali, per concentrarsi in quelle centro-settentrionali, al fine di sfruttarne terreno e risorse industriali; il disarmo e la rapida cattura delle forze armate italiane in patria e nei territori occupati con lo scopo di sfruttare i prigionieri come forza lavoro; non ultimo l'arresto dei principali esponenti della casa reale e del governo per instaurare un nuovo governo fascista, che chiaramente sarebbe stato al servizio del Reich<sup>515</sup>. L'8 settembre 1943 arrivò come una mazzata sugli italiani e i tedeschi rimasero di fatto padroni dentro e fuori i confini del Paese. Mentre il piano di intervento in Italia si rivelò un vero e proprio atto di aggressione, una volta liberato Mussolini e scardinato l'apparato statale, nei territori occupati la *Wehrmacht* procedette alla dissoluzione delle forze armate italiane catturando oltre mezzo milione di soldati. Nel discorso al popolo tedesco del 10 settembre, Hitler dichiarò:

«La sorte dell'Italia dovrà essere per tutti una lezione per non venire mai meno, nei momenti di maggiore bisogno, ai comandamenti dell'onore nazionale, per rimanere fedeli ai propri alleati ed adempiere con onore leale ciò che il dovere ci impone<sup>516</sup>».

Era una lezione all'Italia, ma anche un monito agli altri satelliti perché non osassero dissociare la loro sorte da quella del Terzo Reich<sup>517 518</sup>.

Le trattative che il governo Badoglio aveva avviato con gli Alleati videro gli angloamericani disponibili ad accettare solo una resa incondizionata da parte italiana. Il 3 settembre venne firmato l'Armistizio a Cassibile, in Sicilia e reso noto dal generale

---

<sup>515</sup> La meticolosa preparazione strategica contro l'Italia, prevedeva in realtà ben quattro piani d'operazione: un piano politico per restaurare il regime fascista (operazione "*Student*", l'impresa diretta alla liberazione di Mussolini ("*Achse*" e "*Schwarz*", cioè "Asse" e "nero") e le operazioni più propriamente militari per il disarmo delle forze armate italiane e la cattura della flotta ("*Alarich*" e "*Konstantin*", unificate dopo il 25 luglio in piano "*Achse*").

Cfr. COLLOTTI E., *Struttura e obiettivi del regime d'occupazione tedesco in Italia* (testo della relazione presentata alla sezione politica del III Congresso Internazionale di storia della Resistenza a Karlovy Vary, in Cecoslovacchia, dal 2 al 4 settembre 1963), tratto da Id., *L'Amministrazione tedesca dell'Italia occupata 1943-45*, Milano, Lerici, 1963, p. 12.

<sup>516</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>517</sup> *Ibidem*.

<sup>518</sup> Similmente all'Italia, anche l'Ungheria si trovò ad essere un paese precedentemente legato al Reich da un patto di alleanza per poi essere di fatto invaso e occupato proprio per prevenire uno sganciamento analogo all'esperienza italiana, vista anche la posizione strategica per il contenimento del fronte orientale. L'azione fulminea della *Wehrmacht* riuscì a bloccare l'iniziativa centrifuga dei due Stati che mutarono così la loro condizione da alleati a subalterni a territori soggetti ad occupazione militare, conquistati di fatto con la forza; ovvero, nemici.

Badoglio l'8 settembre 1943<sup>519</sup>, con un proclama che riconosceva l'impossibilità di continuare la guerra contro il nemico, dichiarava cessato ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane da parte delle forze italiane, che avrebbero dovuto reagire ad eventuali altri attacchi da parte da qualsiasi altra provenienza:

«Il Governo italiano, riconosciuta l'impossibilità di continuare l'impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza<sup>520</sup>».

L'ambiguità del comunicato fece precipitare il Paese nel caos: l'Italia diventava co-belligerante degli Alleati ma il termine «reagiranno» era il punto critico del proclama di Badoglio. Il modo in cui venne gestito l'Armistizio portò allo sbando interi ranghi dell'esercito e rimane una delle pagine più gravi e più intrise di conseguenze per la storia del nostro Paese. Nonostante un piano per opporsi alla prevedibile reazione tedesca fosse stato redatto fin dal 10 agosto con l'"ordine 111-CT" e ampliato in un altro documento, la "Memoria OP.44", nessuno diede l'ordine per renderla operativa, in quanto la gran parte degli Alti Gradi dell'esercito non ne erano stati informati. Le formazioni militari, dunque, si ritrovarono a non avere ordini precisi, molti soldati disertarono e andarono allo sbando, lasciati alla *mercé* dei tedeschi, i quali nel frattempo erano riusciti ad occupare gran parte della penisola senza colpo ferire. Gli avvenimenti che si succedettero in quel settembre 1943 sono incalzanti: il re Vittorio Emanuele III, il capo del governo Badoglio e gli Alti Comandi militari, senza informare i ministri, scapparono da Roma verso la Puglia, mettendosi sotto la protezione degli Alleati. Questi, intanto, stavano procedendo con la campagna di liberazione dell'Italia risalendo da sud: pochi giorni dopo l'Armistizio, gli americani sbarcarono a Salerno, dove il governo Badoglio accolse i rappresentanti dei partiti del Comitato di Liberazione Nazionale ma, dopo poche settimane, fu costretto a dimettersi e a cedere la presidenza del consiglio a Ivanoe Bonomi. Nel frattempo, Mussolini, detenuto in una località del Gran Sasso, in Abruzzo, venne liberato da un commando tedesco il 12 settembre 1943. Dieci giorni dopo l'Armistizio, il 18 settembre, il Duce tornò a far sentire la propria voce agli italiani grazie

---

<sup>519</sup> Sull'Armistizio: AGA ROSSI E., *Una nazione allo sbando. L'Armistizio italiano del 1943*, Il Mulino, Bologna 2003 e DE PROSPERO M., *Resa nella guerra totale*, Le Monnier, Firenze, 2016.

<sup>520</sup> Il testo dell'Armistizio è tratto da: PEDULLÀ G., *op. cit.*, p. 400.

alla radio che trasmise da Monaco un suo discorso, in cui egli raccontava il suo “dramma personale” del 25 luglio, quando, a suo dire, «non è il regime che ha tradito la monarchia ma è la monarchia che ha tradito il regime<sup>521</sup>» e chiamava gli italiani ad unirsi a un nuovo progetto con il quale avrebbero proseguito la guerra con l’alleato tedesco. Tale “progetto” era la costituzione nel Nord Italia di uno Stato fascista repubblicano (che nel dicembre 1943 assumerà il nome di Repubblica sociale italiana) con centro politico a Salò e il Lago di Garda e quello amministrativo diffuso tra Veneto e Lombardia: una compagine governativa fortemente controllata dagli organi tedeschi, politici e militari, di occupazione<sup>522</sup>. Nella Rsi ci fu un ritorno del Fascismo delle origini. Le due anime, quella repubblicana e quella sociale, operaia, riemersero accanto al mito del Fascismo delle origini: Mussolini nasceva come socialista, repubblicano e rivoluzionario, perciò il nuovo Stato doveva essere nazionale e sociale, cioè «fascista» nel senso originario radicale, con un preciso programma politico, postulato da Mussolini stesso in quattro punti:

- «1. Riprendere le armi a fianco della Germania, del Giappone e degli altri alleati. Soltanto il sangue può cancellare una pagina così obbrobriosa della storia della Patria;
2. Preparare, senza indugio, la riorganizzazione delle nostre forze armate attorno alle formazioni della Milizia; solo chi è animato da una fede e combatte per una idea non misura l’entità del sacrificio;
3. Eliminare i traditori e in particolar modo quelli che fino alle 21:30 del 25 luglio militavano, talora da parecchi anni, nelle file del partito e sono passati nelle file del nemico;
4. Annientare le plutocrazie parassitarie e fare del lavoro, finalmente, il soggetto dell’economia e la base infrangibile dello Stato<sup>523</sup>».

Nonostante questi moniti decisi, Mussolini, in questo discorso, si rivolse al popolo con tutt’altra voce, chiedendo addirittura agli italiani se la riconoscessero; non era più il Duce che adunava le folle in Piazza Venezia o che era oggetto di adulazione e venerazione; era un Duce stanco, invecchiato, che si stava giocando la sua ultima carta per salvare la faccia, la dignità e anche la vita. Egli chiamò così a raccolta i veri fascisti, coloro che, a suo dire, non l’avevano tradito, per lo sforzo finale. E concluse dicendo:

---

<sup>521</sup> Cfr. MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, Hoepli, Milano, 1934-1939.

<sup>522</sup> Sul punto, si veda: BORGHI M., *L’amministrazione centrale dello Stato durante la Repubblica sociale italiana*, in Parisini R., Mira R., Rovatti T. (a cura di), *I molti territori della Repubblica fascista. Amministrazione e società nella RSI*, «E-Review Dossier 6-2018», Ed. BraDypUS, Bologna, 2019, <<https://e-review.it/sites/default/images/articles/media/212/borghi-amministrazione-centrale-stato-rsi.pdf>>, che comprende una cartografia dell’amministrazione della Rsi, <<https://e-review.it/sites/default/modules/mappe-rsi/>>.

<sup>523</sup> MUSSOLINI B., *op. ult. cit.*, p. 405-406.

«La nostra volontà, il nostro coraggio e la vostra fede ridaranno all'Italia il suo volto il suo avvenire, le sue possibilità di vita e il suo posto nel mondo. Più che una speranza, questa deve essere per voi tutti, una suprema certezza. Viva l'Italia! Viva il Partito fascista repubblicano!<sup>524</sup>».

Con la firma dell'Armistizio e la fondazione della Repubblica sociale italiana, si aprì una fase difficile e tragica per l'Italia. Tra il 1943 e il 1945 il Paese era spaccato in due: a sud l'esercito americano, a nord l'esercito tedesco. Gli italiani si divisero tra chi rimase fedele ai tedeschi e si arruolò nelle file della Rsi e chi si diresse verso casa a piedi, abbandonando l'esercito e vivendo di nascosto o arruolandosi clandestinamente con chi, invece, decise di prendere parte al movimento di Resistenza partigiana<sup>525</sup>. Tra il 1943 e il 1944, la Resistenza si organizzò, soprattutto nel nord Italia, dove nacque dall'incontro tra gli antifascisti di lungo corso e la grande maggioranza di militi sbandati o giovani renitenti alla leva della Rsi, che costituirono la parte di partigiani apolitici. Vi facevano parte anche le donne, le "staffette partigiane", il cui ruolo fu determinante in questa operazione di salvataggio, segno, come ricorda lo storico Mangiameli, di partecipazione prepolitica al dramma collettivo nonché prefigurazione di un impegno politico e militare di molte donne attive nel movimento partigiano<sup>526</sup>. La Resistenza italiana visse episodi drammatici, con rappresaglie e stragi ai danni della popolazione civile da parte dei tedeschi e dei "repubblichini", ma alla base di un atteggiamento di solidarietà vi era l'aspirazione alla pace, condivisa tra la maggior parte della popolazione e dagli stessi soldati dell'esercito. Nella Resistenza questi sentimenti assunsero le forme dell'organizzazione politica e militare, con formazioni partigiane di varia natura politica, ispirati ai partiti antifascisti, le quali avevano come punto di riferimento e di raccordo il Comitato di liberazione nazionale (Cln). Un così ampio spettro di forze aspirava a realizzare una unità d'azione e a rifondare su nuovi principi l'identità italiana. Per questo, la resistenza italiana è stata un fenomeno complesso: una guerra patriottica per la libertà e la democrazia, proveniente dalla tradizione risorgimentale, come guerra contro lo

---

<sup>524</sup> *Ibidem*.

<sup>525</sup> Sul tema della Resistenza, la letteratura è sterminata. Ci si limita a citare alcuni riferimenti, utilizzati anche per la stesura del presente testo: AGA ROSSI E., *Una nazione allo sbando*, cit.; BATTAGLIA R., *Storia della Resistenza italiana*, Einaudi, Torino, 1964; PAVONE C., *Una guerra civile*, Einaudi, Torino, 1991; GALLI DELLA LOGGIA E., *La morte della Patria: la crisi dell'idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica*, Laterza, Roma-Bari, 1996; PEZZINO P., *Senza Stato*, Laterza, Roma-Bari, 2002, pp. 89-95, <<http://www.deportati.it/static/upl/pa/paolopezino,8settembreemortedellapatria.pdf>>.

<sup>526</sup> Cfr. MANGIAMELI R., *La Seconda Guerra Mondiale*, in Benigno F., Donzelli C., Fumian C., Lupo S., Mineo E.I. (prog. ed. di), *Storia contemporanea (lezioni di)*, Donzelli editore, Roma, 1997, pp. 417-454, p. 447.

straniero tedesco<sup>527</sup>, condotta per mezzo della guerriglia e il cui valore enorme è quello di aver posto le basi di una coscienza nazionale e di istituzioni politiche rinnovate; come rivoluzione sociale di carattere transnazionale e come occasione per sovvertire i rapporti sociali che il Fascismo non aveva avuto la volontà di cambiare; non ultimo, come una guerra civile fra gli italiani che volevano la democrazia e gli italiani che continuavano a volere il fascismo, ossia l'ordine nella gerarchia, l'onore militare e la supremazia nazionale degli italiani. Fra le righe, c'era tutta una zona grigia, una popolazione passiva che soffriva e subiva, aspettando la fine del conflitto<sup>528</sup>.

### **3.2.3 La fine del conflitto e i suoi esiti**

Verso la fine del 1943, quando le sorti della guerra avevano iniziato a virare a favore degli Alleati, si iniziò a delineare la nuova cartina dell'Europa post-bellica. Con la Conferenza di Casablanca, gli Alleati avevano deciso di risalire l'Europa partendo dall'Italia con lo sbarco in Sicilia e, punto fondamentale dichiarato dal presidente Roosevelt, era la pretesa di una resa incondizionata da parte della Germania, al fine di evitare che si verificasse la stessa situazione della Prima Guerra Mondiale, quando il Paese era sconfitto ma ancora politicamente forte, con tutte le conseguenze che si è tentato di descrivere nei paragrafi precedenti. Nel frattempo imperversava sull'Italia la guerra di liberazione nazionale, che vedeva gli angloamericani, affiancati dalle forze partigiane, scontrarsi con i tedeschi lungo le linee che segnavano l'avanzata dei primi e la ritirata dei secondi; dopo la liberazione di Roma nel giugno del 1944, la lotta si spostò sugli Appennini, lungo la cosiddetta «linea gotica», dove la guerriglia rimarrà stabile per tutto l'inverno. A livello internazionale, tra l'ottobre e il novembre Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica si ritrovarono a Mosca, con lo scopo di accelerare la fine della guerra, così da riportare una situazione politica stabile in Italia e in Austria; a tali punti in programma va doverosamente aggiunta la volontà da parte degli Alleati di perseguire, subito dopo la fine del conflitto, i crimini nazisti che stavano imperversando in tutta Europa<sup>529</sup>. In tale

---

<sup>527</sup> La storiografia coeva e immediatamente successiva la presentava in questo modo. Cfr. MANGIAMELI R., *op. cit.*, pp. 446-451.

<sup>528</sup> Cfr. *Ivi*, p. 447.

<sup>529</sup> V. Cap. 1, par. 1.1.4.

contesto, però, già si profilava un conflitto tra alleati occidentali e Unione Sovietica, che sarebbe sfociato di lì a pochi anni nella Guerra Fredda. Stalin, infatti, chiedeva un impegno più diretto contro la Germania, con l'apertura di un secondo fronte in Francia, così da distribuire su più parti l'esercito tedesco e alleggerire la pressione sul fronte russo. Il dittatore temeva che gli Alleati volessero appositamente lasciar soli i russi contro i tedeschi per isolarli. In effetti, una pace separata con i sovietici o con gli anglo-americani era nell'aria anche in Germania, dove un colpo di Stato militare che mirava a uccidere Hitler venne sventato nel giugno del 1944. Per ora, nell'intento comune di concludere quanto più rapidamente possibile la guerra e vincerla, gli Alleati organizzarono gli ultimi tempi del conflitto e i suoi esiti a tavolino, nelle Conferenze di Teheran, di Yalta e di Potsdam. L'attacco che doveva mettere fine alla guerra in Europa iniziò nel giugno 1944 con lo sbarco in Normandia, guidato dal generale americano Eisenhower, un'operazione senza precedenti per la mole di uomini e mezzi impiegati. Sul versante russo, dopo la sconfitta di Stalingrado e i tentativi di contrattaccare da parte tedesca, iniziò il ripiegamento dell'esercito tedesco per tutto il 1944. Nell'estate del 1944 fu la volta di Parigi, che venne liberata a fine agosto, mentre gli inglesi sbarcavano in Provenza e iniziavano a risalire la valle del Rodano. Era necessario per gli Alleati aprirsi la strada sul fronte occidentale come su quello orientale per raggiungere la Germania, anche a costo di sacrificare militari e civili durante i combattimenti. Le tappe della liberazione dell'Europa si succedettero nel corso del 1945 a partire dalla città di Dresda nel febbraio, Vienna – liberata dagli angloamericani – e la Germania. Qui l'occupazione procedette da parte delle truppe sovietiche da est e da ovest, fino a che la città di Berlino fu raggiunta e assediata tra il 19 aprile e il 2 maggio, quando si consumò l'ultima disperata resistenza dei tedeschi rimasti, chiamati a morire un'ultima volta per Hitler. Il dittatore, quando ormai l'impero da lui creato era agli sgoccioli, si uccise nel suo *bunker* prima che l'Armata Rossa sovietica entrasse in città.

Per l'Italia, il “giorno della liberazione” è il 25 Aprile: le truppe alleate sfondarono la linea gotica e avanzarono verso la pianura padana; le formazioni partigiane entrarono a Torino e a Milano, riuscendo a salvare gli impianti industriali; nel frattempo Mussolini, in fuga verso la Svizzera, venne catturato e ucciso a Dongo sul Lago di Como, il 28 aprile 1945. Dopo che la Germania aveva firmato la resa, l'8 maggio 1945, l'impegno degli Alleati si rivolse al Giappone, che faceva parte delle Potenze belligeranti a fianco dell'Asse. I nipponici erano disposti a firmare la resa, ma non incondizionata, come invece pretendevano gli Alleati, sovietici compresi. Dopo un *ultimatum*, lanciato dal

presidente americano Harry Truman, fu deciso l'impiego della bomba atomica. Il 6 agosto 1945 una bomba fu lanciata sulla città di Hiroshima e tre giorni dopo un'altra cadde su Nagasaki, provocando rispettivamente 100.000 e 60.000 morti, la distruzione totale delle due città e conseguenze sull'ambiente e sui sopravvissuti dovute al permanere degli effetti delle radiazioni. Come sottolinea lo storico Rosario Mangiameli, «l'arsenale della democrazia» aveva infine prodotto il più spaventoso strumento di terrore<sup>530</sup>». La resa del Giappone venne firmata il 5 agosto. È lecito ipotizzare che una così smisurata dimostrazione di potenza da parte degli Stati Uniti fosse una dichiarazione pressoché esplicita della gerarchia fra le Potenze vincitrici della guerra. Già nell'incontro di Bretton Woods del luglio 1944<sup>531</sup> era stata sancita una forte prevalenza del ruolo degli Stati Uniti nella futura organizzazione economica e monetaria di un'Europa distrutta dalla guerra. Dal punto di vista militare, però, riconosciuta l'avanzata della potenza sovietica, poco prima di morire Roosevelt aveva già avanzato una proposta di collaborazione. A Yalta, nel febbraio del 1945, nelle fasi finali della guerra e a Potsdam, a ridosso della resa del Giappone, nell'ultimo incontro dei «tre grandi», che ancora venivano identificati con Churchill, Stalin e Roosevelt, vennero definite le rispettive sfere di influenza in Europa, prefigurando già un mondo bipolare<sup>532</sup>. Nonostante su un piano generale l'intento fosse quello di rispettare la volontà di autodeterminazione dei popoli, la spartizione in sfere di influenza della Germania era un limite che venne accettato come prezzo da pagare per non rischiare di creare un vuoto di potere che aveva consentito al potere nazista e ai suoi alleati di fare una scalata a livello mondiale. Contestualmente, la decisione di costituire l'Onu, l'«Organizzazione delle Nazioni Unite», nel giugno del 1945<sup>533</sup>, rispondeva alla necessità che l'auspicato “concerto tra le nazioni” che la Società delle Nazioni non era riuscita a creare, ora si realizzasse, ma era sintomo anche della volontà di potenza delle

---

<sup>530</sup> MANGIAMELI R., *op.cit.*, p. 453.

<sup>531</sup> Gli accordi di Bretton Woods, ad oggi non più in vigore (sostituiti nel 1971 dallo *Smithsonian Agreement*), furono il risultato dell'accettazione del piano preparato dai grandi economisti J. M. Keynes e H. D. White e presentato alla Conferenza Mondiale tenutasi al Mount Washington Hotel, nei pressi di Bretton Woods, tra il 1° e il 22 luglio 1944, alla presenza di 730 delegati di 44 nazioni. Mosse dalla comune convinzione che il caos monetario generato tra le due guerre mondiali non dovesse ripetersi e risolte a superare le cause economiche della Seconda Guerra Mondiale, le Potenze firmatarie furono complici nel fondare quello che è considerato il primo esempio di un ordine monetario internazionale interamente negoziato, destinato a governare i rapporti monetari di Stati nazionali indipendenti. In tale sede vennero adottati due strumenti per organizzare e vigilare sul suo funzionamento: La Banca Mondiale (BM) e il Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Sul punto, si veda il sito:

<<https://www.borsaitaliana.it/borsa/searchengine/search.html?lang=it&q=accordi+di+bretton+woods>>.

<sup>532</sup> Cfr. Cap. 1, par. 1.1.5.

<sup>533</sup> Cfr. Cap. 1, par. 1.1.6.



nazioni vincitrici – Usa, Regno Unito, Urss, Francia e Cina – che facevano parte del Consiglio di Sicurezza, laddove la presenza della Cina, che nei fatti si manteneva ancora in una posizione relativamente ancora poco influente, indicava il tramonto del secolare dominio europeo<sup>534</sup>.

### **III sezione: La vicenda degli Internati Militari Italiani**

#### **3.3.1 L'esercito italiano “prima” e “dopo” l'Armistizio**

C'è un prima e un dopo l'8 settembre per la storia dell'Italia e per la storia dei militari del Regio Esercito italiano.

L'esperienza della prigionia di guerra viene vissuta nel corso del secondo conflitto mondiale da circa 1.400.000 soldati italiani<sup>535</sup>, distinti tra *Prisoners of War* (POWs)<sup>536</sup> – prigionieri degli Alleati – e “Internati Militari Italiani” – internati nei lager del Terzo Reich tedesco tra il 1943 e il 1945:

«Di questo milione e quattrocentomila soldati possiamo stabilire che circa 600.000 hanno vissuto l'esperienza della prigionia di guerra degli Alleati prima dell'8 settembre 1943, nel senso che sono stati fatti prigionieri prima. Poi la prigionia continuerà anche dopo l'8 settembre<sup>537</sup>».

Fino all'Armistizio, quella dei militari italiani è una storia che può rientrare nelle normali dinamiche di una guerra.

Nel Febbraio del 1943, la VI Armata tedesca, dopo 70 giorni di assedio, si ritirò, assegnando così la vittoria della Battaglia di Stalingrado ai russi. L'offensiva, iniziata il 19 novembre 1942, aveva travolto successivamente la III Armata romena, la IV Armata tedesca e l'VIII Armata italiana: l'ARMIR.

---

<sup>534</sup> Cfr. DESIDERI A., THEMELLY M., *Storia e storiografia. Il Novecento: dall'età giolittiana ai nostri giorni*, secondo tomo, Casa editrice G. D'Anna, Messina-Firenze, 1997, pp. 763-764.

<sup>535</sup> La cifra è riportata dallo storico Luca Baldissarra, dal programma a cura di Mieli P., *1939-1945. La II Guerra Mondiale*, Ep. 16 – *Gli internati militari italiani*, Rai Storia, st. 2019/2020, <<https://www.raiplay.it/video/2017/08/1939-1945-La-II-Guerra-Mondiale---Gli-internati-militari-italiani-4345b086-db4d-4ee1-963a-eef59ec326de.html>>.

<sup>536</sup> Di seguito si userà la dicitura “POWs” per indicare i *Prisoners of War*.

<sup>537</sup> *Ibidem*.

L'esercito sovietico catturò migliaia di prigionieri che vennero inviati in colonne interminabili verso le retrovie del fronte. Nulla era organizzato in realtà per gestire questa massa di uomini i quali, indeboliti dalle battaglie, dal freddo e dalla fame, erano destinati a morire nelle marce e nei trasferimenti e per le epidemie, prima ancora di raggiungere i campi predisposti alla loro detenzione. Un piccolo numero di militari italiani venne catturato durante i combattimenti, ma la maggior parte di essi cadde nelle mani dei russi durante la disastrosa ritirata. I sovietici non rispettavano pienamente (o per nulla) la regolamentazione internazionale sulla prigionia di guerra<sup>538</sup>. I militari prigionieri, dunque, rimasero privi di protezione.

*«Quando siamo usciti in ritirata, eravamo – chi più chi meno – dei relitti umani. Io ero congelato, ero malato, avevo una brutta pleurite, avevo i postumi di una ferita e, se fossi caduto prigioniero, mi chiedevo quale sarebbe stata la mia sorte. Ho vissuto tutta la pagina partigiana e poi ho voluto cercare, capire, far parlare i superstiti della prigionia. Sono andato a cercare gli ex soldati, contadini, gente semplice, li ho aiutati a parlare e ho rivissuto con loro quella tristissima esperienza della prigionia, quella pagina che li aveva segnati per sempre. Nei loro racconti io mi riconoscevo e soffrivo<sup>539</sup>».*

Nel maggio del 1943, l'obiettivo delle forze nazi-fasciste si spostò nel Nord Africa. Anche qui il crollo delle forze italo-tedesche provocò decine di migliaia di prigionieri.

La svolta è segnata dalla sconfitta degli eserciti dell'Asse, guidate del generale Rommel nella Battaglia di El Alamein, tra la fine di ottobre e i primi di novembre del 1942. L'8 novembre 1942 gli Americani sbarcarono sulle coste atlantiche del Marocco, mentre gli inglesi si trovavano sulle coste mediterranee dell'Algeria. Alle armate anglo-americane si unirono le truppe francesi di stanza nella regione. Le forze italo-tedesche si trovarono a dover abbandonare la Libia, tentarono una resistenza in Tunisia ma vennero travolte dopo cinque mesi. Il 7 maggio 1943 cadde Tunisi.

Fino a questo momento della guerra, i soldati italiani erano stati catturati da eserciti di singole Potenze belligeranti. Per la maggior parte furono prigionieri degli inglesi, in Africa Settentrionale e Orientale, in misura minore dei sovietici sul fronte russo e delle forze greche, in piccoli contingenti, nella Grecia del Nord e in Albania. I soldati della

---

<sup>538</sup> Si ricordi che l'Unione Sovietica non aveva firmato la Convenzione di Ginevra del 1929.

<sup>539</sup> Testimonianza dello scrittore NUTO REVELLI, prigioniero durante la campagna di Russia. Cfr. MIELI P., *prog. cit.*

*Prima Armada* in Tunisia si arresero agli eserciti coalizzati di tre Potenze: Gran Bretagna, Stati Uniti d'America e Francia.

Furono circa 410.000 i prigionieri degli inglesi, 125.000 i prigionieri degli Americani, tra 37/40.000 i militari prigionieri dei francesi e 10/20.000 circa quelli caduti nelle mani dei sovietici.

I militari italiani catturati dalle forze alleate vennero trasferiti in tutte le parti del mondo e le condizioni di prigionia variavano anche di molto, a seconda di quale fosse la loro destinazione. I prigionieri italiani dei francesi furono quelli che avrebbero vissuto la prigionia più dura, più vessatoria, più rigida; i francesi si sentivano ancora in qualche modo feriti, umiliati e offesi da quella sorta di pugnalata alle spalle che l'Italia fascista aveva dato alla Francia il 10 giugno 1940, entrando in guerra a fianco dei tedeschi<sup>540</sup>.

Al contrario, la prigionia dei militari italiani catturati dall'esercito statunitense fu meno dura, anche se sempre difficile da accettare. Dal nord Africa e dalla Sicilia, i militari italiani vennero trasferiti in tutte le parti del mondo e circa 50.000 di loro furono portati negli Stati Uniti. L'arrivo in America per molti di essi diventò addirittura la scoperta di un nuovo mondo.

*«A Casablanca ci imbarcarono dopo un mese per gli Stati Uniti. Con tre navi di trasporto americane, simili a quelle che portavano i soldati americani in Europa, al ritorno portavano i prigionieri. Dopo 18 giorni arrivammo negli Stati Uniti. Non sapevamo dov'eravamo, perché eravamo nella stiva profondissima. Facevamo delle scommesse: sarà Boston? Sarà New York? Era New York<sup>541</sup>».*

*«La mattina (eravamo arrivati di notte), entrando nella baracca adibita a mensa, sulle tavole allineate trovai, vidi ogni ben di Dio. C'era pane bianco, c'era marmellata, burro, bevande, coca-cola, grape fruits, ogni sorta di cose che non potevo immaginare, di cui ignoravo fino a quel momento l'esistenza<sup>542</sup>».*

*«Altro motivo di sorpresa: le docce e quant'altri servizi. Ma, ancor più sorprendente, il fatto che ci fosse una sezione riservata ai cosmetici, per cui potevamo profumarci, potevamo non*

---

<sup>540</sup> La ricerca condotta da Erika Lorenzon – alla quale si rimanda (Cfr. LORENZON E., *Lo sguardo lontano. L'Italia della Seconda guerra mondiale nella memoria dei prigionieri di guerra*, «Studi di Storia 6», Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2018) – che analizza l'esperienza dei prigionieri di guerra dell'esercito italiano attraverso la memorialistica di 303 testimoni, prende in considerazione anche le vicende dei c.d. POWs, i militari italiani in detenzione anglo-americana, che non è possibile approfondire in questa sede.

<sup>541</sup> Testimonianza del Sottotenente GAETANO TUMIATI, prigioniero negli Stati Uniti. Cfr. *Ibidem*.

<sup>542</sup> *Ibidem*.

*dico imbellettarmi ma, in ogni caso, rifarci di tutta la sporcizia che ci portavamo dal fronte africano ed essere profumati come cocotte<sup>543</sup>».*

Dopo l'8 settembre 1943, i militari italiani catturati dalle forze alleate, continuarono a rimanere loro prigionieri, principalmente a causa della diffidenza che le Potenze alleate nutrivano nei confronti del governo Badoglio. Ma in molti casi, ad esempio negli Stati Uniti, venne data ai prigionieri la possibilità di diventare cooperanti, di partecipare allo sforzo bellico in attività di carattere non militare. Su circa 50.000 prigionieri, oltre 36.000 scelsero di cooperare con gli americani. Per i prigionieri degli inglesi – erano circa 150.000 – l'adesione fu quasi totale.

La scelta, però, non è stata facile, combattuti com'erano da un lato dalla fedeltà agli ideali fascisti ai quali erano stati educati e, dall'altro, dallo spirito antifascista che animava molti di loro, ma anche lacerati dal dubbio se fosse coerente con la fedeltà giurata alla Patria e alla divisa dell'esercito Regio, nonché dalla paura di ritorsioni sui parenti lontani, in un'Italia ora occupata dai nazi-fascisti.

Con l'8 settembre 1943, tedeschi e italiani divennero di fatto nemici. In pochi giorni le truppe di Hitler annientarono l'esercito italiano sbandato e senza direttive, disarmando e catturando i soldati italiani: 430.000 uomini nei Balcani, 58.000 in Francia, 321.000 in Italia. Se aggiungiamo i 700.000 militari catturati dagli Alleati prima del 1943, arriviamo a 1.500.000 prigionieri. Tenendo conto che l'esercito italiano era composto da due milioni di uomini, esso venne letteralmente sgominato<sup>544</sup>.

In realtà l'armistizio italiano venne firmato in gran segreto nel tardo pomeriggio del 3 settembre, sotto una tenda militare in un uliveto nella zona di Cassibile, in provincia di Siracusa.

«Le condizioni dell'Armistizio vengono presentate dal generale Dwight D. Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate, il quale agisce per delega dei governi degli Stati Uniti, Gran Bretagna e nell'interesse delle Nazioni Unite e sono accettate dal maresciallo Pietro Badoglio, capo del governo italiano<sup>545</sup>».

---

<sup>543</sup> Testimonianza del Sottotenente RENZO BARAZZONI, prigioniero negli Stati Uniti.

<sup>544</sup> PASCALE S. (a cura di), *Fiori del Lager. Antologia di Internati Militari Italiani*, CIESSE Edizioni, giugno 2019, p.22.

<sup>545</sup> Cfr. *Condizioni "corto" Armistizio*, «firmato a Cassibile il 3 settembre 1943 dal generale D.D. Eisenhower, comandante in campo alleato e dal generale G. Castellano per il maresciallo Badoglio». Il testo è disponibile sul sito ufficiale dell'Associazione Nazionale Combattenti FF.AA. Regolari Guerra di Liberazione (ANCFARGL): <<http://www.combattentiliberazione.it/condizioni-breve-armistizio>>.

Le condizioni prevedevano:

- «1. Cessazione immediata di ogni attività da parte delle forze armate italiane.
2. L'Italia farà ogni sforzo per negare ai tedeschi tutto ciò che potrebbe essere adoperato contro le Nazioni Unite.
3. Tutti i prigionieri e gli internati delle Nazioni Unite dovranno essere consegnati immediatamente al comandante in capo alleato, e nessuno di essi potrà ora, o in qualsiasi momento, essere trasferito in Germania.
4. Trasferimento immediato della flotta italiana e degli aerei italiani in quei luoghi che potranno essere designati dal comandante in capo alleato, insieme coi particolari sul loro disarmo che saranno da lui fissati.
5. Il naviglio mercantile italiano potrà essere requisito dal comandante in capo alleato per supplire alle necessità del suo programma militare-navale.
6. Resa immediata della Corsica e di tutto il territorio italiano, sia delle isole che del Continente, agli Alleati, per essere usati come basi di operazioni e per altri scopi, secondo le decisioni degli Alleati.
7. Garanzia immediata del libero uso da parte degli Alleati degli aeroporti e basi marittime in territorio italiano, senza tener conto dello sviluppo dell'evacuazione del territorio italiano da parte delle forze tedesche. Questi porti e aeroporti dovranno essere protetti dalle forze armate italiane finché questo compito non sarà assunto dagli Alleati.
8. Immediato richiamo in Italia delle forze armate italiane da ogni partecipazione alla guerra in qualsiasi zona in cui si trovino attualmente impegnate.
9. Garanzia da parte del Governo italiano che se necessario impiegherà tutte le sue forze disponibili per assicurare la sollecita e precisa esecuzione di tutte le condizioni d'armistizio.
10. Il comandante in capo delle forze alleate si riserva il diritto di prendere qualsiasi misura che egli ritenga necessaria per la protezione degli interessi delle forze alleate per la prosecuzione della guerra, e il Governo italiano si impegna a prendere quelle misure amministrative o di altro carattere che potranno essere richieste dal comandante in capo, e in particolare il comandante in capo stabilirà un Governo militare alleato su quelle parti del territorio italiano che egli riterrà necessario nell'interesse militare delle Nazioni Alleate.
11. Il comandante in capo delle forze alleate avrà pieno diritto di imporre misure di disarmo, di mobilitazione, di smilitarizzazione.
12. Altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario che l'Italia dovrà impegnarsi a eseguire saranno trasmesse in seguito<sup>546</sup>».

Il segnale convenzionale per l'annuncio dell'armistizio è previsto il giorno 8 settembre, con la trasmissione su Radio Algeri di una sinfonia di Rossini seguita da una

---

<sup>546</sup> *Ibidem.*

conversazione sull'Argentina. La cronaca dell'8 settembre è fitta di eventi. Basti ricordare che la mattina il Comando supremo italiano fece in tempo a emettere un ultimo bollettino di guerra, il n. 1201, nel frattempo il re Vittorio Emanuele III ribadiva all'ambasciatore tedesco Rudolf Rahn la fedeltà italiana all'alleanza, mentre aveva richiesto al comandante Dwight D. Eisenhower di sospendere l'operazione «Giant 2»<sup>547</sup>, ma la risposta fu secca e dura da parte del generale americano, che pretendeva di diffondere l'esistenza dell'Armistizio all'ora programmata originariamente. L'8 settembre è il giorno "X". Verso le cinque del pomeriggio la notizia dell'Armistizio venne battuta dall'agenzia Reuter, il ministro degli Esteri tedesco Ribbentrop lo comunicava all'ambasciatore Rahn, mentre il ministro degli Esteri italiano, Raffaele Guariglia, smentiva tutto. Si arriverà addirittura a vagliare una clamorosa sconfessione nel corso del Consiglio della corona, convocato d'urgenza mezz'ora dopo ma, alle 18:30, radio Algeri diramò il proclama di Eisenhower, secondo il quale:

«Le forze armate del governo italiano si sono arrese incondizionatamente [...]. Il governo italiano ha accettato questi termini senza riserva. Tutti gli italiani che ora agiranno per contribuire a cacciare l'aggressore tedesco fuori dal territorio italiano avranno l'assistenza e l'aiuto delle Nazioni Unite».

Nonostante la notizia stesse facendo il giro del mondo, il governo italiano ancora taceva. Solo alle 19:42 la voce di Badoglio irruppe in radio per pronunciare la famosa dichiarazione alla nazione.

I militari italiani sul campo non sospettavano nulla e l'annuncio dell'armistizio colse tutti di sorpresa.

«Se già il proclama che annunciava la fine del fascismo era stato letto in termini paradossali, ovvero come un discorso contraddittorio che sfidava un presupposto di coerenza politica e disattendeva le aspettative di molti, quello pronunciato da Badoglio la sera dell'8 settembre ripropose la contrapposizione tra la risoluzione negativa del conflitto e una sua continuazione, che per la problematicità sottintesa assunse da subito i connotati di un nuovo inizio<sup>548</sup>».

---

<sup>547</sup> L'operazione «Giant 2» prevedeva il lancio della 82<sup>a</sup> divisione paracadutisti americana in aiuto alle forze italiane destinate alla difesa di Roma a partire dall'8 settembre, in previsione della reazione tedesca a seguito dell'armistizio.

<sup>548</sup> LORENZON E., *op. cit.*, p. 135.

D'altro canto, il messaggio di Badoglio era troppo generico, non faceva cenno a come bisognava comportarsi con i tedeschi, visto che dichiarava solo di reagire a «eventuali attacchi da parte di qualsiasi altra provenienza» non meglio specificata.

Inoltre, non c'erano piani militari per sganciarsi dai tedeschi e affrontare la loro presumibile reazione; le direttive esistenti erano vaghe e non tutti i comandi sul campo le avevano ricevute<sup>549</sup>. Mentre gli Alti Comandi dell'esercito si scaricavano le responsabilità a vicenda, Badoglio taceva e pure il Re. Per non correre il rischio che i vertici dello Stato cadessero in mano tedesca, il Capo del governo, il Re e gli Alti Comandi militari abbandonarono la capitale per trasferirsi a Brindisi sotto la protezione degli Alleati, in quella che molti avrebbero ricordato come una fuga. È pur vero che Badoglio avrebbe voluto temporeggiare, chiedendo agli Alleati qualche giorno in più prima dell'annuncio ufficiale dell'Armistizio, ma probabilmente questo non avrebbe fatto differenza, se si tiene conto che Roma verrà liberata dall'occupazione tedesca solo nel giugno del 1944 e che quindi mettere a punto un piano strategico di protezione della capitale avrebbe richiesto mesi, non giorni o ore. Il terrore nei confronti del tedesco di fatto fece anteporre al Re Vittorio Emanuele III, a Badoglio e ai vertici militari la salvaguardia personale alla responsabilità collettiva. Rifiutandosi di difendere Roma, si rifiutarono di difendere l'Italia intera. Tale scelta era indice dell'incompetenza, della incipienza, della mancanza di cultura e moralità diffusa da parte del Re e dei suoi collaboratori<sup>550</sup>. Due milioni e mezzo di soldati, in Italia e all'estero, erano stati abbandonati a loro stessi.

Se per i POWs, che già stavano vivendo una guerra disarmata, l'8 settembre segnò una nuova modalità di relazione tra detentori e prigionieri, accompagnata dall'auspicio di un imminente ritorno a casa, vissuto anche con fatica in alcuni casi, da parte di chi era

---

<sup>549</sup> La *Memoria 44 Op.* e *45 Op.* dello Stato Maggiore dell'Esercito e i *Promemoria n.1* e *n.2* del Comando supremo intendevano disporre, in riferimento a generiche forze «non nazionali» o «comunisti», che l'esercito italiano di stanza all'interno del Paese dovesse mantenere le posizioni e se necessario distruggere strutture e materiali, mentre i militari stanziati all'esterno, nei Balcani, dovevano concentrarsi progressivamente lungo la costa.

<sup>550</sup> Giorgio Rochat sostiene quest'opinione in diversi studi condotti sul tema degli internati militari, tra i quali si ricordino: Rochat G., Introduzione a SOMMARUGA C., *Per non dimenticare. Bibliografia ragionata della deportazione e dell'internamento dei militari italiani nel Terzo Reich (1943-1945)*, A.n.e.i., Brescia, 2001; ID., *La società dei lager. Elementi generali della prigionia di guerra e peculiarità delle vicende italiane nella seconda guerra mondiale*, in Labanca N. (a cura di), *Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945)*, atti del Convegno internazionale di studi storici su Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945) fra sterminio e sfruttamento (Firenze, 23-24 maggio 1991), Le Lettere, Firenze, 1992; ID., *Memorialistica e storiografia sull'internamento*, in Della Santa N. (a cura di), *I militari italiani internati ai tedeschi dopo l'8 settembre 1943*, Giunti, Firenze, 1986.

detenuto già da uno o due anni in un campo di prigionia alleato distante migliaia di chilometri da casa, per chi era impegnato al fronte l'8 settembre fu un "trauma" che segnò ineluttabilmente l'esperienza di guerra<sup>551</sup>. Così considera questa data, divenuta struttura permanente delle autorappresentazioni storiche e del linguaggio comune, Mario Isnenghi<sup>552</sup>:

«La seconda guerra mondiale non comincia l'Otto settembre, ma nelle riformulazioni della memoria è quasi come se accadesse<sup>553</sup>».

Come ben sottolinea Erika Lorenzon<sup>554</sup>:

«Per i militari ancora impegnati nei vari fronti, l'esperienza bellica passò inevitabilmente per la strettoia rappresentata da questo evento. Il suo significato acquistò dunque una molteplice accezione: se in prima istanza venne letto da molti secondo la triade firma – fine della guerra – ritorno a casa, a seguire si impose l'analisi dei contenuti del proclama ed in particolare della sua frase conclusiva<sup>555</sup> che indussero "al pensiero di una catastrofe di vastissima importanza<sup>556</sup>».

---

<sup>551</sup> La diversa percezione dell'8 settembre da parte dei prigionieri di guerra degli alleati e dei militari ancora attivi sui fronti di guerra e poi catturati dai tedeschi viene in rilievo anche dagli scritti autobiografici di questi ultimi che, nel 46% dei casi, iniziano a raccontare le vicende a partire da questa data; l'81% degli IMI, poi, nomina in modo preciso l'8 settembre, data invece tralasciata dagli ex POWs, che ne parlano nel 54% dei casi. Le percentuali sono tratte da: LORENZON E., *op. cit.*, p. 132.

<sup>552</sup> ISNENGI M., *La tragedia necessaria: Da Caporetto all'Otto settembre*, Il Mulino, Bologna, 1999, come cit. in LORENZON E., *op. cit.*, p. 131.

<sup>553</sup> Lo studio di Erika Lorenzon sulla diaristica dei prigionieri e guerra e degli IMI è esemplificativa in questo senso: la memoria dell'esperienza della guerra in molti casi inizia proprio l'8 settembre: su un totale di 211 testi, ben 42 – riguardanti l'internamento dei campi di concentramento del Terzo Reich – inaugurano il racconto della guerra vissuta in questa data (o a partire dal 9 settembre). Così, LORENZON E., *op. cit.*, pp. 131-132. Come ricorda Diego Leoni (Cfr. LEONI D., *La scrittura del silenzio: Diari e memorie di soldati della prima e della seconda guerra mondiale*, in Ortoleva P., Ottavia C. (a cura di), *Guerra e mass media: Strumenti e modi della comunicazione in contesto bellico*, Liguori, Napoli, pp. 165-173, p. 166), l'*incipit* dei diari, anche se scritti a posteriori, è fatto risalire nella maggior parte dei casi all'8 settembre, da cui vengono fatte scaturire le scelte successive, sia nei casi di non collaborazione, sia in quelli di cooperazione (anche se tra gli ex aderenti, il racconto autobiografico si snoda molto di più lungo l'arco dell'intera vita).

<sup>554</sup> LORENZON E., *op. cit.*, p. 133.

<sup>555</sup> La questione principale era: "Chi sono gli amici? Chi i nemici?" e l'assenza di un piano organico per "reagire" a eventuali attacchi che – ormai era chiaro – sarebbero arrivati da parte tedesca. Come riporta nel suo diario Luigi Giuntini: «Ognuno dei nostri superiori, ovunque si trovi, dovrà, io temo, prendere decisioni di carattere personale, tentare di risolvere da solo e senza alcun rapporto razionale ed omogeneo con la più vasta organizzazione militare italiana per fronteggiare azioni nemiche di ogni tipo ma com'è possibile un'imprevidenza simile?». Gabrielli di Quercita G.F. *I lunghi giorni della pena. Il diario di prigionia di Luigi Giuntini (settembre 1943-aprile 1945)*, tesi di dottorato in Storia e sociologia della modernità, Università di Pisa, anno accademico 2010-2011, come cit. in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *I militari italiani nei lager nazisti. Una resistenza senz'armi (1943-1945)*, Il Mulino, Bologna, 2020, p. 32.

<sup>556</sup> «Tra i militari che in un primo momento si sono lasciati andare alla gioia, infatti, subentrano ben presto reazioni più articolate di "disorientamento, sorpresa, manifestazioni di rammarico"». *Ivi*, p. 31.



L'illusione del «tutti a casa», infatti, venne subito meno non appena iniziarono le prime reazioni da parte tedesca contro i soldati italiani. Di fronte all'intimazione di deporre le armi, i militari italiani non sapevano cosa fare: alcuni si consegnarono senza indugi, altri scapparono, altri ancora decisero di resistere e combattere «a mano armata»: «il tentativo di sottrarsi alla cattura, entrando in contatto con i partigiani locali e finendo prigionieri in un secondo momento, rispose alle dinamiche della scelta che si configura nella continuazione della guerra armata contro coloro che non tardarono ad essere riconosciuti come effettivi nemici<sup>557</sup>». In molti casi, i reparti dell'esercito reagirono istintivamente e si difesero, come dimostrano alcuni episodi di resistenza armata dentro e fuori la capitale. A Roma, mentre i comandi militari stavano avviando trattative per la resa con il generale Kesserling<sup>558</sup>, alcuni reparti di stanza intorno alla città presero l'iniziativa contro i tedeschi e, tra il 9 e il 10 settembre, si combatteva nelle località di Manziano, Bracciano, Mentana, Monte Rotondo; per tutta la giornata del 9 settembre, i granatieri di Sardegna e i lancieri di Montebello difesero la zona sud di Roma dagli attacchi tedeschi; il 10 settembre si consumò a Porta San Paolo una cruenta battaglia, che vide insieme militari e civili nell'ultimo sussurro prima della resa della città. Nelle ore che seguirono l'Armistizio, truppe italiane e tedesche si fronteggiarono anche in Alto Adige, a Gorizia, a Trieste, ma anche in Abruzzo, Puglia<sup>559</sup>, nel casertano e nel salernitano. Al termine dell'«operazione Achse», erano quasi un milione i soldati italiani catturati dai tedeschi. L'armistizio sorprese anche i militari di stanza all'estero, soprattutto tra i Balcani, la Grecia e le isole dell'Egeo. Anche qui si generò una situazione di caos, aggravata dalla distanza dalla patria. Ma anche qui ci furono alcuni episodi di resistenza armata nei primi giorni che seguirono l'armistizio, tra i quali il più tragico e famoso si consumò a Cefalonia<sup>560</sup>. Qui, tra l'8 e il 22 settembre del 1943, accadde quello che è ad oggi ritenuto

---

<sup>557</sup> LORENZON E., *op. cit.*, p. 136.

<sup>558</sup> Albert Kesserling era comandante delle forze tedesche in Italia. Questi, subito dopo «il più infame dei tradimenti», come venne da lui definito l'Armistizio, diramò un ordine secondo il quale le truppe italiane «dovranno essere invitate a proseguire la lotta al nostro fianco appellandosi al loro onore, altrimenti dovranno essere disarmate senza alcun riguardo». Cfr. SCHREIBER G., *I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945. Traditi, disprezzati, dimenticati*, Ussme, Roma, 1997, pp. 124-125.

<sup>559</sup> Merita menzione l'episodio di Barletta, dove il Presidio Militare guidato dal colonnello Francesco Grasso, si oppose con fermezza all'avanzata nazista. Nel 2014, il Comune di Barletta conferì la cittadinanza onoraria al giornalista Pirani e alla storica Hammermann, per il loro contributo nel ricordare i fatti accaduti nella cittadina nel 1943 e nel tutelare così i valori della Resistenza. Come si legge nella motivazione della locale amministrazione: «Amici sinceri della città di Barletta, che si sono battuti affinché il comportamento esemplare dei nostri soldati ricevesse il riconoscimento che meritava». Cfr. <<https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/avvisi/cittadon06.htm>>.

<sup>560</sup> Anche sulle coste di Kos e di Leros nell'Egeo, in Dalmazia e in Albania, in Corsica, in Grecia molti soldati italiani entrarono nella resistenza locale, in Montenegro alcuni reparti diedero vita a una formazione

l'eccidio più sanguinoso dell'intera guerra, che lo storico Mario Pirani ha descritto nel suo articolo nel 1999<sup>561</sup>. Le isole joniche erano presidiate dalle truppe italiane della Divisione Acqui, mentre le forze dell'Asse occupavano ancora la Grecia, aggredita nel 1941. All'indomani dell'Armistizio, il comando tedesco rivolse agli ex alleati un *ultimatum*: consegnare le armi e arrendersi oppure proseguire la guerra a fianco del Reich, incorporandosi nelle SS tedesche o nella Milizia fascista, rispondendo così all'appello di Mussolini di arruolarsi tra le fila del neonato Stato fascista repubblicano. L'*ultimatum* che i tedeschi imposero in tutti gli scacchieri bellici dove c'era presenza di militari italiani introdusse un fattore decisamente nuovo: non si trattava più di decidere se uscire dal conflitto consegnando le armi ai tedeschi o se interpretare il messaggio di Badoglio come una esortazione a resistere di fronte all'ex alleato. La proposta tedesca voleva che l'esercito disconoscesse l'armistizio, laddove decidesse di deporre le armi e passare dalla parte delle SS, ma si spingeva anche oltre, finendo col mettere in discussione la legittimità del governo del "traditore" Badoglio e del Re, che il 25 luglio avevano rovesciato il regime fascista, supponendo che la guerra dovesse essere portata avanti in nome degli interessi nazionali per i quali si era combattuto fino a quel momento. A Cefalonia, il generale Gandin e il suo sottoposto, colonnello Lusignani, alla testa dell'VIII reggimento fanteria di stanza a Corfù, cercarono di prendere tempo, sperando di ricevere ordini dall'alto. Mentre venivano messe sul tavolo le trattative con i tedeschi e si consumavano scontri di piccola portata, in seguito a uno di questi il presidio tedesco di Corfù fu fatto prigioniero dagli italiani. Ciò avvenne perché si andava manifestando, nella truppa e nella maggioranza degli ufficiali, un forte sentimento di ostilità nei confronti dei tedeschi, tanto più quando si seppe che il generale Gandin era propenso ad accettare la proposta tedesca. Da Brindisi giunse un cablogramma dello Stato Maggiore che invitava a non cedere le armi e a considerare le truppe tedesche come nemiche e a regolarsi di conseguenza. Il generale Gandin, a questo punto, fece la scelta coraggiosa di indire una sorta di *referendum* in tutti i reparti su tre quesiti alternativi: unirsi ai tedeschi, cedere le armi,

---

autonoma, la Divisione partigiana Garibaldi, che avrebbe combattuto a fianco dell'Esercito di Liberazione jugoslavo sino alla fine della guerra.

<sup>561</sup> La narrazione dei fatti di Cefalonia, compresi i numeri dei morti e feriti, è tratta in gran parte dall'articolo di PIRANI M., *La storia senza memoria*, «La Repubblica», 15 settembre 1999, <<http://www.storiaxisecolo.it/documenti/documenti10.html>>. Come viene ricordato in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria dal comune di Barletta (v. *infra*, nota 557), Mario Pirani, «una delle maggiori firme del giornalismo italiano, ha intrapreso una personale battaglia per far uscire dal silenzio l'eccidio di Cefalonia e altri episodi [...] che testimoniavano l'operato valoroso di molte unità delle Forze Armate italiane, non senza ricordare l'altra Resistenza [...]». Cfr. <[www.comune.barletta.bt.it/retcevica/avvisi/cittadon06.htm](http://www.comune.barletta.bt.it/retcevica/avvisi/cittadon06.htm)>.

resistere all'attacco. La terza opzione fu la scelta definitiva della stragrande maggioranza di essi. Il messaggio che Gandin trasmise ai tedeschi fu dunque il seguente: «per ordine del Comando Supremo Italiano e per volontà degli ufficiali e dei soldati, la Divisione Acqui non cede le armi». Iniziarono così gli scontri armati tra l'esercito tedesco e quello italiano, che però non disponeva di un sostegno aereo e navale (nonostante il Generale lo avesse richiesto) fino a che, il 22 settembre, Gandin fu costretto ad alzare bandiera bianca. Stando ai numeri più recenti a disposizione, ci furono circa 3.800 caduti durante gli scontri o fucilati dopo la cattura, ai quali vanno aggiunti 1.350 affogati durante il trasporto in terraferma. Il comando delle forze armate della *Wehrmacht* in Epiro diede disposizioni, secondo gli ordini del *Führer*, in merito al destino del generale Gandin e dei suoi ufficiali, che vennero giustiziati fra il 24 e il 25 settembre. Sul numero complessivo delle vittime italiane a Cefalonia e Corfù i numeri sono ancora discussi; pubblicazioni recenti ridimensionerebbero la cifra riportata nella lapide posta a Cefalonia (che indica quasi 10.000 vittime) in circa 5.150 caduti<sup>562</sup>. I pochi sopravvissuti finirono nei lager del Reich, assieme alle altre migliaia di militari italiani fatti prigionieri sui vari fronti, che si erano rifiutati di aderire alla Repubblica di Salò. Sebbene la strage di Cefalonia venga considerato dall'attuale storiografia, a partire dall'articolo sopraccitato di Mario Pirani, il momento d'inizio della Resistenza, per lungo tempo tale strage fu sottaciuta dai più. Al processo di Norimberga gli eventi di Cefalonia e Corfù vennero presi in considerazione, ma successivamente in Germania furono sostanzialmente ignorati se non addirittura negati. Altrettanto fece l'Italia, che operò un processo di rimozione, condotto sia da parte della storiografia antifascista sia da quella revisionista; lo storico Roberto Battaglia<sup>563</sup> l'aveva citata nella sua opera sulla resistenza, ma considerandola più come una conseguenza dell'Armistizio che come Resistenza vera e propria. Solo negli anni Novanta, con la scoperta dell'"armadio della vergogna" e gli studi condotti da Elena Aga Rossi o il già citato articolo di Pirani o il più recente saggio di Marco De Paolis e Isabella Insolubile<sup>564</sup>, il discorso venne ripreso e portato in superficie<sup>565</sup>.

---

<sup>562</sup> Sul tema, si segnala il documentario: ASSOCIAZIONE DIVISIONE ACQUI – Sezione di Padova e Venezia, Iveser (prodotto da), *Cefalonia e Corfù. Testimoni della Acqui 1943-2017*, 2017, <<https://www.youtube.com/watch?v=m3FtUFnGfGs>> e <<https://www.iveser.it/2017/12/25/17-gennaio-2018-proiezione-cefalonia-e-corfu-testimoni-della-acqui-1943-2017/>>.

<sup>563</sup> Cfr. BATTAGLIA R., *op. cit.*

<sup>564</sup> Cfr. DE PAOLIS M., INSOLVIBILE I., *Cefalonia: il processo, la storia, i documenti*, Viella, Roma, 2018.

<sup>565</sup> Sul punto si tornerà successivamente, v. Cap. IV, par. 4.2.5.

### 3.3.2 La vicenda degli Internati Militari Italiani

Analoga sorte toccò alle vicende degli Internati Militari Italiani i quali, attraverso la loro scelta, hanno compiuto una resistenza “passiva”, ma non meno importante, che è stata definita «l'altra resistenza», dal titolo del libro scritto dal reduce Alessandro Natta<sup>566</sup>, che per primo ha usato quest'etichetta per definire l'esperienza degli IMI. Quella dei militari italiani deportati nei campi di prigionia del Terzo Reich è una storia sommersa, che pure coinvolse oltre seicentomila militari del Regio esercito.

Le cifre disponibili sulla situazione del Regio esercito dopo l'8 settembre 1943 ci dicono che:

«All'indomani dell'armistizio i tedeschi disarmano in poco tempo circa 1.007.000 militari italiani.

Di questi circa 197.000 scampano alla deportazione dandosi alla fuga o grazie agli accordi presi al momento della capitolazione di Roma, mentre i rimanenti 810.000 circa (di cui 59.000 catturati in Francia, 321.000 in Italia e 430.000 nei Balcani), vengono messi di fronte alla scelta tra adesione e prigionia nei lager in Germania e nei territori occupati (Austria, Cecoslovacchia, Polonia, Francia, Ucraina e Bielorussia) [...].

Entro la primavera del 1944, circa 197.000 uomini (il 24% del totale) si dichiarano disponibili a prestare servizio per la Germania o aderiscono alla Rsi, direttamente sul campo o dopo l'arrivo nei lager. In totale, quindi, un numero compreso tra 600 e 650.000 militari [...] rifiuta di continuare a combattere per il nazismo e il fascismo e resta nei campi di prigionia e di lavoro coatto con la qualifica di Imi [...]»<sup>567</sup>.

L'esercito italiano, dunque, costretto ad una posizione di attesa, in base all'ordine ambiguo di “difendersi ma non attaccare”, cadde vittima del tentativo di adescamento e

---

<sup>566</sup> NATTA A., *L'altra Resistenza. I militari italiani internati in Germania*, Einaudi, Torino, 1996.

È significativo ricordare che il libro di Natta era stato rifiutato nel 1954 dalla casa editrice Editori Riuniti, che peraltro era vicina all'orientamento del Partito comunista Italiano, di cui Natta sarebbe diventato segretario tra il 1984 e il 1986, quale successore di Berlinguer. Il libro fu dato alle stampe e pubblicato, infatti, solo nel 1996.

<sup>567</sup> AVAGLIANO M., PALMIERI M., *I militari italiani nei lager nazisti. Una resistenza senz'armi (1943-1945)*, il Mulino, Bologna, 2020, pp. 13-14. Le stime sui numeri dei militari italiani dell'esercito catturati e internati dai tedeschi differiscono in realtà tra una fonte e l'altra. Sommaruga, per esempio, parla di 716.000 Imi, ai quali aggiunge 36.000 deportati civili e 9.000 deportati razziali e religiosi, 74.000 lavoratori civili e 86.000 emigrati civili, in SOMMARUGA C., *Una storia affossata...*, cit., p. 2. Quelle riportate nel testo sono le più verisimili, anche se non esenti da qualche approssimazione, come puntualizzano gli stessi autori.

di annientamento da parte dei nazisti e dei fascisti dopo il voltafaccia operato dall'ex alleato.

Dal diario del Serg. Mario Rapisarda<sup>568</sup>:

*«9 settembre – ore 4.*

*[...]*

*Nel consegnare il fucile ai tedeschi ebbi una fitta al cuore, come se mi dividessi da un amico.*

*Era l'Italia che in quel momento si disarmava e restava completamente in balia dello straniero.*

*[...]*

*Quale atteggiamento prenderà la Germania nei nostri riguardi?».*

Con la lusinga del ritorno a casa o di un migliore trattamento di vitto e alloggio, i tedeschi, avvalendosi dei collaborazionisti fascisti, condussero una vera e propria campagna di propaganda con lo scopo di far passare i militari dell'esercito italiano tra le fila della *Wehrmacht* o dei repubblicani, per accrescere le loro divisioni e per rilanciare l'immagine del fascismo e di Mussolini, che poteva funzionare come deterrente contro i movimenti di ribellione che si andavano sviluppando in varie parti d'Italia. La Rsi, da parte sua, intendeva riacquistare prestigio agli occhi degli alleati nazisti, ai quali si riproponeva di consegnare un nutrito numero di combattenti. Il Comando Supremo tedesco aveva infatti previsto l'addestramento in Germania di quattro divisioni – la San Marco, la Monterosa, la Littorio e l'Italia – composte da uomini reclutati nei campi di prigionia e da militari di leva che, una volta tornati in Italia, dal novembre 1943, avrebbero costituito il primo nucleo del futuro esercito della Repubblica Sociale. Tutto questo venne messo a punto contando su un'adesione pressoché totale da parte dell'esercito. Ma le aspettative furono deluse, dal momento che la gran parte di loro si rifiutarono di collaborare e, tra loro, si contano 27.000 ufficiali<sup>569</sup>. Questi ultimi, in particolare, furono messi più e più volte di fronte alle seguenti alternative: arruolarsi come «volontari nelle formazioni SS tedesche», «lavorare in Germania come lavoratori

---

<sup>568</sup> Cfr. RAPISARDA MARIO (MG/Adn), *Calvario di Masse (memorie di un prigioniero)*, ADN, dattiloscritto, come cit. in LORENZON E., *op. cit.*, p. 147.

<sup>569</sup> Cifra tratta da: PALMARIN S., *La "Resistenza bianca". Internati Militari Italiani dopo l'8 settembre 1943*, vol. X, a cura della Federazione Provinciale dei Democratici di Sinistra di Padova "Enrico Berlinguer", con la collaborazione del Centro Studi "Ettore Luccini", 2003, p. 13. Basandosi sui dati forniti da Sommaruga C., l'autrice parla di 810.000 militari catturati, dei quali 716.000 rifiutarono di collaborare e, tra questi, gli ufficiali sopraccitati.

obbligati ma pagati», oppure «restare in Germania come prigionieri, o meglio come internati<sup>570</sup>». Con la denominazione di “Internati Militari Italiani”, come si vedrà approfonditamente in seguito<sup>571</sup>, Hitler si rifiutò di considerare i prigionieri italiani come cittadini di una Potenza internazionale, dal momento che non riconosceva dignità giuridica allo Stato italiano del Sud Italia, da poco sotto la protezione degli Alleati, attribuendo loro una formula non contemplata negli ordinamenti internazionali e sottraendoli così alla tutela delle norme previste dalla Convenzione di Ginevra. Ciò gli permise di servirsi deliberatamente di una forza lavoro enorme che intervenne in ausilio dell’industria bellica e mineraria tedesca<sup>572</sup>, disponendone lo sfruttamento «secondo modalità cruento e ideologicamente connotate<sup>573</sup>». L’Italia non doveva essere più essere considerata, anche agli occhi dell’opinione pubblica, come un “alleato incerto” bensì come un “traditore badogliano”; d’altronde, anche la Rsi – come si vedrà – era di fatto un “amico sottomesso”<sup>574</sup>, del cui ruolo lo stesso governo di Salò non mancò di lamentarsi – all’inizio del 1945 – «quando, dopo aver sostenuto per 16 mesi la parte dell’amico sottomesso, giunse alla conclusione che i tedeschi dovevano decidersi finalmente a non considerare più come “preda bellica” il “territorio della Repubblica, i suoi uomini e i suoi beni”<sup>575</sup>».

In realtà, quello degli IMI era considerato dagli alti gerarchi nazisti, un buon affare, che fruttava sia dal punto di vista politico che economico:

«Una delle ragioni – se non la più forte – alla base del declassamento dei prigionieri italiani fu l’indignazione nazionale per il supposto “tradimento” dell’8 settembre 1943, sentimento che la propaganda tedesca seppe strumentalizzare in modo abile e articolato. Conformemente allo schema dicotomico – “fascisti” *versus* “badogliani” – i militari italiani internati non più disposti a continuare la guerra a fianco

---

<sup>570</sup> Tale proposta è registrata nel diario del Ten. Alberto Valsecchi in data 13 settembre nel campo di Marienburg. Cfr. VALSECCHI A., *Diario dell’internato tenente Valsecchi Alberto*, Settimo Sigillo, Roma, 1999, pp. 14-15.

<sup>571</sup> La condizione giuridica degli IMI e le conseguenze che essa comportò durante i mesi di internamento verranno approfondite nel Cap. IV, parr. 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3.

<sup>572</sup> Stando ai numeri riportati da Gerhard Schreiber, «alla data del 1° febbraio 1944 si trovavano nella zona di operazioni dell’Esercito sul fronte orientale 8.481 internati militari. Sempre quello stesso giorno risultavano presenti nei Lager situati nel territorio soggetto alla giurisdizione del Comando Supremo della Wehrmacht non più di 607.331 uomini. Si ottiene così un totale complessivo di 615.812 italiani rinchiusi ancora nei campi di prigionia». Così, SCHREIBER G., *op. ult. cit.*, p. 455.

<sup>573</sup> Cfr. Labanca N. (a cura di), *Fra sterminio e sfruttamento: Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945)*, Le Lettere, Firenze, 1992, come cit. in LORENZON E., *op. cit.*, p.137.

<sup>574</sup> Le espressioni “alleato incerto”, “traditore badogliano” e “amico sottomesso” sono tratte SCHREIBER G., *Dall’“alleato incerto” al “traditore badogliano”, all’“amico sottomesso”*: aspetti dell’immagine tedesca dell’Italia 1939-1945, in *Amico nemico. Italia e Germania: immagini incrociate tra guerra e dopoguerra*, num. Monogr. «Storia e memoria», 1, pp. 45-53, p. 49.

<sup>575</sup> *Ibidem*.

dell'ex alleato vennero considerati nemici del regime, e quindi denigrati come un esempio politico e militare quanto mai negativo. Servendosi del caso italiano venne vividamente evocata la visione di un popolo ridotto alla sconfitta in uno stato di completo asservimento. Sulla base di tale premessa, non tardò a svilupparsi a tutti i livelli l'idea di una ritorsione mediante l'educazione al lavoro<sup>576</sup>».

La formula standard del testo di fedeltà (cosiddetta "Dichiarazione d'impegno") proposto dai nazisti, insieme con i collaborazionisti fascisti, recitava:

«Aderisco all'Idea repubblicana dell'Italia fascista e mi dichiaro volontariamente pronto a impegnare senza riserve fino alla vittoria finale le mie forze lavorative in Italia nella lotta contro il nemico dell'Italia repubblicana fascista del Duce del Reich Germanico. Il contratto si scioglie con la pace o con l'armistizio<sup>577</sup>».

Il rifiuto della gran parte dei militari italiani rispondeva a motivazioni diverse, non sempre appoggiate su un orientamento rigorosamente e consapevolmente antifascista. In un primo momento, infatti, prevalse la stanchezza e la sfiducia nella prosecuzione di una guerra che, da breve e vittoriosa quale era stata presentata, si era rivelata invece un disastro. Nondimeno furono il carisma e l'influenza degli ufficiali e spingere verso la non adesione, per cui si innescarono dei meccanismi di imitazione di quello che avrebbero scelto i compagni più autorevoli. Con il passare delle settimane e di fronte a ripetute richieste e minacce da parte dei tedeschi, le motivazioni si fecero più strutturate e compresero un'aperta critica al regime fascista, anche da parte di chi aveva alle spalle un passato attivo e convinto con il regime. In molti casi, si verificò una revisione delle proprie convinzioni o una maturazione di idee nuove che esulavano dai (dis-)valori fascisti a cui la maggior parte di loro, giovanissimi, erano stati educati. Il giuramento di fedeltà al Re e alla Patria aveva un grande valore per i militari italiani, che vedevano così controbilanciata l'accusa di tradimento ("traditori badogliani") che era stata loro mossa subito dopo l'annuncio dell'Armistizio. Questa era la motivazione più forte anche nei generali detenuti nel lager 64Z di Schokken<sup>578</sup>, il cui rifiuto ad aderire pesò molto in

---

<sup>576</sup> HAMMERMANN G., *Gli internati militari italiani in Germania (1943-1945)*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 50-51.

<sup>577</sup> GIUSTOLISI F., *L'armadio della vergogna*, Nutrimenti, Roma, 2004, pp. 283-284.

<sup>578</sup> Nella struttura 64Z di Schokken in Polonia, situata in un vecchio carcere minorile già utilizzato per ospitare ufficiali di altre nazionalità, vennero internati complessivamente «3 generali d'armata, 2 generali designati d'armata, 3 generali di divisione con incarico d'armata, 48 generali e ammiragli di divisione, 11 generali di brigata con incarico di divisione, 116 generali di brigata e contrammiragli, 6 colonnelli con incarico del grado superiore, un colonnello di vascello, 8 tenenti colonnelli, 4 maggiori, 13 capitani, 9 tenenti, 5 sottotenenti circa 150 sottufficiali e soldati addetti ai servizi del campo [...]. La gran parte dei

termini di credibilità e legittimazione del nuovo esercito della Rsi<sup>579</sup>. Non va dimenticata comunque la percentuale di optanti<sup>580</sup> che, seppur minoritaria, non è trascurabile<sup>581</sup>. In questo caso, le motivazioni furono soprattutto di natura politico-ideologica, perlomeno nelle fasi iniziali. La seconda ondata di adesioni, invece, era influenzata dalla nascita della Rsi, che costituì un nuovo riferimento istituzionale e mise in discussione per molti militari la validità del giuramento al Re. La fame, il freddo e la fatica fecero sì che l'impatto fisico e psicologico si facesse sentire col passare dei mesi per cui aderire, per molti di loro, significava alimentare la speranza di vedere migliorate le condizioni di vita o, anche, un eventuale ritorno a casa. Non erano comunque scelte condotte in modo lineare, perché in non pochi casi ci fu anche chi cambiò idea nel corso del tempo, complice l'influenza della propaganda e delle lettere da casa, dove pure le poche informazioni che arrivavano contribuivano a orientare le famiglie in un senso o in un altro. È necessario precisare, tuttavia, che le situazioni variavano di molto da campo a campo, a seconda delle circostanze e dell'asprezza delle condizioni di detenzione<sup>582</sup>.

Coloro i quali (i cosiddetti "irriducibili") ribadirono il loro rifiuto vennero stipati in convogli formati da vagoni adibiti al trasporto di bestiame, sui quali potrebbero starci otto cavalli oppure quaranta uomini.

Dal racconto di Luigi Elefante<sup>583</sup>:

---

generali sono dell'esercito, 8 dell'aviazione, 8 della marina, 4 dei carabinieri e uno della Milizia». Tra loro vi sono anche «i comandanti di una decina di corpi d'armata di oltre 20 divisioni [...] piazzate in Italia e all'estero, oltre ai responsabili di accademie, scuole, corsi di addestramento e tribunali», tra i quali compaiono anche nomi di spicco delle alte gerarchie militari (ad esempio il comandante dell'ARMIR Italo Gariboldi o il comandante dell'aviazione dell'Ego Alberto Briganti). Così, AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, pp. 140-141. Sul tema, si veda: CINTOLI P., *Il ritorno da Schokken, lager 64/Z. Il diario del Generale Giuseppe Cinti, una voce della Resistenza senz'armi*, Bibliotheka Edizioni, Roma, 2015.

<sup>579</sup> Cfr. AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 141.

<sup>580</sup> Stando alle cifre più recenti disponibili - riportate da M. Avagliano e M. Palmieri - sarebbero state circa 103.000 le adesioni alla Rsi o alle forze armate tedesche, come combattenti o ausiliari lavoratori, dall'inizio della prigionia all'estate del 1944, che corrisponde a circa il 15% degli internati. A questi si aggiungono i circa 94.000 che aderirono sul campo subito dopo l'annuncio dell'Armistizio. Il 10% del totale comprende sottufficiali e militari di truppa, il 30% ufficiali, che furono esposti ad una campagna di reclutamento più lunga. Così, AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, pp. 147-148.

<sup>581</sup> Cfr. FERIOLI A., *Dai Lager nazisti all'esercito di Mussolini. Gli internati militari italiani che aderirono alla Repubblica sociale italiana*, «Nuova Storia Contemporanea», settembre-ottobre 2005, n.5.

<sup>582</sup> Per fare alcuni esempi: a Deblin aderì il 32% degli ufficiali; a Beniaminowo il 44%; Biala Podlaska costituisce un caso particolare, con un'adesione che sfiorò addirittura il 94%, mentre a Luckenwalde non optò praticamente nessuno. Si precisa, inoltre, che non tutti coloro i quali aderirono tornarono a combattere; molti di loro - circa 72.000 - vennero impiegati nelle retrovie come ausiliari militarizzati delle forze armate tedesche o come combattenti (42.000, di cui 19.000 nelle SS e 23.000 nelle quattro divisioni di addestramento della Rsi presenti in Germania). Cfr. AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 148.

<sup>583</sup> ELEFANTE LUIGI (MP/00, 40-1), *La mia storia (Una storia genuina)*, ADN, dattiloscritto/videocomposto, come cit. in LORENZON E., *op. cit.*, p. 152.



*«invece incredibilmente vengono contati 60 persone per ogni carro. Non c'è neanche da reclamare, perché chi è titubante a salire viene spinto dentro dai soldati, come vere bestie [...]».*

Ancora, dalla testimonianza di Guido Grilli<sup>584</sup>:

*«Nel vagone siamo stipati all'inverosimile, tanto che è difficile muoversi. La tradotta si mette in marcia diretta ... non sappiamo dove! Rabbriviamo intanto osservando che a quasi tutti i piloni elettrici della linea ferroviaria sono appesi corpi umani [...].*

*Poiché nel vagone accanto al nostro alcuni soldati si lamentano che non hanno nulla da mangiare, intervengono due soldati che, dalle mostrine che portano, mi paiono delle SS. fanno scendere due fra i più esagitati, li pongono fra due carri merci e li fucilano [...]. Nessuno si è più azzardato a lamentarsi».*

Il Mar. Elio Berardi racconta nella sua autobiografia, scritta molti anni dopo l'internamento, nel 1993<sup>585</sup>:

*«[...] Lo sfinimento fisico e psichico ci stava portando inesorabilmente verso la follia. Dovemmo diverse volte intervenire per dividere i nostri stessi commilitoni che stavano per venire alle mani per futilissimi motivi. I tedeschi si stavano prendendo la rivincita, in maniera disumana, sugli alleati di ieri. Io ritenni che tutto ciò fu così voluto e meticolosamente studiato per annientarci fisicamente e moralmente».*

Furono così deportati nei lager che erano disseminati in tutto il territorio appartenente al Terzo Reich. La rete dei campi di concentramento per prigionieri di guerra<sup>586</sup> – *Kriegsgefangenen* – comprendeva anche quelli dove furono in massima parte deportati gli italiani, i lager di tipo *Stammlager*. In Germania c'erano 17 campi di questo tipo, per lo più suddivisi per distretti militari; fuori Germania, se ne contavano molti altri, per un totale di 284, distribuiti nelle varie regioni e sotto il controllo della *Wehrmacht*, almeno fino al 1° ottobre 1944.

Questi si distinguevano dai *Konzentrationslager*, cioè i campi di concentramento e sterminio al pari di Auschwitz o Bergen Belsen, che erano gestiti dalle SS; i lager di

---

<sup>584</sup> GRILLI GUIDO (MC/01, 78-9), Ricordi di vita dal 1935 al 1945, ADN, videocomposto, come cit., in *Ivi*, pp. 152-153.

<sup>585</sup> BERARDI ELIO (MP/94, 34-5), *Nato sotto il segno dell'Ariete il giorno del Venerdì Santo*, ADN, dattiloscritto, come cit., in *Ivi*, p. 154.

<sup>586</sup> Il Lessico Biografico Imi – LeBI – fornisce una mappa e la lista dei È possibile vedere la mappatura e la lista dei lager e dei campi di lavoro destinati agli IMI, al sito: <<https://www.lessicobiograficoimi.it/>>.

prigionia non disponevano di camere a gas e forni crematori (a parte lo *straflager* di Dora Mittelbau, che era provvisto anche di un forno crematorio) e il fine ultimo della detenzione in questi campi non era lo sterminio. Gli uomini di truppa e i sottufficiali vennero internati negli *Stalag* (*Mannschaftsstelllager*), mentre gli ufficiali erano destinati gli *Offizierslager*. Si trattava di un “sistema satellite”, costituito in massima parte dagli *Stalag*, in qualità di campi base, da cui dipendevano campi ausiliari e numerosi sottocampi (fino a un numero di 300) o squadre di lavoro dipendenti, attorno a cui quindi ruotavano anche le fabbriche, che potevano ottenere dagli uffici del lavoro regionali l’autorizzazione ad internare prigionieri a fini lavorativi, qualora avessero dimostrato di necessitare di manodopera e di saper provvedere al loro sostentamento<sup>587</sup>. Durante una prigionia durata venti mesi, i militari italiani soffrirono la fame, il freddo, la fatica, che portò in molti casi alla morte<sup>588</sup>, subendo un trattamento “particolare” da parte dei tedeschi, i quali li chiamavano *stuken*, “pezzi di magazzino”. All’arrivo nei campi, passate le procedure di disinfestazione, controllo bagagli, ecc, non erano più uomini con i loro nomi di battesimo, ma numeri.

Il Mar. Walter Alfani, per esempio, era il numero 22189<sup>589</sup>:

*«Fu il biglietto da visita dello STALAG J A. Da quel momento divenni, per i tedeschi, il numero 22189 J T. Con la stessa matrice, stampata in un cartone bianco, fui fotografato di fronte e di profilo come usualmente viene fatto agli assassini. La dicitura STALAG J A, n. 22189 J T fu stampata a fuoco due volte in un piastrino di metallo ovale che mi fu imposto di portare sempre al collo appeso ad un cordoncino [...]».*

---

<sup>587</sup> «Con la progressiva decentralizzazione del sistema dei lager e con la civilizzazione degli IMI, numerosi erano gli *Arbeitskommando*, battaglioni edili e di lavoro per prigionieri di guerra, i cui accuartieramenti erano situati presso i posti di lavoro [...]». Cfr. Cassiano V., *Introduzione* a ROMANO A. (a cura di), *Da Auschwitz a Leuca. Luciano Sorba (1943-1945)*, «I quaderni della Pro Loco di Leuca», MasterGraph – Maglie, 2020, <<https://www.prolocoleuca.it/wp-content/uploads/2020/02/Luciano-Sorba.pdf>>.

<sup>588</sup> Secondo quanto riportato da Claudio Sommaruga, «alla fine della guerra e arrotondando le cifre, 130.000 italiani in esilio nel Reich e nei territorio occupati non tornarono a casa: 30.000 militari caduti alla cattura (in combattimento, assassinati sul campo o subito dopo la cattura o affogati (o decimati) nei trasporti...), 50.000 IMI ed ex IMI civilizzati (morti per fame, inedia, malattie e postumi al rimpatrio, bombardamenti aerei e fatti di guerra, eccidi...), 40.000 deportati civili (il 94%!) e forse 10.000 lavoratori civili. Se aggiungiamo oltre 60.000 civili e partigiani caduti nelle stragi e nella resistenza in Italia e nella resistenza nei Balcani, le vittime italiane dei nazisti si avvicinano a 200.000 [...]», in SOMMARUGA C., *op. ult. cit.*, p. 3.

<sup>589</sup> ALFANI WALTER (MG/91, 30), *Uomini di nessuno*, ADN, dattiloscritto, come cit. in LORENZON E., *op. cit.*, p. 156.

L'ambiente del campo e le condizioni di vita erano miseri, al limite della sopportazione umana:

*«Sopravvivere nel campo di concentramento.*

*La prima impressione è, a dir poco, spaventosa!*

*Baracche di legno marcio, quasi cadenti, che hanno però bellissime griglie di ferro massiccio alle finestre e alle porte. L'interno è sconcio e puzzolente».*

Così descrive Guido Grilli l'ambiente del campo di concentramento di Fallingboshel<sup>590</sup>. E l'ufficiale Ugo Paolillo, nelle sue memorie concluse il 19 giugno 1989 dove raccolse le vicende della guerra vissuta, ricorda:

*«Ci portarono nel campo di concentramento di Wietzendorf. Qui dovemmo rifare tutto quello che avevamo fatto alla partenza: controllo dei bagagli, bagno disinfezione ecc. altri due giorni di battaglia che mi ridussero uno straccio. Mi venne la febbre. Poi mi rimisi alquanto [...].*

*Come internati militari niente e nessuno poteva tenderci una mano. Quindi fame, fame e fame a volontà. Quella non ci mancava mai e per conseguenza si dimagriva sempre di più. L'inverno fu molto freddo, [...] ne soffrimmo molto a causa del nostro deperimento. Anche nelle baracche il freddo era molto e a volte pensavo di essere diventato un animale a sangue freddo perché non sentivo più il freddo, ma mi sentivo freddo».*

Così, Fernando Leone<sup>591</sup>:

*«Ormai era chiaro che la nostra personalità, come uomini era stata annullata e quindi eravamo soltanto un numero.*

*Quando ad una persona vengono tolte le sue abitudini, i suoi abiti, il nome e tutto quello che possiede, egli è un essere offeso, umiliato ed è degradato come uomo.*

*Cominciava così la triste storia del nostro calvario».*

La sensazione di degradazione fisica e morale vissuta da Fernando Leone viene ben sintetizzata da Bruno Bettelheim, il quale afferma che l'iniziazione vera e propria allo stato di internati iniziava già nelle fasi di trasporto ai vari campi di raccolta e poi nei lager. I maltrattamenti esercitati allora si proponevano «di traumatizzare i prigionieri e di

---

<sup>590</sup> GRILLI G. (MG/01, 80-1) cit., in *Ivi*, p. 155.

<sup>591</sup> LEONE FERNANDO (MG/Adn2, 13), *La mia prigionia raccontata dopo sessant'anni*, ADN, videocomposto, in *Ivi*, p. 157.

spezzare la loro capacità di resistenza al fine di modificare il loro comportamento, se non la loro personalità<sup>592</sup>».

Tacciati come traditori e privati della qualifica di prigionieri per essere declassati a quella, del tutto arbitraria, di “Internati Militari Italiani,” essi erano considerati nella scala dei deportati al pari dei sovietici e poco sopra gli ebrei; per questo «sarebbe più esatto non parlare degli ‘internati militari’ italiani ma degli ‘schiavi militari’ italiani<sup>593</sup>». E di questo si trattò, in effetti, soprattutto dall’estate del 1944, quando Hitler e Mussolini firmarono un accordo in base al quale tutti gli IMI, compresi gli ufficiali, sarebbero stati sistematicamente trasformati in “lavoratori civili”: impiegati nelle miniere, nelle ferrovie e nell’industria tedesca, compresa quella bellica, o “affittati” a datori di lavoro civili e utilizzati come manovali, contadini o altro, essi passarono da una condizione di segregazione fisica ad un’altra di vera e propria “schiavitù salariata”. Tutti coloro che resistettero alla civilizzazione subirono un inasprimento delle violenze e del trattamento inumano. Dopo il 1° settembre 1944, furono addirittura dimessi dai lager e costretti a presentarsi agli uffici di collocamento per ottenere un lavoro e la tessera annonaria, pena l’accusa di accattonaggio e trasferimento immediato in uno degli *straf lager* disseminati in Germania. Ai soldati veniva data una sorta di “carta di rilascio”, con su scritto: «Questa carta vi rende liberi lavoratori civili, siete padroni di non accettarla e di distruggerla; però senza questa carta non mangiate e, inoltre, se siete sorpresi senza di essa in una delle numerose zone della morte, venite fucilati sul posto<sup>594</sup>».

«Tra il settembre e l’ottobre 1944, a seguito dei richiamati stravolgimenti di *status*, quindi, gli I.M.I. censiti calano conseguentemente da 449.431 a 174.987 unità. A fine 1944 ne vengono censiti 78.508, cifra che si avvicina al totale di coloro che non hanno beneficiato del cambio di *status* sia perché lavorano all’interno della *Wehrmacht* o perché non si trovano nel *Reich*, sia perché ufficiali, inabili o non affidabili agli occhi dei tedeschi. La maggior parte degli I.M.I., invece, sottratta alla competenza dell’amministrazione militare dei *lager* (*OKW*), viene trasferita nei “campi per lavoratori civili stranieri” che dipendono direttamente dalle aziende in cui sono impiegati o dal *DAF*, il sindacato unico dei lavoratori tedeschi a cui spettano anche le competenze in fatto di abbigliamento e tempo libero. Tutto ciò porta ad un allentamento nella sorveglianza e ad una maggiore possibilità di movimento, sebbene con restrizioni, al di fuori dei campi. È

---

<sup>592</sup> BETTELHEIM B., *Il cuore vigile: Autonomia individuale e società di massa*, Adelphi, Milano, 1998, p. 142, come cit. in LORENZON E., *op. cit.*, p. 157.

<sup>593</sup> SCHREIBER G. (a cura di), *Lo “status” di militari italiani deportati nel contesto dell’uscita dalla guerra dell’Italia nei campi di prigionia e nei campi di concentramento della Germania nazista*, agosto 2000, <[http://www.schiavidihitler.it/Pagine\\_documenti/archivio/biblio\\_schreiber.htm](http://www.schiavidihitler.it/Pagine_documenti/archivio/biblio_schreiber.htm)>.

<sup>594</sup> Cfr. PALMARIN S., *op. cit.*, p.24.

in questa fase che la memorialistica si lascia andare a considerazioni più ottimistiche sul presente e sul futuro degli Internati<sup>595</sup>».

La gestione dello spostamento e dell'impiego dei militari italiani come forza lavoro coatta fu concordata tra l'OKW, Albert Speer, ministro per gli Armamenti e la produzione bellica e Fritz Sauckel, eletto plenipotenziario per l'impiego della forza lavoro nel marzo 1943, anche se non mancarono scontri tra i due, dovuti principalmente a una divergenza di interessi in merito all'utilizzo della manodopera servile<sup>596</sup>. Tale conflitto di competenze rese più difficili i ritmi di trasferimento e la ripartizione nei campi di lavoro, complice l'enorme massa di internati dislocata nei territori del Terzo Reich in brevissimo tempo. Ciò comportò una sistemazione arbitraria della forza lavoro, senza troppo badare alle condizioni dei singoli, che venivano costretti a mansioni non idonee alla loro resistenza fisica, notevolmente compromessa dopo mesi di internamento e senza neppure tener conto di eventuali infortuni o malattie, che si verificavano – peraltro frequentemente – sul luogo di lavoro assumendo manodopera non specializzata.

Il cambio di inquadramento dei militari italiani internati da IMI a lavoratori civili può essere letto alla luce di due obiettivi principali: da parte tedesca, questa scelta intendeva favorire l'incremento della produzione nell'ottica della guerra totale, da parte italiana, il governo della Rsi mirava a riconquistare la fiducia dei propri connazionali internati, anche con l'intento di rivitalizzare le adesioni alla Rsi e al suo esercito ridotte ai minimi. Un cambio di *status*, dunque, ancora una volta travestito con le maglie della propaganda politica. In relazione all'impiego di lavoratori coatti, i criteri economici non erano particolarmente importanti, infatti, nel caso degli Imi:

«Nel caso degli IMI giocarono un ruolo importante anche altri fattori, con il risultato che, a causa della loro doppia strumentalizzazione (interna, perché simbolo del 'tradimento' e quindi bersaglio da attaccare, ed esterna, dal momento che per ragioni connesse all'alleanza ebbero uno *status* che influì pesantemente sulle loro condizioni di vita), i criteri economici razionali non ebbero all'inizio praticamente alcun peso<sup>597</sup>».

---

<sup>595</sup> GIOACCHINI M., *Considerazioni sul contributo del lavoro degli I.M.I. all'industria tedesca: 1943-1945*, Centro Studi Cesvam, 12 luglio 2020, <<http://www.istitutodelnastroazzurro.org/2020/07/12/darivedere/>>.

<sup>596</sup> «Speer sosteneva la necessità di dare priorità assoluta all'industria bellica, limitando la produzione di beni di consumo in Germania e quindi sottraendo manodopera a questo comparto produttivo, che invece Sauckel riteneva necessario sostenere». Cfr. LORENZON E., *op. cit.*, p. 239.

<sup>597</sup> «A ciò si aggiunga che anche il rendimento dei militari italiani non contribuì a far dimenticare del tutto i pregiudizi esistenti e abilmente alimentati dalla propaganda all'indomani dell'uscita dell'Italia dalla guerra». HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 124.

Gli internati militari furono sfruttati soprattutto nell'industria bellica, in quella pesante e nell'industria delle costruzioni, mentre il settore agricolo e quello della produzione mineraria ottennero un numero inferiore di lavoratori rispetto a quelli attesi<sup>598</sup>. Nella ripartizione degli ex IMI vennero privilegiate soprattutto le grandi imprese, che potevano dimostrare con certezza di avere un rilevante fabbisogno manodopera, unico criterio per l'assegnazione delle squadre di lavoro, sul quale le piccole imprese si trovavano svantaggiate<sup>599</sup>.

La direttiva che Hitler emanò il 25 luglio 1944 sulla guerra totale rispondeva all'esigenza di incrementare notevolmente la produzione, in seguito alle sconfitte militari subite nel 1944, per cui i vertici del regime prevedevano la mobilitazione di tutte le risorse disponibili al fine di incrementare «le residue potenzialità militari ed economiche della nazione»<sup>600</sup>. Sul piano organizzativo, ciò significava porre sotto controllo, oltre alle istituzioni statali, anche le imprese, per una ripartizione equa di manodopera servile fra la *Wehrmacht* e l'industria bellica. La responsabilità di questa operazione fu affidata a Goebbels, nominato dal maresciallo Göring plenipotenziario del Reich per la guerra totale.

Come ben riassume la Hammermann, nel 1944 l'industria bellica poté contare su un numero crescente di internati militari, al punto che oltre il 50% venne impiegato nella produzione bellica o nell'industria pesante. Minore fu il numero rispetto a quello concordato in partenza, destinato al settore minerario e alimentare<sup>601</sup>. Tuttavia, nel corso dello stesso anno, le difficoltà della guerra si facevano sentire sempre di più: «il numero degli occupati tedeschi diminuì e le misure dirigistiche adottate per far fronte alla situazione non servirono minimamente a cambiare le cose. A ciò si aggiunga che i sempre più rari convogli proveniente dall'estero trasportavano manodopera non ancora idonea

---

<sup>598</sup> La VI regione militare, quella della Ruhr, fu tra le più popolate dagli IMI; le prime regioni ad ospitare gli internati furono la Prussia Orientale (I regione), Berlino (III) e l'area di Amburgo e dello Schleswig-Holstein (X), nei quali la percentuale di insediamento rimase elevata durante tutto l'arco della guerra. solitamente, però, tutte le zone furono soggette a smobilitazione forzata man mano che i fronti bellici da est si avvicinavano sempre di più. Cfr. LORENZON E., *op. cit.*, p. 239.

<sup>599</sup> «Molto difficilmente gli IMI potevano essere assegnati alle piccole e medie imprese; poiché il personale di guardia scarseggiava, l'impiego con relativa sistemazione, gli IMI veniva concesso solo a patto che si raggiungesse la cifra minima di cento». HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 92.

<sup>600</sup> Così, HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 95.

<sup>601</sup> Cfr. Ivi, p. 99. La stessa autrice presenta il «piano di assegnazione e di smistamento dei militari internati nei diversi settori economici» tra il 1943 e il 1944, come riportato nella tabella in Ivi, p. 93, dove è evidente la differenza in termini numerici dei lavoratori impiegati nell'industria degli armamenti (150.000 a fine settembre 1943 – 199.143 in data 15.8.1944) e nell'industria mineraria (che però passa dalle 120.000 unità di fine settembre 1943 alle sole 43.684 dell'agosto 1944), rispetto ad altri settori, da quello alimentare e agricolo e, a seguire, gli altri: industria pesante, edilizia, ferrovie, carico e scarico, poste, *Wehrmacht*.

all'impiego<sup>602</sup>». Nonostante ciò, fra l'agosto e il dicembre del 1944, la produzione di materiale bellico toccò livelli mai raggiunti in precedenza, risultati ottenuti – secondo l'ispettorato regionale agli armamenti XII – mediante «l'allungamento dell'orario di lavoro, la razionalizzazione dei processi produttivi, il provvisorio accantonamento di compiti di minor rilievo, la riduzione di rifornimenti e un più marcato ricorso alla produzione di materiale bellico su basi artigianali<sup>603</sup>».

Fu altresì determinante per l'aumento della produzione, «la mobilitazione massiccia di manodopera straniera e dei prigionieri di guerra, con misure coercitive finalizzate ad aumentare sempre più il rendimento<sup>604</sup>». Le condizioni di vita degli Internati Militari Italiani, infatti, non migliorarono di molto con il passaggio a lavoratori civili, semmai le peggiorarono, dato che il vitto non venne adattato alle esigenze fisiche per poter lavorare. Questo pesò anche sul rendimento, che fu basso principalmente nel settore industriale o dove si lavorava in ambienti chiusi o non sottoposti a controlli serrati e più alto nel settore dell'agricoltura. Pesarono anche le misure punitive adottate nei confronti dei militari italiani, allorché si riteneva che la scarsa produttività fosse dovuta a negligenza. Nondimeno, anche la malattia era spesso considerata un segno di “simulazione”; “scarsa disciplina sul lavoro” o “indolenza”<sup>605</sup>. Fare il meno possibile era anche una scelta da parte degli internati, che rispondevano con il ‘rifiuto al lavoro’<sup>606</sup> alla richiesta di aderire alla causa nazista, più volte rifiutata già nel corso della prigionia. Per molti di loro, questa è stata la parte di resistenza attiva che hanno condotto come internati e lavoratori coatti. Gli ingaggi come lavoratori civili si sarebbero protratti fino al marzo del 1945.

«Gli ex IMI ‘civilizzati’, a fine guerra saranno 495.000, per 2/3 volontari (per fame o depressione!) con firma di impegno e per 1/3 precettati. Tra i lavoratori liberi figurano 8.050 ufficiali di cui 5.400 volontari, 2.300 precettati e 358 coatti in *straflager* [...] I deceduti sono circa 10.000<sup>607</sup>».

### 3.3.3 Un difficile rimpatrio

---

<sup>602</sup> *Ivi*, pp. 99-100.

<sup>603</sup> *Ibidem*.

<sup>604</sup> *Ibidem*.

<sup>605</sup> Così HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 117. «Solo gradualmente vennero adottate misure “positive” – premi e più tempo libero – per incentivare il rendimento». *Ivi*, p. 124.

<sup>606</sup> Cfr. GIOACCHINI M., *op. cit.*

<sup>607</sup> SOMMARUGA C., 1943/45 “*Schiavi di Hitler*”. *Gli italiani in cifre*, «Rassegna ANRP» n°. 1/2 – gennaio/febbraio 2001, <<http://www.storiaxisecolo.it/deportazione/deportazione1.htm>>.

La fine del conflitto segnò anche l'inizio di un'altra fase delle vicende legate agli Internati Militari Italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, quella del ritorno a casa. Essa non fu meno dolorosa dell'internamento e si dipanò lungo tutto il dopoguerra italiano.

Così come l'inizio della guerra veniva individuato da molti internati nell'8 settembre 1943, così la sua fine coincise per gli IMI con la liberazione dei campi da parte degli alleati, mentre si verificò di fatto per i POWs solo nel momento della riconsegna sul territorio italiano.

«La liberazione dei campi giunse così nel fragore dei combattimenti senza sosta: scoppi, boati, allarmi, fumo, polvere; questo cercano di trattenere le menti sconvolte ma fiduciose, nella speranza che un momento storico stesse per compiersi. Cessati gli scontri, seguirono ora lunghissime, intrise di silenzio e di interrogativi [...]. Gli uomini trascesero l'incertezza del momento immaginandone l'esito: esplose la gioia di un nuovo slancio viale, irrazionale [...]; una gioia più motivata ancora, eppure contrastata dalle sofferenze che trattenevano il corpo dal muoversi e la coscienza dal ricadere in nuovi inganni<sup>608</sup>».

Così commenta Erika Lorenzon gli stralci di diari degli internati, che descrivono il momento della liberazione: un tempo frammentato, accelerato o dilatato a seconda del sentire personale di quel momento. La paura che fosse solo un'illusione non riusciva a trattenere la gioia per quel che stava accadendo, che avrebbe significato la libertà: un termine sconosciuto da molto tempo e che gli internati italiani avevano imparato a pronunciare solo nel periodo dell'internamento, ma ora dovevano sperimentarla nella vita al di fuori dei campi e ciò non fu per tutti scontato:

*«Questa libertà era venuta lentamente, come lo scaricarsi della molla di un orologio che occorre un certo tempo per formarsi, non l'abbiamo apprezzata nel suo giusto valore, non sapevamo neanche cosa fosse: la libertà, ne parlavamo continuamente, ma senza convinzione di riuscire ad averla. La nostra generazione non sapeva come si scriveva libertà [...]»<sup>609</sup>.*

Il tempo di affrontare il mondo da uomini liberi, tuttavia, non era ancora giunto. L'attesa perdurò anche nel momento del ritorno a casa che, nella maggior parte dei casi, fu lungo

---

<sup>608</sup> LORENZON E., *op. cit.*, p. 192.

<sup>609</sup> «[...] Conoscevamo quasi tutto per esserci stato ben insegnato sul: libro e moschetto fascista perfetto, prima e durante il servizio militare eravamo arrivati al: credere, obbedire, combattere, la parola libertà a scuola, mai ci era stata insegnata. Parola nuova, mai vista nei nostri libri scolastici [...]» BANCHELLI LUCIANO (MG/99, 91), [...] *Tutto ha inizio*, ADN, videocomposto, come cit. in LORENZON E., *op. cit.*, p. 198.



e difficile, aggravato dal sospetto che le istituzioni italiane si fossero dimenticate dei militari dell'esercito sparsi per il mondo e che pesavano sulle autorità straniere, le quali dal canto loro, non mancavano di sottolineare la loro insofferenza nel doverli mantenere a lungo<sup>610</sup>.

La questione dell'assistenza e del rimpatrio di milioni di civili si era posta, in realtà, già a conflitto in corso; a partire dal 1943, in particolare in previsione dello sbarco in Normandia, gli Alleati erano ben consapevoli che nei territori via via liberati si sarebbe posta la questione dei civili spostati dai territori d'origine per cause legate in vario modo alla guerra, delle quali le forze armate si sarebbero dovute far carico per quanto concerneva l'assistenza, il soccorso e il rimpatrio. Era quindi necessario predisporre piani d'intervento mirati all'assistenza e al rimpatrio di milioni di persone.

Già dal novembre 1943 esisteva l'agenzia Unrra (*United Nations Relief and Rehabilitation Administration*)<sup>611</sup> con il compito, dettato dallo Statuto, di pianificare, coordinare e amministrare un programma assistenziale supplementare a quello fornito dalle forze armate: assicurare cure mediche, cibo, vestiario, ricovero e servizi essenziali alle persone vittime del conflitto in ogni area liberata dagli Alleati, nonché provvedere al rimpatrio di esuli e prigionieri. Il 1° febbraio 1944 fu aperto a Londra lo *European Regional Office* (Ero), che si doveva occupare delle operazioni di rimpatrio nei territori europei segnati dal conflitto e in Medio Oriente.

Quello che bisognava affrontare era una delle conseguenze della "guerra totale", che aveva coinvolto milioni di persone e che andava gestito con un approccio internazionale, possibilmente unitario e coordinato, in quanto era una questione di fondamentale importanza per il futuro assetto di pace tra i Paesi coinvolti nel conflitto.

Nel novembre 1944, la Commissione alleata in Italia sottolineava:

«a straving population is a centre of trouble; it will thieve, murder and riot in its struggle for existens and is liable to move en masse following rumours as to where food maybe found [...]. It is a breeding ground for disease and as it moves, so it spreads disease [...]. The necessity to keep the roads clear for the movement of troops and supplies requieres machinery to control movement. All movement has to be

---

<sup>610</sup> Cfr. LORENZON E., *op. cit.*, p. 200.

<sup>611</sup> L'Unrra nacque con la Convenzione di Washington il 9 novembre 1943, un accordo stipulato alla Casa Bianca dai rappresentanti di 44 Paesi membri delle Nazioni Unite o a esse associati durante la guerra (in seguito salirono a 48), alla Casa Bianca; il quartier generale venne stabilito a Washington e Herbert H. Lehman, ex governatore di New York, fu designato come direttore generale. L'Unrra cessò la sua attività il 30 giugno 1947; le subentrò l'*International Refugee Organization* (Iro), la prima agenzia internazionale creata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, attiva dal 1° ottobre 1948 al 1952, con l'obiettivo di trovare una definitiva collocazione alle *displaced persons* ancora presenti in Austria, Italia e Germania, attraverso il rimpatrio o il *resettlement*.

planned [...]; so that military traffic shall not be interfered with, certain roads must not be used or used only at certain times<sup>612</sup>».

Nel marzo 1944, all'interno del *Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force* (Shaef), comandato dal generale Dwight D. Eisenhower, venne presentato il «*Refugees, displaced persons and Welfare Branch*», in cui erano descritte le linee guida per la gestione, il controllo e l'assistenza di milioni di persone che non sarebbero presumibilmente state in grado di provvedere in modo autonomo alla loro sopravvivenza e sussistenza. Lo «*Shaef Outline Plan*», completato il 3 giugno 1944 ed emanato il giorno seguente, forniva una prima distinzione generica fra profughi (*refugees*) e *displaced persons*, laddove per *refugees* si intendevano i civili presenti all'interno dei confini del proprio Paese, ma lontani dalla propria abituale dimora per cause legate al conflitto e bisognose di assistenza per poter tornare alle proprie abitazioni; le *displaced persons*, invece, erano i civili che si trovavano al di fuori del proprio territorio d'origine a causa del conflitto, che necessitavano anch'essi di assistenza per fare ritorno a casa o per trovarne un'altra, tra i quali<sup>613</sup> rientravano anche gli Internati Militari Italiani. Il termine «*displacement*» comportava il riconoscimento di uno *status* giuridico ufficiale, che dava accesso ad assistenza e aiuti. In tal senso, fondamentale è stato l'*Administrative Memorandum n. 39* del 28 dicembre 1944, messo a punto dal Comando alleato in prospettiva dell'avanzata militare in Germania. Nel testo veniva puntualmente specificata la categoria delle *displaced persons*, tra le quali rientravano da un lato le cosiddette *United Nations displaced persons* – polacchi, sovietici, francesi, belgi, della cui sorte gli Alleati erano direttamente responsabili<sup>614</sup> e dall'altro le *enemy displaced persons* – tedeschi, austriaci, giapponesi – affiancate dalle *ex-enemy displaced persons* – finlandesi, rumene, bulgare, ungheresi e italiane.

Con la Risoluzione n. 58 del Consiglio generale dell'Unrra veniva estesa l'assistenza dell'Unrra anche all'Italia, adottando una formula di compromesso per tentare di

---

<sup>612</sup> The National Archives (TNA), Kew, Richmond - Gran Bretagna, WO 220/376 “*Italy A.C.C. DPs e Repatriation Sub Commission progress reports 1943 Oct.-1945 Oct.*”, Headquarters Allied Commission, The activities and problems of the displaced persons and Repatriation Sub-Commission, 30 novembre 1944, come cit. in VILLANI C., *Infrangere le frontiere. L'arrivo in Italia delle displaced persons ebrae 1945-1948*, Università degli Studi di Trento, Dip. di Scienze umane e sociali, Scuola di dottorato in Studi storici, XII Ciclo (2006/009), tutors: Prof. Gustavo Corni, Dott. Sara Lorenzini, p. 28.

<sup>613</sup> Vi erano compresi lavoratori coatti, lavoratori della Todt, persone fuggite all'avanzare degli eserciti nemici o evacuate contro la propria volontà, perseguitati politici, deportati, apolidi.

<sup>614</sup> A queste si aggiungevano gli apolidi che, non essendo tutelate da alcun governo, venivano trattate come *displaced persons* appartenenti alle Nazioni Unite.

soddisfare anche i governi dei Paesi che erano stati invasi dall'Italia fascista – Etiopia, Grecia e Jugoslavia – che si erano opposte in merito alla questione: si evitava di concedere all'Italia lo *status* di membro dell'Unrra, ma si consentiva di estendere ad essa l'assistenza a favore di bambini, gestanti, nutrici, profughi, sfollati e la fornitura di materiale sanitario. Venivano così stanziati i primi cinquanta milioni di dollari al programma di assistenza in Italia, disciplinata dall'Accordo siglato l'8 marzo 1945 tra l'Unrra e l'Italia. Un'altra risoluzione, la n. 73 dell'agosto 1945, varò un secondo piano di aiuti per l'Italia per un ammontare pari a 450 milioni di dollari, ribadendo il fatto, riconosciuto già alla Conferenza di Potsdam, che «l'Italia era stato il primo Paese ad aver abbandonato l'ex alleato tedesco, che essa aveva contribuito seriamente alla sua sconfitta e che si era impegnata nella guerra contro il Giappone e nella costruzione di un regime democratico all'indomani del crollo del fascismo<sup>615</sup>».

Per quanto riguarda l'Italia, la questione dei rimpatri nelle prime fasi del 1943 era confusa. Dal 1944, in accordo con le autorità delle Potenze alleate occupanti i territori dell'Italia liberata, si tentò un'organizzazione più sistematica con l'istituzione dell'Alto commissariato per i prigionieri di guerra, col compito di assistere i soldati al rientro e un Alto commissariato per l'assistenza morale e materiale ai profughi di guerra, competente anche per i civili, gli internati e i deportati. A questi si aggiunse un Ufficio autonomo provinciale per i reduci di guerra e rimpatriati, alle dipendenze del Ministero della Guerra; nel marzo del 1945 l'Alto commissariato per i reduci si incaricò di seguire il loro difficile reintegro nella vita civile del Paese. Questi enti, organizzati in modo alquanto dispersivo, vennero riuniti nel Ministero per l'Assistenza postbellica, attivo fino al 1947, sotto la guida di Emilio Lussu, Luigi Gasparotto ed Emilio Sereni. Anche nell'Italia sottoposta all'autorità della Rsi era stato messo a punto un piano di assistenza, affidato al Partito fascista repubblicano (Pfr), con la partecipazione di altri enti, quali il Dopolavoro e la Confederazione generale del lavoro. Il Ministero degli Interni e l'Ente profughi avrebbero allestito appositi centri di sfollamento, dove rifocillare i rimpatriandi e riavviarli al lavoro, con particolare cura nei confronti degli Imi, i quali erano stati influenzati da una insidiosa propaganda nemica<sup>616</sup>.

Tra la fine del conflitto e il 1947, arrivò in Italia un numero impressionante di reduci dalle varie forme di prigionia e deportazione:

---

<sup>615</sup> TEDESCO L., *Italia e Nazioni Unite: assistenza e ricostruzione. Le origini dell'Unrra Casas nel dopoguerra*, «Nuova Storia Contemporanea», Anno XIV, n. 3, maggio-giugno 2010, pp.131-142, p. 132.

<sup>616</sup> Cfr. AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 353.

«410.000 prigionieri di guerra rilasciati dagli inglesi, 125.000 dagli americani, 37.000 dai francesi, 22.000 dai russi, 150.000 lavoratori coatti o volontari da varie parti del mondo, 560-570.000 internati militari liberati dai lager e dal lavoro coatto e passati attraverso i campi di transito dagli Alleati (altri si muovono individualmente o a piccoli gruppi), 13.000 deportati politici scampati alla morte nei lager e i soli 837 ebrei sopravvissuti alla Shoah<sup>617</sup>».

Il rimpatrio degli ex Internati Militari non fu né immediato, né semplice, sia da un punto di vista pratico e logistico, date le condizioni disastrose in cui versavano le vie di comunicazione e di raccordo con l'Italia, sia da un punto di vista personale e sociale, dato il difficile reinserimento nella società civile e la scarsa considerazione della loro storia, in un Paese provato dal dramma della guerra e deciso a voltare pagina per dimenticare il passato fascista. Ma, ancor prima, gli ultimi mesi di prigionia furono i più difficili per gli internati. Con l'avvicinarsi degli Alleati, le condizioni nei campi si erano fatte più critiche: la fame, le condizioni igienico-sanitarie, il lavoro, i bombardamenti continui, la distruzione di numerose vie di comunicazione che ostacolava l'arrivo della posta e il trattamento ancora più duro da parte dei tedeschi, ormai consci che stavano perdendo la guerra, rendevano insopportabile l'attesa della fine.

Con il progressivo avvicinarsi degli Alleati, i tedeschi costrinsero migliaia di IMI a lunghe marce di trasferimento in nuovi campi verso il centro della Germania, durante le quali molti di loro morirono. L'arrivo degli Alleati costituì un momento di speranza e la fine delle sofferenze: «un'ansia vitale che si tradusse nel fortissimo desiderio del ritorno – accompagnato dall'insofferenza per l'attesa<sup>618</sup>». Eppure l'entusiasmo si smorzò presto, dal momento che gli IMI non sarebbero stati rimpatriati subito, ma rimasero lunghi mesi in attesa nei campi di raccolta. Dal punto di vista pratico, vi furono diverse ragioni oggettive per cui le fasi di rimpatrio si trascinarono a lungo: lo stato di debilitazione fisica e psicologica degli internati che non permetteva di mettersi in viaggio nell'immediato, viaggio ostacolato peraltro anche dalla distruzione delle vie di comunicazione, cosa che rendeva problematica la partenza di tradotte verso casa; l'impossibilità per le forze di liberazione alleata di gestire in modo celere ed efficiente il trasferimento di una massa di uomini di tale portata<sup>619</sup>, così come era un'operazione complicata per il governo italiano

---

<sup>617</sup> *Ivi*, pp. 351-352.

<sup>618</sup> FRONTERA S., *Il ritorno dei militari italiani internati in Germania. Dalla "damnatio memoriae" al paradigma della Resistenza senz'armi*, Aracne editrice, Ariccia (RM), 2015, p. 43.

<sup>619</sup> Un primo progetto di sostegno per i prigionieri che sarebbero rientrati nell'immediato dopoguerra risale al settembre 1944 con l'Unrra (*United Nations Relief and Rehabilitation Administration*). Alla fine della guerra gli Alleati pensarono di riunire i prigionieri in piccoli gruppi e di concentrarli nei campi di raccolta

gestire poi un rientro così massiccio, date le condizioni socio-economiche di un Paese tutto da ricostruire. Vi furono anche ragioni di ordine politico e burocratico che allungarono molto i tempi: il Comando Supremo alleato, già nel febbraio, aveva deciso che gli internati avrebbero dovuto essere tratti in Germania in attesa di una selezione di carattere politico; il loro *status* ora, come ricordato, era quello di «*displaced persons*»,<sup>620</sup> per cui le direttive in merito al loro trattamento furono spesso discordanti e difficoltose per gli operatori alleati, ma anche per le istituzioni italiane. Considerare gli Internati Militari Italiani come civili comportò un notevole ridimensionamento del ruolo del Ministero della Guerra italiano, che non riuscì a trovare uno spazio nemmeno in fase di selezione degli ex internati. Le competenze sull'assistenza e il rimpatrio fino all'ingresso in territorio italiano, infatti, spettavano alle forze alleate, che iniziarono le operazioni a partire dal maggio 1945. La convivenza con i liberatori non fu sempre facile durante i mesi di attesa, in quanto l'atteggiamento degli alleati non era concorde e, in alcuni casi, anche severo, soprattutto da parte dei Sovietici, i quali procedevano a una forte discriminazione politica nel selezionare i prigionieri e spesso trattavano gli italiani in modo particolarmente sprezzante e con maltrattamenti. I mesi che separarono il momento della liberazione dall'arrivo a casa furono vissuti, dunque, con un senso di abbandono da parte dei sopravvissuti all'internamento, privi com'erano di notizie da parte del governo italiano. L'invio di missioni italiane in aiuto agli ex internati e alla ricerca dei dispersi nelle zone d'occupazione francese, americana e inglese (nella zona sovietica i russi non accettarono delegazioni italiane militari né la Croce Rossa) non era un compito reso facile dalle forze alleate, che assunsero in tal senso un atteggiamento di sostanziale rifiuto che, secondo il parere di Ugo Theodoli, segretario generale della Croce Rossa Italiana, era dovuto alla mancata adesione dell'Italia alle Nazioni Unite.<sup>621</sup> L'istituzione che, in tale frangente, acquisì agli occhi dei rimpatriandi un ruolo importante di sostegno materiale e morale fu la Pontifica Commissione Assistenza. La macchina assistenziale italiana agiva in maniera disorganica, con interventi "progressivi", creando continuamente nuovi enti e dando risposte contingenti alle situazioni di emergenza che man mano si presentavano; similmente, la rete di luoghi di accoglienza e smistamento

---

regionali dei paesi d'origine, onde evitare il rimpatrio in solitaria. Cfr. HAMMERMANN G., *op. cit.*, pp. 339-340.

<sup>620</sup> Lo *status* di «*displaced persons*» era stato citato nell'istruzione amministrativa n.18 del 1° dicembre 1944, in base alla quale «gli individui che sono stati membri del passato esercito italiano sono considerati civili fino a che essi non siano stati arruolati o richiamati secondo la procedura militare attuale».

<sup>621</sup> Cfr. Ugo Theodoli, «*Relazione sulla mancata attività delle missioni Cri*», in FRONTERA S., *op. cit.*, nota 29, p. 48.

nella primavera del 1945 si sarebbe rivelata insufficiente, tenendo presente, tuttavia, che i reduci cominciarono ad affluire in Italia quando il programma era *in fieri* e che spesso arrivavano in maniera disordinata e senza alcun preavviso, preferendo spesso il ritorno in solitaria e riuscendo ad eludere i controlli nelle stazioni. Furono almeno quaranta i centri di accoglienza, cosiddetti “posti ristoro” creati nell’Italia settentrionale, tra i quali il principale era Pescantina, collegati con le stazioni ferroviarie che smistavano la gran massa dei rientranti che giungevano in treni sovraccarichi.

Stando alle cifre più recenti:<sup>622</sup>

«Circa 400.000 Imi rientrano in Italia tra maggio e settembre del 1945, altri 150-160.000 nei mesi finali dell’anno, mentre gli altri arrivano alla spicciolata nel corso del 1946 e perfino all’inizio del 1947<sup>623</sup>».

Una volta arrivati nei centri di alloggio, poi, gli internati dovevano compilare dei moduli predisposti da apposite commissioni, per verificare più che altro «le circostanze della cattura e il comportamento del militare in prigionia<sup>624</sup>». Sulla base degli interrogatori e delle dichiarazioni scritte, le commissioni rilasciavano il certificato di discriminazione, necessario per l’inserimento nel mondo del lavoro. Molto spesso, però, la questione del pagamento del lavoro svolto obbligatoriamente in Germania fu motivo di contenziosi e procedimenti che sarebbero durati anni<sup>625</sup>.

All’indomani del rientro in Italia, nell’agosto del 1945, vennero organizzate manifestazioni di protesta a Venezia e a Torino, nel corso delle quali esplose la rabbia per i privilegi concessi agli ex partigiani e per la mancanza di aiuti materiali.

Come si legge sul giornale “Liberazione Nazionale” del 15 dicembre 1945:

«I reduci non sono contenti. Si aspettavano al loro ritorno un’altra accoglienza e più gravi di quanto avessero immaginato sono i colpi inferti dalla guerra al Paese. [...] Sono avviliti, delusi, disorientati e neppure si accorgono di quel poco che si fa per loro, perché, lo comprendiamo, non è nell’assistenza spicciola ed immediata che si esaurisce il loro problema ben diverso e più arduo<sup>626</sup>».

La realtà che attendeva i reduci al ritorno deluse le aspettative e la gioia per la libertà riconquistata dovette presto misurarsi con nuovi traumi. Tornare a una vita normale da

---

<sup>622</sup> I numeri che seguono sono tratti da AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 362.

<sup>623</sup> Per cifre più dettagliate, vedasi HAMMERMANN, *op. cit.*, p. 344.

<sup>624</sup> Aussme, Ds, 2271/A, f III: Ministero della Guerra, “*Disposizioni transitorie per lo smistamento*”, in FRONTERA S., *op. cit.*, p. 72.

<sup>625</sup> La questione dei risarcimenti agli ex Imi verrà approfondita al Cap V.

<sup>626</sup> Pcm, 1944-1947, b. 1.2.2, fasc. 14884, s. fasc. 3284, Mg, UICM, *Relazione mensile (novembre 1945)*, cit. p. 50, in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 370.

“uomo libero” non era scontato e la mancata comprensione della loro scelta da parte delle istituzioni – ma anche della popolazione – diede l’impressione che dopo anni di assenza tutto fosse cambiato e che, in fondo, nessuno li stesse aspettando.

Dal diario di un ex internato, Valerio Marco Andreatta:

*«[...] Sono tornato, ma mi sento depresso, non ho lavoro, non ho soldi, non ho più quelle salde amicizie dell'anteguerra... Non sento intorno a me nessuna solidarietà, nessuna considerazione da parte di nessuno e tanto meno dalle istituzioni, mi resta solo la famiglia che non può reggere a lungo il peso di un disoccupato<sup>627</sup>».*

---

<sup>627</sup> ANDREATTA V.M., *Uno dei tanti. Memorie dalla campagna di Russia alla deportazione in Germania*, Cierre Edizioni-Istresco, Treviso, 2002, p. 59.





## CAPITOLO IV

### IL CASO “IMI”: UNA QUESTIONE GIURIDICA APERTA

#### **I sezione: La categoria giuridica degli Internati Militari Italiani**

##### **4.1.1 Definizione e ambiguità**

Si è già visto nel capitolo precedente come le prime forme di ostilità da parte tedesca nei confronti dell'esercito italiano ebbero inizio subito dopo il proclama dell'Armistizio tra l'Italia e le Potenze Alleate, l'8 settembre 1943. Esse si manifestarono con il rastrellamento e la cattura dei militari italiani, coerentemente con il piano «Achse», messo a punto nei mesi precedenti, con lo scopo di:

«- disarmare le Forze Armate Italiane [...], onde impedirne un loro presumibile reimpiego contro il Terzo Reich;

- procedere con una certa sicurezza all'occupazione militare del territorio italiano e dei territori europei già occupati dagli italiani, imponendovi l'autorità germanica;
- avere migliori e più agevoli possibilità di contrastare direttamente, col solo impiego di unità tedesche, la progressione degli anglo-americani lungo la penisola italiana;
- lanciare un “eloquente” messaggio ai Paesi ancora alleati della Germania (Ungheria, Croazia, Romania, Bulgaria) per dissuaderli dal prendere iniziative di ugual segno di quelle italiane del Governo Badoglio;
- una volta tradotti nei Lager in Germania e in Polonia (territorio sotto occupazione tedesca), vendicarsi del loro comportamento da traditori (“*Verräter*”) nei confronti dell'alleato tedesco;
- avere a disposizione una “improbabile” riserva di combattenti da eventualmente reimpiegare nelle formazioni militari della costituenda repubblica sociale di Salò [...] o addirittura nelle formazioni delle SS;
- poter disporre, a beneplacito del Terzo Reich, di una ingente massa di manodopera (questo l'obiettivo sostanziale) da impiegare nelle fabbriche di produzione bellica o comunque in attività produttive connesse con le esigenze belliche, al fine anche di disimpegnare da questi lavori gli operai tedeschi ed impiegarli, richiamandoli in servizio militare, sui fronti di guerra<sup>628</sup>».

---

<sup>628</sup> ORLANDUCCI E. (a cura di), *Il libro bianco dell'ANRP*, Roma, 3.10.2001, <[http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/04/IL\\_LIBRO\\_BIANCO\\_dellANRP.pdf](http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/04/IL_LIBRO_BIANCO_dellANRP.pdf)>, pp. 15-16.

Il trattamento che le forze armate del Terzo Reich riservarono ai militari italiani del Regio Esercito dopo l'8 settembre 1943 deve imputarsi, oltre alla percezione dei tedeschi di un avvenuto tradimento da parte dell'ex alleato, nondimeno alla qualifica che ai militari italiani è stata data nel corso della restante parte della guerra e quella che essi avrebbero dovuto ottenere sulla base del diritto internazionale<sup>629</sup>. Vi sono diversi documenti che attestano la precisa volontà di “declassare” i militari italiani da prigionieri di guerra a internati. Dal diario di guerra del Comando Supremo della *Wehrmacht*, risulta che fin dal 28 luglio 1943 la Germania aveva preso in considerazione l'atteggiamento da assumere nei confronti dei militari italiani in seguito alla caduta del Fascismo, avvenuta solo qualche giorno addietro, in vista di un'eventuale uscita dalla guerra dell'Italia. Si ritrova già l'espressione «internamento», ripetuta in un altro ordine dell'8 settembre 1943 dello stesso Comando, sul contegno da assumere nei confronti degli italiani nel “disposto dissolvimento” delle Forze Armate del Paese: «i militari italiani saranno internati, sino a quando non si deciderà il loro rilascio<sup>630</sup>», precisando tuttavia, in una direttiva del giorno seguente, che «i militari italiani che non siano disposti a continuare la lotta al fianco dei tedeschi devono essere disarmati e considerati quali prigionieri di guerra». Tale denominazione rimase la terminologia ufficiale in uso fino alle “Direttive di massima per il trattamento degli appartenenti alle forze armate e alla milizia” del 15 settembre, nelle quali il Comando Supremo della *Wehrmacht* ordinò in modo vincolante che tutti gli italiani disarmati e non disposti a continuare la lotta al fianco dei tedeschi venissero considerati “prigionieri di guerra”, per poi correggersi con un'ordinanza che verrà emanata solo cinque giorni dopo, il 20 settembre, in seguito alle disposizioni di Hitler, per cui i prigionieri di guerra italiani dovevano essere denominati, con effetto immediato, «Internati Militari Italiani».

Come si legge nel testo originale:

«Per ordine del Führer e con effetto immediato, i prigionieri di guerra italiani non devono esser più indicati come tali, bensì con il termine di ‘internati militari italiani’. Nell'ordine di riferimento le parole ‘prigionieri di guerra’ devono pertanto essere sostituite con la suddetta nuova denominazione<sup>631</sup>».

---

<sup>629</sup> Prof.ssa Saulle M.R. (Relazione della), *Militari italiani internati*, in *Ivi*, p. 85-93; <[http://www.schiavidihitler.it/Pagine\\_risarcimento/Doc/perizia\\_saulle.htm](http://www.schiavidihitler.it/Pagine_risarcimento/Doc/perizia_saulle.htm)>.

<sup>630</sup> Cfr. SCHREIBER G. (a cura di), *Lo “status” di militari italiani deportati...*, cit.

<sup>631</sup> Archivio Federale – Archivio Militare di Friburgo, RW 4/v. 508 a: *Oberkommando der Wehrmacht Nr. 005282/43 g.kdos/WSFt/Qu 2 (S) II. Ange. F.H.Qu, den 20.9.1943*, in *Ibidem*.

In un carteggio successivo del 20 novembre 1943, tra il comandante Bachmann e il rappresentante del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), che chiedeva conto dello *status* dei militari italiani per attuare gli aiuti del caso, si legge:

«Eventuali azioni di aiuto da parte della Croce Rossa potranno essere concesse solo se gli italiani vengono trattati giuridicamente e di fatto come prigionieri di guerra: gli italiani non vengono considerati prigionieri di guerra, ma “soldati del Duce”. Il loro trattamento seguirà dei principi particolari che a tempo debito verranno comunicati alla Croce Rossa Internazionale<sup>632</sup>».

In seguito fu incaricato l’Ambasciatore Rahn «di avvisare con la dovuta forma il Duce che, per ordine del Führer, i prigionieri di guerra italiani non sarebbero stati più denominati prigionieri bensì internati militari [*«Italienische Militärinternierte»*]<sup>633 634</sup>». Il termine “internato militare” non era del tutto nuovo nel diritto internazionale. Gli Artt. 57 ss. del Regolamento annesso alla II Convenzione dell’Aja concernente le leggi e gli usi nella guerra terrestre del 1899 si riferiscono agli internati militari come combattenti di uno Stato belligerante che si trovino sul territorio di uno Stato neutrale e pertanto sono sotto la protezione del Paese che li ospita<sup>635</sup>. Tale definizione, però, è impropria in riferimento ai militari italiani internati in Germania, dal momento che il Paese “ospitante” non era in una posizione neutrale all’interno del conflitto. È legittimo pensare che Hitler avesse scelto questa denominazione, cui corrispondeva uno *status* particolare, sia per placare le preoccupazioni di Mussolini, facendogli credere che i militari italiani non venissero considerati “nemici” (bensì “soldati del Duce in attesa di rimpatrio”) e ciò avrebbe accresciuto il suo prestigio internazionale<sup>636</sup>, sia per utilizzare, col favore del

---

<sup>632</sup> Esiste il resoconto del 27 novembre 1943 di un incontro tra Croce Rossa Internazionale e Ministro degli Esteri avvenuto in data 20 novembre e notificato a Mussolini per ordine di Hitler il 1° ottobre 1943 (vedi *oltre*, nota 21). Cfr. ORLANDUCCI E. (a cura di), *op. cit.*, p. 141.

<sup>633</sup> Archivio Politico del Ministero degli Esteri di Berlino, *Büro Staatssekretar, Akten betr. Italien, vol.17: 1.10.1943, Sonderzug, Nr. 1564, BRAM 420/R/43*, in SCHREIBER G. (a cura di), *Lo “status” di militari italiani deportati...*, cit.

<sup>634</sup> Va doverosamente ricordato che Mussolini e le autorità della RSI non contestarono mai questa classificazione; «del resto essa era analoga a quella da loro stessi adottata per i militari jugoslavi catturati dopo l’invasione italo-bulgara-germanica della primavera 1941», così, Pagano S., *Una rilevante «apertura» dell’ARCHIVIO Segreto Vaticano: il Fondo Ufficio Informazioni Vaticano, prigionieri di guerra (1939-1947)* – Presentazione a – DI GIOVANNI F., ROSELLI G. (a cura di), *INTER ARMA CARITAS*, cit., p. XXII.

<sup>635</sup> Cfr. Sezione IV: *Dei belligeranti internati e dei feriti curati presso Stati neutrali*. All’ Art. 57 si legge: «Lo Stato neutrale che riceve sul suo territorio delle truppe appartenenti agli eserciti belligeranti deve internarle il più lontano possibile dal teatro di guerra». E ancora, all’ Art. 60, si specifica: «La Convenzione di Ginevra si applica ai feriti e ai malati internati su territorio neutrale».

<sup>636</sup> Con questa definizione ingannevole, Hitler tentò di coprire la condizione di “sequestro preventivo” che aveva scelto per i militari italiani. Essi si trovavano, appunto, sotto sequestro della Potenza detentrica la quale, più che ospitarli, aveva in suo potere le loro vite.

Duce stesso, queste persone come lavoratori da adibire senza alcuna tutela nei vari ambiti della produzione del Terzo Reich, depauperata dalla forza lavoro tedesca utilizzata sui fronti di guerra<sup>637</sup>. D'altra parte, la situazione tra le due Potenze ex alleate all'indomani dell'8 settembre 1943 era abbastanza atipica per diversi ordini di ragioni. In primo luogo, l'Armistizio sottoscritto dall'Italia con gli anglo-americani non comportava uno stato di guerra con la Germania. Tale situazione viene spiegata dal diritto internazionale vigente all'epoca in base al quale, come previsto nella III Convenzione dell'Aja del 1907 sull'apertura delle ostilità, le Parti contraenti – e solo quelle (Art. 3)<sup>638</sup> – «riconoscono che le ostilità fra esse non devono cominciare senza un avvertimento preliminare e non equivoco, che avrà sia la forma d'una dichiarazione di guerra motivata, sia quella di un *ultimatum* con dichiarazione di guerra condizionale» (Art. 1), ma non esclude di fatto altre modalità per instaurare uno stato di guerra. La Germania aveva firmato e ratificato tale Convenzione, mentre l'Italia l'aveva solo firmata senza procedere con la ratifica. La dichiarazione di guerra, infine, venne annunciata da parte del Regio governo italiano del Sud, solo il 13 ottobre 1943<sup>639</sup>, con la quale l'Italia divenne “cobelligerante” – non alleata – degli angloamericani<sup>640</sup>, una condizione di sostanziale minorità giuridica, ma qualifica sufficiente che le avrebbe consentito di inviare al fronte al fianco degli angloamericani i primi reparti dell'esercito regolare e per permettere alla marina e all'aeronautica di battersi con le insegne nazionali, inoltre avrebbe agevolato i soldati ancora al fronte di

---

<sup>637</sup> Cfr. Prof.ssa Saulle M.R. (Relazione della), *Militari italiani internati*, in ORLANDUCCI E. (a cura di), *op. cit.*, p. 85-93.

<sup>638</sup> Art.3: «L'articolo 1 della presente Convenzione produrrà effetto in caso di guerra tra due o più delle Potenze contraenti [...]».

<sup>639</sup> «Italiani! Con la dichiarazione fatta l'8 settembre u.s., il Governo da me presieduto annunciava la accettazione da parte del Comandante in Capo delle Armate angloamericane in Mediterraneo dell'armistizio da noi richiesto [...]. Con una simultaneità d'azione che evidentemente palesò un ordine superiore da tempo impartito, le truppe tedesche imposero ad alcuni reparti il disarmo, mentre nella maggior parte dei casi passarono decisamente all'attacco [...]. Non ci sarà pace in Italia finché un solo tedesco calcherà il vostro suolo. Noi dobbiamo, tutti compatti, marciare avanti con i nostri amici degli Stati Uniti di America, della Gran Bretagna, della Russia e delle altre Nazioni Unite [...], ovunque si trovino truppe italiane che sono state testimoni di uguali atti di aggressione e di crudeltà., esse devono combattere fino all'ultimo contro i tedeschi [...]. Italiani! Vi informo che S. M. il Re mi ha dato l'incarico di notificare oggi 13 ottobre la dichiarazione di guerra alla Germania», tratto da: BOVERINI S., *13.10.1943, L'Italia dichiara guerra alla Germania*, «Me.Dia.Re. Mediazione, Dialogo, Relazione», 13 ottobre 2018, <<http://www.media-re.it/13-10-1943-litalia-dichiara-guerra-germania/>>.

<sup>640</sup> Come si legge nel carteggio tra il capo del governo Badoglio e il comandante in capo delle forze alleate, Eisenhower, in data 14 ottobre 1943: «Con la dichiarazione di guerra fatta ieri dal Governo di Sua Maestà il Re alla Germania, si chiude il periodo di armistizio e quello di cooperazione, durato complessivamente trentacinque giorni, per entrare nel terzo periodo, quello della co-belligeranza [...]». Cfr. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici (a cura di), *I Documenti Diplomatici italiani. Decima serie 1943-1948, vol. I (9 settembre 1943 – 11 settembre 1944)*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2010 (ed. orig. 1992), <<http://www.farnesina.ipzs.it/series/DECIMA%20SERIE/volumi/VOLUME%20I/full#DOCUMENTI>>, n. doc. 40, Brindisi, 14 ottobre 1943, Badoglio e Eisenhower, L. 175, p. 48.

mutare volontariamente la loro condizione in quella di cooperatori<sup>641</sup>. Del resto, lo stesso Eisenhower aveva esortato Badoglio a non rimandare ulteriormente una dichiarazione di guerra, in quanto sarebbe stato un atto conveniente per l'Italia, che avrebbe difeso questi uomini, facendoli diventare "combattenti regolari"<sup>642</sup> e dunque aventi diritto di tutela in base alle norme di diritto internazionale.

Si ritiene opportuno riportare, a tal proposito, lo scambio di battute iniziali tra il gen. Eisenhower e il capo del governo Badoglio (con un intervento del gen. Ambrosio), avvenuto durante la riunione svoltasi a Malta il 29 settembre 1943 tra i rappresentanti del governo italiano e i rappresentanti delle nazioni alleate sulle condizioni aggiuntive dell'Armistizio (cosiddetto «Armistizio lungo»), in quanto evidenzia, secondo la scrivente, la noncuranza e la totale incapacità nel gestire la situazione generatasi tra le fila dell'esercito italiano dopo l'Armistizio da parte del governo, ma sottolinea anche la necessità di condurre le ostilità entro un orizzonte di legalità, necessaria per non dare spazio a comportamenti arbitrari da parte dei belligeranti:

*«Eisenhower: Da quanto ho capito, la prima questione è quella dell'entrata in guerra dell'Italia.*

*Badoglio: Sull'argomento [...], ho preso ieri ordini da Sua Maestà, S.M. desidera formare in un primo tempo un Governo su larga base [...]. Nel frattempo noi combattiamo contro la Germania in Corsica, in Dalmazia e dovunque sia possibile. Appena ritirate le truppe dalla Sardegna, io conto di poter mettere a disposizione degli Alleati dalle otto alle dieci divisioni.*

*Eisenhower: Desidero sapere se il Governo italiano è a conoscenza delle condizioni fatte dai tedeschi ai prigionieri italiani in questo intervallo di tempo in cui l'Italia combatte la Germania senza averle dichiarato guerra.*

[La domanda genera qualche perplessità nei rappresentanti italiani, perché inizialmente non capita. Dopo consultazioni il Generale Ambrosio dichiara]

*Ambrosio: Sono sicuro che i tedeschi li considerano partigiani.*

---

<sup>641</sup> Cfr. MANERA E., *13 Ottobre 1943, guerra alla Germania*, «l'Unità», n. 25 del 13 ottobre 2010, <[http://www.museobadoglio.altervista.org/docs/guerra\\_Ger.pdf](http://www.museobadoglio.altervista.org/docs/guerra_Ger.pdf)>.

<sup>642</sup> Con riferimento al combattente regolare, il Diritto dell'Aja ne definiva la qualità, come specificato nel Regolamento allegato alla Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre del 1907, nella sezione I dedicata ai belligeranti, all'Art.1: «Le leggi, i diritti e i doveri della guerra non si applicano soltanto all'esercito, ma anche alle milizie e a corpi di volontari che riuniscono le seguenti condizioni: 1. di avere alla loro testa una persona responsabile dei propri subordinati; 2. di avere un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza; 3. di portare le armi apertamente e 4. di conformarsi nelle loro operazioni alle leggi e agli usi della guerra. Nei paesi dove le milizie o dei corpi volontari costituiscono l'esercito o ne fanno parte, essi sono compresi sotto il nome di esercito».

Eisenhower: *Quindi passibili di fucilazione?*

Badoglio: *Senza dubbio.*

Eisenhower: *Dal punto di vista alleato la situazione può anche restare come attualmente, ma per difendere questi uomini, nel senso di farli divenire combattenti regolari, sarebbe assai più conveniente per l'Italia dichiarare la guerra<sup>643</sup>».*

Una certa confusione permane in merito alla eventualità che la dichiarazione di guerra inviata da Badoglio non fosse stata accettata dal governo tedesco, fatto dovuto in prima istanza dal non riconoscimento dello Stato italiano del Sud da parte della Germania. È necessario precisare, tuttavia, che il mancato riconoscimento di uno Stato non è criterio sufficiente affinché l'Ente-Apparato<sup>644</sup> non possa godere di soggettività internazionale, in quanto esso può avere in ogni caso un'indipendenza effettiva, cioè essere in grado di esercitare la sovranità esterna e dunque «assumere obblighi nei rapporti con altri soggetti di tale ordinamento<sup>645</sup>». Inoltre, non vi fu successione di Stati tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Salò, non solo per la diversa entità territoriale tra loro, ma anche perché il Regno del Sud Italia esisteva in quanto si poneva in continuità con il Regno d'Italia che pure continuava ad esistere per l'appunto nel Regno del Sud, pur con le particolarità derivanti dall'essere su un territorio più ridotto e sottoposto ad occupazione degli Alleati. Pertanto gli obblighi e i diritti di tutela dei cittadini italiani ma anche il potere d'imperio internazionale non potevano trasmettersi direttamente a Mussolini – che peraltro era stato ufficialmente destituito dalla carica di capo del governo del Regno d'Italia – quale capo del governo della nuova Repubblica Sociale, che una parte della storiografia ha ritenuto per molto tempo una sorta di Stato-fantoccio di fatto alle dipendenze della Germania,

---

<sup>643</sup> «[...] Badoglio: *Questo punto di vista è già stato considerato, ma si ritiene che in questo momento il Governo italiano abbia influenza sopra una frazione troppo piccola del territorio italiano per poter far questa dichiarazione.*

Eisenhower: *Questa non è una buona ragione [...]. La mia intenzione, che coincide totalmente con le intenzioni degli Alleati, è quella di ridare all'Italia i territori attualmente occupati dalle truppe alleate, ma come può avvenire questa restituzione se non dopo una regolare dichiarazione di guerra alla Germania?*

Badoglio: *La dichiarazione di guerra è una prerogativa di sua Maestà [...].*

Eisenhower: *[...] Per tre anni gli italiani sono stati nemici dei miei governi [...]. Il benessere dell'Italia dipenderà nel futuro dal grado di effettiva e leale collaborazione che darà agli Alleati [...].».* Cfr. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, *op. cit.*, n. doc. 22, Malta, 29 settembre 1943, Riunione tra i rappresentanti del Governo italiano e i rappresentanti delle Nazioni Alleate, *Verbale*, p. 27.

<sup>644</sup> Tale è la denominazione dello Stato nel diritto internazionale: in quanto Ente-Apparato, viene considerato nel suo potere esecutivo (rafforzato) come «l'insieme degli organi che esercitano, ed in quanto esercitano, il potere di imperio sui sudditi». ZAGATO L., PINTON S., GIAMPIERETTI M., *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, cit., p. 24

<sup>645</sup> *Ivi*, p. 25.

quantunque dichiaratosi Stato indipendente. Il territorio italiano parte della Rsi era soggetto alle leggi tedesche di guerra fino al 13 ottobre quando, se si accetta come valida la Dichiarazione di Guerra, divenne possibile parlare, da parte del governo del Sud Italia, di oggettiva occupazione bellica tedesca. In tali territori, i tedeschi evitarono di attribuirsi ufficialmente la veste di occupanti, secondo quanto previsto dal diritto internazionale<sup>646</sup>: una tale decisione avrebbe comportato il riconoscimento del governo del Sud, cosa che avrebbe contraddetto la scelta del governo tedesco di contestarne la legittimità, riconoscendo invece il nuovo Stato guidato da Mussolini. D'altra parte, anche il governo del Sud non era meno disponibile ad esaudire le richieste degli Alleati, i quali avevano preteso il potere di decisione sulla politica estera, come stabilito nella clausola all'«Armistizio lungo» del 29 settembre 1943<sup>647</sup>: questo era di fatto un atto di natura unilaterale, ovvero un *diktat* da parte degli Alleati che esigevano non troppo velatamente la «resa incondizionata» in quanto Paese sconfitto, occupato<sup>648</sup> e ogni suo atto internazionale sarebbe stato soggetto al beneplacito dei vincitori<sup>649</sup>. Tutto ciò comportò una situazione giuridica in Italia, nel periodo dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, difficile da risolvere e carica di conseguenze. Come nota Francesca Romana Scardaccione: «uno sdoppiamento di autorità e di formazioni statali, ciascuna delle quali si proclamava legittima (e come tale veniva riconosciuta sul piano internazionale dai Paesi dell'uno o dell'altro fronte dei belligeranti) rifiutando implicitamente l'esistenza, e quindi l'operato, dell'altra; uno sdoppiamento che, per quanto ricorrente durante la Seconda Guerra Mondiale anche in altri contesti nazionali, assunse nel nostro Paese connotati particolari per l'equilibrio esistente tra i due governi, in termini territoriali e di popolazione, coincidenti entrambi con l'evoluzione del conflitto, e per il lungo arco temporale durante il quale si prolungò questa contrapposizione<sup>650</sup>».

---

<sup>646</sup> In base al Regolamento annesso alla IV Convenzione dell'Aja del 1907 – Sezione III: *Dell'autorità militare sul territorio dello Stato nemico* – Art.42: «Un territorio è considerato come occupato quando si trovi posto di fatto sotto l'autorità dell'esercito nemico. L'occupazione non si estende che ai territori ove tale autorità è stabilita e può essere esercitata».

<sup>647</sup> Cfr. *Il "lungo Armistizio", Protocollo del regime di occupazione, e premessa del "diktat"*, firmato a Malta il giorno 29 settembre 1943: M. Illo Pietro Badoglio, Capo del Governo italiano, Dwight D. Eisenhower, Generale dell'Esercito degli Stati Uniti, Comandante in capo alleato, <<http://www.storiaxisecolo.it/documenti/documenti16.html>>.

<sup>648</sup> La «resa incondizionata» era stata prevista fin dall'ottobre 1943 nella Dichiarazione di Mosca, prodotta in seno alla Conferenza di Mosca tra i rappresentanti delle Potenze Alleate, per la quale si rimanda al cap. I, par. 1.1.4.

<sup>649</sup> Il potere di decisione dei vincitori sull'Italia sarà evidente anche a guerra finita, nel Trattato di Pace di Parigi del 1947, quando l'Italia sarà esclusa dal tavolo dei negoziati. Sul punto, v. cap. I, par. 1.1.5, cap. II, 2.2.7.3, cap. IV, par. 4.2.2.

<sup>650</sup> SCARDACCIONE F.R. (a cura di), *Verballi del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana. Settembre 1943 - Aprile 1945*, Archivio Centrale dello Stato, 2002, p. XVIII.

Se si accetta la tesi secondo la quale la Dichiarazione di Guerra non sarebbe stata né notificata né raccolta<sup>651</sup>, essa risultava giuridicamente e formalmente “nulla”, tanto da poterla ritenere ancora valida qualora fosse stata invece accolta, al punto che l’Italia dovrebbe essere ancora in guerra con la Germania dal momento che non è mai successivamente intervenuto un armistizio o un trattato di pace in tal senso (!). Ma, cosa più rilevante, tale rifiuto avvalorava l’ipotesi per la quale il governo tedesco avrebbe letto il contenuto della dichiarazione e con essa sarebbe stato sicuramente al corrente dell’intenzione delle forze militari italiane di non collaborare ulteriormente con quelle tedesche, considerate ormai nemiche<sup>652</sup>. Sta di fatto che Hitler approfittò di questo cavillo di forma per cui non sussisteva sul piano del diritto uno stato di guerra tra la Germania e l’Italia, per “targare” i militari italiani con una denominazione non idonea sul piano del diritto internazionale. A prescindere dalle questioni formali, i militari italiani non furono trattati dalla Germania né come appartenenti alle Forze Armate di un Paese in guerra – come ribadito nel testo dell’ordinanza dell’OKW<sup>653</sup> del 21 Aprile 1944, secondo la quale la condizione degli IMI era nettamente diversa da quella dei prigionieri di guerra di qualsiasi nazionalità (inclusi i militari catturati in corso di operazioni con le truppe alleate dopo l’8 settembre 1943) – spettando ai primi ‘alloggi’ e ‘posti di lavoro meno favorevoli’ ed essendo adibiti coattivamente a lavori pesanti e pericolosi – né propriamente come civili, anche dopo l’accordo del 20 luglio 1944<sup>654</sup> stipulato tra Mussolini e Hitler e seguito dall’ordinanza del *Führer* del 12 agosto, che tramutò formalmente la loro condizione di internati in quella di “lavoratori civili”. Con tale passaggio venivano sottratti all’amministrazione della *Wehrmacht* e passavano sotto il controllo del Servizio Civile di lavoro. Il passaggio allo stato di “civili” non modificò di molto la condizione di IMI, se

---

<sup>651</sup> Cfr. In una lettera inviata da Badoglio a Giacomo Paolucci di Calboli, ambasciatore a Madrid, il 16 ottobre 1943 (<[http://www.storiaxisecolo.it/Resistenza/8\\_settembre1.htm](http://www.storiaxisecolo.it/Resistenza/8_settembre1.htm)>), questi veniva incaricato di comunicare all’Ambasciatore di Germania che l’Italia si considerava in stato di guerra contro la Germania. Ma non gli riuscì di notificare la Dichiarazione, che venne sprezzantemente restituita al mittente, con un secco «*Ich nehme es nicht an*» (io non l’accetto!).

<sup>652</sup> È un’opinione condivisa, tra gli altri, da Saulle M. R., come evidente nella sua Relazione – *Militari italiani internati* – in ORLANDUCCI E. (a cura di), “*Il libro bianco dell’A.N.R.P.*”, cit. Nella stessa relazione, la Saulle ricorda peraltro, che, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, come del resto precedentemente e successivamente, lo stato di guerra è stato creato anche in assenza di una dichiarazione formale, ma sulla base dell’inizio di fatto delle ostilità. Così aveva fatto Hitler quando procedette con l’annessione di Danzica e poi l’*Anschluss* della Polonia, secondo quanto aveva stabilito nel suo programma di espansione a est o i Giapponesi quando attaccarono la base americana di Pearl Harbour nel dicembre del 1941.

<sup>653</sup> OKW sta per “*Oberkommando der Wehrmacht*”, cioè il Comando Supremo della Wehrmacht.

<sup>654</sup> Sull’accordo Mussolini-Hitler del 20 luglio 1944, si rimanda al testo del *Promemoria* consegnato dal Duce al *Führer* il 20 luglio 1944 riguardante l’accordo per la trasformazione degli Internati Militari Italiani in lavoratori civili, in ORLANDUCCI E. (a cura di), *op. cit.*, p. 27.



non sotto l'aspetto organizzativo, dal momento che di fatto la loro situazione di schiavitù e coartazione non aveva subito variazioni, se non di ordine propagandistico. Sotto il profilo del diritto internazionale, inoltre, l'accordo tra Hitler e Mussolini del 1944 non poteva avere valore sostanziale, essendo il Duce capo della Repubblica Sociale Italiana, che copriva solo una parte del territorio italiano, laddove invece i militari internati e trasformati in civili provenivano da ogni parte d'Italia, dunque anche da territori estranei alla giurisdizione repubblicana e in molti casi erano stati catturati anche prima della sua costituzione.

Alla luce di quanto descritto, si ritiene di convenire con le conclusioni esposte dalla prof.ssa Saulle nella Relazione stilata nel 2001<sup>655</sup>, nell'ambito della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro", riassumibili in tre punti principali:

«[1] A partire dal 20 settembre 1943 e senza soluzione di continuità, gli IMI hanno svolto un lavoro coatto e non quello cui i prigionieri di guerra potevano essere adibiti sulla base della citata Convenzione di Ginevra;

[2] Il trattamento riservato dalla Germania agli IMI era contrario agli "usi di guerra" allora vigenti, il cui fondamento giuridico era da ricercarsi non solo nella consuetudine internazionale, ma anche nel diritto naturale;

[3] Anche in assenza di norme convenzionali in materia di internati [...], le norme in materia di trattamento di prigionieri di guerra e affini e di feriti costituivano un insieme di norme inderogabili, destinate a rappresentare il primo nucleo delle norme di *jus cogens*, contemplate dalla Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei Trattati agli articoli 53<sup>656</sup> e 64<sup>657</sup>».

Le considerazioni sopraccitate indicano come i militari italiani, raggirati con "l'inganno" e la "beffa" da parte delle forze armate della *Wehrmacht*, siano stati sottoposti a un trattamento tra i più duri all'interno del sistema concentrazionario nazista, «scandit[o] dai ritmi di lavoro massacrante, dalle marce forzate, dalla violenza gratuita, dalla rigidità della disciplina, dalla sistematica offesa alla dignità umana<sup>658</sup>» in cui, come ricorda il

---

<sup>655</sup> Prof.ssa Saulle M.R. (Relazione della), *Militari italiani internati*, in ORLANDUCCI E. (a cura di), *op. cit.*, p. 88.

<sup>656</sup> Art.53 – *Trattati in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens)*: «È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Ai fini della presente Convenzione, una norma imperativa del diritto internazionale generale è una norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un'altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere».

<sup>657</sup> Art. 64 – *Sopravvenienza di una nuova norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens)*: «In caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con tale norma è nullo e si estingue».

<sup>658</sup> In "Memoria, Responsabilità e Futuro", in ORLANDUCCI E., *op. cit.*, pp. 23-26, p. 25.

reduce Alessandro Natta, «il confine tra la prigionia e la deportazione come premessa dell'annientamento fisico del nemico, vero o presunto, divenne sempre più labile e arbitrario<sup>659</sup>». Ciò accadde in violazione delle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 sulla guerra terrestre<sup>660</sup> e di Ginevra del 1929 sul trattamento dei prigionieri di guerra, firmata e ratificata sia dalla Germania sia dall'Italia e mai denunciata dalle stesse<sup>661</sup>.

#### **4.1.2 La mancata applicazione della Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra**

Venendo alla Convenzione di Ginevra del 1929, che è lo strumento internazionale di riferimento per il *casus sui generis* degli Internati Militari Italiani, nei 97 articoli di cui era composta, in gran parte dedicati ai prigionieri di guerra, erano previste le seguenti disposizioni<sup>662</sup>:

Articolo 2: «I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica e non degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati. Essi devono essere trattati sempre con umanità ed essere protetti specialmente dagli atti di violenza, dagli insulti e dalla pubblica curiosità. Le misure di rappresaglie nei loro confronti devono essere proibite».

---

<sup>659</sup> NATTA A., *op. cit.* Sottotenente di artiglieria, Natta fu catturato a Rodi nel settembre 1943 e internato in vari campi, tra i quali Muhlberg, Kustrin, Sandbostel e Wietzendorf.

<sup>660</sup> Con riferimento alla condizione dei prigionieri di guerra e al lavoro a cui possono essere sottoposti, come descritto rispettivamente agli Art. 4-5-6 del Regolamento allegato alle due Convenzioni dell'Aja citate, si ritiene che, nonostante la clausola *si omnes*, essendo la normativa diretta a codificare norme consuetudinarie preesistenti, essa assumesse carattere generale e obbligava dunque tutti gli Stati (la gran parte di essi aveva comunque aderito alla Convenzione del 1907), indipendentemente dalla sottoscrizione di accordi internazionali; tant'è che nel Preambolo alla IV Convenzione del 1907 si fa appello ai principi del diritto delle genti «quali risultano dagli usi stabiliti tra le nazioni civili, dalle leggi di umanità e dalle esigenze della coscienza pubblica». Sul punto, v. Cap. I, par. 1.1.1.

<sup>661</sup> Firmata da entrambi i Paesi il 27 luglio 1929, venne ratificata dalla Germania il 21 febbraio 1934 e dall'Italia il 4 marzo 1931. Cfr. Cap. I, par. 1.1.2.

<sup>662</sup> Le citazioni degli articoli della Convenzione in esame sono tratte da:

MONCHIERI L. (a cura di), *Commento alla Convenzione di Ginevra del 1929*, <[http://www.schiavidhitler.it/Pagine\\_documenti/archivio/Lino\\_monchieri.htm](http://www.schiavidhitler.it/Pagine_documenti/archivio/Lino_monchieri.htm)>; Id., *La Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra (27 luglio 1929) e la realtà di prigionia in Germania 1943-1945*, in ORLANDUCCI E., *Il libro bianco dell'ANRP*, cit., pp. 203-220 e da: LICEO CLASSICO NICCOLÓ FORTEGUERRI DI PISTOIA (a cura di), *Breve storia e alcune riflessioni sull'applicazione delle Convenzioni di Ginevra relative ai prigionieri di guerra*, I.S.R.Pt Editore, Pistoia, 2006, pp. 23-35.

I soldati della *Wehrmacht*, a cui era stato affidato il compito di sorvegliare sui detenuti, inferociti dal presunto tradimento dei “badogliani” – così venivano chiamati i militari del Regio Esercito – adottarono un trattamento inumano e crudele, caricato di contenuti razzistici. Disarmati e deportati, gli italiani del disciolto esercito, furono fatti oggetto di atti di violenza e di rappresaglia, tra i quali vanno annoverati:

- il forzato digiuno durante i primi giorni di prigionia, col fine di farli cedere al ricatto di collaborare continuando la guerra a fianco delle truppe del Terzo Reich contro gli angloamericani, pena la deportazione;
- interventi a colpi di calcio di fucile in caso di rifiuto, per raggruppare i soldati in vista della deportazione;
- colpi di arma da fuoco contro chi tentava di attingere acqua per calmare la sete;
- trasferimenti nei vari campi in carri-bestiami, utilizzati stipando dai cinquanta ai sessanta militari per carro;
- mancata assistenza per giorni e notti durante l’intero tragitto, senza possibilità di provvedere ai bisogni corporali;
- insulti di ogni genere, ai quali i militari erano esposti soprattutto all’arrivo nelle stazioni di scalo per raggiungere i vari campi, attraverso i quali i “porci italiani” venivano accusati di essere i “traditori badogliani”, da parte sia dei soldati sia dei civili sollecitati dalla stampa di regime.

Articolo 5: «Ogni prigioniero di guerra è tenuto a dichiarare, se richiesto, il suo vero nome e grado o il suo numero di matricola. Qualora violasse questa norma si esporrebbe a una restrizione dei vantaggi concessi ai prigionieri della sua categoria. I prigionieri che si rifiutassero di rispondere sulla situazione del loro Paese non potranno essere né minacciati né insultati né esposti a molestie e a svantaggi di qualsiasi specie».

Come ricorda Lino Monchieri:

*«Fui immatricolato, col mio vero nome e grado, nel lager X B di Witzendorf/Soltau, con il Nr. 158.353. Sul piastrino stava incisa ben chiara la sigla K.G. (Kriegs Gefangen – Prigioniero di Guerra). Come prigioniero, fui segregato in un campo di prigionia cintato da due ordini di filo spinato, guardato a vista da sentinelle incombenti su torrette munite di mitraglia; nonché maltrattato e insultato dai soldati di guardia, caricati d’odio e di brutalità. Soltanto verso la fine del mese di settembre 1943 mi fu fatta firmare una cartolina prestampata in lingua tedesca e francese, con tredici sole parole, dirette alla mia famiglia: “Mi trovo prigioniero dei tedeschi in Germania. Godo buona salute e vi saluto.” La cartolina però non fu mai spedita e non giunse mai a casa. [...] Quanto al secondo capoverso*

*dell'articolo, chiamo a testimoni tutti i sopravvissuti a conferma: – delle continue minacce (e lusinghe fallaci) cui venimmo sottoposti, perché aderissimo alla Rsi e collaborassimo a fianco dei nazisti [...]»<sup>663</sup>.*

Articolo 6: «Tutti gli effetti e gli oggetti di uso personale resteranno in possesso dei prigionieri, come pure gli elmetti e le maschere antigas. Le somme di denaro che i prigionieri portano seco non potranno essere loro tolte che per ordine di un ufficiale e dopo che ne sia stato constatato l'ammontare. Di esse sarà rilasciata ricevuta. Le somme così tolte verranno portate a credito di ciascun prigioniero. I documenti di identità, i distintivi del grado, le decorazioni, gli oggetti di valore non potranno essere tolti ai prigionieri per nessun motivo».

Le innumerevoli perquisizioni, condotte senza preavviso ad ogni ora del giorno e della notte, scandite dal ritmo dei vari “*Verboten!*” (Vietato! Proibito!) comportavano la confisca immediata di denaro e di oggetti di valore, senza contropartita né ricevute.

Alle legittime rimostranze, i tedeschi rispondevano con percosse e insulti.

Articolo 7: «Lo sgombrò a piedi dei prigionieri non potrà farsi, di regola, che a tappe di venti chilometri al giorno, a meno che la necessità di raggiungere depositi di acqua e di viveri imponga di compiere tappe più lunghe».

I vari trasferimenti dalle stazioni terminali ai lager di prigionia «si perdono nella memoria<sup>664</sup>».

Come ben descritto da Marco Avagliano e Marco Palmieri nella recente pubblicazione sulle vicende degli IMI:

«Le tradotte che partono dall'Italia fanno generalmente tappa a Innsbruck, via Brennero o Tarvisio, mentre quelle provenienti dalla Grecia e dall'Albania sostano a Belgrado e Wiener Neustadt, dove si uniscono ai treni partiti dalla Jugoslavia. Le destinazioni finali sono numerose, ma in linea generale le tradotte provenienti dalla Francia sono dirette in Alsazia e Mosella, mentre quelle partite dall'Europa sud-orientale arrivano o transitano nella zona di Vienna. Gli ufficiali vengono inizialmente concentrati al confine con

---

<sup>663</sup> «[...] degli insulti dettati dall'odio razziale e dal pregiudizio sociale contro gli “uomini del sud”, mangiatori di pastasciutta, falsi e bugiardi; - delle molestie innumerevoli messe in atto, per pura avversione antiitaliana. Durò a lungo una punzecchiatura insolente verso i singoli prigionieri cui veniva regolarmente rivolta la insidiosa domanda: “Tu sei per Badoglio o per Mussolini?” Cessò soltanto quando imparammo a rispondere con dignità: “Io sono italiano e basta”». Cfr. MONCHIERI L., *op. cit.*, p. 204.

<sup>664</sup> *Ivi*, p. 205. Anche il veronese Giuseppe Marchi, in un memoriale scritto nel momento della liberazione, ricorda: «65 chilometri a piedi con il zaino fradellato, ah che brutte ore triste abbiamo trascorso! con i piedi gonfi, la stanchezza, il sudore, le l'agrimie agli occhi», in ZANAGARINI M. (a cura di), *Due veronesi nei Lager nazisti. I diari di Giuseppe Marchi e Luigi Tosi*, Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea-Cierre, Verona, 2001, p. 97.

l'Olanda, in campi di smistamento, come quello di Meppen, e successivamente alla nuova proposta di adesione, che viene rifiutata in massa, vengono trasferiti in Polonia. Sottufficiali e soldati, invece, vengono disseminati nei campi di lavoro o direttamente nei luoghi di impiego in tutto il Reich. Una quota limitata di internati viene trattenuta nei campi di prigionia in Grecia o nei Balcani<sup>665</sup>».

Articolo 8: «I prigionieri di guerra potranno essere internati in una città, fortezza o località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene oltre determinati limiti. Potranno anche essere internati in campi cintati. Non potranno essere rinchiusi o consegnati se non per misure indispensabili di sicurezza e di igiene, e soltanto finché durino le circostanze che impongono questa misura».

Tutti gli IMI furono raccolti in campi di prigionia riservati ai soldati e ai sottufficiali, cintati di reticolati e provvisti di torrette di guardia fornite di mitragliatrici. I grandi lager erano suddivisi solitamente in tre settori: i primi due erano il pre-campo e comprendevano uno gli uffici del comando, l'amministrazione, le caserme e le residenze degli ufficiali di grado più elevato, l'altro gli alloggi dei sottufficiali e della truppa di servizio. Il terzo era il campo di reclusione vero e proprio, separato con muri e reticolati di filo spinato alti due metri, all'interno del quale gli internati erano stipati in baracche con più camere (*Stube*) con letti a castello di due o tre piani e divisi in gruppi (*Block*), che si affacciavano sul piazzale dove avvenivano gli appelli e i discorsi di propaganda. Di norma ogni internato avrebbe dovuto disporre di circa due metri e mezzo quadrati e di una branda, ma spesso il sovraffollamento riduceva notevolmente lo spazio vitale. La sera i lager e i singoli locali venivano chiusi a doppia mandata, cosa che rendeva difficile la fuga o un riparo in caso di allarme aereo. Non pochi prigionieri persero la vita sotto le bombe alleate, che pure erano frequenti. Delimitava il campo una recinzione, costituita da diverse file di reticolati alternate a fosse riempite con rotoli di filo spinato fitto e aggrovigliato, a volte percorsi da corrente ad alta tensione. La sorveglianza si basava su un sistema di garette e torrette lungo tutto il perimetro, dotate anche di riflettori, con guardie armate provviste di mitragliatrici per sparare seduta stante a chiunque osasse avvicinarsi al recinto<sup>666</sup>. Le “misure indispensabili di sicurezza e igiene” erano praticamente inesistenti, lo stesso

---

<sup>665</sup> AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, pp. 72-73.

<sup>666</sup> Una sorveglianza serrata puntava le armi anche su chi era costretto a lunghe marce per raggiungere i luoghi di lavoro qualora distassero tanto dal campo. I prigionieri erano letteralmente “sotto scorta” in ogni momento della giornata.

dicasi per le disinfestazioni e nondimeno le docce concesse<sup>667</sup>. In definitiva, le condizioni di vita erano spaventose<sup>668</sup>.

Articolo 9: «I belligeranti eviteranno per quanto possibile di riunire nello stesso campo prigionieri di razze e di nazionalità diverse. Nessun prigioniero potrà mai essere mandato in una regione ove sia esposto ai fuochi di combattimento, né utilizzato per porre al riparo dal bombardamento, con la sua presenza certi punti o certe zone».

I tedeschi ammassarono insieme prigionieri di razze diverse, ma anche di etnie differenti, notoriamente in conflitto tra loro e divise da secolare odio razziale, per cui gli scontri e le conflittualità erano frequenti. Convivevano infatti nelle stesse baracche croati e serbi, slovacchi e cechi/boemi, ucraini e russi, baltici e polacchi, fiamminghi e valloni. Tutti loro erano tenuti in zone ad alto rischio, lavoravano in stabilimenti di produzione bellica o d'interesse militare, che erano frequentemente sottoposte alle incursioni aeree angloamericane.

Articolo 11: «La razione alimentare dei prigionieri di guerra sarà equivalente, per qualità e quantità, a quella delle truppe dei depositi. I prigionieri riceveranno inoltre i mezzi per prepararsi da se stessi i generi supplementari dei quali disponessero. Sarà loro fornita acqua potabile in misura sufficiente. Sarà autorizzato l'uso del tabacco. I prigionieri potranno essere adibiti alle cucine. Sono vietati provvedimenti disciplinari collettivi che incidano sul vitto».

In linea di massima, le razioni distribuite agli IMI durante una giornata erano: infuso di tiglio il mattino; niente a mezzodì; fetta di pane nero (un filone da 1 kg doveva essere diviso tra otto prigionieri), gamella di brodaglia di rape la sera, con un'unghia di companatico (margarina, marmellata, formaggio tenero, carne in scatola, zucchero rosso – distribuite una volta alla settimana)<sup>669</sup>.

La situazione non migliorò di molto anche dopo il passaggio degli IMI a lavoratori civili, dal settembre 1944. Si aggiungano, poi, le ruberie dei soldati addetti alla sorveglianza e

---

<sup>667</sup> Le latrine, di uso comune, erano poste nei pressi del reticolato, ma di sera i bisogni corporali dovevano essere soddisfatti in appositi spazi all'ingresso delle baracche stesse, che diventavano presto inservibili soprattutto nelle baracche più grandi, che arrivavano ad ospitare anche centinaia di uomini. Cfr. *Ivi*, p. 172-173.

<sup>668</sup> Per un approfondimento sull'organizzazione del sistema concentrazionario sui prigionieri di guerra, dislocati in varie tipologie di campi in Germania, nei territori da essa occupati o annessi, si veda: Pagano S., *Una rilevante apertura dell'ARCHIVIO Segreto Vaticano: il Fondo Ufficio Informazioni Vaticano, prigionieri di guerra (1939-1947)* – Presentazione a – DI GIOVANNI F., ROSELLI G. (a cura di), *op. cit.*, pp. XIX, XX.

<sup>669</sup> Cfr. LICEO CLASSICO NICCOLÓ FORTEGUERRI DI PISTOIA (a cura di), *op. cit.*, p. 26.

le punizioni collettive frequenti che privavano spesso del vitto<sup>670</sup>. La sofferenza della fame assunse i connotati di una vera e propria ossessione, tanto da indurli a sognare succulente pietanze o futuri pranzi in famiglia, addirittura a sfondo “aritmetico”<sup>671</sup> o “psicopatico”<sup>672</sup>.

Articolo 12: «Il vestiario, la biancheria, le calzature saranno forniti ai prigionieri dalla Potenza detentrica. I lavoratori dovranno inoltre ricevere una tenuta da lavoro, ovunque la natura stessa del lavoro lo richieda».

Per tutti i mesi di prigionia, gli internati indossarono la stessa divisa militare che portavano al momento della cattura, con confisca di un eventuale abito di riserva. Nemmeno nell’ultimo periodo di prigionia vennero provvisti di abiti adatti al lavoro.

Articolo 14: «I belligeranti potranno con particolari accordi concedersi reciprocamente la facoltà di trattarsi nei campi medici e infermieri per la cura dei loro connazionali prigionieri».

L’assistenza sanitaria era pressoché assente nei campi, almeno fino al settembre 1944. I malati e i feriti venivano costretti a lunghi percorsi a piedi sotto scorta armata per raggiungere ambulatori o infermerie di primo soccorso, che erano situati nei luoghi più disparati; nei casi più gravi i malati venivano inviati nei *Lager-Lazarett* (ospedali da campo) o nelle *Revier* (Infermerie), riservati ai prigionieri di ogni nazionalità.

Articolo 16: «I prigionieri di guerra godranno di ampia libertà compresa l’assistenza alle funzioni del culto, alla sola condizione di uniformarsi alle misure d’ordine e di polizia prescritte dall’autorità militare. I ministri di un culto, prigionieri di guerra, qualunque sia la denominazione del culto stesso, saranno autorizzati a esercitare pienamente il loro ministero fra i propri correligionari».

---

<sup>670</sup> «Le calorie giornaliere, anche in virtù dei provvedimenti punitivi, scesero progressivamente sotto le 1.000, a fronte delle 2.500/3.000 necessario. E non dimentichiamo che nel corso degli inverni 1943 e 1944, soprattutto in Polonia, la temperatura raggiunse i 30°-35° sotto zero». PALMARIN S., *op. cit.*, p. 13.

<sup>671</sup> Luigi Livieri annota dal campo di Przemysl il 16 dicembre 1943: «[...] il mio sogno aritmetico di stanotte: turbato che il mio accantonare un settimo di razione mi desse in due giorni solo un quinto in più, stanotte ho fatto di nuovo le operazioni con le frazioni ed ho trovato la soluzione. Mettendo via un settimo più un quinto al giorno, e cioè dodici trentacinquesimi, pari per difetto ad un terzo, avrò alla domenica due razioni», in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, pp.243-244.

<sup>672</sup> Come scrive Enzo Colantoni il 22 gennaio 1944: «Io faccio dei sogni che hanno della deviazione psichica, un fondo psicopatico. Una volta, di stare in una casa, passare per un corridoio immerso nella marmellata fino al collo, con una voglia feroce di berne addirittura [...]. Un’altra di stare sempre in prigionia, in un paese alpino, dentro una casa, senza scarpe e di vederle piene di zucchero mentre le infilo. Sogni torbidi, anche a sfondo sessuale», in Ivi, p. 243.

In molti campi di lavoro la libertà di culto era concessa solo formalmente in quanto, seppur autorizzata, non veniva garantita.

Articolo 17: «I belligeranti incoraggeranno quanto più sarà possibile le distrazioni intellettuali e sportive organizzate dai prigionieri di guerra».

Pochissime le distrazioni e le occasioni di svago concesse. Solo raramente venivano organizzate cine-proiezioni in alcuni refettori o serate di “cameratismo”. Lo squallore e la desolazione, congiuntamente alle troppe restrizioni, erano tali da non consentire evasione alcuna. Gli unici periodici consentiti erano quelli di regime: “Voce della patria”, edito dai collaborazionisti della Rsi e il “Camerata”, edito direttamente a Berlino, in lingua italiana, dal Ministero della Propaganda del Reich<sup>673</sup>.

Articolo 18: «Ogni campo di prigionia sarà sottoposto all’ autorità di un ufficiale responsabile. I prigionieri dovranno il saluto a tutti gli ufficiali della Potenza detentrici. I prigionieri saranno trattati con i riguardi dovuti al grado e all’età».

Il comando di ogni campo comprendeva vari uffici retti da ufficiali, tra cui l’amministrazione, l’ufficio sanitario, l’intendenza per il vettovagliamento e per il casermaggio, l’ufficio assistenza e la difesa. Il comando dei campi principali coordinava anche le attività alle dipendenze secondarie, ma in genere ogni distaccamento aveva un proprio comando responsabile dell’amministrazione e della disciplina interna. In molti campi di lavoro però, gli ufficiali responsabili non si fecero mai vedere; le ordinanze arrivavano direttamente dall’alto e riguardavano soprattutto la posta e i pacchi, emanavano disposizioni e divieti, ordinavano perquisizioni e requisizioni, senza mai curarsi dei “riguardi dovuti al grado e all’età”. Nei lager degli ufficiali (*Oflag*), gli IMI potevano avere un rappresentante – il *Lagerälteste*, di solito nelle vesti dell’ufficiale più alto in grado o più anziano, coadiuvato da alcuni fiduciari. Negli *Stalag*, i campi dei sottufficiali o uomini di truppa, era invece ammesso un fiduciario, scelto tra i sottufficiali anziani o gli ufficiali subalterni. Essi avevano il compito di far rispettare gli ordini e la disciplina del campo e, nel ruolo di rappresentanti del lager, potevano presentare le lamentele o le denunce dei compagni che però non venivano prese in considerazione, così

---

<sup>673</sup> Il mondo culturale all’interno dei campi degli Ufficiali verrà approfondito nel Cap. V.



come non si interveniva mai per stroncare la ferocia e l'atteggiamento inumano delle guardie poste a sorveglianza dei prigionieri.

Articolo 23: «I versamenti fatti ai prigionieri a titolo di retribuzione dovranno esser rimborsati alla fine delle ostilità dalla Potenza presso cui i prigionieri hanno prestato servizio».

Il lavoro prestato dagli IMI presso le imprese tedesche non venne retribuito in alcun modo. In alcuni casi le società corrispondevano un salario mensile, documentato su cedolini ancora conservati, di cui però i due terzi venivano detratti per previdenza, assistenza, cassa mutua sanitaria, vitto e alloggio. Non venne data alcuna retribuzione o rimborso per le spettanze maturate, né risarcimenti per il servizio prestato, neppure a titolo di buona uscita *una tantum*, né da parte delle *Firmen* né da parte dei responsabili militari o amministrativi del Reich e della Rsi.

Articolo 24: «I soldi dovranno essere versati ai singoli prigionieri alla fine della prigionia. Durante la prigionia sarà concesso di trasferire somme alle banche o ad individui del paese d'origine».

Per i prigionieri di altre nazionalità, soprattutto quelli appartenenti alle Potenze più influenti, come gli angloamericani, questa particolare disposizione fu rispettata, eccezione fatta per gli italiani che non poterono mai inviare denaro alle famiglie o alle banche fiduciarie<sup>674</sup>. Quanto al denaro, durante il primo anno di prigionia, gli internati venivano pagati in *lagergeld* – “soldi da campo” – cioè buoni spendibili solo all'interno del campo, il quale non era provvisto né di spacci né di merci da vendere. Venivano così favoriti lo strozzinaggio e l'usura.

Articolo 27: «I belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado e delle attitudini, ad eccezione degli ufficiali. I sottufficiali potranno essere costretti al lavoro di sorveglianza, a meno che siano loro stessi a domandare d'essere adibiti a lavori remunerativi».

Articolo 29: «Nessun prigioniero sarà obbligato a lavori ai quali sia fisicamente inadatto».

Il Reich costrinse i prigionieri ai lavori più duri: spalare macerie, sgomberare strade, riparare tronchi ferroviari, riadattare industrie, ripristinare strade e ponti. Il lavoro coatto

---

<sup>674</sup> Si approfondirà in seguito la questione dei mancati trasferimenti dei salari: v. *oltre*, par. 4.2.1.

era previsto per tutti (eccetto gli ufficiali ma solo in un primo momento), senza badare alle attitudini e al grado. Col passaggio da internati a lavoratori civili, gli IMI furono costretti a prestare la loro opera in fabbriche, stabilimenti che erano esposti ai bombardamenti alleati, ma anche in miniere, nei cantieri o sulle strade ferrate e, non ultimo, nei campi. Tutto questo sotto il controllo ferreo dei *meister*.

Articolo 30: «La durata del lavoro giornaliero, compreso il tragitto di andata e ritorno, non sarà eccessiva e non dovrà, in ogni caso, superare quella ammessa per gli operai civili della zona, adibiti allo stesso lavoro. A ogni prigioniero sarà concesso un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, possibilmente la domenica».

Posto che la durata del lavoro giornaliero dipendeva dall'arbitrio dei *meister*, essa non era mai inferiore alle dieci/dodici ore lavorative anche d'inverno, quando lo sforzo e l'impegno richiesti erano maggiori nonostante le condizioni proibitive del clima rigido. D'estate, la durata del lavoro veniva anche prolungata, per approfittare dei pomeriggi di sole, prestando servizio "volontario" presso le fattorie dei dintorni per avere diritto a una gamella in più. La domenica, i prigionieri venivano venduti ai privati per arrotondare le entrate e lucrare congrui introiti; con tali prestazioni obbligatorie, veniva così cancellato di fatto il riposto festivo.

Articolo 31: «Le prestazioni d'opera dei prigionieri non avranno alcun rapporto con le operazioni belliche. È strettamente proibito adibire i prigionieri alla fabbricazione e al trasporto di armi e munizioni come pure al trasporto di materiale destinato a unità combattenti».

È difficile supporre che le prestazioni d'opera imposte a tutti i prigionieri di guerra internati nei lager tedeschi non avessero a che fare, direttamente o indirettamente, con l'industria bellica del Terzo Reich, dal momento che esse comprendevano: riparazioni di linee ferroviarie strategiche, lavori di carico e scarico di granate, casse di munizioni e materiale di guerra all'interno di basi fortificate, col preciso intento da parte tedesca di eludere la disposizione di tale articolo.

Articolo 32: «È proibito adibire i prigionieri a lavori insalubri e pericolosi. È proibito ogni inasprimento delle condizioni del lavoro come misura disciplinare».

L'esposizione a lavori insalubri e pericolosi per i prigionieri era all'ordine del giorno, dato il tipo di prestazioni d'opera che dovevano eseguire, che prevedevano anche un'esposizione pressoché costante al tiro delle mitragliere anglo-americane o al rischio di bruciature e ustioni, che infatti non erano rare. L'inasprimento delle condizioni di lavoro erano utilizzate più che come misura disciplinare particolare, come "ordinaria amministrazione".

Articolo 34: «I prigionieri non percepiranno salario per lavori concernenti l'amministrazione e la manutenzione dei campi. Se adibiti ad altri lavori avranno diritto ad un salario da fissarsi mediante accordi tra belligeranti. Tali accordi specificheranno la parte che l'amministrazione del campo potrà trattenere, la somma spettante al prigioniero e il modo con cui questa somma sarà messa a disposizione. Alla fine della prigionia ogni prigioniero riceverà il relativo saldo. In caso di morte sarà rimesso per via diplomatica agli eredi».

Un eventuale salario per la ripulitura delle latrine del campo a cielo aperto o per i lavori frequentemente prestati a favore di privati che si procacciavano in questo modo braccia gratis, così come il lavoro come "civili" durante la seconda parte della prigionia non venne mai retribuito o risarcito, né durante né dopo il conflitto.

Articolo 36: «Entro il termine massimo di una settimana dal suo arrivo al campo, come anche in caso di malattia, ogni prigioniero sarà messo in condizione di inviare alla sua famiglia una cartolina postale, per informarla della sua prigionia e del suo stato di salute. Dette cartoline postali saranno trasmesse con la maggiore rapidità possibile; e non potranno essere ritardate in alcun modo».

Le cartoline postali non venivano mai spedite o, in caso contrario, ciò avveniva con un notevole ritardo e senza spiegazioni al riguardo, in aperta contravvenzione a quanto stabilito già all'articolo 2 di cui sopra. Inoltre, il contrasto tra il contenuto delle lettere che passavano naturalmente sotto censura ferrea e la realtà dei fatti non passava inosservato. Solo occasionalmente gli IMI riuscivano a far trapelare ai familiari qualche informazione sulle reali condizioni di vita sia sulle proposte di adesione. Ciò indica che la corrispondenza con familiari e amici non aveva solo un valore personale e affettivo, ma traduceva in parole un sentimento politico collettivo che essi stavano maturando. Spesso, però, diventava anche motivo di frustrazione da parte dei familiari, i quali spesso si rendevano conto di non aver modo di comunicare la loro reale situazione a casa o che essa non potesse essere compresa davvero. D'altra parte, anche la propaganda fascista e

nazista ha avuto un certo ruolo sul far apparire ai civili in Patria la non adesione degli internati come una scelta da pagare a caro prezzo. Non mancavano, al contrario, parole di incoraggiamento e di orgoglio da casa per la scelta fatta, ma anche alcuni segnali dell'alleanza con gli angloamericani.

Come riporta Giovannino Guareschi nel suo Diario clandestino:

*«24 luglio. Cambia improvvisamente il tono di certe lettere da casa. Scrivono, per esempio, al capitano P.: “Siamo fieri della tua fermezza di carattere e apprezziamo la nobiltà del tuo sacrificio. Bravo, tieni duro!” In tutte le lettere precedenti si diceva invece allo stesso capitano P.: “... e non fare l'imbecille. Torna in Italia a ogni costo. Aderisci!”<sup>675</sup>».*

*«26 luglio. [...]»<sup>676</sup> Aprendo il pacco arrivato dall'Italia, il tenente F. scopre – conficcata in un sacchetto di zucchero – una pallottola calibro 12,5, omaggio dell'ignoto aviatore britannico che ha mitragliato il convoglio ferroviario».*

Articolo 39: «I prigionieri di guerra saranno autorizzati a ricevere individualmente libri che dovranno essere sottoposti a censura. I rappresentanti delle Potenze protettrici e gli organismi di soccorso riconosciuti e autorizzati potranno mandare opere e collane di libri alle biblioteche dei campi di prigionia. La relativa trasmissione di libri alle biblioteche non potrà essere ritardata col pretesto di difficoltà di censura».

Solo in alcuni rarissimi casi, gli IMI furono ammessi a godere del beneficio di ricevere libri e riviste di cultura, in quanto esclusi dagli aiuti e dall'assistenza della Croce Rossa Internazionale<sup>677</sup>.

Articolo 42: «I prigionieri avranno diritto di far conoscere alle autorità militari nel cui potere si trovano, le loro richieste concernenti il regime di prigionia al quale sono sottoposti. Avranno parimenti il diritto di rivolgersi ai rappresentanti delle potenze protettrici per segnalare loro i punti sui quali avessero da prospettare lagnanze relative al regime vigente in prigionia. Le domande e le richieste dovranno essere trasmesse con urgenza, e non dovranno dar luogo a punizioni, anche se riconosciute infondate».

---

<sup>675</sup> Guareschi prosegue con gli appunti commentando: «La lettera ultima è datata 6 giugno. Strana coincidenza: proprio il giorno che seguì la presa di Roma, e lo stesso dello sbarco alleato in Francia». GUARESCHI G., *Diario clandestino 1943-1945*, Terza ed. BUR contemporanea, sett. 2019, p. 104.

<sup>676</sup> «Togliendo lo zaino appeso alla parete, il capitano L. scopre qualcosa che non aveva notato prima. Sul cartone biancastro del pannello, c'è un disegno a matita, opera d'un ignoto prigioniero britannico: una testa di cavallo incorniciata da un ferro di cavallo, e due parole in stampatello: “Good Luck”. Buona fortuna». *Ivi*, pp. 104-105.

<sup>677</sup> Sul punto, si rimanda al Cap. V.

Se le lagnanze e le legittime proteste non venivano mai prese in considerazione e non venivano inoltrate alle competenti autorità, al contrario esse diventavano un pretesto per una repressione che non si faceva attendere e che andava ad infierire su ogni aspetto della vita all'interno del lager: dalla qualità e la riduzione del vitto, dall'aumento del carico di lavoro, fino a violenze e minacce corporali.

Articolo 43: «In ogni località in cui si trovano, i prigionieri saranno autorizzati a designare fiduciari incaricati di rappresentarli presso le autorità militari e le Potenze protettrici. La designazione verrà sottoposta all'autorità responsabile del campo. I fiduciari saranno incaricati di ricevere e di ripartire gli invii collettivi. Inoltre potranno essere messi in grado di agevolare i rapporti tra prigionieri e organismi di soccorso».

L'autorità responsabile del campo non si occupò mai di designare dei fiduciari incaricati, cosa che fu ancor più lesiva nei confronti delle condizioni dei prigionieri. Frequenti furono gli episodi di fiduciari auto-incaricatisi arbitrariamente, che disponevano a loro vantaggio la distribuzione dei viveri o la compravendita al mercato nero del campo dei pochi oggetti scampati ai controlli.

Articolo 68: «I belligeranti dovranno rimpatriare al loro paese d'origine i prigionieri di guerra gravemente ammalati, senza riguardo al grado e al numero, dopo averli messi in grado di essere trasportati».

Tante le promesse verbali, ma di fatto nessun prigioniero ammalato venne rimpatriato.

Articolo 69: «Commissioni mediche miste procederanno alla visita dei prigionieri malati o feriti e prenderanno tutte le decisioni utili nei loro riguardi».

Le cosiddette "decisioni utili" venivano intese dalle poche commissioni mediche miste presenti all'interno dei campi a vantaggio del Reich (ma spesso c'erano solo singoli medici tedeschi che visitavano frettolosamente i prigionieri), cioè soprattutto col fine di stabilire chi fosse adatto al lavoro e chi no. Come già precisato, non erano presenti nei campi né ambulatori né infermeria, per raggiungere i quali i malati erano sottoposti a lunghi percorsi a piedi.

Articolo 70: «Sono ammessi al rimpatrio o alla degenza in ospedali di paesi neutrali i seguenti prigionieri: - che abbiano fatto diretta domanda al medico del campo; - che si siano fatti presentare dal fiduciario di

campo; - che hanno chiesto di essere affidati ad un organismo di soccorso o ad un'associazione umanitaria, riconosciuti dalle Potenze belligeranti».

Come per l'articolo 68 di cui sopra, nessun rimpatrio e nessuna possibilità di inoltrare l'eventuale richiesta di rimpatrio ad un "medico da campo", peraltro assente nella maggior parte dei casi. D'altronde, proprio per la condizione particolare degli IMI, essi non avevano possibilità di riferirsi alla Croce Rossa e tantomeno agli "uffici di collegamento" della Rsi. Al contrario, molti furono i decessi per malattia o per infortunio sul lavoro.

Articolo 71: «I prigionieri vittime di infortuni sul lavoro, fatta eccezione degli autolesionisti, beneficeranno delle medesime condizioni di rimpatrio o di spedalizzazione in Paesi neutri».

I frequenti infortuni sul lavoro erano guardati con sospetto perché non mancavano i casi di autolesionismo per sottrarsi al lavoro coatto, cosa che rendeva ancora più guardinghi e spietati i guardiani nazisti. I malati, veri o presunti, erano perseguiti con accanimento, anche con irruzioni improvvise all'interno delle baracche per prelevare i prigionieri che riuscivano a stento a stare in piedi e trascinarli al lavoro. In quanto a un rimpatrio "per motivi umanitari" o una "spedalizzazione" nei Paesi neutrali, che durante la Seconda Guerra Mondiale erano ridotti al Portogallo, Spagna, Svezia e Svizzera, non vennero mai presi in considerazione.

Articolo 74: «Nessun prigioniero rimpatriato dovrà essere adibito a servizio militare attivo»<sup>678</sup>.

In molti casi gli ex internati militari vennero richiamati alle armi. Si vedrà più avanti il caso dell'ufficiale Italo Gerlin che indossò la divisa in due occasioni: una prima volta in Jugoslavia per un'"esercitazione antipartigiano" e una seconda alla Folgore per un'"esercitazione antiatomica"<sup>679</sup>.

---

<sup>678</sup> Si intenda: "da parte dello Stato". Secondo quanto racconta Lino Monchieri, egli fu richiamato al servizio nell'ottobre 1945, tre mesi dopo il rimpatrio, ufficialmente per concludere l'avviato corso per allievi ufficiali dell'aeronautica. Ma, dato che si stava laureando presso l'Università di Torino, fu costretto a rinunciare al corso e venne restituito all'arma di provenienza – su sua richiesta – tornando ad essere soldato semplice. Tuttavia concluse i suoi studi e, avviato alla professione, non ebbe più a che fare col servizio militare. Come Lino Monchieri, in molti si rifiutarono di indossare ancora la divisa. Cfr. MONCHIERI L., *op. cit.*, p. 219.

<sup>679</sup> V. *oltre*, cap. V, par. 5.3.1.

#### 4.1.3 La mancata tutela del Comitato Internazionale della Croce Rossa e il sistema delle Potenze Protettrici per gli Internati Militari Italiani

Se il mutamento di *status* da prigionieri di guerra a internati militari dipendeva, perlomeno nelle fasi immediatamente successive all'8 settembre, dagli obiettivi del regime di occupazione tedesco in Italia e, con la costituzione della Rsi, ispirato anche da considerazioni relative allo stato dell'alleanza col Duce<sup>680</sup>, tale decisione tenne conto delle conseguenze materiali e istituzionali che tale *status* avrebbe comportato<sup>681</sup>. I vertici del Terzo Reich, ben sapevano, infatti, che il Comitato Internazionale della Croce Rossa, quale ente *super partes* preposto all'aiuto e all'assistenza, avrebbe avuto grosse difficoltà con una categoria come quella degli internati<sup>682</sup>. Secondo il giudizio dello storico Luigi Cajani<sup>683</sup>, il problema degli IMI rappresentò per il *Comité International de la Croix-Rouge* (CICR) uno degli insuccessi maggiori nell'attività di soccorso svolta durante la Seconda Guerra Mondiale, che fece mancare loro l'aiuto necessario per alleviare le loro sofferenze e per abbassare notevolmente il tasso di mortalità che fu il più alto fra quello degli altri prigionieri di guerra in mano tedesca. Gli ostacoli che la Croce Rossa incontrò provenivano sia da parte tedesca, che aveva raggirato la Convenzione di Ginevra istituendo lo *status* di «internati» per i militari italiani, sia da parte degli Alleati, che si rifiutarono di fornire mezzi adeguati ad un'azione di soccorso informale, svincolata dalle regole e dai controlli previsti per i prigionieri di guerra “regolari”, che pure era possibile<sup>684</sup>. Ciò avvenne per ragioni sia di ordine tecnico sia politico, poiché i militari italiani venivano considerati – e così sarà fino alla fine del conflitto – come ex nemici, con un atteggiamento di diffidenza indice della scarsa disponibilità ad intervenire

---

<sup>680</sup> Attraverso la condizione giuridicamente anomala di Internati Militari, la direzione politica e militare del Terzo Reich intendeva sottolineare la continuità dell'alleanza tra Germania e Italia (rappresentata dalla Rsi), che mai si sarebbero trovate in stato di guerra.

<sup>681</sup> Cfr. HAMMERMANN G., *op. cit.*, pp. 44-45.

<sup>682</sup> Come si legge all'Art. 78 della Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra del 1929: «Le Associazioni di soccorso per i prigionieri di guerra riceveranno dai belligeranti ogni facilitazione entro i limiti segnati dalle esigenze militari per assolvere efficacemente la loro missione umanitaria», aspettativa questa, totalmente disattesa nella realtà. Cfr. MONCHIERI L., *op. cit.*, pp. 219-220.

<sup>683</sup> CAJANI L., *Gli Alleati e la mancata assistenza agli Internati Militari Italiani*, pub. nel vol. a cura dell'Istituto Storico della Resistenza in Piemonte, *Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale*, Franco Angeli, Milano, 1989, pp. 279-309, <[http://www.schiavidihitler.it/Pagine\\_documenti/archivio/cajani.htm](http://www.schiavidihitler.it/Pagine_documenti/archivio/cajani.htm)>.

<sup>684</sup> Un'azione di questo tipo fu attuata dalla Croce Rossa in favore di altre categorie non comprese nella Convenzione, quali i deportati politici.

sistematicamente in loro aiuto<sup>685</sup>. Il primo «no» che il Comitato della Croce Rossa ricevette in seguito all'offerta di rendersi disponibile a fornire assistenza agli IMI venne giustificato col fatto che non si trattava di prigionieri ma di internati, che potevano lasciare il campo quando volevano arruolandosi nel nuovo esercito che si stava formando in seno alla Rsi. Il governo Badoglio, dal canto suo, provò a chiedere l'aiuto americano in questo senso, ma anche gli Alleati non potevano fare molto, senza contare che eventuali aiuti umanitari, in mancanza di controllo da parte di osservatori neutrali, avrebbero rischiato di essere usati a proprio vantaggio dalla Germania. Sulla carta, dunque, l'unica «Potenza protettrice»<sup>686</sup> poteva essere, e tale si autoproclamò già dal novembre 1943, la Repubblica Sociale Italiana di Mussolini, nonostante la condizione di chi doveva tutelare era propria di coloro i quali avevano rifiutato di aderire al regime fascista della Rsi. Dal momento che le competenze del governo fascista repubblicano erano state fortemente ridotte alla ricostituzione di un esercito con pochissime divisioni, un servizio di assistenza affidato agli alleati fascisti avrebbe dato loro l'impressione di poter esercitare un certo controllo almeno sul trattamento riservato ai militari italiani internati nei lager tedeschi. A metà novembre, alcuni funzionari del ministero degli Esteri del Reich fecero presente ai delegati del CICR che a partire da quel momento dell'assistenza agli IMI si sarebbero occupati i due Paesi. Nacque quindi il Servizio Assistenza Internati (Sai), col compito di provvedere – almeno teoricamente – all'assistenza degli IMI e supervisionarne le condizioni di vita. Sul piano formale si trattava di un riconoscimento simbolico per Salò, che il Duce non esitò a utilizzare come nuova prova del trattamento di favore riservato agli IMI e del proprio ascendente sul *Führer*<sup>687</sup>. In realtà l'influenza tedesca era

---

<sup>685</sup> Lo storico Luigi Cajani indaga i rapporti tra la Croce Rossa Internazionale e gli Alleati, in *Gli Alleati e la mancata assistenza agli Internati Militari Italiani*, cit., al quale si rimanda per un approfondimento sul tema.

<sup>686</sup> «*Schutzmacht*», cioè «Potenza garante», come suggerito dai plenipotenziari tedeschi al governo di Mussolini appena insediatosi. Le trattative svoltesi tra ottobre e novembre del 1943 prevedevano da un lato la ricostituzione di un nuovo esercito italiano repubblicano, dall'altro l'assunzione della funzione di Potenza garante. L'istituto della Potenza protettrice risale ai tempi della guerra franco-prussiana del 1870 ed è stata formalizzata nella Convenzione di Ginevra del 1929. Allora fu stabilito che la Potenza protettrice avesse il potere di ispezionare i campi di detenzione dei prigionieri di guerra, di comunicare liberamente con loro e di fornire loro alcuni benefici tra cui lettere e libri. Tuttavia, non venne riconosciuto alla Croce Rossa il compito di vigilare sull'esecuzione del Trattato. Inoltre, la Convenzione del 1929 lasciava l'indicazione della Potenza protettrice in caso di guerra come opzionale, tale istituto cioè veniva lasciato alla *mercé* dei singoli Stati. Con la Convenzione di Ginevra del 1949 le disposizioni in merito alla Potenza protettrice verranno specificate meglio e nel I Protocollo del 1977 verrà riconosciuto alla Croce Rossa Internazionale il diritto di fungere da potenza protettrice.

<sup>687</sup> Cfr. FRONTERA S., *I militari italiani negli Oflag e negli Stalag del Terzo Reich. Il ritorno e la memoria. Strategie di integrazione e processi di rimozione*, in Isastia A.M., Niglia F. (a cura di), *Da una memoria divisa a una memoria condivisa. Italia e Germania nella Seconda Guerra Mondiale*, Mediascape, Roma, 2011, p. 25.



fortissima: il servizio dipendeva dall'ambasciata della Rsi a Berlino<sup>688</sup> e questo stretto collegamento costituiva per i tedeschi una garanzia del fatto che avrebbero potuto salvaguardare al meglio i loro interessi senza pregiudicare le esigenze del controllo indiretto, che era necessario in quanto la questione degli IMI era un fattore di disturbo per la politica di occupazione tedesca in Italia<sup>689</sup>. Il Sai, però, iniziò a funzionare solo dal 1° marzo 1944, quando l'ex prefetto Marcello Vaccari ne assunse la direzione e ne vennero resi noti lo statuto e le funzioni, che erano sempre sotto la previa supervisione degli uffici competenti della *Wehrmacht*. La costituzione del Sai, come la denominazione giuridica di internati militari era stata fatta per mascherare ancora una volta la vera natura della prigionia dei militari italiani<sup>690</sup>. Lo stesso Vaccari si rese conto che non riusciva a garantire un servizio razionale e funzionante e, per non rischiare di esporsi ad un fallimento dell'opera di assistenza, propose di affidare alla Croce Rossa Internazionale il compito di procurare e consegnare ciò di cui gli internati avevano realmente bisogno, mediante la creazione dell'ufficio Assistenza Italiani all'Estero (Aie). L'Aie cominciò a lavorare nel giugno 1944, riscontrando non poche difficoltà, *in primis* di ordine materiale: le interruzioni delle vie di comunicazione stradali e ferroviarie rendevano molto difficile trasportare i rifornimenti, senza contare che alcuni generi erano praticamente introvabili sul mercato e che le industrie non erano in grado di fornire per tempo i quantitativi richiesti<sup>691</sup>. Il resto rimaneva sotto esclusiva competenza del Sai. Ciò provocò un dualismo di competenze che non facilitò l'opera del Comitato Internazionale della Croce Rossa, che era fortemente limitato nelle sue richieste di ampliare le sue competenze oltre gli aspetti di mera "consegna", soprattutto dopo che Vaccari assunse anche la carica di delegato generale della Croce Rossa in Germania. Ma le difficoltà erano anche di natura politica, come testimonia l'indiretto rifiuto, a partire dalla metà del 1944, delle offerte di aiuto da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa, al quale venne insistentemente richiesto di apporre etichette propagandistiche del governo fascista sui pacchi spediti, cosa che il Comitato Internazionale della Croce Rossa non voleva né poteva accettare. Nell'autunno 1944, contestualmente al cambio di denominazione degli

---

<sup>688</sup> L'ambasciatore Anfuso svolse un ruolo di assoluto primo piano, limitando fortemente l'azione del direttore del Sai e diventando quindi il vero *dominus* di tutta l'attività facente capo alla potenza garante. Cfr. HAMMERMANN, *op. cit.*, p. 49.

<sup>689</sup> *Ivi*, p. 46.

<sup>690</sup> *Ivi*, p. 48.

<sup>691</sup> Archivio Storico Centrale Croce Rossa Italiana (Asc Cri), *Presidenza Servizio Internazionale informazioni private, IV 19, Assistenza ai reduci dalla prigionia*, b. 728/1, f. Relazione sull'attività svolta dalla Cri Aie nell'anno 1944: Coriolamo Pagnozzi, *Relazione sull'attività della Cri Aie nell'anno 1944*, in FRONTERA S., *op. ult. cit.*, pp. 25-26.

IMI, che divennero “lavoratori civili”, le funzioni del Sai vennero progressivamente meno. Inoltre, la cessazione dell’assistenza da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa ebbe conseguenze molto pesanti sul peggioramento della vita degli IMI, soprattutto dal punto di vista alimentare e sanitario<sup>692</sup>. Solo il 28 febbraio 1945 la Rsi consentì l’assistenza dei militari italiani da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa i cui aiuti iniziarono ufficialmente il 29 marzo, alla vigilia della Liberazione, quando oramai era troppo tardi<sup>693</sup>.

In definitiva, come ricorda Gabriele Hammermann, «Sulle spalle degli italiani vennero scaricate tutte le contraddizioni di una politica di occupazione basata su un’alleanza di cartapesta<sup>694</sup>».

Come scriveva Rizieri Vignaga il 23 giugno 1944:

*«Siamo figli di nessuno dopo aver dato tutto alla Patria. Bisogna contare solo su noi stessi, sulla nostra forza fisica e morale e soprattutto in attesa che la mano di Dio plachi questo mondo infame e ponga fine a questa guerra assassina!»<sup>695</sup>.*

E ancora un ufficiale bolognese, in una lettera del 22 settembre 1944:

*«L’unico ente per il quale la mia mente e il mio cuore provano ancora sincero affetto e stima è la mia famiglia, l’unica che finora non mi abbia deluso»<sup>696</sup>.*

## **II sezione: L’esclusione degli ex IMI dai risarcimenti per le vittime dei crimini nazisti**

---

<sup>692</sup> A settembre del 1944 le spedizioni cessarono per la truppa e i sottufficiali (a quali venivano inviati invece 53 vagoni di vestiario) mentre qualche vagone (15 per l’esattezza) ancora arrivava per gli ufficiali. Cfr. AVAGLIANO M., PALMIERI M. *op. cit.*, p. 257.

<sup>693</sup> Non va dimenticato, tuttavia, che la corrispondenza con i militari italiani internati, resa impossibile con la Croce Rossa e le diplomazie delle Potenze Alleate, trovò realizzazione nell’azione caritativa della Chiesa, che si adoperò per l’assistenza degli IMI mediante l’*Inter arma Caritas*, un’organizzazione del Vaticano che si occupava in particolare di migliorare le condizioni dei prigionieri di guerra, metterli in contatto con le famiglie e assisterli quando sarebbe giunto il momento del rimpatrio. Cfr. DI GIOVANNI F., ROSELLI G. (a cura di), *INTER ARMA CARITAS. L’Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di guerra istituito da Pio XII (1939-1947)*, cit.

<sup>694</sup> HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 50.

<sup>695</sup> VIGNAGA R., *Gente (non) comune. Diari e memoria di guerra (1939-1945)*, a cura di Amantia e S. Vignaga, Isbrec, Belluno, 2005, p. 261, in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 256.

<sup>696</sup> *Ibidem*.

#### 4.2.1 Il blocco dei trasferimenti in Italia dei salari degli Internati Militari Italiani

La categoria giuridica di «Internato Militare Italiano» continuò a pesare sui sopravvissuti anche dopo la fine del conflitto. Il mancato riconoscimento da parte della comunità internazionale dello *status* giuridico “cucito su misura” per loro già durante la guerra si è perpetrato anche successivamente, quando essi sono caduti nell’oblio della comunità nazionale che, per prima, non ha saputo (né voluto) riconoscere la loro esistenza. «I meccanismi sanzionatori degli apparati giurisdizionali sono stati accusati spesso di inefficacia, sia per le misure punitive incapaci di ripristinare pienamente le lesioni lamentate, sia per un presunto conservatorismo» della linea giuridica seguita<sup>697</sup>. Per quanto riguarda l’Italia, questo atteggiamento di scarsa considerazione – se non di totale disinteresse nei confronti delle vicende degli ex IMI – è legato a due grandi temi emersi fin dall’immediato dopoguerra e che marciano la loro presenza ancora oggi nel nostro Paese: da un lato una flebile azione giudiziaria condotta contro i criminali di guerra nazisti, responsabili di uccisioni e stragi ai danni di militari e civili dentro e fuori il territorio nazionale, dall’altro la mancata volontà da parte dell’Italia di ricostruire una memoria storica condivisa, scevra da miti e pregiudizi.

La questione dei risarcimenti in favore degli ex Internati Militari Italiani era già “in nuce” durante la guerra, in particolare in concomitanza con il passaggio alla condizione civile nell’autunno del 1944. Come lavoratori civili, gli IMI potevano versare i salari loro dovuti per la prestazione di manodopera alla *Deutsche Bank* per farli trasferire in Italia. Ciò comportò un rapido aumento delle richieste di bonifico alla banca tedesca, la quale aveva raggiunto gli 80 milioni di *Reichsmark* versati sul conto comune già nell’ottobre 1944 e, due mesi dopo, sullo stesso conto erano presenti 90 milioni di *Reichsmark*. Data la grande quantità di denaro da distribuire, la Banca riuscì a trasferire solo gradualmente i salari dei lavoratori italiani nel conto denominato *Italienisches Schatzamt, Arbeiterlohnernsparniskonto “Italien”*, cioè l’Ufficio italiano del Tesoro, conto risparmio dei salari “Italia”, della *Deutsche Verrechnungskasse* (la Cassa di liquidazione tedesca), presso il quale avveniva l’accredito allo Stato italiano che avrebbe pagato in valuta locale. Accadde però che il conto attivo presso la Cassa di liquidazione tedesca venne bloccato

---

<sup>697</sup> Cfr. CASU S., *La (mancata) riparazione ai crimini nazisti: il caso Germania-Italia*, «IUS in itinere», 20 gennaio 2018, <<https://www.iusinitinere.it/la-mancata-riparazione-ai-crimini-nazisti-caso-germania-italia-7252>>.

dal governo del Terzo Reich fino alla fine della guerra; a poco valsero i tentativi di Mussolini di svincolare il patrimonio. Spettò quindi alla Banca nazionale del lavoro, finanziata dai crediti del Ministero delle Finanze italiano, pagare il controvalore ai familiari, cosa che avvenne con notevole ritardo, fino a cessare del tutto. Come conseguenza si verificò una costante crescita dell'indebitamento dello Stato. Alla fine della guerra, il credito sul conto comune della *Deutsche Bank*, non ancora versato alla Cassa di liquidazione tedesca, ammontava a 3,4 milioni di *Reichsmark*, fatto dovuto alla mancata esecuzione dei pagamenti, fenomeno tipico delle fasi finali di guerra<sup>698</sup>. Questa somma non venne di fatto mai trasferita, nemmeno nel dopoguerra, sui conti dei lavoratori italiani che avevano depositato i loro salari lì durante il conflitto. Stando alle ricerche di Gabriele Hammermann, non risulta traccia di cosa avvenne del deposito nell'archivio della *Deutsche Bank*. Trincerata in un silenzio prolungato e facendosi forza del Trattato di Pace di Parigi che, come si vedrà, non permetteva nessuna rivendicazione da parte dell'Italia<sup>699</sup>, la *Deutsche Bank* si rifiutò di considerare l'invito del ministero federale delle Finanze a regolamentare in qualche modo la questione su base privatistica<sup>700</sup> e, per giunta, non fu in grado di fornire una stima giuridica delle rivendicazioni o un elenco dei titolari del conto<sup>701</sup>.

È legittimo presupporre, dunque, che alla fine del conflitto gli ex Internati Militari Italiani avessero il diritto di avanzare rivendicazioni nei confronti della *Deutsche Bank*, in quanto ex lavoratori civili per l'industria del Terzo Reich e in forza dei ritardi nel bonifico dei salari, dapprima eseguiti, poi, però, bloccati.

In quanto ex IMI, invece, essi non erano legittimati a inoltrare richieste né dal diritto internazionale, che non riconosceva pretese a tale categoria, né dagli accordi stipulati tra le Potenze Alleate e l'Italia alla fine della guerra, che invece erano di grande ostacolo per la rivendicazione di un diritto di risarcimento e come ex prigionieri di guerra e come ex lavoratori civili nei territori del Terzo Reich; non ultimo, l'Accordo di Londra sui debiti germanici del 1953 congelò in un "nulla di fatto" le richieste degli interessati.

---

<sup>698</sup> Cfr. HAMMERMANN G., *Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani*, «Italia contemporanea», n. 249, dicembre 2007, <[http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/ic\\_249\\_hammermann.pdf](http://www.italia-liberazione.it/pubblicazioni/1/ic_249_hammermann.pdf)>, pp. 542-543.

<sup>699</sup> Così il Ministero federale dell'Economia raccomandava il 31 agosto 1957: «Gli aventi diritto a quanto resta del patrimonio (con riserva di verifica della rinuncia nel rispettivo trattato di pace) dovrebbero essere i singoli lavoratori», come cit. in *Ivi*, p. 547. L'appello rimase inascoltato dalla Repubblica Federale, che preferì riferirsi proprio alla posizione derivante dal Trattato di Parigi.

<sup>700</sup> Così il Ministero federale dell'Economia alla *Deutsche Bank*, il 3 giugno 1957, come cit. in: *Ivi*, p. 546.

<sup>701</sup> Difficoltà aggravata, in questo caso, dal fatto che un gran numero di nomi degli stranieri erano presenti nelle liste di una filiale della banca del settore orientale di Berlino.

#### 4.2.2 Le condizioni del Trattato di Pace di Parigi per Italia e Germania tra cobelligeranza ed esclusione

Il primo strumento in cui compare la questione dei risarcimenti, anche se non con specifico riferimento agli ex internati italiani, ma sottintendendo la negazione di qualsivoglia diritto, è il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947<sup>702</sup>, concluso tra l'Italia e le Potenze Alleate – Gran Bretagna, USA, Unione Sovietica dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale l'Italia, da alleata con la Germania e le Potenze dell'Asse, era diventata cobelligerante degli Alleati a partire dall'8 settembre 1943. Il Trattato intendeva porre le basi per stabilire «amichevoli relazioni» fra le Potenze firmatarie, «permettendo così alle Potenze Alleate ed Associate di appoggiare le domande che l'Italia presenterà per entrare a far parte delle Nazioni Unite ed anche per aderire a qualsiasi convenzione stipulata sotto gli auspici delle predette Nazioni Unite<sup>703</sup>». Dopo le clausole territoriali, come stabilite nella Parte I<sup>704</sup>, il testo del Trattato specifica le clausole politiche, con le quali l'Italia accetta di «assicurare a tutte le persone soggette alla sua giurisdizione, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione», il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresa la libertà d'espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione politica e di pubblica riunione<sup>705</sup>, dichiarando così caduto il regime fascista e tutte le organizzazioni legate ad esso<sup>706</sup>. Agli articoli successivi<sup>707</sup> vengono date disposizioni in merito alle ormai ex colonie italiane, sui cui territori cessa la giurisdizione italiana e alle quali viene invece riconosciuta sovranità e indipendenza; segue una sezione dedicata ai trattati internazionali e bilaterali stipulati precedentemente la data del presente Trattato o che sarebbero venuti in essere

---

<sup>702</sup> I Trattati di Pace, conclusi all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, ridefinirono i confini di molti Stati e fissarono le riparazioni per i danni di guerra in capo alle nazioni che avevano combattuto al fianco del Terzo Reich. Per l'Italia, l'ammontare dei debiti fu fissato a 360 milioni di dollari (ripartiti tra Unione Sovietica, Albania, Etiopia, Grecia Jugoslavia), come stabilito all'Art. 74 del Trattato.

<sup>703</sup> Cfr. *Premesse* iniziali.

<sup>704</sup> Cfr. Parte I – *Clausole territoriali*: Artt. 1-14.

<sup>705</sup> Cfr. Parte II – *Clausole politiche*: Artt. 15; come specificato all'Art. 16: «L'Italia non incriminerà, né altrimenti perseguirà alcun cittadino italiano, compresi gli appartenenti alle forze armate, pel solo fatto di avere, durante il periodo di tempo corrente dal 10 giugno 1940 all'entrata in vigore del presente Trattato, espressa simpatia od avere agito in favore della causa delle Potenze Alleate ed Associate»

<sup>706</sup> Cfr. Art. 17.

<sup>707</sup> Cfr. Artt. 21-43.

successivamente<sup>708</sup>. Alla Parte III vengono in rilievo le disposizioni concernenti i criminali di guerra, in merito ai quali:

«L'Italia prenderà tutte le misure necessarie per assicurare l'arresto e la consegna ai fini di un successivo giudizio: (a) delle persone accusate di aver commesso od ordinato crimini di guerra e crimini contro la pace o l'umanità, o di complicità in siffatti crimini; (b) dei sudditi delle Potenze Alleate od Associate, accusati di aver violato le leggi del proprio paese, per aver commesso atti di tradimento o di collaborazione con il nemico, durante la guerra<sup>709</sup>».

Dopo le clausole militari – navali ed aeree – in base alle quali vengono disposte talune restrizioni sull'acquisto, il possesso e l'utilizzo di materiale bellico, nonché sull'entità e la formazione dell'esercito italiano<sup>710</sup> e contro il riarmo preventivo della Germania e del Giappone<sup>711</sup>, vengono in rilievo le successive disposizioni relative ai prigionieri di guerra, con particolare riguardo all'Art. 71, par. 1:

«I prigionieri di guerra italiani saranno rimpatriati al più presto possibile, in conformità degli accordi conclusi tra ciascuna delle Potenze che detengono tali prigionieri e l'Italia<sup>712</sup>».

Alla Parte VI il testo tratta le indennità in conseguenza della guerra: si è già discusso sulle riparazioni dei beni sottratti nei territori occupati<sup>713</sup>, ivi comprese le indennità per i beni presi, a titolo di riparazioni<sup>714</sup>. A tal proposito si richiamano anche qui gli Artt. 75 e 76: vi si stabilisce la restituzione, a carico del governo italiano, di tutti i beni attualmente situati in Italia e che siano stati sottratti con la violenza o con la costrizione dal territorio

---

<sup>708</sup> Cfr. Artt. 39-44.

<sup>709</sup> Cfr. Parte III – *Criminali di guerra*: Art. 45, par.1. Si dispone, inoltre, al par.2: «A richiesta del Governo della Nazione Unita interessata, l'Italia dovrà assicurare inoltre la comparizione come testimoni delle persone sottoposte alla sua giurisdizione, le cui deposizioni siano necessarie per poter giudicare le persone di cui al paragrafo 1 del presente Articolo»; e oltre, al par. 3: «Ogni divergenza concernente l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo sarà sottoposta da uno qualsiasi dei Governi interessati agli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, i quali dovranno raggiungere un accordo sulla questione oggetto della divergenza».

<sup>710</sup> Cfr. Parte IV - Artt. 46-67.

<sup>711</sup> Cfr. Artt. 68-70.

<sup>712</sup> Cfr. Parte IV, Sezione VIII – *Prigionieri di guerra*. Al par. 2 dell'Art.71 si precisa che tutte le spese per il mantenimento, necessarie per il trasferimento e rimpatrio, sono a carico del governo italiano.

<sup>713</sup> Con specifico riferimento ai territori di: Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Albania, Grecia, Etiopia, Jugoslavia e in favore di altri Stati appartenenti alle Nazioni Alleate ed Associate, come stabilito agli Art.75 e 79, par.1: nei confronti di tutti i beni, diritti e interessi, che, alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato si trovino entro il suo territorio e che appartengano all'Italia o a cittadini italiani [...]».

<sup>714</sup> Cfr. Art. 74, par. E.

di una qualsiasi delle Nazioni Unite<sup>715</sup> e si dichiara, congiuntamente alle disposizioni precedenti, che «l'Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani [...]»<sup>716</sup>», precisando altresì, al par. 5 dello stesso articolo, che:

«La rinuncia da parte dell'Italia, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, si estende ad ogni domanda nascente dai provvedimenti adottati da qualunque delle Potenze Alleate ed Associate nei confronti delle navi italiane, tra il 1° settembre 1939 e la data di entrata in vigore del presente Trattato e ad ogni domanda o debito risultante dalle Convenzioni sui prigionieri di guerra, attualmente in vigore».

È di particolare interesse, poi, ai fini del caso analizzato, l'Art. 77, che tratta dei rapporti tra Italia e Germania, nello specifico il par. 4<sup>717</sup>, nel quale si afferma una rinuncia da parte dell'Italia, di qualsiasi domanda alla Germania e ai cittadini tedeschi per fatti accaduti fra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, in forza della quale non era possibile che il governo italiano vedesse i debiti saldati o le richieste di risarcimento accolte in nessun modo:

«Senza pregiudizio di tali disposizioni e di quelle altre disposizioni che fossero adottate in favore dell'Italia e dei cittadini italiani dalle Potenze che occupano la Germania, l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945, salvo quelle risultanti da contratti o da altre obbligazioni che fossero in forza, ed ai diritti che fossero stati acquisiti, prima del 1° settembre 1939. Questa rinuncia sarà considerata applicarsi ai debiti, a tutte le ragioni di carattere interstatale relative ad accordi conclusi nel corso della guerra e a tutte le domande di risarcimento di perdite o di danni occorsi durante la guerra».

In conclusione al testo<sup>718</sup>, tra le disposizioni finali, con riferimento alla validità del presente Trattato, si precisa all'Art. 90, che:

---

<sup>715</sup> Cfr. Parte VI, Sezione II – *Restituzioni da parte dell'Italia*. Art. 75, parr. 1, 2, 3.

<sup>716</sup> Cfr. Part VI, Sezione III – *Rinuncia a ragioni da parte dell'Italia*. Art. 76, par.1: «L'Italia rinuncia a far valere contro le Potenze Alleate ed Associate, ogni ragione di qualsiasi natura, da parte del Governo o di cittadini italiani, che possa sorgere direttamente dal fatto della guerra o dai provvedimenti adottati a seguito dell'esistenza di uno stato di guerra in Europa, dopo il 1° settembre 1939, indipendentemente dal fatto che la Potenza Alleata o Associata interessata fosse o non fosse in guerra con l'Italia a quella data».

<sup>717</sup> Gli altri paragrafi dell'Art. 77 riguardano i beni esistenti in Germania ed appartenenti allo Stato italiano ed a cittadini italiani, i quali non saranno più considerati come beni nemici e tutte le restrizioni fondate su tale qualifica saranno abrogate (par.1); mentre per quei beni trasferiti con la violenza o la costrizione dal territorio italiano in Germania dopo il 3 settembre 1943, essi dovranno essere restituiti (par.3); l'Italia, dal canto suo, si impegna a facilitare i trasferimenti di detti beni (par.5).

<sup>718</sup> Le Parti precedenti, a partire dall'Art. 78 sss., affrontano ancora le questioni inerenti ai beni (Parte VII – *Beni diritti ed interessi*), questa volta riferendosi ai beni delle Nazioni Unite in Italia e i beni italiani situati nei territori delle Potenze Alleate e Associate (Sezione II); seguono le Relazioni Economiche Generali tra

«Il presente Trattato, di cui il testo francese, inglese e russo fanno fede, dovrà essere ratificato dalle Potenze Alleate e Associate. Esso dovrà anche essere ratificato dall'Italia. Esso entrerà in vigore immediatamente dopo il deposito delle ratifiche da parte dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d'America e della Francia. Gli strumenti di ratifica saranno, nel più breve tempo possibile, depositati presso il Governo della Repubblica francese. Per quanto concerne ciascuna delle Potenze Alleate o Associate, i cui strumenti di ratifica saranno depositati in epoca successiva, il Trattato entrerà in vigore alla data del deposito. Il presente Trattato sarà depositato negli archivi del Governo della Repubblica francese, che rimetterà copie autentiche a ciascuno degli Stati firmatari».

È utile fare alcune considerazioni in merito alle disposizioni di cui sopra.

Esse riguardano innanzitutto la natura e la rilevanza giuridica del Trattato di Pace di Parigi. Conviene ricordare che, «sul piano del diritto internazionale, ogni trattato, per essere ritenuto tale, e quindi pienamente valido, deve essere il frutto di un negoziato tra le Parti, anche se, nel caso di un trattato di pace, il peso e quindi la volontà delle due Parti spesso non sono equivalenti, né libere»<sup>719</sup>. La formazione di un Trattato di Pace «dovrebbe derivare da negoziati tra le Parti, i quali non danno alle Parti lo stesso peso, ma perlomeno consentono alla Parte perdente di far udire la propria voce e di dare eventualmente il proprio contributo all'elaborazione di un testo che dovrebbe poi essere dalle due Parti firmato, ratificato e applicato»<sup>720</sup>. Nel caso dei Trattati con i Paesi sconfitti, questa condizione non venne rispettata. I Trattati di Pace alla fine della guerra, infatti, se da un lato offrirono l'occasione per i Paesi vincitori – Stati Uniti, Unione Sovietica, Regno Unito e Francia – di affrontare la suddivisione politico-territoriale del mondo, dall'altro diedero la responsabilità unica dell'elaborazione dei termini del Trattato ai

---

le Parti e le Clausole economiche varie. La Parte XI discute le clausole finali, sulle modalità in cui i rappresentanti delle Potenze Alleate ed Associate devono rapportarsi con il governo italiano per una corretta, rapida ed efficace esecuzione del presente Trattato e sulle modalità di risoluzione delle eventuali controversie che potrebbero verificarsi tra le Parti.

<sup>719</sup> Rainero Romain H., *Il sistema giuridico dei Trattati ed il rapporto tra vincitori e vinti: il Trattato di Pace di Parigi*, in RAINERO ROMAIN H., MANZARI G. (a cura di), *L'Italia del dopoguerra. I trattati di pace con l'Italia*, Commissione Italiana di Storia Militare, Gaeta, 1998, Atti del Convegno, Roma, 10-12 ottobre 1996, <[https://www.difesa.it/Area\\_Storica\\_HTML/editoria/1998/Italia\\_del\\_dopoguerra/Documents/07\\_Convegno1996\\_italia\\_del\\_dopoguerra.pdf](https://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/editoria/1998/Italia_del_dopoguerra/Documents/07_Convegno1996_italia_del_dopoguerra.pdf)>, p. 8. Come ricordava il giurista Giorgio Ballardore Pallieri, nel saggio dedicato al diritto internazionale pubblico, lo stato di guerra non termina con gli armistizi, mediante i quali piuttosto «le Parti belligeranti si impegnavano a non compiere alcuni di quegli atti in cui la guerra si concreta e che sono, in tale *status* giuridico, leciti», ma ad essi deve seguire il trattato di pace «nel quale gli Stati esplicitamente e concordemente dichiaravano che lo stato di guerra aveva termine», fissandone le modalità. Cfr. BALLADORE PALLIERI G., *Diritto Internazionale Pubblico*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 461.

<sup>720</sup> Rainero Romain H., *Il sistema giuridico dei Trattati*, cit., in RAINERO ROMAIN H., MANZARI G., *op. cit.*, p. 8.



vincitori, che imposero le loro ragioni sulle questioni da risolvere tra loro e con i Paesi vinti. Tali strumenti, infatti, finirono con l'essere espressione precipua dei rapporti di forza tra le grandi Potenze vincitrici<sup>721</sup>; tanto più se si considera che le clausole dei Trattati di Pace sottintendevano un'azione punitiva nei confronti dei Paesi sconfitti, *in primis* la Germania, la quale venne letteralmente esclusa dai lavori della Conferenza. A tal proposito, si conviene con la riflessione che Mario Buracchia ha scritto in calce al Convegno tenutosi a Roma tra il 10 e il 12 ottobre 1996 sui Trattati di Pace con l'Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il fatto che la Germania non abbia presenziato alla Conferenza di Pace ha una valenza in termini di diritto internazionale: dal momento che la nazione tedesca aveva subito una *debellatio* in seguito all'occupazione totale del suo territorio e la soppressione di qualsiasi governo – la Germania Ovest peraltro doveva ancora costituirsi come Stato indipendente nel periodo in cui si svolse la Conferenza (luglio 1946-ottobre 1947) – essa non era più considerata un soggetto del diritto internazionale e pertanto non poteva firmare alcun trattato; in conseguenza di ciò, le sue sorti erano affidate a semplici ordinanze militari da parte delle quattro grandi Potenze vincitrici.

Per quanto riguarda l'Italia, anch'essa fu considerata Paese sconfitto, di fatto al pari della Germania e del Giappone, nonostante avesse combattuto al fianco degli Alleati per tutta la seconda metà del conflitto<sup>722</sup>. La dichiarazione di rinuncia all'Art. 77, definitiva e non sindacabile, sottintende una presunta volontà da parte dei Paesi ex nemici di accettare senza repliche le condizioni stabilite in seno ai Trattati di Pace, quando tale atto volontaristico sarebbe piuttosto frutto di una dura imposizione da parte delle Potenze vincitrici sui Paesi sconfitti. A conferma di ciò, è quanto disposto all'Art. 90, in base al quale il Trattato entra in vigore a prescindere dalla ratifica dell'Italia: ciò significa che la validità del Trattato non era vincolata all'accettazione da parte del Paese con il quale le

---

<sup>721</sup> «Il presidente degli USA Truman era inquieto per i paesi dell'Est occupati dall'Armata rossa, d'altro canto Stalin temeva che gli Stati Uniti volessero strangolare economicamente l'URSS». (in: DESIDERI A., THEMELLY M., *Storia e storiografia. Il Novecento: dall'età giolittiana ai nostri giorni*, secondo tomo, Casa editrice G. D'Anna, Messina-Firenze, 1997, p. 764. Ancor prima della fine della guerra, infatti, emersero i primi contrasti tra gli Alleati: inglesi e americani da un lato, russi dall'altro. Citando L. Salvatorelli: «la distruzione della potenza militare tedesca aveva portato un cambiamento nei rapporti tra Russi comunisti e Occidentali democratici. Essi avevano perso il nemico comune, che era il loro vincolo comune», in DESIDERI A., THEMELLY A., *op. cit.*, terzo tomo, p. 956.

<sup>722</sup> Sulle Conferenze che si svolsero già durante il conflitto, in cui già si definì a grandi linee l'assetto di pace da imporre ai Paesi vinti, nonché le rispettive sfere di influenza, preparando così il terreno alla Conferenza di Parigi del 1947 – rispettivamente: Conferenza di Teheran (28 novembre-1° dicembre 1943), di Yalta (4-11 febbraio 1945) e di Potsdam (17 luglio – 2 agosto 1945) – si rimanda al Cap. 1, par. 1.1.5 e al Cap. 3, par. 3.2.3.

Potenze Alleate firmarono l'accordo, ma era legata solo alla volontà congiunta di queste ultime. L'Italia, infatti, secondo una prassi autoritaria che ricalcava la formula scelta nel Trattato di Versailles al termine della Prima Guerra Mondiale, poteva solo esporre per iscritto il proprio punto di vista sulle questioni affrontate ed illustrarlo oralmente qualora fosse stata invitata a farlo – come fu concesso a De Gasperi – il quale parlò davanti alla Conferenza dei 21 il 10 agosto 1946<sup>723</sup>. Anche in questo caso, l'eventuale *memorandum* italiano avrebbe dovuto esser preso in considerazione dalle Potenze vincitrici durante i lavori della Conferenza ed essere presentato dalla Potenza che lo aveva accettato, come proprio emendamento; in questo modo, non era il punto di vista dell'Italia ad essere considerato, bensì il punto di vista dello Stato che lo andava a presentare<sup>724</sup>. In tal senso, la rilevanza del Trattato veniva meno non solo in quanto non discusso o negoziato dal Paese vinto, ma in forza del fatto che il documento poteva essere considerato, a tutti gli effetti, *res inter alios acta* e quindi realmente estraneo ad ogni livello di responsabilità giuridica italiana. Ciò avvenne in quanto le Potenze vincitrici assunsero un atteggiamento di totale disinvoltura nell'impostare e affrontare la questione italiana, senza tener conto della specificità della situazione nel Paese e venendo dunque meno alle loro precedenti promesse o affermazioni di volontà. D'altra parte, occorre sottolineare come anche l'Italia, dal canto suo, avesse assunto una posizione ambigua nel portare avanti un atteggiamento di reticenza nei confronti delle clausole del Trattato e delle modalità in cui esso si stava svolgendo e questo per due ordini di ragioni. In primo luogo, appare più realistico pensare che sia il vincitore e lui solo che scrive il trattato e lo impone al vinto, al di là dell'evocazione del diritto internazionale sul piano teorico; la purezza delle considerazioni giuridiche appare, infatti, inquinata dal precedente cui pure l'Italia aveva preso parte, quando non si era opposta all'esclusione della Germania dai negoziati in seno

---

<sup>723</sup> «La procedura per la preparazione del trattato con l'Italia fu la stessa adottata con i satelliti della Germania (Finlandia, Bulgaria, Romania, Ungheria). Il Consiglio dei Ministri degli Esteri delle cinque maggiori Potenze vincitrici (USA, URSS, Gran Bretagna, Francia e Cina) preparò i progetti in due sessioni, tenute nel 1945 a Londra e nel 1946 a Parigi. La Conferenza delle ventuno Potenze vincitrici li esaminò dal 29 luglio al 15 ottobre 1946, sempre a Parigi, e infine il Consiglio dei Ministri degli Esteri dei cinque procedette alla stesura definitiva dal novembre al 12 dicembre 1946, a New York». Cfr. Buracchia M., *Il Trattato di Pace*, in RAINERO ROMAIN H., MANZARI G. (a cura di), *op. cit.*, p. 4.

<sup>724</sup> Questo sistema non teneva conto neppure di alcune raccomandazioni della ormai defunta Società delle Nazioni, la quale già nel 1926 aveva ribadito il principio secondo il quale “il rispetto della sovranità degli Stati esige che nessuna opera di carattere internazionale possa essere realizzata senza il consenso delle Nazioni interessate”; ancora, nel 1936-1937 l'organo internazionale ripeteva che “un atto diplomatico, il quale si presentava sotto forma di un trattato internazionale non costituisce un trattato se la concordanza delle volontà delle Parti non è di fatto realizzata”. Cfr. Rainero Romain H., in *Ivi*, p. 9. Sul Patto della Società delle Nazioni e i motivi del fallimento di tale organo internazionale, si rimanda a: <<https://www.studiperlapace.it/documentazione/socnazioni.html>>; <[https://www.simone.it/catalogo/v207\\_4.pdf](https://www.simone.it/catalogo/v207_4.pdf)>.

ai Trattati di Versailles all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Storicamente, dunque, era il vincitore che scriveva direttamente il trattato di pace e poi lo imponeva al vinto. In secondo luogo, il diritto di imporre le loro condizioni, dal punto di vista delle Potenze Alleate, nasceva dalla sottoscrizione dell'Armistizio dell'8 settembre 1943, peraltro ancora in vigore, seguito dal c.d. "Armistizio lungo"<sup>725</sup>: in quel documento l'Italia aveva accettato la resa senza condizioni, che comprendeva l'impegno ad accettare quanto il vincitore avrebbe successivamente deciso a suo riguardo, ivi comprese dunque le successive condizioni di pace.

Dall'Armistizio corto, firmato a Cassibile il 3 settembre 1943:

Art.12: «Altre condizioni di carattere politico, economico e finanziario a cui l'Italia dovrà conformarsi saranno trasmesse più tardi<sup>726</sup>».

È evidente come il criterio della forza sia stato scelto come preponderante, in netto contrasto con le tesi di democrazia, libertà e autodeterminazione dei popoli elaborate in seno alla Carta delle Nazioni Unite<sup>727</sup>. In definitiva, dunque, l'eventuale mancata ratifica del Trattato, neppure considerata in verità, non era né decisiva né importante<sup>728</sup>, perciò sarebbe più proprio definire le decisioni prese a Parigi nel 1947 come una «decisione unilaterale elaborata da una parte sola<sup>729</sup>».

---

<sup>725</sup> Il "lungo armistizio", quale atto di natura unilaterale imposto all'Italia come un "*diktat*", dettava le regole del regime d'occupazione alleata sul suolo italiano, specificando in più punti che il Governo e il popolo italiano avrebbero eseguito «prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite» (Art. 22). Secondo quanto stabilito nel Preambolo del testo, le condizioni e le disposizioni dell'Armistizio lungo sarebbero rimaste in vigore fino alla firma del Trattato di Pace. Il testo completo dell'Armistizio "lungo" è consultabile al sito: <<http://www.storiaxisecolo.it/documenti/documenti16.html>>.

<sup>726</sup> Il testo completo dell'Armistizio di Cassibile è consultabile al sito: <<https://digilander.libero.it/secondaguerra/armistizio1.html>>.

<sup>727</sup> V. Cap. 1, par. 1.1.6.

<sup>728</sup> Enrico Serra ha dato un punto di vista originale su questo: egli sosteneva che, dalla parte del vinto, l'impegno preso con l'accettazione forzata del Trattato, viene onorato anche perché «le condizioni di pace, per quanto gravose, potrebbero diventare peggiori se il vinto non si decidesse ad accettarle. Vi è quindi un interesse del vinto nell'evitare una punizione peggiore per il suo Paese». Ciò vale ad esempio per le componenti positive del Trattato, con particolare riferimento all'Art. 73, nel quale si prevedeva il ritiro delle forze alleate di occupazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del trattato e il ripristino della piena sovranità esterna dell'Italia. Vi è, dal lato del vincitore, poi, «un interesse di evitare tutto ciò che poteva provocare nel vinto un disperato bisogno di rivincita o di vendetta». Cfr. SERRA E., *Manuale di storia delle relazioni internazionali e diplomazia*, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano, 1991, p. 44.

<sup>729</sup> Cfr. Buracchia M., *Il Trattato di Pace*, cit., in RAINERO ROMAIN H., MANZARI G. (a cura di), *op. cit.*, p. 5.

Vi è un'altra considerazione da fare, questa volta di tipo politico, che riguarda la situazione italiana: quale Italia venne considerata nell'ambito delle discussioni tra i quattro Grandi sulle condizioni del Trattato di Pace? La situazione del nostro Paese all'indomani della guerra era, infatti, ambivalente: da un lato, l'andamento del conflitto portava il peso di un'Italia fascista, che aveva iniziato la guerra come Stato aggressore e nemico, debellato poi con il cambio di rotta, che aveva fatto emergere invece un'Italia democratica e cobelligerante della coalizione delle Nazioni Unite. Nonostante non fossero mancati riconoscimenti sull'apporto italiano alla cooperazione contro la Germania, a poco valse la posizione di cobelligeranza che il Paese aveva assunto negli ultimi due anni del conflitto a fianco degli Alleati: «per gli italiani [essa] avrebbe dovuto annullare il passato, per gli Alleati non valeva a cancellare i debiti pregressi che restavano da pagare, nella continuità del soggetto politico statale italiano: rimase lo scotto da pagare per l'eredità fascista e le responsabilità in merito alla guerra. Le condizioni imposte all'Italia dalle Potenze vincitrici assunsero, agli occhi dell'opinione pubblica, i tratti di un *diktat* e soprattutto le clausole del Trattato vennero mal digerite come un “amaro calice” e “un'intollerabile ingiustizia”<sup>730</sup>. Se gli italiani avevano cercato di dare prova di buona volontà per traghettare il loro Paese dalla condizione di Paese sconfitto a quella di cobelligerante, il prezzo da pagare per le responsabilità italiane nel conflitto mondiale fu in qualche modo la condizione necessaria per il riconoscimento della comunità internazionale e l'ammissione del nostro Paese nell'alveo delle democrazie occidentali con le quali poter confrontarsi alla pari, mettendo così la parola fine alla drammatica pagina fascista.

È esemplificativa la lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Ruini, presentato dal Presidente dell'Assemblea Costituente (Umberto Terracini), riunitasi il 31 luglio 1947 per discutere in merito alla ratifica del Trattato di Pace da parte dell'Italia:

---

<sup>730</sup> Come vennero definite dal presidente Alcide De Gasperi nell'intervento all'Assemblea Costituente in risposta a quanti tra i deputati richiedevano un rinvio della ratifica dei Trattati di pace. De Gasperi, in particolare, ridimensionò la natura stessa del Trattato: «esso non era altro che un compromesso tra le quattro Potenze, che avrebbe permesso all'Italia di evitare il peggio». Rammentò, inoltre, che «i trattati di pace erano degli atti che in primo luogo venivano redatti per salvaguardare il vinto. Senza un Trattato, il Paese vinto sarebbe stato alla completa mercè della smania di rivincita dei vincitori». «L'Italia doveva quindi ratificare il trattato, tenendo conto anche del fatto che un rinvio avrebbe rischiato di compromettere le concessioni assicurate e di riaprire le vertenze territoriali ed inerenti ai pagamenti». Cfr. Cuzzi M., *La ratifica del Trattato di Pace*, in RAINERO ROMAIN H., MANZARI G. (a cura di), op. cit., p. 246. Sul punto, v. *supra*, nota 729.

«L'Assemblea Costituente esprime il dolore e la protesta dell'Italia perché non è questa la pace che ha meritato:

Le condizioni che le sono state imposte dal Trattato sono in contraddizione non solo con le solenni affermazioni dei vincitori, ma con i principi della giustizia internazionale e durissime per un popolo che ha dato un inestimabile contributo alla civiltà del mondo e dovrà, passata l'ora della sua oppressione, contribuire ancora alla nuova civiltà per la sua vitalità sempre rinascente nei secoli. Né il Trattato tiene conto che il popolo italiano è insorto contro il regime fascista, responsabile insieme alle forze che dall'estero lo hanno sostenuto, della guerra funesta, ed ha combattuto a fianco delle Potenze Unite contro la Germania per la vittoria delle democrazie. Riconosce che, nonostante tutto, l'Italia dovrà per lo stato di necessità in cui viene messa, ratificare il Trattato [...]»<sup>731</sup>.

Le dichiarazioni espresse dai deputati dell'Assemblea Costituente rispondevano all'esigenza dell'Italia di trovare un posto di rispetto nella comunità internazionale, ma rivendicavano anche le ragioni di disapprovazione delle condizioni del Trattato, che considerava l'Italia quale Paese complice del Terzo Reich e non alleato in favore della democrazia. Ciò ha consentito di sviluppare nel nostro Paese, tramite l'importanza data al fenomeno della Resistenza antifascista, una narrazione da «Paese vittima», tentando di conformarsi ad altri Paesi vittime, quali la Francia, l'Olanda o il Belgio, con il rischio, puntualmente verificatosi, di dimenticare gli aspetti più ignobili del passato recente nazionale.

#### **4.2.3 L'Accordo di Londra sui debiti di guerra, 27 febbraio 1953**

Secondo Filippo Focardi e Lutz Klinkhammer, la politica che gli Alleati perseguirono all'indomani della Seconda Guerra Mondiale nei confronti dell'Italia e della Germania mirava a «far pagare all'Italia la partecipazione alla guerra, da un lato»<sup>732</sup> e, dall'altro, a

---

<sup>731</sup> Gli interventi in seno all'Assemblea Costituente nella seduta del 31 luglio 1947 avente ordine del giorno la ratifica del Trattato di Pace di Parigi da parte dell'Italia – che sollevò non poche polemiche – possono leggersi nella rel. orig., disponibile in pdf in: <[https://www.camera.it/\\_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed208/sed208.pdf](https://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed208/sed208.pdf)> (seduta di martedì 29 luglio, con interventi di Togliatti, La Malfa ecc.); <[https://www.camera.it/\\_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed211/sed211.pdf](https://www.camera.it/_dati/Costituente/Lavori/Assemblea/sed211/sed211.pdf)> (seduta di giovedì 31 luglio, con interventi di Sforza, Croce, De Gasperi, ecc.), dove è presente l'ordine del giorno citato, p. 6563. Per approfondire passo-passo il procedimento di ratifica del Trattato, si rimanda a: Cuzzi M., *La ratifica del Trattato di Pace*, in RAINERO ROMAIN H., MANZARI G. (a cura di), *op cit.*, pp. 225-252.

<sup>732</sup> Come evidenziato precedentemente in merito al trattamento ricevuto dall'Italia nei Trattati di Pace di Parigi del 1947, v. *infra*.

non far gravare le pretese degli ex confederati sulla Germania occupata e sulle sue capacità di far fronte alle riparazioni<sup>733</sup>». Nel contesto della Guerra Fredda, venne dunque portata avanti una politica di integrazione economica della Repubblica Federale Tedesca nella comunità degli Stati occidentali. Con questo intento<sup>734</sup> venne concluso l'Accordo di Londra<sup>735</sup>, sottoscritto il 27 febbraio 1953 dalla Repubblica Federale di Germania da un lato e, tra gli altri, Stati Uniti, Belgio, Canada, Danimarca, Spagna, Francia, Regno Unito, Grecia, Italia, Svizzera, Jugoslavia. L'accordo prevedeva una parziale cancellazione del debito tedesco<sup>736</sup>, rimandando a un futuro trattato di pace<sup>737</sup> le altre pretese di riparazione, ivi comprese, dunque, eventuali istanze presentate da detenuti stranieri nei campi di concentramento o da lavoratori forzati. Meritano attenzione alcuni aspetti dell'accordo in esame. Innanzitutto, la gran parte del debito oggetto dell'Accordo di Londra era il frutto delle condizioni poste dai vincitori a seguito delle due guerre mondiali e cancellarlo parzialmente fu un modo per porre fine a quella pesante eredità storica<sup>738</sup>. Bisogna tener presente anche che il debito cancellato era molto piccolo rispetto al Pil della Germania, degli Stati Uniti e dell'insieme di tutte le nazioni firmatarie dell'accordo; non si richiedeva un grande sforzo ai contribuenti dei Paesi vincitori, tanto che il tema passò quasi inosservato all'opinione pubblica mondiale dell'epoca. In Germania, invece, fu fatto pagare un prezzo altissimo ai cittadini, cancellando oltre il novanta per cento del debito pubblico interno e dei depositi bancari: questo accadde perché la Germania era uscita devastata dalla guerra e non aveva molte alternative. Il Paese aveva già pagato un

---

<sup>733</sup> Cfr. KLINKHAMMER L., FOCARDI F., *Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961*, in Id. (a cura di), *L'Italia repubblicana e i conti con il passato. Procedimenti giudiziari e politiche di risarcimento*, «Italia contemporanea», Fasc. 254, 2009, pp. 5-84, pp. 11-24, come cit. in HAMMERMANN G., *op. ult. cit.*, p. 544.

<sup>734</sup> Come si legge nel Preambolo: «Animati dal desiderio di rimuovere gli ostacoli che impediscono di stabilire relazioni economiche normali tra la Repubblica Federale di Germania e gli altri Paesi e di contribuire in tal modo allo sviluppo di una comunità prospera di nazioni». Il testo dell'Accordo, nell'unica versione ufficiale redatta in italiano dalla Confederazione Elvetica, è disponibile al sito: <[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1954/3\\_3\\_3/it](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1954/3_3_3/it)>.

<sup>735</sup> «Accordo sui debiti esteri germanici», noto anche come «Accordo sul debito di Londra» (in ingl.: «*Agreement on German External Debts*» o «*London Debt Agreement*»), firmato il 27 febbraio 1953 ed entrato in vigore il 16 settembre dello stesso anno.

<sup>736</sup> Su un totale di circa 16,2 miliardi di marchi – come valutati i debiti sorti dopo la guerra – 9,2 furono cancellati. Per un approfondimento sul calcolo e l'entità dei debiti e l'interpretazione delle cifre oggetto dell'Accordo di Londra, si veda: CASCIVILLA A., GALLI G., *La ristrutturazione del debito tedesco nel 1953: è rilevante per i problemi di oggi?*, «OCPI – Osservatorio conti pubblici italiani», 17 aprile 2020, <<https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-Debito%20Germania%201953.pdf>>, pp. 11-13.

<sup>737</sup> La Repubblica Federale tedesca, infatti, portò a termine diversi accordi bilaterali con i Paesi che avevano subito danni di guerra durante l'occupazione tedesca, in particolare con Polonia, Grecia, Israele, Olanda, Jugoslavia; il 10 settembre 1952, inoltre, aveva siglato un Accordo di riparazione con Israele per compensare le vittime dell'Olocausto. Sul tema, si veda: GINIEWSKI P., *Il trattato tedesco-israeliano per le riparazioni*, «Rivista di Studi Politici Internazionali», Vol. 21, n. 4, ottobre-dicembre 1954, pp. 589-604.

<sup>738</sup> *Ivi*, p. 2.

prezzo molto alto con l'occupazione e la dura legge imposta dai vincitori già a Yalta e a Potsdam<sup>739</sup>, soprattutto lo smembramento del Paese e della stessa capitale Berlino, vista da molti come «l'unica soluzione in grado di impedire future prove di forza da parte dello Stato tedesco contro altri Paesi<sup>740</sup>». La Germania, dunque, aveva motivazioni molto forti per vedersi condonare il debito, *in primis* la volontà di recuperare credibilità e prestigio a livello internazionale: per questo, sotto il governo Adenauer la Repubblica federale tedesca aveva riconosciuto i debiti contratti *ante* anni Trenta che invece erano stati cancellati dal regime nazista<sup>741</sup>, ma le riparazioni della Prima Guerra Mondiale vennero escluse dall'Accordo, come stabilito all'Art. 5, comma 1 e alcuni debiti anteguerra sarebbero stati pagati solo in seguito alla riunificazione delle “due Germanie”<sup>742</sup>. D'altra parte, anche il gruppo dei Paesi firmatari aveva tutto l'interesse a siglare l'accordo, primi fra tutti gli Stati Uniti, i quali volevano un alleato solido e prospero ai confini con il nemico sovietico, quale si prestava ad essere la Repubblica Federale Tedesca; era dunque necessario collaborare alla crescita economica, cosa che puntualmente avvenne con due piani di aiuti americani: il piano GARIOA (“*Government and Relief in Occupied Areas*”) e il Piano Marshall<sup>743</sup>. Questi furono inseriti nell'accordo come debito post-bellico sotto forma di prestito.

---

<sup>739</sup> Già in occasione della Conferenza di Mosca dell'ottobre 1943 era stata istituita una Commissione Consultiva Europea (*European Advisory Commission*) per lo studio e la discussione di progetti relativi al futuro assetto della Germania, su cui peraltro gli stessi Alleati non erano d'accordo. Durante la Conferenza di Teheran (28 novembre-1° dicembre 1943), il Presidente Roosevelt e Stalin proposero due progetti di smembramento e divisione della Germania. Tra le proposte più drastiche avanzate, vi è il Progetto Morgenthau, le cui previsioni (tra le altre, un pesante ridimensionamento industriale non bellico, l'internazionalizzazione della regione della Ruhr, amputazioni territoriali e lo smembramento del Paese in due Stati), se pienamente attuate, avrebbero portato il Paese ad un livello preindustriale, con un'economia prevalentemente agricola e pastorizia. Così TRIOLA F., *Tra analogie e divergenze. Note sulla storia delle relazioni italo-tedesche dopo la Seconda Guerra Mondiale*, in Id. (a cura di), *Destini incrociati? Italia e Germania tra Otto e Novecento*, Freie Universität Berlin, 2020, pp. 43-44. La Conferenza di Potsdam del 1954 aveva imposto dure riparazioni in natura alla Germania, tra le quali: cessioni territoriali, smantellamento degli apparati industriali e delle infrastrutture di trasporto, lavori forzati, clausole queste, applicate soprattutto nella parte del Paese occupata dall'Unione Sovietica. Così, CASCIVILLA A., GALLI G., *op. cit.*, pp. 3-4.

<sup>740</sup> TRIOLA F., *op. cit.*, p. 43.

<sup>741</sup> Nel 1951, il cancelliere Konrad Adenauer decise di riconoscere sia i debiti prebellici, che erano stati cancellati unilateralmente da Hitler, sia quelli post-bellici. I primi costituivano l'eredità delle riparazioni imposte a Versailles all'indomani della Prima Guerra Mondiale, i secondi erano rappresentati dagli “aiuti” che gli alleati avevano dato alla Germania fra il 1945 e il 1953, che comprendevano il Piano Marshall e i costi per sostenere le spese d'occupazione. La gran parte dei debiti, quindi, erano oneri, diretti e indiretti, che i vincitori avevano imposto alla Germania, come conseguenza della sconfitta del Paese nelle due Guerre Mondiali. Così, *Ibidem*.

<sup>742</sup> «Nell'ottobre 1990, due giorni dopo l'unificazione, il governo tedesco annunciò l'emissione di una serie di titoli in applicazione dell'Accordo di Londra del 1953». Cfr. CASCIVILLA A., GALLI G., *op. cit.*, p. 8.

<sup>743</sup> Nell'accordo bilaterale tra Stati Uniti e Repubblica Federale del 27 febbraio 1953, che fu allegato all'Accordo di Londra, fu stabilito l'ammontare del prestito. Vi era anche una voce minore: “*STEG Agreement*”, dove “STEG” è il nome di un'azienda tedesca a cui furono trasferite proprietà che erano state

Un ultimo appunto, di non secondaria importanza: l'Italia non ratificò l'accordo fino al 1966, vincolata com'era dall'Art. 77, par. 4 che non le dava alcun diritto di chiedere riparazioni alla Germania e perciò di trattare alcuna forma di debito con la Repubblica Federale Tedesca. Quest'ultima, dunque, proprio in virtù e facendosi forza delle clausole del Trattato di Pace di Parigi e dell'Accordo di Londra, levò un netto rifiuto rispetto alle richieste italiane fino ad anni Cinquanta inoltrati.

#### **4.2.4 L'Accordo Italo-Tedesco del 1961 e l'esclusione degli IMI dai risarcimenti**

Se la storia dei risarcimenti agli ex Internati Militari Italiani si inserisce, come si è visto, nel contesto delle relazioni internazionali mondiali all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, essa è nondimeno influenzata dalle relazioni bilaterali tra Italia e Germania nell'immediato dopoguerra.

La questione dei risarcimenti era già stata trattata nei rapporti che Italia e Germania avevano instaurato fin dal 1949, ma è l'Accordo bilaterale Italo-Tedesco del 2 giugno 1961 l'"origine di tutti i mali", per usare un'espressione colorita, poiché da qui e per molti decenni, gli Internati Militari Italiani sarebbero stati completamente esclusi dal diritto agli indennizzi e per la loro prigionia e per la prestazione di manodopera come lavoratori civili in terra tedesca.

L'accordo con l'Italia fu soltanto uno di un'intera serie che la Repubblica federale tedesca concluse con undici Paesi occidentali tra il 1958 e il 1963<sup>744</sup>. Inizialmente l'Italia non aveva fatto grandi pressioni per la conclusione di un accordo con la Germania, vincolata com'era dal Trattato di Pace di Parigi, diventato legge a tutti gli effetti, che non permetteva di inoltrare richieste nei confronti della Germania. Dal punto di vista della Repubblica Federale Tedesca, se da un lato essa non poteva esimersi dall'affrontare la questione dei criminali di guerra nazisti, dall'altro aveva visto un condono dei debiti

---

acquisite dell'esercito d'occupazione americano. Altri accordi bilaterali - di minore entità - vennero stipulati tra la Repubblica Federale tedesca e Regno Unito e Francia, nei quali i costi dell'occupazione vennero fatti passare come aiuti.

<sup>744</sup> Tra i quali: Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Danimarca, Norvegia, Francia, Gran Bretagna e Grecia furono i primi Paesi a fare pressione per ottenere i risarcimenti a titolo di "gesto umanitario" dovuto da parte della Germania in una nota di protesta del 1956.



esteri, grazie all'Accordo di Londra del 1953, che escludeva in questo modo anche un pagamento delle riparazioni.

Pur essendo in una situazione giuridica meno favorita, vista la clausola dell'Art. 77, par. 4 del Trattato di Pace, l'Italia si unì alle richieste dei Paesi beneficiari degli "aiuti o gesti umanitari" – così venivano definite le riparazioni che la Germania avrebbe dovuto versare – per le vittime della persecuzione nazionalsocialista. Nonostante reazioni di sdegno da parte del governo della Repubblica Federale e dell'opinione pubblica tedesca, si dovette procedere con l'apertura di trattative bilaterali con i singoli Stati. Se, inizialmente, i governi centristi italiani non avevano fatto grandi pressioni sulla Germania per la definizione dell'accordo, mostrandosi invece titubanti nel richiedere effettivamente quei risarcimenti, con la fine del governo Tambroni, nel luglio del 1960, si aprì la strada per definire un accordo italo-tedesco sugli indennizzi, grazie anche all'azione delle associazioni delle vittime, di ex deportati ed internati<sup>745</sup>. Quanto al governo tedesco, man mano che si intensificavano le trattative con il governo italiano, puntava il più possibile a restringere la cerchia dei gruppi da risarcire, prevedendo già di escludere i prigionieri di guerra e gli ex combattenti della Resistenza. Il limite imposto dal Trattato di Pace venne infine superato mediante l'"Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania circa gli indennizzi a favore dei cittadini italiani che sono stati colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste", firmato a Bonn il 2 giugno 1961<sup>746</sup>.

Il testo dell'Accordo impegnava la Repubblica Federale di Germania a versare alla Repubblica Italiana 40 milioni di marchi<sup>747</sup> «a favore di cittadini italiani i quali per ragione di razza, fede o ideologia siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni» (Art. 1). Se tale dichiarazione d'impegni costituisce un primo tentativo di

---

<sup>745</sup> L'Associazione nazionale ex internati (Anei) fece sentire la sua voce a livello nazionale e internazionale per sollecitare l'interesse orientato a un risarcimento generale. In tal senso, si prodigò in modo particolare il senatore democristiano Paride Piasenti, che era all'epoca Presidente al contempo dell'Associazione nazionale ex internati e della *Fédération Internationale Libre des Déportés et Internés de la Résistance*. In senso opposto, invece, si mosse l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti (Aned), che inoltrò le richieste di risarcimento, ricavate dalle perizie condotte sul numero dei sopravvissuti, solo per la categoria che rappresentava, escludendo dal novero dei potenziali aventi diritto gli ex prigionieri di guerra. Cfr. KLINKHAMMER L., FOCARDI F. *Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961*, cit., pp. 11-24, come cit. in HAMMERMANN G., *op. ult. cit.*, p. 544.

<sup>746</sup> V. Cap. 1, par. 1.3.1. Per il testo dell'Accordo e la legge di ratifica ed esecuzione italiana si rimanda al sito: <[www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01074501.pdf](http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01074501.pdf)>.

<sup>747</sup> Nel 1961, corrispondevano grosso modo a 6 miliardi di lire.

riconoscere «non soltanto la responsabilità della Germania federale per le colpe del regime nazista ma anche di dare un segno umanitario e di riparazione morale<sup>748</sup>», esso è inficiato nel regolamento e nei criteri di assegnazione degli indennizzi, come confermati anche dalle norme emanate dal governo italiano nel 1963 per la ripartizione della somma stabilita dall'Accordo di Bonn del 1961. All'Art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica si ribadisce che:

«La somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania al Governo della Repubblica Italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia, sarà ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto.

Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti per aver:

- a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero;
- b) svolto attività politica in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero;
- c) appartenuto a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, ovvero;
- d) compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero;
- e) partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, ovvero;
- f) subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia, ovvero;
- g) subito persecuzioni per ragioni razziali.

Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti<sup>749</sup>».

Il primo limite all'applicazione dell'Accordo è legato alla definizione di “vittima”, identificata in base a due criteri fortemente restrittivi: il luogo di detenzione e la resistenza attiva svolta dall'italiano/a deportato/a. I destinatari dell'indennizzo, dunque, potevano

---

<sup>748</sup> Cfr. PONZANI M., *Il peso del passato. Germania, Italia e i risarcimenti alle vittime del nazismo. Intervista a Lutz Klinkhammer*, «Giornale di Storia», n° 1/2009, <<https://www.giornaledistoria.net/wp-content/uploads/2017/03/MestiereStorico-Klinkhammerdefinitivoriv.pdf>>.

<sup>749</sup> Venivano esclusi dalla ripartizione della somma «coloro i quali, direttamente o indirettamente, abbiano già percepito una indennità, per lo stesso titolo, dalla Repubblica Federale di Germania» (Art.3) e «i deportati e i beneficiari che siano stati condannati per collaborazionismo con sentenza passata in giudicato» (Art.5). Cfr. D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2063: “*Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste*”, pub. GU n. 16 del 21 gennaio 1964. Il testo completo del D.P.R. è scaricabile dal sito: <<https://www.dag.mef.gov.it>>.

essere, come ben precisa lo storico Lutz Klinkhammer: «un italiano deportato in un campo di concentramento nazionalsocialista del tipo “K.Z.”, in Germania o nei territori all’epoca sotto dominazione nazista, se aveva contribuito con un atto di resistenza o di sciopero o di sabotaggio o comunque con qualche altra attività alla lotta contro il nazismo<sup>750</sup>». Come è noto, nei campi di concentramento “K.Z.”, in cui erano compresi i campi di sterminio con le camere a gas, la mortalità era estremamente alta rispetto ai campi di internamento dei militari italiani o ai campi di lavoro nel caso di lavoratori coatti. Si presumeva, dunque, che i deportati nei suddetti campi avessero subito maggiori danni, proprio a causa dell’alto tasso di mortalità; nondimeno, anche i deportati negli altri campi avevano subito una grave persecuzione e vissuto in condizioni disumane. A ciò si aggiungeva il mancato riconoscimento di una resistenza attiva per tutti i deportati, tra i quali i militari italiani internati nei campi di prigionia e i lavoratori coatti detenuti nei campi di lavoro. Per loro la concessione dell’indennizzo era estremamente limitata, perché gli internati militari italiani vi rientravano «solo nel caso in cui fossero stati trasferiti in un campo del tipo “K.Z.” per atti di resistenza (o ritenuti tali) o per atti di sabotaggio della produzione tedesca<sup>751</sup>», non considerando il tipo di “resistenza senz’armi” condotta dai militari italiani, che sarà riconosciuta molto più tardi. Si trattava, dunque, di una forma di indennizzo che escludeva di fatto la maggior parte degli italiani deportati nella Germania nazista. Anche la questione dei conti congelati in *Reichsmark*, sui quali i lavoratori civili e gli ex internati militari italiani avevano versato i propri salari, costituiva un nodo nevralgico del Trattato che il governo tedesco si era impegnato a risolvere, in base all’Art. 4. In cambio, il governo italiano si impegnava a ratificare l’Accordo di Londra sui debiti di guerra, come stabilito all’Art. 26. Come accennato precedentemente, le imprese tedesche non avevano più liquidato i lavoratori italiani e gli ex internati militari per la loro prestazione di manodopera, in quanto i conti erano stati congelati fino alla fine della guerra e, in seguito, ritirati su ordine dell’Alta commissione alleata per la Germania (*Allierte Hohe Kommission*, Ahk). Dopo complicate trattative, rimaste in una situazione di stallo per tutti gli anni Cinquanta<sup>752</sup>, la Germania riuscì ad

---

<sup>750</sup> Cfr. PONZANI M., *Il peso del passato*, cit.

<sup>751</sup> Così, ZAGATO L., intervento nell’ambito della conferenza intitolata: “Gli Internati Militari Italiani: memoria, diritti violati, risarcimenti”, Università Ca’ Foscari Venezia e Iveser (a cura di), Venezia, 22 gennaio 2020 (appunti sparsi).

<sup>752</sup> Negli anni Cinquanta, le trattative italo-tedesche per la restituzione dei salari avevano in oggetto diversi conti cumulativi bloccati che su ordine dell’Ahk erano stati aperti dal 23 novembre 1946 presso banche tedesche ad Amburgo, Düsseldorf e Rastatt, cioè solo nelle zone d’occupazione britannica e in quella francese (nella zona d’occupazione americana le aziende trattennero i salari non pagati dei lavoratori stranieri). Nell’estate del 1947, la cifra dei salari non pervenuti agli ex lavoratori civili ed ex internati

imporsi nell'applicazione dell'Art. 4 del Accordo globale Italo-Tedesco; quindi il governo italiano si trovò a emanare disposizioni che escludevano ogni futura pretesa di risarcimento dei cittadini italiani nei confronti della Repubblica Federale Tedesca. Nei mesi di giugno e luglio del 1964, la Banca centrale tedesca (*Deutsche Bundesbank*) trasferì la somma rimasta in sospeso su un conto aperto appositamente e intestato al Ministero delle Finanze presso la Banca nazionale del lavoro e dichiarò: «Con questo trasferimento dei conti di lavoratori stranieri, ai sensi dell'Articolo 4 del Trattato di compensazione italo-tedesco, è per noi concluso<sup>753</sup>». Rimaneva il fatto che solo una minima parte degli ex lavoratori civili italiani e degli ex internati militari italiani ottenne il pagamento dei salari trattenuti<sup>754</sup>. Le domande di risarcimento rimasero dunque senza alcuna prospettiva e i diritti individuali vennero considerati di fatto prescritti<sup>755</sup>.

Questo meccanismo di esclusione provocò un disagio e una forte delusione delle aspettative creatisi in centinaia di migliaia di italiani che si sentivano colpiti dalle misure di persecuzione nazista; ciò ha indotto alcuni a sporre querela e a rivolgersi ai tribunali del loro Paese. Sulle forze politiche italiane, l'accordo suscitò reazioni variegate; piuttosto, l'inefficacia di questo accordo contribuì a creare una narrazione antifascista nella società italiana, che si ostinava a voler essere considerata "Paese vittima", nella cui definizione non mancavano gli stereotipi basati sul mito del "cattivo tedesco" e del "bravo italiano", come chiave di lettura disculpante e autoassolutoria<sup>756</sup>. Anche nell'opinione pubblica tedesca ci furono proteste, soprattutto nel 1964, quando una parte interessata fece capire che questo accordo andava a vantaggio di partigiani e di chi voleva dare una cattiva immagine delle forze armate tedesche: in questo senso, il criterio della resistenza

---

militari italiani su detti conti ammontava a 811.371 *Reichsmark*, che rimanevano bloccati in quanto l'Ufficio per gli affari esteri tedesco continuava a respingere le richieste di risarcimento da parte individuale e statale, in forza del Trattato di Pace di Parigi firmato lo stesso anno. La situazione rimase in una fase di stallo anche in seguito allo scioglimento dell'Ahk e all'Accordo di Londra sul debito germanico, in seguito al quale le Potenze alleate avevano assunto la responsabilità del debito estero tedesco. La questione rimase aperta, dunque, almeno per tutti gli anni Cinquanta, anche perché la Repubblica Federale tedesca pretendeva delle garanzie di diritto prima di effettuare i pagamenti; la sua proposta di accordo prevedeva che l'approvazione dei fondi sarebbe avvenuta «solo se lo Stato richiedente s'impegnerà a liberare la Repubblica federale tedesca e gli [...] istituti finanziari, ma anche le aziende e le persone fisiche da tutte le richieste dei beneficiari e/o dei loro eredi di diritto». Mantenendo questa linea, la Germania riuscì infine a imporsi anche nell'Accordo italo-tedesco del 1961. Così, HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 546.

<sup>753</sup> Dalla dichiarazione della Banca centrale tedesca al Ministro degli Affari Esteri, il 30 luglio 1964, come cit. in HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 546.

<sup>754</sup> Cfr. HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 546.

<sup>755</sup> Ai sensi dei parr. 196 e 852 del codice civile tedesco. Cfr. *Ivi*, p. 547.

<sup>756</sup> Sul tema, si veda: FOCARDI F., *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della Seconda Guerra Mondiale*, Laterza, Roma-Bari, 2013, presentato al Convegno tenutosi presso il Centro Culturale Candiani di Mestre, con interventi di Simon Levis Sullam, Gabriele Guerra, Filippo Focardi, 15 marzo 2014 (<<https://www.youtube.com/watch?v=3BYK8NfrqJo>>).

attiva veniva letto come un premio concesso a posteriori per attentati ai danni dei militari tedeschi<sup>757</sup>. La storica Gabriele Hammermann fa notare che, da parte tedesca, le linee argomentative, volte ad escludere gli internati dal gruppo degli aventi diritto al risarcimento, includevano fattori di ordine economico e il rischio che una riparazione nei loro confronti avesse come risultato un'ondata di denunce da parte di tutti gli altri ex prigionieri di guerra<sup>758</sup>.

Se scopo dell'accordo era quello di mettere la parola fine a ogni azione contro lo Stato tedesco, cosa che, in termini pratici, significava risolvere i processi in corso, il risultato fu assolutamente fallimentare: da un lato, l'effetto fu quello di rinvigorire la ripresa dei processi, dall'altro portò ad una cancellazione totale della vicenda degli Internati Militari Italiani<sup>759</sup>.

Su un totale di oltre 323.000 domande, di cui circa 267.000 provenienti da ex IMI, furono concessi 12.673 indennizzi, dei quali 8.275 erano andati a ex deportati civili, 3.321 a ex deportati razziali e solo 1.077 a ex IMI<sup>760</sup>.

Non è difficile constatare, dunque, come ben sottolinea la professoressa Susanna Böhme-Kuby, che «il governo tedesco federale ripete da più di mezzo secolo la liturgia di una immensa responsabilità morale della Germania nei confronti delle vittime del Terzo Reich, ma nello stesso tempo insiste sulla non esistenza di alcun obbligo legale nei loro confronti, oltre alle esigue forme di *Wiedergutmachung* – “riparazioni”<sup>761</sup> - concesse dopo la guerra<sup>762</sup>».

---

<sup>757</sup> Cfr. PONZANI M., *Il peso del passato*, cit., p. 8. Secondo l'opinione di Klinkhammer, le tante voci critiche nei confronti degli accordi di indennizzo per le vittime italiane facevano parte di un settore dell'opinione pubblica abbastanza pilotato, «specie da chi voleva mettere i bastoni tra le ruote nei rapporti italo-tedeschi in quegli anni».

<sup>758</sup> Cfr. HAMMERMANN G., *op. cit.*, abstract.

<sup>759</sup> Così, ZAGATO L., intervento nell'ambito della conferenza intitolata: “Gli Internati Militari Italiani: memoria, diritti violati, risarcimenti”, cit. (appunti sparsi).

<sup>760</sup> Cfr. FOCARDI F., KLINKHAMMER L., *Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961*, cit., p. 23.

<sup>761</sup> È giocoforza fare una precisazione sull'uso dei termini restituzione e riparazione. Per “restituzione” si intendono le misure connesse con la restituzione delle proprietà in possesso delle vittime del Nazismo prima del 1938; il termine “riparazione” o “risarcimento” si riferisce alle «misure finalizzate a soddisfare i bisogni fondamentali delle vittime del Nazismo (ad esempio le pensioni per le vittime)», come specificato in: *infoprovidingPONZI, Risarcimenti alle vittime dell'Olocausto: come si è proceduto?*, <<https://www.ponzi.com/indagini-economiche-e-patrimoniali/risarcimenti-vittime-olocausto/>>.

<sup>762</sup> Cfr. BÖHME K.S., *Riflessioni sul ricordo pubblico dell'Holocaust in Germania*, dal titolo della Conferenza organizzata dall' Ateneo Veneto e l'Istituto veneziano per la storia della Resistenza, Venezia, 10 febbraio 2015, <<https://www.eddyburg.it/2015/02/riflessioni-sul-ricordo-pubblico.html>>.

#### 4.2.5 Tra punizione e oblio: i processi ai criminali di guerra nazisti e la «mancata Norimberga italiana»

Come ricorda Lutz Klinkhammer, «la guerra moderna ha trasformato anche la pace. La formula del “perdono e oblio” è sparita e ha lasciato il posto, a guerra finita, alla punizione dei Paesi vinti e degli aggressori<sup>763</sup>». Se la punizione dei Paesi vinti è stata perpetrata, come visto, nelle clausole dei Trattati di Pace di Parigi, l’altro aspetto che emerge nei rapporti tra i Paesi vincitori e i Paesi vinti è la volontà dei primi di perseguire gli autori dei crimini di guerra, in quanto “individui-organo” – esecutori o membri dell’*équipe* politica – dei secondi; un obiettivo peraltro già previsto nel corso del conflitto quando, con la Dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943, Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna avevano dichiarato espressamente che i criminali tedeschi sarebbero stati processati nei luoghi dove avevano compiuto i crimini. A guerra finita, vennero istituiti i due tribunali militari internazionali di Norimberga e Tokyo<sup>764</sup>; questi costituivano solo una parte del programma che i vincitori avevano messo a punto per punire i criminali di guerra, che includeva non solo tedeschi e giapponesi, ma anche indiziati di altre nazioni belligeranti, tra le quali l’Italia. È qui che si trova il primo fondamentale punto di snodo che lega la questione dei mancati risarcimenti agli Internati Militari Italiani ai processi ai criminali di guerra nazisti, responsabili di uccisioni e stragi nei confronti di civili e militari italiani. Le azioni giudiziarie italiane contro i criminali tedeschi hanno conosciuto fasi alterne nel nostro Paese, rivelando una volontà piuttosto timida di affrontare la questione da parte dei governi di tutti i colori politici che si sono succeduti dal dopoguerra a oggi. La storiografia ha parlato non a caso di un’«anomalia italiana»<sup>765</sup>, in riferimento alla scarsa incisività della punizione dei criminali tedeschi, individuandone una delle cause proprio nella «sovrapposizione fra la questione della punizione dei criminali di guerra tedeschi e la questione della protezione dei criminali di guerra italiani<sup>766</sup>». Filippo Focardi parla di una “mancata Norimberga italiana”, cioè «la non punizione dell’Italia sul banco

---

<sup>763</sup> Klinkhammer L., *Dal perdono all’ammnistia*, prefazione a FOCARDI F., *Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania federale, 1949-55*, Carocci editore, Roma, 2008, p. 11.

<sup>764</sup> Sul punto, v. Cap. 2, par. 2.2.8.

<sup>765</sup> Cfr. *Ivi*, p. 15. Come sottolinea Klinkhammer (in *Ibidem*), l’anomalia dell’Italia rispetto alla politica degli altri Paesi era probabilmente legata al rapporto non risolto tra la società italiana e la guerra fascista, per cui si spiegherebbe il numero esiguo dei tedeschi detenuti e processati in Italia – sole 8 persone nel 1951 -. D’altro canto, però, l’Italia si dimostrò il Paese occidentale che inflisse la pena più dura ai due criminali nazisti condannati all’ergastolo per i crimini commessi sul suolo italiano, Herbert Kappler e Walter Reder, ai quali per decenni non concesse il rilascio nonostante le insistenti richieste di Bonn.

<sup>766</sup> FOCARDI F., *Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe*, Viella libreria editrice, Roma, 2020, p. 116.

degli imputati della guerra dell'Asse, come era previsto inizialmente dalla Dichiarazione di Mosca del 30 ottobre 1943 che avrebbe invece dovuto portare ad una condanna anche i responsabili italiani della Seconda Guerra Mondiale, così come stabilito nell'«Armistizio lungo» con l'Italia<sup>767</sup>». Ciò sarebbe avvenuto, a livello nazionale, onde evitare quello che Piero Quaroni ha definito nel gennaio del 1946 «effetto boomerang»: un impegno da parte di Roma per giudicare i criminali di guerra tedeschi<sup>768</sup> avrebbe risvegliato le accuse da parte di Belgrado e Atene – per esempio – che si sarebbero evidentemente tradotte in una richiesta di estradizione dei cittadini italiani iscritti nelle liste dei criminali di guerra delle Nazioni Unite; e, dato che le competenze dell'extradizione spettava alle autorità angloamericane di occupazione, non si sarebbe potuto pretendere una concessione per l'Italia senza che questa venisse data anche agli altri Paesi. Il punto critico era: punire i criminali tedeschi ma proteggere, al contempo, i criminali italiani. Lo snodo della questione non è mai stato davvero risolto.

Si segnalano alcuni importanti processi istituiti presso tribunali civili tra gli anni Settanta e l'inizio degli anni Novanta, ma si tratta di casi isolati<sup>769</sup>. Solo nella seconda metà degli anni Novanta del secolo scorso, si assistette ad una nuova ondata di processi ai criminali di guerra nazisti, chiamati in giudizio presso tribunali militari italiani per stragi contro civili e militari italiani commesse in Italia e all'estero dal 1943 al 1945, il primo dei quali fu il procedimento giudiziario a carico dell'ufficiale SS Erich Priebke, implicato nella strage delle Fosse Ardeatine a Roma del 24 marzo 1944, in cui erano stati uccisi 335 cittadini italiani<sup>770</sup>. In questo contesto si inserisce, ad opera del procuratore Antonino Intelisano, che si stava occupando del processo Priebke, il «ritrovamento» di centinaia di

---

<sup>767</sup> PONZANI M., *Il peso del passato*, cit., p. 9. Sul tema, v. FOCARDI F., *op. ult. cit.*, pp. 95-114 e 115-122.

<sup>768</sup> L'Italia, però, anche per ribadire il suo ruolo fra le grandi Potenze sulla scena internazionale, «era riuscita a «strappare» agli Alleati il consenso di poter presentare anch'essa, come gli Stati vincitori, presso la *United Nations War Crimes Commission* (UNWCC) denunce contro appartenenti allo Stato nazista per crimini di guerra o crimini contro l'umanità; [per giunta], le autorità alleate consentirono anche che l'Italia giudicasse i criminali di guerra tedeschi, ad esclusione dei gradi superiori, dai generali di divisione in su. Sin dal 1945 un numero enorme di denunce venne quindi presentato ed accentrato presso la Procura generale militare di Roma». Così, Klinkhammer L., *Dal perdono all'amnistia*, Prefazione a FOCARDI F., *Criminali di guerra in libertà*, cit., p. 15.

<sup>769</sup> In particolare: Processo per i crimini svoltisi presso la Risiera di San Sabba (Corte d'Assise di Trieste, metà anni '60); processo per l'uccisione di civili italiani (Corte d'Assisa di Bologna, 1979); processo per la strage di Caiazzo in Campania (Santa Maria Capua Vetere, 1994), tutti conclusi con la condanna all'ergastolo in contumacia degli imputati. Cfr. FOCARDI F., *Nel cantiere della memoria* cit., p. 118, nota 11.

<sup>770</sup> Priebke era stato estradato in Argentina nel 1995, lì processato e proscioltto l'anno successivo, per poi essere condannato in secondo grado a 15 anni di carcere nel 1997 e, infine, condannato all'ergastolo nel processo di terzo grado nel 1998. Per un approfondimento sul caso Priebke, si segnala: STARON J., *Fosse Ardeatine e Marzabotto. Storia e memoria di due stragi tedesche*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 333-369.

fascicoli di inchiesta sulle stragi nazifasciste che la magistratura militare aveva illegalmente archiviato nel 1960<sup>771</sup>. La stampa italiana coniò l'espressione "armadio della vergogna" in riferimento a questo scandaloso insabbiamento da parte delle autorità italiane<sup>772</sup>. A seguito dell'invio dei fascicoli ai tribunali militari competenti, si aprì una nuova stagione di processi contro ex militari tedeschi appartenenti alla Wehrmacht e alle SS; trattasi, tuttavia, per la maggior parte, di processi condotti in contumacia. L'azione giudiziaria da parte della magistratura italiana raggiunse un picco tra il 2003 e il 2008<sup>773</sup>, grazie soprattutto all'impegno della Procura militare di La Spezia guidata dal procuratore Marco De Paolis, che conduceva 435 indagini e 11 processi con il coinvolgimento di 55 imputati, di cui 35 erano condannati all'ergastolo in contumacia e, fra questi, rientravano alcuni soldati ancora in vita, che avevano partecipato ad alcune delle più efferate stragi perpetrate dai nazisti a danno degli italiani (per citare le più note: Sant'Anna di Stazzema, Montesole nel comune di Marzabotto, Padule di Fucecchio, Civitella in Val di Chiana, Cefalonia)<sup>774</sup>. L'ondata di procedimenti penali, se da un lato ebbe forti ripercussioni sull'opinione pubblica italiana, che si interessò al tema in modo esteso anche grazie alle campagne di stampa che denunciavano l'insabbiamento delle indagini sull'armadio della vergogna, dall'altro non fece che rinvigorire il dibattito pubblico circa il ruolo della Resistenza antifascista contro le posizioni più moderate della sinistra o, addirittura,

---

<sup>771</sup> Come descrive Gian Carlo Caselli: «L'armadio della Procura generale militare di Roma, collocato in un vano recondito, nascosto e poco frequentato, alla fine di un corridoio defilato, protetto con tanto di lucchetto, con le ante chiuse a chiave e rivolte verso il muro, nel quale – per quasi mezzo secolo – rimasero chiusi 695 fascicoli riguardanti gli eccidi commessi tra il 1943 e il 1945, dal Sud al Nord d'Italia, da nazisti e fascisti, SS e Repubblicani di Salò (fascicoli sui quali solerti procuratori generali militari – di stretta osservanza governativa – avevano fatto apporre un timbro recante la sconosciuta dicitura "archiviazione provvisoria")». Cfr. Caselli G.C., *Fare memoria*, Prefazione a GIUSTOLISI F., *L'armadio della vergogna*, <[https://www.nutrimenti.net/wp-content/uploads/2019/11/ES\\_Armadio\\_igloo.pdf](https://www.nutrimenti.net/wp-content/uploads/2019/11/ES_Armadio_igloo.pdf)> (v. *oltre*, nota successiva).

<sup>772</sup> Sull'"armadio della vergogna", si segnala l'indagine condotta da Franco Giustolisi nel 1996, tradotta nel 2004, in un saggio: GIUSTOLISI F., *L'armadio della vergogna*, Nutrimenti, Roma, 1° ed. 2004 (dell'ultima edizione del 2019, è disponibile in pdf la Prefazione, a cura di Gian Carlo Caselli e Giovanni Maria Flick, v. nota precedente).

<sup>773</sup> È una stagione giudiziaria intensa, se confrontata con i numeri dei decenni precedenti: tra il 1947 e il 1951, per esempio, erano stati condotti complessivamente 12 processi contro criminali di guerra tedeschi – nel 1951, come ricordato (v. *infra*, nota 764) erano solo 8 attivi - con 25 imputati, di cui 12 assolti e solo 2 condannati all'ergastolo (Kappler e Reder). Cfr. FOCARDI F., *Criminali di guerra in libertà*, cit., pp. 37-38.

<sup>774</sup> Sulle stragi naziste in Italia, si segnalano: GENTILE C., *I crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-1945*, Einaudi, Torino, 2015; FULVETTI G., PEZZINO P. (a cura di), *Zone di guerra, geografie di sangue. L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945)*, Il Mulino, Bologna, 2016; PEZZINO P., DE PAOLIS M., *La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-2013*, Viella, Roma, 2016; FOCARDI F., *La questione dei processi ai criminali di guerra tedeschi in Italia: fra punizione frenata, insabbiamento di Stato, giustizia tardiva (1943-2005)*, «Storicamente», dicembre 2006, <[https://storicamente.org/focardi\\_shoa](https://storicamente.org/focardi_shoa)>.



revisioniste di una parte della destra. Anche sul piano dei rapporti italo-tedeschi, la situazione si fece più tesa, complice il diffondersi di una certa insofferenza nei confronti della Germania, che non aveva consegnato i tedeschi condannati in contumacia dai tribunali italiani e che non aveva perseguito con sufficiente forza e determinazione i responsabili dei crimini commessi contro cittadini e cittadine italiani<sup>775</sup>.

#### **4.2.6 Dalla ripresa dell'interesse sul tema dei risarcimenti negli anni Novanta all'istituzione della Fondazione "Memoria, Responsabilità e Futuro" nel 2000**

Fino alla riunificazione tedesca nel 1990, le prospettive di risarcimento agli ex IMI e i processi civili tra gli ex lavoratori italiani e le aziende tedesche erano state ostacolate dal Trattato di Parigi, dall'Accordo di Londra sui debiti di guerra e dall'Accordo bilaterale Italo-Tedesco del 1961. Il tema tornò all'attenzione dell'opinione pubblica a seguito delle rivendicazioni presentate presso i tribunali americani alla fine degli anni Novanta: alcune organizzazioni ebraiche avevano promosso denunce collettive di gruppi di sopravvissuti contro banche e assicurazioni (principalmente svizzere) «per il recupero dei beni sottratti durante la guerra e contro le industrie tedesche per il riconoscimento dello sfruttamento lavorativo<sup>776</sup>». Il governo tedesco, allora, decise l'istituzione di una Fondazione federale per il risarcimento dei lavoratori forzati del periodo nazionalsocialista, che però escludeva coloro che non denunciavano, lasciando ancora una volta aperta la questione. A un convegno internazionale di esperti su "Dati e concetti nella questione del lavoro coatto del nazionalsocialismo", svoltosi nel Memoriale di Buchenwald nel luglio del 1999, alcuni esperti, tra i quali lo storico Ulrich Herbert, chiesero che anche gli Internati Militari Italiani venissero inclusi tra i lavoratori coatti ai fini di un risarcimento. Altri, invece, misero in guardia da questa eventualità, sottolineando che la loro condizione era nettamente diversa giuridicamente da quella dei lavoratori coatti civili e che un coinvolgimento degli internati militari nel dibattito avrebbe avuto conseguenze

---

<sup>775</sup> Così, FOCARDI F., *Nel cantiere della memoria*, cit. p. 121.

<sup>776</sup> Cfr. CENTRO STUDI "SCHIAVI DI HITLER", sez. dell'Istituto di Storia Contemporanea "P.A. PERRETTA" (a cura di), *Catalogo della mostra "Schiavi di Hitler. Racconti, immagini, documenti dei deportati italiani 1943-1945"*, 2004-2005, intervento di Maura Sala – Ricercatrice e Responsabile Centro di Ricerca "Schiavi di Hitler/Fondo IMI Claudio Sommaruga", <[http://www.schiavidihitler.it/Pagine\\_mostre/Sala.htm](http://www.schiavidihitler.it/Pagine_mostre/Sala.htm)>.

finanziarie e politiche di vasta portata, in quanto avrebbe portato all'attenzione dell'opinione pubblica anche il problema delle riparazioni agli ex prigionieri di guerra<sup>777</sup>, per i quali l'ordinamento internazionale non riconosceva alcun diritto al risarcimento. Il 3 settembre 1999 si tenne a Firenze un'altra conferenza sulla questione dei risarcimenti, alla quale parteciparono fondazioni di lavoratori coatti russi, bielorusi, ucraini, cechi e polacchi e rappresentanti della *Jewish Claims Conference*; questi presentarono stime relative al numero totale dei diversi gruppi di vittime. Non ottennero, però, una soluzione concorde, che non precludesse il prosieguo delle trattative e la definizione del gruppo degli aventi diritto. È indicativa l'assenza al tavolo delle trattative di rappresentanti dei lavoratori coatti occidentali non ebrei, fatto che, a detta di Gabriele Hammermann, avrebbe inciso molto sulla successiva esclusione – che presumeva un tacito consenso – di gran parte di costoro dal novero degli aventi diritto a chiedere un risarcimento<sup>778</sup>. D'altro canto, anche la politica italiana non si curò di intraprendere iniziative degne di nota, mancando dunque di far sentire la sua voce sulla questione.

Il nuovo millennio si aprì con le trattative tra il governo degli Stati Uniti e quello della Germania, trascinate invero da anni di discussioni e cause civili collettive presentate nei tribunali degli Stati Uniti negli anni Novanta, che terminarono con la firma di un accordo, il 2 giugno 2000, mediante il quale la Germania e le sue aziende, nel dichiarare il loro coinvolgimento nella pratica di schiavitù e di furti a cui furono sottoposti gli ex deportati e internati durante il regime nazista, si impegnarono a risarcire i sopravvissuti e gli eredi delle vittime<sup>779</sup>. In base all'accordo, i costi delle compensazioni furono divisi tra lo Stato e le aziende tedesche, in cambio della garanzia, fornita dagli Stati Uniti, che non ci sarebbero state ulteriori azioni legali dei superstiti nelle Corti americane. È importante, dal punto di vista politico e storico, un passaggio della bozza di accordo sottoscritto da Germania e Stati Uniti (a cui si aggiunsero Bielorussia, Repubblica Ceca, Israele, Polonia,

---

<sup>777</sup> Con particolare riferimento ai prigionieri russi, la cui rivendicazione di eventuali risarcimenti avrebbe potuto incrinare le buone relazioni intercorrenti tra il governo tedesco e l'Unione Sovietica.

<sup>778</sup> Cfr. HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 548.

<sup>779</sup> Il fondo destinato ai risarcimenti ammontava a cinque miliardi di dollari. Le compagnie tedesche che usufruirono della manovalanza e costo zero degli ebrei prelevati dai ghetti e dai campi di concentramento – sulle 200 coinvolte, solo 50 aziende firmarono l'accordo, tra le quali la Chrysler, la Siemens, la Allianz e la Bayer - avrebbero dovuto versare in più altri cinquanta milioni di dollari di interessi. Il precedente storico dell'Accordo fu la vittoria ottenuta dalla Comunità ebraica internazionale contro le banche svizzere che, riconosciuta la loro responsabilità nell'aver trattenuto nei propri forzieri l'oro che gli ebrei erano riusciti a mettere in salvo nella Confederazione, risarcirono le vittime dell'Olocausto con quasi tre miliardi di dollari.

Cfr. *Abbiamo usato gli ebrei come schiavi durante il Reich*, «La Repubblica» – sez. mondo, 16 maggio 2000, <<https://www.repubblica.it/online/mondo/orolocausto/orolocausto/orolocausto.html#inizio>>.

Russia e Ucraina), che costituisce una esplicita dichiarazione di responsabilità da parte tedesca:

«Si riconosce l'intenzione del governo della Germania e delle società tedesche di accettare la responsabilità morale legata all'uso di lavoratori coatti e in stato di schiavitù, al danno della proprietà subito a causa della persecuzione razziale e ad altre ingiustizie del partito nazionalsocialista e della Seconda Guerra Mondiale<sup>780</sup>».

L'accordo suscitò non poche reazioni nel nostro Paese, che si tradussero principalmente nella discussione parlamentare del 12 ottobre 2000, in cui venne sottolineato che «molto gravemente l'Italia non è stata parte nelle trattative», le quali hanno portato a una ferma esclusione di un numero rilevante di ex internati e, in particolare, gli ex internati militari dai risarcimenti, «peraltro annunciati in misura largamente inferiore alle legittime aspettative degli aventi diritto». Se, a livello diplomatico, il governo italiano ha preferito tacere, «come se la questione non lo riguardasse», si invocava il «dovere morale» della Repubblica Italiana di impegnarsi, ma anche di compiere «passi ufficiali» al fine di favorire il riconoscimento e un «giusto risarcimento» ai civili e militari italiani deportati e internati «per svolgere lavoro schiavistico agli ordini della Germania nazista»<sup>781</sup>.

La categoria IMI venne presa nuovamente in considerazione<sup>782</sup> in occasione dell'istituzione della Fondazione «Memoria, Responsabilità e Futuro»<sup>783</sup> con una legge approvata dal Bundestag il 12 agosto 2000<sup>784</sup>, allo scopo di risarcire le vittime del lavoro coatto sotto il regime nazionalsocialista. «Dotata di un patrimonio di 10,1 miliardi di marchi (5,2 miliardi di euro), metà proveniente dal governo federale e l'altra metà da 6.500 aziende private, la Fondazione ha assegnato, tra il 2001 e il 2007, indennizzi agli

---

<sup>780</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>781</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Atti parlamentari. XIII Legislatura. Allegato A ai resoconti* – seduta del 12 ottobre 2000 – n. 789, Sezione 3 – Lavoratori forzati del Terzo Reich, C) Interpellanze e interrogazioni, pp. 7 ss., <[http://leg13.camera.it/\\_dati/leg13/lavori/stenografici/sed789/pdfa001.pdf](http://leg13.camera.it/_dati/leg13/lavori/stenografici/sed789/pdfa001.pdf)>.

<sup>782</sup> Nel frattempo, il governo della Repubblica Federale aveva trovato un punto d'incontro con i rappresentanti di diversi gruppi di vittime (il c.d. "resto del mondo") sul criterio di ripartizione delle somme dovute.

<sup>783</sup> In ted.: "*Erinnerung, Verantwortung und Zukunft*" (Evz).

<sup>784</sup> Istituita con d.l. del 2 agosto 2000, entrato in vigore il 12 agosto 2000, pub. in Gazzetta ufficiale federale: Gazzetta ufficiale federale 2000 I 1263, modificata da ultimo dalla legge del 1° settembre 2008, entrata in vigore il 9 settembre 2008, pub. in Gazzetta ufficiale federale I 1797. È possibile consultare la storia e il testo della legge istitutrice della Fondazione, il programma tedesco di indennizzo per gli ex lavoratori forzati del regime nazista, con documentazione allegata in: ORLANDUCCI E. (a cura di), *Il libro bianco dell'ANRP*, Roma, 3 ottobre 2001, <[http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/04/IL\\_LIBRO\\_BIANCO\\_dellANRP.pdf](http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/04/IL_LIBRO_BIANCO_dellANRP.pdf)>, pp. 23-26 e pp. 37-68.

ex lavoratori coatti di tutta Europa, in particolare dell'Europa dell'Est<sup>785</sup>. In tutto, 1.665.000 persone di oltre cento Paesi hanno ricevuto risarcimenti, calcolati sulla base di tre criteri: a) le condizioni di detenzione, b) la severità del lavoro coatto, c) l'eventualità di una qualche forma di deportazione<sup>786</sup>». In seno a quanto previsto dalla legge della Fondazione, gli ex prigionieri di guerra venivano esclusi dal fondo, tuttavia la Commissione Interna del Bundestag, in una raccomandazione del 4 luglio dello stesso anno, formulò la seguente eccezione:

«Nella misura in cui i criteri della deportazione e dell'impiego in forma di lavoro coatto in condizioni di prigionia sono soddisfatti, anche i prigionieri di guerra, trasposti d'autorità allo stato civile sotto il regime nazionalsocialista, sono legittimati a presentare domanda<sup>787</sup>».

Il diritto al risarcimento agli ex IMI poteva dunque dirsi riconosciuto e la questione risolta – o almeno così pareva –, tant'è che gli ex internati militari iniziarono anche a ricevere per posta i moduli per presentare domanda alla *International Organization for Migration* (Iom)<sup>788</sup>, responsabile dei procedimenti di riparazione in favore di tutte le vittime del

---

<sup>785</sup> «In total, 380,000 claims were received under the GFLCP (*“German Forced Labour Compensation Programme”*). The German Foundation administered a DEM of 10 billion Compensation Fund, of which approximately DEM, 770 million were allocated to IOM: DEM 540 million for slave and forced labour; DEM 200 million for property loss; part of DEM 50 million for personal injury; and DEM 24 million for social programmes for Sinti and Roma. By the end of GLCP, IOM had paid compensation to over 90,000 slave and forced labourers and 1,656 victims of other personal injury». Il programma del GFLCP è stato completato nel 2006 e i pagamenti ai beneficiari terminarono nel 2007: «kindly note that the GFLCP has now been completed and that IOM can no longer accept claims, issue cheques or make new payments to beneficiaries». Cfr. <<https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/German-Forced-Labour-Compensation-Programme-GFLCP.pdf>>. Per un resoconto accurato delle cifre destinate ai beneficiari, si rimanda anche a: <[https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user\\_upload/EVZ\\_Uploads/Stiftung/Zahlen\\_und\\_Fakten/infos-auszahlungen-de.pdf](https://www.stiftung-evz.de/fileadmin/user_upload/EVZ_Uploads/Stiftung/Zahlen_und_Fakten/infos-auszahlungen-de.pdf)>.

<sup>786</sup> Cfr. FONTANA L., *Evz. Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft*, 03/2018, <<http://www.fontana-laura.com/wp-content/uploads/2018/03/La-Fondazione-Memoria.pdf>>. La Fondazione è ancora in attività e, come si legge nel sito ufficiale: «it testifies to the responsibility of the state, the industry and society for the injustice of National Socialism; the founding mission was to make payments to former Nazi forced laborers; fields of activity today are 'Critical examination of history', 'Working for human rights' and 'Commitment to the victims of National Socialism'; in 2019 we have supported 309 projects in 20 countries». Ancora oggi la Fondazione intende rafforzare il senso di responsabilità per le vittime del Nazionalsocialismo e per il loro riconoscimento nella società, riflettere sulla storia del Nazionalsocialismo e sulla cultura della memoria europea; a tal fine, oltre a sostenere progetti per avvicinare i giovani a queste tematiche, la Fondazione sostiene i diritti umani e si occupa delle minoranze. Cfr. <<https://www.stiftung-evz.de/eng/home.html>>.

<sup>787</sup> Cfr. “Raccomandazione di delibera e relazione del comitato interno”, 4 luglio 2000, disp. in lingua tedesca in: <<http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/037/1403758.pdf>>, come cit., in *Ivi*, p. 549.

<sup>788</sup> “Organizzazione internazionale per le migrazioni” (Oim). Nel luglio del 2000, la Iom venne designata dal governo tedesco come uno dei sette partners della Fondazione Memoria, Futuro, Responsabilità; eleggendo la Iom a prima organizzazione internazionale permanente nella Fondazione, essa venne direttamente coinvolta nell'implementazione di un programma di riparazioni su vasta scala, lo GFLCP (*“German Forced Labour Compensation Programme”*). Per una descrizione più accurata sul ruolo della Iom e le modalità di svolgimento del programma di riparazioni, si rimanda a:

lavoro forzato nel contesto della persecuzione nazionalsocialista<sup>789</sup>. Nel dicembre del 2000, la Iom si dimostrò favorevole a proseguire sulla strada dell'inclusione degli ex IMI tra gli aventi diritto ai risarcimenti, adducendo a motivo di tale orientamento la loro riduzione allo *status* di prigionieri civili e le condizioni di vita e di lavoro assolutamente contrarie a quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1929. Il problema che emerse a questo punto, però, fu l'enorme quantità di domande che arrivarono alla Iom rispetto a quelle previste<sup>790</sup>: a fronte dell'alto numero di richieste provenienti soprattutto da ex Internati Militari Italiani, la fondazione temeva l'insorgere di notevoli difficoltà finanziarie nel caso fossero state accolte tutte. Era necessario chiarire se e in che termini gli ex internati soddisfacessero i requisiti per rientrare tra le categorie "risarcibili" e, dall'altro, bisognava considerare l'eventualità che una decisione in favore degli ex internati militari italiani avrebbe potuto avere implicazioni in merito all'eleggibilità di altri gruppi di prigionieri di guerra tra gli aventi diritto. Non sorprende, dunque, la richiesta formulata all'inizio del 2001 dal Ministero delle Finanze tedesco, con la quale si chiedeva all'esperto di diritto internazionale, professor Christian Tomuschat, di esprimere un parere giuridico che rispondesse al quesito se gli ex Internati Militari Italiani avessero diritto o meno al risarcimento, o meglio, come tiene a precisare Gabriele Hammermann: «il parere doveva fornire una giustificazione all'esclusione degli italiani dai pagamenti, in considerazione della difficile situazione finanziaria della fondazione e dell'ondata di richiesta dal cosiddetto resto del mondo<sup>791</sup>».

Il giurista Tomuschat, nel parere giuridico espresso il 31 luglio 2001<sup>792</sup> su incarico del Ministero delle Finanze tedesco, sottolineò la necessità di considerare la riduzione degli Internati Militari Italiani alla condizione di lavoratori civili coatti come inefficace dal punto di vista del diritto internazionale, in quanto atto contrario alle Convenzioni di

---

<<https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/German-Forced-Labour-Compensation-Programme-GFLCP.pdf>>.

<sup>789</sup> Il cosiddetto "resto del mondo": «IOM was responsible for all non-Jewish victims of slave labour, forced labour and personal injury belonging to the so-called "rest-of-the-world", i.e. non Jewish victims residing anywhere in the world except in the Czech Republic, Poland and the Republics of the former Soviet Union». Cfr. <<https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/German-Forced-Labour-Compensation-Programme-GFLCP.pdf>>.

<sup>790</sup> In una conferenza stampa della Iom, il direttore generale dell'organizzazione, Brunson McKinley, riferiva che, invece delle 75.000 preventivate, erano arrivate 160.000 domande, in: HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 549.

<sup>791</sup> *Ibidem*.

<sup>792</sup> Cfr. Tomuschat C., *Parere legale redatto dal Prof. Dr. Christian Tomuschat, facoltà di giurisprudenza della Humboldt-Universität di Berlino: diritto degli internati militari italiani a beneficiare delle prestazioni d'indennizzo ai sensi della legge istitutiva della fondazione «Memoria, responsabilità e futuro»?*, Berlino, 31 luglio 2001, disponibile in: ORLANDUCCI E. (a cura di), *Il libro bianco dell'ANRP*, cit., pp. 157-185.

Ginevra del 1929: gli italiani sarebbero rimasti dunque prigionieri di guerra, pertanto non avrebbero acquisito il diritto al risarcimento. Nonostante il parere del professor Tomuschat appaia ineccepibile giuridicamente, ad una lettura più attenta esso risulta erroneo in più punti. Innanzitutto il presupposto di partenza della sua analisi: se è vero che, considerando gli IMI come prigionieri di guerra a tutti gli effetti, essi non potevano essere anche lavoratori civili coatti, le condizioni estremamente severe cui furono sottoposti e che il professore omette di nominare erano in aperta contravvenzione alla Convenzione di Ginevra a cui egli stesso si riferisce, fatto dovuto al particolare *status* loro affibbiato di “Internati Militari”, non prigionieri di guerra quindi e del tutto assente, peraltro, nel testo della stessa Convenzione. Inoltre, il passaggio a lavoratori coatti avvenne con una specifica disposizione di Hitler risalente all’agosto 1944, che li etichettava come «lavoratori civili volontari/obbligati»: la loro gestione non era più sotto la competenza della Wehrmacht ma dei cosiddetti “campi comunitari” e del Fronte del lavoro tedesco; essi inoltre furono iscritti nei registri della polizia, dell’assicurazione sociale, della cassa malattia e dell’anagrafe. Il mutamento di condizione non era dunque solo sulla carta ma ne era conseguito un grande sforzo amministrativo e, in alcuni casi, aveva comportato effetti concreti sulle loro condizioni di vita, perlomeno per qualche tempo. In ultima istanza, il parere del professor Tomuschat si scontrava con il principio della parità di trattamento che la Commissione Interna del *Bundestag* aveva preteso con l’istituzione della Fondazione per le vittime del “resto del mondo”. Ciò è evidente se si confronta l’atteggiamento assunto dalla Commissione Interna nei confronti dei prigionieri di guerra polacchi, il cui mutamento di *status* durante la guerra sarebbe stato, secondo il parere della Hammermann, assolutamente identico giuridicamente ed effettivamente a quello degli Internati Militari Italiani; per i primi, però, non sono stati richiesti pareri giuridici ma la Commissione ha autorizzato il rimborso alla Fondazione – rimborso per giunta avvenuto da tempo – riferendosi agli accordi presi tra i Paesi nel corso di discussioni bilaterali<sup>793</sup>. Il governo della Repubblica Federale Tedesca, comunque, accolse il parere del professor Tomuschat e, seguendo questa impostazione, sancì il diritto in capo alla Fondazione di escludere gli ex Internati Militari Italiani da ogni pretesa,

---

<sup>793</sup> Cfr. HAMMERMANN G., *op. cit.*, pp. 550-551. Contro le tesi del prof. Tomuschat, v. anche: Saulle M.R. - *Militari italiani internati: relazione della Professoressa M. Rita Saulle e Osservazioni alla relazione del prof. C. Tomuschat*; Schreiber G., *Considerazioni sullo status degli IMI*; Sommaruga C., *Internati militari nel Reich o Prigionieri di guerra?(1943-1945)*; Porcasi V. in collaborazione con Piccini A., *La dignità degli IMI*, in ORLANDUCCI E., *Il libro bianco dell’ANRP*, cit., rispettivamente pp. 85-93 (e Allegati) e pp. 197-198, pp. 129-130, pp. 131-135 e pp. 199-203.

eccetto coloro i quali erano stati deportati nei campi di concentramento del tipo “K.Z.”. Da quel momento, dunque, gli ex internati dovettero fare i conti con il rigetto delle loro domande: delle oltre 130.000 domande di indennizzo inoltrate dall’Italia, in massima parte a ex internati militari o da loro eredi, solo poco più di 2.800 furono accolte, lasciando ancora una volta gli IMI a mani vuote<sup>794</sup>. In questa direttiva risuona l’eco dell’Accordo globale Italo-Tedesco del 1961, rivelando come, dopo tanti anni, mancasse la volontà di fare passi avanti, sia per collocare e riqualificare in modo certo la categoria “IMI”, sia per dare ai sopravvissuti ed eredi i giusti risarcimenti per la condizione subita.

#### 4.2.7 Corsi e ricorsi davanti agli organi giurisdizionali

Dopo che il parere del professor Tomuschat era stato reso noto, con il conseguente rigetto della maggior parte delle domande inoltrate da parte di ex Internati Militari Italiani, voci di dissenso si levarono da più parti: Enzo Orlanducci, segretario generale dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia (Anrp) e Lothar Evers, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Evz<sup>795</sup> chiesero di rivedere la decisione, sottolineando il fatto che un atto politico di tale portata doveva orientarsi esclusivamente su principi umanitari e morali della fondazione e considerando i fatti storici, non su un fattore di ordine finanziario<sup>796</sup>. Una commissione italiana di esperti e rappresentanti delle vittime tenne una relazione davanti al consiglio d’amministrazione della Fondazione Evz nell’ottobre 2001, ribadendo la prospettiva di Orlanducci e Evers<sup>797</sup>. In Italia, gli ex

---

<sup>794</sup> Secondo quanto riportato dalla Hammermann, 127.711 domande furono respinte in prima istanza, 2.845 ebbero esito positivo. Cfr. HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 551.

<sup>795</sup> *i.e.* Fondazione “Memoria, Responsabilità e Futuro”, v. nota 784.

<sup>796</sup> Citando Enzo Orlanducci, segretario generale dell’Anrp: «In Italia – dati OIM – circa 90.000 persone (dei quali 4/5.000 connazionali residenti all’estero) hanno presentato domanda per ricevere tale risarcimento, nella convinzione, che la loro “tragedia” fosse stata finalmente riconosciuta. Ma nell’agosto 2001, allo scadere dei termini per la presentazione della domanda, il Governo tedesco, con motivazioni molto discutibili sia sul piano giuridico che su quello storico, ha valutato negativamente la titolarità dell’indennizzo da parte degli ex Internati Militari Italiani e forse anche per gli internati civili. Ha escluso di fatto dal riconoscimento la quasi totalità degli italiani. Questa esclusione dovuta – a nostro avviso – esclusivamente a meri calcoli economici, ha determinato negli ex internati e loro familiari un diffuso sentimento di frustrazione di malcontento [...]». Cfr. Orlanducci E., presentazione a ID. (a cura di), *Il libro bianco dell’ANRP*, cit., pp. 7-8.

<sup>797</sup> Cfr. Missione a Berlino (27 giugno 2001) di una delegazione di esperti giuridici e storici, in rappresentanza degli enti, associazioni e patronati che operano per il risarcimento delle vittime italiane del nazismo, con il Prof. Tomuschat. La delegazione italiana era composta da: Prof. Enzo Orlanducci, quale Segretario Generale dell’ANRP – Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall’Internamento e dalla guerra di liberazione – nonché capo della Delegazione, che ha introdotto l’argomento; Prof.ssa Maria Rita

internati militari accolsero la decisione come una ripetizione dell'ingiustizia, un "secondo schiaffo"<sup>798</sup>, tanto più che i governi dell'epoca non intendevano muovere un dito in loro favore. Ciò è dovuto, secondo quanto sostengono Filippo Focardi e Lutz Klinkhammer, dall'uso "politico" della memoria storica nel nostro Paese: la Repubblica Italiana, non considerandosi erede di diritto della Repubblica di Salò filonazista, sentendosi al contrario legittimata nella sua autorità di Stato sovrano dal movimento della Resistenza antifascista e della lotta che il Paese aveva condotto a fianco degli Alleati, nega ogni responsabilità sulla questione delle vittime di guerra<sup>799</sup>. Anche la Iom reagì con scetticismo ma continuò ad affidare al governo federale l'autorità di sorveglianza giuridica sull'operato dell'organizzazione. I reclami degli ex internati militari presso la Iom furono negati dall'organizzazione stessa, con l'argomento che la Fondazione Evz e le organizzazioni gemellate avevano un limitato potere decisionale, attribuito in toto al governo federale, il quale aveva stabilito «in maniera vincolante [...] che la concessione di un contributo agli Internati Militari Italiani che non sono stati in campi di concentramento è inammissibile. Perciò, in forza del paragrafo 19 della legge d'istituzione della fondazione, anche in un procedimento di reclamo, questi casi devono essere risolti in senso negativo<sup>800</sup>». In aggiunta a questa dichiarazione perentoria, le possibilità di successo erano inficiate dal limitato lasso di tempo concesso per depositare i ricorsi e dalla necessità di fornire, entro tale periodo, nuovi documenti probatori<sup>801</sup>, cosa che precludeva ogni possibilità di manovra alle organizzazioni delle vittime, date le loro

---

Saulle, che ha esposto «le ragioni che giustificano sul piano giuridico», la richiesta di includere gli ex IMI nel programma di risarcimenti della Fondazione; Prof. Luigi Cajani, che ha evidenziato «gli aspetti più significativi della "filosofia" nazista sull'impegno degli internati militari nel campo della produzione bellica»; Gen. Dr. Max Giacomini, Presidente dell'Anei – Associazione Nazionale ex Internati - ed ex internato, ha invitato a riflettere «sugli aspetti materiali, psicologici e morali sofferti dagli ex internati»; Prof. Valter Merazzi, che ha informato «sullo stato delle conoscenze e delle disposizioni impartite dalla Fondazione Evz»; presenti all'incontro anche i rappresentanti dell'Ambasciata d'Italia a Berlino e del Ministero degli affari esteri della Repubblica federale tedesca, in ORLANDUCCI E. (a cura di), *op. cit.*, pp. 83-84.

<sup>798</sup> Cfr. HAMMERMANN G., *op. cit.*, p. 551.

<sup>799</sup> Così, FOCARDI F., KLINKHAMMER L. *op. cit.*

<sup>800</sup> Da uno scritto di Michael Jansen, direttore della Fondazione Evz, a Dirk De Winter, direttore dello Iom, 12 Febbraio 2002, in Archiv des Bundesverbandes Information und Beratung für NS-Verfolgte, Colonia. Cfr. <<https://www.nsberatung.de/home>>, come cit. in *Ivi*, p. 555.

<sup>801</sup> Come si legge nella Legge d'istituzione della Fondazione, al par. 14 – *Scadenze per la domanda ed esclusione*: «Il diritto ai benefici ai sensi della Sezione 11 non può più essere determinato se un'organizzazione partner non ha ricevuto alcuna domanda entro la fine del 31 dicembre 2001. Ciò si applica anche se la rispettiva organizzazione partner non ha ricevuto i moduli di domanda, i documenti e le prove necessari per prendere una decisione sulla domanda al termine del trattamento ai sensi della Sezione 9 (9) frase 2». Il testo completo a cui si fa riferimento è consultabile al sito ufficiale della Fondazione Evz: <https://www.stiftung-evz.de/stiftung/gesetz-und-satzung.html>.



scarse risorse finanziarie<sup>802</sup>. Furono circa 17.000 gli ex internati militari che presentarono ricorso alla Iom contro le risposte negative ricevute dall'organizzazione fino al marzo del 2004; si stima che lo stesso mese dell'anno successivo, la commissione indipendente dei ricorsi della Iom avesse trattato più del 20 per cento dei reclami ricevuti, ma «solo in 122 casi si arrivò a una revisione della decisione di primo grado»<sup>803</sup>.

Di fronte alla negazione del diritto al risarcimento, diverse migliaia di ex Internati Militari Italiani intrapresero la via giudiziaria, ricorrendo agli organi giurisdizionali, quali: la Corte costituzionale federale e il Tribunale amministrativo di Berlino, in secondo luogo la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la Corte penale internazionale dell'Aja e, non ultimi, i tribunali italiani.

Davanti alla Corte costituzionale federale di Karlsruhe, l'11 agosto 2001, 942 ex internati assieme all'Anrp chiesero che venisse verificata la costituzionalità della legge istitutiva della Fondazione Evz, con particolare riferimento al par. 19 sopraccitato, in merito all'impossibilità di fare ricorso, richiesta rimasta inascoltata per più ordini di ragioni, riportate alla sentenza del 28 giugno 2004.

Parallelamente, due ex Internati Militari Italiani fecero ricorso presso il Tribunale amministrativo di Berlino, dopo che era stata rigettata loro la domanda di risarcimento

---

<sup>802</sup> Nel suo articolo, la Hammermann ricorda anche un altro particolare, di ordine linguistico, che ha fortemente dissuaso molto ex deportati dal presentare eventuali ricorsi e, cioè, l'errore di interpretazione del termine "campi di concentramento", intesi nella versione originale tedesca come "*Konzentrationslager*", ma tradotti nella versione italiana in campi di sterminio, che in tedesco sono i "*Vernichtungslager*". Come tiene a specificare la studiosa, ribadendo quello che Marie Agnes Heine, responsabile delle informazioni pubbliche per la Iom, dava come spiegazione ai richiedenti, «la Iom optò per la locuzione "campo di sterminio" poiché considerava fuorviante l'espressione alternativa di "campo di concentramento": questa viene usata, infatti, in Italia, nella lingua corrente, per indicare tutti i tipi di lager del sistema nazionalsocialista». Cfr. *Ivi*, p. 555.

<sup>803</sup> Cfr. *Ibidem*. Come si legge nel sito della Iom il 13 novembre 2006: «L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM) sta preparando i pagamenti finali da emettere il 31 dicembre 2006 come parte della chiusura completa del suo programma tedesco di compensazione del lavoro forzato (GFLCP), un programma cofinanziato dal governo tedesco e dall'industria tedesca. [...] La maggior parte dei pagamenti GFLCP a più di 119.000 beneficiari relativi a circa 100.000 richieste di risarcimento positive per lavoro schiavo o forzato, altre lesioni personali e/o danni alla proprietà è stata emessa prima del 30 settembre 2006. In quella data legalmente vincolante, i termini relativi alle notifiche su premi, ricorsi e successori legali (eredi) scaduti ai sensi della GFLCP. [...] Dalla fine di settembre e fino al 31 dicembre 2006, l'OIM effettua solo pagamenti eccezionali principalmente relativi a pochi casi legali di successori e ricorsi rimasti. [...] Secondo la legge tedesca sulle fondazioni, l'OIM e le altre organizzazioni partner della Fondazione tedesca "Memoria, responsabilità e futuro" non potranno emettere pagamenti dopo il 31 dicembre 2006. Questa scadenza si applica anche ai casi in cui i beneficiari sono morti prima di ricevere i loro assegni, dove i documenti necessari non erano disponibili prima o se le informazioni sull'indirizzo non erano corrette. [...] Dopo la chiusura del programma tedesco di compensazione del lavoro forzato, l'Archivio federale tedesco di Berlino fungerà da custode per tutte le richieste di risarcimento GFLCP e i relativi documenti inviati all'OIM nel contesto del programma». Cfr. HEINE M.A., *L'OIM chiuderà il programma di compensazione tedesco per le vittime naziste entro il 31 dicembre 2006*, <<https://www.iom.int/statements/iom-will-close-german-compensation-programme-nazi-victims-31-december-2006>>.

dalla Iom. Con la sentenza di primo grado del 28 febbraio 2003, il tribunale stabilì che gli ex internati non potevano chiedere forme di aiuto per affrontare i costi processuali né – richiamandosi su questo punto al parere del professor Tomuschat – avevano diritto di fare richiesta di risarcimento. Dall’archivio dell’avvocato Joachim Lau di Firenze, risulta che in data 25 giugno 2004, egli avesse presentato al Tribunale amministrativo di Berlino altre 4.130 denunce di ex internati contro il governo federale e contro la Fondazione, con le seguenti motivazioni: agli internati militari sarebbe stato attribuito uno *status* particolare, di conseguenza essi avrebbero subito un trattamento contrario alla Convenzione di Ginevra. I documenti probatori vennero esaminati in sede del Tribunale amministrativo di Berlino che non li considerò sufficientemente persuasivi, anzi, appellandosi alla legge d’istituzione della Fondazione Evz che prevedeva l’inammissibilità delle domande e conferiva autorità di vigilanza al Ministero delle Finanze, preferì rimandare il tutto, in attesa che la Corte costituzionale federale si pronunciasse. Questa emise la sua sentenza, esprimendo un giudizio negativo, il 28 giugno 2004, alla quale quindi seguì una nuova seduta del Tribunale amministrativo di Berlino, in data 9 settembre 2004, il quale respinse le richieste degli italiani rappresentati dall’avvocato Lau, compresi i ricorsi in appello dell’11 novembre 2004.

L’avvocato Lau, in rappresentanza dell’ex internato militare Luciano Acidini davanti al Tribunale penale internazionale dell’Aja, intendeva denunciare l’impossibilità di interpellare la Corte costituzionale quale violazione dell’articolo 8, comma 2b, XIV<sup>804</sup> dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale<sup>805</sup>, sostenendo, pertanto, che tale violazione doveva essere considerata un crimine. Il 20 luglio 2006, la procura dell’Aja ordinò l’archiviazione del caso, contro il quale l’avvocato Lau fece ricorso.

---

<sup>804</sup> Art. 8, comma 2b, xiv: «Agli effetti dello Statuto si intende per “crimini di guerra”: b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali, vale a dire uno dei seguenti atti: xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio diritti ed azioni dei cittadini della nazione nemica».

Cfr. INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ed.), *Rome Statute of the International Criminal Court*, «International Criminal Court», The Hague, 2011, <[https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome\\_Statute\\_English.pdf](https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf)>.

Il testo è disponibile anche in lingua italiana al seguente link: <<http://www.cirpac.it/pdf/testi/Statuto%20di%20Roma%20della%20Corte%20Penale%20Internazionale.pdf>>.

<sup>805</sup> Statuto della Corte penale internazionale, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite di Roma (United Nations Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, <<https://treaties.un.org/>>), entrato in vigore il 1° luglio 2002 e ratificato dall’Italia ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n. 232. Cfr. <<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/161787.pdf>>.

#### 4.2.8 La Sentenza «Ferrini»

A partire dall'inizio del primo decennio di questo secolo, iniziava a svilupparsi in Italia una corrente giurisprudenziale che ridimensionava l'originaria portata dell'immunità degli Stati a cui la Repubblica Federale si riferiva per rigettare le rivendicazioni da parte di cittadini italiani – o loro eredi – che, come ampiamente descritto, durante il secondo conflitto mondiale erano stati deportati dalla Wehrmacht nei territori del Terzo Reich e lì internati nei campi di concentramento e sottoposti a lavoro forzato. Se la Fondazione Evz e la Iom rimandavano alla Repubblica Federale le competenze di controllo sulla questione, i giudici delle Corti tedesche rigettavano le domande risarcitorie come inammissibili, «in virtù dell'applicazione della norma di diritto internazionale consuetudinario che sancisce l'immunità di uno Stato dalla giurisdizione civile straniera in caso di *acta iure imperii*, ovvero di atti rappresentativi della potestà di imperio dell'ente straniero<sup>806</sup>, tra cui certamente si annoverano anche le operazioni militari all'interno di un conflitto bellico<sup>807</sup>». Tale indirizzo, invocato ripetutamente nel tempo, ha subito un cambio di rotta con la sentenza “Ferrini”<sup>808</sup>. Procedendo con ordine: il signor Ferrini, originario di Talla, in provincia di Arezzo, era stato catturato nella stessa provincia il 4 agosto 1944, da forze militari tedesche e, quindi, deportato in Germania, in un lager di sterminio a Kahla, dove fu costretto al lavoro forzato presso imprese tedesche – in particolare la REIMAHG Werke e la Messerschmitt che costruivano aeroplani, missili e altre armi da guerra; tale condizione si era protratta fino al 20 aprile 1945. Il 23 settembre 1998, Luigi Ferrini iniziava la sua battaglia, convenendo in giudizio innanzi al Tribunale di Arezzo la Repubblica Federale di Germania, «chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali<sup>809</sup>», subìti nel periodo descritto. Come in altre occasioni, la parte convenuta in giudizio si esprimeva negativamente in merito alla richiesta di risarcimento, non accettando dunque il contraddittorio, in base al «difetto di

---

<sup>806</sup> Questi differiscono dagli *acta iure gestionis*, che sono «gli atti compiuti dall'ente straniero al pari di un privato cittadino». Così, BERRINO G., *Cala ancora una volta la scure delle Sezioni Unite sull'esonazione della Germania dalla giurisdizione italiana per crimini internazionali perpetrati dal regime nazista, «Sistema penale»*, 27 ottobre 2020, <<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-20442-2020-sezioni-unite-immunita-giurisdizionale-germania-crimini-nazisti>>.

<sup>807</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>808</sup> Cfr. Cassazione, sezioni unite n. 5044/04, emessa il 6 novembre 2003 e depositata l'11 marzo 2004, pub. in «Diritto e Giustizia» del 16 marzo 2004. Il testo completo della sentenza Ferrini è disponibile in <[http://scienze politiche.unipg.it/tutor/uploads/ferrini\\_c\\_\\_repubblica\\_federale\\_di\\_germania.pdf](http://scienze politiche.unipg.it/tutor/uploads/ferrini_c__repubblica_federale_di_germania.pdf)>; <<https://www.jolau.com/wp-content/uploads/2018/10/Sentenza-Ferrini-5044-04-2.pdf>>.

<sup>809</sup> Cfr. “Sentenza Ferrini”, cit, p.2.

giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana», come confermato dal Tribunale, con sentenza del 3 novembre 2000. Ivi si dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sul rilievo che «la domanda avanzata dall'attore trovava il suo fondamento in fatti compiuti da uno Stato straniero nell'esercizio della sua sovranità e che, pertanto, la controversia era sottratta alla cognizione dello Stato territoriale in base al principio della cosiddetta "immunità ristretta" fondato sul diritto internazionale consuetudinario<sup>810</sup>». Anche la Corte d'appello di Firenze era di questo avviso. Luigi Ferrini, dunque, ricorreva in cassazione, rappresentato dagli avvocati Claudio Giangiacomo, Filippo Trippanera e Joachim Lau. La Corte di Cassazione inaugurò una linea innovativa della giurisprudenza, cogliendo – come sottolinea una qualificata dottrina – un punto di evoluzione del diritto internazionale – nell'affermare che se, «di regola, gli Stati esteri godono dell'immunità dalla giurisdizione quando svolgono attività sovrane, quali quelle militari, mentre sono sottoponibili a giurisdizione per le attività privatistiche, [...] l'immunità viene meno anche per le attività sovrane, quando lo Stato estero abbia commesso mediante i propri organi atti che costituiscono una grave violazione di norme internazionali<sup>811</sup>».

Il punto nevralgico della questione, che la Corte di Cassazione analizza, è «l'antinomia tra il principio della immunità degli Stati e il principio della sfera dei diritti fondamentali<sup>812</sup>»: il sig. Ferrini denunciava il fatto che «il principio della immunità giurisdizionale degli Stati stranieri ha natura e valore di principio generale di diritto internazionale consuetudinario» e che «detto principio può operare anche in presenza della violazione di norme di *ius cogens* e, in particolare di quelle che attengono al rispetto della dignità umana e dei diritti inviolabili della persona<sup>813</sup>». Rispetto a questo, la Corte assumeva alcune considerazioni:

1. Se è vero, come è vero, che «gli atti a suo tempo compiuti dalla Germania, sui quali si radica la pretesa avanzata dal Ferrini, fossero espressione della sua potestà d'impero, trattandosi di atti posti in essere nel corso di operazioni belliche», [è necessario tuttavia] «accertare se l'immunità dalla giurisdizione possa operare anche in presenza di comportamenti che [...] assumono connotati di estrema gravità, configurandosi, in forza

---

<sup>810</sup> Ivi, p. 3.

<sup>811</sup> Cfr. RONZITTI N., *Tenue speranza per le vittime delle stragi naziste*, «Affarinternazionali» – rivista online dell'istituto Affari Internazionali, 7 febbraio 2012, <<http://www.affarinternazionali.it/2012/02/tenue-speranza-per-le-vittime-delle-stragi-naziste/>>.

<sup>812</sup> Così, ZAGATO L., intervento nell'ambito della conferenza intitolata: «Gli Internati Militari Italiani: memoria, diritti violati, risarcimenti», cit., (appunti sparsi), antinomia che non è priva di conseguenze sull'ordinamento italiano, perché andrebbe a violare gli Artt. 10 e 24 della Costituzione italiana.

<sup>813</sup> Cfr. «Sentenza Ferrini», cit., p. 8.

di norme consuetudinarie di diritto internazionale, quali crimini internazionali, in quanto lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali<sup>814</sup>». Da un lato, infatti, l'insindacabilità delle modalità di svolgimento delle attività attinenti ad atti di *iure imperii* non precludono l'accertamento di responsabilità di eventuali reati commessi nel corso del loro esercizio, sia sul piano penale che su quello civile, dall'altro, «in forza del principio di adattamento sancito all'Art. 10, primo comma, della nostra Carta Costituzionale, le norme di diritto internazionale “generalmente riconosciute” che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e configurano come “crimini internazionali” i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono divenute “automaticamente” parte integrante del nostro ordinamento e sono, pertanto, pienamente idonee ad assumere il ruolo di parametro dell'ingiustizia del danno causato da un “fatto” doloso o colposo altrui<sup>815</sup>».

2. Con riferimento alla definizione di crimini internazionali, la Corte richiama la Risoluzione 95-I dell'11 dicembre 1946<sup>816</sup>, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ribadì i principi di diritto internazionale come dichiarati dallo Statuto e dalla sentenza del Tribunale di Norimberga, annoverando tra i crimini di diritto internazionale sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati, quali crimini di guerra. Nel riferirsi, poi, alla Carta di Londra dell'8 agosto 1945, specifica che ivi erano inclusi nella categoria “crimini di guerra” anche “la deportazione per costringere ad eseguire lavori forzati”, come definito all'Art. 6, lett. b. Quest'ultima definizione è rintracciabile anche «nei Principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite (principio VI); nelle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 25 maggio 1993, n. 82 e 8 novembre 1994 n. 955, con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo Statuto del Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (Artt. 2 e 5) e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda (Art. 3); infine, nella Convenzione con la quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottoscritta a Roma il 17 luglio 1998 da 139 Stati<sup>817</sup>». È evidente, dunque, l'esistenza di una «norma di diritto consuetudinario di

---

<sup>814</sup> *Ivi*, pp. 11-12.

<sup>815</sup> Cfr. *Ivi*, pp. 12-13.

<sup>816</sup> General Assembly Resolution 95 (I) of 11 december 1946 (*Affirmation of the Principles of International Law recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal*), in: <[https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga\\_95-I/ga\\_95-I\\_ph\\_e.pdf](https://legal.un.org/avl/pdf/ha/ga_95-I/ga_95-I_ph_e.pdf)>.

<sup>817</sup> Cfr. *Ivi*, p. 15. La Corte tiene a sottolineare, in riferimento allo Statuto di Roma entrato in vigore il 1° luglio 2002, che dei 139 Stati firmatari successivi (ai 72 originari), ben 120 sono Stati ratificanti. Attualmente, lo stato delle ratifiche è di 60 effettive (in data 27 marzo 2021).

portata generale per tutti i membri della comunità internazionale<sup>818</sup>». Nel ricordare, poi, che la responsabilità di tali crimini è stata riconosciuta anche dalla Germania, la Corte non manca di citare la Fondazione “Memoria, Responsabilità e Futuro”, istituita nel 2000 al fine di mantenere viva la memoria e di garantire un indennizzo alle vittime (e ai loro eredi) dei crimini nazionalsocialisti, subordinando – come discusso precedentemente – l’individuazione degli aventi diritto a determinati requisiti. È di non trascurabile rilievo quest’ultima legge della Repubblica Federale, in quanto conferma che «i fatti posti dal ricorrente a fondamento della propria pretesa non costituivano episodi isolati, ma rispondevano ad una precisa strategia perseguita in quell’epoca, con ferma determinazione, dallo Stato tedesco<sup>819</sup>».

3. Rileva anche, nella sentenza in esame, la Convenzione europea sull’immunità degli Stati<sup>820</sup>, stipulata il 16 maggio 1972 e, in particolare, l’Art. 11, in base al quale: «Uno Stato Contraente non può invocare l’immunità dalla giurisdizione dinnanzi a un tribunale di un altro Stato Contraente se il procedimento concerne il risarcimento di un danno alla persona o materiale risultante da un fatto intervenuto sul territorio dello Stato del foro e se l’autore del danno era ivi presente al momento in cui il fatto è intervenuto». Secondo la Corte di Cassazione, «tale regola varrebbe anche per gli illeciti commessi nell’esercizio di un’attività d’impero e sarebbe espressione di un principio di natura consuetudinaria, efficace, in quanto tale, anche rispetto ai Paesi [...] che non hanno sottoscritto la Convenzione<sup>821</sup>».

4. La sentenza prosegue poi occupandosi del primato delle norme che tutelano i diritti fondamentali della persona umana, considerati come inderogabili e perciò al vertice dell’ordinamento internazionale: esse prevalgono su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario e, quindi, anche su quelle in tema di immunità<sup>822</sup>; da

---

<sup>818</sup> Cfr. *Ivi*, pp. 15.16.

<sup>819</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>820</sup> V. Cap. I, par. 1.2.5.

<sup>821</sup> Cfr. “*Sentenza Ferrini*”, cit., p. 17.

<sup>822</sup> Si ricordi l’emendamento del 1996 al *Foreign Sovereign Immunities Act* degli Stati Uniti che, alla sezione 221 - *Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act* – aggiunge, tra i casi di esclusione dell’immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, anche «le pretese dirette ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di lesioni personali o della morte determinate da “tortura, assassinio, sabotaggio di aereo, presa di ostaggi”». Anche se l’emendamento ha un ambito di applicazione limitato, poiché è pensato solo per gli Stati individuati dal Dipartimento di Stato come “sponsor” del terrorismo, la disposizione nondimeno rileva la priorità che ormai viene attribuita alla tutela dei diritti fondamentali della persona umana rispetto alla protezione dell’interesse dello Stato al riconoscimento della propria immunità. Non è da sottovalutare, a detta della Corte, che una simile previsione sia stata fatta da Paesi, come gli Stati Uniti, tenaci assertori, fino a un recente passato, dell’immunità assoluta, tanto più se si tiene conto che il principio era già stato formulato in ben dodici sentenze pronunciate da Corti USA nei confronti di Stati stranieri alla fine del 2001. Cfr. *Ivi*, pp. 28-29.

qui, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità, come sancita dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 26 novembre 1968 e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974<sup>823</sup>. Ivi si è riconosciuto che ogni Stato può reprimere tali crimini, indipendentemente dal luogo in cui sono stati commessi, secondo i principi della giurisdizione universale e, in alcuni casi, la loro repressione è stata anzi prevista come obbligatoria. Nondimeno, nel caso in esame,<sup>824</sup> l'azione criminosa era iniziata nel Paese in cui il giudizio è stato instaurato e già si configurava in quell'ambito territoriale, come crimine internazionale.

5. La distinzione tra atti *iure imperii* e *iure gestionis* non è più perseguibile; d'altronde, la prassi sta andando in questo senso, già essendo stata segnalata in dottrina la inadeguatezza di siffatta separazione rispetto a talune controversie<sup>825</sup>.

6. Nel ribadire che «è ormai pacifico che, in presenza di crimini internazionali, l'immunità funzionale degli organi dello Stato estero non può essere invocata» e citando, a tal proposito, anche la normativa convenzionale, con specifico riferimento all'Art. 27 dello Statuto della Corte penale internazionale nonché, per quanto riguarda la prassi giudiziaria, *in primis* la sentenza della Corte Suprema di Israele 29 maggio 1962 sul caso Eichmann, la Corte conclude affermando:

«Se l'immunità funzionale non può trovare applicazione, perché l'atto compiuto si configura quale crimine internazionale, non vi è alcuna valida ragione per tener ferma l'immunità dello Stato e per negare, conseguentemente, che la sua responsabilità possa essere fatta valere davanti all'autorità giudiziaria di uno Stato straniero<sup>826</sup>».

Pertanto,

«La Repubblica Federale di Germania non ha il diritto di essere riconosciuta, nella presente controversia, immune dalla giurisdizione del giudice italiano, la cui giurisdizione deve essere quindi dichiarata. E che tale situazione, a livello normativo, si era già determinata quando il presente giudizio è stato instaurato (23 settembre 1998)<sup>827</sup>».

---

<sup>823</sup> V. Cap. I, par. 1.2.6.

<sup>824</sup> Cfr. “Sentenza Ferrini”, cit. p. 24.

<sup>825</sup> *Ibidem*.

<sup>826</sup> *Ivi*, p. 31.

<sup>827</sup> *Ivi*, p. 32.

La Corte quindi – con una sentenza storica e creando così un precedente<sup>828</sup> – «ribaltava e metteva in discussione che il principio di immunità giurisdizionale di uno Stato sovrano potesse essere opposto ad un giudice nazionale qualora gli atti illeciti posti in essere dallo Stato avessero violato diritti fondamentali, come nel caso dei crimini di guerra, all’interno dei quali potevano essere ricondotti la deportazione ed il lavoro forzato<sup>829</sup>»; accoglieva perciò il ricorso di Luigi Ferrini e invocava la giurisdizione del giudice italiano in merito<sup>830</sup>, ammettendo la validità di una sentenza con cui il Tribunale di Arezzo aveva riconosciuto l’indennizzo al ricorrente, Luigi Ferrini<sup>831</sup>.

Se l’esito di questa sentenza portò ad un’ondata di cause civili, in cui circa 250 persone chiedevano alla Germania risarcimenti per motivi analoghi, essa suscitò forti reazioni anche sul piano dell’opinione pubblica. Le voci di ex IMI si fecero maggiormente sentire, così come le loro associazioni (Anei e Anrp), in un quadro che aveva già visto una loro riqualificazione nel discorso pubblico, grazie all’intervento del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi<sup>832</sup>. Le rivendicazioni degli IMI potevano adesso godere in Italia di una più ampia considerazione pubblica, anche se, per il momento, i risultati concreti erano modesti. Tra le varie proposte di legge, non andate a buon fine, si segnala, per il suo valore quantomeno morale, la decisione del governo nel 2006, di istituire una commissione incaricata di inviare medaglie di merito agli internati ancora in vita, come stabilito nella Legge finanziaria del 2007<sup>833</sup> agli Artt. 1271-1276<sup>834</sup>, con il difetto, però,

---

<sup>828</sup> Nessun altro giudice nazionale o internazionale aveva mai espressamente derogato a tale principio. Cfr. RAFFIOTTA E.C., *Sovranità ed immunità dello Stato al vaglio della Corte dell’Aja nel caso Germania vs. Italia*, «Consulta On Line», 2012, pp. 1-12, <<https://www.giurcost.org/studi/Raffiotta.pdf>>, p. 4.

<sup>829</sup> *Ibidem*.

<sup>830</sup> «La Corte di cassazione, a sezioni unite, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Arezzo». Cfr. *Ibidem*.

<sup>831</sup> Cfr. FOCARDI F., *Nel cantiere della memoria. Fascismo*, cit., p. 123.

<sup>832</sup> Durante il suo mandato (1999-2006), il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi si impegnò a «rilanciare il patrimonio etico-politico della Resistenza in chiave neo-patriottica. Nella sua visione di fondo, che interpretava la Resistenza come “unione di popolo e forze armate”, Ciampi aveva sottolineato il ruolo svolto sia da quei soldati che si erano opposti con le armi ai tedeschi, come la divisione Acqui a Cefalonia, sia da quelle centinaia di migliaia di soldati – gli IMI – che, catturati e deportati, avevano affrontato il calvario della prigionia rifiutandosi di servire la Repubblica Sociale di Mussolini», in: FOCARDI F., *op. ult. cit.*, pp. 123-124.

<sup>833</sup> Cfr. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*”, pub. GU n. 299, Suppl Ord. n. 244 del 27 dicembre 2006, n. 299. Il testo completo è consultabile al sito: <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/12/27/006G0318/sg>>.

<sup>834</sup> Art. 1271: «La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale».

Art. 1272: «È autorizzata la concessione di una medaglia d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall’allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto».



che vennero stanziati a tale scopo 250.000 euro, 150.000 dei quali destinati alla commissione e solo 100.000 alle medaglie (Art.1276). Non si trattava, peraltro, di una forma di compenso nuova, dato che già con la Legge 1° dicembre 1977, n. 907<sup>835</sup> era stata destinata la “croce al merito di guerra” e il riconoscimento di “volontari della libertà”, nonché il “diploma d’onore ai combattenti per la libertà d’Italia”; perciò diverse furono le opinioni contrarie all’iniziativa del governo<sup>836</sup>.

#### **4.2.9 L’anno 2008: il ricorso della Germania alla Corte dell’Aja e l’istituzione della Commissione storica italo-tedesca**

Le relazioni italo-tedesche si offuscarono nuovamente nel 2008, quando la questione della punizione dei criminali di guerra si intrecciò con quella dei mancati indennizzi agli ex Internati Militari Italiani.

Viene in rilievo innanzitutto la sentenza della Corte di Cassazione n. 14199 del 29 maggio 2008<sup>837</sup>, con la quale veniva portato a compimento il processo che si era svolto davanti alla Corte di Atene nel 1997. Erano intervenuti nel foro greco i familiari delle vittime

---

Art. 1273: «Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentato dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), sono riconosciute valide a tutti gli effetti dalla presente legge [...]».

<sup>835</sup> Cfr. Legge 1° dicembre 1977, n. 907, “*Conferimento del distintivo di onore di “Volontario della Libertà” al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l’invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza*”, pub. GU Serie Generale n. 344 del 19 dicembre 1977. Il testo completo della Legge è consultabile in: <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1977/12/19/077U0907/sg>>. Si segnala anche la Legge 6 novembre 1990, n. 323, “*Estensione dei benefici previsti dalla legge 8 agosto 1990, n. 434 a favore di altre categorie di partigiani combattenti e degli internati militari in Germania*”, pub. GU Serie Generale n. 265 del 13 novembre 1990, entrata in vigore il 28 novembre 1990. Il testo è consultabile in: <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/11/13/090G0371/sg>>.

<sup>836</sup> Tra le quali, si menziona: SOMMARUGA C., *Una medaglia di consolazione*, FERIOLI A., *Un contributo alla memoria* e ZOCARO E., *Una medaglia che rifiuto. Troppo tardi!*, «Rassegna» – mensile dell’ANRP, gennaio-febbraio 2007, n. 29, risp. pp. 4-7, p. 8 ss., p. 21 ss. Nel sito dell’Anrp si può leggere il comunicato ufficiale sull’assegnazione delle medaglie d’onore del presidente dell’associazione, Enzo Orlanducci: <<http://www.anrp.it/medaglia-donore-un-riconoscimento-morale-per-gli-internati-nei-lager-nazisti/>>.

<sup>837</sup> Nel Preambolo alla Sentenza, la Corte si rifaceva alla norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati, richiamata anche nella sentenza Ferrini, la quale «non può essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero tali da configurare crimini internazionali, lesivi dei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. (Nel caso di specie la Corte ha affrontato la problematica del riconoscimento di una sentenza della Corte di cassazione greca, relativa al risarcimento dei danni sofferti per crimini di guerra a seguito dell’azione delle forze armate tedesche durante il secondo conflitto mondiale sul territorio greco)». Cfr. <https://www.legal-tools.org/doc/4000fc/pdf>.

della strage di Distomo, un paesino della Grecia dove, nel 1944, erano state trucidate più di duecento persone<sup>838</sup> e, in quell'occasione, la Germania era stata condannata a pagare trenta milioni di euro. Poiché l'adempimento della sentenza era stato bloccato in Grecia, i familiari delle vittime si rivolsero al Tribunale di Firenze per ottenere giustizia<sup>839</sup>. La Corte di Cassazione, quindi, accolse le istanze dei richiedenti e diede esecuzione alla sentenza greca. Inoltre, nel 2007 era stata posta un'ipoteca giudiziale sulla proprietà tedesca di Villa Vigoni, sede di un noto centro culturale per la promozione delle relazioni italo-tedesche.

Sulla stessa linea, la Corte di Cassazione emise un'altra sentenza, la n. 1072 del 21 ottobre 2008, con la quale confermava la validità della sentenza del tribunale di La Spezia nel processo per la strage di Civitella Val di Chiana, per la quale la Germania avrebbe dovuto pagare un indennizzo di ottocento mila euro ad alcuni dei familiari delle vittime<sup>840</sup>.

Sempre il 29 maggio 2008, la Corte di Cassazione emetteva una serie di ordinanze con le quali confermava il giudizio espresso nella sentenza "Ferrini", che dichiarava legittimo il diritto di ricorrere in sede civile contro la Germania<sup>841</sup>.

Nel corso del 2008, dunque, in virtù dell'azione della magistratura italiana, la Germania dovette fare i conti con tantissime richieste di risarcimento non solo da parte dei familiari delle vittime di stragi commesse in Italia e nell'ex Europa occupata dal Terzo Reich, ma anche da parte degli ex IMI o loro eredi, che ora erano spinti a intentare causa al governo tedesco. Questi, allora, si rivolse alla Corte internazionale di Giustizia dell'Aja per contestare le sentenze pronunciate dai tribunali italiani, in nome del principio – ampiamente leso a suo dire – dell'immunità degli Stati. Si consideri che il passo tedesco era stato preparato con accortezza sul piano diplomatico, all'interno di una strategia di riconciliazione sul passato concordata con il governo di Roma<sup>842</sup>. Questa linea politica era già stata resa nota in occasione del vertice bilaterale italo-germanico svoltosi a Trieste il 18 novembre 2008 e accompagnata da un gesto simbolico dei due ministri degli Esteri, Frank-Walter Steinmeier e Franco Frattini, che visitarono insieme l'ex lager della Risiera di San Sabba. Nella Dichiarazione congiunta resa al termine del vertice di Trieste, i due Paesi sottolineavano la volontà di continuare a sostenere gli ideali di riconciliazione,

---

<sup>838</sup> Cfr. FOCARDI F., *op. ult. cit.*, p. 126.

<sup>839</sup> I familiari erano rappresentati dall'avvocato tedesco Joachim Lau, impegnato nella difesa di molte vittime del nazionalsocialismo e già incontrato per il noto caso Ferrini.

<sup>840</sup> Cfr. FOCARDI F., *op. ult. cit.*, p. 126.

<sup>841</sup> Cfr. *Ivi*, p. 124.

<sup>842</sup> Cfr. *Ivi*, p. 128.

solidarietà ed integrazione che sono alla base del processo di costruzione dell'Europa e, in tale spirito di collaborazione, «assieme all'Italia, la Germania riconosce pienamente le gravissime sofferenze inferte agli italiani in particolare nelle stragi e agli ex-Internati Militari Italiani e ne conserva la memoria». Viene dunque riconosciuto il gesto «di alto valore morale e umanitario» del Vice Cancelliere e Ministero degli Esteri Steinmer che si è recato in visita alla Risiera di San Sabba «per rendere omaggio alla memoria dei Militari Italiani che vi transitarono prima della deportazione in Germania e di tutte le vittime che questo luogo emblematicamente rappresenta<sup>843</sup>». Da parte sua:

«L'Italia rispetta la decisione tedesca di rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia per una pronuncia sul principio dell'immunità dello Stato. L'Italia, anche come Parte contraente, come la Germania, della Convenzione Europea sulla composizione pacifica delle controversie del 1957, e come Paese che fa del rispetto del diritto internazionale un cardine della propria condotta, considera che la pronuncia della Corte Internazionale sull'immunità dello Stato sia utile al chiarimento di una complessa questione<sup>844</sup>».

Tali gesti simbolici intendevano esprimere solidarietà per le vittime italiane del nazionalsocialismo, ma costituivano anche una sponda comune ai due Paesi per risolvere la questione degli indennizzi di “comune accordo”.

A rimarcare questa “politica comune della memoria” tra i due Paesi, in seno all'incontro di Trieste veniva annunciata dai due governi la costituzione di una commissione bilaterale di storici, con il mandato, ricordato dall'ambasciatore tedesco Michael Steiner, di svolgere «un approfondimento comune sul passato di guerra italo-tedesco e in particolare sugli Internati Militari Italiani, come contributo alla costruzione di una comune cultura della memoria<sup>845</sup>». Insediata ufficialmente il 28 marzo 2009 in occasione di un incontro italo-tedesco tenutosi presso il centro di Villa Vigoni, la Commissione condusse i suoi

---

<sup>843</sup> *Ibidem.*

<sup>844</sup> Il testo della Dichiarazione congiunta è disponibile al sito: <[https://www.esteri.it/mae/it/sala\\_stamp/archivionotizie/approfondimenti/20081119\\_dichiarazionecongiunta.html](https://www.esteri.it/mae/it/sala_stamp/archivionotizie/approfondimenti/20081119_dichiarazionecongiunta.html)>.

<sup>845</sup> Per Steiner, la dimensione giuridica del problema, benché legata a quella politico-morale, andava trattata a parte, in quanto di competenza della Corte internazionale di giustizia dell'Aja; parallelamente, la Commissione storica italo-tedesca avrebbe indagato sull'altro aspetto della questione, curandosi di fugare le ombre dell'orribile passato che ancora oggi si stagliano sulle nostre relazioni bilaterali. Contrariamente a questa posizione, il segretario dell'ANRP, Enzo Orlanducci, condannava la strategia dei «due binari paralleli» - quello giudiziario e quello storico-morale, stigmatizzando la costituzione della Commissione come una «pura consolazione», nonché una cortina fumogena dietro cui nascondere il patto di immunità fra i due Paesi». Pertanto, «auspicava che la Commissione potesse affrontare “anche la storia recente degli indennizzi negati ai familiari delle stragi naziste”, ai deportati civili e agli internati militari impiegati come lavoratori coatti». Le citazioni dal testo del comunicato di Steiner e del comunicato di Orlanducci all'Anrp del marzo 2009, si trovano in: FOCARDI F., *op. ult. cit.*, pp. 129-130.

lavori fino al luglio 2012. Il 19 dicembre 2012 veniva presentato ufficialmente al pubblico un Rapporto finale<sup>846</sup>, redatto in due lingue e comprendente una premessa e quattro capitoli, rispettivamente dedicati a: *Italiani e tedeschi tra il 1943 e il 1945*; *La prospettiva dei soldati tedeschi*; *Le esperienze della popolazione italiana con le forze d'occupazione tedesche*; *Le esperienze degli internati militari*. Una parte conclusiva conteneva le raccomandazioni rivolte dalla Commissione ai due governi<sup>847</sup>. Tra le Raccomandazioni formulate dalla Commissione, rientrano i cosiddetti “progetti della memoria”, che sono stati messi in pratica con il Fondo italo-tedesco per il Futuro stanziato dal Governo Federale e scelti in stretta collaborazione con il Ministro italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si segnalano quelli più rilevanti ancora attivi: il progetto “*Albo degli IMI Caduti*”, dove sono registrati tutti gli IMI che morirono nei campi tedeschi tra il 1943 e il 1945 e il “*Lessico biografico*” che registra gli IMI sopravvissuti, gestiti entrambi dall’Anrp, l’Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia; la Mostra “*Vite di IMI. Percorsi di vita dal fronte di guerra ai lager tedeschi 1943-1945*” a Roma, nata come mostra itinerante e ora trasformata in mostra permanente, arricchita con elementi multimediali per rivolgersi ai giovani visitatori; il *Museo dell’Internamento a Padova* e il *Tempio nazionale dell’Internato Ignoto*, gestiti dall’Anei, l’Associazione Nazionale Ex Internati, che oggi, in seguito a due progetti successivi, presenta le sale, le teche rinnovate e i documenti restaurati, con una lavagna interattiva *touch-screen* con la mappa dei lager e degli internati. Nelle vicinanze del museo si trova anche il “*Giardino dei Giusti*”, dedicato alle donne e agli uomini che in ogni tempo e luogo hanno fatto del bene salvando vite umane o battendosi in favore dei diritti umani; il Memoriale a Berlino-Niederschöneweide, una mostra permanente dal titolo “*Tra più fuochi. La storia degli Internati Militari Italiani 1943-1945*”, inaugurata nel 2016 e situata all’interno del Centro di Documentazione sui lavori forzati durante il nazionalsocialismo nella capitale tedesca. Oltre ai progetti sugli IMI, la Commissione aveva auspicato di approfondire e documentare i comuni italiani colpiti dalle stragi naziste, in quello che è diventato l’“*Atlante delle stragi*”, che dà informazioni sui luoghi

---

<sup>846</sup> Il testo del Rapporto, in lingua italiana, è disponibile in pdf al sito: <<https://italien.diplo.de/blob/1600290/91b68fe8ac6b370ee612debfee141419/rapporto-hiko-data.pdf>>. Per approfondire i risultati della Commissione italo-tedesca, si rinvia a: FOCARDI F., *La commissione storica italo-tedesca e la costruzione di una “comune cultura della memoria?”: fra dimensione nazionale, rapporti bilaterali e quadro europeo*, in Spagnolo C., Masella L. (a cura di), *Le memorie divise d’Europa dal 1945 a oggi*, «Ricerche storiche», rivista quadrimestrale anni XLVII, numero 2, maggio-agosto 2017, pp. 151-174.

<sup>847</sup> Cfr. FOCARDI F., *Il cantiere della memoria*, cit., p. 132.

della memoria delle stragi (tra i quali: Caiazza, Casentino, Civitella /Val di Chiana, Fivizzano, Marzabotto/Monte Sole, Merano, Nola, Padule di Fucecchio, Palagano, Palazzaccio San Gusmè, Sant'Anna di Stazzema) con l'obiettivo di raccogliere materiale multimediale, digitalizzare i documenti, le testimonianze e altre fonti e geolocalizzarle in una App. Non mancano «vari progetti scientifici e di didattica della storia», che la Commissione raccomandava di promuovere «in modo sistematico», favorendo anche l'interscambio scientifico-culturale: si segnala, in proposito, il progetto di ricerca finanziato dall'ANVCG, l'Associazione Nazionale delle Vittime Civili di Guerra, “*Per una storia delle vittime civili di guerra*”, che costituisce un racconto completo degli eventi bellici in Italia tra il 1943 e il 1945, con specifico riferimento all'amministrazione tedesca nelle città italiane e i problemi che ciò ha causato per la popolazione civile<sup>848</sup>.

La Commissione concludeva affermando che:

«l'insieme coordinato delle proposte qui avanzate rappresenta lo strumento migliore per il superamento di stereotipi consolidati in Italia e in Germania e per l'elaborazione delle incomprensioni e dei traumi provocati dalla guerra, dall'occupazione e dalle deportazioni [...]»<sup>849</sup>.

#### **4.2.10 Il parere della Corte Internazionale di Giustizia dell'Aja, 3 febbraio 2012**

L'esame della Corte dell'Aja sul contenzioso giuridico italo-tedesco, iniziato nel 2008, si protrasse fino al 2012. Il 3 febbraio di quell'anno la Corte internazionale di giustizia

---

<sup>848</sup> La Fondazione Memoria per il Futuro sta creando una banca dati nella quale verranno inseriti gradualmente i nomi dei civili italiani (tra cui anche lavoratori coatti) deportati in Germania e nelle zone occupate dai nazionalsocialisti. La banca dati verrà integrata con le relative fonti documentarie; l'Università di Padova si sta occupando di creare un archivio con le videointerviste con i sopravvissuti e/o con i loro familiari, raccogliendo le interviste già esistenti e realizzandone di nuove. Si tratta di un lavoro secondo i Metodi scientifici della "oral history". Il responsabile del progetto è il prof. Filippo Focardi. Infine, l'Istituto Ferruccio Parri a Milano ha realizzato un meta-portale Internet che mette insieme le varie fonti di informazioni in un unico sito. Da ricordare, poi, anche se non riguarda nello specifico gli IMI, il progetto europeo “*Pietre d'inciampo*”, nato per tenere viva la Memoria di tutti i deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti che non hanno fatto ritorno alle loro case. Ad oggi sono oltre 70.000 le pietre d'inciampo in tutta Europa. L'elenco completo dei “progetti della memoria” è consultabile al sito: <<https://italien.diplo.de/it-it/themen/kultur/CulturadellaMemoria-Ordner>>.

<sup>849</sup> COMMISSIONE STORICA ITALO-TEDESCA (a cura di), *Rapporto della Commissione storica italo-tedesca insediata dai Ministri degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e della Repubblica Federale di Germania il 28 marzo 2009, luglio 2012*, <<https://italien.diplo.de/blob/1600290/91b68fe8ac6b370ee612debfee141419/rapporto-hiko-data.pdf>>, pp. 171-172.

(CIG) si pronunciava nel merito<sup>850</sup>, accogliendo il ricorso della Germania e interrompendo, così, «una lunga serie di sconfitte della Germania davanti ai fori giudiziari italiani sulla questione dell'immunità della giurisdizione per crimini commessi dal Terzo Reich in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale<sup>851</sup>». Le questioni che la Germania aveva posto alla Corte, intendevano dimostrare:

«A) that Italy has failed to respect the jurisdictional immunity which German enjoys under international law by allowing civil claims to be brought against it in the Italian courts, seeking reparation for injuries caused by violations of international humanitarian law committed by the German Reich during the Second World War;

B) that Italy has also violated Germany's immunity by taking measures of constraint against Villa Vigoni, German State property situated in Italian territory;

C) and that it has further breached Germany's jurisdictional immunity by declaring enforceable in Italy decisions of Greek civil courts rendered against Germany on the basis of acts similar to those which gave rise to the claims brought before Italian courts».

Il ricorso della Germania si fondava su precisi antefatti, che rilevano come precedenti della sentenza in esame: il già ricordato *leading case* “Ferrini” delle Sezioni Unite del 2004 e, tra le sentenze successive, la decisione della Cassazione civile, Sezioni Unite, 29 maggio 2008, n. 14199<sup>852</sup>, la quale aveva dato attuazione alla sentenza con cui la Corte suprema della Repubblica Ellenica aveva condannato la Germania per crimini di guerra risalenti al periodo della Seconda Guerra Mondiale. Pur con argomentazioni differenti rispetto a quelle riportate nella sentenza “Ferrini”, la Corte ellenica aveva accolto la richiesta di indennizzo proposta dalla Prefettura della regione di Vojotia, in rappresentanza degli eredi delle vittime del massacro di civili compiuto dall'esercito tedesco nel villaggio greco di Distomo, condannando quindi la Germania: la Corte rinveniva una “tacita” rinuncia dello Stato tedesco all'immunità come conseguenza implicita della consapevole violazione del diritto umanitario nel momento stesso in cui l'esercito tedesco aveva compiuto tali crimini. Non negando l'immunità dello Stato, ma

---

<sup>850</sup> INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, *Judgement of 3 February 2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)*, consultabile in: <<https://www.icj-cij.org/en/case/143> e <[https://www.giurcost.org/casi\\_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf](https://www.giurcost.org/casi_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf)>.

<sup>851</sup> GRADONI L., TANZI A., *Immunità dello Stato e crimini internazionali tra consuetudine e bilanciamento: note critiche a margine della sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012*, «La Comunità Internazionale», Vol. LXVII, Fasc. 2/2012, pp. 203-226, <[https://gspi.unipr.it/sites/st26/files/allegatiparagrafo/16-10-2015/seminario2\\_04\\_cig\\_immunita\\_giurisdizionali\\_commento.pdf](https://gspi.unipr.it/sites/st26/files/allegatiparagrafo/16-10-2015/seminario2_04_cig_immunita_giurisdizionali_commento.pdf)>.

<sup>852</sup> V. *supra*, par. 3.3.6, nota 132.

interpretando in modo particolare il diritto consuetudinario, la suddetta Corte considerava che il porre in essere determinati crimini comportava contestualmente la rinuncia a qualsiasi tipo di immunità. La pronuncia era comunque rimasta inapplicata perché il Governo tedesco aveva rifiutato di darvi esecuzione spontanea. L'Amministrazione Regionale della Vojotia, allora, accogliendo l'orientamento giurisprudenziale che si stava formando in Italia, aveva chiesto alla Corte d'appello di Firenze la concessione dell'esecutività in Italia della sentenza pronunciata dalla Corte ellenica; a fronte dell'accoglimento della richiesta da parte italiana, la Germania era ricorsa per Cassazione, la quale aveva respinto il ricorso con sentenza 29 maggio 2008, n. 14199. La Cassazione confermava che, per la natura dei crimini commessi dall'esercito tedesco, non poteva essere opposta l'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, «in sintonia con il principio già enunciato da questa Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 5044 del 2004, e che qui si ribadisce, in coerenza al riconoscimento del primato assoluto dei valori fondamentali di libertà e dignità della persona umana<sup>853</sup>». Presa dal timore che l'Italia divenisse un “foro speciale” per richiedere i danni, compresi quelli non avvenuti in territorio italiano e, inoltre, dal momento che, appena era stata resa la decisione da parte del giudice italiano, l'amministrazione regionale di Vojotia aveva proceduto a mettere un'ipoteca sul patrimonio di proprietà del governo tedesco presente sul suolo italiano (Villa Vigoni), la Germania adiva dunque alla Corte internazionale di giustizia, affinché questa accogliesse la cessione di tre tipi di provvedimenti lesivi della sua sovranità, sopra descritti: che venissero considerate nulle le sentenze di condanna precedentemente rese dalle Corti italiane; che venisse disconosciuto il riconoscimento di decisioni assunte da giudici di Paesi stranieri (come era il caso greco); che cessassero i provvedimenti esecutivi dei giudici volti ad aggredire la proprietà tedesca sul territorio italiano. Le richieste da parte tedesca si basavano sul presupposto che era stata lesa la sua immunità da parte dei giudici italiani: l'immunità, in quanto regola del diritto consuetudinario, sarebbe applicabile a tutti i procedimenti giurisdizionali senza deroghe o eccezioni<sup>854</sup>. Le questioni giuridiche che la Corte doveva affrontare erano dunque assai complesse, in quanto riguardavano la nozione stessa di Stato e la componente essenziale della sua sovranità, classificata come *superiorem non recognoscens*. Il *focus* era di grande portata:

---

<sup>853</sup> Cfr. come cit. in RAFFIOTTA E.C., *op. cit.*, p. 6.

<sup>854</sup> Cfr. *Ivi*, p. 3.

come viene sottolineato in dottrina<sup>855</sup>, «le immunità costituiscono specchio dei grandi mutamenti storici e politici della società internazionale dal momento della sua costituzione». Non si trattava più, come era tradizionalmente accettato dal diritto internazionale, di discutere della sovranità territoriale, bensì quello della «sovrauguaglianza degli Stati da cui si fa discendere una regola, l'immunità dello Stato straniero<sup>856</sup>» e se sia legittima «la possibilità che uno Stato sovrano possa essere giudicato come una qualsiasi altra parte processuale dal giudice interno di un altro Stato<sup>857</sup>». La linea seguita dalla difesa italiana proponeva alla Corte di effettuare un bilanciamento che tenesse conto simultaneamente di tutti gli elementi normativi e fattuali che si opponevano al riconoscimento dell'immunità<sup>858</sup>: in primo luogo, il fatto che si stesse parlando di violazione di norme imperative e, in secondo luogo, che la loro commissione fosse avvenuta in territorio italiano, congiuntamente all'esigenza di “dare soddisfazione” alle vittime dei crimini internazionali, non avendo esse altri mezzi di tutela alternativi a cui ricorrere.

Nella sua pronuncia, la Corte internazionale di giustizia smontò uno ad uno gli argomenti portati dal Governo italiano a difesa della propria giurisdizione.

Il primo argomento, afferente alla “*tort exception*” o “eccezione territoriale” all'immunità dello Stato: «*a State is no longer entitled to immunity in respect of acts occasioning death, personal injury or damage to property on the territory of the forum State, even if the acts in question were performed jure imperii*<sup>859</sup>». Nel richiamare alcuni strumenti pattizi, tra i quali l'Art. 11 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati<sup>860</sup> e l'Art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla immunità degli Stati<sup>861</sup> – e ricordando anche diverse pronunce a supporto – la Corte concludeva che una deroga all'immunità non

---

<sup>855</sup> Cfr. TANZI A., *Su immunità ed evoluzione della società internazionale*, in Lanciotti A., Tanzi A. (a cura di), *Le immunità nel diritto internazionale: temi scelti, atti del Convegno di Perugia 23-25 maggio 2006*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 1 ss.

<sup>856</sup> Così, GRADONI L., TANZI A., *Immunità dello Stato ...*, cit., p. 203.

<sup>857</sup> Così, RAFFIOTTA E.C., *op. cit.*, p. 3.

<sup>858</sup> Cfr. GRADONIL. TANZI A., *op. cit.*, pp. 205-206. Secondo gli autori, la Corte avrebbe demolito la difesa italiana non tramite una confutazione punto per punto, bensì isolando gli elementi di una strategia argomentativa, la cui forza consisteva precisamente nella loro integrazione. La Corte, secondo il loro giudizio, prende e ritaglia, estraendoli dal contesto, dai provenienti dalla prassi, evidenziandone alcuni per non curarsi di altri, al fine di avvalorare una tesi che finisce per apparire preconstituita (pp. 211-212).

<sup>859</sup> In RAFFIOTTA E.C., *op. cit.*, p. 1.

<sup>860</sup> L'Italia non ha firmato questa Convenzione. V. Cap. 1, par. 1.2.5.

<sup>861</sup> L'Italia ha aderito alla Convenzione con legge 14 gennaio 2013, n. 5 rubricata “*Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni*”, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno, pub. in GU Serie Generale n. 24 del 29 gennaio 2013 (entrata in vigore del provvedimento: 30/01/2013), in: <<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/29/13G00023/sg>>.



poteva derivare da dette Convenzioni in quanto: nel primo caso, come espressamente rilevato all'Art. 31, «nessuna disposizione della presente Convenzione tocca le immunità o i privilegi di cui gode uno Stato contraente per quanto concerne qualsiasi atto od omissione delle proprie forze armate o in relazione con le stesse, quando esse si trovino sul territorio di un altro Stato contraente<sup>862</sup>»; nel secondo caso, la Corte dichiarava che la norma prevista all'Art. 12 non pareva rilevare per il caso concreto, omettendo peraltro, il particolare che la stessa disposizione nega espressamente la possibilità di invocare l'immunità giurisdizionale davanti a un tribunale di un altro Stato per atti prodotti, «interamente o in parte, sul territorio dell'altro Stato e se l'autore dell'atto o dell'omissione era presente su tale territorio nel momento in cui si è prodotto l'atto o l'omissione<sup>863</sup>». La Corte precisava che ivi si intendeva escludere le ipotesi che gli atti o i danni siano stati causati da forze armate dello Stato straniero, dunque in caso di conflitto armato. Alla luce di questo, ai sensi del diritto pattizio non risultavano disposizioni che escludessero l'immunità della Germania per i fatti contestati commessi dalle sue forze armate su territorio straniero<sup>864</sup>. Proseguendo su questa strada, la Corte escludeva che una qualche previsione sulla deroga all'immunità degli Stati fosse prevista negli ordinamenti dei singoli Stati<sup>865</sup>; anzi, tutte le discipline prevedono l'esclusione della giurisdizione nazionale in ossequio al principio dell'immunità. Con riferimento, inoltre, alla giurisprudenza, la Corte asseriva che non vi fossero tribunali che avessero mai riconosciuto la propria giurisdizione<sup>866</sup>. La Corte concludeva che, dal momento che l'immunità dello Stato per *acta iure imperii* risultava estesa anche nei procedimenti per atti che abbiano comportato morte, lesioni personali o danni alla proprietà, commessi da forze armate o altri organi di uno Stato durante i conflitti armati, anche nel caso in cui tali atti criminali siano svolti nel territorio dello Stato del foro e, posto che questo principio rappresenta una norma consuetudinaria del diritto internazionale, applicato come *opinio iuris* vincolante, era da escludersi la fondatezza del primo punto rilevato dalla difesa del

---

<sup>862</sup> Cfr. Convenzione Europea sull'Immunità degli Stati, Basilea, 16 maggio 1972, testo in it. disponibile al sito: <<https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680073122>>, p. 10.

<sup>863</sup> Cfr. Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, New York, 2 dicembre 2004, testo in it. disponibile al sito: <<https://www.giustizia.it/giustizia/protected/790130/0/def/ref/SAN752459/>>, p. 1424.

<sup>864</sup> Cfr. punto 69, in: <[https://www.giurcost.org/casi\\_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf](https://www.giurcost.org/casi_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf)>, p. 29.

<sup>865</sup> Cfr. punto 70, in: *Ivi*, p. 30.

<sup>866</sup> Cfr. punto 72, in: *Ivi*, p. 31.

collegio italiano: l'immunità della Germania non poteva essere negata sulla base del principio di responsabilità territoriale.

Anche il secondo punto portato dalla difesa italiana ed eletto a principale argomento della parte controricorrente: «*the subject and circumstances of the claims in the Italian courts*», risultava infondato agli occhi della Corte internazionale di giustizia. La tesi riguarda l'antinomia tra norma di *ius cogens* e lo scudo dell'immunità, che già la sentenza Ferrini aveva risolto affermando che i crimini internazionali in oggetto sono crimini particolarmente gravi per intensità e sistematicità, che ledono i diritti fondamentali della persona umana, «la cui tutela è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario e, quindi, anche quelle in tema di immunità<sup>867</sup>». Rispetto a un crimine internazionale l'immunità non potrebbe operare perché il suo riconoscimento, «lungi dal favorire, ostacola la tutela di valori, la cui protezione è da considerare invece [...] essenziale per l'intera Comunità internazionale<sup>868</sup>». L'antinomia va risolta, secondo la sentenza “principe” della Cassazione, «dando prevalenza alle norme di rango più elevato<sup>869</sup>». Nonostante tale deroga al principio di immunità non fosse rintracciabile in alcuna norma consuetudinaria o pattizia e, pur non esistendo una soluzione normativa consacrata dalla prassi condensatasi in una precisa regola di comportamento, è apprezzabile che la Cassazione si fosse posta, nel 2004, all'avanguardia nel processo di formazione di una regola non scritta; tuttavia, il difetto di questo punto afferisce al fatto che, «se si dimostra che la vittima del crimine internazionale può ottenere ristoro per altra via, dalla premessa secondo cui non può rimanere privo di conseguenze riparatorie il comportamento di uno Stato che lede un valore ritenuto fondamentale dalla Comunità internazionale, non segue necessariamente che i tribunali di un altro Stato siano abilitati, o persino tenuti, a dispensare giustizia superando l'ostacolo dell'immunità<sup>870</sup>». La Corte internazionale di giustizia rifiutava il principio secondo cui l'immunità dello Stato andrebbe esclusa nel caso in cui siano commessi crimini di guerra o crimini contro l'umanità in quanto norma di *ius cogens* prevalente su qualsiasi altra norma del diritto internazionale; sarebbe un *non sequitur* affermare che dal carattere fondamentale di una norma internazionale discende una

---

<sup>867</sup> Cassazione (sez. un. Civ.), sentenza n. 5044 dell'11 marzo 2004, *Ferrini c. Repubblica Federale di Germania*, «Rivista di Diritto Internazionale», 2004, pp. 546-547 (par.9).

<sup>868</sup> Sentenza *Ferrini*, cit., p. 547 (par. 9.1).

<sup>869</sup> *Ibidem*.

<sup>870</sup> GRADONI L., TANZI A., *Immunità dello Stato...*, cit., pp. 207-208.

competenza diffusa dei tribunali nazionali per accertare la violazione, come se al carattere incondizionato della norma imperativa corrispondesse l'ubiquità della competenza giurisdizionale<sup>871</sup>. Per la Corte, l'argomento che pone l'esistenza di un conflitto tra una o più regole di *ius cogens* e una norma di diritto consuetudinario che obbligherebbe uno Stato ad accordare l'immunità a un altro Stato, non regge, in quanto un conflitto di questo tipo non esiste, operando le due norme su piani diversi. Le regole che riguardano l'immunità dello Stato sono di natura procedurale e intendono stabilire se i tribunali di uno Stato hanno giurisdizione nei riguardi di un altro Stato; tali norme non hanno incidenza sulle violazioni di norme attinenti allo *ius cogens*, norme queste di natura sostanziale.

«A supposer, aux fins du présent examen, que les règles du droit des conflits armés qui interdisent de tuer des civils en territoire occupé ou de déporter des civils ou des prisonniers de guerre pour les astreindre au travail forcé soient des normes de jus cogens, ces règles n'entrent pas en conflit avec celles qui régissent l'immunité de l'Etat. Ces deux catégories de règles se rapportent en effet à des questions différentes. Celles qui régissent l'immunité de l'Etat sont de nature procédurale et se bornent à déterminer si les tribunaux d'un Etat sont fondés à exercer leur juridiction à l'égard d'un autre. Elles sont sans incidence sur la question de savoir si le comportement à l'égard duquel les actions ont été engagées était licite ou illicite<sup>872</sup>».

Al contrario, secondo il parere della Corte, la consuetudine vigente prevedeva che venisse rigettata la giurisdizione per questioni che coinvolgano *acta iure imperii*, escludendo pertanto che la deroga all'immunità dello Stato per crimini internazionali costituisca *ius cogens*<sup>873</sup>. Il giudice internazionale escludeva, altresì, che la deroga all'immunità potesse derivare dall'obbligo secondario di riparazione gravante sullo Stato che ha violato la norma imperativa, in quanto nemmeno tale obbligo entrava in collisione con l'immunità:

«Mettre l'accent sur l'obligation de réparation de l'Etat responsable plutôt que sur le fait illicite initial ne rend pas l'argument plus convaincant. L'obligation de réparation est une règle qui existe indépendamment des règles régissant les moyens par lesquels il doit lui être donné effet. Or, le droit de l'immunité de l'Etat ne concerne que les secondes. Une décision tendant à reconnaître l'immunité à un Etat n'entre donc pas

---

<sup>871</sup> Cfr. *Ibidem*. I due autori individuano questo come il punto debole su cui la Corte di Cassazione difettava nella sentenza Ferrini e sul cui errore la giurisprudenza italiana ha proseguito (e che la difesa del nostro Governo ha cercato a più riprese di "rettificare"). «Un orientamento che giustifica la risoluzione della presunta antinomia mediante un raffronto tra norme di rango impari, dà un esito, data l'impostazione rigidamente gerarchica, pressoché scontato» (p. 207).

<sup>872</sup> Cfr. Par. 93, in: <[https://www.giurcost.org/casi\\_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf](https://www.giurcost.org/casi_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf)>, p. 38.

<sup>873</sup> Cfr. RAFFIOTTA E. C., *op. cit.*, p. 10.

davantage en conflit avec l'obligation de réparation qu'avec la règle interdisant le fait illicite commis à l'origine<sup>874</sup>».

A conferma di questo, la Corte si rifaceva alla prassi generalmente seguita dagli Stati in occasione della stipula di trattati di pace o di altri accordi “post-bellici”<sup>875</sup>. La Corte, dunque, sostiene che l'obbligo di indennizzare pienamente ogni singola vittima, ammesso che esista, di certo non è contemplato da una norma imperativa ed è dunque passibile di deroga<sup>876</sup>. Anche questa ipotesi, dunque, non troverebbe fondamento per legittimare la competenza della giurisdizione italiana contro la Germania.

Il parere della Corte internazionale di giustizia si concludeva, dunque, accogliendo il ricorso della Repubblica Federale Tedesca e rigettando l'azione dei tribunali italiani: «ordina allo Stato Italiano di porre immediatamente in essere tutte le misure per riportare intanto i processi fuori corso e, anche per quanto riguarda sentenze dal passato militare, trovare i rimedi perché gli effetti possano essere annullati<sup>877</sup>», nonché i provvedimenti esecutivi volti ad aggredire il patrimonio del Governo tedesco in territorio italiano (l'ipoteca giudiziale su Villa Vigoni): «l'impignorabilità dei beni proprietà di uno Stato siti in territorio straniero rappresenta corollario dalla giurisdizione dalla Corte in questa sede ribadita<sup>878</sup>».

Va anche detto, comunque, che la Corte internazionale di giustizia aveva espresso sconcerto e dispiacere per il rifiuto tedesco di accordarsi con l'Italia e, in un passaggio, era pesantemente critica nei confronti della Germania, che aveva escluso dagli aventi diritto la maggior parte degli Internati Militari Italiani:

---

<sup>874</sup> Cfr. Par. 94, in: <[https://www.giurcost.org/casi\\_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf](https://www.giurcost.org/casi_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf)>, p. 38.

<sup>875</sup> «De surcroît, pendant un siècle, la quasi-totalité des traités de paix ou règlements d'après guerre ont reflété le choix soit de ne pas exiger le versement d'indemnités, soit de recourir à titre de compensation au versement d'une somme forfaitaire. Compte tenu de cette pratique, il est difficile d'apercevoir en droit international une règle imposant une indemnisation complète pour chacune des victimes, dont la communauté internationale des Etats dans son ensemble s'accorderait à estimer qu'elle ne peut souffrir aucune dérogation». *Ibidem*.

<sup>876</sup> Sul punto, v. GRADONI L. TANZI A., *Immunità dello Stato...*, cit., p. 222. Secondo gli autori, stando a quello che dice la Corte, «l'immunità sarebbe prescritta da una norma terziaria priva di qualsiasi rapporto necessario con l'obbligo di riparazione». È, tuttavia, innegabile, che un conflitto tra norma terziaria e norma secondaria sorga tutte le volte che il riconoscimento dell'immunità escluderebbe l'ultima possibilità di ottenere ristoro. In casi del genere, accordare l'immunità significa vanificare l'obbligo di riparazione. In sostanza, dunque, la Corte sostiene che, in nome della sovrana uguaglianza degli Stati [secondo il principio “*par in parem non habet iurisdictionem*”], vale a dire del principio che forma il sostrato della regola d'immunità, l'esigenza di riparazione può totalmente soccombere».

<sup>877</sup> Così, ZAGATO L., intervento nell'ambito della conferenza intitolata: “Gli Internati Militari Italiani: memoria, diritti violati, risarcimenti”, cit., (appunti sparsi).

<sup>878</sup> Cfr. *Ibidem*.

«La Cour considère qu’il est surprenant – et regrettable – que l’Allemagne ait refusé d’accorder réparation à un groupe de victimes au motif que celles-ci auraient eu droit à un statut que, à l’époque pertinente, elle a refusé de leur reconnaître, particulièrement parce que ces victimes se sont vues, de ce fait, privées de la protection juridique à laquelle ce statut leur donnait droit<sup>879</sup>».

D’altra parte, «nella consapevolezza che l’immunità di giurisdizione riconosciuta alla Germania per l’effetto del diritto internazionale potrebbe impedire ai cittadini italiani interessati di ottenere un riconoscimento in sede giudiziaria», la Corte auspicava che “le richieste degli ex Internati Militari Italiani ed eventuali altri reclami dei cittadini italiani che restavano da regolare potessero essere oggetto di nuovi negoziati tra i due Stati, in vista di giungere ad una soluzione”<sup>880 881</sup>. I primi commenti in dottrina in margine alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia espressero titubanza sul parere formulato: pur riconoscendo la seria e attenta ricostruzione della Corte, l’esito è stato giudicato da molti come un’“occasione perduta” per affermare in concreto i diritti inviolabili dell’uomo. Secondo la *dissenting opinion* del giudice Cançado Trindade – con cui chi scrive si trova in accordo – in rapporto a crimini contro l’umanità non è appropriato parlare di *acta iure imperii*, quanto piuttosto di *delicta imperii*; da questa prospettiva, non ha rilevanza la distinzione tra *acta iure imperii* e *acta iure gestionis* in presenza di gravi crimini contro i diritti umani<sup>882</sup>: «i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità sono commessi in modo pianificato e organizzato e perciò sono crimini che coinvolgono la responsabilità collettiva; fanno affidamento sulle risorse dello Stato perciò sono crimini di Stato. Per questo è necessario che vi sia una responsabilità congiunta dello Stato e

---

<sup>879</sup> Cfr. Par. 99, in: <[https://www.giurcost.org/casi\\_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf](https://www.giurcost.org/casi_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf)>, p. 40.

<sup>880</sup> Cfr. TURATTO G., *Riflessioni in margine alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 sulle immunità giurisdizionali degli Stati*, edizioni ANRP, Roma, 2012, <<http://www.europeanrights.eu/public/commenti/turatto.pdf>> e <<http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/04/Turatto-Sett-2012.pdf>>, p. 14.

<sup>881</sup> «Elle considère cependant que les demandes résultant du traitement des internés militaires italiens mentionnées au paragraphe 99, ainsi que d’autres réclamations de nationaux italiens qui resteraient à régler – qui ont été à l’origine des procédures italiennes – pourraient faire l’objet de nouvelles négociations impliquant les deux Etats en vue de parvenir à une solution». Cfr. Par. 104, in: <[https://www.giurcost.org/casi\\_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf](https://www.giurcost.org/casi_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf)>, p. 41.

<sup>882</sup> Lo stesso giudice critica tutta l’impostazione della sentenza della ICJ, che sarebbe basata, secondo la sua valutazione, su una visione Stato-centrica dell’ordinamento giuridico internazionale. Cfr. *Dissenting opinion of Judge Cançado Trindade*, par. 184 ss. e par.161 ss.); così, SILVESTRI G., *Sovranità vs. Diritti fondamentali*, «Questione giustizia» – trimestrale promosso da Magistratura democratica, n. 1, 2015, <[https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/sovranita-vs\\_diritti-fondamentali\\_207](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/sovranita-vs_diritti-fondamentali_207)>, nota 7. L’altra *dissenting opinion* rilevante è quella del giudice Yusuf, il quale, anche se non intende incrinare la perdurante consuetudine internazionale sull’immunità degli Stati, sostiene che una deroga all’immunità sia necessaria perlomeno in “circostanze eccezionali”, come quelle del caso in oggetto e solo nell’ipotesi che le vittime non possano rivolgersi ad altre sedi giuridiche per ottenere riparazione; in questo modo non verrebbe “banalizzato” l’aspetto dell’immunità ma si garantirebbe al contempo una riparazione alle vittime di tali crimini. Cfr. *Dissenting opinion of Judge Yusuf*, par.4, in *Ibidem*, nota 8.

quella penale-giuridica. Nessuno Stato può, né mai vi è stato consentito, invocare la sovranità e quindi l'immunità per ridurre in schiavitù o sterminare esseri umani e di evitare le proprie responsabilità trincerandosi dietro lo scudo dell'immunità. Non vi può essere immunità per così gravi violazioni di diritti umani e di diritti internazionali umanitari per crimini di guerra e contro l'umanità<sup>883</sup>».

#### 4.2.11 La sentenza della Corte Costituzionale, n. 238/2014

Subito dopo il parere della Corte internazionale di giustizia, il Parlamento italiano agì tempestivamente per adempiere al dovere richiamato dalla suddetta corte, adottando la legge 14 gennaio 2013, n. 5<sup>884</sup> con la quale si intendevano revocare le sentenze già passate in giudicato che avevano ammesso l'azione civile nei confronti della Germania (Art. 3). La vicenda sembrava chiusa e senza possibilità di rivalsa da parte delle vittime, fermo restando che il Tribunale dell'Aja aveva invitato, nel contempo, i due Paesi a regolare le pendenze ancora in corso, originate dalle richieste degli ex Internati Militari Italiani e di cittadini italiani, tramite negoziati. In questo modo, la questione veniva spostata dal piano politico-economico-giuridico a quello storico-politico<sup>885</sup>.

A tale indirizzo si opponeva il Tribunale di Firenze che, in controtendenza rispetto alla prassi della Cassazione e ad altri organi dello Stato, dubitava «della legittimità costituzionale di alcune norme che gli imporrebbero di declinare la giurisdizione<sup>886</sup>» e

---

<sup>883</sup> Così, ZAGATO L., intervento nell'ambito della conferenza intitolata: "Gli Internati Militari Italiani: memoria, diritti violati, risarcimenti", cit. (appunti sparsi).

<sup>884</sup> L. 14 gennaio 2013, n. 5 – "Adezione alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni", pub. GU Serie Generale, n. 24 del 29 gennaio 2013, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento all'ordinamento interno".

Il testo della legge è consultabile al sito: <[https://www.difesa.it/Giustizia\\_Militare/rassegna/Bimestrale/2013/Documents/2\\_2013/02\\_LEGGE\\_GAZZETTA.pdf](https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2013/Documents/2_2013/02_LEGGE_GAZZETTA.pdf)>.

<sup>885</sup> Contestualmente, il Ministero degli Affari Esteri tedesco costituì un Fondo per il Futuro per finanziare progetti della memoria, senza risarcimenti. Per prendere visione dei progetti promossi dal Fondo della Memoria si rimanda al sito: <<https://italien.diplo.de/it-it/themen/kultur/CulturadellaMemoria-Ordner>>. Il 20 maggio 2015, poi, il Governo Federale deliberò per il risarcimento di ex prigionieri di guerra sovietici, lasciando gli ex internati militari italiani ancora una volta "a bocca asciutta".

<sup>886</sup> Corte cost., sentenza 238/2014 – "Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale", depositata il 22/10/2014, pub. GU 1° Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 29 ottobre 2014. Il testo della sentenza è consultabile al sito: <<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=238>>. Le parti citate si trovano nella parte "Considerato in diritto".

chiamava in gioco la Corte Costituzionale, investendola di tre questioni di legittimità, sulle quali la Corte si pronunciava in questo modo:

«1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 5 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, firmata a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848 (Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945), limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia (CIG) del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona;

3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale della norma "prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma Cost.", della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con le ordinanze indicate in epigrafe<sup>887</sup>».

La Corte Costituzionale, quindi:

- espunge dall'ordinamento, dichiarandone l'illegittimità costituzionale, la norma *ad hoc* che aveva dato pronta esecuzione alla sentenza 3 febbraio 2012 della Corte internazionale di giustizia, con particolare riferimento all'Art. 3 della legge n.5 del 2013;

- dichiara l'illegittimità costituzionale dell'Art. 1 della legge n. 848 del 1957, la quale dà esecuzione allo Statuto delle Nazioni Unite, con esclusivo riferimento alla parte in cui, dando esecuzione all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, con la conseguente negazione della propria giurisdizione per atti compiuti da uno Stato straniero consistenti in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona;

---

<sup>887</sup> *Ivi*. Le parti citate si trovano alla fine della sentenza ("Per questi motivi" ...).

- dichiara non fondata la prima questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Firenze, concernente la norma di cui il punto 3 della pronuncia, «nei sensi di cui in motivazione», come si vedrà di seguito.

Il modo in cui la Corte Costituzionale ha affrontato e risolto le tre questioni sollevate dal giudice di Firenze ha conferito alla pronuncia in esame un valore di assoluto rilievo nel panorama della giurisprudenza internazionale. Non essendo possibile, in questa sede, analizzare approfonditamente la sentenza in ogni suo aspetto, data anche la complessità della stessa, ci si limiterà a descriverla e a commentarla a grandi linee nei suoi aspetti fondamentali, per i quali la grande portata storica<sup>888</sup> della sentenza è stata riconosciuta fin dai primi commenti emersi subito dopo la pronuncia<sup>889</sup>.

La Corte Costituzionale, accogliendo le titubanze espresse dal giudice di Firenze, rispondeva alle tre questioni sollevate mediante quella che nel linguaggio tecnico viene chiamata “sentenza interpretativa di rigetto”<sup>890</sup>, rendendo operanti e applicando per la prima volta i cosiddetti “contro-limiti” dell’ordinamento, nei confronti di una sentenza vincolante per lo Stato italiano, dato che era stata emessa dalla Corte internazionale di giustizia, alle cui decisioni l’art. 94, comma 1 della Carta delle Nazioni Unite aveva previsto l’impegno di ciascun membro a conformarsi. Il risultato della sentenza della

---

<sup>888</sup> Federico Travan sottolinea il ruolo «internazionalmente storico» da attribuire alla sentenza, «simile al ruolo parimenti storico, che ebbero (per e nel diritto internazionale) quelle pronunce belghe e italiane dei primi lustri del ‘900, le quali [...] consentirono alla norma consuetudinaria qui in oggetto di iniziare un percorso evolutivo che poi sfociò nell’affermazione indiscussa della portata c.d. relativa dell’immunità», in TRAVAN F., *La sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale nella prospettiva di un’evoluzione della norma internazionale consuetudinaria sull’immunità dello Stato dalla giurisdizione civile*, «L’Ircocervo», Padova, 2018, <[https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/1350905/1333035/Travan\\_Immunit%C3%A0-dello-stato.pdf](https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/1350905/1333035/Travan_Immunit%C3%A0-dello-stato.pdf)>, p. 110. Ci si riferisce, per quanto riguarda la giurisprudenza italiana, alla sentenza della Corte di Cassazione 13 marzo 1926/18 gennaio 1933, con le quali è stato inaugurato il passaggio dall’immunità *ratione personae* assoluta all’immunità *ratione materiae*, focalizzata sull’accertamento dell’atto posto in esse, ossia della natura delle funzioni statali. Cfr. De Luca A., *L’immunità degli Stati stranieri dalla giurisdizione civile*, in RONZITTI N., VENTURINI G. (a cura di), *Le immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri entri internazionali*, CEDAM, Padova, 2009.

<sup>889</sup> Senza pretesa di esaustività, si rimanda ai contributi degli autori a cui si farà riferimento nel corso del paragrafo, molti dei quali disponibili in: <https://www.giurcost.org/decisioni/2014/0238s-14.html>.

<sup>890</sup> Così, LAMARQUE E., *La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere*, «Questione giustizia», 1/2015, <[https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/201/qg\\_2015-1\\_14.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/201/qg_2015-1_14.pdf)>, p. 80. Elisabetta Lamarque, che assume una posizione alquanto perplessa sulla soluzione offerta dalla sentenza in oggetto, tiene a specificare che «una sentenza interpretativa di rigetto non è mai – per consolidatissima giurisprudenza – vincolante verso la generalità dei giudici. È un consiglio, non un comando». E continua, affermando che la stessa «non produce neppure quel vincolo alternativo prospettato da antica e autorevole dottrina secondo cui i giudici, di fronte a una sentenza interpretativa di rigetto, sarebbe tenuti, alternativamente, o a seguire l’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale oppure a investire di nuovo la Corte costituzionale della medesima questione allo scopo di ottenere finalmente una dichiarazione di illegittimità costituzionale», in Id., *op. cit.*, p. 82.



Corte Costituzionale rende inefficace la pronuncia della Corte internazionale di giustizia, a difesa di un principio supremo della nostra Costituzione, quale quello della tutela giurisdizionale delle vittime dei crimini nazisti, che prevale<sup>891</sup>. Tale principio, secondo la Corte Costituzionale, avrebbe subito un sacrificio totale, laddove le vittime fossero state impossibilitate – e lo erano – di «ottenere una tutela per equivalente». Il sacrificio ad un principio di tale importanza è stato giudicato dalla Corte come “sproporzionato”, soprattutto nel caso in specie, in cui «l’interesse concorrente da salvaguardare, ossia la funzione di governo sovrana dello Stato straniero, riguardasse la commissione di crimini internazionali»<sup>892</sup>.

La motivazione di cui la Corte Costituzionale si avvaleva per dimostrare l’esito della pronuncia affronta la questione dell’incidenza della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati stranieri nell’ordinamento nazionale, nel caso in cui sia a rischio il principio supremo sopracitato e assenti altre forme di tutela. Come specifica una parte della dottrina:

«In passato non era mai successo che essa [*i.e.* la Corte Costituzionale] si confrontasse con una norma consuetudinaria la cui esistenza e la cui portata fosse stata già in precedenza accertata e dichiarata dalla Corte internazionale di giustizia. E non era mai accaduto nemmeno che la norma consuetudinaria, così come ricostruita da quest’ultimo giudice, oltre a costituire il parametro a cui raffrontare la legge interna denunciata, diventasse anche oggetto essa stessa del giudizio costituzionale, in relazione ai controlimiti. [...] Uno dei risvolti delicati per la Corte Costituzionale era di trovarsi a valutare l’operato della Corte internazionale di giustizia, sia pure alla luce di parametri interni<sup>893</sup>».

La Consulta concentra l’attenzione su tre articoli della Costituzione italiana – l’art. 10 e, congiuntamente, gli artt. 2 e 24 – le cui disposizioni consentono di attivare la teoria dei “contro-limiti” nominata. Come è noto, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – di cui all’Art. 10, primo comma, Cost.<sup>894</sup> – non possono produrre l’effetto

---

<sup>891</sup> Cfr. LUPO E., *I controlimiti per la prima volta rivolti verso una sentenza della Corte internazionale di giustizia*, «Questione Giustizia», n. 1, 2015, <[https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/i-controlimiti-per-la-prima-volta-rivolti-verso-una-sentenza-della-corte-internazionale-di-justizia\\_208](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/i-controlimiti-per-la-prima-volta-rivolti-verso-una-sentenza-della-corte-internazionale-di-justizia_208)>.

<sup>892</sup> RUSSO D., *La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014: la Consulta attiva i “controlimiti” all’ingresso delle norme internazionali lesive del diritto alla tutela giurisdizionale*, «Osservatorio sulle fonti» – rivista scientifica telematica dal 2007, rubrica “Fonti dell’Unione europea e internazionali”, archivio 2014, <<https://www.osservatoriosullefonti.it/>>.

<sup>893</sup> LAMARQUE E., *op. cit.*, pp. 80-81.

<sup>894</sup> Art.10: «L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute», in: Costituzione della Repubblica Italiana, pub. GU n. 298 del 27 dicembre 1947. Cfr. <[https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Constituzione\\_della\\_Repubblica\\_italiana.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/download/pdf/Constituzione_della_Repubblica_italiana.pdf)>.

di adeguamento previsto dalla citata norma costituzionale, nel caso in cui violino i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano; tale teoria cosiddetta dei "contro-limiti", entrata nel uso comune del linguaggio costituzionale, indica «la necessaria chiusura dell'ordinamento giuridico italiano nei confronti di norme esterne (internazionali e sovranazionali) in contrasto con i principi (e i diritti) fondamentali<sup>895</sup>». Il presupposto fondamentale a cui i giudici si affidano è l'assunto per cui l'avvento della Costituzione democratica del 1948 in Italia «ha sostituito il fondamento di valore a quello di autorità, scardinando così la nozione tradizionale di sovranità, intesa come potere illimitato, indivisibile e insindacabile attribuito allo Stato». Nel caso in specie, mediante una lettura congiunta degli Artt. 2 e 24, rispettivamente:

Art. 2: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»;

Art. 24. «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari»,

la norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza 3 febbraio 2012, non si produce nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto semplicemente non entra a far parte dello stesso, pena il contrasto con i principi fondamentali della Costituzione italiana.

«La parte della norma sull'immunità della giurisdizione degli Stati che confligge con i predetti principi fondamentali non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto<sup>896</sup>».

---

<sup>895</sup> Così, SILVESTRI G., *op. cit.*, par. 5. La *ratio* che sottende i contro-limiti si rintraccerebbe già all'Art.1, comma 2 Cost., in cui la sovranità, di indubbia appartenenza al popolo, è da questo esercitata - e perciò subordinata - «nelle forme e nei limiti della Costituzione». Quindi nessun soggetto istituzionale e neppure il popolo, «può deliberare atti lesivi delle basi stesse della Costituzione, senza incorrere nel vizio di contraddittorietà derivante dall'uso di un potere conferito dalla Costituzione contro la Costituzione medesima». In quanto Costituzione rigida, essa è modificabile esclusivamente nelle "forme" come espresse all'Art. 138 e nei "limiti" come espressi all'Art. 139 della Carta; con lo stesso procedimento di revisione costituzionale, inoltre, è illecito «arrivare alla violazione dei principi e dei diritti fondamentali su cui poggia tutto l'edificio costituzionale», come stabilito con la sentenza n. 1146 del 1988.

<sup>896</sup> Cfr. Corte cost., sentenza del 22 ottobre 2014, n. 238, considerato in diritto, par. 3.5. Cfr. <<https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2014&numero=238>>. La Corte, almeno formalmente, non tocca la norma internazionale, non la rimodella: prende semplicemente atto che

Sono dunque i principi supremi – e perciò inderogabili – della Costituzione a fare da sbarramento all’ingresso (lett.: «limite all’ingresso») nell’ordinamento stesso «a tutte quelle norme esterne ad esso (tra le quali vi sono anche le norme del diritto internazionale generale) che si pongono in insanabile contrasto con detti principi»<sup>897</sup>. Detto in altri termini, alla specifica norma consuetudinaria sull’immunità degli Stati come descritta nella pronuncia della Corte internazionale di giustizia, l’ordinamento giuridico italiano non può adattarsi, altrimenti sconvolgerebbe la propria «identità costituzionale»: vi sarebbe cioè, una «rottura della Costituzione», «un tradimento di quei valori che costituiscono le colonne portanti dell’architettura del Patto fondativo dello Stato italiano»<sup>898</sup>. La norma interna che darebbe applicazione alle norme internazionali e che avrebbe “rango equivalente” alla consuetudine internazionale recepita, in questo caso non si produce. La ragione di ciò sta nel fatto che la norma internazionale non è nemmeno entrata nell’ordinamento italiano, scontrandosi con i contro-limiti: non vi è una norma interna – non si è prodotta per i motivi addotti sopra – che costituisca l’oggetto del sindacato di costituzionalità. L’ostacolo si erge in origine, quando cioè alla norma internazionale è stato semplicemente negato l’accesso all’ordinamento giuridico italiano, sulla base di una lettura «non nomogenetica»<sup>899</sup> del meccanismo di cui all’Art. 10, primo comma, della Costituzione<sup>900</sup>. La questione, perciò, a detta della Corte, è infondata. Vi

---

quella norma esterna, come interpretata dalla CIG nella sentenza 3 febbraio 2012, non può entrare nell’ordinamento giuridico italiano.

<sup>897</sup> Cfr. TRAVAN F., *op. cit.*, pp. 97-98.

<sup>898</sup> Cfr. GIRELLI F., *Alla ricerca di un’applicazione condivisa dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione*, «Questione giustizia», 1/2015, pp. 94-99, <[https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/203/qg\\_2015-1\\_16.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/203/qg_2015-1_16.pdf)>, p. 98. Esiste, secondo l’autore, un parallelismo tra l’impossibilità interna – derivata dai limiti al processo di revisione costituzionale – e l’impossibilità esterna – come effetto dei controlimiti, i quali impediscono a qualunque norma esterna di configurarsi nel nostro ordinamento qualora fosse in contrasto con i massimi valori e principi della Costituzione. «Il punto vero è che i limiti fissati all’applicazione (indiscriminata) della regola consuetudinaria internazionale sono gli stessi limiti che l’ordinamento giuridico italiano ha dato a se stesso: alla nostra massima manifestazione di sovranità, ossia il potere di revisione costituzionale, non è consentito vulnerare i diritti inviolabili e i principi supremi. Un impatto, che dall’esterno colpisse questa dimensione, sarebbe intollerabile per il sistema, in quanto la dimensione ascrivibile ai diritti inviolabili e ai principi supremi, rappresenta la condizione minima di esistenza dell’ordinamento costituzionale, così come lo conosciamo», come cit., in: *Ivi*, p. 99.

<sup>899</sup> La teoria “non nomogenetica”, conosciuta anche come teoria del “rinvio mobile”, non comporta la produzione di norme di adattamento. Ciò significa che la norma internazionale viene applicata solo ed esclusivamente in virtù dell’art. 10, comma 1, Cost. e in quanto tale, senza bisogno che il “trasformatore permanente” operi alcune “trasformazione” della norma internazionale in una corrispondente norma interna. In caso di conflitto tra consuetudini e principi fondamentali, come nel caso in oggetto, il rinvio semplicemente non opera, cioè la norma internazionale incompatibile con i principi fondamentali della Costituzione, non viene richiamata dall’Art. 10, che quindi opera necessariamente una selezione delle norme. Sul tema, v. MEZZETTI L., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2014, p. 166; v. SALERNO F., *Diritto internazionale. Principi e norme*, CEDAM, Padova, 2013, p. 400.

<sup>900</sup> Cfr. TRAVAN F., *op. cit.*, p. 100.

sono autori, in dottrina, che hanno contestato l'infondatezza della questione, giudicandola piuttosto "inammissibile", dal momento che non si è prodotta una norma che possa costituire l'oggetto di costituzionalità. Si conviene con chi invece afferma che un giudizio di inammissibilità avrebbe comportato la remissione della verifica di costituzionalità ai giudici comuni, di volta in volta – avrebbe posto, cioè, un problema di competenze<sup>901</sup> – rischio che la Corte Costituzionale non era disposta a correre, per due ordini di ragioni. In primo luogo, ciò contrasterebbe con il principio di esclusività della giurisdizione costituzionale, che la Corte stessa ribadisce al punto 3.2 del *considerato in diritto*, per cui sarebbe la caratteristica di fonte primaria della disposizione che determina il sindacato del giudice delle leggi; in questo caso, l'esame di conformità tra norme che hanno – come visto – entrambe, rango costituzionale, è riservato al giudice costituzionale<sup>902</sup>. In secondo luogo, se la verifica fosse rimessa ai giudici comuni, si porrebbe l'eventualità che un giudice meno eminente di quello costituzionale potrebbe essere sottoposto alle pressioni politiche esterne. Non ultimo, si sarebbe banalizzato un aspetto sostanziale importante, che ha a che fare con i principi fondamentali, riducendolo a una mera questione di tecnica processuale. La linea seguita dalla Corte Costituzionale, invece, afferma che «la norma consuetudinaria di diritto internazionale ha rango equivalente a quello costituzionale, in virtù del rinvio effettuato all'Art. 10 Cost., e che, in caso di contrasto con altre norme e principi costituzionali non superabile in via ermeneutica, spetta "esclusivamente" alla stessa Corte effettuare l'operazione di "bilanciamento" tra interessi e valori in conflitto<sup>903</sup>». Tutto l'impianto della sentenza, dunque, segue lo schema del bilanciamento operato dalla Corte. Si è trattato di un bilanciamento sostanziale tra principi appartenenti a ordini giuridici diversi: da una parte il principio internazionale sull'immunità dello Stato, così come interpretato dalla Corte internazionale di giustizia nella sentenza 3 febbraio 2012, dall'altra parte il principio supremo dell'ordinamento italiano di cui al

---

<sup>901</sup> Sul problema della competenza della Corte a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una norma che non è entrata nell'ordinamento italiano, si veda: LUCIANI M., *I contro-limiti e l'eterogeneità dei fini*, «Questione Giustizia», 1/2015, <[https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/202/qg\\_2015-1\\_15.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/202/qg_2015-1_15.pdf)>, pp. 84-93; GIRELLI F., *Alla ricerca di un'applicazione condivisa degli Stati dalla giurisdizione*, cit., pp. 96-97. Si rimanda anche alle riflessioni particolari adottate da Antonio Ruggeri e Lorenzo Gradoni, le cui distinte posizioni rivelano la spaccatura della dottrina italiana su questo tema e la sua portata di ampio respiro, in TRAVAN F., *op. cit.*, pp. 101-102, nota 18.

<sup>902</sup> La Corte dà un'interpretazione estensiva dell'Art. 134 Cost., il quale «prevede il giudizio di legittimità costituzionale soltanto sulle "leggi" e gli "atti aventi forza di legge", e non anche sulle consuetudini che sono fonti-fatto». (È di questo parere Luciani, v. nota prec.). La Corte riferisce la disposizione «a tutte le disposizioni normative che sono provviste della stessa efficacia delle leggi formali, ordinarie e costituzionali, qualunque sia la natura delle loro fonti di produzione». Così, LUPO E., *op. cit.*, par. 2.

<sup>903</sup> RUSSO D., *op. cit.*

combinato disposto degli Artt. 2 e 24 Cost., *id est* il principio della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali. Il linguaggio della Corte, in questo senso, è in linea con la *dissenting opinion* del giudice Cançado Trindade al parere della Corte internazionale di giustizia richiamato, laddove si riferisce al carattere radicalmente sproporzionato del sacrificio totale di uno dei principi supremi dell'ordinamento o nel passaggio in cui dichiara l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice; non ultimo, il riferimento alla necessità che si vagli alla stregua delle esigenze del caso concreto l'ammissibilità del limite al principio supremo, ove cioè il bilanciamento deve essere svolto calandosi nel concreto del problema in specie. La *ratio* che sostiene tutta la motivazione della Corte sta essenzialmente in questo:

«L'interesse tutelato dal principio internazionale sull'immunità dello Stato, come interpretato dalla ICJ nella sentenza 3 febbraio 2012, non costituisce quell'interesse pubblico a tal punto preminente da poter determinare un sacrificio totale del principio della tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali; [...] il sacrificio, in tal caso, è concreto, perché le vittime non dispongono di alcun rimedio alternativo di natura giurisdizionale. Ergo, non potendo un principio supremo essere annichilito in forma totale, è all'altro principio – quello internazionale – che si chiede di essere parzialmente limitato, e cioè nel solo caso concreto in cui l'insussistenza della possibilità di una tutela effettiva dei diritti fondamentali mediante un giudice sia, per le vittime, assoluta<sup>904</sup>».

A tal proposito, non mancano gli autori in dottrina secondo i quali:

«L'argomento della Corte Costituzionale fondato sul metodo del bilanciamento dei valori si presta bene [...] ad essere utilizzato a livello di diritto internazionale, per risolvere il problema del conflitto fra le norme consuetudinarie sulle immunità internazionali, da una parte, e le norme consuetudinarie sui diritti umani fondamentali, sui crimini internazionali e sull'accesso alla giustizia, dall'altra parte<sup>905</sup>».

Anche su questo punto, la sentenza della Corte si pone in linea con la *dissenting opinion* del giudice Cançado Trindade al parere della Corte internazionale di giustizia 3 febbraio 2012, secondo il quale, «*the relevance of the individual right of access to justice [cannot be denied<sup>906</sup>] in face of grave breaches of human rights and of international humanitarian*

---

<sup>904</sup> TRAVAN F., *op. cit.*, p. 129.

<sup>905</sup> PISILLO MAZZESCHI R., *La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale ed i suoi possibili effetti sul diritto internazionale*, «Diritti umani e diritto internazionale», Vol. 9, n. 1, gennaio-aprile 2015, pp. 23 ss, <<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2015/04/1.2015.pdf>>, p. 36.

<sup>906</sup> Il corsivo tra le parentesi [] è di chi scrive.

*law by the State concerned*<sup>907</sup>». Il diritto di accesso alla giustizia per le vittime di gravi crimini internazionali è già contemplato nel diritto internazionale, anche in questo caso, rintracciabile nel combinato disposto di due norme – l’Art. 3 della IV Convenzione dell’Aja del 1907<sup>908</sup> e l’Art. 91 del I Protocollo addizionale del 1977<sup>909</sup> – rispettivamente «quella che fa sorgere un diritto sostanziale in capo alle vittime dei crimini internazionali, e quella che contempla il diritto di accesso alla giustizia per esercitare un tale diritto<sup>910</sup>»; se ne deduce che anche nell’ordinamento internazionale questo principio confligge con l’altro principio in causa, quello sull’immunità dello Stato, per cui anche nel diritto internazionale vale lo schema del bilanciamento per risolvere tale conflitto. Attraverso il bilanciamento dei valori operato dalla Corte Costituzionale, si può stabilire quale dei due principi debba prevalere nel caso concreto e quale debba essere, invece, parzialmente limitato<sup>911</sup>. Il risultato a cui è arrivata la Corte Costituzionale è che il principio sull’immunità dello Stato non potrebbe pretendere di assurgere a interesse pubblico assoluto e, dunque, eleggersi a principio prevalente, quando si è di fronte al principio fondamentale, quello della necessaria tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali sorti a seguito di crimini contro l’Umanità, poiché questo subirebbe un sacrificio totale, questo sì, inammissibile. La soluzione si troverebbe allora solo nel gioco delle parziali limitazioni che, nel caso specifico, vedrebbe passibile di sacrificio parziale il principio dell’immunità, altrimenti si tradirebbe, in modo diretto e frontale, il principio internazionale *de quo*. Inoltre, la soluzione per le vittime, che la Corte propone, è meramente di natura giurisdizionale. La sentenza della Corte del 2014 può quindi assurgere a modello metodologico, che, molto realisticamente, bilancia valori concretamente in gioco in una ricerca del migliore equilibrio possibile tra gli interessi delle Parti, che «esprime l’istanza fondamentale della giustizia quale *ars boni et aequi*,

---

<sup>907</sup> Cfr. *Dissenting opinion of Judge Cançado Trindade*, pp. 110-111, disponibile al sito: <<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-04-EN.pdf>>.

<sup>908</sup> IV Convenzione dell’Aja concernente le leggi e gli usi della guerra per terra, Art. 3: «La Parte belligerante che violasse le disposizioni di detto Regolamento sarà tenuta, se vi ha luogo, al rifacimento del danno. Essa sarà responsabile di tutti gli atti commessi da persone che fanno parte della sua forza armata».

<sup>909</sup> I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, Art. 91- *Responsabilità*: «La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sarà tenuta, se del caso, al pagamento di una indennità. Essa sarà responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate».

<sup>910</sup> Cfr. TRAVAN F., *op. cit.*, pp. 130-131.

<sup>911</sup> In dottrina è ampiamente sostenuta questo punto di vista, che riprende tra l’altro l’impianto della *dissenting opinion* del giudice Yusuf alla pronuncia della CIG 3 febbraio 2012, che è prevalentemente incentrata sul bilanciamento dei principi nel e del diritto internazionale, in particolare ai parr. 28-31, pp. 203-204, disp al sito: <<https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/143/143-20120203-JUD-01-05-EN.pdf>>.

arte della ricerca dell'equità attraverso il contemperamento degli interessi contrapposti «nel fango della lite»<sup>912</sup>».

Per concludere, la Corte Costituzionale, nel suo giudizio di legittimità, oltre a difendere i valori supremi e l'identità stessa dell'ordinamento costituzionale italiano, si è fatta garante di un valore che è già sostanzialmente proprio della Comunità internazionale e cioè «il diritto di accesso a un giudice per far valere il diritto al risarcimento del danno conseguente al compimento di crimini di guerra accertati»<sup>913</sup>. In ciò ha adempito alla propria funzione, non esclusiva ma di concerto con le Corti costituzionali supreme di tutti gli Stati della Società internazionale, che operano come agenti dell'ordinamento giuridico internazionale<sup>914</sup>: dello stesso devono garantire non solo l'effettività ma anche la corretta interpretazione<sup>915</sup>, in quanto le Corti sono la più eminente voce degli Stati, unici autori nonché interpreti stessi delle norme di diritto internazionale<sup>916</sup>. Nel mettersi al servizio della *rule of law* della Comunità internazionale<sup>917</sup>, questa sentenza della Corte costituisce una importantissima «lezione di civiltà»<sup>918</sup>.

#### 4.2.12 I più recenti risvolti: la sentenza della Corte di Cassazione, n. 20442/2020

Il dubbio che una parte della dottrina aveva sollevato in merito a una sentenza interpretativa di rigetto<sup>919</sup>, per cui essa sarebbe vincolante – in linea di principio – solo

---

<sup>912</sup> L'espressione è di GENTILE F., *Filosofia del diritto*, Esi, Napoli, 2017, p. 230. Cfr. TRAVAN F., *op. cit.*, p. 135.

<sup>913</sup> Cfr. CATALDI G., *La Corte costituzionale e il ricorso ai contro-limiti nel rapporto tra consuetudini internazionali e diritti fondamentali: oportet ut scandala eveniant*, «Diritti umani e diritto internazionale», vol. 9, n.1, gennaio-aprile 2015, pp. 41-50, p.47.

<sup>914</sup> Cfr. *Ibidem*.

<sup>915</sup> Secondo il giudizio di Conforti, «le corti supreme – magari procedendo alla difesa di valori tutelati formalmente dai soli ordinamenti interni ma suscettibili di essere recepiti, per la loro diffusione nella generalità dei Paesi, anche a livello internazionale – possono avere un'influenza decisiva nella creazione del diritto consuetudinario; ed è loro compito, di fronte a consuetudini antiche che contrastino con fondamentali e diffusi valori costituzionali, promuoverne, sia pure con cautela, la revisione», CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2014, p. 44.

<sup>916</sup> Cfr. TRAVAN F., *op. cit.*, p. 155.

<sup>917</sup> «Quando i principi fondamentali dell'ordinamento statale garantiti dal controllo delle Corti supreme nazionali corrispondono anche al 'comune sentire' della Comunità internazionale, queste Corti svolgono anche un ruolo al servizio dell'ordinamento internazionale sostanzialmente, in questo caso, le Corti nazionali difendono il diritto internazionale da...se stesso!». CATALDI G., *op. cit.*, p. 47.

<sup>918</sup> È di questo avviso TRAVAN F., *op. cit.*, p. 101, nota 17.

<sup>919</sup> Cfr. LAMARQUE E., *op. cit.*, p. 82 (v. *infra*, nota 884). L'autrice sottolineava un punto trascurato, a suo dire, dai commentatori della sentenza costituzionale (ci si riferisce alla sentenza 238/2014), e cioè che «esiste ancora, ed è ancora pienamente obbligatoria per tutti i giudici italiani, una legge ordinaria – la legge

per il giudice *a quo*<sup>920</sup>, è stato disatteso, dal momento che la giurisprudenza successiva si conformò puntualmente a quanto espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza 238/2014<sup>921</sup>, condannando senza eccezione la Germania al risarcimento dei danni a fronte della commissione di crimini internazionali<sup>922</sup>. L'ultima di questa serie è la recentissima sentenza n. 20442/2020<sup>923</sup> nella quale la Corte di Cassazione si pronunciava nel medesimo modo. Riprendendo il fatto in causa: Paolo Toldo, l'attuale ricorrente nella sede giuridica in commento, esponeva che suo padre Michele Toldo, sospettato di collaborare con la Resistenza, nel 1944 era stato imprigionato dalle Forze armate tedesche e «deportato nei campi di concentramento prima di Natzweiler, poi di Dachau e infine di Flossenburg, precisamente in un sub-campo a Gröditz, in provincia di Riesa, come lavoratore forzato<sup>924</sup>», presso una fabbrica di materiale bellico<sup>925</sup>. «Con l'avvicinamento delle truppe sovietiche, Michele Toldo, unitamente ad altri prigionieri, non potendo essere incluso nelle c.d. marce della morte, perché malato, era stato ucciso a opera di un comando delle SS in una cava vicino Gröditz, loc. Koselitz<sup>926</sup>». Dopo aver convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, la Repubblica Federale di Germania (RFG) e dopo che questa si era costituita in giudizio, seguita dalla Repubblica italiana che aveva

---

23 marzo 1958, n. 411 (*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, firmata a Strasburgo il 29 aprile 1957*) – che contiene una norma analoga a quella dell'art. 94 dello Statuto delle Nazioni Unite: l'art.39 di tale Convenzione, secondo cui ciascuna Alta parte contraente si conformerà al decreto della Corte internazionale di giustizia [...] in ogni controversia nella quale è parte. Una norma che ancora in vita - fa notare l'autrice - solo perché il giudice di Firenze non l'ha denunciata al giudice delle leggi».

<sup>920</sup> Come fa notare Giorgia Berrino, la giurisprudenza di legittimità ha ricordato che «la formula interpretativa di rigetto preved[e] un vincolo negativo, consistente nell'imperativo di non applicare la norma ritenuta non conforme al parametro costituzionale evocato e scrutinato dalla Corte costituzionale, sia per il giudice *a quo* sia per tutti gli altri giudici comuni (Cass., sez. un. civ., sent. 16 dicembre 2013, n. 27986)», in BERRINO G., *Cala ancora una volta la scure delle Sezioni Unite sull'esonero della Germania dalla giurisdizione italiana per crimini internazionali perpetrati dal regime nazista*, cit.

<sup>921</sup> V. ordinanza del 3 marzo 2015, n. 30, nella quale la Corte costituzionale ribadiva la sua posizione, a seguito della rimessione operata dal Tribunale di Firenze con una quarta ordinanza (ord. 21 gennaio 2014, n.143) avente ad oggetto le medesime questioni di cui la sentenza 238/2014.

<sup>922</sup> V. *ex multis* Cass., sez. un. Civ., sent. 29 luglio 2016, n. 15812; Cass. Sez. un. Civ., sent. 13 gennaio 2017, n. 762; Tribunale di Brescia, sent. 9 luglio 2019, n. 2125; Corte di Appello di Firenze, sent. 12 novembre 2019 n. 2964.

<sup>923</sup> Cass. Sez. un., sent. 7 luglio 2020 (dep. 28 settembre 2020), n. 20442, Pres. Travaglino, Est. Scrima, disponibile in: <[https://www.sistemapenale.it/pdf\\_contenuti/1603733555\\_cassazione-civile-sezioni-unite-20442-2020-immunita-giurisdizionale-germania-crimini-nazisti.pdf](https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1603733555_cassazione-civile-sezioni-unite-20442-2020-immunita-giurisdizionale-germania-crimini-nazisti.pdf)> (versione utilizzata); v. anche: <[https://www.giustamm.it/bd/attiva\\_riferimenti/37532/g](https://www.giustamm.it/bd/attiva_riferimenti/37532/g)>.

<sup>924</sup> *Ivi*, p. 2.

<sup>925</sup> «la *Mitteldeutsche Stahlwerke GmbH* di proprietà della famiglia Flick, in cui si costruivano cannoni ed altri armamenti per la marina militare tedesca e dove la SS aveva il comando sul campo di concentramento, che era totalmente integrato nella fabbrica. [...] Per l'impiego dei prigionieri [...] nei lavori forzati della fabbrica, il titolare della fabbrica, Friederich Flick, era stato condannato alla pena di sette anni di reclusione dal Tribunale di Norimberga». *Ivi*, p. 3.

<sup>926</sup> *Ibidem*.



contestato integralmente le pretese della Repubblica Federale di Germania, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1086 del 14 marzo 2012, pubblicata il 28 marzo 2012, accoglieva l'eccezione preliminare della Repubblica Federale di Germania, dichiarava inammissibile la domanda risarcitoria, adottando il parere della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, la quale aveva ritenuto immuni dalla giurisdizione civile gli atti compiuti dagli Stati aventi carattere *iure imperii*, ai sensi dei principi di diritto internazionale. Paolo Toldo impugnò la sentenza di primo grado, insistendo nella propria domanda, che venne nuovamente rigettata con sentenza n. 2945, pubblicata il 17 dicembre 2018, confermando la decisione di primo grado. Richiamando, in motivazione, il percorso normativo e giurisprudenziale fino alla emanazione della legge n.5/2013 e, pur non ignorando che il Tribunale di Firenze aveva sollevato dubbi circa la legittimità costituzionale di quella disciplina normativa, dubbi che la Corte territoriale riteneva peraltro – «al di là dei nobilissimi intenti<sup>927</sup>» – «non convincenti e non suscettibili di avere seguito<sup>928</sup>», la suddetta Corte riteneva che:

«l'impugnazione del Toldo dovesse essere respinta in quanto il regolamento di giurisdizione definito in corso di causa da queste Sezioni Unite doveva ritenersi superato dallo *ius superveniens*;

«il giudice di prime cure si era espresso per l'inammissibilità, nel senso che anche presupponendo la giurisdizione, avrebbe trovato comunque applicazione prevalente il principio dell'immunità degli Stati per gli atti compiuti *iure imperii*»;

«essendo la citata sentenza della CIG vincolante nell'ordinamento italiano, ammettere le azioni risarcitorie dei singoli nei confronti degli Stati sovrani, avrebbe alterato le dinamiche negoziali nella definizione dei rapporti internazionali (specie nella sistemazione delle recriminazioni post-belliche), ostacolando in tal modo il sistema condiviso di pace e giustizia fra le nazioni»;

«non potevano dirsi rinunciate le eccezioni di carenza di giurisdizione e d'inammissibilità dell'azione sollevate dalla RFG per aver contestato nel merito la fondatezza delle pretese risarcitorie del Toldo, che, dato l'esito della lite, non vi era luogo a provvedere sulla domanda di manleva tra la RFG e la Repubblica italiana, e che andavano interamente compensate tra le parti le spese di quel grado»<sup>929</sup>.

---

<sup>927</sup> Come cit. in: Cass. Sez. un., sent. 7 luglio 2020 (dep. 28 settembre 2020), n. 20442, Pres. Travaglino, Est. Scrima, p. 6.

<sup>928</sup> *Ibidem*.

<sup>929</sup> *Ivi*, pp. 6-7. Anche nella requisitoria della Procura Generale era stato evidenziato questo punto, in: PROCURA GENERALE della Corte di cassazione Sezioni Unite civili – Udienza pubblica del 7 luglio 2020 R.G. n. 18326/2019 – n. 8 del ruolo – Relatrice Cons. A. Scrima, *Requisitoria del P.M.*, Roma, 18 giugno 2020, disponibile in pdf al sito: <[https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/RG\\_\\_18326-2019.pdf](https://www.procuracassazione.it/procuragenerale-resources/resources/cms/documents/RG__18326-2019.pdf)>, p. 8.1, p. 5.

Avversando tale sentenza, Paolo Toldo aveva proposto ricorso per cassazione, basandosi su tre motivi<sup>930</sup>, che la Corte di Cassazione accoglieva *in toto*, riportando tra le ragioni della decisione, «la *vexata quaestio* dell'essenze dello Stato straniero dalla giurisdizione italiana sui binari già da tempo tracciati dalla giurisprudenza di costituzionalità e di legittimità<sup>931</sup>», dai quali la Corte di Appello di Firenze si era invece discostata.

La Corte osservava come si fosse ormai formato, nella giurisprudenza di legittimità, «un orientamento secondo cui deve ritenersi non più assoluta – come in precedenza – la portata del principio dell'immunità degli Stati nazionali dalla giurisdizione civile straniera per gli atti compiuti *iure imperii*, in ragione del principio fondamentale del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana<sup>932</sup>». A conferma di ciò, la Corte operava un *excursus* delle sentenze concernenti la materia, a partire dal noto caso “Ferrini”, nel quale era stata riconosciuta «la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa dal cittadino italiano nei confronti della Repubblica Federale Tedesca per essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista<sup>933</sup>»; a questa aveva fatto seguito la sentenza 11/03/2004, n. 5044/2004, con la quale le Sezioni Unite di questa Corte si pronunciavano ribadendo con forza la primazia del rispetto dei diritti inviolabili della persona umana, come principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, che vince sulla norma consuetudinaria sull'immunità degli Stati, la quale non potrebbe essere invocata «in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali<sup>934</sup>». La stessa Corte di Cassazione, nelle sentenze successive, aveva proseguito su questa linea, secondo la quale, dunque, la categoria dei *delicta imperii* si configura «quale area insuscettibile di poter

---

<sup>930</sup> 1. «Il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato non sarebbe conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte [...]»; 2. «Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere riformata ai sensi dell'art. 10 Cost., avendo la convenuta rinunciato convenzionalmente alla sua immunità, con rinuncia accettata dal diritto internazionale generalmente riconosciuto»; 3. «Il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver la Corte di merito ritenuto passata in giudicato e vincolante tra le parti la statuizione sulla giurisdizione di cui all'ordinanza di queste Sezioni Unite 29/05/2008, n. 14202, che aveva già affermato la giurisdizione del giudice adito tra le parti in causa», in: Cass. Sez. un., sent. 7 luglio 2020 (dep. 28 settembre 2020), n. 20442, Pres. Travaglino, Est. Scrima, pp. 7 e 14.

<sup>931</sup> BERRINO G., *op. cit.*, par. 2.

<sup>932</sup> Cass. Sez. un., sent. 7 luglio 2020 (dep. 28 settembre 2020), n. 20442, Pres. Travaglino, Est. Scrima, p. 8.

<sup>933</sup> *Ibidem.*

<sup>934</sup> *Ivi*, p. 9.

fruire della prerogativa consuetudinaria della piena immunità statale<sup>935</sup>». Tale orientamento mutò, in seguito alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 2012, per cui le Sezioni Unite avevano dovuto riconoscere nuovamente l'applicabilità del principio di immunità, come espresso nell'ordinanza n. 4284 del 21/02/2013 e nella sentenza n. 1136 del 21/01/2014; analogamente si era espressa la Prima Sezione penale di questa Corte con la sentenza n. 32139 del 30/05/2012, depositata il 09/08/2012. Senonché, l'avvento della sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2014 rendeva questa strada non più percorribile, perciò la giurisprudenza di legittimità successiva alla pronuncia della Consulta era tornata a seguire l'orientamento precedente<sup>936</sup>,

«riconoscendo la prevalenza del principio di meta-valore del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di *delicta imperii*, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di *ius cogens* tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale;

con conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di *ius cogens*, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statale<sup>937</sup>».

Alla luce di tutto ciò, la Corte accoglieva il primo motivo del ricorrente, assorbiti il secondo e il terzo, cassava la sentenza, impugnava e rinviava la causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione.

#### **4.2.13 Considerazioni a margine della sentenza sull'attuale situazione di stallo e le strade percorribili**

Alcune considerazioni a margine: è evidente che quest'ultima sentenza conferma l'indirizzo di categorico rifiuto da parte dei giudici italiani di adeguarsi alla norma di diritto internazionale consuetudinario che, come sottolineato dalla Corte internazionale di giustizia nel 2012, garantirebbe, senza alcuna eccezione, l'immunità nei confronti degli

---

<sup>935</sup> *Ibidem*.

<sup>936</sup> Cfr. *Ivi*, p. 13.

<sup>937</sup> Così, Cass. Sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass. sez. un., 29/07/2016, n. 15812; Cass. sez. un., 13/00/2017, n. 762; v. anche Cass., I sez. pen., n. 14/09/2015, n. 43696, come cit. in *Ibidem*.

Stati stranieri per tutti gli atti compiuti *iure imperii*. Le decisioni dei giudici successive alla pronuncia della Corte Costituzionale hanno raccolto l'eredità della giurisprudenza precedente, facendosene portavoce. «Anche non volendo riconoscere, infatti, l'esistenza *ex se* nell'ordinamento internazionale di un'eccezione alla norma immunitaria a fronte di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, tale eccezione viene in concreto comunque applicata nell'ordinamento italiano<sup>938</sup>»; in questo modo, i due piani – nazionale e internazionale – si sono intrecciati, fino a fondersi. Inoltre, la Corte di Cassazione ribadisce con questa pronuncia il grande valore di civiltà già riconosciuto alla sentenza della Corte Costituzionale 238/14. La giurisprudenza italiana, in merito ai fatti accaduti dentro e fuori il territorio italiano durante l'occupazione nazista a danno di cittadini e militari italiani tra il 1943 e il 1945, persegue un orientamento da non sottovalutare per i possibili risvolti futuri a livello internazionale, che pone al centro i diritti dei singoli individui a discapito di una norma di diritto internazionale che, se lasciata “libera”, rischia di far prevalere ciecamente la sovranità statale, anche qualora gli Stati si siano resi responsabili di crimini internazionali.

La portata teorica di questo assunto è grandissima; c'è da chiedersi in che termini, sul piano pratico, potrà essere garantita una tutela che tale principio si propone di offrire in caso di violazione dei diritti umani fondamentali. Non avendo, infatti, la Repubblica Federale Tedesca, provveduto a pagare i risarcimenti come stabilito in sede giudiziale, resta la necessità di garantire la soddisfazione alle vittime dei crimini internazionali tramite vie alternative. Una di queste è l'esecuzione forzata su eventuali beni tedeschi presenti nel territorio italiano, come era stato fatto per Villa Vigoni e sulla quale la Corte internazionale di giustizia si era peraltro pronunciata nel citato parere del 3 febbraio 2012, condannando l'Italia anche su questo punto<sup>939</sup>. Esiste, infatti, una norma di diritto internazionale consuetudinario sull'immunità dei beni degli Stati dalle misure coercitive straniere<sup>940</sup> – come prevista all'Art. 19, par. 1, lett. b) della Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni<sup>941</sup> – che non è stata oggetto

---

<sup>938</sup> BERRINO G., *op. cit.*, par. 5.

<sup>939</sup> Cfr. *Parere* della CIG, 3 febbraio 2012, par. 104.

<sup>940</sup> Sul tema, si veda: ATTANESE F., *L'immunità degli Stati stranieri dalle procedure esecutive*, «EUNOMIKA» – Rivista scientifica del CS – Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici, 17 aprile 2020, <<http://www.eunomika.com/2020/04/17/immunita-degli-stati-stranieri-dalle-procedure-esecutive/>>.

<sup>941</sup> Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, New York, 2 dicembre 2004, Art. 19, par.1, lett. b) – *Immunità degli Stati nei confronti delle misure coercitive posteriori alla sentenza*: «Alcuna misura coercitiva posteriore alla sentenza, quale il pignoramento, il sequestro o il sequestro esecutivo, può essere presa contro i beni di uno Stato in relazione a un procedimento

nel nostro ordinamento di scrutinio costituzionale per violazione dei principi della Costituzione; solo il Tribunale di Como, infatti, aveva proposto una verifica alla Consulta, in seguito alla suddetta iscrizione di ipoteca di Villa Vigoni, in risposta alla quale, tuttavia, il giudice aveva dichiarato la questione di costituzionalità inammissibile. In ragione del suo utilizzo a scopo pubblicitario e in conformità all'interpretazione della norma data dalla Corte internazionale di giustizia, la Corte di Cassazione aveva pertanto dichiarato l'immunità dell'immobile<sup>942</sup>.

Attualmente, si profila una situazione di stallo per cui, da un lato la Germania, condannata dai giudici italiani ai risarcimenti per gli atti criminali perpetrati durante la Seconda Guerra Mondiale a danno di cittadini e militari italiani, non è disposta a pagare; dall'altro, funge da osta all'esecuzione forzata la norma sull'immunità dei beni degli Stati, che disinnesca di fatto la portata di tali pronunce. Viene per l'ennesima volta esclusa, dunque, un'effettiva tutela per i diritti umani fondamentali, il cui primato è sancito – almeno per ora – solo sulla carta. Certo, le alternative ci sono e sono percorribili dai due Stati, *in primis* la via negoziale – già peraltro suggerita dalla Corte internazionale di giustizia – che, tra l'altro, apparirebbe come un gesto di convergenza di intenti tra i due Paesi, ma tale “invito” non sembra essere stato bene accolto dalle due Parti. La Germania si è limitata ad inviare una nota verbale all'Italia il 5 gennaio 2015<sup>943</sup>, chiedendo che venisse precisato come lo Stato italiano intendesse procedere con l'adempimento della pronuncia della Corte internazionale di giustizia, ma nulla più. In realtà, sarebbe stato in suo potere ricorrere a diversi rimedi, tra cui: «i) adire il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ex art. 94, c. 2 Carta ONU, il quale, ove lo ritenesse necessario, avrebbe la facoltà di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere affinché la sentenza della CIG abbia effettivamente esecuzione; ii) rivolgersi al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sulla base dell'Art. 39, c. 2, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla soluzione pacifica delle controversie del 1957, che potrebbe anch'esso formulare alcune raccomandazioni al fine di garantire l'osservanza della decisione della Corte; iii) proporre un nuovo ricorso alla ICJ, questa volta per la violazione da parte dell'Italia della sentenza

---

promosso davanti a un Tribunale di un altro Stato, salvo se e nella misura in cui: [...] b) lo Stato ha riservato o destinato beni all'adempimento della richiesta oggetto del procedimento in questione».

Il testo della Convenzione è disponibile al sito: <[https://www.difesa.it/Giustizia\\_Militare/rassegna/Bimestrale/2013/Documents/2\\_2013/03\\_CONVENZIONI\\_NAZIONI\\_UNITE.pdf](https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2013/Documents/2_2013/03_CONVENZIONI_NAZIONI_UNITE.pdf)>.

<sup>942</sup> Cass., sez. III civ., sentenza dell'8 giugno 2018, n. 14885.

<sup>943</sup> Cfr. AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA A ROMA, *Nota Verbale* 2/15, Roma, 5 gennaio 2015, disponibile in pdf al sito: <<https://www.auswaertiges-amt.de/blob/2232368/c7a677b55f971b682c26ca24b07f8b11/staatenimmunitaet-vn-ita-original-data.pdf>>.

internazionale<sup>944</sup>». L'Italia, da parte sua, potrebbe rendersi parte diligente e sostituirsi allo Stato tedesco nell'adempimento dei risarcimenti – gran parte della dottrina suggerisce di perseguire questa ipotesi<sup>945</sup> – o, in alternativa, proseguire sulla strada del pignoramento forzato dei beni tedeschi sul territorio italiano privi della destinazione pubblicistica quale garanzia di immunità. È probabile che, solo nel caso in cui venisse sollevata una questione di legittimità<sup>946</sup> della norma sull'immunità dei beni e la Corte Costituzionale italiana decidesse di pronunciarsi su questo – sulla falsariga della sentenza del 238/2014 – si arriverebbe a un punto di “non ritorno” e la questione potrebbe non essere più rimandabile. Per ora, le vittime e i loro eredi rimangono a mani vuote dopo oltre settant'anni<sup>947</sup>.

---

<sup>944</sup> BERRINO G., *op. cit.*, nota 36.

<sup>945</sup> Sono di questo avviso, ad esempio: CANNIZZARO E., *Jurisdictional Immunities and Judicial Protection: the Decision of the Italian Constitutional Court No. 238 of 2014*, «Rivista di diritto internazionale», Anno XCVIII, Fasc. 1 - 2015, pp. 126-134, <[http://www.cannizzaro-sapienza.eu/sites/default/files/pubblicazione\\_allegato/Enzo%20Cannizzaro.pdf](http://www.cannizzaro-sapienza.eu/sites/default/files/pubblicazione_allegato/Enzo%20Cannizzaro.pdf)>, p. 131; PALCHETTI P., *Judgment 238/2014 of the Italian Constitutional Court: In Search of a Way out*, «QIL – Questions of International Law», Zoom out II, 2014, p. 44-47, <[http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2015/02/05\\_Constitutional-Court-238-2014\\_PALCHETTI\\_FIN.pdf](http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2015/02/05_Constitutional-Court-238-2014_PALCHETTI_FIN.pdf)>, spec. p. 47.

<sup>946</sup> Sul punto, si rimanda a: CONFORTI B., *Il legislatore torna indietro di circa novant'anni: la nuova norma sull'esecuzione sui conti correnti di Stati stranieri*, «Rivista di diritto internazionale», Anno XCVIII, Fasc. 1 - 2015, p. 558 ss.; ATTANESE F., *L'immunità degli Stati stranieri dalle procedure esecutive*, cit.

<sup>947</sup> Luigi Ferrini, “capostipite” delle battaglie legali sostenute anche dall'avv. Joaquim Lau, morì poco prima che la Cassazione si pronunciasse nella sentenza del 2014, vedendo quindi sfumare l'accoglimento della richiesta di risarcimento del 2004, stroncata dalla Corte internazionale di giustizia nel 2012; ma molti di ex deportati e internati italiani ormai non ci sono più e le cause da loro iniziate vengono mandate avanti, nella maggior parte dei casi, dalle loro famiglie.

**CAPITOLO V**  
**IL MONDO DELL'ARTE ALL'INTERNO DEI LAGER:**  
**LA RICERCA DI PAOLA CINTOLI E LA TESTIMONIANZA**  
**DELL'UFFICIALE PITTORE ITALO GERLIN**

**I sezione: Le attività culturali all'interno degli *Oflag* – una «scuola di democrazia»<sup>948</sup>**

**5.1.1 La “fame” di cultura: conferenze, biblioteche, giornali e racconti parlati**

C'è tutto un mondo inesplorato all'interno dei campi di prigionia dov'erano detenuti gli Internati Militari Italiani. È un mondo fatto di libri, giornali, arte, teatro, poesia, musica, politica, una cultura vasta e molteplice attraverso la quale gli IMI hanno saputo ritrovare la loro Umanità per non cadere vittime dell'abbruttimento e della spoliazione dell'unica cosa che rimaneva loro: la loro anima.

*«Non si era mai parlato fra noi – e le poche volte lo si era fatto un po' a caso – di libertà, di democrazia, di diritti della persona, di rispetto dei popoli: tutti concetti che la nostra generazione non ha avuto modo di approfondire e che avevano appena cominciato a profilarsi nella quaresima estiva del regime badogliano [...]. Ma occorre darci tempo per assimilarli. Farli prendere posto accanto ai comandamenti, secondo i quali siamo stati cresciuti e che abbiamo allevato con ingenui atti di omaggio: i diritti nazionali, il comprensibile egoismo di un popolo soffocato nel suo mare, le giuste rivendicazioni, l'accettabilità di un certo autoritarismo correttivo delle deviazioni del parlamentarismo. Del resto altri principi che ci venivano inculcati erano rimasti piuttosto ostici perché apparivano appiccicati d'accatto, ispirati dall'allineamento con Hitler, quali la politica della razza e l'antisemitismo».*

Così scriveva il sottotenente Armando Ravaglioli dal lager di Fallingbostel il 19 ottobre 1943<sup>949</sup>. Pur essendo stato un fervente fascista, durante i mesi di prigionia egli si rese

---

<sup>948</sup> Se Giovannino Guareschi, in riferimento al mondo culturale coltivato dagli IMI, parla di «Città democratica» (in GUARESCHI G., *op. cit.*, p. 14), all'interno della quale un'intera generazione rivede le sue convinzioni e elabora una propria idea di libertà e democrazia, è Alessandro Natta a coniare il termine «scuole di democrazia» (in NATTA A., *op. cit.*, pp. VII-VIII): all'interno dei lager, cioè, inizia a maturare quella coscienza democratica, civile e di libertà che gli IMI porteranno con sé al rientro in Patria.

<sup>949</sup> RAVAGLIOLI ARMANDO, *Storie di varia prigionia nei lager del Reich millenario. Prosecuzione del diario «Continuammo a dire di no»*, Anrp, Roma, 2002, p. 59, in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 283.

conto che per la prima volta si ritrovava a discutere liberamente di temi fino ad allora censurati o banditi dalla dittatura fascista. Ciò fu possibile grazie alle molteplici iniziative culturali che fiorirono, in particolar modo all'interno degli «*Oflag*» (o «*Offizierslager*»), cioè dei campi di prigionia per gli IMI ufficiali i quali, a differenza dei sottufficiali e dei soldati di truppa (internati negli «*Stalag*» o «*Stammlager*») non erano costretti al lavoro coatto, almeno fino alla trasformazione in “lavoratori civili”. Nei vari campi di prigionia si tennero conferenze storiche, letterarie, scientifiche e artistiche, letture collettive, corsi delle più svariate materie, serate di musica e canto, concerti, *pièce* teatrali, mostre, tornei sportivi, persino gare di carte e scacchi, pur con i pochi mezzi e con il rischio della censura e della repressione sempre alle porte. Tali iniziative aiutarono a corroborare la scelta del «No» e a «mantenere desto il [loro] interesse<sup>950</sup>», per non perdere quel senso di Umanità che conduce all'abbruttimento dell'uomo. Tra gli internati c'erano uomini provenienti dalle Università, con un certo spessore culturale, che mettevano a disposizione dei compagni le loro conoscenze e competenze.

A Sandbostel, per esempio, il filosofo Enzo Paci teneva lezioni di storia della filosofia e Carmelo Cappuccio letture di Dante. A Wietendorf due baracche vennero adibite a lezioni universitarie – anche serali per i soldati – e a conferenze di lingue, diritto, scienze, letteratura italiana, tecnica aziendale, economia politica, filosofia, scienze delle costruzioni, chimica e biologia. I corsi venivano presi sul serio, come una vera Università: nel campo di Leopoli, a coloro che seguivano i corsi veniva rilasciato un apposito «certificato di frequenza», timbrato e firmato dall'Anziano del campo Brignole, nominato per l'occasione Magnifico rettore dell'Università di Leopoli; venne addirittura fondata la «Regia Università di Sandbostel», «con orari e programmi precisi e fior di docenti, ma senza tetto<sup>951</sup>». D'altra parte, molti internati che avevano dovuto interrompere gli studi per la chiamata alle armi, ebbero l'occasione di riprendere a leggere e studiare, grazie a

---

<sup>950</sup> Espressione usata da Giuseppe Lidio Valli nel suo diario il 7 agosto 1944, in riferimento a un concertino a cui aveva assistito quella sera eseguito dai compagni Arturo Coppola alla fisarmonica e il maestro Enrico Cagna Cabiati (pseudonimo di Enrico La Daga, autore prima della guerra della colonna sonora del film “*Apparizione*” di Federico Fellini): «Ho trascorso un'ora in completa dimenticanza dell'ambiente triste che mi circonda; l'insuperabile Coppola insieme col virtuosismo di Cagna, ha tenuto desto il nostro interesse, la nostra ammirazione, facendo rivivere i nostri più cari ricordi con un seguito di canzoni e ritmi dei remoti tempi ormai della scapigliata vita giovanile». Cfr. Orlanducci E., Gardini E., Ferioli A e Zucco R., *Volontario di coscienza. Il diario di Giuseppe Lidio Valli 1944-1945*, Mediascape-Edizioni Arnp, Roma, 2010, p. 96, in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 297.

<sup>951</sup> Dal diario clandestino di Giovannino Guareschi: «un gruppetto di gente seduta per terra dietro la baracca X: aula di Giurisprudenza; un gruppetto dietro la baracca Y: aula di Belle Lettere; uno dietro la baracca Z: aula d'Ingegneria; poi l'aula di Agraria, poi l'aula di Ragioneria. Dalla torretta di rimpetto all'aula di Belle Lettere, la sentinella assiste indifferente alla “*lectura Dantis*”, e ode parole che non può capire [...]». GUARESCHI G., *op. cit.*, p. 91.



una cospicua diffusione di libri all'interno dei lager. Nel campo di Wietzendorf, ad esempio, nacque una biblioteca con oltre 2.000 volumi, in quello di Sandbostel si costituì una sezione culturale con una biblioteca in cui si contavano 1.911 volumi e un programma di conferenze tematiche su vari argomenti. Nel campo di Siedlce, furono gli stessi ufficiali a rifornire la biblioteca scambiandosi i libri tra loro. Erano vari gli stratagemmi utilizzati per leggere e scambiarsi i libri: uno di questi, come racconta Giovanni Modica Scala, era quello di chiedere il permesso di andare al gabinetto, deporre il libro sotto il secchio della spazzatura, dove si poteva trovare un libro diverso lasciato da un altro<sup>952</sup>.

Giovanni Guareschi, dal lager di Sandbostel, 11 novembre 1944:

«Dagli annunci pubblicitari affissi alle porte delle latrine:

“Si desidera in lettura il romanzo *Florise di Pignatelli*. In cambio cedesi altro romanzo. Ten. Beccatelli – Baracca 33 B.”

“Cambio *Divina Commedia* con romanzo qualsiasi. Cap. T...”

“Cedo per sigarette o tabacco:

a) testo analisi matematica con elementi di geometria analitica (in lingua francese); [...]”.

“Cambio *Divina Commedia* con trattato di fotografia. Ten. Terzolo – Baracca 27 A.”

“Cedo il capolavoro di Colerus: *Matematica romanzata, per grammatica tedesca*. St. Mazzei Rocco – Baracca 25 B.”<sup>953</sup>».

Non mancava la possibilità di leggere periodici, tra i quali il più diffuso era “La Voce della Patria”, stampato dalla Rsi per sostenere la campagna di adesioni promossa dalla *Wehrmacht* e diretto da Guido Tonella. Dal settembre 1944, con la trasformazione in lavoratori civili, il giornale venne sostituito dal bisettimanale “Il camerata”, già pubblicato per gli altri lavoratori civili del Terzo Reich. Gli IMI non accoglievano benevolmente questi giornali, che erano le uniche fonti d’informazione disponibili, in quanto era evidente la campagna denigratoria che veniva condotta sistematicamente nei confronti del Re e di Badoglio, non mancando di sottolineare sempre la possibilità per gli internati di liberarsi e «risolvere la loro attuale e particolare situazione di internati militari mediante intervento nel campo del lavoro [...]»<sup>954</sup>, cosa che non suscitava credibilità tra la gran parte degli IMI.

---

<sup>952</sup> Dal diario di Modica Scala Giovanni, *Eros kai thanatos. Diario di prigionia in Germania 1943-1945*, Modica, 1989, ed. riservata ai figli, in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 287.

<sup>953</sup> GUARESCHI G., *op. cit.*, p. 138.

<sup>954</sup> «[...] Come tutti gli altri popoli di Europa, anche gli italiani nelle officine e nei campi della Germania daranno la loro opera fattiva per assicurare il definitivo vittorioso avvento di una nuova era di pace e di

Come scriveva Lino Monchieri da Fallingbostel il 7 novembre:

«La verità è che i tedeschi ci trattano come bestie; il loro odio verso di noi è secolare e inestinguibile<sup>955</sup>».

Si diffusero quindi giornali non ufficiali, molto spesso non allineati con la propaganda condotta dai tedeschi, come l'“Albo Notizie Patria”, diffuso nell'*Oflag 73* di Langwasser per un breve periodo, ma anche mensili di patria e di cultura, come lo “Zibaldone”, nel campo di Bocholt. Nonostante in alcuni casi i tedeschi mettessero a disposizione degli internati militari gli strumenti necessari alla stampa, dalla carta, alle macchine da scrivere, al ciclostile, la pubblicazione dei giornali era molto difficile sia per il reperimento dei materiali il più delle volte non disponibili, sia per l'elevato rischio di incorrere in ritorsioni – nel caso dei giornali clandestini – o nella censura – per le pubblicazioni autorizzate dai tedeschi. Non paghi dell'esigenza di informazioni e di un confronto spogliato del filtro della propaganda nazista, gli IMI ricorrevano spesso al giornale parlato, raccontato a voce nei piazzali o nelle baracche dei campi. A Deblin, il “Sud-Ovest” e il “Prometeo”, a Beniaminowo, “Domani”, fin dal 1° dicembre 1943, al quale collaborarono Giuliano Pratellesi, Giovannino Guareschi, Paci, Reborà, Novello e Viali. A Wietzendorf, a partire dall'estate 1944, Pratellesi fondò e diresse il “Giornale parlato 83”, diffuso fino al 16 aprile 1945, giorno della liberazione del campo. A Sandbostel nei mesi di maggio e giugno del 1944 uscirono quattro settimanali a cura di Armando Ravaglioli, il primo dei quali era significativamente intitolato *Una generazione si sveglia*. Vi si trovavano anche notizie provenienti dall'esterno, come la liberazione di Roma e lo sbarco in Normandia, nel numero del 6 giugno 1944, appreso da Radio Londra tramite la radio clandestina “Caterina” in funzione nel campo.

### **5.1.2 Rappresentazioni teatrali, musica, arte e fotografia: un laboratorio di creatività**

---

prosperità». Dal primo numero de “La Voce della Patria”, intitolato *Aver fede*, in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 288.

<sup>955</sup> Monchieri Lino, *Cara mamma...* Anei, Brescia, 1994, pp. 26-27, in *Ivi*, p. 289.

La monotonia e l'alienazione dei campi veniva spezzata anche con l'allestimento di numerose rappresentazioni teatrali, per le quali ci si ingegnava per trovare tutto l'occorrente e i militari disposti a fare da attori o addirittura ballerini. A Sandbostel, nella baracca adibita a teatro, si tenevano numerosi spettacoli.

Da un'annotazione del 4 dicembre 1944 di Luigi Salvatori:

*«Tutto ci hanno negato i tedeschi anche in questo campo, eppure sono bastati gli involucri dei pacchi per fare il sipario, qualche indumento modificato per fare gli abiti degli artisti, e così, aguzzando l'ingegno e imparando a sfruttare tutto quello che capita sotto mano sono usciti fuori abiti da donna, parrucche, scenari, ecc. Molte rappresentazioni riflettevano la nostra grama vita giornaliera e le speranze di quella del domani<sup>956</sup>».*

Furono messi in scena anche testi classici, dei più grandi autori, come Ibsen e Pirandello<sup>957</sup>. A Beniaminowo Giovannino Guareschi e Gianrico Tedeschi realizzarono una parodia degli *Spettri* di Ibsen. A Wietzendorf vennero rappresentati *Il gioco delle parti*, *La giara*, *L'imbecille*, *L'uomo dal fiore in bocca* di Pirandello e ancora gli *Spettri* di Ibsen; ma non mancarono anche lavori originali scritti dagli ufficiali stessi. Ci furono anche spettacoli di stampo politico, contro la propaganda tedesca, come quelli di Giovannino Guareschi, tra i quali il *Bertoldo parlato e sonoro*, con Arturo Coppola alla fisarmonica, fu tra i più apprezzati<sup>958</sup>. Dalla collaborazione di Guareschi e Coppola, nacquero altre composizioni musicali: la più nota è *La Favola di Natale*, scritta tra il 17 e il 19 dicembre 1944, che narra il viaggio di un bambino alla ricerca del padre prigioniero. Orchestrata con gli strumenti musicali disponibili, alcuni dei quali prestati da prigionieri francesi del campo attiguo, con i quali gli italiani avevano fraternizzato, riscosse grande successo all'interno del campo. La musica e la poesia, anche di stampo

---

<sup>956</sup> Salvatori Luigi, *Una gavetta piena di fame. Due anni di lager e di sofferenze raccontati alla piccola Pucci*, Marlin, Cava de' Tirreni, 2012, p. 55, in *Ivi*, p. 295.

<sup>957</sup> NATTA A., *op. cit.*, p. 80.

<sup>958</sup> Si può leggere un commovente stralcio dal *Bertoldo parlato* nel *Diario clandestino* di Guareschi, intitolato *Cip*. È la storia di un piccolo ometto di 12 centimetri, che esce dalla fotografia che suo padre aveva perso, dove c'era lui sorridente nella carrozzina e ed entra nella realtà della prigionia, dove fa compagnia a Giovannino, che se ne prende cura come fosse suo figlio. Ma un giorno, poco prima di un trasferimento in un altro lager, Cip sparisce. Giovannino lo cerca disperatamente per il campo deserto, fino all'estremo limite da dove si vede, dall'altra parte del reticolato, il campicello con la siepe bianca e la tomba solitaria. E sopra la tomba, un cartoncino: la fotografia col bambino seduto sorridente sulla carrozzina, tornato nel suo estatico mondo di carta patinata perché aveva ritrovato chi era venuto a cercare nel mondo reale: suo papà, prigioniero morto nel lager di Sandbostel nel 1944. Cfr. GUARESCHI G., *op. cit.*, pp. 162-168.

religioso<sup>959</sup>, furono tra le attività maggiormente apprezzate, complice la presenza di numerosi compositori e musicisti all'interno dei campi, come il già nominato Enrico Cagna Cabiati, pseudonimo di Enrico La Daga, il compositore Pietro Maggioli, il pianista Arturo Coppola, il compositore e violoncellista Giuseppe Selmi<sup>960</sup>, il violinista tenente Rovere, il baritono Gerardo Gaudio e altri tenori. Capitava spesso che fossero i tedeschi a fornire loro gli strumenti o a richiedere alcune esibizioni, come accadde al tenore Carlo Bergonzi, al quale il comandante del campo, colpito dalla sua bravura durante l'*Ave Maria* di Schubert, che aveva cantato durante la messa del campo nella notte di Natale 1944, chiese di andare a cantare a casa sua e come ricompensa gli diede tre fette di pane. In alcuni campi, come a Deblin, venne costituita una *schola cantorum*<sup>961</sup> e addirittura concerti per cori, come accadde a Wietzendorf. La musica dava un contributo morale positivo agli internati poiché li riportava "fuori da questi reticolati"<sup>962</sup>, in un mondo di fantasia dove rasserenare gli spiriti e trascorrere "due ore in paradiso"<sup>963</sup>, li riportava a casa e li faceva sentire felici. Il pensiero del ritorno a casa risvegliava la propria italianità, che veniva celebrata con orgoglio nei programmi di intrattenimento o durante le lunghe marce di trasferimento, con la musica di Giuseppe Verdi, nelle parole dei cori del *Nabucodonosor*<sup>964</sup> e dei *Lombardi alla prima crociata*<sup>965</sup>. Uno dei canti più gettonati era naturalmente il *Va' pensiero*, che diventò una sorta di «nuovo inno nazionale di una patria disperata<sup>966</sup>».

---

<sup>959</sup> La fede fu un'altra componente importante per tenere viva l'anima di molti internati (molti di loro, invece, persero la fede durante la prigionia), attraverso preghiere, canti, composizioni e il sostegno di religiosi non aderenti presenti nei lager, tra i quali numerosi cappellani che non mancarono di scagliarsi anche apertamente contro la campagna di adesioni.

<sup>960</sup> Giuseppe Selmi scrisse proprio presso lo Stalag di Tarnopol il famoso *Concerto spirituale* per violoncello e orchestra.

<sup>961</sup> Autore dell'iniziativa fu il cappellano padre Pellicelli, che organizzò vari concerti in seno alla *Schola*.

<sup>962</sup> Come annota Luigi Salvatori nel suo diario, il 4 dicembre 1944: «[la musica] mi riporta fuori da questi reticolati accanto a te e mamma e mi fa sentire felice». Cfr. Salvatori Luigi, *op. cit.*, p. 55, in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 297.

<sup>963</sup> Queste le parole che usa Giorgio Marras per descrivere le sue emozioni quando assiste ad un'esibizione di violino nel campo di Hammerstein, il 3 febbraio 1944. Cfr. Marras G., *Kriegsgefangenen. Prigionieri di guerra. Diario clandestino di un internato militare italiano 1943-1944*, Aipsa Edizioni, Cagliari, 2008 pp. 100-101, in *Ibidem*.

<sup>964</sup> Titolo originale della terza opera lirica di Giuseppe Verdi, composta su libretto di Temistocle Solera, è meglio conosciuta col titolo di *Nabucco*. L'opera debuttò il 9 marzo 1842 al Teatro La Scala di Milano con grande successo. È universalmente nota per il coro *Va' pensiero, sull'ali dorate*. Nell'immaginario collettivo, è tra le opere di Verdi più legate al Risorgimento e all'idea di Patria, per i parallelismi che retroattivamente sono stati fatti tra le vicende politiche italiane e la condizione degli ebrei soggetti al dominio babilonese.

<sup>965</sup> Opera verdiana successiva al Nabucco, composta su libretto di Temistocle Solera e andata in scena al Teatro La Scala di Milano l'11 febbraio 1843 riscuotendo un buon successo.

<sup>966</sup> Come scrive Ravaglioli la notte di Natale del 1943: «È il nuovo inno nazionale di una patria disperata? Non abbiamo saputo trovare di meglio. La marcia reale che hanno cantato in un'altra baracca non trova la

Nei lager venivano organizzate anche mostre di dipinti e disegni, a esempio a Sandbostel (il 29 luglio 1944) e a Wietzendorf (il 1° aprile 1945), dove si organizzarono anche concorsi di pittura, personali di pittori, scultori, architetti e concorsi di poesia, con dei premi in palio, come gallette, marmellata, riso e scatolette di carne. I disegni avevano un'ampia diffusione nei campi, data la presenza di numerosi artisti come Raffaele Barscigliè<sup>967</sup>, Renzo Biasion, Alberto Cavallari, Angelo Gatto, Walter Lazzaro, Mario Moretti, Mario Negri, Giuseppe Novello, Delfo Previtali, che spesso fecero da mentori per coloro i quali si cimentavano per la prima volta nel disegno e nella pittura, scoprendo a volte un talento o semplicemente per passare il tempo o per passione; alcuni proseguirono con tale attività anche nel dopoguerra. Come per il teatro, anche per la pittura e il disegno si ricorreva a mezzi di fortuna: fogli di giornale, confezioni alimentari, copertine o pagine di libri, utilizzando raramente i pennelli e i pennini da disegno e l'inchiostro a disposizione, arrangiandosi per lo più con pezzi di carbone, erba e foglie spremute, fango, succo di bacche, impasto di margarina, polvere di mattoni e addirittura sangue per colorarli. Attraverso il disegno e lo schizzo, proprio per la sua natura immediata e istintiva, veniva ad emergere tutta la disperazione e il dramma sofferto dai militari internati, provati dolorosamente dalle sofferenze della vita quotidiana nei lager. Non mancavano, tuttavia, opere ironiche e caricaturali per ridere scherzosamente insieme ai compagni di sventura, come *Deblin les bains* di Franco Brunello, dedicato ai compagni nelle docce comuni, o il rito della Divisione della margarina di Alessandro Berretti o, ancora, il disegno di Guareschi e Coppola che ritraggono otto immagini di internati in abiti ridicoli e grotteschi, con didascalie descrittive come se fosse una sfilata di moda<sup>968</sup>. Da ultima, ma non meno importante per la sua immediatezza descrittiva, la fotografia, attività molto rischiosa nei campi, in quanto testimonianza diretta di quello che accadeva. Solo raramente, infatti, gli IMI riuscirono a nascondere le macchine fotografiche, tra i quali va ricordata la figura del tenente trentino Vittorio Viali, il quale scattò, giorno dopo giorno, oltre quattrocento foto clandestine durante la prigionia nei campi di Luckenwalde, Beniaminowo, Sandbostel dove fu periodicamente trasferito, tenendo nascosta una piccola Leica e alcuni rullini nel cappotto o nelle mutande, avvolgendola in stracci o in croste di pane e smontandola e rimontandola più volte; un diario per immagini, che è ora

---

generalità dei consensi; e l'inno di Mameli, come si fa a cantarlo adesso, con tutta quell'esaltazione di chiome di vittoria da afferrare?»

Cfr. Ravaglioli A., *op. cit.*, pp. 95-97, in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 298.

<sup>967</sup> Nel dopoguerra sarà scenografo di Eduardo De Filippo.

<sup>968</sup> Cfr. AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 293.

disponibile nel foto-racconto di recentissima uscita<sup>969</sup>, testimonianza fedele e impressionante, a tratti anche cruda, dell'odissea vissuta dai militari italiani durante l'internamento.

### 5.1.3 I dibattiti politici: la nascita di una nuova coscienza democratica

La fame di cultura degli internati militari italiani si svolgeva in un clima di dibattito culturale e di natura politico-ideologica che avevano fatto scoprire loro, con il perdurare dell'esperienza della prigionia, la «libertà di pensiero».

Come ricorda Alessandro Natta:

*«Nacque un po' dovunque l'impegno della riscoperta e della riaffermazione dei valori risorgimentali, della conoscenza della realtà economica e sociale del nostro Paese, del contatto e del dibattito sul pensiero politico dell'Europa moderna<sup>970</sup>».*

Ciò avvenne attraverso il confronto fra una pluralità di posizioni che condusse, specie fra i più giovani, ad una presa di coscienza democratica e una nuova maturità intellettuale, ideale e politica, che si accompagnava spesso ad una repulsione verso ogni forma di dittatura e di privazione della libertà e verso la guerra, di cui patirono così duramente le conseguenze. Nel corso dei mesi di una prigionia così vergognosa e insopportabile, gli IMI scoprirono l'«inganno» del Fascismo, la falsità abbagliante dei suoi miti, l'accecante illusione del «credere, obbedire, combattere» del regime mussoliniano, verso cui non era mancato anche da parte di molti di loro un consenso ampio e diffuso.

Come ricorda Natta:

*«Se l'8 settembre fu lo scoppio di una passione antitedesca più che la razionale volontà di un mutamento politico, nel tempo iniziava il faticoso, contrastato cammino verso la ragione,*

---

<sup>969</sup> Cfr. MACINAI E., COLLACCHIONI L. (a cura di), VITTORIO VIALLI. *Ho scelto la prigionia. La resistenza dei soldati italiani nei lager nazisti 1943-1945*, Il Mulino, Bologna, ottobre 2020.

<sup>970</sup> NATTA A., *op. cit.*, pp. 54-55.

*la consapevolezza, in modo da mutare in giudizio critico la ribellione sentimentale contro il fascismo ed in meditato fatto politico il nostro no<sup>971</sup>».*

Diverse sono le testimonianze di questa nuova presa di coscienza democratica e nazionale, civile e libera che gli IMI si porteranno a casa al rientro in Patria.

Come annota Mario Fantinelli il 23 dicembre 1943 a Deblin-Irena:

*«Speriamo presto in una prossima e vera Repubblica proclamata da uomini liberi ed onesti ricostruttori di questa nostra martoriata Italia».*

E, ancora, il 19 febbraio:

*«Sebbene la fame aumenti, si tiene duro solo per una Italia governata da un governo che esprima la volontà popolare<sup>972</sup>».*

Il loro sentire era legato a quello che stava succedendo in Patria e di cui gli IMI riuscivano a sapere qualcosa dai giornali distribuiti nei campi. Con una rinnovata speranza nell'avvenire e con una fiduciosa attesa dei prossimi grandi eventi, essi si sentivano empaticamente vicini alla lotta partigiana e sentivano che la loro resistenza non era meno importante e fiera.

Guido Baglioni annota nel suo dialogo immaginario con la moglie Lina il 3 maggio 1944:

*«Qui non siamo solo semplici prigionieri – bensì combattenti della prima battaglia per il nostro rinnovamento spirituale, politico, economico<sup>973</sup>».*

Il concetto di Patria veniva ribadito in ogni dibattito tra gli internati. Alessandro Natta sostiene nel suo libro *L'Altra resistenza* che l'8 settembre “la Patria è morta e risorta”, in un processo di catarsi storica che vide gli IMI tra i protagonisti di una resistenza condotta attraverso l'intransigenza del loro «no», rinsaldata dal mondo culturale e dell'arte che

---

<sup>971</sup> *Ibidem*. Cfr. ENNIO E., *Una conversazione con Alessandro Natta sul suo libro dedicato ai militari internati in Germania*, «La Repubblica», n. 34, 10 gennaio 2000, <<http://www.deportati.it/static/pdf/TR/2000/gennaio/34.pdf>>, p. 36.

<sup>972</sup> Fantinelli Mario, *1914-1920 – 1941-1945. Memorie di guerra e di prigionia*, Il Ponte Vecchio, Cesena, 2001, pp. 42 e 67, in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 285.

<sup>973</sup> Ap. Famiglia Baglioni, in *Ivi*, p. 286.

hanno saputo coltivare pur nelle brutali condizioni di prigionia, «*perché tra i reticolati tedeschi eravamo diventati uomini liberi*<sup>974</sup>».

**II sezione: *L'arte nei lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza.***

***Pittori militari italiani internati in Germania, 1943-1945*<sup>975</sup>.**

**L'intervista all'autrice, professoressa Paola Cintoli**

### **5.2.1 Un'antologia per immagini: indagare la storia attraverso l'arte**

Nata un po' per caso, dal diario di un familiare, il Gen. Giuseppe Cinti, deportato nei lager nazisti per soli generali 64/Z di Schokken,<sup>976</sup> la ricerca della professoressa Cintoli intende indagare un aspetto, quell'arte, ancora poco trattato dalla storiografia e che tuttavia è fondamentale per comprendere il contributo che gli Internati Militari Italiani hanno dato alla lotta per la liberazione dell'Italia dopo l'8 settembre 1943. Come ricorda molto bene il professor Luciano Zani nella presentazione del libro, «Paola Cintoli si ispira ad Erodoto per salvare dall'oblio 'le imprese degli uomini' che furono internati in luoghi in cui anche la mera sopravvivenza aveva in sé qualcosa di eroico<sup>977</sup>». Anche l'opera della professoressa Cintoli è un'impresa mai compiuta prima, condotta con rigore scientifico e di grande respiro editoriale, che è diventata un'Antologia degli IMI disegnatori e pittori, con oltre settanta nomi di ufficiali che, pur non esaurendo un elenco continuamente in aggiornamento, offre un panorama esaustivo dell'esperienza pittorica all'interno dei lager<sup>978</sup>.

---

<sup>974</sup> Cfr. ENNIO E., *op. cit.*, p. 39.

<sup>975</sup> Cfr. CINTOLI P., *L'arte nei lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza. Pittori militari italiani internati in Germania, 1943-1945*, Palombi Editori, Roma, 2018.

<sup>976</sup> La prof.ssa Cintoli parla di questa vicenda in un suo libro precedente, *Il ritorno da Schokken*. Cfr. CINTOLI P., *Il ritorno da Schokken, lager 64/Z. Il diario del Generale Giuseppe Cinti, una voce della Resistenza senz'armi*, Bibliotheka Edizioni, Roma, 2015.

<sup>977</sup> CINTOLI P., *L'arte nei lager nazisti*, cit., p. 14.

<sup>978</sup> Tra i più conosciuti, internati nel campo riservato agli ufficiali del lager di Wietendorf: lo scrittore Giovannino Guareschi, l'umorista, pittore e illustratore Giuseppe Novello, lo scultore Mario Negri, il filosofo Enzo Paci, il poeta Roberto Rebora, lo storico Vittorio Emanuele Giuntella, l'intellettuale cattolico Giuseppe Lazzati, il futuro segretario del PCI, Alessandro Natta, il giornalista Stelio Tomei, il musicista Arturo Coppola, l'attore Gianrico Tedeschi. Cfr. *Ivi*, p. 35.



Richiamandosi nel titolo del libro alla denominazione originale di Alessandro Natta<sup>979</sup>, «L'altra resistenza» sta nella scelta sofferta che 650.000 militari italiani hanno fatto nel dire "No", nel rifiutare le ripetute lusinghe dei tedeschi di aderire alla *Wehrmacht* e alla Repubblica di Salò, rinunciando così a tornare a casa e affrontando con dignità e coraggio i venti mesi dell'internamento. Questa «Resistenza senz'armi» – com'è stata definita – viene indagata nel libro da una nuova prospettiva: quella dell'arte. Nell'edizione illustrata si possono agevolmente sfogliare più di mille disegni e dipinti, ognuno dei quali meritevole di precisa attenzione, intrecciati con le testimonianze scritte e brani degli stessi autori o di loro compagni, di 70 giovani artisti Ufficiali, i quali hanno trovato nell'arte visiva il mezzo espressivo più diretto e spontaneo per rivendicare la propria libertà, la propria dignità di esseri umani. L'autrice ha scelto un insolito approccio al tema dell'internamento militare, attraverso una fonte particolare: *«la visione che ne hanno dato gli stessi testimoni, la loro testimonianza visiva»*. Lo strumento espressivo dell'arte *«mi è sembrato un modo particolarmente appropriato per conoscerla in profondità attraverso lo sguardo di chi è stato partecipe di quella dolorosa esperienza e l'ha raccontata, filtrandola con la propria sensibilità e l'originale estro creativo, capace di oltrepassare muri e reticolati»*. L'originalità di questa scelta sta nel fatto che la ricerca storica si è unita a quella artistica, non con l'intento di dare un *«giudizio di qualità sulle singole opere»*, ma – come evidenzia bene la stessa autrice – *«per dar loro valore di esperienza, per dare centralità ai singoli individui, che si inseriscono nella dimensione collettiva della storia. Indagare la storia attraverso l'arte è un buon modo per conoscerla in profondità attraverso le emozioni, le esperienze, i sentimenti particolari di ciascuno»*.

### **5.2.2 Memoria, Resistenza, Sopravvivenza**

Le parole che danno il titolo al libro: «Memoria», «Resistenza», «Sopravvivenza» sono le tre chiavi di lettura di una ricerca guidata da un preciso interesse storiografico e sorretta da un profondo dovere etico, che si intrecciano seguendo il filo di un racconto per immagini, all'interno del quale le vicende degli internati militari vengono descritte in

---

<sup>979</sup> Ci si riferisce al titolo del libro dell'ex IMI Alessandro Natta, *L'altra Resistenza. I militari italiani internati in Germania*, che è stato citato più volte nel corso della trattazione.

modo lucido e imparziale, avvicinando il lettore alle pagine dedicate agli ufficiali pittori e ai loro dipinti, nelle quali si condensa tutto il senso del discorso.

Dalle parole della stessa autrice:

«La tutela della memoria è un dovere delle società, strettamente legato al valore del sapere storico, perché le esperienze e il patrimonio di conoscenze del passato costituiscono non solo uno strumento di consapevolezza critica del presente, ma rappresentano la base essenziale per la costruzione del futuro. In questo senso, le testimonianze degli IMI – diari, disegni, racconti orali – costituiscono una memoria imprescindibile per la conoscenza di quel periodo storico e per accrescere la nostra coscienza critica. Di fronte ai profondi mutamenti apportati dalla modernità e alle grandi sfide che dovremo affrontare, tra cui anche la difesa dei diritti fondamentali degli individui e dei popoli, non si potranno costruire ipotesi realizzabili nel presente e nel futuro se non si terrà conto dei valori e delle esperienze trasmesse dal passato. La Resistenza – quella armata dei partigiani e quella silenziosa e senz’armi dei militari internati – ha dato la libertà al nostro Paese; in essa vanno individuate le origini stesse della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione.

La sopravvivenza è stato uno degli obiettivi degli IMI, perseguito mettendo in essere tutte le risorse umane a disposizione, attraverso i diversi impegni quotidiani, la cura della persona e dei pochi oggetti a disposizione, le numerose attività culturali, che riuscissero a dare un senso al tempo vuoto e interminabile della prigionia. Per i pittori è stata l’arte lo strumento per sopravvivere, una forma di salvezza dall’immobilismo di una condizione umiliante, espressione della volontà di resistere alla sopraffazione e all’abbruttimento attraverso una forma originale di opposizione, perché ha permesso loro di avere una visione alternativa della realtà».

### **5.2.3 Una «storia delle esperienze»**

L’approccio adottato nel libro è quello della “Scuola delle Annales” e di Marc Bloch, che suggerisce una «storia delle esperienze», risultato della ricchezza fornita dall’eterogeneità di fonti inedite e di grande rilievo, quali: testimonianze, diari, lettere, memorie e interviste, selezionate accuratamente dall’autrice. La scientificità del metodo storico va dunque di pari passo con un intento particolare, *«il più impegnativo, di presentare le opere e in qualche modo ridare vita a quelle preziose creazioni – nella gran parte dei casi non adeguatamente valorizzate – intrecciandole, ove possibile, con le testimonianze scritte, brani di diari degli stessi autori o di loro compagni»*; esse vengono scientemente

utilizzate come fonti dirette di esperienza e nutrite «*di uno stupore e di una curiosità via via crescenti*», spogliate – come tiene a precisare la professoressa – del condizionamento emotivo, che pure si è fatto insistentemente sentire, ma che rischia di far scivolare la ricerca scientifica in retorica. Accompagnare i documenti d’archivio ai diari è stato certamente utile, dal momento che questi ultimi sono documenti specifici e personali ma, al tempo stesso e proprio per questo, hanno una natura parziale, in quanto rielaborati dalla memoria perché spesso scritti *ex-post* o filtrati dall’emotività del momento. D’altra parte, «*le testimonianze sono per gli storici fonti preziose perché comunicano il modo con cui furono percepiti e vissuti gli eventi della ‘grande storia’*»; a ciò va aggiunto che «*l’autenticità e la soggettività della loro narrazione non fa che illuminare ulteriormente, da una diversa angolazione analitica, l’oggetto della ricerca storica, mostrandone un punto di vista particolare*».

Nel caso specifico in esame, è un labirinto di fonti disperse e in molti casi difficilmente reperibili, complice il disinteresse e la noncuranza delle istituzioni per la salvaguardia e la conservazione dei materiali utili alla ricerca. Come testimonia l’autrice, «*purtroppo gli archivi istituzionali italiani e tedeschi, scampati alle distruzioni belliche o voluti, sono troppo spesso sconosciuti, lacunosi e inagibili*».

Fin dalla fine della guerra, infatti:

«Mancò, a memoria fresca, un’esauriente raccolta istituzionale italiana delle fonti, con l’effetto di cancellare fatti e strapazzare la storia in un caos di cifre contraddittorie e di contenuto enigmatico. [...] In questo contesto, è altamente meritoria l’opera svolta dalle due Associazioni di ex Internati – ANEI e ANRP – le quali, nel silenzio generale, garantirono nel corso degli anni il recupero e la raccolta di memorie e testimonianze dei reduci».

#### **5.2.4 L’arte come strumento di salvezza ed espressione di libertà**

Come i racconti scritti, così le opere di questi artisti vengono prese in considerazione come documenti storici e come opere, prodotti artistici, che danno un contributo di verità alla conoscenza dell’universo concentrazionario, ma rendono anche la dimensione interiore del dramma dal quale si originano e da cui non possono prescindere.

«Le emozioni che traspaiono dai racconti rendono perfettamente la dimensione interiore di quella esperienza – come le opere grafiche – e rappresentano un contributo di verità alla conoscenza di quel mondo, non solo dal punto di vista dei freddi documenti d’archivio, ma attraverso le parole di chi ha vissuto direttamente l’esperienza dell’internamento, permettendo un confronto tra le diverse prospettive dalle quali la vita del lager è osservata».

L’originalità delle opere figurative è data dalla peculiarità del mezzo espressivo iconografico: la sua «*assoluta contemporaneità*».

«Se i diari, tranne eccezioni, sono stati scritti a posteriori o, se coevi, comunque rielaborati dopo il rimpatrio, le immagini sono, nella stragrande maggioranza, coeve all’esperienza del Lager, sono il frutto diretto di quei momenti, di quelle sofferenze».

Giovannino Guareschi diceva che le «parole diventano concetti» all’interno del lager, «ogni parola si amplifica e diventa un capitolo<sup>980</sup>». È vero che anche da un quadro si può dedurre un concetto, ma il concetto esiste in quanto il quadro c’è ed esprime con la sua presenza l’essenza di quello che rappresenta. Per questo l’arte visiva dà un valore aggiunto di conoscenza, come accade per le opere descritte. Non solo: è un “esercizio della memoria”.

«L’arte visiva nelle sue forme espressive non è solo rappresentazione, ma ha la capacità di costruire l’immaginario della memoria mediante l’evocazione della bellezza e del dolore, delle condizioni materiali e delle esigenze interiori, offrendo un contributo importante alla ricerca del senso della dignità della vita. Anche se filtrato dagli occhi e dall’animo del suo autore, rappresenta lo strumento più vicino possibile alla comprensione e al sentire della sua sofferenza, riesce ad esprimere ciò che è inattuabile dalle parole, soddisfa il bisogno di dare a essa un significato, attraverso l’espressione creativa».

In questo senso, «*la creatività ha un valore catartico, sa innestarsi nel dolore e nella vita trasformandola*». Tale è stata l’arte probabilmente per gli internati pittori: un’esperienza catartica, uno strumento, cioè, attraverso il quale «*gli artisti IMI hanno saputo raccontare, anche urlare, angoscia e sofferenza, liberandole in forme che accompagnano l’immaginazione ed elaborarle fino alla metabolizzazione*».

---

<sup>980</sup> GUARESCHI G., *op. cit.*, p. 151.

«Il loro è stato anche il tentativo di un'espressione di autonomia e carica interiore tale da volersi riappropriare in modo consapevole della propria libertà di pensare, di agire, di percepire, anche di soffrire»,

come un'Ulisse dell'era moderna che affronta il percorso di ritorno verso Itaca credendo in un destino di salvezza individuale e collettiva.

### **5.2.5 Memoria visiva e bellezza formale**

Una ricerca, quella della professoressa Cintoli, condotta dunque secondo due livelli, che considerano le opere d'arte da un lato come testimonianza e dall'altro da un punto di vista formale, estetico. L'arte, quando è considerata documento, diventa strumento di indagine per riprendere i fili della memoria e, nel caso degli IMI, non è solo la memoria individuale a emergere, ma quella collettiva; in questo senso, l'arte diventa "arte civile", non tanto come forma di protesta, quanto come prodotto della civiltà nell'orrore della barbarie. Dal punto di vista formale, estetico, l'arte nei lager è la rivincita dell'espressione di una bellezza struggente, 'lucidamente commossa', a tratti disperata. Dalle parole della professoressa si deduce dove avviene l'incontro tra questi due aspetti tra i pittori presentati nel libro:

«L'incontro tra questi due aspetti non avviene allo stesso modo e allo stesso livello in tutti gli artisti, com'è naturale, ma in tutti è presente, oltre all'intento di documentare, la manifestazione della volontà dell'artista di evadere e trovare un'alternativa alla dura realtà del lager, che in alcuni di loro raggiunge vette molto alte. I disegni dei deportati sono stati per lo più studiati e interpretati come testimonianze storiche, prima ancora che come opere d'arte, strumento di memoria visiva: la rappresentazione lucida e forte delle atrocità prodotte dalla barbarie, un modo con cui l'arte assume la funzione e il ruolo di "arte civile".

Ma altrettanto interessante è la ricerca, da parte di questi artisti, della bellezza anche negli "abissi dell'inferno", in fondo all'orrore, un aspetto di cui la storiografia finora non si è occupata e che si è tentato di affrontare in questo lavoro. Queste creazioni hanno anche una forte qualità espressiva, espressione di libertà, di un forte impulso intellettuale oltre che morale, capace di produrre arte e bellezza anche nelle grigie atmosfere delle baracche del campo e in assenza di adeguati mezzi, riuscendo a imporsi sul dolore e, dinanzi a spettacoli di degradazione e di avvilitamento, hanno consentito loro di far prevalere i momenti di rapito stupore e il valore purificatore dell'arte»

## 5.2.6 Tematiche ricorrenti. Alcuni esempi

Pur nella eterogeneità dei pittori internati sia per le loro biografie, sia per la loro provenienza e formazione, nonché per le specifiche sensibilità individuali, si possono riconoscere alcuni tratti comuni delle loro espressioni artistiche, quali: il racconto della vita quotidiana, lo sconforto, l'inattività, l'incertezza del futuro. Essi sono, in definitiva, «*i diversi aspetti della condizione dell'internamento*». Citando le parole della professoressa che li ha analizzati:

«Le descrizioni dell'ambiente esterno, intravisto dalle finestre delle baracche, che danno una visione di drammatica crudezza, nella raffigurazione quasi sempre di costruzioni geometriche rigide, come la realtà del campo con l'imposizione delle sue regole, le sagome ossessive delle baracche, l'onnipresente reticolato, le immancabili torrette lungo i confini di filo spinato.

Ricorrono anche le immagini dei vagoni blindati dei treni sui quali furono trasportati, ammassati, i militari catturati, ormai esausti per il lungo e faticoso viaggio, sdraiati come animali in carri-bestiami, ignari della loro destinazione, strappati dalla loro condizione di normalità verso un luogo ignoto, verso l'incerto.

Le immagini dell'ambiente della prigionia ritraggono alcuni momenti e situazioni della vita dell'internato: l'interminabile appello al gelo, gli spazi ristretti e la loro condivisione forzata, il tempo che non passa e l'attesa di una liberazione che non arriva, un misero bagaglio e pochi oggetti personali ammassati in un angolo.

La volontà di resistere e non piegarsi alla loro condizione aberrante, conducendo una vita che avesse le caratteristiche della normalità, e che desse un senso allo scorrere del tempo in modo costruttivo. In numerose composizioni c'è, ad esempio, la descrizione di attività relative al cibo, perché la fame era per loro l'esperienza più drammatica, un'ossessione. Il cibo non solo in quanto esigenza fondamentale di sopravvivenza fisica, alimento del corpo, ma anche sogno, simbolo di resistenza e di dignità, fondamentale nel processo di conservazione della propria essenza umana».

Per questo nel libro si parla di «Anamnesi» in riferimento al tipo di conoscenza che le opere di questi pittori hanno veicolato, attraverso la quale l'anima può scoprire quelle verità che sono da sempre presenti in se stessa. E gli IMI potevano contare nella loro arte sulla verità della loro esperienza. Attraverso le biografie, in alcuni casi i diari ma, soprattutto, mediante l'analisi delle opere figurative, l'esperienza della prigionia emerge come tratto indelebile della vita di questi pittori.

La professoressa Cintoli cita alcuni esempi significativi:

«Emblematica è l'esperienza di Paolo Orsini, già messosi alla prova nel disegno pur avendo una sua professione da giurista, durante la prigionia realizza, con immediatezza e intensità, una serie di acquerelli che ritraggono immagini di sofferenza e di morte: questa sarà la sua arma di resistenza, la sua "evasione" morale e spirituale, per sopravvivere<sup>981</sup>. Dopo la Liberazione si dedicherà sempre più intensamente alla pittura e scriverà: "la pena di ognuno di noi è stata così profonda e traumatizzante, che forse resterà per sempre inesprimibile; uomini disumanizzati da propri simili. Io mi salvai dipingendo, la pittura mi aiutò a ritrovare me stesso, a non dimenticarmi<sup>982</sup>".

Molto interessante la vicenda umana e artistica di Walter Lazzaro, eccellente pittore, che all'inizio della sua produzione, negli anni Trenta, predilige la pittura di paesaggio, dolcemente incantata, sospesa in un magico silenzio<sup>983</sup>. Ma in concomitanza con l'esperienza di prigionia, si assiste ad una forte cesura nella sua arte. Nel campo di Biala Podlaska, vive un momento di particolare concentrazione interiore, di grande intensità spirituale, che determina una nuova espressione pittorica. Rappresenta un'umanità ferita, sommersa dalla fame, dalla paura, dalla sofferenza, anche fisica, provata nei lager. Pochi ed essenziali tratti di matita rappresentano la fame, il freddo, la desolazione del luogo, i volti straziati dei compagni e rendono il dolore, l'angoscia e la sofferenza della loro condizione, senza speranza né futuro, il tempo della privazione, dell'incertezza del domani, dell'impotenza. Il periodo della prigionia, con gli orrori e le sofferenze vissute personalmente, cambiano radicalmente la sua vita di uomo e di artista e gli impediscono, al suo ritorno, di rappresentare la figura umana, quasi che il rapporto con l'essere umano e le sue efferatezze si fosse interrotto. Le sue convinzioni artistiche si ampliano verso una ricerca più approfondita dell'animo umano e lo conducono alla metafisica "poesia del silenzio", al soliloquio con l'infinito del mare, la cui purezza diverrà la cura per la sua anima ferita e desiderosa solo di ripiegamento e di bellezza<sup>984</sup>.

Anche per Virgilio Carmignani, tra gli artisti più singolari, nutrito di una formazione classica, umanistica e della lezione dei Macchiaioli, di Renoir, dei realisti francesi, nella sua pittura

---

<sup>981</sup> Nel libro vi sono alcuni esempi dei suoi acquerelli, dai titoli molto semplici ma efficaci per il senso diretto che danno del mondo della prigionia vissuta dal pittore e dai suoi compagni: *Campo di Bad-Orb* (3 ottobre 1943), *Panni stesi nel campo di Bad-Orb* (12 novembre 1943), *Internati nel campo di Wietendorf* (1944) e *Sandbostel* (3/9/1944-14/6/1944), *Il presepe* (Wietendorf, 12/1944), *Internato, morto e cane* (Wietendorf, 24/9/1944). Cfr. CINTOLI P., *L'arte nei lager nazisti...cit.*, pp. 317-320.

<sup>982</sup> Cfr. Vendramini Ferruccio, *Un internato in Germania. Paolo Orsini*, in *Le ragioni della Resistenza bellunese*. Interviste raccolte da Ferruccio Vendramini, Feltre, 1968, in A. M. D'Amelio, *Paolo Orsini. Dipingere per sopravvivere. Immagini dai campi di prigionia (1943-1945)*, Mediascape – Edizioni ANRP, Roma, 2014, p. 78, in *Ibidem*.

<sup>983</sup> Ne è un esempio *Silenzio di Lungotevere* (1934, olio su carta intelata, Galleria Lazzaro by Corsi). *Ivi*, p. 229.

<sup>984</sup> «I lunghi mesi di assoluto grigiore, di sofferenza, mi hanno costretto quasi a un continuo colloquio con me stesso. La mancanza di vita, di suoni, di colori, mi ha fatto apprezzare, come mai mi era successo prima, la straordinaria ricchezza del silenzio, della solitudine e sì, anche della desolazione.» Un esempio di questa "poesia del silenzio" è *Parlando al reticolato* (Biala Podlaska, olio su tela, 1943). Cfr. *Ivi*, p. 230.

minimale, dalla delicata tavolozza, dai colori polverosi, eppure luminosissimi, c'è una profonda cesura. Durante la prigionia, angosciato dalla paura quotidiana della morte, l'arte fu la sua salvezza spirituale. Su quei piccoli pezzi di carta, con un linguaggio essenziale, vicino all'espressionismo, Carmignani esprimeva il dolore di uomini esangui, ritraeva volti di prigionieri che hanno le sembianze di fantasmi, oppure gli squallidi interni delle baracche<sup>985</sup>. Al ritorno dalla prigionia, dopo la dura esperienza, le scelte stilistiche subirono necessariamente una trasformazione; la produzione dei tre decenni successivi rivela chiaramente il cammino interiore dell'artista, sempre alieno dalle ricerche informali diffuse negli anni Cinquanta, pur condividendone il carattere esistenziale.

Ancora, la ricca gamma cromatica dalle delicate tonalità e la luce calda e soffusa della prima produzione di Ettore Ponzi vengono stravolte dalla guerra e dalla sofferenza della prigionia<sup>986</sup>. Rientrato in Italia trovò Fidenza, la sua città, sconvolta dai bombardamenti aerei che avevano completamente distrutto la sua casa, ma riprese la sua attività artistica fra le macerie del vecchio palazzo della Curia Vescovile bombardato<sup>987</sup>, iniziò a dipingere quel paesaggio fatto di muri sbrecciati, di terreno martoriato dalle bombe e di macerie. Successivamente le ferite della città costituiranno uno dei filoni principali della sua produzione dell'immediato dopoguerra<sup>988</sup>.

### 5.2.7 L'arte come «rottura» e «principio»

La posta in gioco, dunque, non era solo personale, ma collettiva. Attraverso le attività culturali e l'arte, questi uomini si sono dissetati – per usare un'immagine religiosa – di

---

<sup>985</sup> In *Volte di prigionieri* (Wietzendorf, 1944, Museo dell'Internamento di Padova), «i volti scavati, le espressioni stravolte e allucinate dei compagni sono rese mediante segni rapidi e incisivi, in cui le linee essenziali sono utilizzate, in vario modo e spessore [...]. Con poche linee di puro contorno, sono tracciate le fisionomie di volti emaciati, sguardi smarriti, espressioni sconsolte, immagini di uomini che sembrano vivere in una sospensione temporale, in uno spazio indefinito e immobile, ormai privati come sono della loro identità [...]», come è evidente in *Figure di compagni* (Museo dell'Internamento di Padova), in cui risalta in primo piano «l'amara inerzia di mani immobili come il tempo che non passa, il non-colore uniforme della figura, sullo sfondo di contrastanti tinte livide». *Ivi*, pp. 122-123.

<sup>986</sup> Ponzi riuscirà a portare a casa le opere dipinte durante l'internamento nello zaino, su un carro trainato da buoi. Interessante è il contrasto tra i due acquerelli che rappresentano due cannoni, disegnati entrambi su una struttura spaziale costruita in diagonale: il primo evidenzia la fatica dei prigionieri che lo stanno trascinando, il secondo, abbandonato a se stesso, in un'amara desolazione che contrasta con la natura sullo sfondo che è ritratta libera, verdeggiante e rigogliosa. Ettore Ponzi è capace di un'intensa drammaticità come nel quadro a olio che raffigura il paesaggio innevato di Wietzendorf durante una delle lunghe ed estenuanti marce dei prigionieri, in cui il principio diagonale utilizzato per la resa d'insieme dello spazio, nel cui centro s'innalza la torretta di controllo, a guardia di tutta la composizione, conferisce una profondità ad un fermo immagine dai colori sbiaditi, quasi sospeso nel tempo. (Wietzendorf, 1944, olio, Museo di Storia Contemporanea di Milano. Cfr. *Ivi*, p. 341.

<sup>987</sup> Cfr. *La cattedrale di Fidenza con le rovine del palazzo vescovile* (1948, olio su tela). Cfr. *Ivi*, p. 345.

<sup>988</sup> Ponzi Ettore, *Scritti e pensieri* (anni '80-'90), in Id., *Memorie di guerra e prigionia*, in *Ivi*, p. 344.



arte e di cultura, fonti di salvezza e salvaguardia della dignità, contro la spersonalizzazione, l'isolamento, l'alienazione e la negazione tipici di un regime concentrazionario, quale era quello nei lager nazisti. Giorgio Marras ha scritto nel suo diario da Przemysl: «che piacere sentire in mezzo a tanti i quali non parlano che di mangiare...qualcuno che parla di cose più importanti<sup>989</sup>». La “fame” di questi uomini era certamente di cibo, ma soprattutto forse di quella bellezza che si nutre di valori autentici e profondamente umani, valori totalmente nuovi per la gran parte di loro, abituati a un “digiuno” dal pensiero autonomo.

Con il loro «no» hanno spezzato le catene dei «sì» del passato e la loro arte, come ricorda la prof.ssa Cintoli:

«è espressione di una rottura con l'universo di valori – o miti – con la doppia obbedienza, di militari e di fascisti, cui erano stati educati; la dignità, la fierezza che in condizioni normali sono qualità eminentemente individuali, sono diventate un obiettivo comune, collettivo, che permetteva il superamento della pura sopravvivenza, attraverso il recupero di una dimensione morale della vita, della libertà innanzitutto, del rispetto della loro identità e umanità. E l'arte era espressione della identità loro e dei compagni ritratti nella loro sofferenza, dell'aspirazione ad un pensiero libero e della libertà di esprimere i loro sentimenti».

### **5.2.8 Una «sinfonia del dolore» nello sguardo dell'osservatore**

In ognuna delle opere descritte nel libro, il dolore emerge in varie forme e in modo poliedrico, come se esse fossero in un rapporto dialettico tra loro, perché tutte sorgono dallo stesso bisogno, in una sorta di “sinfonia del dolore” che risuona anche dalle pagine del libro.

«Il dolore è la nota dominante, il *leit motiv* delle opere di questi artisti, soprattutto espresso nei bellissimi ritratti, che documentano l'intento di restituire umanità e identità a chi ne era stato privato: una galleria di volti stagliati nel vuoto, dalle orbite profonde, gli zigomi scavati dalle privazioni, sguardi smarriti e spenti, disperati e dolenti, figure colte nella loro desolata solitudine, segnate da una pena infinita e dalle interminabili sofferenze fisiche e morali [...]. In queste immagini io ritrovo la sintesi tra il valore della bellezza e quello dell'etica».

---

<sup>989</sup> Marras G., *op. cit.*, in AVAGLIANO M., PALMIERI M., *op. cit.*, p. 286.

Le opere d'arte prodotte all'interno dei lager possono in qualche modo essere considerate opere totali, in quanto suggeriscono una visione partecipata che coinvolge emotivamente l'osservatore. In questo senso, il punto di vista dell'autrice non è soltanto quello di una studiosa ma anche quello di un'osservatrice, che ha cercato di accostarsi a queste opere *«con grande umiltà, discrezione e rispetto, non pretendendo di giudicarle per la loro qualità artistica, che evidenzia livelli molto diversi da un autore all'altro»*.

«Io ho cercato di essere accurata nell'analisi delle peculiarità formali di tutte le opere, allineandole in un catalogo e tentando di farle dialogare con le voci di altri prigionieri, con la loro produzione scritta [...]. Soltanto attraverso l'esame attento della tecnica di un disegno o della leggerezza e trasparenza di un acquerello, e grazie alla rivelazione di alcuni dettagli si poteva giungere a cogliere ciò che quelle opere nel drammatico contesto della loro esecuzione potevano significare e quale valore l'autore ha voluto attribuirgli. È indubbio che la loro analisi formale mi ha permesso di vedere più chiaro in quel mondo, di scoprirne e comprenderne risvolti nuovi: hanno rivelato la multiforme ricchezza della dimensione emotiva della prigionia, le diverse forme di reazione a una situazione di coercizione, la capacità di trovare in sé la forza per trasformare questa in una scelta di libertà».

E aggiunge:

«Al di là del loro valore estetico, della qualità tecnica che riescono a raggiungere, ciò che rende preziose queste opere è la loro capacità di provocare le più diverse emozioni, riuscendo a trasportarci in quel mondo brutale, e attraverso quei tormentati segni a interrogare le nostre coscienze di contemporanei, ma anche di concederci il semplice piacere di osservarle».

La contemporaneità di queste opere emerge anche dai materiali usati, che riflettono le condizioni estreme e precarie di sopravvivenza nei lager. Come l'arte contemporanea, anche le opere degli IMI trovano la loro sostanza nei materiali di cui sono fatte.

Ma la povertà – e precarietà – dei materiali pone un problema, anche questo tipico dell'arte contemporanea: la sua conservazione. Sono opere che, come suggerisce Giuliana Tomasella nella prefazione al libro<sup>990</sup>, portano le stigmate della fatica, fisica oltre che spirituale, ma sono anche fragili, rischiano di deteriorarsi. Sono contemporanee proprio

---

<sup>990</sup> Cfr. Tomasella G., *Prefazione a CINTOLI P., op. ult. cit.*, pp. 11-13.

per la loro fragilità. Dal punto di vista materiale, è vero, sono opere fragili ma, sottolinea l'autrice:

«Hanno una grande forza, che ho cercato di evidenziare con le mie analisi. Inoltre ho avuto modo di constatare che la loro conservazione, sia nelle collezioni private che in quelle pubbliche, è ottimale».

### **5.2.9 Un libro come mappa di una «tragedia a più voci»**

Sfogliando il libro, vi si può rintracciare una sorta di mappa, una fitta trama di storie umane leggibile attraverso l'arte, i cui frammenti vengono magistralmente ricomposti in un'unica storia comune, definita dall'autrice «*il racconto di una tragedia a più voci*». Il dramma del silenzio, i continui spostamenti, le condizioni disumane cui furono costretti gli internati militari nei diversi campi, nonché l'impossibilità di reagire trova parola nelle opere d'arte, le quali:

«rappresentano soprattutto la rivalse dell'impulso creativo, manifestazione di una irrinunciabile libertà interiore, un'esigenza insopprimibile di esprimersi, il prodigio di un'autentica ispirazione, in grado di cogliere, in una condizione di degradazione e sconforto e in assenza di adeguati mezzi, un frammento di umanità e di poesia, facendo prevalere il valore purificatore dell'arte sull'orrore e le atrocità. Queste opere costituiscono anche il diario più privato, intimo, solitario, che testimonia l'intento di riaffermare l'esigenza della propria identità e umanità, la coscienza di sé, la dignità di esseri umani, dei valori ideali che gli IMI professarono in quel mondo buio, sospeso, ai limiti dell'abisso».

### **5.2.10 Memorie negate**

«Al loro ritorno in Patria da un "esilio volontario" e da una resistenza attiva, anche se non armata [...], l'impatto dei reduci con la nuova realtà del Paese fu difficile e complesso. I pregiudizi degli italiani li offesero ed essi, delusi, si rifiutarono di raccontare ciò che avevano sofferto, desiderando solamente dimenticare in fretta».

La ferità ancora fresca e mai rimarginata, complice la cocente delusione per la gelida accoglienza da parte delle istituzioni, portò ad una rimozione pressoché totale della vicenda anche da parte degli ex internati, che «*finirono col chiudersi in se stessi, anche in famiglia*».

Ciò ebbe conseguenze anche sul percorso artistico degli IMI. Come ben ricorda la professoressa Cintoli:

«Alcuni riporranno i loro disegni nei cassetti, cercando di dimenticare, altri li esporranno in diverse mostre, e tutti intraprenderanno strade artistiche nuove. Ma la ferita non si rimarginerà mai. Soprattutto la dimensione della mortificante costrizione è uno stato che rimarrà come sedimentato, in modo subliminale. Ad esempio nel percorso pittorico di Domenico Predonzani – tra le presenze più interessanti e forse meno studiate nell’ambito dell’arte giuliana del secondo dopoguerra – pittore aperto alla ricerca e ai nuovi linguaggi, l’esperienza devastante di annientamento, mai completamente superata, anche se mai mostrata, si ritrova nella sua pittura successiva, caratterizzata da una espressione lirica, diretta verso una ricerca nell’inconscio, la quale, raffigurando una realtà deformata e inquietante, l’avvicina al surrealismo. Alla vena lirica del Novecento e alle sue tematiche esistenziali, – la poesia di Montale innanzitutto – Predonzani si avvicina per l’irreparabile solitudine provocata dal trauma della guerra, la consapevolezza del ‘male di vivere’, del dolore dell’uomo e della sua continua ricerca di un “varco”, da cui poter fuggire per salvarsi dalle difficoltà della vita”<sup>991</sup>».

Il vuoto della memoria si aggancia al tema delle restituzioni, che è centrale per quanto riguarda le vicende degli IMI anche dopo la guerra. Come evidenzia la professoressa:

«Per decenni queste opere sono state ignorate, salvo qualche mostra organizzata nel circuito ristretto dell’ANEI di opere di Gino Spalmach, Delfo Previtali, Aniello Eco e qualche altro – solo recentemente si stanno allestendo mostre, soprattutto utilizzando la ricca raccolta di materiali conservati presso il Museo dell’Internamento di Padova».

---

<sup>991</sup> Tra le opere illustrate nel libro meritano menzione: *Ritratto meditativo di un compagno di prigionia* (verso del dipinto *Rovine di Deblin*, tempera su carta, 1944, Archivio Predonzani, Museo Revoltella, Trieste), sulla condizione straniante dell’internamento colta nel ritratto del compagno assorto, con una resa “liquida” dei colori, che evidenzia il senso di disperazione e di sconforto; *La Caduta di Icaro* (disegno a colori su carta, 1944, Archivio Predonzani, Proprietà Lia Brautti, Trieste), che traccia un ricordo delle fiabe eroiche del primo periodo dell’artista, catapultando però i protagonisti della scena in un folto volo verso il basso, che anticipa le visioni oniriche e le suggestioni surreali degli anni Cinquanta, ritrovabili, ad esempio, in opere quali: *Fonderia* (1959, Collezione RAI, Sede Regionale del Friuli Venezia Giulia, tecnica mista su tela) e nel bozzetto a tempera intitolato, *L’atollo* (eseguito nel 1953 per la motonave *Victoria*). Cfr. CINTOLI P., *op. ult. cit.*, pp. 347 e 350.

La riflessione sul dibattito storiografico sugli IMI dal secondo dopoguerra ad oggi è indicativo della volontà di rimuovere la memoria di questa storia, di relegarla tra i confini indefiniti di un oblio collettivo. Ne è prova anche il percorso tortuoso di reinserimento e la questione del risarcimento materiale e morale degli IMI mai compiuto veramente.

«Per questo ho voluto rendere omaggio a tutti gli IMI, sottolineando, con la citazione dalle *Storie* di Erodoto<sup>992</sup>, il loro silenzioso eroismo, di cui forse si parla poco, che si riscontra nella scelta coraggiosa – perché si trattò di una scelta, è importante ricordarlo! – e nell’atteggiamento di intransigenza protrattosi per due anni, malgrado il ripetersi delle pressioni e l’accentuarsi delle restrizioni, attuate come strumento di minaccia<sup>993</sup>».

Secondo il parere dell’autrice, infatti:

«La prigionia degli ufficiali internati non riveste il carattere di inattività passiva, ma deve essere considerata come una resistenza volontaria e attiva, con propositi e ideali analoghi a quelli del movimento italiano di liberazione. In una condizione di isolamento e di terrore ciascuno di loro dovette fare la sua scelta personale e libera, rinnovata quotidianamente e fino all’ultimo giorno».

### **5.2.11 Storia e storia dell’arte. Nuove prospettive per una «educazione civile alla memoria»**

Per respingere la condizione disumana a cui erano sottoposti, essi hanno trovato – ed è questo l’aspetto che emerge maggiormente dall’opera della professoressa Paola Cintoli – nel loro talento artistico:

«un mezzo per raccontare attraverso le immagini la loro condizione di coercizione e di alienazione, alla quale cercarono di opporsi, nella difesa silenziosa dell’individualità e della dignità di esseri umani nei confronti dell’intento di annullamento della personalità da parte

---

<sup>992</sup> «perché le imprese degli uomini col tempo non siano dimenticate, né le gesta grandi e meravigliose [...] rimangano senza gloria». Erodoto, *Storie*, Proemio, in CINTOLI P., *op. ult. cit.*, p. 27.

<sup>993</sup> A tal proposito, la professoressa Cintoli ricorda una frase di Claudio Sommaruga: «L’eroismo spesso non è che un atto inconsulto, una mancata o erronea valutazione soggettiva delle conseguenze, ma la scelta coraggiosa di restare in un lager, reiterata ogni istante, non poteva che essere motivata e meditata. Evidentemente esistevano valori morali che superavano il peso sempre più leggero della morte».

del sistema concentrazionario. Ma anche di dare, attraverso la loro visione alternativa della realtà, a quella drammatica esperienza un valore di resistenza: “l’altra Resistenza”».

Tuttavia non è esatto pensare che gli ex IMI siano stati in qualche modo “risarciti” della loro condizione attraverso le loro opere; sarebbe un approccio semplicistico a un tema complesso. La restituzione di cui parla la professoressa Cintoli non va condotta con “enfatiche celebrazioni”, quanto piuttosto con una educazione civile alla memoria, perno dell’educazione per le nuove generazioni, che – come suggerisce la professoressa – può essere condotta all’interno della scuola, il cui ruolo è fondamentale in questa operazione di “auto-accudimento”. In tale contesto, è necessario approfondire il rapporto tra Storia e Storia dell’Arte, che già l’impostazione di questo libro suggerisce:

«Il mio libro, come io credo e come è stato giudicato, si iscrive proprio nel senso di una valutazione della storia dell’arte il più possibile inerente alla storia in senso lato. Le opere degli artisti internati hanno valore in riferimento al contesto storico, umano e non possono prescindere dal dramma da cui si originano».

Anche sul fronte della ricerca, quella condotta dalla presente opera antologica è solo il primo spunto per intraprendere nuovi filoni di ricerca, che sono molteplici, come suggerisce la stessa autrice:

«Una indagine sulle storie sconosciute dei generali deportati nel lager 64/Z di Schokken – alla quale ho dato un contributo con un mio precedente libro: una vicenda marginalizzata, se non ignorata dalla storiografia, ma che, invece, potrebbe chiarire molti aspetti degli eventi relativi all’Armistizio dell’8 settembre.

La realizzazione di biografie di personalità meritevoli d’essere conosciute: oltre ai noti scrittori G. Guareschi, P. Levi e A. Natta, all’economista e costituente G. Lazzati, allo storico V.E. Giuntella, vi erano nei Lager uomini carismatici come i fiduciari di campo G. Brignole, P. Desana, F. Micheli, P. Testa, G. De Ton, il cappellano don L. Pasa e uomini che con la cultura guidavano la resistenza degli ufficiali nei lager, come il pittore umorista G. Novello, il poeta R. Rebora, il filosofo E. Paci, l’umanista G. Bonfanti, il poeta T. Guerra e il fiore dei giovani docenti delle università italiane, come lo storico Giampiero Carocci e lo studioso di letteratura italiana, Carmelo Cappuccio.

Interessante sarebbe anche una ricerca sul territorio relativamente ai gruppi regionali che si erano costituiti nei diversi lager e che costituivano un forte cemento fra gli IMI per la loro sopravvivenza».

In definitiva, la vera novità di quest'opera monumentale sta dunque nell'immaginare una "educazione civile alla memoria", nella quale consiste lo spirito di restituzione sottostante l'intero percorso di ricerca condotto dalla professoressa Cintoli:

«che ha seguito il metodo storico, fondato sul rigore dell'indagine e il registro neutro e distaccato, propri della storiografia, indispensabili per l'approfondimento della questione degli IMI, dei motivi delle loro scelte, per comprendere e ricostruire il loro contesto, facendone lo strumento di una accresciuta coscienza critica. Credo che di questo ci sia bisogno e non di enfatiche celebrazioni. Per raggiungere questo obiettivo, accanto ai documenti d'archivio e alla ricca bibliografia ho cercato di dare voce, dignità e centralità ai protagonisti della vicenda degli IMI, attraverso le loro stesse testimonianze, in modo tale che, da anonime classificazioni storiche, venissero in primo piano con il loro nome, le personali riflessioni, le emozioni. Il piano della memoria personale, con la sua visione soggettiva e quello della storia, con l'analisi dei fatti da una prospettiva critica, hanno criteri e forme narrative distinti, eppure sono complementari».

Tralasciando per un momento l'aspetto distaccato e scientifico della ricerca, il dialogo con la professoressa si conclude con uno spiraglio di emotività che pure accompagna la curiosità dello studioso. Alla luce delle ricerche e del suo sguardo sull'esperienza di questi uomini, la professoressa mi rivela cosa vorrebbe dire a un ex internato militare italiano, se avesse la possibilità di incontrarlo:

«Credo che vorrei ringraziarlo per il coraggio delle sue scelte, difese con la fierezza e la dignità di uomo libero, soprattutto nell'animo; per l'importante contributo da lui offerto per il riscatto del nostro Paese e la liberazione dall'occupazione tedesca e dalla dittatura fascista. Gli direi di essere orgoglioso perché nell'attuale mondo, almeno nei Paesi più civili ed evoluti come il nostro, si è realizzata la democrazia e la libertà, anche grazie al loro rifiuto, perché quei sogni si sono concretizzati nella nostra Costituzione, che raccoglie tutti quei valori per i quali lui e i suoi compagni hanno sofferto e in più di 50.000 sono morti».

### **III sezione: Italo Gerlin, un ufficiale pittore**

#### **5.3.1 Italo, ufficiale del 55° Reggimento Fanteria ed ex IMI**

Italo Gerlin – Valdobbiadene, classe 1920 – è uno dei pochissimi IMI ancora in vita. La sua storia inizia da lontano quando, nel 1939, si diploma presso l’istituto tecnico industriale “Alessandro Rossi” di Vicenza, titolo che gli consente di fare il corso per ufficiali a Salerno, al quale viene richiamato nel 1940. Partecipa alla Seconda Guerra Mondiale come ufficiale del 55° Reggimento Fanteria della Brigata Marche di Treviso, nella quale combatte assieme a Toni Adami, uno tra i più noti futuri partigiani della zona. Nel 1943 si trova a Ragusa – l’attuale Dubrovnik – poi a Mostar – e di nuovo a Dubrovnik. È lì che, all’indomani dell’8 settembre 1943, il suo destino si incrocia con quello di altre migliaia di militari italiani che verranno internati nei campi di concentramento tedeschi. Catturato e disarmato assieme ai suoi uomini, rifiuta risolutamente l’adesione alla *Wehrmacht*. Dalle sue parole:

«Ho sempre rifiutato ogni proposta nazifascista dopo l’8 settembre 1943, quando sarei potuto tornare a casa nel giro di una settimana, mio padre si era già accordato con i tedeschi a Valdobbiadene, bastava firmare il duplice giuramento alla Repubblica di Salò e al Terzo Reich. Con tre mitra puntati ho detto “No” a quel comandante delle SS, tra gli insulti ho risposto a gran voce che preferivo il lager alla guerra coi nazifascisti<sup>994</sup>».

Viene dunque caricato nella tradotta che lo porta dapprima a Sarajevo, poi a Wietzendorf, quindi a Beniaminowo in Polonia e infine a Sandbostel in Germania, in un viaggio estenuante durato 15 giorni senza quasi bere né mangiare, con due sole aperture dei vagoni e una sosta di 24 ore a Berlino sotto i bombardamenti. Nel febbraio 1945, da Sandbostel viene trasferito nuovamente a Wietzendorf dove sarà obbligato a lavorare presso una fattoria di Cappeln, nell’Holdenburg, in Bassa Sassonia. La liberazione del campo da parte degli inglesi avviene tra il 12 e il 13 aprile 1945 e da allora inizia il suo viaggio di ritorno, che vede una prima sosta a Greven (Colonia) e poi il vero e proprio rimpatrio in camion e in treno verso Como e da lì a Treviso, dove arriverà il 25 agosto 1945.

Con grande umiltà, non si definisce un eroe, ma:

«una persona semplice con dei sani principi; ho sempre creduto nei valori dell’onestà e della giustizia insegnati dai miei genitori; così ho resistito in quegli anni di fame e freddo in

---

<sup>994</sup> Dall’incontro pubblico tra Italo Gerlin e la comunità del suo paese natale, Valdobbiadene, svoltosi l’8 maggio 2019 presso l’auditorium “Celestino Piva”, da un’idea della biblioteca comunale cittadina. Cfr. <<https://www.qdpnews.it/valdobbiadene/28110-valdobbiadene-incontro-pubblico-con-il-98enne-italo-gerlin-internato-militare-italiano-in-germania-e-polonia-tra-il-1943-e-il-1945>>.



Germania e Polonia, assistendo anche agli orrori commessi dai prigionieri russi e inglesi dopo la liberazione».

Dopo la guerra, si è occupato per tutta la vita, insieme ai suoi fratelli, di un'industria tessile che progetta e disegna tessuti e stampati di pura seta. Vive tuttora serenamente a Valdobbiadene.

### **5.3.2 Valdobbiadene, 16 gennaio 2020 – Italo Gerlin si racconta**

Valdobbiadene, 16 gennaio 2020. Ci ritroviamo con le altre ragazze e ragazzi che hanno collaborato all'intervista e assieme alle professoresse Sara De Vido e Cinzia Crivellari che l'hanno organizzata, presso la cantina Fasol Menin, che gentilmente ci ha concesso gli spazi. L'ospite d'eccezione è già arrivato. Nonostante la sua veneranda età, ci ha raggiunte in macchina che orgogliosamente guida ancora. Mi incuriosisce la sua figura alta e magra, dal portamento dritto e fiero. Mi colpisce il fatto che sembra molto più giovane, tanto appare disinvolto nei suoi gesti e movimenti. Dopo qualche scambio di battute, iniziamo.

Quando accendiamo la videocamera e avviamo la registrazione, egli esordisce, con voce chiara e senza esitazione alcuna, dicendo: «*vi racconto un pochetto la mia storia brevemente, così com'è*». Colgo fin dalle prime frasi lo spirito che contraddistingue il suo linguaggio: poche, semplici cose, raccontate in modo onesto e sincero, arricchite dalla tipica parlata veneta, che sottolinea il legame con il suo paese d'origine, Valdobbiadene. Mi piace che abbia iniziato a raccontarsi 'a ruota libera', senza bisogno che preparassimo noi il terreno. È molto franco e sincero nel definire alcuni aspetti del suo carattere. Quando dice: «*ero un pochetto menefreghista rispetto a tutte le regole*», 'tradisce' un'indole libera e ribelle, tipica della sua gioventù. Come aiutante Maggiore, durante la guerra, è dovuto andare a Dubrovnik, in Croazia con il Battaglione di rinforzo 55° Fanteria. Lì ricorda bene la fortuna che ha avuto e la solidarietà del Comandante quando non l'ha lasciato andare in prima linea perché troppo pericoloso e afferma senza dubbi: «*quello mi ha salvato la vita, ve lo garantisco, mi ha salvato la vita*». La fortuna emerge subito, dunque, come componente fondamentale del suo essere sopravvissuto. Man mano che procede in un racconto lucido e sicuro, arriva alla svolta molto rapidamente, per

concentrarsi sul momento dell'Armistizio. Ha sentito l'annuncio di Badoglio trasmesso da Radio Bari, attraverso una 'Radio galena' che si era costruito da solo e, a quel punto, memore della *«spina nell'orecchio»* che gli aveva messo suo padre, *«buon combattente sul Grappa»* della Prima Guerra Mondiale, non ha avuto titubanze; ha radunato tutto il personale del forte e ha detto: *«D'ora in poi il primo nemico è il tedesco. Sparate a vista»*. Questo è stato il suo ultimo ordine. Come afferma dopo, suo padre ha avuto un ruolo importante nella scelta del «No», ribadito più volte durante l'internamento, ma già maturato prima. *«Con la politica che aveva fatto il Duce»* – afferma – *«capivo già»* e *«quindi ho dato quelle disposizioni per quella ragione, ma tranquillamente, senza angosce, senza problemi d'animo»*. Italo Gerlin è un uomo sicuro dei suoi valori, con un'opinione franca e sincera su tutto: giudica con fermezza, ma cercando di essere scevro da pregiudizi e considerando anche i comportamenti di tedeschi, inglesi, francesi e russi, che ha incontrato nei suoi vari spostamenti tra i campi di concentramento.

Il suo pensiero sui tedeschi è molto fermo e convinto: la loro cattiveria, il loro essere senza coscienza, la politica nazista e la pericolosa alleanza tra Mussolini e Hitler. Da alcune frasi concise emerge la drammatica esperienza che ha avuto con i tedeschi: *«perché bisogna essere cattivi, scusate ma è così!»*, *«quelli non avevano mica coscienza. Zero»*. Con grande acume riconosce ai tedeschi l'efficienza di una macchina, un senso delle leggi molto forte, ma senza alcuna autocritica. Anche la popolazione, che sapeva dei campi di concentramento (*«secondo me tutti sapevano»*), osservava rigidamente la legge (*«se dopo la penso diversamente, farò un'altra volta»*), complice sicuramente il fatto che dovevano fare così, altrimenti *«finivano anche loro in campo»*. Egli non dimentica, però, la bontà di alcuni di loro, anche all'interno del lager – *«ma quelli non erano SS»*: porta l'esempio del tedesco che gli chiede di fare un disegno in cambio di carta e pennelli e, tra la popolazione, la famiglia Bauer dove ha lavorato nell'ultimo periodo di prigionia. Questi lo facevano mangiare assieme a loro e a un polacco che pure era lì, *«senza differenze di alcun genere»*; il loro figlio era andato volontario a Berlino e probabilmente non sarebbe più tornato, mentre bisognava stare attenti alla ragazza che lavorava nel campo di concentramento di Meppen, perciò era collegata alle SS. È singolare il cambiamento dei tedeschi al momento della ritirata: *«tutta la loro baldanza era sparita: battuti, erano più battuti degli altri»*.

Anche gli inglesi hanno fatto malefatte. Man mano che si avvicinavano, mettevano a ferro e fuoco interi Paesi, soprattutto nelle 24 ore in cui la truppa aveva avuto carta bianca. Di questo frangente, Italo Gerlin ricorda molto bene il 'tommy' inglese che, ubriaco fradicio,

è entrato nella fattoria dei Bauer e gli ha puntato la pistola, intimandogli di dargli l'oro. Fortunatamente, ma anche con grande coraggio, Italo ha tirato fuori il suo inglese migliore, facendogli credere che andava a prendergli l'oro, mentre invece scappò via a gambe levate – e così fece il polacco; *«poi non sappiamo cos'abbia fatto quello»*. Il modo di comportarsi di questi militari, sottolinea, *«mi ha molto disturbato»*. Credo che egli abbia un gran senso del codice d'onore del militare, il saper comportarsi, senza abbandonarsi ad eccessi: un codice di comportamento va mantenuto e rispettato sempre. Quando si è fatto presentare al comandante inglese, *«uno di quelli più grossi»* e *«gli ho fatto le mie rimostranze»*, quello allora gli ha indicato il campo dei francesi dove con i suoi poteva andare e stare là. Di quel periodo ricorda il cuoco corso che faceva da mangiare apposta per loro che erano appena arrivati: *«non vi dico ... dei pochi pranzi che abbiamo fatto lì, perché erano pranzi veri e propri»*. Da lì, hanno trasportato i prigionieri italiani liberati a Greven, nella Westflia completamente liberata e si sono preoccupati di mettere subito in funzione i trasporti in modo efficiente. Con grande pragmaticità, gli inglesi *«hanno fatto prima i trasporti, dopo hanno fatto andare le fabbriche e dopo hanno ricostruito. Trasporti, lavoro, ricostruire. E hanno fatto anche giusto, per quello»*.

I russi ... i russi sono una storia a sé. Italo Gerlin ha parlato tanto con loro e ricorda: *«Erano impazziti»*, *«bestie bestie bestie e basta»*, *«avevano cancellato le coscienze»*. Una volta liberati, avevano scoperto la libertà, la proprietà, il potersi muovere, il poter parlare, il poter discutere, tanto che si meravigliarono quando uno degli italiani ha mostrato loro la foto di casa sua con una motocicletta davanti: non era possibile, doveva per forza appartenere ai commissari del popolo! Proprio questi commissari sono stati mandati dalla Russia per *«metterli in riga»* e riportarli a casa *«ma inquadrati»*, perché avevano organizzato delle bande armate e andavano a distruggere fattorie in giro: *«benzina e fuoco»*, *«gli uomini sotto in cantina al chiuso»*, *«le donne legate a croce sopra, violentate»* ... ma Italo non vuole descrivere troppo, si limita ad un perplesso e sospirato *«mmm mmm mmm!»*.

Egli dichiara di aver rifiutato tre dittature: il fascismo, da sempre, già prima della guerra per lui e i suoi amici i fascisti erano il *«circo equestre»*, che sarebbe degenerato con l'avvicinamento tra il Duce e Hitler; il nazismo, *«per tutto quello che abbiamo detto»* e lo stalinismo, *«perché ho visto come riducevano gli uomini»*.

Quello di Italo Gerlin è un 'racconto per immagini', come la trama di un tessuto che si intreccia in vari episodi, raccontati con lucido distacco e fervida memoria. Egli ha scelto la testimonianza 'documentaria'. Sicuramente ha raccontato la sua storia tante volte – mi

pare avesse anche degli appunti con sé – indice che vuole essere quanto più oggettivo e preciso nei confronti di noi ascoltatori e interlocutori. A tratti può sembrare anche freddo, ma l'uso frequente del tempo presente, un registro linguistico colloquiale ma mai banale, come se stesse parlando da pari a pari (eppure ci dava del "lei"), un uso visivo delle parole, accompagnate spesso dai gesti, per descrivere e dare l'idea di quello che sta dicendo, fa sì che il suo racconto appaia lo schizzo di un quadro quanto più fedele alla realtà ma personale.

Mi colpisce l'efficacia del suo racconto quando nomina episodi che per lui sono importanti: come quella volta che è entrato nel campo di Sarajevo, superando fortunatamente le perquisizioni, con la pistola, per poi distruggerla, perché c'era un cartello con su scritto che sarebbe stato fucilato sul colpo chiunque fosse stato trovato con un'arma; o il già ricordato 'tommy' inglese che gli ha puntato la pistola addosso intimandogli: «*give me gold*»; o, ancora, quando i suoi compagni gli hanno fatto conoscere il pittore Novello, vicino di baracca. Questo, in particolare, è uno di quei momenti vissuti con commozione, che traspare ancora dal suo tono di voce che si fa più alto, più scandito, quasi a voler chiarire bene che quelle sono «*cose notevoli*» – come le chiama lui – della sua esistenza. "Monte Grappa, 1917", gli dice Novello – lui, in tono piacevolmente sorpreso: "era mio padre!" – Novello: "E allora sei mio figlio". «*E là è stata commozione*». Il discorso diretto, tipico del registro dell'oralità, sottolinea che, anche se raccontate con fermo distacco, le sue esperienze ormai così lontane nel tempo, sono lucidamente impresse nella sua memoria, perciò cerca di renderle 'direttamente presenti' anche per noi. Mi colpisce, però, che per un singolo episodio, rinunci in parte a questo tono documentario per integrare il suo racconto con i suoni, anzi i rumori: il fracasso della mitragliatrice, che arriva e colpisce a pochi metri da lui mentre sta incespicando i campi presso la famiglia Bauer, non si può rendere a parole, ma solo imitarne il frastuono improvviso. Di questo momento, due particolari sono curiosamente rimasti impressi nella mente di Italo: i colpi di mitragliatrice e la cavalla che, dallo spavento, ha abortito la mattina dopo.

Un momento che mi sorprende molto è la risposta che ci ha dato sul tipo di Resistenza condotto dagli IMI. Non mi aspetto quello che dice: «*No... noi non abbiamo fatto resistenza, ma abbiamo fatto resistenza dopo, quando, invece di lavorare per questi Bauer, abbiamo fatto il meno possibile*». Egli sostiene che non si può mettere insieme la storia dei partigiani e la storia degli IMI, sono due cose completamente separate. È una risposta in controtendenza ma, riflettendoci, mi pare interessante il suo punto di vista.

Intuisco infatti la verità di quello che sta affermando con grande sicurezza, alterando anche il tono della voce, perché tiene particolarmente che sia chiara la questione. Credo che lui intenda la Resistenza come attività, azione e, in questo senso, i partigiani hanno fatto la Resistenza, anche se – come gli preme sottolineare – *«diciamoci la verità, c'è stato anche tanto marcio», «finché sei in guerra, se l'esercito è esercito è tutto regolare, quando finisce può essere finita ... ma qui c'è stata anche una guerra civile di mezzo»*<sup>995</sup>. E, in tono perentorio, afferma: *«da noi invece c'è stata solo sofferenza. E basta. E rassegnazione, perché non eravamo in condizione di reagire. Non potevamo»*.

Forse l'attività degli IMI, per come la intende Gerlin, era concentrata sulla sopravvivenza: resistere per sopravvivere, perché non c'era scampo a questa condizione, a meno di non tradire se stessi. Per loro l'unica parola possibile da usare è: sofferenza.

*«È la rassegnazione che la guerra ti genera. Quando c'è dolore dolore dolore dolore dolore dolore, quella è la norma per cui non hai delle alterazioni psicologiche, proprio resti piatto insomma, raggiungi un equilibrio o una sofferenza che rimane sempre tale»*.

Lo sottolinea bene ripetendo per ben sei volte la parola “dolore”: *«dolore dolore dolore dolore dolore dolore»*. *«E basta»*, dice. Come se non ci fosse altro da dire. Questa è stata la loro realtà, nuda e cruda. Io credo, allora, che la loro grandezza morale – e in questo senso è da intendere la categoria di «Resistenza» per gli IMI – sia stata non nell'‘azione-reazione’, ma nella capacità di rispondere in modo libero, con sincerità e onestà *in primis* verso loro stessi. Il resto è sopravvivenza. Il resto è il dolore che sta nell'ordine delle cose. Il resto altro non è che sofferenza.

L'espressione più acuta di questo dramma è la fame. È come un'ombra che ritorna in più punti nel corso dell'intervista. La fame inizia già durante le tradotte, quando portavano *«una sbobba ogni tanto e una minestra quando capitava e acqua quasi nulla»*, senza contare le condizioni igieniche assolutamente precarie e la ristrettezza di spazio all'interno dei vagoni al limite del soffocamento. Nei campi di concentramento egli ricorda bene la differenza di trattamento tra inglesi e francesi, che avevano gli aiuti della Croce Rossa, e italiani – ma anche i russi che *«venivano maltrattati e basta»*. *«A noi davano 600 calorie al giorno, a loro [inglesi e francesi] 1200-1300»*. Ma, anche su

---

<sup>995</sup> «Avevo fatto giuramento all'Esercito Italiano e non mi sarei schierato nemmeno con i partigiani, anche perché, quando sono arrivato a casa nell'agosto 1945 e ho saputo cosa era accaduto a Valdobbiadene dopo l'8 settembre 1943, le violenze tra compaesani avvenute da entrambe le parti, mi sono convinto ancora di più che sia stato meglio trascorrere due anni nei lager». Dall'incontro pubblico tra Italo Gerlin e la comunità del suo paese natale, Valdobbiadene, cit., <<https://www.qdpnews.it/valdobbiadene/valdobbiadene-incontro-pubblico-con-il-98enne-italo-gerlin-internato-militare-italiano-in-germania-e-polonia-tra-il-1943-e-il-1945/>>.

questo, Italo Gerlin ha un punto di vista originale: paradossalmente, egli ringrazia la fame. Avendo fame, loro italiani non si perdevano in cose inutili, in scaramucce di poco conto, ma pensavano solo a sopravvivere. La fame, gli stenti svuotano di tutto il superfluo e portano in superficie l'essenziale. Riporto la sua battuta, perché è stato un momento di ironia e sorrisi da parte di tutti, ma è un fatto di profonda verità.

*«Non è mai venuto in mente a nessuno di fare cose strane in nessun risvolto della vita; invece loro baruffe tutti i giorni, grida, urla, di tutto; la squadra dei tedeschi a riappacificare francesi e inglesi. Perché mangiavano troppo, quindi avevano bisogno di sfogarsi in qualche modo e noi invece ... è così. È proprio così».*

La forma di reazione che Italo Gerlin ha messo in campo di fronte al cambio di rotta della guerra e la rottura dell'alleanza con i tedeschi è stato l'ultimo ordine che ha dato ai suoi in qualità di Ufficiale: senza dubbi, senza incertezze, ma con un grande senso di responsabilità nei confronti dei suoi uomini, che lui incitava ad essere *«gente onesta»*, con le parole e soprattutto con l'esempio. Parlando di loro, ricorda che *«gli unici colpi sparati dal forte sono state quattro fucilate per quattro lepri»*.

Il suo «no», ribadito anche quando un comandante o colonnello tedesco voleva intercedere per lui con suo padre per farlo tornare a casa – a patto che cooperasse naturalmente – ha come intima motivazione un'onestà intellettuale, che si traduce in termini di fedeltà al giuramento alla bandiera, alla Patria e al Re; senza incertezze, ma fedele alla divisa che indossa e al suo ruolo di responsabilità come militare e come uomo. Ci tiene a chiarire bene che loro *«avevano un grande concetto di Patria. Oggi, invece, è distrutta. Invece è importantissima, è come la famiglia eh»*. Con una punta di amarezza forse, ricorda la Patria, il Re, ma *«partendo da Vittorio Emanuele II»*, che definisce *«l'uomo di ferro, uomo uomo»*. Il giuramento che avevano fatto, quello contava più di tutto; ed è rimasto quello, *«come un tempio, nella vita militare»*. In effetti, denoto una certa perplessità quando si riferisce alle elezioni e al referendum del 2 giugno 1946, in occasione del quale ha vinto la Repubblica; soprattutto perché dopo la guerra è stato richiamato due volte al servizio – una prima volta in Friuli per un'esercitazione anti-partigiano e una seconda volta è stato richiamato alla Folgore per un'esercitazione anti-atomica. Al primo richiamo ha fatto *«discussioni enormi»* con il Colonnello e il Comandante contro la firma per la conferma sulla Repubblica, che veniva richiesta. *«Ci avete richiamati come ufficiali italiani e volete la firma di conferma? Io sono Ufficiale dell'Esercito italiano, stop»*. Nello specificare che non ha nostalgia dei Savoia, perché *«li valuto innanzitutto come uomini e poi come Re»*, ricorda come una *«violenza morale»*

quella che ha subito al rientro in Patria. Visti con sospetto, i militari dell'Esercito Regio, probabilmente ancora tacciati come 'badogliani', hanno subito l'oblio da parte della Patria che avevano difeso e che sembrava aver dimenticato il loro operato, mancando invece di fare i conti con il proprio passato. Italo Gerlin è definitivo su questo: *«i conti con il proprio passato vanno fatti e va tenuto presente il passato, come esperienza insegna sempre»*.

Forse è per questo che non sa dirci, in tutta sincerità, come sarebbe stato Italo Gerlin senza l'esperienza dell'internamento. Sicuramente l'ha segnato – lui dice: *«mi ha maturato, mi ha detto che ci sono delle cose molto gravi a questo mondo, per cui devi affrontarle a muso duro e tener duro, questo sì»*. Mi colpisce che la sua esperienza nei lager *«gli ha detto»*, come se, nel parlare a noi della sua storia, si sia instaurato nello stesso tempo un dialogo con se stesso tra passato e presente, durante il quale la ferita si apre continuamente. Al contempo – come tiene a precisare con una visione un po' disincantata – è necessario *«lasciare andare»*: vedere le cose per quello che sono, affrontarle e lasciare andare. Con i suoi compagni d'internamento, infatti, ha sempre parlato d'altro, toccando poco l'argomento della prigionia. Perché? Interessante il linguaggio militare che usa in proposito, nel definire *«l'operazione campi di concentramento»*: l'argomento è stato accantonato e dimenticato, tantissimi di loro hanno raccontato *«un pochettino»* quel che è capitato qua e là, ma poi basta, *«si andava avanti»*. In effetti, egli dice che non darebbe troppa importanza a questo fatto, anche per quanto riguarda la definizione della sua personalità, come a dire che c'è tutta una vita dopo la prigionia, che non è meno importante per lui. Da parte sua, egli ha scelto la strada della testimonianza, ma non ha vissuto solo "in funzione" di quell'esperienza, perché ha lasciato andare. La sua sofferenza non è mai stata annebbiata dalla paura: *«Quando ho avuto paura? Mai!»* e aggiunge – con un tocco di ironia: *«forse paura qualche volta a 3000 m con gli scii per una discesa troppo ripida, ma non altro»*. La sofferenza dell'uomo, che lui ha toccato con mano, è stata profondamente reale, ma è così, fa parte delle cose ed è stata affrontata da parte sua forse un po' con quell'incoscienza giovanile e con un'indifferenza pienamente consapevole delle situazioni più pericolose, perché *«eravamo in guerra, poteva succedere, poteva succedere anche di peggio, perché ho visto anche gambe mezze rotte, ecc. ... lasciamo andare»*<sup>996</sup>. È la rassegnazione un po' la nota malinconica della sua

---

<sup>996</sup> Da un episodio raccontato in un'intervista precedente del maggio 2019, emerge questa sua visione disincantata e lucida della realtà: «Un giorno eravamo in fondo al campo e parlavamo [...] e, di colpo, un sibilo e un aeroplano tedesco si è schiantato a 50 metri dal confine del campo; insomma, se casca dentro fa

esperienza, da non confondere con arrendevolezza; è una rassegnazione costante, concepita con lucidità e realismo, che *«ti fa vedere le cose per quello che sono e così si può anche trovare la strada per risolvere le cose senza tanto perdere il controllo»*.

La chiave di tutto per lui è essere sempre se stesso, cercare di non cambiare, prendendo *«tutte le cose come connaturali, non come influenza su me stesso»*, perché fanno parte della diversità umana. D'altronde, ricordando una sua battuta che aveva detto una volta: *«la filosofia sono i pensieri degli altri»*, è importantissimo invece *«poterti sentire pensando diversamente»*.

*«Dobbiamo pensarla in maniera diversa, per vedere anche le varie facce del problema. In tutti i problemi, escluse le equazioni di primo grado, ci sono tante soluzioni»*.

E, tuttavia, nei brevi momenti di silenzio che io trascrivo con puntini di sospensione, che lascia quando non termina le frasi, o quando dice *«basta»*, *«finito»* o *«lasciamo andare»*, un brivido mi percorre la schiena, perché sento che in quei vuoti emergono i tagli della ferita. La trama dei suoi racconti è come la tela di Penelope, continuamente fatta e disfatta, raccontata e intimamente celata, ma mai ricucita del tutto, percorsa com'è dai solchi della sofferenza non solo del singolo, ma di un'intera umanità.

Una frase bellissima che Italo Gerlin dice a noi, alla luce delle sue scelte e di quello che ha vissuto, è: *«ho capito che il genere umano nelle grandi difficoltà salta fuori, saltano fuori le radici dell'essere umano»*.

Conservando nella memoria il suo ammonimento per noi di portare avanti i valori di onestà, chiarezza, sincerità (*«onestà: quando si è detto quello si è detto tutto»*), da quest'intervista porto personalmente nel cuore il valore della testimonianza, non solo di una scelta, ma di una condotta di vita coerente con se stesso, con la propria dignità. La grande responsabilità di essere se stessi, di essere presenti a se stessi, il diritto alla libertà di pensare e di decidere autonomamente, con lucidità e coraggio – l'unica cosa a cui non rinunciare mai – come unica àncora di salvezza e porto di speranza per i singoli e l'Umanità è il grande lascito che Italo Gerlin mi ha trasmesso.

### **5.3.3 L'arte di Italo Gerlin: tra pensiero ed emozione**

---

una carneficina. Quelle cose in guerra si prendono e si digeriscono subito, perché sono cose che non possiamo eliminare, non possiamo neanche muoverci, andare via, nasconderci, niente. Quindi, o la prendi come viene la realtà oppure, cosa fai? Resti là».

Cfr. <<https://www.youtube.com/watch?v=wOJwB2J--z4>>.



Sullo sfondo di sofferenza dei campi, il dipinto e il disegno sono come un richiamo per Italo Gerlin, che ci riporta alle origini del suo amore per l'arte, autentico *fil rouge* di tutta la sua vita. Amante della pittura e del disegno fin da giovanissimo, quando aveva l'aspirazione di diventare addirittura pittore di professione, non ha mai smesso di coltivare questa sua passione. Non avendo mai fatto l'Accademia, definisce il suo disegno un «*disegno spontaneo*». Quando era ragazzo, prima della guerra, si era preoccupato di cercare un pittore che gli insegnasse, trovandolo in Gino Borsato, pittore di Treviso specializzato in pale d'altare, per il quale ricorda di aver fatto anche da modello in qualche occasione. Sullo studio dell'anatomia, conosce perfettamente i suoi quadri di riferimento, mentre menziona con dispiacere che il suo libro di semiotica di Rosa è finito sotto i bombardamenti dei tedeschi di Dubrovnik. Se lo portava sempre dietro, come una sorta di Bibbia, quindi è stata una grande perdita per lui. Nemmeno in prigionia si è arreso, «*cercando sempre di imparare a disegnare, dipingere, fare, brigare e mi sono adattato, ho fatto*». Egli ha difeso l'arte con le unghie e i denti, affinché la bellezza sopravvivesse in uno scenario di abbruttimento come quello dei campi di concentramento, ingegnandosi ad utilizzare i materiali più diversi e più impensabili e adattandosi a disegnare con i più svariati metodi e su ogni superficie disponibile, ad esempio su una pagina di un libro da buttare perché aveva finito la carta<sup>997</sup>. Ma, come capitava spesso, ha fatto anche qualcosa su commissione per un tedesco («*in certi casi non si poteva dire di no*»), che in cambio gli ha portato carta e pennelli. «*Con la punta dei pennelli ho fatto questi ritratti*». La spontaneità del suo disegno si esprime con un tratto veloce, senza esitazioni: «*per fare un ritratto così, un minuto neanche e via*». I dipinti della prigionia sono attimi di vita quotidiana all'interno dei lager, «*caratterizzati dall'immediatezza dell'osservazione, l'essenzialità e la sobrietà del segno, uno stile teso a una sostanziale linearità*<sup>998</sup>». Essi vogliono essere una sorta di espediente mnemonico, uno strumento cioè per tenere vivi i ricordi e portarli a casa dalla sua famiglia e poter raccontare tutto quello che ha vissuto. Un "racconto illustrato" personale, intimo.

---

<sup>997</sup> Utilizzava, ad esempio, le buste da lettere foderate dentro, trasparenti o la cartina da sigarette su cui era difficilissimo disegnare perché si muoveva tutto. Per i colori, aveva una boccetta d'inchiostro da usare con parsimonia perché poi non ne è più arrivato nel campo e, per i colori caldi, utilizzava i resti dell'infuso di tiglio che rendevano un color ocra, adatto ai suoi bozzetti. Cfr. Proiezione dell'intervista al maestro Gerlin, in occasione della Presentazione del libro di Paola Cintoli "L'Arte nei lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza". *Pittori militari italiani internati in Germania 1943-1945*", Roma, 18 dicembre 2018, <<https://www.youtube.com/watch?v=rO5nMRJUQ1U>>.

<sup>998</sup> CINTOLI P., *op. ult. cit.*, p. 196.

«Quando guardo i miei disegni, rivivo quei due anni di prigionia, rivivo gli incontri con le persone che hanno trascorso quella drammatica esperienza con me, la maggior parte dei quali non ci sono più<sup>999</sup>».

È commovente l'incontro già citato con Novello, che Italo Gerlin ammirava molto – gli dava del “lei”, con il rispetto tipico dell’allievo nei confronti del maestro. Anche qui emerge la grande solidarietà che c’era tra ufficiali: «è stato un pittore che mi ha regalato gli acquerelli, un altro i pennelli<sup>1000</sup>». Molti pittori all’interno dei campi sono stati validi insegnanti per Italo Gerlin<sup>1001</sup>, che non smetteva di chiedere consigli, con una sete di conoscenza intrisa di curiosità e sincera passione per il linguaggio dell’arte, che l’ormai «maestro» Gerlin esprime, illuminandosi con un lieve sorriso, quando parla di queste cose. «*Troppo cielo in terra e troppa terra in cielo*», gli disse una volta Novello, guardando uno dei disegni dei campi di concentramento che Gerlin gli aveva portato a far vedere nella baracca. Percepisco il suo particolare affetto per il disegno del cavallo, prodotto in ricordo dei due cavalli della famiglia tedesca dove lavorava nell’ultimo periodo di internamento. Egli ama la figura, ma non quella «vera vera», non la ‘fredda fotografica’; «dev’esserci un’emozione ma anche un pensiero». E, soprattutto, citando Michelangelo, afferma quello che considera un monito per il suo lavoro artistico: «bisogna sapersi fermare». Anche da questa citazione dotta comprendo la grande conoscenza del mondo dell’arte e la passione per il ‘fare artistico’ che il maestro Gerlin non ha mai smesso di indagare, con la coerenza profonda che lo contraddistingue. Come i disegni e le opere prodotte da un artista portano il segno della sua personalità, così le pennellate e i ritratti del maestro rivelano la sua personale soggettività, la sua onestà e sincerità anche come pittore, che non ama l’eccesso, ma imprime sulla carta la sua

---

<sup>999</sup> Dall’intervista a Italo Gerlin, maggio 2019, cit. <<https://www.qdpnews.it/valdobbiadene/28110-valdobbiadene-incontro-pubblico-con-il-98enne-italo-gerlin-internato-militare-italiano-in-germania-e-polonia-tra-il-1943-e-il-1945>>.

<sup>1000</sup> «In prigionia io ho avuto la fortuna di conoscere e di vedere dei pittori che mi hanno aiutato. Per esempio, Novaro mi ha regalato una scatoletta di acquerelli, Zetti invece mi ha regalato un bel pennello d’acquerello e un altro più piccolo per fare i piccoli segni. Insomma, ci siamo anche aiutati. Moretti, che era di Pordenone, eravamo diventati amici e ci siamo visti anche dopo; io ho un disegno fatto da Moretti, fatto lì davanti a me che tengo molto caro». Cfr. <<https://www.youtube.com/watch?v=rO5nMRJUQ1U>>.

<sup>1001</sup> Molte sono le personalità importanti che egli ha conosciuto durante la prigionia: «C’era tanta attività culturale. Guareschi passava da una baracca all’altra a fare le sue conferenze, Enzo Paci, il filosofo, andava a fare le conferenze sull’Esistenzialismo, dopo c’era Rebora che faceva le sue poesie; dopo c’era quell’altro che faceva le sue sedute spiritiche e allora ridevamo tutti quanti». [...] «Avevamo per fortuna il comandante del campo, Brignole, medaglia d’oro, che sapeva farsi valere di fronte ai tedeschi, si faceva rispettare insomma. Poi c’era Gianrico Tedeschi che sapeva il tedesco e quindi faceva da interprete». Dalla proiezione dell’intervista al maestro Gerlin, cit. <<https://www.youtube.com/watch?v=rO5nMRJUQ1U>>.

esperienza, definendola con segni veloci ma incisivi, che uniscono il pensiero e l'emozione, sublimandola.

Dopo la guerra, il maestro ha continuato a dipingere e disegnare, sperimentando diverse tecniche, ispirate all'arte astratta di Jacques Villon ed Egon Schiele della secessione viennese, che ama molto; ha sempre cercato di studiare e osservare anche il mondo dell'arte, seguendo tutte le Biennali di Venezia e non mancando di esporre anche le sue opere in diverse mostre. Se la Mostra d'Arte organizzata presso lo Stalag XB di Sandbostel nel 1944, all'interno della stanza dedicata alla messa, può essere considerata la prima mostra a cui ha partecipato, tra le sue personali vanno annoverate la Biennale d'arte triveneta a Padova nel 1955, il premio Legnago dal 1956 al 1960, *l'exposition des artistes de Treviso e Orléans* nel 1960, Palazzo dei Trecento – 1958, Godega di Sant'Urbano – 1960, Vittorio Veneto, Portogruaro e molte altre, fino all'ultima risalente al 2017 presso la cantina Fasol Menin di Valdobbadiene, il cui titolo riassume un po' tutto il suo mondo artistico. “*Que reste-t-il*”: cosa rimane.

«Quando un pittore è libero di dipingere ciò che vuole, quando vuole, sa bene quello che fa perché conosce le regole. [...] Quando si dipinge bisogna essere concisi: un colpo di colore per le forme. Come si fa la pennellata è importante. Dev'essere sicura, deve avere carattere<sup>1002</sup>».

Così si è evoluto il suo percorso artistico, che dal figurativo contiene incursioni nell'informale, spogliandosi sempre di più del soggetto per diventare un'“armonia di forme e colori”. Nell'intervista a cura della professoressa Sara De Vido, proprio in occasione dell'ultima mostra del maestro, Italo Gerlin dà un consiglio a chi vuole imparare il disegno e la pittura:

«Tenete la matita come l'archetto di un violino, state suonando una sinfonia<sup>1003</sup>».

Perché nell'arte non si aggiunge, bensì si toglie, si semplifica continuamente, fino alla pura pennellata, nemmeno disegnata.

---

<sup>1002</sup> Cfr. DE VIDO S., *Gerlin: «L'Arte è libertà»* – intervista all'ufficiale pittore Italo Gerlin, «Il Gazzettino», 1° ottobre 2017, <[https://www.ilgazzettino.it/pay/cultura\\_pay/gerlin\\_1\\_arte\\_e\\_liberta-3272553.html](https://www.ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/gerlin_1_arte_e_liberta-3272553.html)>.

<sup>1003</sup> Cfr. *Ibidem*.

«Non importa il soggetto, cercate la musica, il tormento, l'emozione che c'è dietro ogni opera. Ognuno di noi ha dentro di sé tutte le immagini del mondo<sup>1004</sup>».

---

<sup>1004</sup> *Ibidem.*

## Conclusioni

### I. I principali risultati emersi dalla tesi

Le vicende degli Internati Militari Italiani sono state analizzate, nel corso della trattazione, seguendo tre direttrici principali, con l'intento di delineare un profilo storico-giuridico, uno che si dispiega sul filo della memoria e dei diritti negati e l'aspetto artistico-culturale. Il quadro che è emerso, di considerevole complessità, mi consente ora, al momento di trarre le conclusioni, di valutare i risultati raggiunti ripercorrendo i tre livelli presi in esame.

Dal punto di vista storico-giuridico, il trattamento riservato ai militari del Regio Esercito italiano all'indomani dell'8 settembre 1943 costituisce un caso emblematico di violazione delle norme di diritto umanitario, con particolare riferimento alle Convenzioni di Ginevra del 1929, in vigore durante la Seconda Guerra Mondiale. Se, nel caso, specifico, le violazioni hanno riguardato principalmente la mancata protezione dei prigionieri di guerra, in base al presupposto che lo *status* giuridico di «*Italienische-Militär-Internierte*» assegnato da Hitler ai militari italiani non era previsto dal diritto internazionale (o comunque il termine “internato” era cosa diversa da come fu inteso per i militari italiani), in una prospettiva ampia del diritto umanitario è opportuno fare alcune considerazioni di ordine generale, anche se esulano dal caso particolare.

In primo luogo, gli illeciti compiuti si inseriscono appieno nella logica della “guerra totale”, che prevede un processo di disgregazione della struttura statale e addirittura demografica della controparte, mediante lo sfruttamento indiscriminato di tutte le risorse disponibili, materiali e umane: seguendo il metodo della “terra bruciata”, niente dev'essere lasciato indietro. In questo tipo di conflitti, le norme di diritto umanitario tendono ad essere messe da parte, in un intento “totalitario”, in cui tutto diventa un ingranaggio utile per l'efficienza della macchina bellica. Durante la Seconda Guerra Mondiale, si è addirittura arrivati a creare uno *status* giuridico *ad hoc* per i militari italiani, che ha consentito di sorvolare sulle norme giuridiche internazionali e di sfruttare indiscriminatamente una massa enorme di lavoratori come manodopera servile. Il non riconoscimento dello *status* di IMI a livello giuridico riguarda, dunque, la mancata identificazione di categorie di individui coinvolti nei conflitti armati.

A differenza di quanto si sosteneva un tempo, si può convenire che oggi vi sia una maggiore sensibilità rispetto ai diritti umani cogenti, che vanno tutelati anche in tempo di guerra e che le norme previste dalle Convenzioni del Diritto Umanitario vengano generalmente rispettate nei conflitti interstatali che si consumano tra forze equivalenti. Si constata, tuttavia, una certa preoccupazione da parte degli organi internazionali sull' 'imbarbarimento' dei conflitti del Nuovo Millennio, svariati dei quali oggi vanno sotto il nome di "conflitti asimmetrici": in questo tipo di conflitti vengono a scontrarsi Parti eterogenee per disparità di forze e mezzi utilizzati e per divergenza negli scopi perseguiti. Quello che ritengo sia il punto critico nel diritto umanitario attuale riguarda lo statuto degli attori coinvolti in questo tipo di conflitti: se nelle guerre tra Stati, questi sono chiaramente i detentori della legalità e della legittimità, le stesse sono generalmente negate alle Parti non statali che partecipano al conflitto, segnatamente nei conflitti interni e nella lotta contro il terrorismo. Ciò implica un diverso comportamento da parte dei gruppi armati i quali, pur dovendo agire in un orizzonte giuridico di riferimento – che tuttavia non li legittima – spesso non rispettano le regole del diritto umanitario; come conseguenza, anche le Parti Statali coinvolte nel conflitto tendono a non sentirsi più vincolate al rispetto delle norme, invocando a giustificazione di questo il comportamento non conforme dell' avversario.

La natura particolare dei conflitti asimmetrici è legata a un altro fattore di criticità che ad oggi persiste: mi riferisco alla mancata ratifica dei Protocolli aggiuntivi del 1977 da parte di Stati di notevole peso strategico, tra i quali Stati Uniti, Iran, Israele e Turchia, che sono Parti coinvolte nei conflitti in corso in Medio Oriente e le cui posizioni hanno conseguenze di non poco conto nello sviluppo della disciplina umanitaria.

A tutto ciò è connesso anche il disagio nel constatare l' assenza di una norma di diritto internazionale che sancisca in modo preciso e autonomo la nozione di "genocidio culturale", la cui esclusione dal testo definitivo della Convenzione sul crimine di Genocidio del 1948 ha avuto conseguenze di non poco conto, per cui non è possibile dichiarare con certezza se esista attualmente una norma consuetudinaria sul delitto di genocidio culturale che prescinda quel vuoto lasciato a livello normativo. Non è rinvenibile, quindi, nemmeno una norma che punisca il genocidio culturale come grave crimine internazionale, che sancisca cioè il carattere criminale delle decisioni e del comportamento attuato dagli individui-organo, i quali conducono operazioni di assimilazione forzata di gruppi e comunità minoritarie. Una lacuna di tale gravità lascia celati gli scheletri nell' armadio nella storia dei vincitori dei due conflitti mondiali, per

quanto riguarda le atrocità commesse nei confronti dei popoli coloniali e delle comunità e gruppi indigeni, nonché la pratica di assimilazione forzata di intere collettività; entra inoltre in conflitto con la nozione stessa di patrimonio culturale quale elemento portante dell'identità dei popoli, come risulta evidente dalle Convenzioni UNESCO del 2003 e del 2005 e dalla Convenzione di Faro del Consiglio d'Europa del 2005, che per prima ha considerato in modo esplicito il patrimonio culturale come diritto umano. Anche sotto l'aspetto della protezione del patrimonio culturale, il mancato riconoscimento di un crimine che lede il diritto all'identità culturale dei popoli e delle comunità potrebbe far cadere nell'oblio le atrocità perpetrate a danno di precise identità culturali durante i conflitti armati, con l'ulteriore rischio che venga riconosciuta la gravità del crimine solo a fatto compiuto.

Il secondo percorso tracciato, che sviluppa il tema della memoria e dei diritti negati, si lega al primo, in quanto il mancato riconoscimento dello *status* giuridico di IMI durante la guerra ha avuto ripercussioni anche in seguito. La questione dei mancati risarcimenti agli ex IMI, che ho approfondito, ha fatto emergere alcuni spunti di riflessione. Dopo decenni di esclusione degli ex IMI dai risarcimenti alle vittime dei crimini nazisti, si profila oggi una situazione di stallo, che presenta una conflittualità, messa in luce dalle Corti italiane a partire dalla storica Sentenza Ferrini del 2004, tra immunità degli Stati e norme di *jus cogens*, laddove queste vadano a toccare i principi fondamentali inviolabili della persona umana: in presenza di crimini internazionali, quali i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, tra i quali rientrano la deportazione e il lavoro forzato, l'immunità dello Stato non potrebbe essere invocata. È apprezzabile la considerazione della Corte Costituzionale nella sentenza 238/2014 che mette in rilievo l'importanza della Costituzione Italiana, quale strumento virtuoso la cui portata è di grande attualità. I principi fondamentali ivi descritti sono di grandissimo valore: essi non sono sindacabili quando si è di fronte a crimini di guerra e a crimini contro l'umanità, in quanto questi costituiscono dei *delicta*, non semplicemente degli *acta* inerenti alla sfera dello *iure imperii*. A tal proposito, vengono in rilievo le cosiddette “*clever sanctions*” che, andando a colpire direttamente gli individui-organo degli Stati autori dell'illecito, intendono reagire alle gravi violazioni dei diritti umani e delle norme di diritto umanitario, ‘bypassando’ il principio per cui il singolo esecutore non può essere chiamato a rispondere per la condotta tenuta o il comportamento assunto “in rappresentanza” dello

Stato<sup>1005</sup>. Gli ex Imi (o i loro familiari ed eredi) vedono dunque ancora oggi un “risarcimento” puramente simbolico, che si affida principalmente ai rapporti cordiali e di collaborazione tra Italia e Germania, nonché alle iniziative delle due Associazioni di ex internati e reduci dalla prigionia – ANEI e ANRP – che si prodigano da molti anni affinché la memoria storica degli IMI non vada persa.

Emerge, a questo punto, un’ulteriore riflessione. L’ombra dell’oblio che ha coperto la storia degli Internati Militari Italiani ha a che fare con la precisa volontà di “seppellire” non solo la memoria del singolo, ma anche quella di un’intera comunità. In questo senso, ci riguarda profondamente ancora oggi. Come ricorda lo storico Filippo Focardi, «la memoria come fondamento della convivenza civile» e, soprattutto, «la memoria dei crimini del passato», che oggi è abusata secondo la formula del «ricordare perché non succeda mai più», è un’operazione «profondamente divisiva»<sup>1006</sup>.

Remo Bodei scriveva:

«la memoria e l’oblio non rappresentano [...] terreni neutrali, ma veri e propri campi di battaglia, in cui si decide, si sagoma e si legittima l’identità, specie quella collettiva. Attraverso una serie ininterrotta di lotte, i contendenti si appropriano della loro quota d’eredità simbolica del passato, ne ostracizzano o ne sottolineano alcuni tratti a spese di altri, componendo un chiaroscuro relativamente adeguato alle più sentite esigenze del momento<sup>1007</sup>».

In Italia questo ‘chiaroscuro’ è diventato la cifra per evidenziare le luci e nascondere le ombre, in un quadro poco realistico anche nella parte che simbolicamente ha più pesato nella costruzione della narrazione nazionale del dopoguerra. Fin dalla fine del conflitto, l’Italia ha preferito vedersi come Paese vittima e non anche come Paese complice di gravi crimini internazionali. La posizione ambigua che ha assunto il nostro Paese ha fatto sì che il passato recente sia ancora oggi in parte dimenticato o che, semplicemente, non se ne parli (o se ne parli il meno possibile).

Resta da considerare l’aspetto dell’arte, che è stato il punto d’inizio, nonché il coronamento delle mie ricerche. Lo considero come *fil rouge* che mi ha portato ad

---

<sup>1005</sup> Così, PICCHIO FORLATI L., *The Legal Core of International Economic Sanctions*, in Picchio Forlati L. e Sicilianos L. (a cura di), *Economic Sanctions in International Law*, Hague Academy of International Law, Leiden-Boston, 2004, p. 126.

<sup>1006</sup> Così, FOCARDI F., *Nel cantiere della memoria*, cit., pp. 7-9.

<sup>1007</sup> BODEI R., *Addio del passato. Memoria storica, oblio e identità collettiva*, “Il Mulino”, 2 (1992), pp. 179-1491, ora in Id., *Libro della memoria e della speranza*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 38, come cit. in *Ibidem*.



indagare il caso degli Internati Militari Italiani attraverso una “storia delle esperienze”, sia dal lato della ricerca storico-artistica, sia dal lato della testimonianza diretta dei sopravvissuti. Questi due aspetti si sono intrecciati e mi hanno permesso di scoprire tutto un mondo interiore di grande vitalità all’interno dei lager, che non conoscevo. Al termine di una ricerca di questo tipo, dunque, emergono con forza alcuni aspetti.

L’arte esprime con la sua presenza l’essenza di quello che rappresenta: ciò significa che gli ufficiali pittori hanno utilizzato l’arte come fonte di testimonianza diretta, per raccontare il dramma vissuto, ma essa è stata anche un mezzo espressivo efficace per sopravvivere e resistere alla spoliatura morale, oltre che fisica, operata dal sistema concentrazionario nazista. Pittori di professione o semplicemente appassionati del disegno, fervidi lettori, teatranti, cantanti, musicisti, dilettanti o professionisti non hanno rinunciato a coltivare l’*otium* e a reagire così ad un tempo sospeso quale era quello nei campi di concentramento e tramutare il dramma vissuto in esperienza artistica, per consegnare alla Memoria le loro storie di Resistenza e Sopravvivenza. Se l’espressione artistica è diventata un mezzo per salvarsi dalla condizione disumana a cui erano costretti, la fame di cultura si è fatta sentire in alcuni casi anche più della fame fisica, indice di una nuova consapevolezza che è progressivamente maturata durante i mesi dell’internamento.

In questo senso, il mondo culturale all’interno dei lager costituisce, a mio avviso, una finestra su due mondi: quello concentrazionario, che finisce con la liberazione dai campi e quello democratico, che nasce all’interno dei campi e si svilupperà successivamente, anche grazie al contributo di molti ex internati che diverranno personalità di rilievo nel mondo intellettuale, culturale e politico del nostro Paese. L’Arte, dunque, ha rappresentato all’interno del dramma vissuto e dal quale non può prescindere, una sorta di “allenamento alla libertà di pensiero”. Il reduce Alessandro Natta sosteneva che, se all’inizio era stato un moto dell’animo, uno spirito antitedesco a suggerire il “no”, in seguito maturò proprio all’interno dell’esperienza concentrazionaria un «giudizio critico» e la «ribellione sentimentale contro il fascismo» è mutata in «meditato fatto politico»<sup>1008</sup>. L’intransigenza della scelta del “No” è stata rinsaldata dal mondo culturale che si è venuto a creare all’interno dei campi e che non solo ha rinforzato il legame tra i compagni, ma ha anche generato una condivisione di idee, contribuendo a far nascere quella che

---

<sup>1008</sup> Cfr. ENNIO E., *Una conversazione con Alessandro Natta sul suo libro dedicato ai militari internati in Germania*, «La Repubblica», n. 34, 10 gennaio 2000, <<http://www.deportati.it/static/pdf/TR/2000/gennaio/34.pdf>>.

Guareschi definiva «Città Democratica» e che personalmente, mi permetto di riconoscere come una “scuola di libertà democratica”.

## **II. Le principali differenze riscontrate rispetto alle ipotesi di partenza**

Se la struttura originale del mio lavoro non prevedeva di dare ampio spazio al discorso generale sul diritto umanitario, successivamente le tematiche affrontate si sono rivelate di ampio respiro, perciò ho scelto di approfondire in modo più accurato la storia del diritto umanitario, dedicandole un’intera parte, data la sua importanza. La struttura stessa dell’indice di partenza ha dunque visto alcune modifiche *in itinere*, che hanno favorito un approfondimento più accorto della materia generale, affrontata nella prima parte e un’analisi accurata del caso IMI, considerato nella seconda parte. Anche l’orizzonte storico, presentato in una prospettiva ampia che vede un concatenarsi di eventi dai Trattati di Versailles, all’avvento dei regimi totalitari in Europa quale presagio della Seconda Guerra Mondiale, è stata ridimensionata in corso d’opera per dare più spazio agli anni dal 1943 al 1945, che riguardano più da vicino il caso degli Internati Militari Italiani. Man mano che andavo avanti, ho cercato di focalizzarmi sempre più a fondo sulle direttrici che avevo scelto fin dall’inizio e che sono rimaste le linee di riferimento entro cui sviluppare il tema della tesi, per raccontare una “storia delle esperienze” – come è richiamata nel titolo – in cui il vissuto del singolo si inserisce all’interno di una collettività, che vive nel tempo della storia e che si relaziona con la comunità internazionale.

La prospettiva da cui sono partita per affrontare il caso specifico scelto, che è anche quella da cui solitamente si studia il caso IMI, considera lo *status* giuridico degli internati militari italiani come un’occasione per poter sfruttare in modo indiscriminato una massa di prigionieri come lavoratori coatti, al fine di rinforzare l’economia bellica tedesca, privata di un gran numero di lavoratori impegnati al fronte. La storiografia ha definito perciò i militari italiani internati come “schiavi di Hitler”. Tuttavia, alla luce del mio percorso di ricerca su questo caso, sono arrivata a una conclusione che, pur tenendo ferma l’ipotesi di partenza descritta, la amplia, considerandola anche in un’ottica diversa. Lo spunto che mi ha permesso di vedere il caso studiato da un punto di vista particolare, è sorto studiando l’intervista che ho fatto all’ex internato Italo Gerlin: egli, in un punto dell’intervista, mi ha raccontato che quando si è rivisto con alcuni ex compagni d’internamento dopo la guerra, non parlavano quasi mai dell’esperienza

dell'internamento, in quanto «una volta conclusa – cito le testuali parole del maestro – l'operazione 'campo di concentramento', è stato accantonato, dimenticato». Dal mio punto di vista, infatti, lo sfruttamento dei militari si inserisce in modo strumentale, più che come fine ultimo, in un preciso programma di ordine strategico-militare, messo a punto dalle gerarchie del Terzo Reich, che tentavano di risolvere le situazioni critiche mettendo in campo operazioni studiate a tavolino per sconfiggere il nemico, in un conflitto armato totale, che vedeva coinvolto l'intero apparato statale, militare e civile della nazione. In fondo, dal punto di vista tedesco, il caso degli Internati Militari Italiani non era altro che un'operazione strategico-militare per “sistemare” rapidamente il nuovo fronte che si era aperto in Italia all'indomani dell'8 settembre 1943, quando l'Italia era diventata – non proprio inaspettatamente per i tedeschi – un nuovo nemico. Si è trattato, però, di un'operazione molto particolare, con cui Hitler intendeva risolvere un problema di ordine militare, che implicava certamente l'invio di nuovi reparti militari della *Wehrmacht* in Italia, come infatti era avvenuto già nell'estate dello stesso anno 1943, ma che puntava a rinvigorire le fila dell'esercito nazista, mediante lo strumento della propaganda e della lusinga, ponendo addirittura una domanda di tipo “politico-morale” ai militari italiani catturati. Quella che voleva essere un'operazione fondata sull'inganno, si rivelò invece una possibilità per i militari italiani, che avevano per la prima volta in mano la facoltà di decidere sulla propria libertà, personale e collettiva. Se il raggirò operato dai tedeschi fosse riuscito, il Terzo Reich e, con esso, anche la neonata Rsi avrebbero potuto contare su un esercito notevolmente potenziato, legittimando sul piano internazionale anche il peso di Mussolini stesso. L'operazione, però, confidava in quello che invece si è rivelato un errore di valutazione ed è stata “intercettata”, se così si può dire, dai militari del Regio Esercito, che hanno disatteso le aspettative dei tedeschi, rispondendo, nella maggioranza dei casi, con un secco e ripetuto “No” alla proposta nazista. La Resistenza degli IMI, chiamata in diversi modi – “senz'armi”, “passiva”, “bianca” – potrebbe piuttosto riconoscersi nei termini “dignità”, “responsabilità”, “libertà”, tradotti concretamente in una precisa risposta. A mio parere, la grandezza della scelta di questi 650.000 uomini sta nell'aver saputo reagire non con le armi ma con il valore di una risposta, rivendicando il proprio diritto di essere uomini liberi e degni delle proprie scelte, nonostante le condizioni subite durante l'internamento, le cui conseguenze fisiche e psicologiche non mancheranno di ripercuotersi sul resto della loro vita.

### **III. Le difficoltà incontrate**

Quando ho iniziato lo studio e le ricerche per la stesura della tesi, l'argomento che avevo scelto era per me del tutto nuovo. Affrontare le vicende degli Internati Militari Italiani dal punto di vista del diritto umanitario ha comportato un vasto lavoro di ricerca e comprensione della materia, nel rapportarmi con la quale ho incontrato non poche difficoltà, soprattutto nelle fasi iniziali. Il lavoro sulle fonti mi ha fatto tornare più volte sul primo capitolo, al fine di individuare e selezionare in modo preciso il quadro giuridico di riferimento da cui partire. Ho riscontrato, poi, man mano che proseguivo, una certa difficoltà nel comprendere il linguaggio giuridico, soprattutto nella fase di studio delle sentenze analizzate, che tuttavia mi affascinava per lo stile aulico e accurato, che ho cercato di fare mio in fase di scrittura. Credo che studiare direttamente i testi delle sentenze e i commenti dei giuristi anche dal punto di vista linguistico mi abbia aiutato a comprendere meglio un mondo che è di alto spessore non solo nei contenuti, ma anche a livello comunicativo.

La situazione di pandemia e le conseguenti restrizioni, che hanno coinciso con tutta la durata della stesura della tesi, hanno limitato in parte le modalità con cui intendevo condurre le mie ricerche, in quanto ho potuto utilizzare principalmente fonti scritte e online, privandomi però della ricerca "sul campo", in archivi e biblioteche, comprese le visite ai musei dedicati alle vicende degli Internati Militari Italiani. Ho avuto la fortuna di poter visitare il Museo dell'Internamento e il Tempio nazionale dell'Internato Ignoto a Terranegra di Padova appena prima della chiusura, nell'ambito del tirocinio che stavo facendo in quel periodo e durante il quale ho avuto la curiosità personale di visitare questo luogo. Lì ho trovato una ricchezza di documenti e fonti d'archivio, nonché alcune opere d'arte degli ufficiali pittori esposte, che purtroppo ho potuto consultare solo in quell'occasione, grazie alla gentilezza e alla disponibilità dei volontari che fanno da guida nel museo.

Anche per quanto riguarda le interviste, la situazione pandemica non mi ha permesso di uscire dalla regione per raggiungere la professoressa Paola Cintoli e confrontarmi con lei dal vivo, ma abbiamo potuto sentirci all'inizio telefonicamente e successivamente, a più riprese, via mail. Con il signor Italo Gerlin ero riuscita a fare l'intervista dal vivo, a Valdobbiadene, immediatamente prima delle chiusure forzate, poiché l'incontro era nato nell'ambito dello stesso tirocinio che stavo facendo a gennaio dell'anno scorso; tuttavia, non ho ritenuto opportuno rivedere il signor Gerlin anche successivamente, nel breve periodo in cui erano state allentate le restrizioni, per i possibili rischi di contagio che ciò avrebbe potuto comportare. Mi sono limitata a sentirlo telefonicamente a distanza di

tempo, constatando con piacere che si ricordava bene del nostro incontro e di quello che ci eravamo detti in quell'occasione. Tuttavia, sono venuti a mancare, soprattutto nel caso della professoressa Cintoli con la quale tutto è stato fatto "a distanza", quegli aspetti di comunicazione non verbale, che pure sono importanti per instaurare una relazione tra intervistatore e intervistato. Per lo stesso motivo, non ho potuto vedere dal vivo le opere del maestro Gerlin. Sono riuscita, nonostante questo, a ricavare numerosi spunti di riflessione, sorti già mentre preparavo le domande per le due interviste e sviluppati poi nel corso della stesura della tesi. Posso quindi affermare che, nonostante le difficoltà, il mezzo dell'intervista è stato per me uno strumento prezioso di riferimento.

#### **IV. Questioni aperte e prospettive future**

A differenza di quanto ci si aspettava all'inizio, si pongono ora alcune questioni generali, che non era previsto di affrontare originariamente ma che è doveroso nominare per la loro rilevanza e alle quali ci si accosterà solo nei limiti che la presente trattazione consente.

Per la natura stessa della disciplina, il Diritto Umanitario è sempre in evoluzione, reagisce ai cambiamenti dell'ambiente di riferimento, adattandosi o cambiando direzione. I passi avanti fatti dalla Comunità internazionale, che si è impegnata per proteggere i diritti umani, soprattutto dopo la fine delle due guerre mondiali, sono evidenti ancora oggi. Si può constatare come il diritto umanitario vigente offra un quadro adeguato, anzi una revisione delle Convenzioni di Ginevra del 1949, le cui norme sono il riferimento universale attuale, rischierebbe probabilmente di renderlo fragile.

La sfida di oggi si gioca in definitiva sul rispetto, l'applicazione e la corretta interpretazione di determinate regole in situazioni specifiche. In questo senso, è necessario che i cosiddetti "*(unlawful) enemy combatants*", la cui legalità non è riconosciuta<sup>1009</sup>, non siano considerati privi di diritti e venga loro accordata la protezione prevista dal diritto umanitario, fermo restando che il mancato rispetto delle norme deriva soprattutto da una tiepida, se non assente, volontà e dall'incapacità politica degli Stati e dei gruppi armati di onorare i loro obblighi giuridici. La sensibilizzazione dei gruppi

---

<sup>1009</sup> È necessario precisare che se essi risultano effettivamente protetti in base all'Art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, alla III Convenzione di Ginevra (Art.4) e dalla IV Convenzione di Ginevra del 1949, che ha carattere residuale; a queste va aggiunta la protezione accordata all'Art. 75 del I Protocollo aggiuntivo del 1977, fermo restando il rispetto dei diritti umani cogenti.

armati non statali alle loro responsabilità è un punto fondamentale che si colloca in un orizzonte di tipo politico, giuridico e morale più ampio. Si auspica che la Comunità internazionale si adoperi affinché le norme del diritto internazionale umanitario vengano rispettate da tutte le Parti, trovando il modo di gestire le nuove forme di violenza, pur rimanendo in un quadro di protezione garantita dal diritto internazionale, che non deve essere dettato solo sulla carta. Non aiutano, nel panorama descritto, i poteri statali che continuano ad alimentare tali conflitti. Sarebbe nondimeno necessario, infatti, che gli Stati riducessero la percentuale di spesa destinata alla vendita delle armi. Su questo, l'Italia detiene un triste primato, sia per l'altissima percentuale di fondi destinati alla Difesa, che si conferma al vertice dei settori strategici nell'economia italiana<sup>1010</sup>, sia per la destinazione alquanto ambigua delle armi, che spesso vanno a finire in zone di guerra o in Paesi noti per le continue violazioni dei diritti umani.

Il nostro Paese è colpevole anche sul piano interno di una perdurante inerzia nel redigere una normativa in materia di crimini internazionali, ai sensi dello Statuto della Corte Penale Internazionale (cosiddetto "Statuto di Roma"), istituita nel 1998; e ciò, nonostante l'Italia abbia giocato un ruolo essenziale, non solo ospitando la Conferenza a Roma, ma anche supportando la creazione di tale istituzione già nella fase dei negoziati, tanto da essere il primo Paese firmatario del trattato e uno dei primi a depositare lo strumento di ratifica<sup>1011</sup>. Una legislazione adeguata in questo senso assumerebbe appieno lo spirito dello Statuto poiché consentirebbe il perseguimento dei crimini internazionali, definendone le fattispecie (*i.e.* "crimini di guerra", "crimini contro l'umanità" e "crimine di genocidio") attraverso la giurisdizione domestica, laddove non fosse in potere della Corte intervenire; un gesto che darebbe piena concretezza all'adesione delle istanze della Corte, per l'istituzione della quale l'Italia si era tanto prodigata. D'altronde, la risposta a un cronico perdurare delle atrocità non può che essere adottata dagli Stati, quali «moltiplicatori di pratiche positive»<sup>1012</sup>, le quali da un lato possono fungere da ostacolo

---

<sup>1010</sup> Anche nell'ultima legge di Bilancio votata a fine 2020, il bilancio annuale della difesa è passato da 22 miliardi e 940 milioni a 24 miliardi e 580 milioni di euro. Ciò fa pensare molto, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo. (Cifre prese da: BOSETTI G., DE MARZI M., CASTELLANI P., MANCO R., MARCELLI A., (a cura di) *Le armi esportate dall'Italia e usate per la guerra*, anteprima a Id., (a cura di), *La dittatura delle armi*, Presa Diretta, puntata del 22 marzo 2021, <<https://www.raiplay.it/ricerca.html?q=presa+dirretta+LA+DITTATURA+DELLE+ARMI>>.

<sup>1011</sup> Si rileva solo la L. 20 dicembre 2012, n. 237 che, pur essendo fondamentale, è una legge di cooperazione ma tralascia gli aspetti relativi al diritto sostanziale, limitandosi a considerare gli aspetti procedurali relativi al rapporto tra giurisdizione italiana e Corte penale internazionale.

<sup>1012</sup> Così, CRIPPA M., *Sulla (perdurante) necessità di un adeguamento della legislazione interna in materia di crimini internazionali ai sensi dello Statuto della Corte Penale Internazionale*, «Diritto Penale

alle immunità che spesso proteggono individui colpevoli di tali offese e, dall'altro, possono garantire una tutela delle vittime.

Un discorso analogo può essere fatto anche per quanto concerne la protezione dei beni culturali, di cui si occupano principalmente la Convenzione dell'Aja del 1954 (e il I Protocollo aggiuntivo) e il II Protocollo aggiuntivo del 1999 – in cui non mancano, peraltro, lacune inerenti soprattutto alla questione della restituzione e il regime di responsabilità – a cui si affiancano strumenti più recenti promossi dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa. La recente Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2347 del 24 marzo 2017 costituisce un importante passo avanti per prevenire e contrastare il traffico illecito di beni culturali, rilevando come le recenti azioni dei gruppi terroristici e le caratteristiche dei nuovi conflitti armati, soprattutto nel caso in cui coinvolgano attori non statali, tendano a considerare come obiettivi non casuali anche il patrimonio di un territorio e del suo popolo.

È significativa la recente ratifica dell'Italia (nel settembre 2020) alla Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa sul valore del Patrimonio Culturale per la società, firmata a Faro nel 2005, che ha introdotto il concetto di “*heritage community*” e di “patrimonio culturale” da una prospettiva di grande valore, che intende ricomporre le differenze tra singoli Stati in un comune sentimento di appartenenza ad un mosaico ibrido, quale è quello della comunità europea. Condivido la riflessione sul tema di Sandra Ferracuti, che a mio parere ben riassume il legame tra diritti, memorie dei popoli e patrimonio culturale in una prospettiva futura di cooperazione pacifica. Considerare il bene culturale limitatamente a qualcosa di fisico, palpabile non è più possibile oggi; c'è bisogno di un concetto di patrimonio più completo e dinamico, che non si limiti ad essere “solo” oggetto materiale di condivisione di storie, memorie, tradizioni dei singoli popoli, di cui non si intende sminuire l'importanza fondamentale, ma che diventi progetto immateriale di democrazia, da cui si origina e a cui partecipa l'identità europea e che «potrebbe consistere proprio nel risultato visibile (in forma di “patrimoni garantiti”) della capacità degli Stati membri di farsi garanti delle libertà dei suoi cittadini<sup>1013</sup>». Rientra in questo processo politico democratico la selezione, la tutela e la promozione del patrimonio culturale, che la Convenzione sostiene, indipendentemente dalle origini etniche o

---

Contemporaneo»,

27

ottobre

2016,

<[https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/CRIPPA\\_2016a.pdf](https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/CRIPPA_2016a.pdf)>.

<sup>1013</sup> FERRACUTI S., *L'etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di ricerca, teoria e cittadinanza*, in Vecco M., Zagato L., *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 206-228, p. 218.

geografiche dello stesso e in quanto patrimonio di identità – mai veramente ricomposte, ma “partecipanti” – in un quadro europeo continuamente *in fieri*.

In ultima istanza, ci si chiede che tipo di conseguenze avrà la situazione di pandemia che stiamo vivendo proprio sui diritti umani, soprattutto sul tema della restrizione delle libertà individuali in favore del benessere di una collettività, in tempo di pace come in tempo di guerra.

Venendo al caso specifico analizzato nella seconda parte della tesi, esso in verità ha iniziato solo recentemente ad emergere, perciò molto c'è ancora da fare affinché le vicende degli Internati Militari Italiani vengano riconosciute in modo oggettivo ed equo nella memoria storica del nostro Paese.

Se, quando ho iniziato la tesi, lo studio dei risarcimenti agli ex IMI si sarebbe fermato alla sentenza della Corte Costituzionale 238/2014, nel frattempo la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza, la n. 20442 del 7 luglio 2020 (depositata il 28 settembre 2020), la quale delinea l'orientamento che le Corti italiane stanno intraprendendo, lungo il percorso tracciato dalla sentenza del 2014. La contraddizione, tuttavia, rimane: se la giustizia italiana ha inaugurato un certo cammino, ponendosi anche coraggiosamente in contrasto con un organo internazionale quale è la Corte Internazionale di Giustizia, altrettanto non si può dire da parte tedesca, che rimane ferma nella posizione avvalorata dalla sentenza del 3 febbraio 2012 della Corte Internazionale di Giustizia. Concordo con la parte della dottrina che suggerisce all'Italia di rendersi parte diligente e provvedere a dare soddisfazione alle vittime dei crimini nazisti, proprio in base ai due articoli richiamati (Art. 2 e 24) dalla Corte Costituzionale nella storica sentenza 238/2014. Sarebbe un modo per andare oltre l'*impasse* giuridico tra Corte Internazionale di Giustizia e Corte Costituzionale, da cui sembra al momento difficile uscire. Certo è che la sentenza citata della Corte Costituzionale ha creato un precedente di non poco conto, che porta chi si occupa della materia a tornare sui temi fondamentali del diritto umanitario e che è aperta a conseguenze di grande rilievo, che potrebbero arrivare a risvolti di natura generale sulla relazione tra il principio di sovranità degli Stati e gli individui che compongono la comunità internazionale. Anche su questo punto, tuttavia, personalmente nutro alcuni dubbi in merito al fatto che gli Stati siano disposti a farsi da parte.

Dal punto di vista storico, il grande tema che rimane aperto e che parte della storiografia ha preso in considerazione recentemente è quello delle memorie, in particolare le memorie negate. Anche su questo, nel nostro Paese c'è ancora molto da fare per



distaccarsi dalla narrazione di Paese vittima a cui siamo abituati e anche dai pregiudizi (riassumibili nella formula: «il cattivo tedesco e il bravo italiano», che dà anche il titolo a un saggio dello storico Filippo Focardi<sup>1014</sup> il quale, assieme a Lutz Klinkhammer, si occupa da tempo di questi temi), che abbiamo fortemente radicati e che spesso ci assolvono dalle colpe del nostro passato recente.

Se la sentenza della Corte Costituzionale portasse di fronte ai tribunali anche i crimini perpetrati dai soldati italiani in Etiopia, in Libia o nei territori dell'ex Jugoslavia, per esempio, come risponderemmo noi italiani? Sarebbe, io credo, un modo per scavare finalmente nelle zone d'ombra e conoscerle per quello che sono state, non per come vorremmo che fossero.

Affrontare il caso degli Internati Militari Italiani dal punto di vista dell'arte, infine, mi ha permesso di andare oltre la classica prospettiva delle narrazioni sui campi di concentramento, con le quali io stessa sono cresciuta, e di aprire uno sguardo su un mondo, quasi del tutto inesplorato finora. L'arte rappresenta uno strumento attivo di conoscenza e può costituire anche per noi oggi un "esercizio della memoria", più efficace delle celebrazioni retoriche. Lo studio dell'arte condotto con un rigore scientifico, abbandonando un approccio meramente estetizzante dell'esperienza artistica, come mi ha suggerito la professoressa Cintoli, potrebbe essere il percorso lungo il quale conoscere la storia. Nonostante sia tra i settori più sacrificati nella situazione che stiamo vivendo, la scuola è il luogo deputato da cui potrebbe ripartire una riflessione con questo tipo di approccio. Tra i filoni di ricerca possibili sul tema degli IMI, alcuni dei quali suggeriti dalla professoressa Cintoli durante l'intervista, potrebbe essere utile approfondire le storie sconosciute dei Generali deportati nel lager 64/Z di Schokken, su cui è già presente qualche contributo<sup>1015</sup>. Sarebbe interessante, poi, indagare tutto il filone dei musicisti internati, essendo la musica espressione ancora più diretta e particolare del sentimento di ciascuno, tenendo conto anche che erano presenti, tra gli IMI, alcune personalità importanti del mondo della musica. Nonostante la memorialistica si stia arricchendo sempre di più, grazie ai diari e ai racconti biografici scritti – anche postumi – dagli ormai pochissimi sopravvissuti ancora in vita o dai loro familiari (molto spesso oggi sono i

---

<sup>1014</sup> Cfr. FOCARDI F., *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della Seconda Guerra Mondiale*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

<sup>1015</sup> Mi riferisco ai libri già citati e che io stessa ho utilizzato ai fini della mia ricerca: CINTOLI P., *Il ritorno da Schokken, lager 64/Z. Il diario del Generale Giuseppe Cinti, una voce della Resistenza senz'armi*, Bibliotheka Edizioni, Roma, 2015; AVAGLIANO M., PALMIERI M., *I militari italiani nei lager nazisti. Una resistenza senz'armi (1943-1945)*, Il Mulino, Bologna, 2020.

nipoti a ripercorrere i fili della memoria dei nonni), sarebbe utile approfondire le biografie di personalità meritevoli di essere conosciute, ad esempio i fiduciari di campo, o i cappellani, che spesso hanno fatto da “guida spirituale” per molti internati<sup>1016</sup>, ma anche coloro i quali poi, in qualità di docenti, hanno portato quel sapere intellettuale e morale nelle Università italiane. Proprio la scuola, come accennato, potrebbe essere il luogo dove poter accedere allo “studio della memoria”. In tal senso, è necessario rivedere i programmi scolastici in uso, nei quali lo studio dell’arte è ancora considerato un corollario di poco conto rispetto ad altre materie; potrebbero partire proprio dalla scuola dei progetti di “educazione civile alla memoria” sul territorio, per lo studio dei luoghi della memoria da far conoscere alla collettività. Non va tralasciato anche “l’universo *social*”, che costituisce oggi lo strumento privilegiato di conoscenza e condivisione, soprattutto tra i giovani e in cui si possono trovare pagine e gruppi dedicati agli IMI, ricche di informazioni e pubblicazioni recenti e in cui non manca un confronto emotivamente sentito tra i familiari delle vittime.

Mi ritengo fortunata per aver avuto l’opportunità di poter parlare direttamente con un testimone, che dimostra ancora una grande lucidità e consapevolezza nel condividere la sua esperienza e i valori che hanno contraddistinto la sua vita e le sue scelte. Italo Gerlin ha saputo parlare a me e ai miei compagni con franchezza e sincerità, sottolineando il valore dell’onestà e della libertà, non limitatamente al singolo, ma legata al rispetto della collettività (questione peraltro attualissima, cui si è fatto cenno, nel contesto di restrizioni che stiamo vivendo), di cui la sua arte è stata espressione. Le nuove generazioni non avranno il privilegio di rapportarsi direttamente con i sopravvissuti, per una questione anagrafica, quindi il rischio è che la memoria si perda in un oblio non recuperabile: una memoria che sfuma non solo per il tempo che passa, ma anche per una mancata volontà di coltivarla e studiarla. Alle parole che Claudio Sommaruga sottolineava: «Ricordare? Dimenticare? Perdonare?»<sup>1017</sup>, aggiungerei “Conoscere?” affinché, attraverso lo studio e

---

<sup>1016</sup> Su questo tema, segnalo l’articolo di DE BERNARDIS A., *I cappellani militari e la tematica etico-religiosa nelle memorie dell’internamento italiano nei Lager nazisti (1943-1945)*, «Carte Italiane», Vol. 11, 2017, pp. 63-91, <[https://escholarship.org/content/qt89n780jk/qt89n780jk\\_noSplash\\_7cde6155f66043d3145890ef7285f966.pdf?t=osjpu5](https://escholarship.org/content/qt89n780jk/qt89n780jk_noSplash_7cde6155f66043d3145890ef7285f966.pdf?t=osjpu5)>.

<sup>1017</sup> Cfr. SOMMARUGA C., *Una storia affossata. La resistenza degli “Internati Militari Italiani (I.M.I.) - schiavi di Hitler nei Lager nazisti – traditi, disprezzati, dimenticati...e beffati dalla Germania e dall’Italia! (1943-2007...)*, Quaderno – Dossier n.3 (2° edizione), 2007, ARCHIVIO IMI, <<http://www.anrp.it/wp-content/uploads/2019/01/Quad.3-Storia-affossata-2-ed.pdf>>, p. 13.

il rigore della ricerca, la memoria non venga solo celebrata o, nel peggiore dei casi, messa da parte, ma conosciuta ed “esercitata”.



## Appendice

### I. Intervista alla Prof.ssa Paola Cintoli,

7 gennaio 2020

*L'arte nei lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza. Pittori militari italiani internati in Germania, 1943-1945*<sup>1018</sup>

#### Come si è avvicinata all'argomento e come le è venuta l'idea di fare il libro?

«Mi sono avvicinata al tema degli Internati Militari Italiani un po' per caso, partendo dal diario di un mio familiare, deportato nel lager per soli generali 64/Z di Schokken<sup>1019</sup>. Non sapevo molto su questa drammatica vicenda, proprio perché ignorata per decenni dalle Istituzioni e dalla storiografia, ma la mia curiosità di storica mi ha portato ad approfondire l'argomento e da allora non l'ho più abbandonato, perché credo che ancora ci sia molto da scandagliare. Soprattutto di questi eventi mi ha colpito il fatto che non sia stato dato il giusto rilievo al contributo che i militari internati hanno dato alla lotta di liberazione dell'Italia, alla stessa stregua – seppure in forme diverse – dei partigiani della Resistenza armata. La loro sofferta scelta del rifiuto di aderire alla *Wermacht* e alla Repubblica di Salò ha un grande valore morale, politico, militare, innanzitutto perché ha rappresentato un riscatto rispetto alla confusa e indecorosa gestione dell'Armistizio dell'8 settembre 1943 da parte dei vertici militari. E poi se quei 650.000 avessero detto sì, anziché no – e dire no significava tornare a casa – proviamo a immaginare cosa sarebbe stata la campagna d'Italia, probabilmente senza un esito diverso, ma con molte più sofferenze e vittime. Immaginiamo se non ci fosse stata quella componente così larga, così tacita, ma partecipata, una sorta di primo referendum popolare, come si sarebbe riunita l'Italia, quale sarebbe stato il ruolo di riscossa dell'Esercito Italiano, l'apporto del movimento

---

<sup>1018</sup> L'oggetto dell'intervista è il libro scritto dalla professoressa: CINTOLI P., *L'arte nei lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza. Pittori militari italiani internati in Germania, 1943-1945*, Edizione illustrata, Palombi Editori, Roma, 2018.

<sup>1019</sup> Cfr. CINTOLI P., *Il ritorno da Schokken, lager 64/Z. Il diario del Generale Giuseppe Cinti, una voce della Resistenza senz'armi*, Bibliotheka Edizioni, Roma, 2015.

partigiano? Dai campi di concentramento viene fuori un altro filone incredibile, che è stato definito, tra l'altro, "la resistenza degli italiani all'estero".

Inoltre, attraverso un percorso di riflessione critica e autocritica, stimolato dalle discussioni nelle baracche, gli IMI riuscirono a mettere in essere le forme di una silenziosa resistenza, che li tenne in vita e permise loro di acquisire una progressiva maturazione. Una esperienza, in cui, pur attraverso strade diverse, si realizzava un cammino più o meno consapevole di superamento dei valori e dei miti fascisti cui erano stati educati, che acquistava progressivamente il senso di una scelta responsabile e volontaria.

La suggestione di alcune immagini di opere di pittori militari da me inserite nel volume citato mi ha posto numerose domande: come era stata possibile l'arte negli abissi dell'"inferno", quale valore quei giovani artisti avevano attribuito alle loro opere, cosa avevano rappresentato per loro nell'ambito della drammatica esperienza vissuta? Ho sentito così l'esigenza di indagare e approfondire non solo per un interesse storiografico, ma per un dovere etico, per rendere giustizia a tanti uomini coraggiosi e valorizzare le loro opere, ignote ai più».

### **Ha mai incontrato qualcuno di questi pittori?**

«Purtroppo sono tutti deceduti, tranne il Maestro Italo Gerlin, con il quale intrattengo da più di un anno un dialogo molto intenso e ricco di continui spunti e stimoli di discussione, ma anche motivato dal semplice piacere di sentirci. La prima volta in cui ho avuto l'onore e il piacere di parlargli al telefono, mi sono emozionata ad ascoltare i suoi racconti e aneddoti della prigionia, fatti con la sua colorita "parlata" veneta, la voce sicura, vivace, da quarantenne, il quale ancora dipinge assiduamente e guida la macchina, come mi ha detto: i suoi rapporti con Guareschi, Novello, Novaro, la fame, gli stenti... rievocati con la leggerezza e la bonarietà di chi ha saputo prendere le distanze da quelle tragiche vicende e, da artista, le ha, in qualche modo, sublimate».

*Nel suo lavoro di ricerca ha unito scientificità ed emotività.*

**Come ha coniugato queste due anime, questi due aspetti della ricerca storico-artistica che ha condotto? Quali sono state le emozioni che tale lavoro le ha suscitato sia in fase di ricerca che di stesura del libro?**

«In questo lavoro si sono intrecciati in modo insolito due aspetti: la ricerca storiografica sulle vicende collettive e private degli artisti internati, ma soprattutto il mio intento – il più impegnativo – di presentare le opere e in qualche modo ridare vita a quelle preziose creazioni – nella gran parte dei casi non adeguatamente valorizzate – intrecciandole, ove possibile, con le testimonianze scritte, brani di diari degli stessi autori o di loro compagni. Mi ha intrigato l'idea di entrare nel mondo dell'internamento militare attraverso una fonte particolare, la visione che ne hanno dato gli stessi testimoni, la loro testimonianza visiva. A questo proposito, diverse sono le domande che mi sono posta sin dall'inizio: quali dovevano essere i criteri per una adeguata lettura delle loro opere? Quali i loro possibili significati e il valore assunto in quel contesto? Inoltre: possono essere considerate opere d'arte?

Queste domande mi hanno guidato nel mio percorso di ricerca, che si è nutrito di uno stupore e di una curiosità crescenti via via che mi inoltravo nella scoperta dei pregevoli materiali esaminati e nelle incredibili biografie dei loro autori. Ho sempre cercato, però, di non lasciarmi condizionare dalle emozioni, che certamente ci sono state e numerose, ma che devono rimanere fuori da una ricerca scientifica se non si vuole rischiare la retorica».

**Quanto conta il poco interesse negli scorsi decenni nei confronti degli IMI sulla difficoltà di reperire materiale di studio? L'eterogeneità e la dispersione delle fonti è un fattore di rischio per la ricerca storica?**

«Ha contato molto. Purtroppo gli archivi istituzionali italiani e tedeschi, scampati alle distruzioni belliche o volute, sono troppo spesso sconosciuti, lacunosi e inagibili, anche per la scarsa cura e il totale disinteresse manifestato nei confronti dei reduci dalle competenti autorità italiane.

Un fattore di rischio per la ricerca storica è certamente la dispersione delle fonti, ma non la loro eterogeneità, che invece costituisce una ricchezza. La stessa 'Commissione storica italo-tedesca', nominata dai Governi di Roma e di Berlino e composta da dieci studiosi, che ha lavorato tra il 2009 e il 2013, nella sua relazione finale privilegia un approccio di "storia delle esperienze" – che riprende il metodo della Scuola delle "Annales" e di Marc Bloch – attraverso la raccolta di fonti inedite e di grande rilievo come testimonianze, diari, lettere, memorie e interviste anche a soldati tedeschi.

Ritengo che, oltre ai documenti d'archivio, sia determinante l'apporto documentario dei diari che, in quanto memoria personale dell'internamento, rappresentano al tempo stesso la specificità, ma anche il limite intrinseco di tali documenti, soprattutto quelli prodotti *ex-post*, perché la prospettiva da cui si pone l'internato è ovviamente molto parziale. Tuttavia le testimonianze sono per gli storici fonti preziose perché, nonostante le lacune e le imprecisioni, comunicano il modo con cui furono percepiti e vissuti gli eventi della 'grande storia', raccontano la condizione interiore dei protagonisti, le loro sofferenze e le loro umiliazioni. L'autenticità e la soggettività della loro narrazione, infatti, non fa che illuminare ulteriormente, da una diversa angolazione analitica, l'oggetto della ricerca storica, mostrandone un punto di vista particolare.

Le emozioni che traspaiono dai racconti rendono perfettamente la dimensione interiore di quella esperienza – come le opere grafiche – e rappresentano un contributo di verità alla conoscenza di quel mondo, non solo dal punto di vista dei freddi documenti d'archivio, ma attraverso le parole di chi ha vissuto direttamente l'esperienza dell'internamento, permettendo un confronto tra le diverse prospettive dalle quali la vita del lager è osservata».

### **Come sono state trovate queste opere dopo la Seconda Guerra Mondiale?**

«A fine guerra mancò, a memoria fresca, un'esauriente raccolta istituzionale italiana delle fonti, con l'effetto di cancellare fatti e strapazzare la storia in un caos di cifre contraddittorie e di contenuto enigmatico. La tragedia degli IMI alla fine del conflitto fu ignorata dalle Istituzioni, per molto tempo considerata dalla storiografia una "storia minore" e, nonostante gli importanti studi iniziati a metà degli anni Ottanta, non è ancora divenuta parte integrante della consapevolezza storica nazionale. Per questo è altamente meritoria l'opera svolta dalle due Associazioni di ex Internati – ANEI e ANRP – le quali, nel silenzio generale, garantirono nel corso degli anni il recupero e la raccolta di memorie e testimonianze dei reduci. Oggi queste testimonianze sono numerose, attraverso la pubblicazione di diari e memoriali, realizzata per lo più da familiari, ma anche ripetitive e non sempre affidabili, sono "cronaca" e non ancora "storia", perché la peculiarità della ricerca storiografica è quella di saper vagliare, interpretare i documenti, anche attraverso il supporto di fonti diverse».



*Memoria, Resistenza, Sopravvivenza. Sono le parole-chiave che danno il titolo al suo libro.*

### **Cosa significano per lei e perché sono parole attuali?**

«La tutela della memoria è un obbligo delle società, strettamente legato al valore del sapere storico, perché le esperienze e il patrimonio di conoscenze del passato costituiscono non solo uno strumento di consapevolezza critica del presente, ma rappresentano la base essenziale per la costruzione del futuro. In questo senso le testimonianze degli IMI – diari, disegni, racconti orali – costituiscono una memoria imprescindibile per la conoscenza di quel periodo storico e per accrescere la nostra coscienza critica. *“L’assenza di storia – ha detto la senatrice Liliana Segre – si chiama oblio, anticamera della barbarie, categoria diabolica che ha attraversato tutto il ’900”*.

Di fronte ai profondi mutamenti apportati dalla modernità e alle grandi sfide che dovremo affrontare, tra cui anche la difesa dei diritti fondamentali degli individui e dei popoli, non si potranno costruire ipotesi realizzabili nel presente e nel futuro se non si terrà conto dei valori e delle esperienze trasmesse dal passato.

La Resistenza – quella armata dei partigiani e quella silenziosa e senz’armi dei militari internati – ha dato la libertà al nostro Paese; in essa vanno individuate le origini stesse della Repubblica Italiana e della nostra Costituzione, nata dall’opera dell’Assemblea Costituente composta da esponenti dei partiti che avevano dato vita al Comitato di Liberazione Nazionale, i quali scrissero la nostra Carta fondandola sulla sintesi tra le rispettive tradizioni politiche e ispirandola ai principi della democrazia e dell’antifascismo. Dovrebbe per questo essere considerato un evento condiviso da tutti i cittadini italiani, appartenenti a qualsiasi schieramento politico. Purtroppo non è così e le divisioni dovute alla guerra civile che dilagò nel nostro Paese, anche dopo la Liberazione, sembrano in parte non essere ancora spente.

La sopravvivenza è stato uno degli obiettivi degli IMI, perseguito mettendo in essere tutte le risorse umane a disposizione, conducendo una vita che avesse le caratteristiche della normalità e, attraverso le diverse attività quotidiane – la cura della persona e dei pochi oggetti a disposizione – e le numerose attività culturali riuscisse a dare un senso al tempo vuoto e interminabile della prigionia.

Per i pittori è stata l’arte lo strumento per sopravvivere, una forma di salvezza dall’immobilismo di una condizione umiliante, espressione della volontà di resistere alla

sopraffazione e all'abbruttimento attraverso una forma originale di opposizione, perché ha permesso loro di avere una visione alternativa della realtà».

**Quanto può avere influito la delusione dell'8 settembre 1943 su questi ufficiali e sulla loro scelta di non aderire alla Rsi e di collaborare con il Terzo Reich? Quanto questa delusione emerge, secondo lei, nelle loro opere (sia quelle all'interno del Lager, sia quelle successive)?**

«Negli ufficiali si sviluppò, attraverso la drammatica esperienza del lager, un primo livello di coscienza critica, risultato di una difficile elaborazione della crisi militare, politica e morale dell'8 settembre, delle responsabilità di chi aveva deciso e gestito in quel modo una guerra che ha portato alla sconfitta. Tra le motivazioni ideali del loro rifiuto di collaborare con il Reich e la Repubblica di Salò, determinanti furono la difesa della propria dignità di uomini, l'onore militare, la fedeltà al giuramento prestato al Re e la condanna del Fascismo, considerato responsabile della disfatta dell'Italia. Da rilevare anche la dichiarazione di guerra dell'Italia alla Germania, che fu accolta nei campi con soddisfazione e che contribuì indubbiamente a tonificare la resistenza: gli internati rivendicarono sempre di fronte ai Tedeschi la loro condizione giuridica di soldati di una nazione in guerra contro la Germania. In taluni casi, le ragioni furono piuttosto contingenti, come il clima, la tipologia dei campi, nonché l'influenza dei compagni più maturi e il rapporto con i cappellani. Ma, soprattutto, il prestigio dei responsabili italiani di questi, gli "anziani del campo". Per altri si può parlare di non scelta – che era pur sempre una scelta, sia pure passiva, che non poteva venire affidata al caso o all'incoscienza – dovuta alla stanchezza della guerra, alla convinzione che il conflitto sarebbe finito presto in favore degli Alleati, nonché un forte sentimento antitedesco e la mancanza di fiducia nei confronti del governo di Salò, alimentati anche dalla sua rozza propaganda nei campi.

Direi che nelle opere figurative della prigionia prevale la volontà di raccontare la vita quotidiana, lo sconforto, l'inattività, l'incertezza del futuro. Ricordiamo che sugli eventi dell'8 settembre gli internati non avevano notizie precise, ad esempio del trasferimento del Re al Sud e della gestione del post Armistizio da parte degli alti vertici militari.

Al ritorno in Patria subentrerà una cocente delusione per la gelida accoglienza da parte delle istituzioni, e la maggior parte di loro preferirà tacere, anche con i familiari. Alcuni riporranno i loro disegni nei cassetti, cercando di dimenticare, altri li esporranno in

diverse mostre e tutti intraprenderanno strade artistiche nuove. Ma la ferita non si rimarginerà mai. Soprattutto la dimensione della mortificante costrizione è uno stato che rimarrà come sedimentato, in modo subliminale. Ad esempio, nel percorso pittorico di Domenico Predonzani – tra le presenze più interessanti e forse meno studiate nell’ambito dell’arte giuliana del secondo dopoguerra – pittore aperto alla ricerca e ai nuovi linguaggi, l’esperienza devastante di annientamento, mai completamente superata, anche se mai mostrata, si ritrova nella sua pittura successiva, caratterizzata da una espressione lirica, diretta verso una ricerca nell’inconscio, la quale, raffigurando una realtà deformata e inquietante, l’avvicina al surrealismo. Alla vena lirica del Novecento e alle sue tematiche esistenziali – la poesia di Montale innanzitutto – Predonzani si avvicina per l’irreparabile solitudine provocata dal trauma della guerra, la consapevolezza del “male di vivere”, del dolore dell’uomo e della sua continua ricerca di un “varco”, da cui poter fuggire per salvarsi dalle difficoltà della vita».

*Gli IMI erano per la maggior parte giovanissimi.*

**Quanto è contato, secondo lei, questo fattore anagrafico sulla scelta che hanno compiuto e sul modo di sopravvivere poi all’interno dei Lager?**

«In base alle informazioni in nostro possesso, non è possibile fare distinzioni tra giovani e meno giovani. La maggior parte degli arruolati nel Regio Esercito italiano erano ragazzi chiamati alle armi poco più che ventenni, qualche settimana prima dell’8 settembre 1943, i quali non ebbero quasi il tempo di indossare la divisa che erano già prigionieri dei tedeschi. Durante l’internamento nei lager seppero ripetere il “no” a qualsiasi forma di collaborazione con il Terzo Reich e con la Repubblica di Salò, affrontando venti mesi di sofferenze e privazioni. L’assunzione di responsabilità da parte di questi giovani, con la loro scelta volontaria di coscienza, di fedeltà al giuramento, acquista un valore particolare. Per loro nei campi c’è stata la “perdita dell’innocenza”, delle speranze, impararono a vivere giorno per giorno, dovendo trovare necessariamente modi di adattamento per sopravvivere, mettere in essere piccole strategie di difesa. E furono quelli che subirono maggiormente le sofferenze, gli stenti del lager, perché meno avvezzi alle avversità della vita».

*Tra i temi affrontati nel suo libro, c’è il rapporto tra Storia e Storia dell’Arte.*

**In che modo sono intersecate e come una influenza l’altra?**

«Tema interessante, ma complesso. Io credo, parlando da docente, che la Storia dell'arte sia valida come materia formativa proprio perché è "storia", mentre è poco considerata da questo punto di vista, per lo più ritenuta nella scuola una disciplina marginale, non scientifica, piuttosto di abbellimento, attestata sul piano della alta soggettività, che non è la dimensione scientifica che ogni individuo deve raggiungere nella sua formazione. Invece è una materia storica, fa parte della nostra esistenza e avrebbe diritto ad una posizione più rimarchevole, come tutti gli storici dell'arte da sempre auspicano. Il mio libro, come io credo e come è stato giudicato, si iscrive proprio nel senso di una valutazione della storia dell'arte il più possibile inerente alla storia in senso lato. Le opere degli artisti internati hanno valore in riferimento al contesto storico, umano, e non possono prescindere dal dramma da cui si originano».

**L'Arte Visiva può essere considerata lo strumento espressivo per eccellenza all'interno del Lager?**

*Nel libro descrive molto bene la differenza tra un diario, ad esempio, e un quadro.*

**Qual è questa sostanziale diversità e perché l'arte è uno strumento di "esercizio della memoria"?**

«Intanto l'assoluta contemporaneità delle opere figurative dà all'iconografia un valore aggiunto di conoscenza. Se i diari, tranne eccezioni, sono stati scritti a posteriori o, se coevi, comunque rielaborati dopo il rimpatrio, le immagini sono, nella stragrande maggioranza, coeve all'esperienza del Lager, sono il frutto diretto di quei momenti, di quelle sofferenze.

Inoltre, il disegno, tramite il suo incisivo bianco e nero, e la pittura, con i colori per lo più lividi e terrosi, sono le forme che, più di ogni altro linguaggio delle parole, riflettono l'essenza del lager, trasmettendoci una molteplicità di stati d'animo, spesso non espressi in quell'atmosfera immobile e sospesa, ma intuiti dagli artisti e fatti affiorare con grande delicatezza negli sguardi persi nel vuoto di tanti compagni, nei loro atteggiamenti di abbandono e avvilitamento o di attivo impegno in occupazioni, interpretando sentimenti comuni di disperazione, opposizione, attesa, speranza.

L'arte visiva nelle sue forme espressive non è solo rappresentazione, ma ha la capacità di costruire l'immaginario della memoria mediante l'evocazione della bellezza e del dolore, delle condizioni materiali e delle esigenze interiori, offrendo un contributo importante alla ricerca del senso della dignità della vita. Anche se filtrato dagli occhi e dall'animo

del suo autore, rappresenta lo strumento più vicino possibile alla comprensione e al sentire della sua sofferenza, riesce ad esprimere ciò che è inattuabile dalle parole, soddisfa il bisogno di dare a essa un significato, attraverso l'espressione creativa. Come sosteneva Degas: "Il disegno è il mezzo più semplice ed immediato per rivelare la facoltà creativa dell'artista, la sua intensità emozionale, senza complicati diaframmi tra queste e la sua espressione figurativa, è il frutto di una contemplazione, che, gradualmente penetra il soggetto nell'intimo e lo porta alla sua commossa sublimazione"».

*La sua ricerca è stata condotta secondo un duplice punto di vista: considerando le opere d'arte in quanto testimonianza e dal punto di vista formale, estetico.*

### **Dove si incontrano questi due aspetti?**

«L'incontro tra questi due aspetti non avviene allo stesso modo e allo stesso livello in tutti gli artisti, com'è naturale, ma in tutti è presente, oltre all'intento di documentare, la manifestazione della volontà dell'artista di evadere e trovare un'alternativa alla dura realtà del lager, che in alcuni di loro raggiunge vette molto alte. Mi riferisco, ad esempio alle opere di Walter Lazzaro, Virgilio Carmignani, Italo Gerlin, Renzo Biasion, Mario Moretti, Luigi Carluccio, Giuseppe Novello, Aniello Eco, Gino Spalmach, Nereo Laurenzi, Delfo Previtali e altri.

I disegni dei deportati sono stati, per lo più, studiati e interpretati come testimonianze storiche, per la loro attendibilità come fonti, prima ancora che come opere d'arte. Mentre invece, oltre a riconoscere il loro valore documentale, altrettanto interessante è stato indagare sulla ricerca, da parte di questi artisti, della bellezza anche negli "abissi dell'inferno", in fondo all'orrore, un aspetto di cui la storiografia finora non si è occupata e che si è tentato di affrontare in questo lavoro. Si è cercato in essi un valore espressivo, mediante l'analisi descrittiva e stilistica e delle emozioni suscitate dalla loro osservazione. Il valore storico e documentale dei preziosi materiali esaminati sta nel loro essere strumento di memoria visiva: la rappresentazione lucida e forte delle atrocità prodotte dalla barbarie: un modo con cui l'arte, attraverso la memoria, assume la funzione e il ruolo di "arte civile", volta all'osservazione e alla documentazione delle vicende umane, nel momento in cui esse vengono vissute materialmente ed emozionalmente. Attraverso il contatto con quella umanità mortificata, l'arte è divenuta strumento di conoscenza e autentico mezzo ideale di comunicazione, vicinanza e solidarietà fra gli uomini.

Ma queste creazioni hanno anche una forte qualità espressiva, testimoniano la potenza dello spirito creativo, espressione di libertà, di un forte impulso intellettuale oltre che morale, capace di produrre arte e bellezza nei contesti più ostili, anche nelle grigie atmosfere delle baracche del campo e in assenza di adeguati mezzi, riuscendo a imporsi sul dolore e, dinanzi a spettacoli di degradazione e di avvilitamento, hanno consentito loro di far prevalere i momenti di rapito stupore e il valore purificatore dell'arte, di illuminare quelle loro realizzazioni di una luce di commossa partecipazione che avvalora e giustifica ogni opera d'arte».

*Riflettendo sul risultato delle sue ricerche, ho appreso una volontà di cogliere l'essenza dell'esperienza di questi uomini attraverso l'estetica dei loro prodotti artistici. L'ho trovato un approccio interessante e attuale nel fare ricerca storica.*

**Possiamo conoscere veramente questi uomini osservando le loro opere secondo lei? Studiare la “microstoria”, le storie dei singoli può aiutarci a scavare nella Storia?**

«Certamente. Ho cercato di dare voce e centralità ai singoli individui, conoscere la loro storia privata e la formazione umana e artistica, recuperare il significato e la peculiarità di esperienze diverse pur all'interno di una dimensione collettiva, perché anche le grandi tragedie della storia sono vissute da persone reali, sono sempre un insieme di specifiche storie personali. E certamente le loro opere riflettono sentimenti, emozioni, esperienze diverse e particolari di ciascuno.

L'insolito approccio al tema dell'internamento attraverso l'arte mi è sembrato un modo particolarmente appropriato per conoscerla in profondità attraverso lo sguardo di chi è stato partecipe di quella dolorosa esperienza e l'ha raccontata, filtrandola con la propria sensibilità e l'originale estro creativo, capace di oltrepassare muri e reticolati».

*Sfogliando le opere degli autori che ha riportato, ho avuto in alcuni momenti la sensazione di non essere degna di guardarle, come se stessi in un certo senso “spiando” l'intimità della loro sofferenza.*

**Quanto conta il nostro sguardo di osservatori su queste opere realizzate in circostanze così drammatiche? Come si descriverebbe lei in quanto osservatrice di questi disegni?**

«Ha ragione, ho provato anch'io la stessa sensazione. È importante il nostro modo di osservarle. Credo che dobbiamo accostarci ad esse con grande umiltà, discrezione e rispetto, non pretendendo di giudicarle per la loro qualità artistica, che evidenzia livelli molto diversi da un autore all'altro. Io ho cercato di essere accurata nell'analisi delle peculiarità formali di tutte le opere, allineandole in un catalogo e tentando di farle dialogare con le voci di altri prigionieri, con la loro produzione scritta.

D'altra parte già il bisogno di interrogarsi su cosa ci colpisca del tratto di un pittore, su ciò che egli abbia voluto dire, come e dove abbia avuto origine il suo gesto, fanno dell'opera che abbiamo davanti un oggetto di interesse estetico. Se la funzione dell'arte è, come credo, quella di leggere, interpretare e, soprattutto, re-interpretare la realtà, rivelando di essa un aspetto più profondo che sta dietro, nascosto al nostro mondo visivo, che ci permette di andare al di là, ho ritenuto che un'analisi descrittiva, interpretativa e stilistica di quelle immagini fosse fondamentale non solo per intenderle, penetrarle, ma anche per comprendere la loro valenza storica, il percorso che ha condotto l'artista a quell'esito espressivo. Soltanto attraverso l'esame attento della tecnica di un disegno o della leggerezza e trasparenza di un acquerello, e grazie alla rivelazione di alcuni dettagli si poteva giungere a cogliere ciò che quelle opere, nel drammatico contesto della loro esecuzione, potevano significare e quale valore l'autore ha voluto attribuirgli.

È indubbio che la loro analisi formale mi ha permesso di vedere più chiaro in quel mondo, di scoprirne e comprenderne risvolti nuovi: quelle creazioni così sofferte hanno dato forma ai pensieri di tanti uomini disperati, permettendo di ricostruire la loro storia in una prospettiva più "profonda" e complessa di quella scandagliata da una mera indagine storiografica: hanno rivelato la multiforme ricchezza della dimensione emotiva della prigionia, le diverse forme di reazione a una situazione di coercizione, la capacità di trovare in sé la forza per trasformare questa in una scelta di libertà».

*Lei parla di "Anamnesi" in riferimento al tipo di conoscenza che le opere di questi pittori hanno veicolato.*

**Quanto è stato profondo il ricordo dell'esperienza dell'internamento nelle vite di questi uomini e quanto è stato essenziale per la loro arte successiva? Che tipo di conoscenza trasmette la loro arte secondo lei?**

«Attraverso le loro biografie e, in alcuni casi, i loro diari ma, soprattutto le loro opere figurative, ho potuto verificare che l'esperienza della prigionia è stata in tutti indelebile.

Emblematica è l'esperienza di Paolo Orsini, già messosi alla prova nel disegno pur avendo una sua professione da giurista, durante la prigionia realizza, con immediatezza e intensità, una serie di acquerelli che ritraggono immagini di sofferenza e di morte: questa sarà la sua arma di resistenza, la sua "evasione" morale e spirituale, per sopravvivere. Dopo la Liberazione si dedicherà sempre più intensamente alla pittura e scriverà: "[...]la pena di ognuno di noi è stata così profonda e traumatizzante, che forse resterà per sempre inesprimibile; uomini disumanizzati da propri simili. Io mi salvai dipingendo, la pittura mi aiutò a ritrovare me stesso, a non dimenticarmi. Dipingevo ombre, volti la cui espressione umana era già decomposta. Non sono più riuscito a dipingere così; ora i miei quadri astratti tentano solo di creare l'atmosfera di allora<sup>1020</sup>".

Molto interessante la vicenda umana e artistica di Walter Lazzaro, eccellente pittore, che all'inizio della sua produzione, negli anni Trenta, predilige la pittura di paesaggio, dolcemente incantata, sospesa in un magico silenzio. Ma, in concomitanza con l'esperienza di prigionia, si assiste ad una forte cesura nella sua arte. Nel campo di Biala Podlaska, dove è diventato un numero, vive un momento di particolare concentrazione interiore, di grande intensità spirituale, che determina una nuova espressione pittorica. Rappresenta un'umanità ferita, sommersa dalla fame, dalla paura, dalla sofferenza, anche fisica, provata nei lager. Le sue opere evidenziano la capacità di Lazzaro di esprimersi artisticamente anche in condizioni estreme: pochi ed essenziali tratti di matita rappresentano la fame, il freddo, la desolazione del luogo, i volti straziati dei compagni e rendono il dolore, l'angoscia e la sofferenza della loro condizione, senza speranza né futuro, il tempo della privazione, dell'incertezza del domani, dell'impotenza. Il periodo della prigionia, con gli orrori e le sofferenze vissute personalmente, cambiano radicalmente la sua vita di uomo e di artista e gli impediscono, al suo ritorno, di rappresentare la figura umana, quasi che il rapporto con l'essere umano e le sue efferatezze si fosse interrotto. Le sue convinzioni artistiche si ampliano verso una ricerca più approfondita dell'animo umano e lo conducono alla metafisica "poesia del silenzio", al soliloquio con l'infinito del mare, la cui purezza diverrà la cura per la sua anima ferita e desiderosa solo di ripiegamento e di bellezza.

---

<sup>1020</sup> Vendramini Ferruccio, *Un internato in Germania. Paolo Orsini*, in *Le ragioni della Resistenza bellunese*. Interviste raccolte da Ferruccio Vendramini, Feltre, 1968, in A. M. D'Amelio, *Paolo Orsini. Dipingere per sopravvivere, Immagini dai campi di prigionia (1943-1945)*, Mediascape – Edizioni ANRP, Roma, 2014, p. 78, in CINTOLI P., *L'arte nei lager nazisti*, cit., p.317.



Anche per Virgilio Carmignani, tra gli artisti più singolari, nutrito di una formazione classica, umanistica e della lezione dei Macchiaioli, di Renoir, dei realisti francesi, nella sua pittura minimale, dalla delicata tavolozza, dai colori polverosi, eppure luminosissimi, che rivelano profondità spirituale e una natura mistica, c'è una profonda cesura. Durante la prigionia, nella solitudine del Lager, angosciato dalla paura quotidiana della morte, l'arte fu la sua salvezza spirituale. Su quei piccoli pezzi di carta, con un linguaggio essenziale, vicino all'espressionismo, Carmignani esprimeva il dolore di uomini esangui, ritraeva volti di prigionieri che hanno le sembianze di fantasmi, oppure gli squallidi interni delle baracche. Al ritorno dalla prigionia, dopo la dura esperienza, come il corpo e lo spirito rimasero segnati per sempre, così anche le scelte stilistiche subirono necessariamente una trasformazione; la produzione dei tre decenni successivi rivela chiaramente il cammino interiore dell'artista, sempre alieno dalle ricerche informali diffuse negli anni Cinquanta, pur condividendone il carattere esistenziale.

Ancora, la ricca gamma cromatica dalle delicate tonalità e dalla luce calda e soffusa della prima produzione di Ettore Ponzi vengono stravolte dalla guerra e dalla sofferenza della prigionia. Rientrato in Italia trovò Fidenza, la sua città, sconvolta dai bombardamenti aerei che avevano completamente distrutto la sua casa, ma riprese la sua attività artistica fra le macerie del vecchio palazzo della Curia Vescovile bombardato, iniziò a dipingere quel paesaggio fatto di muri sbrecciati, di terreno martoriato dalle bombe e di macerie. Successivamente le ferite della città costituiranno uno dei filoni principali della sua produzione dell'immediato dopoguerra: "iniziai a dipingere quel poco che le bombe avevano risparmiato: il Duomo ad esempio, ancora intatto, il Vescovado e la bellissima facciata del Seminario Vescovile<sup>1021</sup>".

Le opere di tutti gli artisti trasmettono la loro formazione umana e culturale, un insieme di esperienze ed emozioni precedenti alla prigionia, che i pittori hanno espresso e che costituiscono la forma del loro essere e del loro sentire in quel drammatico momento. Hanno saputo raccontare i pensieri dell'uomo, i sogni, le speranze. Sono riusciti a comunicarci tutto ciò».

*L'arte è da sempre un bisogno primario dell'uomo, probabilmente tanto quanto il nutrimento materiale. L'arte per questi uomini è stata nutrimento spirituale, dell'animo,*

---

<sup>1021</sup> Ponzi Ettore, *Scritti e pensieri* (anni '80-'90), in Id., *Memorie di guerra e prigionia*, in Ivi, p. 344.

*è stato più che dipingere (o scrivere o suonare in altri casi): è stato trasferire nell'immagine la propria anima.*

**Possiamo definire l'arte degli IMI una sorta di “catarsi”, uno strumento di purificazione?**

«Sì. La creatività ha un valore catartico, sa innestarsi nel dolore e nella vita trasformandola, purifica da quegli stati emotivi che opprimono nella vita, su tutti la paura della morte, vero motore di ogni nostra azione o passione. Gli artisti IMI hanno saputo raccontare, anche urlare, angoscia e sofferenza, liberandole in forme che accompagnano l'immaginazione a elaborarle fino alla metabolizzazione.

Il loro è stato anche il tentativo di un'espressione di autonomia e carica interiore tale da volersi riappropriare in modo consapevole della propria libertà di pensare, di agire, di percepire, anche di soffrire».

**Pur nella eterogeneità dei pittori internati sia per le loro biografie, sia per la loro provenienza e formazione, nonché per le specifiche sensibilità individuali, possiamo identificare alcuni tratti comuni delle loro espressioni artistiche?**

«I temi comuni sono i diversi aspetti della condizione dell'internamento: le descrizioni dell'ambiente esterno, intravisto dalle finestre delle baracche, che danno una visione di drammatica crudezza, nella raffigurazione quasi sempre di costruzioni geometriche rigide – come la realtà del campo con l'imposizione delle sue regole – le sagome ossessive delle baracche, l'onnipresente reticolato, le immancabili torrette lungo i confini di filo spinato. A parte qualche rara veduta in cui compare una debole presenza di vita, la natura appare quasi sempre spoglia, deserta.

I vagoni blindati dei treni sui quali furono trasportati, ammassati, i militari catturati, ormai esausti per il lungo e faticoso viaggio, sdraiati come animali in carri-bestiami, ignari della loro destinazione, strappati dalla loro condizione di normalità verso un luogo ignoto, verso l'incerto.

Le immagini dell'ambiente della prigionia, circoscritto prevalentemente al chiuso delle baracche, ritraggono alcuni momenti e situazioni della vita dell'internato: l'interminabile appello al gelo, gli spazi ristretti e la loro condivisione forzata, il tempo che non passa e l'attesa di una liberazione che non arriva, un misero bagaglio e pochi oggetti personali ammucchiati in un angolo.

La volontà di resistere e non piegarsi alla loro condizione aberrante, conducendo una vita che avesse le caratteristiche della normalità, è espressa attraverso la rappresentazione delle diverse attività quotidiane – la cura della loro persona e dei pochi oggetti a disposizione – che desse un senso allo scorrere del tempo in modo costruttivo. In numerose composizioni c'è, ad esempio, la descrizione di attività relative al cibo, di internati che attendono il rancio, lo consumano oppure cucinano scarti trovati nell'immondizia: un tema di cui gli internati parlavano in continuazione, perché la fame era per loro l'esperienza più drammatica. Il cibo, infatti, era un'ossessione: non solo in quanto esigenza fondamentale di sopravvivenza fisica, alimento del corpo, ma anche sogno, simbolo di resistenza e di dignità, fondamentale nel processo di conservazione della propria essenza umana. Il sogno del cibo, la sua immaginazione diventano un'arma utilizzata per resistere, come l'arte – sembra un paradosso! – un modo per riappropriarsi di una realtà negata e credere possibile un futuro dove ritrovare la normalità e la dignità umana».

*Leggendo il suo libro e le storie di questi uomini, ho immaginato Ulisse che sì, compie grandi imprese, ma affronta senza arrendersi il percorso di ritorno verso Itaca, credendo in un destino di salvezza. Anche gli IMI, sia con la loro scelta iniziale ma anche poi, durante il viaggio di ritorno e il difficile reinserimento che è stato altrettanto drammatico, hanno creduto in un destino di salvezza individuale e collettivo.*

### **Possiamo considerare questi uomini come degli Ulisse dell'era moderna?**

«Mi sembra una bella immagine. Del resto i continui e tormentati trasferimenti da un lager all'altro hanno costituito una vera Odissea. Nonostante i momenti di sconforto, ciò che li ha sostenuti è stata proprio la speranza della salvezza, in molti rafforzata dalla fede e soprattutto dalla realizzazione di iniziative culturali e ricreative, fiorite grazie alla presenza di numerosi intellettuali e artisti internati, i quali tennero conferenze, lezioni e animarono le discussioni e i dibattiti politico-ideologici. L'opposizione collettiva, in alcuni campi di ufficiali, si nutrì del dialogo quotidiano, della circolazione e del dibattito delle idee: nella ricostruzione di una rete di rapporti e contatti personali si sperimentava una nuova forma di cittadinanza, si immaginava un possibile futuro, una società nuova e nuove istituzioni da rifondare. Lì nasce quella singolarissima comunità che Giovanni Guareschi definirà "Città Democratica": il primo germe di democrazia con cui vengono a contatto giovani cresciuti tra fasci littori, adunate di Balilla e Avanguardisti e che ora –

nel luogo più impensato, terribile – si trovano a discutere della libera scelta individuale e ad apprendere, in lunghe serate trascorse in baracca, i primi rudimenti di filosofia, politica, storia italiana, poesia, musica, teatro. In quel contesto dell'internamento maturarono le diverse forme di una sensibilità politica o prepolitica, le intuizioni sviluppate da uomini di diversa formazione culturale e ideologica, il loro impegno per la liberazione dai miti totalitari da cui provenivano e per l'idea di una democrazia del dialogo».

*L'arte è stata per questi uomini fonte di salvezza e salvaguardia della dignità, contro la spersonalizzazione, l'isolamento, l'alienazione e la negazione tipici di un regime concentrazionario quale era quello nel Lager.*

**Si può dire che l'estetica diventa etica? Il potenziale estetico di queste opere d'arte ha insito il potenziale etico contro l'annullamento della persona umana? Perché?**

«Certo. La caratteristica più aberrante della prigionia, la spersonalizzazione dell'individuo, attraverso la spoliatura di vestiti, oggetti, ruolo, legame con la propria storia, la perdita della relazione con il tempo e lo spazio, l'abbruttimento fisico e morale, frutto della spietata logica nazista, è spesso espressa nelle immagini struggenti e di grande intensità emotiva di figure spettrali, di uomini con lo sguardo perso nel vuoto, vestiti di stracci, che spesso sono il lontano ricordo di una stessa divisa, indossata da anni. È un modo per denunciare il tentativo di annullamento della personalità, perseguito dai tedeschi, e quindi di unire estetica ed etica».

*Gli IMI erano considerati dei traditori. Forse per questo non godevano degli stessi diritti degli altri prigionieri di guerra. Quello che era stato lesa, a detta dei nazisti, era un certo codice d'onore, la fedeltà al regime fascista. Proprio la scelta che questi – per la maggior parte ufficiali – hanno fatto ha costituito una rottura rispetto all'orizzonte morale a cui essi stessi erano stati educati e abituati fino all'8 settembre 1943. Forse ciò che è rimasto tra il prima e il dopo è la fierezza (e direi anche l'intransigenza, tipica forse dei militari) con cui questi uomini soffrono e combattono in nome della Patria e del giuramento fatto alla Monarchia.*

**Può la loro arte essere considerata veicolo di questa rottura ed espressione di questa fierezza? È espressione di un trauma subito ma allo stesso tempo una rivendicazione di diritti esistenziali? In che modo?**

«La loro arte è certamente espressione di una rottura con l'universo di valori – o miti – con la doppia obbedienza, di militari e di fascisti, cui erano stati educati; la dignità, la fierezza che in condizioni normali sono qualità eminentemente individuali, sono diventate un obiettivo comune, collettivo, che permetteva il superamento della pura sopravvivenza, attraverso il recupero di una dimensione morale della vita, della libertà innanzitutto, del rispetto della loro identità e umanità. E l'arte era espressione della identità loro e dei compagni ritratti nella loro sofferenza, dell'aspirazione ad un pensiero libero e della libertà di esprimere i loro sentimenti».

*La vicenda degli Internati Militari Italiani viene oggi considerata come “L'altra Resistenza” o “Resistenza senz'armi”.*

**Anche questo può essere stato un punto a sfavore degli IMI per cui sono stati trascurati nel periodo post-bellico, in quanto apparivano un po' meno eroi? E spesso i discorsi sulla storia hanno bisogno di eroi!**

«La risposta sui motivi del mancato riconoscimento del valore di quella Resistenza richiederebbe molto spazio e quindi rimando al mio saggio introduttivo. Qui dico soltanto che al loro ritorno in Patria da un “esilio volontario” e da una resistenza attiva, anche se non armata, già traumatizzati dai lager, essi furono accolti dal popolo italiano, dagli Alleati e dai diversi schieramenti politici con imbarazzo generale, indifferenza e diffidenza, se non con una ostilità meschina e politicamente miope. E quella Patria non seppe reintegrarli come cittadini in una nazione divenuta democratica.

Nell'opinione pubblica si tendeva ad assimilarli ai disertori; rappresentavano i resti del vecchio Esercito Regio, prima protagonista e poi vittima della guerra fascista, umiliato e disgregato ignominiosamente. Erano considerati lo specchio della più generale crisi dell'Italia, anche se fin dall'8 settembre i militari sbandati all'inizio avevano aperto la strada alla prima resistenza e poi avviato, addestrato e armato la resistenza partigiana, popolare e repubblicana.

I reduci erano troppi e troppo diversi tra loro: accoglierne le rivendicazioni avrebbe significato affrontare un esame di coscienza collettivo sul Fascismo e sulla partecipazione alla guerra, che nessuno poteva e voleva fare. Si preferì accantonare il problema, riducendolo a una semplice questione di assistenza. L'impatto dei reduci con la nuova realtà del Paese fu difficile e complesso. I pregiudizi degli italiani li offesero ed essi, delusi, si rifiutarono di raccontare ciò che avevano sofferto, desiderando solamente

dimenticare in fretta. Subentrò, quindi, in loro diffidenza e distacco verso una Patria disinteressata alla condizione di coloro che tornavano dopo aver offerto la vita in nome dell'onore e della dignità del proprio Paese. Di conseguenza fu attuata una vera e propria rimozione della memoria del lager e della scelta fatta e, convinti quasi dell'inutilità del loro sacrificio, essi finirono col chiudersi in se stessi, anche in famiglia.

Per questo ho voluto rendere omaggio a tutti gli IMI, sottolineando, con la citazione dalle *Storie* di Erodoto<sup>1022</sup>, il loro silenzioso eroismo – di cui forse si parla poco – che si riscontra nella scelta coraggiosa – perché si trattò di una scelta, è importante ricordarlo! – e nell'atteggiamento di intransigenza, protrattosi per due anni, malgrado il ripetersi delle pressioni e l'accentuarsi delle restrizioni, attuate come strumento di minaccia».

*La riflessione che lei stessa fa sul dibattito storiografico sugli IMI dal secondo dopoguerra ad oggi è indicativo proprio della volontà di rimuovere la memoria di questa storia, di relegarla tra i confini indefiniti di un oblio collettivo, perché ricordare costringe a sviluppare un'autocoscienza critica rispetto al nostro passato e presente. Ne è prova anche il percorso tortuoso di reinserimento e il risarcimento materiale e morale degli IMI mai compiuto veramente, anche a causa di pregiudizi ideologici e della negligenza da parte dei governi che si sono succeduti.*

**Ma possiamo considerare gli IMI degli eroi silenziosi che hanno posto le basi della coscienza democratica italiana ma addirittura europea, proprio attraverso la loro scelta di decidere – per la prima volta – (d'altronde sono stati i primi a dire “no!”, i primi antifascisti dell'8 settembre) e di resistere anche attraverso la loro arte? Possiamo definire la loro condizione (dis-)umana una “(po)etica del silenzio”?**

«Come scrive l'internato Claudio Sommaruga: *“L'eroismo spesso non è che un atto inconsulto, una mancata o erronea valutazione soggettiva delle conseguenze – ma la scelta coraggiosa di restare in un lager, reiterata ogni istante, non poteva che essere motivata e meditata. Evidentemente esistevano valori morali che superavano il peso sempre più leggero della morte*<sup>1023</sup>».

---

<sup>1022</sup> La citazione a cui l'autrice fa riferimento è tratta dal Proemio alle *Storie* di Erodoto: “*perché le imprese degli uomini col tempo non siano dimenticate, né le gesta grandi e meravigliose [...] rimangano senza gloria*”. Cfr. CINTOLI P., *op. ult. cit.*, p. 27.

<sup>1023</sup> SOMMARUGA C., *Meglio morti che schiavi*, «Studi Piacentini» – rivista dell'Istituto storico della Resistenza di Piacenza, n. 3, 1988, pp. 199-227, p. 207.

La prigionia degli ufficiali internati non riveste il carattere di inattività passiva, ma deve essere considerata come una resistenza volontaria e attiva, con propositi e ideali analoghi a quelli del movimento italiano di liberazione. In una condizione di isolamento e di terrore ciascuno di loro dovette fare la sua scelta personale e libera, rinnovata quotidianamente e fino all'ultimo giorno. La consapevolezza di essere impegnati in un vero e proprio combattimento, che non ammetteva cedimenti o diserzioni, fu vivissima e diffusa, in una condizione più tragica di quella degli altri prigionieri, perché privati di quei soccorsi e di quelle garanzie, previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1929. Nei campi di concentramento e nei campi di lavoro nacque una nuova coscienza storica e politica e si mossero i primi passi verso una presa di coscienza democratica. Comincia a realizzarsi una valutazione critica e autocritica del passato e su questa si innesta una prima riflessione sul futuro dell'Italia. Questa, a mio avviso, è l'etica del silenzio di cui lei parla.

Essi hanno trovato proprio nel loro talento artistico un mezzo per raccontare attraverso le immagini la loro condizione di coercizione e di alienazione, alla quale cercarono di opporsi, nella difesa silenziosa dell'individualità e della dignità di esseri umani nei confronti dell'intento di annullamento della personalità da parte del sistema concentrazionario. Ma anche di dare, attraverso la loro visione alternativa della realtà, a quella drammatica esperienza un valore di resistenza – "l'altra Resistenza"».

*Osservando i dipinti, mi viene da definirli una "sinfonia del dolore". Il dolore emerge in varie forme e in modo poliedrico, come se tutte queste opere fossero in un rapporto dialettico tra loro, perché tutte sorgono dallo stesso bisogno.*

### **Può il dolore avere valore estetico e, soprattutto, valore etico?**

«Qui si aprirebbe una complessa riflessione sul rapporto tra estetica ed etica – dibattuta da Kant a Wittgenstein – impossibile in questa sede. I giudizi estetici non sono ispirati dal singolo criterio della bellezza. Ci sono altre qualità estetiche come la sublimità o l'intensità, che hanno un ruolo nel giudizio estetico. In arte non c'è un valore estetico scisso da qualsiasi valore morale storico, religioso, filosofico. In questo caso il dolore è la nota dominante, il *leit motiv* delle opere di questi artisti, soprattutto espresso nei bellissimi ritratti, che documentano l'intento di restituire umanità e identità a chi ne era stato privato: una galleria di volti stagliati nel vuoto, dalle orbite profonde, gli zigomi scavati dalle privazioni, sguardi smarriti e spenti, disperati e dolenti, figure colte nella loro desolata solitudine, segnate da una pena infinita e dalle interminabili sofferenze

fisiche e morali. Immagini di esistenze che continuavano a tenere fede ai propri valori, che contrapponevano all'umiliazione subita la fierezza di un rifiuto, la difesa dell'onore militare, custode dei valori della Patria. In queste immagini io ritrovo la sintesi tra il valore della bellezza e quello dell'etica.

*Oltre a questo aspetto "sinfonico", "uditivo", queste opere mi hanno trasmesso una sensazione di brivido. Il brivido del gelo invernale che anche Primo Levi in "Se questo è un uomo" ricorda sempre. Questa sensazione anche fisica mi ha fatto riflettere sul coraggio che hanno avuto questi uomini di avere coltivato, attraverso la loro decisione, una speranza individuale e collettiva per un domani che, pur nella situazione estrema che stavano vivendo, poteva essere ancora possibile.*

**Possiamo considerare le opere d'arte degli IMI opere totali, proprio perché ci rendono partecipi emotivamente, colpendo i nostri sensi e perché ci riguardano in qualche modo e ci parlano ancora oggi?**

«Sì, certo. Io ho scritto nel mio saggio introduttivo che, al di là del loro valore estetico, della qualità tecnica che riescono a raggiungere, ciò che rende preziose queste opere è la loro capacità di provocare le più diverse emozioni, riuscendo a trasportarci in quel mondo brutale e, attraverso quei tormentati segni, a interrogare le nostre coscienze di contemporanei, ma anche di concederci il semplice piacere di osservarle».

*La contemporaneità di queste opere emerge anche dai materiali usati: anche i materiali stessi riflettono le condizioni estreme e precarie di sopravvivenza nei lager. Come l'arte contemporanea, anche le opere degli IMI trovano la loro sostanza nei materiali di cui sono fatte.*

**Da questo punto di vista possiamo considerarle "Arte Povera"?**

«Direi di no, mi sembra un'attribuzione forzata, se non nell'uso, in questo caso obbligato, di materiali semplici e artigianali. Il movimento dell'"Arte povera" aveva finalità culturali precise: polemizzare con l'idea tradizionale secondo cui l'opera d'arte occupa un livello di realtà sovratemporale e trascendente, della quale rifiutava tecniche e supporti, facendo ricorso a materiali poveri, nell'intento di evocare le strutture originarie del linguaggio della società contemporanea. Nulla di tutto questo era presente nel linguaggio artistico dei pittori internati».



*Ma la povertà – e precarietà – dei materiali pone un problema, anche questo tipico dell’arte contemporanea: la sua conservazione. Sono opere che, come suggerisce Giuliana Tomasella nella prefazione al suo libro, portano le stigmate della fatica, fisica oltre che spirituale, ma sono anche fragili, rischiano di deteriorarsi, un po’ come la nostra memoria. Sono contemporanee proprio per la loro fragilità.*

### **È d’accordo?**

«Sono fragili per i materiali di cui sono costituite, ma hanno una grande forza, che ho cercato di evidenziare con le mie analisi. Inoltre ho avuto modo di constatare che la loro conservazione, sia nelle collezioni private che in quelle pubbliche, è ottimale».

*I nazisti solo di rado distrussero i lavori eseguiti dai prigionieri; spesso li approvavano con timbri e addirittura ne commissionavano di nuovi.*

**Qual era il rapporto tra vittime e carnefici? Quanto contava il fatto che gli IMI erano perlopiù ufficiali? C’era una sorta di “rispetto”, “onorabilità” che si poteva ottenere attraverso l’opera d’arte o era solo l’ennesima beffa dei nazisti? O si trattava, piuttosto, di amore per l’arte, per la bellezza?**

«Il rapporto variava in parte a seconda dei campi e, soprattutto dei “fiduciari italiani” e della loro capacità diplomatica. Il fatto che fossero ufficiali aggravava la loro condizione perché i tedeschi erano convinti che fossero responsabili del “tradimento” dell’Armistizio dell’8 settembre. Il trasferimento in Polonia, dopo la cattura, rispondeva evidentemente all’intenzione di sottoporre gli ufficiali italiani a un regime punitivo di eccezione e al proposito di creare intorno ad essi un ambiente di terrore, che provocasse l’avvilimento morale e la disgregazione, e li facesse più arrendevoli a nuove richieste di adesione. Allo stesso scopo mirava la comunicazione che la qualifica loro attribuita di «internati militari» li privava di ogni garanzia giuridica e di qualunque soccorso esterno.

Gli ufficiali, indispensabili a riorganizzare l’esercito di Salò e a restituire prestigio a Mussolini, si trovarono ripetutamente nella condizione di resistere alla continua propaganda fascista direttamente nei campi, oltre alle pressioni familiari, alla nostalgia della Patria, alla fame e al freddo.

I comandi tedeschi si avvalsero di ogni mezzo per indurre gli ufficiali ad accettare la collaborazione e la vita dei campi si fece ancora più dura, diminuendo continuamente la già magra alimentazione e inasprendosi la disciplina con vessazioni e arbitri

insopportabili. A ogni insuccesso degli arruolamenti i nazisti aggravavano le condizioni di vita logistiche, sanitarie, alimentari.

Le opere dei pittori apparivano per lo più innocue ai carcerieri, i quali solo raramente distrussero immagini che apparivano pericolose, in quanto espressione di denuncia e protesta. Altre volte si limitavano ad apporre il timbro della *Gestapo* e a lasciare agli autori i loro disegni, spesso giunti a noi con i bolli. D'altra parte, era necessario per i tedeschi riuscire a tenere impegnati in qualche modo e sotto controllo i prigionieri, soprattutto gli ufficiali che avevano resistito a oltranza a tutte le proposte di adesione al Reich e alla Rsi.

Ai tedeschi piacevano queste opere e ad alcuni artisti venivano persino richiesti su commissione dagli stessi aguzzini il ritratto di sé, della consorte o dei figli, o anche paesaggi, che erano spesso barattati con qualche colore, un pennello, sigarette, medicinali o qualche scarsa razione di cibo».

*A proposito di amore per l'arte, la questione della restituzione degli oggetti e delle opere sequestrate dai nazisti ai deportati è il tema della mostra del titolo "Stolen Memory" che stiamo organizzando e che verrà inaugurata nei prossimi giorni. La restituzione fa parte di un tentativo di recuperare appunto la "Memoria perduta".*

**Possiamo dire che gli IMI sono stati in qualche modo "risarciti" della loro condizione attraverso le loro opere?**

«Direi di no. Per decenni queste opere sono state ignorate, salvo qualche mostra organizzata nel circuito ristretto dell'ANEI di opere di Gino Spalmach, Delfo Previtali, Aniello Eco e qualche altro. Soltanto recentemente, dopo la loro morte, si stanno allestendo numerose mostre, soprattutto utilizzando la ricca raccolta di materiali conservati presso il Museo dell'Internamento di Padova».

*Anche la sua ricerca è condotta, a mio parere, secondo uno spirito di restituzione, non solo di opere concrete, ma di stati d'animo.*

**Quanto il lavoro di ricerca può costituire una testimonianza? In questo senso, può essere la ricerca stessa un atto di resistenza?**

«La mia ricerca ha seguito il metodo storico, fondato sul rigore dell'indagine e il registro neutro e distaccato, propri della storiografia, indispensabili per l'approfondimento della

questione degli IMI, dei motivi delle loro scelte, per comprendere e ricostruire il loro contesto, facendone lo strumento di una accresciuta coscienza critica. Credo che di questo ci sia bisogno e non di enfatiche celebrazioni. Per raggiungere questo obiettivo, da storica, ho ritenuto di utilizzare tutte le fonti a disposizione. Accanto ai documenti d'archivio e alla ricca bibliografia, ho cercato di dare voce, dignità e centralità ai protagonisti della vicenda degli IMI, attraverso le loro stesse testimonianze, in modo tale che, da anonime classificazioni storiche, venissero in primo piano con il loro nome, le personali riflessioni, le emozioni. Il piano della memoria personale, con la sua visione soggettiva e quello della storia, con l'analisi dei fatti da una prospettiva critica, hanno criteri e forme narrative distinti, eppure sono complementari.

È ovvio che ci fosse in me l'intento di diffondere la conoscenza del patrimonio di memoria, per troppo tempo rimasto oscuro, che non deve essere disperso, sia come dovuto atto di riconoscenza verso "gli internati del volontario esilio", sia come argomento di riflessione per le attuali e le future generazioni, le quali, nella conoscenza di esso devono trarre motivo di fiducia in quegli ideali dei quali godono grazie al duro prezzo pagato. Ma il vero atto di "resistenza", se così può essere considerato, è l'aver fatto un lavoro serio e rigoroso».

*Aggiungerei un'altra parola chiave all'esperienza degli Internati Militari Italiani che lei descrive: l'Irrinunciabilità.*

**L'irrinunciabilità della dignità e della libertà umane è un messaggio che può essere trasmesso alle generazioni di oggi quando si parla di IMI?**

**Le storie degli IMI possono essere considerate storie di Resilienza?**

«È un messaggio molto importante, soprattutto nella società attuale, nella quale forse dovrebbero tornare ad avere valore gli "esempi". Le storie degli IMI, comuni, ma insieme diverse, sono esempi di "resilienza", per la loro capacità di fronteggiare le drammatiche difficoltà, sostenuti dall'idea di una motivazione salda, di alcuni valori fondanti».

**Cosa ci può insegnare quindi la resistenza condotta da questi uomini? E come può essere trasmessa questa memoria dell'Umanità alle generazioni di oggi?**

«Ogni evento storico va contestualizzato, al fine di comprenderne criticamente cause e comportamenti. Dell'esperienza degli IMI io cercherei di trasmettere ai giovani le

motivazioni profonde della loro scelta, determinata dagli eventi accaduti e dai loro convinti valori morali, perché la conoscenza è fondamentale per acquisire una coscienza storica e civica, e valorizzerei il desiderio di libertà e la dignità che hanno improntato il loro comportamento.

La Scuola in primo luogo, ma anche i media, dovrebbero assumersi la responsabilità di trasmettere ai giovani questa memoria».

*Il fatto che gli IMI fossero in gran parte giovanissimi è importante proprio per rivolgersi ai giovani.*

**Qual è il ruolo dei giovani in questa trasmissione di memoria? E qual è il ruolo della scuola e dell'istruzione in quest'operazione di "auto-accudimento" (mi vengono in mente "le calorie spirituali" di Claudio Sommaruga di cui forse dovremmo nutrirci anche oggi)?**

«I giovani nella loro maggioranza non amano lo studio della Storia, che ci trasmette la memoria, anzi quest'ultima è la struttura stessa della Storia. Se vogliamo che le nuove generazioni abbiano una sufficiente competenza per contribuire alle loro scelte culturali, di vita e a un esercizio pieno della cittadinanza, c'è l'esigenza di una adeguata formazione storica nel *curriculum* di studi, fondamentale per impedire un processo già in atto di riduzione del significato dell'esperienza del passato come patrimonio di conoscenze per la costruzione del futuro, di annullamento del valore educativo della Storia che invece è imprescindibile. La conoscenza storica, la memoria, infatti, sono strumenti essenziali per acquisire capacità critica, consapevolezza della complessità del presente e quindi libertà e autonomia di giudizio. La Storia ha l'obiettivo di conoscere il passato, ma in funzione del presente e nella prospettiva del futuro. Alla Scuola, intesa come la primaria Istituzione che genera democrazia, è affidata la formazione morale e intellettuale del cittadino in tutti gli ordini e gradi di istruzione. Per questo è necessario porre mano a una nuova periodizzazione dei contenuti delle diverse epoche e a una nuova modalità di studio della storia, in modo che nei programmi dell'ultimo anno, che raramente riescono ad arrivare alla contemporaneità, ma si fermano alla II guerra mondiale, venga data centralità all'intero Novecento, senza peraltro trascurare le precedenti epoche storiche».

*Nel suo libro emerge in maniera molto forte quanto il patrimonio dell'arte sia un patrimonio di coscienza. In Italia oggi sembra trascurata la Storia dell'Arte anche nelle scuole. Eppure siamo il Paese con la più alta concentrazione di opere d'arte al mondo!*

**Come si può insegnare l'Arte oggi e, in modo particolare, questo tipo di opere?**

«L'Italia è conosciuta nel mondo come il Paese della bellezza e della cultura, per il nostro patrimonio culturale e paesaggistico, che appartiene all'intera umanità. Proprio per questo abbiamo il dovere di difenderlo, gestirlo e valorizzarlo. L'educazione nei suoi confronti, oltre che un elemento fondamentale del percorso formativo di ogni individuo, potrebbe essere la base anche di un serio rilancio turistico legato ai luoghi dell'arte, spesso poco valorizzati.

L'insegnamento della Storia dell'arte, sempre più marginalizzata, andrebbe inserito in tutto il ciclo dell'istruzione e ripristinati gli Istituti d'arte, in modo che il nostro patrimonio artistico possa essere il luogo nel quale e attraverso il quale si costruiscono persone e cittadini migliori.

Ma c'è un altro problema: in un mondo dominato dall'immagine, dalla cultura visiva, legate al bombardamento dei media, quanto sappiamo capirle fino in fondo, quanto siamo coscienti rispetto a quello che vediamo? Credo che la Scuola debba aiutare i giovani a comprendere che c'è una cultura che non è da *fast food*, che chiede di fermarsi a riflettere. Dimostrare che la cultura e la bellezza non sono concetti astratti, ma fanno parte della nostra vita e la rendono migliore.

Io credo che l'insegnamento della Storia dell'arte debba aiutare a scoprire la bellezza che l'arte ci racconta, a indagare il mondo che dietro l'arte si nasconde, a riconoscere l'uomo che vive dentro l'artista. Non basta limitarsi a descrivere l'opera d'arte, è necessario far comprendere che dietro di essa si cela tutto un mondo che deve essere svelato ai ragazzi. Le opere devono essere presentate a più livelli: contestualizzate, inserite nel loro periodo storico e nell'ambiente culturale, politico, religioso e geografico. Devono essere anche chiarite le problematiche tecniche e strutturali che pittori, scultori e architetti hanno dovuto affrontare e risolvere. Insomma la Storia dell'arte deve essere – come dicevo prima – una materia scientifica.

Inoltre, ogni opera deve essere analizzata in relazione alla vita e alla personalità dell'artista perché l'opera d'arte è sicuramente il portato di una cultura, ma è anche l'esito di un'esperienza personale, porta i segni di tormenti interiori. Gli artisti sono stati uomini, prima di tutto, ricchi di talento, talvolta geniali, ma non per questo meno fragili, meno

vulnerabili. La loro umanità non dev'essere dimenticata. E tutto questo vale, naturalmente, a maggior ragione per i nostri pittori internati».

**Ha mai pensato all'idea che i risultati della sua ricerca possano tradursi in una mostra? Potrebbe essere un modo per fare "Edutainment" e avvicinare le persone a questi temi in modo alternativo?**

«Sì, si è parlato con le due Associazioni di ex Internati – l'ANEI e l'ANRP – ed anche con l'organizzatrice della Settimana della Memoria presso l'Università Ca' Foscari, la Prof.ssa De Vido, di fare una mostra didattica, ma l'iniziativa non è di facile realizzazione perché si tratta di raccogliere le opere significative di pittori provenienti da diverse collezioni private e archivi pubblici, anche se i precedenti contatti da me avuti con gli eredi e le istituzioni renderebbero agevole e proficua la collaborazione. C'è in programma e spero che si riesca a portarla a termine. Sarebbe un modo non solo per rendere fruibili le opere a un vasto pubblico, ma nel contempo diffondere la conoscenza di una pagina storica poco conosciuta».

**Quali sono i percorsi che la storiografia potrebbe intraprendere oggi sugli Internati Militari Italiani che non sono ancora stati intrapresi?**

«I filoni di possibili ricerche storiografiche sono vari.

- Una indagine sulle storie sconosciute dei generali deportati nel lager 64/Z di Schokken, alla quale ho dato un contributo con un mio precedente libro, una vicenda marginalizzata, se non ignorata dalla storiografia, ma che, invece, potrebbe chiarire molti aspetti degli eventi relativi all'Armistizio dell'8 settembre.

- Una storia dell'internamento come programmato e realizzato in un piano utopico dai nazisti, soprattutto riguardo l'inserimento coatto degli IMI – divenuti così "schiavi di Hitler" – nell'economia bellica tedesca.

- Una ricerca sugli oltre 20.000 coatti nei battaglioni di lavoratori "ausiliari" (Bau-Btl) al seguito della *Wehrmacht* (ai fronti italiano, balcanico e russo): erano i resistenti fin dalla prima ora e non assassinati come a Cefalonia, immatricolati formalmente come IMI, ma di fatto KGF senza tutele (come i russi), e magari frammisti agli "ausiliari" volontari, schedati dalla propaganda nelle FF.AA. di Salò!

- Le seconde prigionie sotto Stalin di 12.000 IMI/KGF (con oltre 1000 morti!) considerati come “ausiliari” della *Wehrmacht*.
- Le seconde prigionie degli IMI sotto Tito di 10.000 IMI e IMI/KGF, sopravvissuti, collaboratori (assieme a forse 5000 civili dalmati e istriani) forse con 5000 morti complessivi.
- La realizzazione di biografie di personalità meritevoli d’essere conosciute: oltre ai noti scrittori G. Guareschi, P. Levi e A. Natta, all’economista e costituente G. Lazzati, allo storico V.E. Giuntella, vi erano nei Lager uomini carismatici come i fiduciari di campo G. Brignole, P. Desana, F. Micheli, P. Testa, G. De Ton, il cappellano don L. Pasa e uomini che con la cultura guidavano la resistenza degli ufficiali nei lager, come il pittore umorista G. Novello, il poeta R. Rebora, il filosofo Paci, l’umanista G. Bonfanti, l’attore debuttante G. Tedeschi, il poeta T. Guerra e il fiore dei giovani docenti delle università italiane, come lo storico Giampiero Carocci e lo studioso di letteratura italiana, Carmelo Cappuccio<sup>1024</sup>».

*Sfogliando il suo libro vi ho rintracciato una sorta di mappa, come se vi fosse ricostruita una rete di umanità per troppo tempo perduta. Trovo molto importante che questa “mappa” venga restituita attraverso l’arte. Le opere di questi pittori sono in primis opere di uomini che hanno scelto di non rinunciare alla propria dignità, alla propria libertà e, soprattutto, al proprio tempo come uomini.*

**Insomma, le opere d’arte di questi uomini silenziosi possono essere la testimonianza che ci si può ancora meravigliare della vita, nonostante tutto?**

«Certo. Questo è l’aspetto che trovo più interessante e originale – queste opere rappresentano soprattutto la rivalsea dell’impulso creativo, manifestazione di una irrinunciabile libertà interiore, un’esigenza insopprimibile di esprimersi, il prodigio di un’autentica ispirazione, in grado di cogliere, in una condizione di degradazione e sconforto e in assenza di adeguati mezzi, un frammento di umanità e di poesia, facendo prevalere il valore purificatore dell’arte sull’orrore e le atrocità. Queste opere costituiscono anche il diario più privato, intimo, solitario, che testimonia l’intento di

---

<sup>1024</sup> A distanza di un anno dalla nostra intervista, in un confronto che abbiamo avuto via mail nel febbraio 2021, la professoressa Cintoli ha aggiunto che, tra i filoni di ricerca nominati, sarebbe anche interessante «una ricerca sul territorio relativamente ai gruppi regionali che si erano costituiti nei diversi lager e che costituivano un forte cemento fra gli IMI per la loro sopravvivenza».

riaffermare l'esigenza della propria identità e umanità, la coscienza di sé, la dignità di esseri umani, dei valori ideali che gli IMI professarono in quel mondo buio, sospeso, ai limiti dell'abisso. Aspetti che, tramite la loro analisi, ho cercato di far emergere.

È molto giusta l'idea della "mappa" che lei ha colto: in effetti ho cercato da un lato, di ricomporre in questa antologia i diversi, sparsi frammenti di un'unica storia comune, quasi il racconto di una tragedia a più voci, vissuta nei diversi campi dove, attraverso i continui e massacranti spostamenti, gli ufficiali furono internati in Germania e in Polonia, raffigurati nelle loro opere e dove, accanto al diverso carattere delle strutture, la vita in essi condotta, le diverse modalità dell'internamento si possono cogliere le molteplici storie umane che in esso si sono consumate e le esperienze di opposizione realizzate dagli internati militari».

*Un'ultima domanda: nei prossimi giorni andrò ad intervistare l'ex IMI Italo Gerlin, che compare tra i pittori presentati da lei in quest'antologia.*

**Cosa direbbe lei, alla luce delle ricerche e del suo sguardo sull'esperienza di questi uomini, a un ex internato che oggi vive in un mondo così diverso da quello in cui si è trovato a crescere e a lottare e che, forse, non rispecchia esattamente quei sogni di libertà e democrazia di cui parlano le sue opere d'arte?**

«Credo che vorrei ringraziarlo per il coraggio delle sue scelte, difese con la fierezza e la dignità di uomo libero, soprattutto nell'animo; per l'importante contributo da lui offerto per il riscatto del nostro Paese e la liberazione dall'occupazione tedesca e dalla dittatura fascista. Gli direi di essere orgoglioso perché nell'attuale mondo, almeno nei Paesi più civili ed evoluti come il nostro, si è realizzata la democrazia e la libertà, anche grazie al loro rifiuto, perché quei sogni si sono concretizzati nella nostra Costituzione, che raccoglie tutti quei valori per i quali lui e i suoi compagni hanno sofferto e in più di 50.000 sono morti».



## II. Intervista all'Ufficiale pittore Italo Gerlin,

Valdobbiadene, 16 gennaio 2020

**“Vi racconto un pochettino la mia storia brevemente, così com'è”**

*Salerno, Corso Ufficiali, 1940 – Dubrovnik, Battaglione di rincalzo 55 Fanteria, 1943*

«Io sono nato nel 1920 e nel '40 sono partito per fare il corso di Ufficiali, dopo che mi era arrivata la cartolina di precetto per andare a Salerno al corso degli Ufficiali. Fatto il corso di Ufficiali, ho fatto il primo servizio di prima nomina qui nella provincia di Treviso. Poi, siccome ero un pochettino menefreghista rispetto a tutte le regole, mi hanno prelevato e messo come aiutante maggiore. Io ho fatto quasi sempre l'aiutante maggiore. Un Maggiore, comandante di battaglione lo mandavano giù in Croazia e Dubrovnik insieme a un battaglione di rincalzo e mi ha detto: “guarda, è troppo pericoloso, tu rimani qui”. E quello mi ha salvato la vita, ve lo garantisco mi ha salvato la vita.

Dunque, non vi ho detto perché eravamo andati giù con il Battaglione di rinforzo, di rincalzo 55 Fanteria. Il 55 Fanteria ha fatto delle azioni contro Tito, in Montenegro. Allora i nostri sono stati battuti, sono stati presi in un'imboscata, il battaglione intero è stato distrutto, sono rimaste vive otto persone. Il Comandante, Maggiore Cianci – ero stato suo aiutante maggiore per lungo tempo – trucidato con un colpo alla testa. Ma, quando siamo andati giù, ci hanno raccontato che al recupero dei corpi hanno trovato dei secchi pieni di occhi, ecc. Questo era Tito.

Quando ci hanno portati giù a Dubrovnik, sbarcati dalla nave alla sera, con il Maggiore che ci ha accompagnato, il Maggiore mi dice: “domani bisogna andare giù in linea a scortare il battaglione”. “Ah sì?” dico, “e a che ora partiamo?”. Dice: “Partiamo? Partite! Perché io torno a casa, non vengo mica in prima linea, scherziamo?!”. E aveva la mostrina qua di quelli della Marcia su Roma [le camicie nere]. Per inciso – l'ho trovato dopo la guerra e l'ho fermato in piazza a Treviso perché mi sono incavolato perché non aveva più la mostrina, ma aveva quella dei partigiani. Sti voltagabbana a me fanno girare proprio l'anima.

Io, come Ufficiale più anziano, ho portato in linea il Battaglione e il Colonnello è andato su tutte le furie e dice: “dov’è il Maggiore?”. Così ho dovuto fare: zona non conosciuta, una carta topografica 1:100 e basta, senza tante indicazioni, con una crocetta qua e là e basta, nelle zone laggiù, dove abbiamo fatto fiancheggiamento per andare a un rastrellamento. Ci sono zone lì, dove dal terreno saltano fuori delle lame di pietra da 1 a 3 metri, per cui sembra di camminare nelle quinte di un teatro, per cui non si sa, non si vede niente, non si capisce da che parte può essere uno che con un fuciletto ne fa fuori 50. Una volta siamo andati, durante questo fiancheggiamento, in un paesino, perché doveva esserci la famiglia di Tito e ci avevano detto di chiedere alla gente di là qualche indicazione; al ritorno eravamo accampati e il Comandante di compagnia ci fa vedere le fotografie della famiglia di Tito: “Perché ora e non prima?” “Perché se ve lo mostravo prima, magari qualcuno poteva fermarsi e dire e poi scappare e allora ve le mostriamo adesso”. E io ho avuto l’impressione di aver parlato con uno di loro [con quelli di Tito]».

#### ***Dubrovnik – Mostav, marzo – settembre 1943***

«Ancora: corso di Ufficiali – Salerno prima nomina, qua – zona di Treviso ecc. Poi: Dubrovnik, i primi di marzo ’43 – da Dubrovnik fino a Mostar e, dopo, tornati indietro da Dubrovnik. Io comandavo un forte là».

#### ***Armistizio, 8 settembre 1943. «D’ora in poi il primo nemico è il tedesco. Sparate a vista»***

«Armistizio – 8 settembre, che io ho sentito attraverso una ‘Radio Galena’, che mi sono costruito da solo perché non avevamo la radio e quindi ho tirato l’antenna, come isolatori ho messo delle bottiglie con uno ‘stecco’ per fare isolamento. Ho sentito l’Armistizio l’8 settembre, trasmesso da Radio Bari. Ho capito com’era la faccenda, perché mio padre aveva fatto la guerra sul Grappa e mi aveva messo una spina nell’orecchio nei riguardi di tutti i tedeschi – scusatemi però è così. Io ho detto: “guardate ragazzi” – ho radunato tutto il personale del forte e ho detto – “d’ora in poi il primo nemico è il tedesco. Sparate a vista”. Questo è stato il mio ultimo ordine. Dopodiché, due giorni dopo, è capitato un motociclista su a farci fare la ritirata. Abbiamo fatto la ritirata verso Dubrovnik perché là ci avevano detto che c’era una nave che veniva da Bari. Ci avevano portato navi per andare con gli Americani a risalire l’Italia. Questo era il programma. Se non che, noi siamo andati giù a Bari tranquilli, pensando che tutto fosse normale, invece i tedeschi

erano già – capito, perché bisogna essere cattivi – loro sulle cime delle montagne e noi in fondo; quando siamo rimasti in fondo, siamo rimasti intrappolati. Lì c'è stata una scaramuccia, una battaglia, ecc. Il comandante di divisione è stato ucciso dai tedeschi perché si difendeva con le bombe a mano e perché non voleva assolutamente cedere i comandi ai tedeschi. E qui ci siamo dovuti arrendere, quindi consegnare le armi. Io avevo il moschetto 38 e ho consegnato il 38 e me ne sono andato sul gruppo, tenendomi, non dico in croce venia, ma veramente senza avere coscienza della gravità del fatto. Mi sono tenuto la pistola calibro 9 e 50 colpi addosso».

### ***Dal campo di concentramento di Sarajevo fino a Wietzendorf e Berlinowo: le tradotte***

«Campi di concentramento a Sarajevo: io entro con la pistola. Per fortuna passo la perquisizione e non se ne accorgono, però ho trovato davanti un gran cartello che sarei stato fucilato sul colpo se l'avessero trovata. Allora ho smontato la pistola, ho smembrato i pezzi, la molla del compressore, che è la cosa più importante, l'ho stroppata e l'ho seminata in modo che nessuno l'avrebbe usata.

Sarajevo qualche giorno – tradotta – Gratz, Francoforte e Schutz, fino alla zona tra Bremaburg e Hannover, in Alta Germania, verso ovest, verso l'Olanda, verso i confini dell'Olanda. Da là, campo di smistamento Wietzendorf – altra tradotta – via, in Polonia sopra Varsavia e Berlinowo.

Tradotte: uomini in 40, un secchio così per le necessità e una sbobba ogni tanto e una minestra quando capitava e acqua quasi nulla, ecc. Comunque a Varsavia eravamo tutti ufficiali, sempre e solo ufficiali, i militari avevano tutt'altro trattamento. Da là, quando i russi sono venuti avanti, altra tradotta, verso ancora i confini dell'Olanda, però quando siamo arrivati a Berlino sono arrivati gli Americani a bombardare e ci hanno lasciati fermi in stazione a Berlino, fermi in tradotta sotto i bombardamenti per 24 ore. Siamo stati fermi là e, per fortuna, non siamo stati colpiti. Vedevamo crollare i palazzi di qua e di là ... e finito insomma».

### ***Sandbostel, primavera 1944 e il lavoro presso la famiglia Bauer. E ritorno a Wietzendorf, fine marzo 1945***

«Siamo andati a Sandbostel, un altro posto a 200 km uno dall'altro e lì siamo stati il periodo più lungo, quindi dalla primavera del '44 fino a fine marzo del '45.

Fine marzo del '45: ci hanno spostato a un altro campo ancora, a Wietzendorf, uno un po' di smistamento; lì non hanno detto niente, soltanto "siete qui". Finito. Nulla. Però la mattina alle 6 venivano dentro con una lista di nomi, una quindicina di persone roventi partivano e non sapevamo dove andavano e noi pensavamo che andassero in camera a gas insomma, o pressappoco. Quindi eravamo rassegnati. Nessuna paura. Mai avuto un filo di paura. È la rassegnazione che la guerra ti genera. Quando c'è dolore dolore dolore dolore dolore dolore, quella è la norma, per cui non hai delle alterazioni psicologiche, proprio resti piatto insomma, raggiungi un equilibrio o una sofferenza che rimane sempre tale. Ecco.

Una mattina, in questa ventina di nomi c'ero anch'io. Ci consegnano a due tedeschi armati, però in borghese. "Ahi, ah, ah" – dico – "cosa succede?". 100 km di treno circa, arriviamo in un paesetto e ci buttano dentro a un vecchio cinema con un po' di paglia per terra e abbiamo passato la notte lì. La mattina dopo abbiamo trovato sul palco una fila di persone che erano i sindaci dei paesi attorno, che avevano bisogno di manodopera per seminare i campi e quindi dovevano passare, sentire il muscolo e dire: "questo lo prendo io, questo lo prendo io". Io ho avuto la fortuna di cascare in mano, cioè, in un paese che si chiama Cappeln, nell'Holdenburg, un paese molto ma molto cattolico, per cui questa famiglia dove ci hanno portato faceva mangiare me e un polacco che avevano, per cui mangiavamo a tavola con loro, quello che mangiavano loro, senza differenze di nessun genere. Anche dormire.... Tutto normale come fossimo di famiglia. Veramente. Questi, devo dirlo chiaro e tondo, questi non erano cattivi. Avevano un figlio maschio che è dovuto andare volontario a Berlino a 17 anni, quindi quello non sarà più tornato e avevano una ragazza più giovane che lavorava in un campo di concentramento a Meppen, vicino all'Olanda, per cui era collegata con le SS, quindi una famiglia che bisognava stare attenti. Gli altri lavoravano in campi di qua e di là.... e quel che era insomma. E allora là mi hanno fatto strigliare le mucche, pulire la stalla, mettere a posto i cavalli, avevano due cavalli belli, molto belli, robusti – ho un disegno del cavallo stupendo; e andare a incespicare i campi con questi due cavalli e per cespicare c'erano tre cerchi di ferro, quelli da carro, legati insieme che grattavano la terra... così [mostra gesticolando]. Io sto passando il campo così, con i cavalli, arriva uno 'Sniffer', un aereo inglese, mi vede e [imita il verso della mitragliatrice] ... un colpo di mitragliatrice; io mi sono buttato sul fosso, è passato altre due volte, per fortuna non ha preso niente; i cavalli si sono spaventati, sono partiti al galoppo, sono tornati a casa e la mattina dopo la cavalla ha abortito dallo spavento. Io sono tornato a casa tranquillo, eccetera».

### ***La ritirata dei tedeschi e l'arrivo degli inglesi***

«Durante la ritirata, i soldati tedeschi hanno avuto anche loro paura, tutta la loro baldanza era sparita. Battuti, erano più battuti degli altri. Andavano via veramente con paura. Poi hanno visto la popolazione degradata perché la popolazione si vendeva per un pezzo di pane. Noi, quando siamo stati lì e abbiamo visto che gli inglesi ci davano da mangiare meno che in campo di concentramento, ci siamo subito organizzati fra di noi, andavamo in cerca per vedere qua e là. Siccome la contadina tedesca dove sono stato io, per esempio, quando ha visto che sono passati gli inglesi, si è preoccupata di darmi la paghetta e mi ha dato, mi pare, 400 marchi, che io ho tenuto in tasca. Quelli mi sono serviti dopo, perché con gli inglesi abbiamo trovato una fattoria e ci siamo messi d'accordo, andavamo a fare colazione là al mattino: latte, pane, un po' di marmellata, un po' di burro e pagavamo un tanto la mattina per queste cose e abbiamo fatto così. E vicino c'era un bel boschetto di pini strapieno anche questo di conigli selvatici, però c'era anche un rullo di cavo telefonico, quindi lacci, tutti i passaggi con laccio, sacco alla mattina, 4-5 conigli ogni mattina. Abbiamo mangiato dopo. E abbiamo preso così, anche con rassegnazione, senza tanto arrabbiarsi, senza tanto fare... noi sì, contro i tedeschi, tutto quello che vuoi... qualcuno che doveva seminare ha fatto un buco e messo sotto un sacco di semi e ha coperto e via però se lo prendono lo fucilano».

### ***«Give me gold»: il 'tommy' inglese***

«A un certo momento, abbiamo capito e sentito, perché abbiamo visto le truppe tedesche che scappavano, che andavano avanti e non si fermavano, continuavano a passare lontano e via... li vedevamo come da qua a in fondo, da dove ero io e abbiamo capito che gli Americani stavano venendo avanti. Sono venuti avanti gli inglesi dalla parte nostra, bombardando. Hanno bombardato una casa lì vicino a noi, distante 40-50 metri: presa in pieno. Per fortuna l'italiano che era dentro non è rimasto ferito. Ad un certo momento, sentiamo che non bombardano più, i tedeschi dicono: "sotto sotto sotto sotto in cantina", chiudono la botola e a un certo momento senti 'pum pum pum' e allora i Bauer dicono: "vai su tu vai su tu"; "du du du du"; "sì sì" dico, "piano, piano" dico. Apro e mi trovo davanti un 'tommy' col mitragliatore puntato, io esco e quelle quattro parole in inglese che avevo preparato gliele dico e gli dico: "sono un italiano prigioniero di guerra per cui... sono un prigioniero di guerra". E allora mi hanno fatto uscire, loro sono usciti (i

tedeschi) e hanno visto che gli altri erano il Bauer anziano e le altre erano la moglie e le figlie. Sono andati via, li hanno lasciati andare e sono scappati e andati via.

Gli inglesi hanno lasciato 24 ore di carta bianca alla truppa. Non vi dico. Perché hanno fatto di tutto. Io ero lì in cucina da loro [i Bauer] e dico: “cosa mangiamo stasera, cosa facciamo? Qui non c’è niente...” – le solite cose che si devono fare...liberati.... Arriva dentro un ‘Tommy’, mi punta il pistolone qua: “give me gold” – un buco sul soffitto – “dammi oro” – e un buco sul soffitto e la pistola puntata qua [indica il petto]. Dico: “qua bisogna stare attenti”. Me l’ha ripetuto due volte, io sono riuscito in qualche modo a farmi capire che avevo nascosto un po’ di oro nella greppia delle mucche e dico: “vado a prenderlo, te lo porto subito, calmati, fermati” ... qua e là... ma era ubriaco fradicio. Ecco, io me ne sono andato e ho tagliato la corda. È toccata la stessa storia al polacco, che ha capito e ha fatto lo stesso discorso e ci siamo salvati così. Poi non sappiamo cos’abbia fatto quello. Comunque questo mi ha tanto disturbato, il modo di comportarsi di questi militari.

Quando è passato un Generale, di quelli più grossi, noti anche in tutti i giornali perché il Comando era così, io mi sono fatto presentare al Generale – ho fatto le mie rimostranze – il quale, molto cortese, mi ha detto: “adesso andate là che è un campo di concentramento francese, vi ritirate là, tutti italiani, do io gli uomini giusti, andate là e, quando saremo partiti, tutto questo locale grande (che era il Municipio del paese) rimane a voi, vi lasciamo qua a vivere e tutto, vi lasciamo star tranquilli e se volete tornate dai Bauer dove siete già stati”».

### *Nel campo di concentramento francese*

«Siamo stati in campo di concentramento francese e lì abbiamo conosciuto tanti di questi qui e lì c’era un cuoco còrso, che lavorava a Parigi, in un Grand Hotel e faceva da mangiare – lo faceva apposta per noi che eravamo appena arrivati – non vi dico.... dei pochi pranzi che abbiamo fatto lì, perché erano pranzi veri e propri.

Dunque, quando gli inglesi se ne sono andati, siamo andati là, in Municipio. Io mi sono vestito con le vesti del sindaco e son venuto a casa con le vesti del sindaco. Il tessuto che doveva essere di lana sintetica, eccetera... ruvido, di carta vetrata. Terribile! Comunque è andata così, fin là».

### *Le tradotte verso casa e l’incontro con i prigionieri russi liberati*

«Ad un certo momento, gli inglesi non avevano mezzi di trasporto, per cui con i camion da Cappeln, quel posto lì, ci hanno portati a Greven, in Westfalia, che è a 70 km circa da Münster. I tedeschi si sono preoccupati subito di mettere in funzione i trasporti. Quando siamo arrivati a Münster, 10 giorni dopo la liberazione, 15 massimo, c'era già un treno che faceva da Colonia e su fino a Münster e dopo oltre, che faceva tutto il tragitto regolarmente, regolare, perfetto. Uno solo. Hanno fatto prima i trasporti, dopo hanno fatto andare le fabbriche e dopo hanno ricostruito. Trasporti, lavoro, ricostruire. E hanno fatto anche giusto, per quello.

Da là siamo stati trasferiti a Greven. A Greven, invece, in Westfalia, gli inglesi avevano liberato tutto il Paese e un rione alla volta: un rione agli italiani, uno ai francesi, uno agli svedesi, un altro ecc. ... e un altro ai russi. Il rione ai russi... che erano i prigionieri che facevano i lavori più umili.... I russi liberati – io li ho visti e ho parlato tanto insieme con loro eccetera – erano impazziti. Il comunismo portato da Stalin e applicato da Stalin aveva cancellato le coscienze. Proprio zero, coscienza zero. Avevano riscoperto la libertà, la proprietà, il potersi muovere, il poter parlare, il poter discutere, poterti sentire pensando diversamente, insomma hanno riscoperto la vita normale che abbiamo fatto sempre noi, da sempre, da quando siamo nati. Avevano cancellato tutto, erano soltanto... della gente.... e addirittura uno dei nostri ha fatto vedere una fotografia di casa con una motocicletta davanti e lui subito: “la motocicletta di chi è? Ma no, sarà del commissario del popolo, no? La casa? Non è possibile”. Insomma, per loro era un paradiso... una cosa... impazziti! Hanno trovato una V2 che funzionava a alcol metilico, se la son bevuta e sono morti, perché è tossico l'alcol metilico. Questo qua – sui russi.

Allora dalla Russia hanno mandato giù subito due commissari del popolo per inquadrare questi qui e riportarli in Russia... ma inquadrati. Perché loro si erano subito organizzati in un modo indecente. Evidentemente gli inglesi avevano fatto una rimostranza attraverso punti diplomatici perché [i russi] avevano organizzato delle bande armate e andavano a distruggere fattorie in giro. Quando sono arrivati ce n'era una sola fattoria e basta... e non ve la descrivo troppo... vi dico persone che han visto: entrati, gli uomini sotto in cantina al chiuso, le donne legate a croce sopra, violentate; benzina, fuoco. Basta. Questi erano i russi librai. Quindi “mmm mmm mmm. Va ben!” Arriviamo lì. Il primo commissario viene fatto fuori a pugnalate; gli inglesi hanno portato dentro il secondo e hanno cominciato con la forza e con i carri armati perché hanno circondato il rione dove c'erano i russi col carro armato, con i carri armati... hanno inquadrato tutti i russi, li hanno messi in tradotta, io ho visto la tradotta prima di partire, con dei lucchettoni grandi così, chiusi

a chiave, per rispedirli in Russia, altrimenti sarebbero stati lì a delinquere e basta. E per loro la coscienza non esisteva. Io ho visto un fiume... l'argine alto, giù e dopo... e dopo il fiume. Eravamo io e un mio amico di Motta [Motta di Livenza] e guardavamo giù due coppie e uno si appoggia col gomito e dice: "hai una sigaretta?" – questa era la loro coscienza. Proprio niente... bestie bestie bestie e basta.

Da là noi, da Greven, siamo stati portati con i camion dopo pochi km, mi pare a Münster che abbiamo preso la tradotta in agosto. Dunque, sono stato liberato il 10-12 di aprile del '45; verso il 22-23 di agosto siamo stati sempre là, fino a quella data. Allora: tradotta → Svizzera → Como; a Como, le commissioni di controllo per vedere se qualcuno aveva tradito la Patria o altro e poi da là [siamo partiti] per arrivare a casa».

### ***25 agosto 1945: l'arrivo a casa***

«Sono arrivato a casa il 25 di agosto del '45. Allora mia madre aveva fatto un voto: sono arrivato a casa la domenica mattina e il lunedì mattina è partita per Motta di Livenza a piedi. Ecco. Questo è, senza aneddoti, senza tante cose».

### **“Altre cose ... un po' di tutto”**

#### ***Mio padre e l'ufficiale comandante tedesco nel calzificio***

«Mio padre era direttore generale del calzificio qua di Valdobbiadene e un giorno arriva da Treviso su il prefetto e un ufficiale comandante, non so se colonnello o cosa, tedesco e parlano di calze, solite cose [di “scroccare calze”]. Allora parlano dei figli, non figli, di questo e quello e insomma sente che ha tre figli. [Il padre di Gerlin]: “Uno è in Germania a lavorare” e [il tedesco] dice: “No, se vuole lo faccio ritornare subito”. “Ma come? In campo di concentramento? Ma perché? ...”. Il comandante del campo tedesco – avevamo anche il corrispondente comandante italiano, tenente di vascello, medaglia d'oro, della Marina, genovese, molto giovane, bravo – mi chiama lì e mi spiega tutta la faccenda che potevo anche rientrare e dice: “ma per rientrare deve firmare in mia presenza il giuramento a Hitler e a Mussolini”, che io ho rifiutato e sono rimasto là. Questo è, grosso modo».



### *L'incontro con Novello*

«Dopo, una cosa notevole, per me almeno, è che a Sandbostel sono arrivati da Benjaminowo un altro gruppo di ufficiali che avevano fatto un po' di Russia e io stavo schizzando, facendo delle cose, passa uno e mi dice: "Se vuoi conoscere Novello, è nella camera qui vicino". In baracca mia c'era Novaro, Zetti, Rebora il poeta, tanta altra gente, tutta gente molto nota dopo. Questo Novello – il pittore – che era vignettista del Corriere della Sera però faceva anche il pittore – lo zio era un pittore dell'Ottocento – molto noto a Milano nel gruppo che poi andavano a Torcello a dipingere, a Venezia. Allora vado di là e mi presenta a Novello, Novello sente il mio nome, mi fa: "Monte Grappa, 1917, Mario Gerlin". Dico: "Era mio padre!". "E allora sei mio figlio". E là è stata commozione. Ci siamo conosciuti... aveva qualche anno in meno di mio padre ma era stato richiamato lo stesso; ci sono stati dei casi di questo genere di richiamare anche il padre o anche altri casi diversi».

### *«Chi sorpassa questo filo sarà fucilato senza preavviso»*

«Avevano a Sandbostel un punto di acqua solforosa con una pompa a mano così [mostra con la mano]. Avevamo quella e un giorno... dunque, i reticolati, se vedete qua come son fatti [indica il libro della prof.ssa Cintoli, che ha portato per farci vedere i disegni], ci sono due reticolati con due 'così' per non scappare; i due reticolati sono qua e qua; di qua c'è un altro filo, un bastoncino alto 50-60 cm e poi un filo spinato con dei cartelli: 'chi sorpassa questo filo sarà fucilato senza preavviso'. Adesso il nome non me lo ricordo, ma c'è scritto nei libri... c'era anche lui con noi: questo alle 8 di mattina, anche prima, per lavarsi, prende il suo asciugamano diciamo [lo chiama prima 'fazzolettino'], lo fa per appoggiare... come ha sorpassato, un colpo di fucile. Secco. La sentinella che ha fatto questo lavoro si è presa 15 giorni di ferie e non so quanti marchi di premio».

### *Disegni su commissione*

«Però, nel contesto, c'erano anche delle persone un po' più – non erano SS quelle – più buone. Ad esempio, io stavo disegnando e uno dice: "dammi un disegno, fammene uno così e così, che ti porto della carta per disegnare. Gliel'ho dato – non si può fare a meno

in quei casi lì – e il giorno dopo mi ha portato tanto così di fogli [indica un pacco di fogli spesso]. E quelli sono quelli dove ci sono i campi di concentramento, li ho fatti su quelli».

### ***Le mostre e i «Manifesti» di Novello***

«Facevamo anche delle mostre dentro lì ogni tanto perché c'erano parecchi artisti dentro. Io cercavo di imparare da loro perché non ho fatto l'Accademia, è un disegno spontaneo il mio. Facevamo delle mostre e Novello faceva i cosiddetti 'Manifesti'. Un giorno ha fatto una cosa grande così: un uomo quasi scheletrito, con sotto scritto grosso 'Mario Massani', l'ha messo fuori, è stato fuori un quarto d'ora e poi un tedesco se l'è portato via perché era talmente bello».

### ***La doccia fredda di Natale***

«Un altro fatto: mio padre. 1944. Inverno. Freddo. Polonia. Il giorno di Natale noi abbiamo fatto la doccia fredda sotto la neve per far vedere ai tedeschi che eravamo forti anche noi a Benjaminowo».

### ***Il sacco a pelo di mio padre***

«Allora, i tedeschi ci davano una doppia cartolina, da scrivere quattro notizie di qua e di là e poi una seconda per scrivere l'indirizzo del campo di concentramento e tutto, che serviva se volevano da casa spedire un pacco di quel che volevano; quando arrivavano là, arrivavano delle 'sopresse' che venivano tagliate per vedere cosa ci fosse dentro. In prigionia ci siamo messi d'accordo tutti quanti, a due a due, per condividere le cose. Allora mio padre spedisce il sacco a pelo che aveva sul Monte Grappa, che era fatto di capra e spedisce il pacco. Io ero a Benjaminowo e dopo sono andato di qua e di là. È arrivata anche la fine della guerra, sono anche ritornato a casa e mi raccontano questa cosa... che ormai è andato via (un altro pacco). A metà novembre questi pacchi sono tornati a casa! Dico, i tedeschi, pur nella guerra, seguivano le regole alla lettera fino alla fine, rigidi come macchine senza nessuna autocritica. Zero coscienza. I tedeschi sono così. Io dopo, per ragioni di lavoro, ho avuto a che fare... e sì che a Monaco sono più elastici, sono come noi insomma, un pochettino. Comunque lo stesso, perché un cliente mi ha chiesto una certa cosa, dico: "a magazzino non ho questo colore, ti posso dare

questo colore”; “no”, per cinque volte, voleva quello e quei pochi metri ecc. ecc. Ho preso una signora di Montebelluna che era tedesca, sposata ma viveva qui in Italia da sempre e le ho chiesto: “chiami lei il numero e glielo spieghi perché è inutile”. Proprio quando hanno detto una cosa deve essere così e basta».

### ***Solidarietà tra ufficiali***

«Nel primo campo di concentramento ho trovato un mio carissimo amico, che era l’Ufficiale dell’Aviazione e mi vede vestito con la divisa così, mezzo malmesso e mi dice: “dove vai vestito così?”. Si è levato il maglione azzurro dell’aviazione e mi dice: “ne ho altri quattro-cinque che mi sono portato via. Questo te lo tieni”. E mi ha salvato dal freddo. Fra amici e conoscenti...».

«A Sandbostel, l’antivigilia di Pasqua ho fatto un giro giù per le ultime baracche in fondo e mi trovo davanti un mio compagno d’infanzia, anche lì ci siamo commossi...».

«In campo di concentramento c’è stato un ingegnere che aveva fatto due cose: un fornello con un pezzo di cartone, così potevano fare un risotto sulla gavetta, quindi economicissimo, fatto con due barattoli uno dentro l’altro con dei buchi fatti in un certo modo, in modo che recuperava il calore, con un doppio strato. Poi aveva costruito insieme ad altra gente che si era recuperata una radio che funzionava, allora quando vedevamo dalla baracca la lampadina che faceva così, voleva dire che la radio era accesa e allora dopo sentivamo le notizie che la radio portava».

«Enzo Paci, il filosofo che avevamo noi là, una sera ha detto: “proviamo” e si sono messi a fare una specie di seduta spiritica; e allora la regola era che li prendeva in giro... insomma ha fatto in modo che il tavolino si muovesse, che andasse verso questo che, remore, ha preso paura ed è scappato via di corsa!».

### ***Il giuramento alla Patria e al Re***

*Qual è stato il suo percorso nell’esercito, ci ha parlato del suo pensiero nei confronti del fascismo, ma nei confronti della monarchia? Cosa pensava della monarchia?*

«Per noi la Patria era il Re, partendo da Vittorio Emanuele II. Era quello che importava di più di tutto. Vittorio Emanuele II era l'uomo di ferro, 'uomo uomo', gli altri contavano molto meno. Però il giuramento che avevamo fatto era alla bandiera e alla Patria, quindi anche la monarchia e il Re. Ed è rimasta quella come un tempio nella vita militare. Quindi anche dopo le votazioni e il referendum, in cui pare sia stata dichiarata qualche broglio... io sono stato parecchio perplesso. Tanto che, dopo la guerra, io sono stato richiamato altre due volte: una volta per un'operazione verso il Friuli, che aveva dato un sacco di problemi ai confini con Trieste: esercitazione anti-partigiano. E allora là ho incontrato uno che era stato a Valli del Friuli che, come partigiano era Colonnello, e che era stato richiamato come Caporal Maggiore. Parlavamo tanto, era comunista, rosso fino alla punta dei piedi, finché parlavamo mi dava ragione, mi diceva: "sì perché io buttavo via tutte le malefatte, tutte queste idee politico-filosofiche", quando ha smesso tornava ad essere... irriducibili questi [i partigiani]!

Io sono stato richiamato due volte: una volta là [in Friuli] e un'altra volta sono stato richiamato alla Folgore: esercitazione anti-atomica.

Al primo richiamo io ho fatto una questione che è durata 15 giorni e dopo ho dovuto con tutti gli altri fermarmi e amen, perché non ci volevano mandare a casa. Ho detto: "Ci avete richiamato, abbiamo fatto il militare, la guerra, la prigionia, adesso ci richiamate e volete la firma per la Repubblica?! Siamo o non siamo ufficiali?! Ci avete richiamati come Ufficiali Italiani e volete la firma di conferma? Ma siete matti?! Io sono Ufficiale dell'Esercito Italiano, stop". E quindi abbiamo fatto delle discussioni enormi col Colonnello e il Comandante e l'Aiutante Maggiore ecc. Dopo 20 giorni circa – perché siamo stati via un mese e più – tutti quanti hanno messo la sigla e hanno detto: "buttalo via che è finto". Quindi per noi è stata una forma un po' di violenza morale. Non è che io abbia nostalgia dei Savoia, assolutamente, perché li valuto prima di tutto come uomini e poi come Re ... Io mi fermo a Vittorio Emanuele II».

### ***“Il circo equestre” dei fascisti***

*Prima della guerra, invece, come vedevate i gerarchi fascisti?*

«Il circo equestre. Per noi i fascisti erano da circo. Noi andavamo in bicicletta, eravamo un gruppo di ragazzi che facevamo anche i fasci dolomitici, quando arrivavano e passavano il Duce, Hitler ecc. questi e quelli [i fascisti]. Andavamo su per vedere e fare

delle grandi risate perché per noi erano dei buffoni. Da come si vestivano, da come parlavano, tronfi, presuntuosi e poi tutte le malefatte nascoste che facevano, capivamo che c'era molta roba nascosta, in più sono diventati amici dei tedeschi che, per carità... con mio padre che ha sempre parlato 'bene' dei tedeschi! Qualche volta... non so, hanno un modo di fare che non condivido, ridono per niente e ridono in una maniera spaventosa, sguaiata».

*Non pensavate che potesse degenerare così?*

«Sì, quando Mussolini ha cominciato a frequentare Hitler. Qua si mette male. Pensavamo noi! Perché avevamo visto, sentito Hitler, quello che diceva, quello che faceva. Le notizie, anche se c'era molta censura, pian piano slittavano, trapelavano».

***Il mio «No» ai tedeschi***

*Come Ufficiale, cosa ha pensato dopo l'Armistizio e come è stato scontrarsi con i tedeschi prima e dopo l'Armistizio? Quindi i motivi di fondo per cui ha detto «No» ai tedeschi?*

«Ho detto "No" perché ho capito che i tedeschi avrebbero invaso l'Italia. Mio padre, buon combattente del Grappa, mi ha sempre detto come si sono comportati dappertutto i tedeschi, quindi avevo già un'indicazione di massima. Capivo già. E con la politica che aveva fatto il Duce, per forza eravamo diventati nemici, i traditori per loro. E quindi ho dato quelle disposizioni per quella ragione, tranquillamente, senza angosce, senza patemi d'animo. Come Ufficiale mi sono sentito di dare degli ordini che potessero difendere gli uomini e quindi... Noi avevamo un grande concetto di Patria, la Patria che adesso è distrutta. Non c'è il concetto di Patria o quasi. Invece è importantissima, è come la famiglia eh!».

*Quindi lei ha ragionato secondo la sua coscienza ma anche nel collettivo?*

«Certo! Prima di tutto gli uomini. Io con i miei uomini ho sempre detto: "Siamo tutti ragazzi giovani, quindi siamo sinceri fino all'ultimo, sempre. Io devo comandare e darò degli ordini. Per cortesia, facciamo la gente onesta e basta. Dal forte più di qualche volta c'era qualcuno che diceva: "Tenente, vorìa 'ndare zo un momento in Paese a

comprare...”, dico: “Guarda, dall’ora tale all’ora tale vai e torna ma stai attento, portati via qualcosa per sparare in caso di...”. Gli unici colpi sparati dal forte sono state quattro fucilate per quattro lepri».

### **«Ho rifiutato tre dittature»**

«Io ho rifiutato, in pratica, tre dittature: il fascismo da sempre, perché anche quando eravamo qua, da ragazzi, per noi il fascismo è stata una cosa... ci siamo nati in mezzo, non conoscevamo altro e noi sapevamo che ci potevamo muovere noi qua... quello che volevamo fare, parlare di tutto... anche male di tutti quanti senza nessun problema di nessun genere. Però dopo, là in guerra, gli errori che sono stati commessi li abbiamo capiti quando siamo stati là, anche prima. Per esempio, le milizie fasciste: io non ho mai capito perché ci dovevano essere... c’era un esercito. Basta, no?! Anche la guerra d’Africa ha segnato, perché andare contro il Negus? Non ho mai capito perché fossero così orgogliosi di aver fatto la guerra d’Africa – la guerra di Troia – mai, mai capito. Avevo due amici, uno dei quali di Tripoli: mi dicevano che gli italiani in Libia avevano fatto per tutti i primi 100 km un giardino che sembrava un Eden; quando invece le colonie sono state rimosse, hanno distrutto tutto. Mattei è stato buttato giù perché sapeva che c’era tutto quel petrolio in Libia. Interessi internazionali. Allora il Fascismo per centomila ragioni, Hitler per tutte le cose che vi ho raccontato, i Russi perché ho visto come riducevano gli uomini».

### ***Non resistenza, ma sofferenza***

*C’è un dibattito storiografico molto intenso che riguarda il tipo di Resistenza partigiana, ma che considera come resistenza anche quella degli internati militari. Lei si ritiene un resistente?*

«No! Qui stiamo esagerando, nel senso... Quando si è prigioniero si è un numero e basta. A noi hanno dato una piastrina così col numero e due buchetti da portare al collo così se uno muore sanno chi è. Ma dentro nessuna discussione e nessuna visita da parte di gente italiana, nessuno. Niente. Zero.

Noi non abbiamo fatto Resistenza, ma abbiamo fatto resistenza dopo, quando invece di lavorare per questi Bauer, anche se loro, poveretti, non avevano nessuna colpa perché erano brava gente, ma abbiamo fatto il meno possibile. Tutto là. Anche Paola Cintoli ogni

tanto mi parla degli IMI. Ma non possiamo mettere insieme la storia dei partigiani e la storia degli Internati Militari Italiani. Sono due cose completamente separate. Un conto è che ci sia stato un tipo di attività, bene o male che sia stata, lasciamo pure alla storia dire la sua parola ma – diciamoci la verità – c'è stato tanto marcio. Da noi invece c'è stata solo sofferenza. E basta. E rassegnazione, perché non eravamo in condizione di reagire. Non potevamo. Una volta sì, abbiamo rischiato anche qualche volta perché avevamo fame. Un giorno abbiamo trovato il modo: siamo riusciti, dal campo di concentramento, a passare il cancello e infilarci nella sala dei cavalli, cavalli enormi, e portar via rape e broccoli e mangiarli. Basta, questa è stata l'azione più... qualcuno che ha tentato di fuggire ha fatto 10 km e poi è stato fucilato. Qualcuno che è partito anche quando andavamo da Sarajevo a Lubjana, due o tre hanno tentato di scappare e non sono più tornati a casa».

### ***Intanto a casa... stragi di guerra civile***

*Se fosse rimasto qui, che scelta avrebbe fatto? Era possibile rimanere "neutrali"?*

«Se fossi rimasto qui, forse avrei fatto anche qualche brutta azione. È difficile, molto difficile rimanere neutrali quando si vedono certe cose».

«Per esempio qui, nella zona – c'è una tesi di Luca Nardi che parla di quel che è successo – qui a Valdobbiadene dopo la Liberazione, i giorni subito dopo e anche prima. Qui c'era insieme ai partigiani il tenente Adami, Antonio Adami, che era stato con me in 55 Fanteria e avevamo fatto dei campi insieme qui intorno; era un protetto di Gemelli, il famoso chirurgo. A un certo punto il Gemelli gli ha detto: "guarda che non ti posso più proteggere". Dopo pochi giorni qua è stato trucidato dai partigiani vestiti da tedeschi. E chi ha dato l'ordine e dopo chi ha eseguito se ne sono scappati in Cecoslovacchia e sono morti là dopo la guerra. Scappati subito però. Però l'han fatto fuori, lui era laureato in filosofia e in lettere, molto bravo, era in fondo comunista, però cristiano fino all'osso, quindi non poteva acconsentire certe cose che facevano, che non erano moralmente giuste e quindi si trovava in contrasto con certi comandanti qua sopra. Mi diceva un certo Mastacetti, che faceva il comandante su sopra il monte Cesen – non era altro che uno scaricatore ferroviario di Padova, forse un avanzo di galera: qui hanno trucidato gente che conoscevo, innocue, bravissime persone. C'era il "quadrato", una stanza piccola e quattro

persone che giocavano a calcio con la testa del decapitato. Sulla tesi ci sono tutte queste cose, le dico così, con beneficio d'inventario perché non ho mai visto e sono stato lontanissimo da queste cose. Quando sono tornato e ho sentito tutti questi racconti, mi son detto 'per fortuna, perché qua io mi sarei... Non so da che parte sarei andato, non lo so da che parte. Certamente avrei fatto qualcosa che non andava bene perché certe cose non si possono ammettere, non si possono concepire insomma».

«Qui c'era il generale Kesserling col comando la X Marsch che veniva da Roma. Qui c'è stata una piccola fossa ardeatina, non con gente del popolo, ma hanno messo dentro qualcuno, forse anche cittadini di Valdobbiadene, ma tanta gente di La Mas e altri. Non so come. Io non ho precisi dati, nella tesi c'è scritto qualcosa anche di quello, però la cosa è stata tenuta molto nascosta. Qualche anno fa hanno cercato di mettere una lapide per ricordare i morti come morti, ma dopo 24 ore hanno portato via la lapide. Quindi c'è ancora in giro questo voler nascondere quello che è successo, il male che è stato. La guerra finisce sempre male. Finché sei in guerra, se l'esercito è esercito è tutto regolare, quando finisce può essere finita, ma qua c'è stata anche una guerra civile di mezzo».

### ***La mancanza di aiuti nei campi e la fame***

*Nel suo racconto ha parlato di molti spostamenti – le tradotte – che erano consueti per i militari internati, che si sono spostati da est a ovest, ma lei ha parlato al plurale: eravate sempre gruppi di italiani? Come eravate trattati nei campi?*

«Sì, solo italiani. C'era il campo di concentramento di italiani di Sandbostel: 8.000 ufficiali tutti italiani; poi un campo di là con i russi che facevano tutti servizi di basso livello. Poi di qua c'erano i francesi, poi, subito dopo, gli inglesi. Noi non avevamo la Croce Rossa, c'era una specie di Unrra, per cui arrivavano due patate in più, una cosa del genere, niente in pratica. Mentre inglesi e francesi – i russi maltrattati e basta – inglesi e francesi avevano la Croce Rossa, ogni tanto arrivavano le compagnie che facevano teatro o altre cose e avevano altro vitto. A noi davano 600 calorie al giorno, a loro 1200-1300. Ma io ringrazio anche questa fame che abbiamo avuto tutti quanti perché, con la fame, noi avevamo solo il pensiero di cavarsela senza disturbare nessuno. Non è mai venuto in mente a nessuno di fare cose strane in nessun risvolto della vita; invece loro [inglesi e francesi] baruffe tutti i giorni, grida, urla, di tutto; dentro, la squadra dei tedeschi a



riappacificare francesi e inglesi perché mangiavano troppo quindi avevano bisogno di sfogarsi in qualche modo e noi invece... è così! È proprio così!».

### ***L'arte: una passione mai dimenticata***

*Per quanto riguarda l'arte che lei ha prodotto all'interno dei campi: cos'hanno significato i disegni per lei?*

«Io ho sempre disegnato fin da ragazzo, mi è sempre piaciuto fare queste cose. Ho sempre avuto la voglia di imparare perché volevo quasi quasi fare il pittore o una cosa del genere, insomma. Io ero partito così, da giovanissimo. Dopo ho lasciato perdere perché ho visto che con l'arte è difficilissimo vivere prima di tutto. Non per questo... io ho sempre coltivato.

Quando sono stato Ufficiale qui a Treviso, siccome come aiutante maggiore avevo tanto tempo libero, mi sono preoccupato di trovare un pittore che mi insegnasse e sono andato in studio da questo pittore, Gino Borsato, che faceva pale d'altare. E con le pale d'altare ho disegnato i gessi, ho visto come impostava le pale, come faceva, gli ho fatto anche da modello qualche volta, e quindi là ho imparato. Ho fatto anche – lei conoscerà – lo scoiattolo, quella statua (adesso non parlo del Tintoretto anche) ... c'è un quadro con tutti i pittori e c'è una statua bianca che è lo scoiattolo. Ecco, quello l'ho usato per imparare l'anatomia. Mi sono messo e ho imparato così abbastanza bene a fare qualcosa. E, quando sono stato in giro di qua e di là, anche un altro, che faceva l'Accademia a Napoli, Esposito, mi ha detto: “prenditi i libri di anatomia e studia” e io ho preso quello che mi ha consigliato e, come semiotica, ho un bel libro di Rosa che è rimasto sotto a Dubrovnik bombardato dai tedeschi, era nel mio zaino... finito lì... perché io me lo sono sempre portato. Quando io sono entrato in prigionia cercando sempre di imparare a disegnare, dipingere, fare, brigare e mi sono adattato, ho fatto. È stato un pittore che mi ha regalato gli acquerelli, un altro i pennelli. Certi disegni che ci sono qui sono fatti sulla pagina di un libro; quelli sono fatti lì perché non avevo altra carta e ho trovato questo libro che non valeva niente, ‘inutile anche venderlo’, mi sono detto e così ho usato quello; con la punta del pennello ho fatto questi ritratti. Ed ero anche abbastanza veloce, perché per fare un ritratto così, veniva fuori in un minuto neanche, e via».

*Quali erano i soggetti che principalmente disegnavate?*

«A me piace la figura principalmente. Anche se non la faccio vera vera, la fotografica non mi piace. Diventa fredda; dev'esserci un'emozione. Quando uno mette giù un segno o una pennellata, dietro al segno ci dev'essere un'emozione ma anche un pensiero. Se la pennellata è messa giù ed è giusta, non si tocca. Michelangelo diceva: "bisogna sapersi fermare". Quindi quando un quadro è impostato, si va avanti. E quando uno dice: "vado o non vado", allora fermati e lo prenderai in mano fra vent'anni, forse. Quindi io ho fatto i dipinti con i vari pittori in prigionia, ai quali chiedevo sempre consigli. Un giorno ho portato a Novello uno di quei campi di concentramento lì [indica un dipinto nel libro della prof.ssa Cintoli che ha con sé]: avevano bombardato Brema, hanno fatto saltare la fabbrica di benzina sintetica, dove è morto anche un mio amico qua di Valdobbiadene, e io ho fatto questo paesaggio col nuvolone in cielo e lo porto da Novello, e dico: "guardi". Lui mi dice: "troppo cielo in terra e troppa terra in cielo!". Mi hanno insegnato parecchio. C'era anche Virgilio Carmignani che aveva vinto la ricognizione della chiesa dell'Eur a Roma, aveva cominciato e poi è stato richiamato. Non so che fine ha fatto. Molto bravo; ci sono quadri, disegni interessantissimi».

***“La filosofia sono i pensieri degli altri”: essere me stesso, sempre***

*Lei poco fa ha citato il filosofo Enzo Paci. Lei aveva seguito delle sue lezioni sull'esistenzialismo all'interno dei campi. Le sono servite queste lezioni per sopportare questa situazione di privazione della libertà?*

«Direi di no, perché io prendevo tutte le cose come connaturali, ma non come influenza su me stesso, ho sempre cercato di essere me stesso senza lasciarmi influenzare da nessuno. Sarà giusto o sbagliato, ma io ho cercato sempre di non cambiare. Se leggo una cosa "bello bello bello", se ne leggo un'altra "bello bello bello" ... ho capito che fa parte della diversità umana, ma se non sono pensieri miei... Io una volta, esagerando, dicendo una battuta, ho detto che "la filosofia sono i pensieri degli altri"».

***“Nelle grandi difficoltà, l'umanità salta fuori”***

*Lei ha detto che è rimasto sempre se stesso, ma quindi l'esperienza dei campi di concentramento come l'ha cambiata?*

«Ho capito che il genere umano nelle grandi difficoltà salta fuori, saltano fuori le radici dell'essere umano. L'importanza della famiglia, un'importanza estrema da dove si nasce, come si nasce, cosa sono le prime cose che si imparano fin da piccoli. Siamo come dei computer, mettiamo dentro quello che vogliamo. Prendo un bambino, lo faccio diventare un delinquente, l'altro lo faccio diventare un santo, tanto per dire. In prigionia abbiamo visto che certi ufficiali, che si davano l'aria di essere adamantini, perfetti insomma, davanti alla fame rubavano il pane al vicino.

La prigionia mi ha fatto vedere che quando conosco una persona non devo dar subito un giudizio, devo conoscerla abbastanza bene, nel bene e nel male, per capire come si comporta».

*Questo vale anche per il suo pensiero sui tedeschi e per il fatto che anche tra loro c'erano i buoni, come ha detto prima?*

«Sì, certo. Per esempio sulla famiglia in cui sono stato non posso dire nulla, come non posso dire nulla di altre famiglie tedesche che ho conosciuto».

### ***L'indifferenza***

*Ma, secondo lei, sulla componente di indifferenza da parte dei tedeschi: quanto sapevano di quello che stava succedendo?*

«Sapevano. Secondo me, sapevano tutti. Rispettano molto le leggi, per cui se questa legge è la legge del posto, la rispetto e stop, zitto. Se la penso diversamente, farò un'altra volta».

*Lei, infatti, prima ha detto che nella lista di 15 persone che ogni giorno arrivava, avevate paura di finire nelle camere a gas, quindi qualche cosa trapelava...*

«Lo sapevamo, avevamo intuito che c'era questa cosa contro gli ebrei. E io conoscevo da sempre degli ebrei, mai avuto nessuna differenza... anche durante il fascismo, finché non ci sono state le leggi razziali, prima gli ebrei erano ebrei, italiani, tutti uguali, tutti amici. La religione è un fatto indipendente da tutto, va bene che impronta anche la civiltà, però a me non ha mai fatto una grinza assolutamente».

Sapevamo comunque che qualcosa c'era, sapevamo che distruggevano tutti; perché noi sentivamo Radio Londra e quindi sentivamo tante notizie, tante cose».

*Anche la famiglia tedesca sapeva queste cose?*

«Sì, perché la ragazza lavorava in campo di concentramento, quindi era al comando tedesco, perciò sapeva certamente di questo, di quello... poi avevamo visto cosa facevano le SS, come erano rigide anche verso la popolazione, verso tutti. Quelli non avevano mica coscienza, assolutamente. Zero».

*A questo proposito – lei dice: la gente sapeva quello che succedeva – Liliana Segre, che è stata una sopravvissuta al campo di concentramento, ha parlato molto di indifferenza da parte proprio della gente nei confronti degli ebrei.*

«Doveva essere così, altrimenti finivano anche loro in campo».

*Ma quindi, era sopravvivenza anche per la popolazione...*

«Per forza. In un regime, o hai quell'idea o sei contro. “Molti nemici molto onore”, diceva Mussolini. Ma, se uno ha un nemico, lo considera nemico perché non la pensa come te... anche oggi adesso qui tra i politici qualcuno che la pensa così ho visto, che se uno non la pensa uguale lo manda via. È la cosa più assurda che ci sia. Dobbiamo pensarla in maniera diversa, per vedere anche le varie facce del problema. In tutti i problemi, escluse le equazioni di primo grado, ci sono tante soluzioni».

***“Mai avuto paura in vita mia”***

*Qual è stato il momento in cui ha avuto più paura e il pensiero che l'ha sempre sostenuto per andare avanti?*

«Quando io ho avuto paura? Mai! Mai avuto paura in vita mia. Ho sempre affrontato le cose... sarà strano ma io non mi ricordo di avere avuto paura. Forse paura qualche volta a 3000 metri con gli scii per una discesa troppo ripida, ma non altro».

*E il pensiero che l'ha sempre sostenuto? Ciò che lo faceva andare avanti anche nei periodi di sofferenza?*

«Forse anche incoscienza. Eravamo giovani. Tanta incoscienza. I giovani non è che si fanno tanti problemi, cercano di vivere e prendere la vita, la vita vera e basta. Dopo, ad esempio, io sono stato... eravamo fermi lì: un colpo di fucile partito chissà da dove, non dai nostri, si è piantato qua, vicino a me, ma io non ho fatto neanche 'a', come se niente fosse, cioè l'indifferenza massima. Eravamo in guerra, poteva succedere, poteva succedere anche di peggio, perché ho visto anche gambe mezze tagliate, ecc. ... lasciamo andare. È un po' una rassegnazione: si vedono le cose, si accettano per quello che sono e così si può anche trovare la strada per risolvere le cose insomma, senza tanto perdere il controllo. Io mai, anche nella vita mia personale, non ho mai fatto degli eccessi: per esempio, sono astemio da sempre, l'odore del vino mi dà fastidio da sempre; e sono stato anche per fortuna sempre bene, quindi ...».

***Dopo «l'operazione campo di concentramento»: andare avanti e basta***

*Se potesse parlare oggi con i suoi compagni d'internamento, cosa direbbe loro?*

«Guardi, ci siamo trovati qualche volta anche dopo con qualcuno che aveva degli incarichi grossi a Roma, che è venuto su a trovarmi, ecc. Ma il discorso dei campi di concentramento valeva fin là, abbiamo sempre parlato d'altro. Una volta conclusa l'operazione 'campo di concentramento', è stato accantonato, dimenticato. Ma questo, ho visto, parlando anche con altra gente, anche nel museo di Padova dell'Internamento, che tantissimi di noi dopo la guerra hanno raccontato un momentino a casa quel che è capitato qua e là, ma poi basta e andava avanti e basta».

*E questo vale anche per l'Italia in generale, che sembra abbia dimenticato o non fa i conti con il proprio passato?*

«I conti con il proprio passato vanno fatti e va tenuto presente il passato, come esperienza insegna sempre. La storia ci vuole, la storia insegna. Non come gli Americani. Io ho sentito un artista americano e un critico gli ha chiesto: "ma voi artisti americani come storia dell'arte, quanto andate indietro?". "20-25 anni, ovvio"».

*Chi sarebbe Italo Gerlin oggi senza l'esperienza dell'internamento? Cioè, quanto è stata importante questa esperienza nella definizione della sua personalità?*

«Questo veramente non lo so. Non saprei rispondere, perché non darei troppa importanza a questo fatto. Che mi abbia maturato, che mi abbia detto che ci sono delle cose molto gravi a questo mondo, per cui devi affrontarle a muso duro e tener duro, questo sì. E poi ha anche detto che la prima cosa da osservare è l'onestà intellettuale, l'onestà fino in fondo, sempre. La prima cosa è la sincerità e l'onestà. Qualche volta è scomoda e brutta ma è così».

***“Onestà: quando si è detto quello si è detto tutto”***

*Per concludere, a noi giovani di oggi vorrebbe dare qualche consiglio, ha qualcosa da dirci?*

«È difficile, con due generazioni passate. Eh ragazzi, avete un altro mondo, diverso, davanti».

*Però lei dialoga bene con i ragazzi giovani...*

«Cerco di essere elastico».


*Ci son dei valori che vanno oltre le generazioni. Se ha come riferimenti quei valori che ho detto prima, non ci sono generazioni.*

«Certo. Se loro conservano certi valori, l'onestà, la chiarezza, la sincerità, l'onestà soprattutto. Da un punto di vista politico, religioso, sociale, tutto quello che volete. Onestà. Quando si è detto quello, si è detto tutto».

### III. Italo Gerlin: disegni dalla prigionia<sup>1025</sup>

#### I disegni a matita

Le immagini semplici e delicate, caratterizzate da un segno lineare ma non descrittivo, raccontano con essenzialità e immediatezza la realtà quotidiana all'interno dei lager.



Sandbostel, Stalag XB, 16 aprile 1944

---

<sup>1025</sup> I disegni sono tratti dal libro della prof.ssa Cintoli, *L'arte nei lager nazisti*, cit., pp. 196-201, con la gentile concessione dello stesso maestro Gerlin.

Una desolata solitudine emerge dalle figure dei compagni, colte per lo più di spalle o di profilo e rese con linee che prediligono il tratteggio in diagonale.



Sandbostel Stalag XB, 19 aprile 1944



Sandbostel, Stalag XB, aprile 1944




I soggetti sono assorti nei loro pensieri o intenti a qualche attività per far passare il tempo: chi gioca a carte, chi legge, chi suona uno strumento musicale.



Aprile 1944



Sandbostel, Stalag XB, 1944



1944

Sono ombre che si stagliano su uno sfondo quasi assente, che rende perfettamente l'atmosfera desolata, sospesa e quasi irreali dei campi dove è difficile per i compagni ritratti trovare un barlume di normalità e umanità.



1944

I compagni ripresi di profilo con linee essenziali di puro contorno rivelano una maggiore attenzione e profondità, quasi a voler entrare nella psicologia del soggetto, identificandosi con i diversi stati d'animo.



Maggio 1944



Wietendorf 24 aprile 1944

L'attenta osservazione del pittore si rivolge anche agli oggetti, che rivelano in modo essenziale ma efficace, spiragli di vita quotidiana all'interno dei lager. La biancheria stesa, gli stivali e quel poco che c'è a disposizione non sono solo oggetti di contorno ma compagni e mezzi di sostentamento nella dura condizione di internamento.



Sandbostel, 1944



Sandbostel, 29 aprile 1944

## I disegni a inchiostro

L'utilizzo dell'inchiostro riesce a valorizzare con pochi tratti, precisi e spogliati di tutto il superfluo, luci e ombre, che emergono anche nei disegni sulle pagine di un libro, nei quali le macchie danno profondità ai contorni dei volti.





Casteldiano 89

mo dettero i primi rintocchi seguite dalla scampio garrulo delle chiese minori. Uno stormo di colombe spiccò il volo a ventaglio dai pinnacoli della torre attraversando al sole il cielo della piazza. La Lucia si fermò a guardarli:

— Zio, dove vanno?

— Dove sono avvezzi, a quest'ora presso a trovare chi li governa. È un vecchio garibaldino che li aspetta nel suo orto e consuma per il loro becchime buona parte della magra pensione.

— Andiamolo a vedere.

— Andiamo invece a salire in confusione la mia perenna. Antico di ci dipinta il fazzo.

La Cagnù li attendeva con l'abito delle feste; uno scialino di velo bianco a ricami incrociato sul petto due lunghi pendenti d'oro e un vezzo di coralli al collo. Sarà fatta in quattro per imbarcare un pranzo di lusso, tutta rimessata dalle buone parole rivolte dalla graph signora cui le aveva parlato il dottor prima di partire per Napoli.

La signora che viveva nel suo palazzo fastoso di San Francesco, che aveva nel suo yacht a sette uomini di equipaggio, e viaggiava in treno nei compartimenti di lusso, era adesso tutta serena e riposata, con quello zio che ogni giorno più ne conquistava l'affetto e confidenza.

Dopo l'esame, Flavio disse alla nepote, che era melta sul balcone a contemplare la campagna:

— Ora vedremo l'Alba, la bandina di Cesare. Quando ritornerai a San Francesco non ti

Casteldiano 85

il paese ove io ho l'ingrato controllo di tutti quelli che vanno a finire i loro guai sotto due palmi di terra.

— La Lucia lasciò un sandwich e riprese il bincolo con una gaia esclamazione di sorpresa:

— È una torre rotonda e merlata — disse, mentre guardava. — E aspetti ora a insegnarmela?

— Prima non si veda.

— È tanto vicino il tuo paese?

— Ti pare perché siamo quasi a ottocento metri.

— Andiamoci domani! Voglio vederlo. Voglio vedere come sai fare il medico.

— È anche il paese di Cesare Ventura — aggiunse lo zio a bocca piena, guardandola. Essa non gli rispose. S'era curvata e frignava nell'aspetta. Lo zio notò che aveva arrossito e cambiò di scorsio.

La corsa a Casteldiano, nelle prime ore del mattino, fu anche più gaia di quella al lago di Vico.

A mano a mano che l'automobile saliva per la via serpeggiante fra vigneti e boschi di querce e di castagni, si avvindeva e ingrandiva sulla costa del monte la torre rotonda già illuminata dal sole mattutino. Giunsero sulla piazza centrale ove era qualche capannello di contadini e di paesani che

Casteldiano 81

da New-York mentre era a tavola da Martino coi soliti commensali.

A un tratto la vide scendere e la riconobbe, fra tanti dagli occhi, perché era infreddolita e tutta chiusa nella pelliccia sino alla bocca. La seguiva una cameriera con due facchini carichi di valigie.

— Lucietta!

— Oh! Lo zio! — esclamò risono vedendolo subito anch'essa, dai ritratti che aveva veduto tante volte nello studio del padre. E gli pose le mani sulle spalle familiarmente per guardarlo meglio:

— Zio bello, come omigli a papà!

— E allora siamo in un posto. Un posto somigli tutta alla nostra povera montagna.

Nell'antebus dell'albergo, ove erano già preparati all'arrivo, precipitazio, della *milord* americana, parlarono a lungo nel loro italiano, che la cameriera non poteva comprendere. In un attimo furono amici.


Nel salotto terreno affollato di altri stranieri, giunse in ignota per mare e parlanti tutte le lingue in una confusione babelica. Lo zio si accomiatò:

— Verrò a prenderti più tardi per farti vedere Napoli a volo d'automobile.

Furono corse allegre, al sole di quelle tepide giornate primaverili, per le vie e nei dintorni della città luminosa, lungo la marina e su pei paesi vesuviani. Zio e nepote s'erano intesi a meraviglia, e mentre essa mostrava il suo entusiasmo per tut-

e. — E. TORRESI, Casteldiano.

Il delicato profilo di un corpo disteso e quello del compagno smagrito evidenziano con tratti di china la curvatura di corpi rannicchiati su se stessi e piegati dalla sofferenza.



Sandbostel, 1944

La solitudine emerge dallo sfondo assente sul gruppo di compagni ben rappresentato dai contorni che delineano le figure, con pochi elementi essenziali che le identificano. Anche se insieme, ognuno di loro sopravvive isolato e assorto nei suoi pensieri, in un'atmosfera rarefatta e spogliata di tutto.



Sandbostel, 1944

## I paesaggi

I disegni dei campi di concentramento, realizzati sempre con l'inchiostro, sono lontani da un realismo descrittivo, ma riescono a dare il senso della profondità e delle proporzioni con un linearismo essenziale e a tratti minimale. Un cielo grigio e un clima innevato suggeriscono una sensazione di freddo e di gelo. Gli alberi scarni si ergono come torrette a sorvegliare un paesaggio desolato e privo di vita.



Wietendorf, settembre 1943





Wietendorf, ottobre 1943



Sandbostel, 1944



Benjaminowo, febbraio 1944



Sandbostel, 1944



Sandbostel, 1944



## Bibliografia

- AQUARONE A., VERNASSA M. (a cura di), *Il regime fascista*, Il Mulino, Bologna, 1974.
- AGA ROSSI E., *L'inganno reciproco. L'armistizio tra l'Italia e gli Angloamericani del settembre 1943*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1993.
- AGA ROSSI E., *Una nazione allo sbando. L'Armistizio italiano del 1943*, Il Mulino, Bologna, 2003.
- AGA ROSSI E., *L'Italia tra le grandi potenze. Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda*, Il Mulino, Bologna, 2019.
- ANDRÉ G. (a cura di), *I documenti diplomatici italiani. Ottava serie: 1935-1939*, Vol. XI (1° gennaio-22 maggio 1939), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, libreria dello Stato, Roma, MMVI.
- ANDREATTA V.M., *Uno dei tanti. Memorie dalla campagna di Russia alla deportazione in Germania*, Cierre Edizioni-Istresco, Treviso, 2002.
- ANNONI A., *L'occupazione «ostile» nel diritto internazionale contemporaneo*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.
- AVAGLIANO M., PALMIERI M., *I militari italiani nei lager nazisti. Una resistenza senz'armi (1943-1945)*, Il Mulino, Bologna, 2020.
- AVERJANOVA T.V., *Nicholas Roerich about culture*, Novosi birsh, 2006.
- BALDONI C., *La Società delle Nazioni, I. Nozioni generali*, CEDAM, Padova, 1936.
- BALLADORE PALLIERI G., *Diritto Internazionale Pubblico*, Giuffrè, Milano, 1962.
- BANTI A.M., *Il senso del tempo. Manuale di storia, 1900-oggi*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2012.
- BATTAGLIA R., *Storia della Resistenza italiana*, Einaudi, Torino, 1964.
- BENIGNO F., DONZELLI C., FUMIAN C., LUPO S., MINEO E.I. (a cura di), *Storia contemporanea*, Donzelli editore, Roma, 1997.
- BETTELHEIM B., *Il cuore vigile: Autonomia individuale e società di massa*, Adelphi, Milano, 1998.
- BODEI R., *Addio del passato Memoria storica, oblio e identità collettiva*, «Il Mulino», 2 (1992), pp. 179-191, ora in Id., *Libro della memoria e della speranza*, Il Mulino, Bologna, 1995.
- BUGNION F., *La genesi della protezione giuridica dei beni culturali in caso di conflitto armato*, «Rivista Internazionale della Croce Rossa», 2004, vol. 86, n. 854.

CAFARO S., *La ratifica dei trattati internazionali, una prospettiva di diritto comparato*, EPRS – Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, Unità Biblioteca di diritto comparato, Luglio 2018 – PE625.128.

CARDUCCI G., *L'obligation de restitution des biens culturels et des objets d'art en cas de conflit armés: droit coutumier et droit conventionnel avant et après la Convention de La Haye de 1954*, «Revue Générale de droit international public», vol. 104, n. 2, 2000, pp. 289-357.

CARDUCCI G., *Beni culturali IV) Diritto internazionale pubblico e privato*, «Enciclopedia giuridica Treccani», V, Roma, 1999.

CAROCCI G. (a cura di), *I documenti diplomatici italiani. Settima serie: 1922-1935 – Vol. XIV (16 luglio 1933-17 marzo 1934)*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, libreria dello Stato, Roma, MCMLXXXIX.

CASSESE S., *Corporazioni e intervento pubblico nell'economia*, «Il Foro Amministrativo», luglio-agosto 1969, n. 7-8, pp. 481-505, anche in: Aquarone A., Vernassa M. (a cura di), *Il regime fascista*, Il Mulino, Bologna, 1974, pp. 327-355.

CATALDI G., *La Corte costituzionale e il ricorso ai contro-limiti nel rapporto tra consuetudini internazionali e diritti fondamentali: oportet ut scandala eveniant*, «Diritti Umani e Diritto Internazionale», vol. 9, n.1, gennaio-aprile 2015, pp. 41-50.

CATELLANI E., *Sulle vie della pace. La Conferenza di Genova*, Istituto di Diritto Pubblico dell'Università di Padova, Premiate Officine Grafiche Carlo Ferrari, Venezia, 1929.

CEDERNA A., *Mussolini urbanista. Gli sventramenti di Roma negli anni del consenso*, Corte del Fontego, Venezia, 2008.

CHURCHILL W., *La seconda guerra mondiale*, Vol. II, Parte quarta, Mondadori, Milano, 1971.

CINTOLI P., *Il ritorno da Schokken, lager 64/Z. Il diario del Generale Giuseppe Cinti, una voce della Resistenza senz'armi*, Bibliotheka Edizioni, Roma, 2015.

CINTOLI P., *L'arte nei lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza. Pittori militari italiani internati in Germania, 1943-1945*, Palombi Editori, Roma, 2018.

COLLOTTI E., *Struttura e obiettivi del regime d'occupazione tedesco in Italia* (testo della relazione presentata alla sezione politica del III Congresso Internazionale di storia della Resistenza a Karlovy Vary, in Cecoslovacchia, dal 2 al 4 settembre 1963), tratto da Id., *L'Amministrazione tedesca dell'Italia occupata 1943-45*, Lerici, Milano, 1963.

CONFORTI B., *Diritto internazionale*, Editoriale scientifica, Napoli, 2014.

CONFORTI B., *Il legislatore torna indietro di circa novant'anni: la nuova norma sull'esecuzione sui conti correnti di Stati stranieri*, «Rivista di diritto internazionale», Anno XCVIII, Fasc. 1 – 2015, p. 558 ss.

COSI D., *Diritto dei beni e delle attività culturali*, Aracne editrice, Roma, Aprile 2008.

COUSIER H., *Étude sur la formation du droit humanitaire*, «Revue Internationale de la Croix-Rouge», vol. 33, n. 389, dicembre 1951, pp. 370-389; n. 391, luglio 1951, pp. 558-578; n. 396, dicembre 1951, pp. 937-968 e pp. 377 e 562.

D'AMOJA F., *Società delle Nazioni e politica di potenza in Europa*, in Tranfaglia N., Firpo M. (a cura di), *La Storia: dal primo al secondo dopoguerra*, volume 4, Garzanti, Milano, 1996.

DE CARO M., *L'internamento dei militari italiani nei campi tedeschi dopo l'8 settembre 1943*, Tesi di laurea, Università degli studi di Roma "La Sapienza", facoltà di Lettere e Filosofia, Rel. Giorgio Caredda, a.a. 2002-2003.

DE FELICE R. (a cura di), *Galeazzo Ciano. Diario 1937-1943*, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano, 3° ed. 1996.

DE FELICE R., *Mussolini, il duce. Vol. 1: Gli anni del consenso (1929-1936)*, Einaudi, Torino, 1° ed. 1974.

DE FELICE R., *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1961.

DEL BOCA A., *Le leggi razziali nell'impero di Mussolini*, in Del Boca A., Legnani M., Rossi M.G., *Il regime fascista. Storia e storiografia*, Laterza, Roma-Bari, 1995, pp. 329-351.

DE LUNA G., *La seconda guerra mondiale*, in Tranfaglia N., Firpo M., *La storia*, vol. IX, *L'età contemporanea*, t. 4, Dal primo al secondo dopoguerra, UTET, Torino, 1986.

DE PAOLIS M., INSOLVIBILE I., *Cefalonia: il processo, la storia, i documenti*, Viella Libreria Editrice, Roma, 2018.

DE PROSPO M., *Resa nella guerra totale*, Le Monnier, Firenze, 2016.

DESIDERI A., THEMELLY M., *Storia e storiografia. Il Novecento: dall'età giolittiana ai nostri giorni*, secondo tomo – terzo tomo, Casa editrice G. D'Anna, Messina-Firenze, 1997.

DUCREY P., *Le traitement des prisonniers de guerre dans la Grèce antique, des origines à la conquête romaine*, de Boccard, Parigi, 1968.

FEDI F., *La difesa e la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, articolo tratto dall'intervento dell'autore al XVI Congresso internazionale della Società italiana per la Protezione dei Beni

Culturali in occasione del 60° anniversario della Convenzione dell'Aja (Tortona, 16-19 ottobre 2014), «Informazioni della difesa», periodico dello Stato Maggiore della Difesa, n. 5, 2014, pp. 6-17.

FERIOLI A., *Dai Lager nazisti all'esercito di Mussolini. Gli internati militari italiani che aderirono alla Repubblica sociale italiana*, «Nuova Storia Contemporanea», settembre-ottobre 2005, n. 5.

FERRACUTI S., *L'etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di ricerca, teoria e cittadinanza*, in Vecco M., Zagato L., *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, FrancoAngeli, Milano, 2011, pp. 206-228.

FOCARDI F., *Criminali di guerra in libertà. Un accordo segreto tra Italia e Germania federale, 1949-55*, Carocci editore, Roma, 2008.

FOCARDI F., *Il cattivo tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della Seconda Guerra Mondiale*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

FOCARDI F., *La commissione storica italo-tedesca e la costruzione di una "comune cultura della memoria?": fra dimensione nazionale, rapporti bilaterali e quadro europeo*, in Spagnolo C., Masella L. (a cura di), *Le memorie divise d'Europa dal 1945 a oggi*, «Ricerche storiche» – rivista quadrimestrale anni XLVII, numero 2, maggio-agosto 2017, pp. 151-174.

FOCARDI F., *Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe*, Viella Libreria Editrice, Roma, 2020.

FOUNDOKIDIS E., *La Coopération Intellectuelle dans le domaine des Arts, de l'Archéologie et de l'Ethnologie au cours de l'année 1938*, «Mouseion», 41-42, 1938, pp. 285-291.

FRANCHI E., *Arte in assetto di guerra. Protezione e distruzione del patrimonio artistico a Pisa durante la seconda guerra mondiale*, «Il tempo della tutela 2», collana diretta da Baracchini C. e Levi D., Edizioni ETS, Pisa, 2006.

FRONTERA S., *I militari italiani negli Oflag e negli Stalag del Terzo Reich. Il ritorno e la memoria. Strategie di integrazione e processi di rimozione*, in Isastia A.M., Niglia F. (a cura di), *Da una memoria divisa a una memoria condivisa. Italia e Germania nella Seconda Guerra Mondiale*, Mediascape, Roma, 2011.

FRONTERA S., *Il ritorno dei militari italiani internati in Germania. Dalla "damnatio memoriae" al paradigma della Resistenza senz'armi*, Aracne ed., Ariccia (RM), 2015.

FULVETTI G., PEZZINO P. (a cura di), *Zone di guerra, geografie di sangue. L'Atlante delle stragi naziste e fasciste in Italia (1943-1945)*, Il Mulino, Bologna, 2016.

GALLI DELLA LOGGIA E., *La morte della Patria: la crisi dell'idea di nazione tra Resistenza, antifascismo e Repubblica*, Laterza, Roma-Bari, 1996.



- GENTILE C., *I crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-1945*, Einaudi, Torino, 2015.
- GENTILE E., *La via italiana al totalitarismo. Il Partito e lo Stato nel regime fascista*, Carocci, Roma, 1° ed. 1995.
- GENTILE F., *Filosofia del diritto*, Esi, Napoli, 2017.
- GIARDINA A., VAUCHEZ A., *Il Mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini*, Laterza, Roma-Bari, 2016.
- GINIEWSKI P., *Il trattato tedesco-israeliano per le riparazioni*, «Rivista di Studi Politici Internazionali», Vol. 21, n. 4, ottobre-dicembre 1954.
- GIOANNINI M., MASSOBRIO G., *Bombardate l'Italia. Storia della guerra di distruzione aerea 1940-1945*, Rizzoli, Milano, 2007.
- GIOIA A., *La protezione dei beni culturali nei conflitti armati*, in Francioni F., Del Vecchio A., De Caterini P. (a cura di), *Protezione Internazionale del patrimonio culturale: interessi nazionali a difesa del patrimonio comune della cultura*, Atti del Convegno, Roma 8-9 maggio 1998, Giuffrè, Milano, 2000.
- GIUSTOLISI F., *L'armadio della vergogna*, Nutrimenti, Roma, 1° ed. 2004.
- GUARESCHI G., *Diario clandestino 1943-1945*, Terza ed. BUR contemporanea, sett. 2019.
- HAMMERMANN G., *Gli internati militari italiani in Germania (1943-1945)*, Il Mulino, Bologna, 2002.
- ISNENGGHI M., *La tragedia necessaria: Da Caporetto all'Otto settembre*, Il Mulino, Bologna, 1999.
- JAYME E., *Antonio Canova, la Repubblica delle arti e il diritto internazionale*, «Rivista di Diritto Internazionale», 4/1992, pp. 889-902.
- KABBLERS J., *International Law 2nd edition*, Cambridge University Press, UK, 2017.
- KLINKHAMMER L., FOCARDI F., *Quale risarcimento alle vittime del nazionalsocialismo? L'accordo globale italo-tedesco del 1961*, in Id. (a cura di), *L'Italia repubblicana e i conti con il passato. Procedimenti giudiziari e politiche di risarcimento*, «Italia contemporanea», Fasc. 254, 2009, pp. 5-84.
- KORKUĆ M., *La Polonia in lotta 1939-1945*, Istituto per la Memoria Nazionale e Commissione del perseguimento dei crimini contro la nazione polacca, 2019.
- LEONI D., *La scrittura del silenzio: Diari e memorie di soldati della prima e della seconda guerra mondiale*, in Ortoleva P., Ottavia C. (a cura di), *Guerra e mass media: Strumenti e modi della comunicazione in contesto bellico*, Liguori, Napoli, pp. 165-173.

LICEO CLASSICO NICCOLÓ FORTEGUERRI DI PISTOIA (a cura di), *Breve storia e alcune riflessioni sull'applicazione delle Convenzioni di Ginevra relative ai prigionieri di guerra*, I.S.R.Pt Editore, Pistoia, 2006, pp. 23-35.

LORENZON E., *Lo sguardo lontano. L'Italia della Seconda guerra mondiale nella memoria dei prigionieri di guerra*, «Studi di Storia 6», Edizioni Ca' Foscari, Venezia, 2018.

MACINAI E., COLLACCHIONI L. (a cura di), VITTORIO VIALLI. *Ho scelto la prigionia. La resistenza dei soldati italiani nei lager nazisti 1943-1945*, Il Mulino, Bologna, ottobre 2020.

MANGIAMELI R., *La Seconda Guerra Mondiale*, in Benigno F., Donzelli C., Fumian C., Lupo S., Mineo E.I. (a cura di), *Storia Contemporanea* (lezioni di), Donzelli editore, Roma, 1997, pp. 417-454.

MANZARI G., *La partecipazione della Marina alla guerra di liberazione (8 settembre 1943-15 settembre 1945)*, Bollettino d'Archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare, 2015.

MARTENS G.F., *Nouveau recueil de traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce, de limites, d'échange, etc., et de plusieurs autres actes servant à la conaissance des relations étrangères des puissances et États de l'Europe tant dans leur rapport mutuel que dans celui envers les puissances et États dans d'autres parties du globe, depuis 1808 jusqu'à présent*, Gottingue, Dieterich, 1817, vol. II.

MAUGERI A.M., *La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale penale. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità*, Giuffrè, Milano, 2008.

MELIS G., *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Il Mulino, Bologna, 2018.

MEZZETTI L., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2014.

MILZA P., *Tutti i segreti di una tragica amicizia*, Longanesi, Milano, 2015.

MUSSOLINI B., *Scritti e discorsi*, Hoepli, Milano, 1934-1939.

MUSSOLINI B., *Opera Omnia*, vol. XIX, La Fenice, Firenze, 1972.

NAHLIK S., *De crimes contre les biens culturels*, «Annuaire de l'Association des Auditeurs et anciens auditeurs de l'Académie du droit international de la Haye», vol. 29, La Haye, 1959.

NAHLIK S., *La Protection internationale des biens culturels en cas de conflit armé*, «Recueil des cours de l'Académie de Droit International de la Haye en ligne», Vol. 120, II, La Haye, 1967.

NAHLIK S., *Protection des biens culturels*, «Les dimensions inter-nationales du droit humanitaire», Paris/Genève, Pedone/UNESCO/Institut Henry-Dunant, 1986.

NATTA A., *L'altra Resistenza. I militari italiani internati in Germania*, Einaudi, Torino, 1996.

- PALMARIN S., *La "Resistenza bianca". Internati Militari Italiani dopo l'8 settembre 1943*, vol. X, a cura della Federazione Provinciale dei Democratici di Sinistra di Padova "Enrico Berlinguer", con la collaborazione del Centro Studi "Ettore Luccini", 2003.
- PANZERA A.F., *La tutela internazionale dei beni culturali in tempo di guerra*, Giappichelli Editore, Torino, 1993.
- PASCALE S. (a cura di), *Fiori del Lager. Antologia di Internati Militari Italiani*, CIESSE Edizioni, giugno 2019.
- PAVONE C., *Una guerra civile*, Einaudi, Torino, 1991.
- PEDULLÀ G., *Parole al potere. Discorsi politici italiani*, Prima Edizione BUR scrittori contemporanei, Milano, maggio 2011.
- PENNA L.R., *Conduite de la guerre et traitement réservé aux victimes des conflits armés: règles écrites ou coutumières en usage dans l'Inde ancienne*, «Revue Internationale de la Croix-Rouge», vol. 71, n. 778, luglio-agosto 1989, pp. 346-363.
- PETERSEN J., *Hitler e Mussolini, la difficile alleanza*, Laterza, Roma-Bari, 1975.
- PEZZINO P., *Senza Stato*, Laterza, Roma-Bari, 2002.
- PEZZINO P., DE PAOLIS M., *La difficile giustizia. I processi per crimini di guerra tedeschi in Italia 1943-2013*, Viella, Roma, 2016.
- PICCHIO FORLATI L., *The Legal Core of International Economic Sanctions*, in Picchio Forlati L. e Sicilianos L. (a cura di), *Economic Sanctions in International Law*, Hague Academy of International Law, Leiden-Boston, 2004.
- PORTINARO P.P., *Grandi guerre e tecnologie*, in Gallino M., Salvadori M.L., Vattimo G. (a cura di), *Novecento*, UTET, Torino, 1999.
- PLUTARCO, *Vite Parallele, Vita di Catone il Censore*, libro XVII, fine I – inizio II secolo d. C., Ed. princeps Filippo Giunti, Firenze, 1517.
- RIDOLFI N., DI NUCCI A., *Il Corporativismo: un paradosso della politica economica dello Stato fascista*, «Pecunia», n. 19, luglio-dicembre 2014, pp. 61-80.
- ROCHAT G., *Memorialistica e storiografia sull'internamento*, in Della Santa N. (a cura di), *I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943*, Giunti, Firenze, 1986.

ROCHAT G., *La società dei lager. Elementi generali della prigionia di guerra e peculiarità delle vicende italiane nella seconda guerra mondiale*, in Labanca N. (a cura di), *Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945)*, atti del Convegno internazionale di studi storici su “Militari internati e prigionieri di guerra nella Germania nazista (1939-1945) fra sterminio e sfruttamento” (Firenze, 23-24 maggio 1991), Le Lettere, Firenze, 1992.

ROCHAT G., *Le guerre italiane 1935-1943. Dall’Impero d’Etiopia alla disfatta*, Einaudi, Torino, 2005.

ROGHI V., *Il processo che ha cambiato il racconto del Novecento*, «Internazionale», 8 agosto 2015.

RONZITTI N., VENTURINI G. (a cura di), *Le immunità giurisdizionali degli Stati e degli altri entri internazionali*, CEDAM, Padova, 2009.

RONZITTI N., *Diritto Internazionale dei conflitti armati – sesta edizione*, Giappichelli Editore, Torino, 2017.

ROMEO R., TALAMO G. (a cura di), *Documenti storici, vol. III, L’età contemporanea*, Loescher, Torino, 1969.

ROSATO E. (a cura di), *1919, Il Parlamento alla prova della democrazia. Italia ed Europa: La Pace di Versailles*, terzo incontro dei cinque previsti intitolati “1919, Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia”, Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio - Sala della Regina, 23 settembre 2019, pp. 83-113.

ROUSSEAU J.-J., *Il contratto sociale*, Universale Economica Feltrinelli/classici, Milano, ed. 2019.

SALERNO F., *Diritto internazionale. Principi e norme*, CEDAM, Padova, 2013.

SALVATORI P., *Mussolini e la storia. Dal socialismo al fascismo (1900-1922)*, Viella, Roma, 2016.

SARFATTI M., *Gli ebrei nell’Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino, 2007.

SCARDACCIONE F.R. (a cura di), *Verballi del Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale Italiana. Settembre 1943-Aprile 1945*, Archivio Centrale dello Stato, 2002.

SCHREIBER G., *I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo Reich 1943-1945. Traditi, disprezzati, dimenticati*, Ussme, Roma, 1997.

SCHREIBER G., *Dall’“alleato incerto” al “traditore badogliano”, all’“amico sottomesso”*: aspetti dell’immagine tedesca dell’Italia 1939-1945, in *Amico nemico. Italia e Germania: immagini incrociate tra guerra e dopoguerra*, «Storia e memoria», num. Monogr. 1, pp. 45-53.

SERRA E., *Manuale di storia delle relazioni internazionali e diplomazia*, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Milano, 1991.

SOMMARUGA C., *Meglio morti che schiavi*, «Studi Piacentini» – rivista dell'Istituto storico della Resistenza di Piacenza, n. 3, 1988, pp. 199-227.

SOMMARUGA C., *Per non dimenticare. Bibliografia ragionata della deportazione e dell'internamento dei militari italiani nel Terzo Reich (1943-1945)*, A.n.e.i., Brescia, 2001.

SPACKMAN B., *Discorsi del duce*, in De Grazia V., Luzzatto S. (a cura di), *Dizionario del fascismo*, Vol. I, Einaudi, Torino, 2002.

STARACE V., *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'ordinamento italiano*, Levante Editori, Bari, 1992.

STARON J., *Fosse Ardeatine e Marzabotto. Storia e memoria di due stragi tedesche*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 333-369.

TANZI A., *Su immunità ed evoluzione della società internazionale*, in Lanciotti A., Tanzi A. (a cura di), *Le immunità nel diritto internazionale: temi scelti, atti del Convegno di Perugia 23-25 maggio 2006*, Giappichelli, Torino, 2007.

TEDESCO L., *Italia e Nazioni Unite: assistenza e ricostruzione. Le origini dell'Unrra Casas nel dopoguerra*, «Nuova Storia Contemporanea», Anno XIV, n. 3, maggio-giugno 2010, pp. 131-142.

TITO LIVIO, *Ab Urbe Condita*, 27 a.C – 14 d.C., Ed. princeps Sweynheym e Pannartz, Roma, 1469, libri XLVII e LI, Frammenti.

TRIOLA F., *Tra analogie e divergenze. Note sulla storia delle relazioni italo-tedesche dopo la Seconda Guerra Mondiale*, in Id. (a cura di), *Destini incrociati? Italia e Germania tra Otto e Novecento*, Freie Universität Berlin, 2020.

TREVES T., *Diritto internazionale: problemi fondamentali*, Giuffrè, Milano, 2005.

VALSECCHI A., *Diario dell'internato tenente Valsecchi Alberto*, Settimo Sigillo, Roma, 1999.

VENDRAMINI F., *Un internato in Germania. Paolo Orsini*, in *Le ragioni della Resistenza bellunese*. Interviste raccolte da Ferruccio Vendramini, Feltre, 1968, in D'Amelio A.M., *Paolo Orsini. Dipingere per sopravvivere. Immagini dai campi di prigionia (1943-1945)*, Mediascape – Edizioni ANRP, Roma, 2014.

Gen. C.A. (ris) VERRI P., *Il destino dei beni culturali nei conflitti armati*, «Rivista Internazionale della Croce Rossa», Ginevra, n. 752, marzo-aprile 1985.

VILLANI C., *Infrangere le frontiere. L'arrivo in Italia delle displaced persons ebrae 1945-1948*, Università degli Studi di Trento, Dip. di Scienze umane e sociali, Scuola di dottorato in Studi storici, XII Ciclo (2006/009), tutors: Prof. Gustavo Corni, Dott. Sara Lorenzini.

ZAGATO L., *Il Secondo Protocollo alla Convenzione dell'Aja 1954*, in Marella F. (a cura di), *Le opere d'arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati*, Vol. 23, CEDAM, Padova, 2006.

ZAGATO L., *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato all'alba del secondo Protocollo, 1999*, Giappichelli Editore, Torino, 2007, «Studi di Diritto Internazionale», collana diretta da Giardina A., Nascimbene B., Ronzitti N., Villani U., pp. XII-316.

ZAGATO L., CANDIOTTO L. (a cura di), *Il genocidio. Declinazioni e risposte di inizio secolo*, Giappichelli Editore, Torino, 2018.

ZAGATO L., PINTON S., GIAMPIERETTI M., *Lezioni di diritto internazionale ed europeo del patrimonio culturale*, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2019.

ZAGATO L., intervento nell'ambito della conferenza intitolata: "Gli Internati Militari Italiani: memoria, diritti violati, risarcimenti", Università Ca' Foscari Venezia e Iveser (a cura di), Venezia, 22 gennaio 2020 (appunti sparsi).

ZANAGARINI M. (a cura di), *Due veronesi nei Lager nazisti. I diari di Giuseppe Marchi e Luigi Tosi*, Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea-Cierre, Verona, 2001.

## *Pubblicazioni online*

ANNONI A., *L'applicazione del regime giuridico dell'occupazione nei Territori palestinesi occupati*, «DEP – Deportate, esuli profughe – rivista telematica di studi sulla memoria femminile», n. 13-14 2010, <[https://www.unive.it/pag/fileadmin/user\\_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n13-14/11\\_Dep\\_13\\_14\\_2010Annoni.pdf](https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/dipartimenti/DSLCC/documenti/DEP/numeri/n13-14/11_Dep_13_14_2010Annoni.pdf), pp. 164-178>.

ATTANESE F., *L'immunità degli Stati stranieri dalle procedure esecutive*, «eNOMIKA» – Rivista scientifica del CS – Centro per gli Studi Criminologici, Giuridici e Sociologici, 17 aprile 2020, <<http://www.eunomika.com/2020/04/17/immunita-degli-stati-stranieri-dalle-procedure-esecutive/>>.

BARENBOIM P., SIDIQI N., *Bruges, the Bridge between Civilizations*, Letny Sad – Grid Belgiu, 2010, <<https://www.roerich.org/roerich-pact-publications-list.php>>.

BÖHME K.S., *Riflessioni sul ricordo pubblico dell'Holocaust in Germania*, dal titolo della Conferenza organizzata dall'Ateneo Veneto e l'Istituto veneziano per la storia della Resistenza, Venezia, 10 febbraio 2015, <<https://www.eddyburg.it/2015/02/riflessioni-sul-ricordo-pubblico.html>>.

BERRINO G., *Cala ancora una volta la scure delle Sezioni Unite sull'esonazione della Germania dalla giurisdizione italiana per crimini internazionali perpetrati dal regime nazista*, «Sistema penale», 27 ottobre 2020, <<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-20442-2020-sezioni-unite-immunita-giurisdizionale-germania-crimini-nazisti>>.

BORGHI M., *L'amministrazione centrale dello Stato durante la Repubblica sociale italiana*, in Parisini R., Mira R., Rovatti T. (a cura di), *I molti territori della Repubblica fascista. Amministrazione e società nella RSI*, «E-Review Dossier 6-2018», Ed. BraDypUS, Bologna, 2019, <<https://e-review.it/sites/default/images/articles/media/212/borghi-amministrazione-centrale-stato-rsi.pdf>>.

BOVERINI S., *13.10.1943, L'Italia dichiara guerra alla Germania*, «Me.Dia.Re. Mediazione, Dialogo, Relazione», 13 ottobre 2018, <<http://www.me-dia-re.it/13-10-1943-litalia-dichiara-guerra-germania/>>.

BROCCA M., *Il diritto dei beni culturali in tempo di guerra: lo stato dell'arte*, «Predella» – journal of visual arts, 2014, <<http://www.predella.it/index.php/cerca/2014-05-20-06-07-38.html?id=20:32-3&catid=2:non-categorizzato>>.

BUCCI S., «*Mirate al Duomo*». *Milano come Dresda (recensione)*, «Arianna Editrice», 4 novembre 2017, <[https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id\\_articolo=14607](https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=14607)>.

BURCHIA E., *Varsavia, la città distrutta dalla Seconda Guerra Mondiale ricostruita in 3D*, «Corriere della Sera», sez. Cultura, 29 luglio 2010, <[https://www.corriere.it/cultura/10\\_luglio\\_29/varsavia-rovine-ricostruzione-burchia\\_c5b07e02-9b0f-11df-ad9d-00144f02aabe.shtml](https://www.corriere.it/cultura/10_luglio_29/varsavia-rovine-ricostruzione-burchia_c5b07e02-9b0f-11df-ad9d-00144f02aabe.shtml)>.

BURNAND F., *Grandezza e limiti delle Convenzioni di Ginevra*, intervista a François Bugnion, «SWI-swissinfo.ch», 5 giugno 2009, <<https://www.swissinfo.ch/ita/grandezza-e-limiti-delle-convenzioni-di-ginevra/1242036>>.

CAJANI L., *Gli Alleati e la mancata assistenza agli Internati Militari Italiani*, pubblicato nel volume a cura dell'Istituto Storico della Resistenza in Piemonte, *Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella seconda guerra mondiale*, FrancoAngeli, Milano, 1989, pp. 279-309, <[http://www.schiavidihitler.it/Pagine\\_documenti/archivio/cajani.htm](http://www.schiavidihitler.it/Pagine_documenti/archivio/cajani.htm)>.

CANNIZZARO E., *Jurisdictional Immunities and Judicial Protection: the Decision of the Italian Constitutional Court No. 238 of 2014*, «Rivista di diritto internazionale», Anno XCVIII, Fasc. 1 - 2015, pp. 126-134, <[http://www.cannizzaro-sapienza.eu/sites/default/files/pubblicazione\\_allegato/Enzo%20Cannizzaro.pdf](http://www.cannizzaro-sapienza.eu/sites/default/files/pubblicazione_allegato/Enzo%20Cannizzaro.pdf)>.

CASCAVILLA A., GALLI G., *La ristrutturazione del debito tedesco nel 1953: è rilevante per i problemi di oggi?*, «Osservatorio OCPI – Osservatorio conti pubblici italiani», 17 aprile 2020, <<https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-Debito%20Germania%201953.pdf>>.

CASTELLANETA M. (a cura di), *I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo: diritti azionabili e modalità di presentazione*, «Studi sull'integrazione europea», Suppl. al n. 1/2019, Cacucci Editori, Bari, 2018, <<https://www.studisullintegrazioneeuropea.eu/Scarico/Rivista%20Studi%200119Supp.pdf>>.

CASU S., *La (mancata) riparazione ai crimini nazisti: il caso Germania-Italia*, «IUS in itinere», 20 gennaio 2018, <<https://www.iusinitinere.it/la-mancata-riparazione-ai-crimini-nazisti-caso-germania-italia-7252>>.

CENTRO STUDI “SCHIAVI DI HITLER”, sez. dell'Istituto di Storia Contemporanea “P.A. PERRETTA” (a cura di), *Catalogo della mostra “Schiavi di Hitler. Racconti, immagini, documenti dei deportati italiani 1943-1945”*, 2004-2005, intervento di Maura Sala – Ricercatrice e Responsabile Centro di Ricerca “Schiavi di Hitler/Fondo IMI Claudio Sommaruga”, <[http://www.schiavidihitler.it/Pagine\\_mostre/Sala.htm](http://www.schiavidihitler.it/Pagine_mostre/Sala.htm)>.

CHIODI S., FEDELI G.C. (a cura di), *Beni culturali e conflitti armati, catastrofi naturali e disastri ambientali. Le sfide e i progetti tra guerra, terrorismo, genocidi, criminalità organizzata*, Atti del Convegno promosso da Luigi Nicolais, Gerardo Bianco, Giovanni Pettinato, Silvia Chiodi, Monica Baldi, Renato Spedicato, «Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee», ottobre 2018, <<https://www.iliesi.cnr.it/pubblicazioni/Ricerche-04-Chiodi-Fedeli.pdf>>.

COLUCCIO F., *Documenti dell'ANED di Milano, Per non dimenticare (L'imprescrittibilità dei crimini nazisti)*, <<https://digilander.libero.it/francescocoluccio/aned/schede/1.crimini.htm>>.

COMMISSIONE STORICA ITALO-TEDESCA (a cura di), *Rapporto della Commissione Storica italo-tedesca insediata dai Ministri degli Affari esteri della Repubblica italiana e della Repubblica federale di*



Germania il 28 marzo 2009, luglio 2012,  
<<https://italien.diplo.de/blob/1600290/91b68fe8ac6b370ee612debfee141419/rapporto-hiko-data.pdf>>.

CRIPPA M., *Sulla (perdurante) necessità di un adeguamento della legislazione interna in materia di crimini internazionali ai sensi dello Statuto della Corte Penale Internazionale*, «Diritto Penale Contemporaneo», 27 ottobre 2016,  
<[https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/CRIPPA\\_2016a.pdf](https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/CRIPPA_2016a.pdf)>.

D'AURIA S., *Diritti dell'uomo, crimini contro l'umanità e tribunali internazionali*, «Rassegna penitenziaria e criminologica», n. 3, 2007, pp. 7-39, <<http://www.rassegnapenitenziaria.it/cop/24.pdf>>.

DE BERNARDIS A., *I cappellani militari e la tematica etico-religiosa nelle memorie dell'internamento italiano nei Lager nazisti (1943-1945)*, «Carte Italiane», Vol. 11, 2017, pp. 63-91,  
<[https://escholarship.org/content/qt89n780jk/qt89n780jk\\_noSplash\\_7cde6155f66043d3145890ef7285f966.pdf?t=osjpu5](https://escholarship.org/content/qt89n780jk/qt89n780jk_noSplash_7cde6155f66043d3145890ef7285f966.pdf?t=osjpu5)>.

DEPARTMENT OF DEFENSE (a cura di), *Law of War Manual*, Office of General Counsel – Departement of Defense, June 2015, <<https://info.publicintelligence.net/DoD-Law-of-War.pdf>>.

DE VIDO S., *Gerlin: «L'Arte è libertà»* – intervista all'ufficiale pittore Italo Gerlin, «Il Gazzettino», 1° ottobre 2017, <[https://www.ilgazzettino.it/pay/cultura\\_pay/gerlin\\_1\\_arte\\_e\\_liberta-3272553.html](https://www.ilgazzettino.it/pay/cultura_pay/gerlin_1_arte_e_liberta-3272553.html)>.

DI GIOVANNI F., ROSELLI G. (a cura di), *INTER ARMA CARITAS. L'Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di guerra istituito da Pio XII (1939-1947), I – Inventario*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 2004,  
<[http://asv.vatican.va/content/dam/archiviosegretovaticano/documenti/CAV\\_52\\_vol1.pdf](http://asv.vatican.va/content/dam/archiviosegretovaticano/documenti/CAV_52_vol1.pdf)>.

DRAGONI P., *Accessible à tous: la rivista «Mouseion» per la promozione del ruolo sociale dei musei negli anni '30 del Novecento*, «Il Capitale Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage», Vol. 11, 2015,  
<<http://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/article/view/1176/869>>.

Col. Crn. tit. ISSMI, ELIA F., *I principi fondamentali nella condotta delle operazioni militari*, Centro Alti Studi per la Difesa - Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze,  
<[https://www.difesa.it/SMD\\_/CASD/IM/ISSMI/Documents/Precorso\\_Diritto\\_Umanitario.pdf](https://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/ISSMI/Documents/Precorso_Diritto_Umanitario.pdf)>.

ENNIO E., *Una conversazione con Alessandro Natta sul suo libro dedicato ai militari internati in Germania*, «La Repubblica», n. 34, 10 gennaio 2000,  
<<http://www.deportati.it/static/pdf/TR/2000/gennaio/34.pdf>>.

FERIOLI A., *Un contributo alla memoria*, «Rassegna» – mensile dell'ANRP, gennaio-febbraio 2007, n. 29, pp. 8-9, <<http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-2007.pdf>>.

FERRAJOLO O., *Judgment No. 238/2014 of the Constitutional Court and follow-up: some observations on approaching to the “counter-limits” doctrine in a constructive manner*, «Italy and International Law. Survey by the Institute for International Legal Studies – National Research Council», No. 2: 2014-2015, <<http://www.larassegna.isgi.cnr.it/sito/judgement2382014.pdf>>.

FERRARA L., *Cesure e continuità nelle vicende dello Stato italiano. In particolare il corporativismo fascista e quello cattolico (a proposito del libro di S. Cassese, Lo Stato fascista, Bologna, Il Mulino, 2010)*, «Lecture e segnalazioni», 4/2011, pp. 935-945, <[https://www.regione.emilia-romagna.it/affari\\_ist/Rivista\\_4\\_2011/Ferrara.pdf](https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/Rivista_4_2011/Ferrara.pdf)>.

FERRARI V., *La Grande Guerra: lo spartiacque fra la vecchia e la nuova concezione del Mondo ed i rapporti economici fra USA e Germania*, Università degli studi di Padova, rel. Tusset Gianfranco, a.a. 2014-2015, <[http://tesi.cab.unipd.it/51011/1/Ferrari\\_Valentina.pdf](http://tesi.cab.unipd.it/51011/1/Ferrari_Valentina.pdf)>.

FOCARDI F., *La questione dei processi ai criminali di guerra tedeschi in Italia: fra punizione frenata, insabbiamento di Stato, giustizia tardiva (1943-2005)*, «Storicamente», dicembre 2006, <[https://storicamente.org/focardi\\_shoa](https://storicamente.org/focardi_shoa)>.

FONDAZIONE MEMORIA DELLA DEPORTAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO PINA E ALDO RAVELLI DI MILANO (a cura di), *Fondo Aned. Inventario degli Atti d'archivio 1945-2008*, Aned nazionale, 2009-2012, <[http://fondazionememoriadeportazione.it/it/wp-content/uploads/2014/11/01\\_ANED.pdf](http://fondazionememoriadeportazione.it/it/wp-content/uploads/2014/11/01_ANED.pdf)>.

FONTANA L., *Evz. Shiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft*, 03/2018, <<http://www.fontana-laura.com/wp-content/uploads/2018/03/La-Fondazione-Memoria.pdf>>.

FONTANOT A., *Clarke: il capitano che salvò il Salvatore*, «culturificio» sez. Arte/Letteratura, 2017, <<https://culturificio.org/clarke-capitano-salvo-salvatore/>>.

GIOACCHINI M., *Considerazioni sul contributo del lavoro degli I.M.I. all'industria tedesca: 1943-1945*, Centro Studi Cesvam, 12 luglio 2020, <<http://www.istitutodelnastroazzurro.org/2020/07/12/da-rivedere/>>.

GIRELLI F., *Alla ricerca di un'applicazione condivisa dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione*, «Questione giustizia», 1/2015, pp. 94-99, <[https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/203/qg\\_2015-1\\_16.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/203/qg_2015-1_16.pdf)>.

GRADONI L., TANZI A., *Immunità dello Stato e crimini internazionali tra consuetudine e bilanciamento: note critiche a margine della sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012*, «La Comunità Internazionale», Fasc. 2/2012, pp. 203-226, <[https://gspi.unipr.it/sites/st26/files/allegatiparagrafo/16-10-2015/seminario2\\_04\\_cig\\_immunita\\_giurisdizionali\\_commento.pdf](https://gspi.unipr.it/sites/st26/files/allegatiparagrafo/16-10-2015/seminario2_04_cig_immunita_giurisdizionali_commento.pdf)>.

GRUPPO CINTAMANI (a cura di), *Lettere di Helena Roerich 1929-1935*, Vol. I, istitutocintamani.org, versione Luglio 2007, <[http://www.istitutocintamani.org/libri/Lettere\\_Helena\\_Roerich\\_Vol\\_I.pdf](http://www.istitutocintamani.org/libri/Lettere_Helena_Roerich_Vol_I.pdf)>.

HAMMERMANN G., *Le trattative per il risarcimento degli internati militari italiani*, «Italia contemporanea», n. 249, dicembre 2007, <[http://www.italia-liberazione.it/publicazioni/1/ic\\_249\\_hammermann.pdf](http://www.italia-liberazione.it/publicazioni/1/ic_249_hammermann.pdf)>.

HEINE M.A., *L'OIM chiuderà il programma di compensazione tedesco per le vittime naziste entro il 31 dicembre 2006*, <<https://www.iom.int/statements/iom-will-close-german-compensation-programme-nazi-victims-31-december-2006>>.

HANKE H.M., *The 1923 Hague Rules of Air Warfare. A contribution to the development of international law protecting civilians from air attack*, «International Review of the Red Cross», No. 3, Maggio-Giugno 1991, pp. 139-172, <<https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S0020860400071370a.pdf>>.

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ed.), *Rome Statute of the International Criminal Court*, «International Criminal Court», The Hague, 2011, <[https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome\\_Statute\\_English.pdf](https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/EA9AEFF7-5752-4F84-BE94-0A655EB30E16/0/Rome_Statute_English.pdf)>.

JACKSON H.R. - United States Representative -, *Report to the International Conference on Military Trials, London, 1945*, Dep. Of State Pub. 3080. International Organization and Conference Series II, European and British Commonwealth 1, Division of Publications Office of Public Affairs, February 1949, <[https://www.loc.gov/rr/frd/Military\\_Law/pdf/jackson-rpt-military-trials.pdf](https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/jackson-rpt-military-trials.pdf)>; introduzione al *Report* in: <[https://www.loc.gov/rr/frd/Military\\_Law/pdf/Jackson-report\\_more.pdf](https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/Jackson-report_more.pdf)>.

KOUSH A., *Amore Invincibile*, <[https://www.teosofica.org/all/Amore\\_invincibile.pdf](https://www.teosofica.org/all/Amore_invincibile.pdf)>.

LAMARQUE E., *La Corte costituzionale ha voluto dimostrare di sapere anche mordere*, «Questione Giustizia», 1/2015, <[https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/201/qg\\_2015-1\\_14.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/201/qg_2015-1_14.pdf)>.

LOVISOLO L., *Un museo vuoto: Russia tra cultura e propaganda*, LucaLovisolo.ch, Rubrica «Attualità», 27 marzo 2018, <<https://www.lucalovisolo.ch/internazionale/attualita/un-museo-svuotato-russia-tra-cultura-e-propaganda.html>>.

LUCIANI M., *I contro-limiti e l'eterogenesi dei fini*, «Questione Giustizia», 1/2015, <[https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/202/qg\\_2015-1\\_15.pdf](https://www.questionegiustizia.it/data/rivista/articoli/202/qg_2015-1_15.pdf), pp. 84-93>.

LUPO E., *I controlimiti per la prima volta rivolti verso una sentenza della Corte internazionale di giustizia*, «Questione Giustizia», n. 1, 2015, <[https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/i-controlimiti-per-la-prima-volta-rivolti-verso-una-sentenza-della-corte-internazionale-di-giustizia\\_208](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/i-controlimiti-per-la-prima-volta-rivolti-verso-una-sentenza-della-corte-internazionale-di-giustizia_208)>.

MANCUSO F., *Le droit des gens come apice dello jus publicum europaeum? Nemico, guerra, legittimità nel pensiero di Emer de Vattel*, «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», Vol. 38, gennaio 2009, <[https://www.researchgate.net/publication/255682627\\_Le\\_droit\\_des\\_gens\\_come\\_apice\\_dello\\_jus\\_publicum\\_europaeum\\_Nemico\\_guerra\\_legittimita\\_nel\\_pensiero\\_di\\_Emer\\_de\\_Vattel](https://www.researchgate.net/publication/255682627_Le_droit_des_gens_come_apice_dello_jus_publicum_europaeum_Nemico_guerra_legittimita_nel_pensiero_di_Emer_de_Vattel)>.

MANERA E., *13 Ottobre 1943, guerra alla Germania*, «l'Unità», n. 25 del 13 ottobre 2010, <[http://www.museobadoglio.altervista.org/docs/guerra\\_Ger.pdf](http://www.museobadoglio.altervista.org/docs/guerra_Ger.pdf)>.

MARINI L., *La protezione dei beni culturali fra interessi pubblici, diritti dei singoli, sicurezza collettiva*, «Questione giustizia», trimestrale promosso da Magistratura democratica, n. 1, 2017, <[https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-protezione-dei-beni-culturali\\_fra-interessi-pubblici\\_diritti-dei-singoli\\_sicurezza-collettiva\\_433.php](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-protezione-dei-beni-culturali_fra-interessi-pubblici_diritti-dei-singoli_sicurezza-collettiva_433.php)>.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI – Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici (a cura di), *I Documenti Diplomatici Italiani. Ottava serie 1935-1939*, vol. XI (1° gennaio – 22 maggio 1939), Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma, 2007, <<http://www.farnesina.ipzs.it/series/OTTAVA%20SERIE/volumi/VOLUME%20XI/full#DOCUMENTI>>.

MONCHIERI L. (a cura di), *Commento alla Convenzione di Ginevra del 1929*, <[http://www.schiavidihitler.it/Pagine\\_documenti/archivio/Lino\\_monchieri.htm](http://www.schiavidihitler.it/Pagine_documenti/archivio/Lino_monchieri.htm)>.

ORLANDUCCI E. (a cura di), *Il libro bianco dell'ANRP*, Roma, 3 ottobre 2001, <[http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/04/IL\\_LIBRO\\_BIANCO\\_dellANRP.pdf](http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/04/IL_LIBRO_BIANCO_dellANRP.pdf)>.

PALCHETTI P., *Judgment 238/2014 of the Italian Constitutional Court: In Search of a Way out*, «QIL – Questions of International Law», Zoom out II, 2014, pp. 44-47, <[http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2015/02/05\\_Constitutional-Court-238-2014\\_PALCHETTI\\_FIN.pdf](http://www.qil-qdi.org/wp-content/uploads/2015/02/05_Constitutional-Court-238-2014_PALCHETTI_FIN.pdf)>.

PISILLO MAZZESCHI R., *La sentenza n. 238 del 2014 della Corte costituzionale ed i suoi possibili effetti sul diritto internazionale*, «Diritti umani e diritto internazionale», Vol. 9, n. 1, gennaio-aprile 2015, p. 23 ss. <<http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2015/04/1.2015.pdf>>.

PIRANI M., *La storia senza memoria*, «La Repubblica», 15 settembre 1999, <<http://www.storiaxisecolo.it/documenti/documenti10.html>>.

PISCINERI V., *La Missione di Roerich in Asia Shamballa*, <<http://www.istitutocintamani.org/libri/La-missione-di-Roerich-in-Asia-Shamballa.pdf>>; <<http://www.sapienzamisterica.it/la-missione-di-n.-roerich-in-asia-centrale.html#PattoDellaPace>>.

PONZI E., *Scritti e pensieri (anni '80-'90)*, in Id., *Memorie di guerra e di prigionia*, <<http://www.ponzietto.it/lager.html>>.

PONZANI M., *Il peso del passato. Germania, Italia e i risarcimenti alle vittime del nazismo. Intervista a Lutz Klinkhammer*, «Giornale di Storia», n° 1/2009, <<https://www.giornaledistoria.net/wp-content/uploads/2017/03/MestiereStorico-Klinkhammerdefinitivoriv.pdf>>.

PORTINARO P.P., *Guerra totale e società totalitaria*, in Id., *Grandi guerre e tecnologia*, in Gallino M., Salvadori M.L., Vattimo G. (a cura di), *Novecento*, UTET, Torino, 1999, <[https://www.filosofico.net/Antologia\\_file/AntologiaP/Portinaro\\_01.htm](https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/Portinaro_01.htm)>.

RAFFIOTTA E.C., *Sovranità ed immunità dello Stato al vaglio della Corte dell'Aja nel caso Germania vs. Italia*, «Consulta On Line», 2012, pp. 1-12, <<https://www.giurcost.org/studi/Raffiotta.pdf>>.

RAINERO ROMAIN H., MANZARI G. (a cura di), *L'Italia del dopoguerra. I trattati di pace con l'Italia*, Commissione Italiana di Storia Militare, Gaeta, 1998, Atti del Convegno, Roma, 10-12 ottobre 1996, interventi di Buracchia M. (*Il Trattato di Pace*), pp. 3-5; Cuzzi M. (*La ratifica del Trattato di Pace*), pp. 225-252; Rainero Romain H. (*Il sistema giuridico dei Trattati ed il rapporto tra vincitori e vinti: il Trattato di Pace di Parigi*), pp. 7-14, <[https://www.difesa.it/Area\\_Storica\\_HTML/editoria/1998/Italia\\_del\\_dopoguerra/Documents/07\\_Convegno1996\\_italia\\_del\\_dopoguerra.pdf](https://www.difesa.it/Area_Storica_HTML/editoria/1998/Italia_del_dopoguerra/Documents/07_Convegno1996_italia_del_dopoguerra.pdf)>.

RIDOLFI N., DI NUCCI A., *Il Corporativismo: un paradosso della politica economica dello Stato fascista*, «Pecunia», n. 19, luglio-dicembre 2014, pp. 61-80, <<http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/Pecunia/article/view/3582>>.

ROMANO A. (a cura di), *Da Auschwitz a Leuca. Luciano Sorba (1943-1945)*, «I quaderni della Pro Loco di Leuca», MasterGraph – Maglie, 2020, <<https://www.prolocoleuca.it/wp-content/uploads/2020/02/Luciano-Sorba.pdf>>.

RONZITTI N., *Tenue speranza per le vittime delle stragi naziste*, «Affarinternazionali» – rivista online dell'istituto Affari Internazionali, 7 febbraio 2012, <<http://www.affarinternazionali.it/2012/02/tenue-speranza-per-le-vittime-delle-stragi-naziste/>>.

ROSATO E. (a cura di), *Il Parlamento alla prova della democrazia. Italia ed Europa: La Pace di Versailles*, terzo incontro dei cinque previsti intitolati “1919, Anno di cambiamenti e di conflitti. Il Parlamento alla prova della democrazia”, Camera dei Deputati, Palazzo Montecitorio - Sala della Regina, 23 settembre 2019, pp. 83-113, <[https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload\\_file\\_ufficio\\_stampas/000/000/513/25\\_settembre.pdf](https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_ufficio_stampas/000/000/513/25_settembre.pdf)>.

RUSSO D., *La sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014: la Consulta attiva i “controlimiti” all’ingresso delle norme internazionali lesive del diritto alla tutela giurisdizionale*, «Osservatorio sulle

fonti» – rivista scientifica telematica dal 2007, rubrica “Fonti dell’Unione europea e internazionali”, archivio 2014, <<https://www.osservatoriosullefonti.it/>>.

SAULLE M.R., *Militari italiani internati*,  
<[http://www.schiavidihitler.it/Pagine\\_risarcimento/Doc/perizia\\_saulle.htm](http://www.schiavidihitler.it/Pagine_risarcimento/Doc/perizia_saulle.htm)>.

SCHAPOSHNIKOVA L., *Patto di Roerich. Nel fondo stesso sono la bellezza e le cognizioni*, Il giornale «La Cultura», n. 14, Aprile 2005, pp. 14-20  
<[https://www.roerichs.com/Lng/it/Publications/PATTO\\_DI\\_ROERICH.htm](https://www.roerichs.com/Lng/it/Publications/PATTO_DI_ROERICH.htm)>.

SCHAPOSHNIKOVA L., *Relevance of the Roerich Pact in the Modern World*, «Cultura i Vremya» («Culture and Time») No. 4, 2005, <<https://en.icr.su/evolution/pact/today/>>.

SCHREIBER G. (a cura di), *Lo “status” di militari italiani deportati nel contesto dell’uscita dalla guerra dell’Italia nei campi di prigionia e nei campi di concentramento della Germania nazista*, agosto 2000, <[http://www.schiavidihitler.it/Pagine\\_documenti/archivio/biblio\\_schreiber.htm](http://www.schiavidihitler.it/Pagine_documenti/archivio/biblio_schreiber.htm)>.

SERVIZIO DEI RESOCONTI E DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, UFFICIO DELLE INFORMAZIONI PARLAMENTARI, DELL’ARCHIVIO E DELLE PUBBLICAZIONI DEL SENATO (a cura di), *Costituzione della Repubblica Italiana* – dicembre 2012, Senato della Repubblica, Roma, 2009, <<https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf>>.

SILVESTRI G., *Sovranità vs. Diritti fondamentali*, «Questione giustizia» – trimestrale promosso da Magistratura democratica, n. 1, 2015, <[https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/sovranita-vs\\_diritti-fondamentali\\_207](https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/sovranita-vs_diritti-fondamentali_207)>.

SOMMARUGA C., *1943/45 “Schiavi di Hitler”. Gli italiani in cifre*, «Rassegna ANRP» n°. 1/2 – gennaio/febbraio 2001, <<http://www.storiaxxisecolo.it/deportazione/deportazione1.htm>>.

SOMMARUGA C., *Una storia affossata. La resistenza degli “Internati Militari Italiani” (I.M.I.) – schiavi di Hitler nei Lager nazisti – traditi, disprezzati, dimenticati...e beffati dalla Germania e dall’Italia! (1943-2007...)*, Quaderno – Dossier n. 3 (2° edizione), 2007, Archivio “IMI”, <<http://www.anrp.it/wp-content/uploads/2019/01/Quad.3-Storia-affossata-2-ed.pdf>>.

SOMMARUGA C., *Una medaglia di consolazione*, «Rassegna» – mensile dell’ANRP, gennaio-febbraio 2007, n. 29, pp. 4-7, <<http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-2007.pdf>>.

SPEROTTO F., *Legislazione di guerra e diritto dei conflitti armati nell’ordinamento italiano*, «Diritto Penale Contemporaneo», Milano, 2010,  
<<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/13334033991333384227articolo%20sperotto.pdf>>.

COURT'S PUBLIC RELATIONS UNIT (ed.), *The European Convention on Human Rights. A living instrument*, European Court of Human Rights, September 2020, <[https://www.echr.coe.int/Documents/Convention\\_Instrument\\_ENG.pdf](https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_Instrument_ENG.pdf)>.

TOMAN J., *La protection de biens culturels en cas de conflit armé. Commentaire de la Convention et du Protocole de La Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé ainsi que d'autres instruments de droit international relatifs à cette protection*, *Collection Patrimoine Mondial*, UNESCO, Parigi, 1994, <<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000145863/PDF/145863freo.pdf.multi>>.

TRAVAN F., *La sentenza 238/2014 della Corte Costituzionale nella prospettiva di un'evoluzione della norma internazionale consuetudinaria sull'immunità dello Stato dalla giurisdizione civile*, «L'Ircocervo», Padova, 2018, <[https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/1350905/1333035/Travan\\_Immunit%C3%A0-dello-stato.pdf](https://iris.uniroma1.it/retrieve/handle/11573/1350905/1333035/Travan_Immunit%C3%A0-dello-stato.pdf)>.

TURATTO G., *Riflessioni in margine alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 febbraio 2012 sulle immunità giurisdizionali degli Stati*, edizioni ANRP, Roma, 2012, <<http://www.europeanrights.eu/public/commenti/turatto.pdf>> e <<http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/04/Turatto-Sett-2012.pdf>>.

Gen. C.A. (ris.) VERRI P., *Cenni sul Diritto Internazionale Umanitario dei Conflitti Armati*, Croce Rossa Italiana, 1983, <<https://www.cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5280>>.

V.R. RAMACHANDRA DIKSHITAR, *War in ancient India*, MacMillan and Co. Limited, University of Madras, 1944, <<https://www.vifindia.org/sites/default/files/145812085-War-in-Ancient-India-1944.pdf>>.

ZAGATO L., *La protezione dei civili nei conflitti armati*, «DEP – Deportate, esuli, profughe – Rivista telematica di studi sulla memoria femminile», n. 13-14/2010, <<https://core.ac.uk/download/pdf/53163318.pdf>>.

ZOCARO E., *Una medaglia che rifiuto. Troppo tardi!*, «Rassegna» – mensile dell'ANRP, gennaio-febbraio 2007, n. 29, p. 21 ss., <<http://lnx.anrp.it/wp-content/uploads/2016/10/1-2-2007.pdf>>.





## Documentari

ASSOCIAZIONE DIVISIONE ACQUI – Sezione di Padova e Venezia, Iveser (prodotto da), *Cefalonia e Corfù. Testimoni della Acqui 1943-2017*, 2017, <<https://www.youtube.com/watch?v=m3FtUFnGfGs>> e <<https://www.iveser.it/2017/12/25/17-gennaio-2018-proiezione-cefalonia-e-corfu-testimoni-della-acqui-1943-2017/>>.

Proiezione dell'intervista al maestro Gerlin, in occasione della Presentazione del libro di Paola Cintoli "*L'Arte nei lager nazisti: memoria, resistenza, sopravvivenza*". *Pittori militari italiani internati in Germania 1943-1945*", Roma, 18 dicembre 2018, <<https://www.youtube.com/watch?v=rO5nMRJUQ1U>>.

GENTILE E. (intervento di) 1938. *Le leggi razziali*, puntata del programma presentato da Mieli P., «*Passato e presente*», Rai Storia, st. 2017-2018, <<https://www.raiplay.it/video/2018/01/Passato-e-presente---1938-LE-LEGGI-RAZZIALI-b7308a59-199c-443a-baa7-c8917fd883a3.html>>.

BALDISSARA L. (intervento di), *Gli internati militari italiani*, Ep. 16 del programma presentato da Mieli P. «*1939-1945. La II Guerra Mondiale*», Rai Storia, st. 2019/2020, <<https://www.raiplay.it/video/2017/08/1939-1945-La-II-Guerra-Mondiale---Gli-internati-militari-italiani-4345b086-db4d-4ee1-963a-eef59ec326de.html>>.

BOSETTI G., DE MARZI M., CASTELLANI P., MANCO R., MARCELLI A. (a cura di), *Le armi esportate dall'Italia e usate per la guerra*, anteprima a Id., (a cura di), *La dittatura delle armi*, Presa Diretta, puntata del 22 marzo 2021, <<https://www.raiplay.it/ricerca.html?q=presa+dirretta+LA+DITTATURA+DELLE+ARMI>>.



## Sitografia

<<http://dip21.bundestag.de/dip21.web/br>>.  
<<http://leg13.camera.it/>>.  
<<http://lettere.uniroma2.it/>>.  
<<http://patrimonioculturale.net/>>.  
<<http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/Pecvnia>>.  
<<http://sapienzamisterica.it/home.html>>.  
<<http://senato.it/home>>.  
<<https://alboimicaduti.it/>>.  
<<https://anei.it/>>.  
<<https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/>>.  
<<https://archivio.unita.news/>>.  
<<https://arolsen-archives.org/en/>>.  
<<https://avalon.law.yale.edu/>>.  
<<https://clarkesbooks.co.za/>>.  
<[https://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina\\_principale](https://commons.wikimedia.org/wiki/Pagina_principale)>.  
<<https://core.ac.uk/>>.  
<<https://cri.it/>>.  
<<https://culturificio.org/>>.  
<<https://digiland.libero.it/>>.  
<<https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/>>.  
<<https://edizioni.simone.it/>>.  
<<https://en.icr.su/>>.  
<<https://en.unesco.org/>>.  
<<https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/nazi-camps>>.  
<<https://e-review.it/>>.  
<<https://escholarship.org/>>.  
<<https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>>.  
<[https://europa.eu/european-union/index\\_it](https://europa.eu/european-union/index_it)>.  
<<https://gallica.bnf.fr/accueil/it/content/accueil-it?mode=desktop>>.  
<<https://gspi.unipr.it/it>>.  
<<https://history.state.gov/>>.  
<<https://ihl-databases.icrc.org/ihl>>.

<<https://international-review.icrc.org/>>.  
<<https://iris.uniroma1.it/>>.  
<[https://it.qaz.wiki/wiki/Home\\_page](https://it.qaz.wiki/wiki/Home_page)>.  
<<https://italien.diplo.de/it-de>>.  
<<https://legal.un.org/ola/>>.  
<<https://librari.beniculturali.it/it/>>.  
<<https://memoranea.it/luoghi/lazio-rm-roma-vite-di-imi>>.  
<<https://museodellinternamento.it/>>.  
<<https://osservatoriocpi.unicatt.it/>>.  
<<https://publicintelligence.net/>>.  
<<https://riviste.unimc.it/index.php/cap-cult/index>>.  
<<https://storia.camera.it/>>.  
<<https://storicamente.org/>>.  
<<https://treaties.un.org/>>.  
<<https://unesdoc.unesco.org/>>.  
<<https://unipd-centrodirittiumani.it/>>.  
<<https://uscbs.org/>>.  
<<https://web.ics.purdue.edu/>>.  
<[https://wikisource.org/wiki/Main\\_Page](https://wikisource.org/wiki/Main_Page)>.  
<<http://www.13lune.it/>>.  
<<http://www.anrp.it/>>.  
<<http://www.antiguatau.it/>>.  
<<http://www.anvcg.it/>>.  
<<http://www.archivioapostolicovaticano.va/content/aav/it.html>>.  
<<http://www.associazionebandieradellapace.org/>>.  
<<http://www.cirpac.it/>>.  
<<http://www.combattentiliberazione.it/>>.  
<<http://www.deportati.it/>>.  
<<http://www.eunomika.com/>>.  
<<http://www.europeanrights.eu/>>.  
<<http://www.farnesina.ipzs.it/series/>>.  
<<http://www.fondazionememoriadeportazione.it/it/>>.  
<<http://www.fontana-laura.com/>>.  
<<http://www.ignaciodarnaude.com/>>.

<<http://www.istitutocintamani.org/>>.  
<<http://www.istitutodelnastroazzurro.org/>>.  
<<http://www.istitutostoricopiacenza.it/pubblicazioni/studi-piacentini/>>.  
<<http://www.larassegna.isgi.cnr.it/homepage/>>.  
<<http://www.lircocervo.it/index/>>.  
<<http://www.me-dia-re.it/>>.  
<<http://www.miastoruin.pl/>>.  
<<http://www.museobadoglio.altervista.org/>>.  
<<http://www.pietredinciampo.eu/progetto/>>.  
<<http://www.ponzietto.it/>>.  
<<http://www.prassi.cnr.it/prassi/>>.  
<<http://www.predella.it/>>.  
<<http://www.qil-qdi.org/>>.  
<<http://www.rassegnapenitenziaria.it/>>.  
<<http://www.reteparri.it/>>.  
<<http://www.roerich-izvara.ru/eng/index.htm>>.  
<<http://www.schiavidihitler.it/homepage.asp>>  
<<http://www.schiavidihitler.org/>>.  
<<http://www.sidi-isil.org/>>.  
<<http://www.storiaxisecolo.it/>>.  
<<http://www.straginazifasciste.it/>>.  
<<http://tesi.cab.unipd.it/>>.  
<<http://www.unesco.it/>>.  
<<https://www.acs.beniculturali.it/>>.  
<<https://www.affarinternazionali.it/>>.  
<<https://www.archives.gov/>>.  
<<https://www.archivioluce.com/>>.  
<<https://www.ariannaeditrice.it/>>.  
<<https://www.auswaertiges-amt.de/de/>>.  
<<https://www.beniculturali.it/>>.  
<<https://www.blia.it/leggiditalia/>>.  
<<https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.htm>>.  
<<https://www.camera.it/leg18/1>>.  
<<https://www.coe.int/it/>>.

<<https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/>>.  
<<https://www.comunitadieticavivente.org/>>.  
<<https://www.corriere.it/>>.  
<<https://www.cortecostituzionale.it/default.do>>.  
<<https://www.criminologi.com/web/>>.  
<<https://www.cronologia.it/patto2.htm>>.  
<<https://www.cvce.eu/>>.  
<<https://www.dag.mef.gov.it/>>.  
<<https://www.dfae.admin.ch/eda/fr/home.html>>.  
<<https://www.dgabap.beniculturali.it/>>.  
<<https://www.difesa.it/Pagine/default.aspx>>.  
<<https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home>>.  
<<https://www.eddyburg.it/>>.  
<<https://www.esteri.it/mae/it/>>.  
<<https://www.fedlex.admin.ch/>>.  
<<https://www.filosofico.net/index.html>>.  
<<https://www.gazzettaufficiale.it/>>.  
<<https://www.giornaledistoria.net/>>.  
<<https://www.giurcost.org/>>.  
<<https://www.giustamm.it/>>.  
<<https://www.giustizia.it/giustizia/>>.  
<<https://www.iai.it/it>>.  
<<https://www.ibiblio.org/>>.  
<<https://www.icc-cpi.int/>>.  
<<https://www.icj-cij.org/>>.  
<<https://www.ilgazzettino.it/>>.  
<<https://www.iliesi.cnr.it/>>.  
<<https://www.internazionale.it/>>.  
<<https://www.iom.int/>>.  
<<https://www.iusexplorer.it/Enciclopedia/Home>>.  
<<https://www.iusinitinere.it/>>.  
<<https://www.iveser.it/>>.  
<<https://www.jolau.com/>>.  
<<https://www.legal-tools.org/doc/2988d1/>>.

<<https://www.lessicobiograficoimi.it/>>.  
<<https://www.loc.gov/>>.  
<<https://www.lootedartcommission.com/>>.  
<<https://www.lucalovisolato.ch/>>.  
<<https://www.minambiente.it/>>.  
<<https://www.miur.gov.it/>>.  
<<https://www.normattiva.it/>>.  
<<https://www.nsberatung.de/home>>.  
<<https://www.ns-zwangsarbeit.de/it/internati-militari-italiani/>>.  
<<https://www.nutrimenti.net/>>.  
<<https://www.osservatoriosullefonti.it/>>.  
<<https://www.ponzi.com/>>.  
<<https://www.procuracassazione.it/procura-generale/>>.  
<<https://www.prolocoleuca.it/>>.  
<<https://www.qdpnews.it/>>.  
<<https://www.questionegiustizia.it/>>.  
<<https://www.raipaly.it/>>.  
<<https://www.regione.emilia-romagna.it/>>.  
<<https://www.repubblica.it/>>.  
<<https://www.researchgate.net/>>.  
<<https://www.roerich.org/>>.  
<<https://www.roerichs.com/>>.  
<<https://www.scipol.unipg.it/>>.  
<<https://www.sistemapenale.it/>>.  
<<https://www.stiftung-evz.de/eng/home.html>>.  
<<https://www.storiologia.it/>>.  
<<https://www.studiperlapace.it/>>.  
<<https://www.studisullintegrazioneeuropea.eu/>>.  
<<https://www.swissinfo.ch/ita>>.  
<<https://www.teosofica.org/it/>>.  
<<https://www.un.org/>>.  
<<https://www.unesco.beniculturali.it/>>.  
<<https://www.unive.it/pag/31776>>.  
<<https://www.vifindia.org/>>.

<<https://www.youtube.com/>>.